VOLVME, ò STATVTI

Della Terra di Monte Falco nella Prou:cia dell' Umbria
con alcune Bolle, Breui de' Pontefici, ordini, e Riformanze, &c.
tradotto il tutto fedelmente dall' originale in latino nel uolgare
per il Dottore in leggi Gio: Francesco Guarini da d.a Terra,
e scritto di sua propria mano
nell' Anno
1692.

1873
1692
181



1v

TAVOLA

Per ordine d'Alfabeto di quanto si contiene nel present. Volume de' Statuti auuertendo, ch'il primo numero insegna le carte, il secondo le facciate.

A.

Ad arringare non sorgano, se non sei. cart. 9. facc. 2.

Auuocato, e Procuratore da eleggersi nella Curia Ducale. c. 13. f. 2.

A chi hà nel suo Catasto i beni dell' Hospidale si faccino leuare. c. 16. f. 1.

Auuocato, ò Procuratore non interuengano, qndo i testimonij s'essaminano. c. 19. f. 1.

Auuocati dui di una psona in una Causa, e nesuno dell' auuersario che se ne deputi uno p parte. c. 19. f. 1.

Alimenti da darsi alla Donna morto il Marito. c. 19. f. 2.

Albero chi hà nella possession. d'altri. c. 35. f. 2.

Arredo di Donne non si porti alla scoperta. c. 37. f. 1.

Albero alcuno se porti qualch' impedim.to sopra la strada, si leui uia. c. 40. f. 1.

Arti in tempo di rumore uengano armat. in Palazzo. c. 42. f. 2.

Acqua, ch'esce p la Porta di S. Bartolomeo, e passa p quella del Marchisiano si deriui c. 44. f. 1.

Accommodisi per douere la strada del Commun.e dalla Porta di S. Lorenzo sino alla torre del Verziero. c. 44. f. 2.

Abbeueratoro uicino alla fonte di S. Bartolomeo. c. 47. f. 1.

Alueo dalla uia di Turri sino all' aratura di S. Martino cauisi. c. 49. f. 2.

Acqua del fossato di lete s'indrizzi. c. 51. f. 1.

Al giuramento di chi hà patito il danno si creda. c. 54. f. [illegible]

Abondanzieri per il grano, et altre uettouaglie. c. 55. f. 2.

Approuazione, e Conferma dello Statuto di Monti Falco, e particolarm.te sr. le pene imposte contro i malefitij fatta da Sisto IV. c. 81. f. 1.

Appalto del Macello di M. Falco Capitoli. c. 97. f. 1.

Appalto della Panattaria di M. Falco Capitol. c. 99. f. [illegible]

Acqua p i molini di M. Falco concessa da Foligno c. 150. f. 1.

Alueo si scaui, e non ui si indrizzino altri fiumi. c. 155. f. [illegible]

Accatastar si debbano le possessioni c. 10 [illegible] 131

Appro.ne delle Tasse da osservarsi nelle propine del Sig.r Giusdicente, Canc.re Criminale, Trombetta, et Esecutore, e Balivi —— —— —— c. 172

2v

B

Baliy del Commune elettione. c. 17. f. 1.
Bilance da ritenersi per pesare il zafferano. c. 11. f. 1.
Baliy de' breui non si astringano à pagar datine, e collette. c. 12. f. 2.
Baliy de' breui debbano assegnar la moneta delle datine, e collette. c. 13. f. 1.
Baliy possano citare senza commissione. c. 16. f. 2.
Bottegari nella strada di S. Maria non possano hauer tende. c. 34. f. 2.
Barbieri non radano in giorni di feste. c. 35. f. 2.
Borgo di Monte Falco si muri. c. 50. f. 2.
Bonauentura, e Dattilo Giudei paghino le datine. c. 51. f. 2.
Beni stabili, et altre cose dell'Hospidale non debbiano alienarsi. c. 57. f. 1.
Beni stabili di ciascuno non si alienino à forastieri, con l'approuazione di Monsig.^le Vice Legato. c. 57. f. 1. c. 59. f. 1.
Breue del B. Pio Quinto sopra i danni dati. c. 60. f. 1.
Bolla del buon gouerno di Clemente Ottauo. c. 64. f. 2.
Baliy come debbian far citazioni, precetti, intimazioni & con la confermazione di Mons.^re Gou.^re di Perugia. c. 69. f. 1. c. 2.
Bando, et ordini s.^a il dannodato del Sr Card.^le Legato. c. 77. f. 2.
Bestiami non deuono pascolare nell'argini de' fiumi di M. F. c. 96. f. 2.
Bolla di Papa Paolo Quinto con le Capitolazioni di Cauatine dell'Vmbria c. 121. f. 2.
Banditi per dolo e falsità non possano rimettersi per l'auuenire C. 34 f.
Bando fatto, et approuato da Mons.^re Gou.^re di Perugia con ord.^e della Sag. Cons.^ta che nesuna persona Paesana o forastiera ardisca far pascolare, o prestar la pazienza alle Pecore, et altri bestiami maremmani, fuori de' territorij, e luoghi soliti, in pena di [illegible] 25, et anco sopra di 2 [illegible] detta materia c. 121. f. 2.
Bando sopra la prohibitione del estrattione del olio, et oliue C. 125. f.

C

Chiaui delle Porte da ritenersi dal Podestà, e Priori. c. 2. f. 2.
Cancelliero elettione, e suo offizio. c. 2. f. 2.
Camerlengo del Commune elettione, e suo offizio. c. 5. f. 1.
Camerlengo non possa riceuer deposito. c. 6. f. 1.
Correttion.e, e rinouazion.e de' Statuti. c. 6. f. 1.
Correttori elettion.e, e loro offizio. c. 6. f. 2.
Consiglieri elettion.e c. 7. f. 1.
Chiesa di S. Maria del Popolo habbia un Sacerdote. c. 10. f. 1.
Ciascuno di Mont.e Falco sia di qualche Compagnia. c. 10. f. 1.
Conto, che deue rendersi dal balio de' breui. c. 12. f. 1.
Cancelliero sia tenuto cassar le condann.e dopo fatto il pagamento. c. 13. f. 1.
Condanna delle cose, che si rompessero, ò guastassero in occas.ne d'incendio. c. 13. f. 2.
Cauatine qndo si fanno, debbian i balij de' Breui elegger 2. Massari p breui.e c. 14. f. 2.
Composizion.e nesuna possa farsi dal Comun.e p speziali psone. c. 15. f. 2.
Compagnie tutti sian tenuti andar alla Chiesa di S. Chiara. c. 15. f. 2.
Cause da decidersi per giuramento. c. 17. f. 1.
Contumaci, e non paganti frà il termine. c. 19. f. 2.
Citazioni ne' i malefizij. c. 22. f. 2.
Constituzioni fatte contro l'heretici si habbino per Statuti. c. 25. f. 1.
Cisterne di S. Lorenzo si mantenghino. c. 39. f. 1.
Cottimaroli de' molini debbian dare in scritto i nomi de' molinari. c. 41. f. 1.
Correttori possino imponer le pene, et essiggerle. c. 41. f. 2.
Custodia della Terra di Monte Falco. c. 43. f. 1.
Ceppo cõ 3. chiaui, e serrature, et una couerta cõ un' altra chiaue si faccia in Palazzo. c. 43. f. 2.
Chiauica da farsi da casa di Peron.e Passari sino al muro del Commun.e c. 44.
Chiauica da farsi da casa di Nardo Bartolillo sino al m[uro] del Comun.e c. 44. f.
Chiauiche da farsi nelle strade, ch'escono da Piazza. c. 45.
Cancelliero facci far le cloache p le uie ad instanza di chi si
Camerlengo del Comun.e sia tenuto hauer i pesi, e le misure g[iu]
Compagnie habbino un Cereo di 20 libre di peso p ciasc[una]
Chiauica da farsi dalla Porta di S. Agost[ino]
Canc.ro uolendo star co' i Priori paghi per
Chiauich.e, che uan sola Contrada delle S

3v

Canc.^lo nella uenuta del Podestà debbia scriuer i suoi Offiziali, e famigli. c. 49. f. 1.

Chiauica si faccia da casa di Pietro Falco, e Marino Andreucci. c. 50. f. 2.

Chiauica si faccia nella strada di S. Agostino. c. 50. f. 2.

Camerlengo habbia la forma, è sceda de' mattoni. c. 51. f. 1.

Cloaca, ò latrina si faccia dal Palazzo de' Priori sin' à presso casa di Santuccio. c. 51. f. 2

Cerei da darsi à molte Chiese. c. 52. f. 1.

Conseglio delle bollette, con approuatione di Mons.^re Gou.^re c. 63. f. 2.

Conferme de' salariati nō possan farsi, se nō Anno p Anno, e dianosi p spiri il tempo; et approuatione di Mons.^re Gouernatore di Perugia. c. 69. f. 1.

Capo Priori non si eleggano, se non sanno leggere, e scriuere; et approuat.^ne di Monsig.^re Gouernatore di Perugia. c. 70. f. 1.

Capitoli, ò Tasse sopra la mercede de' Notari di Monte Falco. c. 75. f. 1.

Conferma dello Statuto fatta da Sisto quarto. c. 81. f. 1.

Chiesa della Madonna della Consolatione concessa libera alla Communità di Monte Falco. c. 82. f. 1.

Communità hà Inhibitione dell' A. C. contro Beuagna circa il Molino à grano, et acque del Teuerone, e Clitunno. c. 83. f. 1.

Capitoli, ordini, e Tassa da osseruarsi da i Notari di Monte Falco alle Cause Ciuili, e Criminali. c. 84. f. 2.

Carcerati in uigor de' mand.^ti dell' A. C. non possino condursi prigioni fuor di Monte Falco. c. 85. f. 1.

Capitoli dell' Appalto del Macello di Monte Falco. c. 97. f. 1.

Capitoli dell' Appalto della Panattaria di M. F. c. 99. f. 1.

Capitoli dell' Offizio del Danno dato. c. 105. f. 1. — e a c. 230. et 88. 2°, e 6

Concess.^ne d'acqua p i Molini di M. F. da Folignati. c. 109. f. 1.

Chierici possono esser licentiati da cariche, et offizij della Città c. 110. f. 2

Chierici Coniugati, et altri che non godono il priuileg.^o del Chiericato, ponno ammettersi à cariche publiche, et à pagar i pesi Cam.^li, e Cittadini c. 110. f. 2
pagarsi da Ciascuno c. 11.

[illegible] debba farsi nelle differenze che siano tra con[illegible]
c. 61. f. 2.

a. Fortunato c. 46. f. 2. [illegible] c. 69. f. 2.

in cui si
cerca solo
[illegible] a 145.

D

Datiue non si paghino delle terre lasciate alla Chiesa di S. Maria del Popo.lo c. 13. f. 2.

Datiue da imporsi. c. 15. f. 1. = Datiue si paghino c. 11 f. 2

Discordia trà fratelli. c. 19. f. 1.

Dote nesuna si possa dare in tenuta. c. 20. f. 1.

Donna nes.a dotata, ò da dotarsi succeda in beni paterni, ò materni. c. 21. f. 2

Di denunzie, et accuse debbia mandarsi copia del proc.o di notificaz.ne in Canc. del Co.e c. 22. f. 1

Del duplicarsi le pene. c. 27. f. 1.

Donne di mala fama si caccino uia. c. 28. f. 1.

Donna niuna sia astretta entrare in Palazzo. c. 37. f. 1.

Donna nesuna, che uenda pan.e, ò frutti, fili sopra di essi. c. 39. f. 1.

Donna niuna uada à lauare al fosso di S. Francesco. c. 47. f. 2.

Donna niuna porti copertoro in testa. c. 52. f. 1.

Danni dati si proceda da simili in simile. c. 54. f. 1.

Decreto del S.r Card.le di Pauia Leg.to di Perugia, et Vmbria s.a i danni dati. c. 55. f. 1.

Decr.to del S. Card.le Iacouaccio Leg.to di Perugia, et Vmbria c.a il M.ro di scola. c. 56. f. 1.

Decr.ti di Mons.r Vesc.o di Chiusi Gou.re di Perugia, et Vmbria s.a i danni dati. c. 59. 2.

Denari del Pub.co nò possan spendersi, nè far bolla senz'ord.e del Conseglio. c. 62. f. 2.

Danni dati in Montefalco spettano in tutto à quella Com.tà c. 100. f. 1.

Danno dato di Monte Falco Capitoli. c. 105. f. 1 vide fol. 52. r.o 58.

Decreti, e sentenza, et altr'atti, mentre nel 1603 si terminò l'altezza dell'acqua del Clitunno, e il molino dal S.r Card.le Legato. c. 167. f. 1.

Discorso succinto sopra la restauraz.ne della Casella al Clitunno, c. 171. f. 2.

Decreto dell'Architetto, e Comm.rio di N. S. sopra lo scauo dell'Alueo, c. 105. f. 1.

Decreti, ordini, e Visita fatta da Mons.r Grimaldi Gou.re di Perugia et Vmbria Deleg.to s.a l'Acque di tutta la Prou.cia c. 176. f. 1.

Decreto, Dichiarat.ne et Ordini del S.r Card.le Boncompagno Legato di Perugia, et Vmbria, che li Ecc.ci contribuiscano alle Cauatine c. 196. f. 1.

Danni dati si paghino c.a le pene da tutti, e non uagliono inibit.ni se non sono segnati da N. Sig.re c. 112. f. 1.

Danni dati lett.a della sac. cong.ne del Buon Gouer.no posto g... anche ricono-sciuto dal Giudice ... benche il dannificante sia lauor.e dell'ecclesia.co a c. 122 f. p.mo — ~~segue ... di lauorat... ...~~ altra lett.a del Gou.re di Perugia con ord.ne della sac. cong.ne che non s'attend... l'inhi-bitione dell'Aud.re della Camera // segue altra lett.a della sac. cong.ne che li lauoratori degli ecclesiastici restano sottoposti alle pene del danno dato et alle pene statutarie ... lett.a

... Perug... ... ...

4v

E

Elemosina da darsi dal Sindico dell' Hospidale di bonita. c. 10. f. 1.

Elettione di dui huomini p Villa dal Conseglio à ritrouar i beni del Comune. c. 20. f. 2.

Elettione de' custodi, ò guardiani segreti sopra i danni dati. c. 52. f. 2.

Eletne de' Depti p la festa di S. Fortunato. c. 69. f. 2. cò approuatne di Perug. c. 70. f. 1.

Ecclesiastici contribuiscano alle spese delle Cauatine. c. 196. f. 1.

Editto sopra i danni dati dagl' lauoratori degl' Ecci. C. 130 f. 2. esistente nella Cancria Episcopale

Elezione di Prioj, e loro offo. a C. 13

Editto proibitivo la retenzne delle Capre — @ 1230

B.

Relazione di no accordarsi di Revvisori nel Rendimto de Cong. della Sessta fol. 132 tergo

Sentenza di Monsre Guido Palazzi Segria della Sagra Congne del B. Govno in cui prescrive, che i danni dati, di cui no si trovi dannificante il dannificato puol procedere contro gli uomini delle Ville anche vicinori a quella, ove è recato il danno — @ 1138.

Revoca di d. Stabilimento — ivi f.

F

Fatto d'alcuna p(er)sona quando si tratta, non possa questa intervenirvi. c. 11. f. 1.
Forma trà li Communi di Foligno, e di Montefalco si caui c. 16. f. 1.
Fede degl'instromenti . c. 17. f. 2.
Femine di mala fama si caccino uia. c. 27. f. 1.
Fornari cuocano bene il pane . c. 33. f. 1.
Forme uicino la Timia si mantengano . c. 33. f. 2.
Forastier nesuno possa misurare i panni di canape . c. 34. f. 1.
Fonte di S. Bartolom.o, et altre fonti douer mantenersi . c. 36. f. 1.
Fossato, che uà p(er) la Contrada del Publico . c. 37. f. 2.
Forma de' molini si caui del Mese d'Agosto . c. 42. f. 2.
Fonti, e ponti si conseruino da gli aggiacenti, e le strade . c. 43. f. 2.
Forma del Co(mun)e si caui dal ponti di Turri vini al ponti di S. Martino c. 44. f. 2.
Fossato del molinello debbia farsi . c. 44. f. 2.
Fossato di biuta, e Gallo si sgorghi p(er) l'aggiacenti c. 46. f. 1.
Forme trà il Comun(e), e particolari si cauino . c. 46. f. 2.
Fonti di Bagnolo s'accomodi p(er) l'aggiacenti . c. 47. f. 1
Fossato delle moglie si caui per l'aggiacenti . c. 51. f. 2.
Festa di S. Saluatore si guardi . c. 59. f. 1.
Fiere si possono fare nel di 3. Maggio, e 17. Agosto . c. 71. f. 2.

5v

G

Giudice del Podestà possa terminar cause civili, e criminali. c. 10. f. 1.

Giurandosi, che alcuno sia sospetto, ò fuggitivo si prenda in persona. c. 21. f. 2.

Giurisdizione del Podestà ne'i malefizij. c. 22. f. 1.

Giorni festivi da guardarsi. c. 27. f. 2.

Giocatori à dadi. c. 32. f. 2

Guardia debbia farsi da chi habitarà in Monte Falco. c. 49. f. 2.

Giocatori à carte. c. 52. f. 1.

Gabella del patto, e misure. c. 100. f. 2.

Gabella dell'olio. c. 103. f. 2

Gabella dell'olive et oglio Lett.a di Mons.r Comellini Gov.re di Perugia che non si attendino prohibitione di sorte alcuna se non sia segnata da Nro Sig.re acciò nell'estrahere d. olive et olio non sia defraudata la Gabella

Grascie di Grano Orzo non possono estraersi senza licenza del Magistrato Lab.o 42 fogl. 35 C. 12 a t.o

Gabella dell'Introito et esito de Paesani soppressa = a C. 143.

Danno de' lincendi in quadruplo R. 10 f. 54

Danni dati lett.^a della sac. Cong.^ne à Monsr Vic.^o Gen.le di Spoleto p. la moderatione dell' Inhibitio.^ne alli Lauoratori delli Can.^ci Regolari della Madonna delle Lacrime di Treui a C. 122 siegue — lett.^a dell' Em.^mo Sig.^r Card.^le Altieri sopra alli patentati, o Lauoratori della sua Abadia di Sassouiuo che siano sotto posti alle pene statutarie de danni dati, ma però siano giudicati dal Vic.^o di Cioè dal Sr Vitelleschi a C. 123 f.^a p.^ma

Risposta del Sr Vitelleschi Vic.^o sopradetto che spiegha non esser alcuno delli nominati ne Lauoratori ne patentati a C. 123 — f.^a p.^ma

Decreto à fauore di Mons.^re Ves.^o di poter spianare il pane venale nel proprio forno e proprio grano à Carte 125 —

Decreto fatto dalla sac.^a Cong.^ne del buon Gouerno, che Monsr Ves.^o non possa spianare pane ne aprir forno à Carte 125 f.^a p.^ma —

Deputati p. la festa di S. Fortunato si facciano nel mese di N… ogni Anno C. 69. f. 1. e C. 70. f. 1.

Danni dati = Accuse le Ville — C. 55. e sg.^te

reuoca di d. Dispositione — C. 28. t.^o

IH

Instromenti del Comune si riducano in pub.ca forma. c. 14. f. 2.

Instrom.ti del debito si depositi da che sia stato cominciato il pagam.to c. 17. f. 2.

Ius del Savoreccio sia saluo. c. 19. f. 1.

Instri di debito nõ possa domandarsi d'auer pronta l'essecutione, se son stati fermi per dieci Anni. c. 19. f. 1.

Inibitione di Mons. A. C. contro Bevagna circa il molino à grano, et Acque del Teuerone e Clitunno c. 83. f. 1.

Inhibitione di Mons. A. C. sopra li molini à oglio, et olive che non si mandino fuori del distretto di Montefalco c. 114. f. 2

Inhibitione di Monsig.r Ill.mo A. C. sopra l'osservatione et esecutione con il monitorio acciò non si cavino fuori del Territorio di M.te falco le Olive a c. 117. f.

L

Lettera di Mons. Gov.re di Perugia in ord. al num.o degli Agnelli, e Majali — @ 144.

Lett.a di Mons. Cimellini approvando la risoluz.e che sia che ogni uno atto alla fatiga paghi pento e fuoco — @ 144.to

Lett.a sullo Spicilegio nel tempo della mietitura — @ 147. 149

Lettera sopra l'elezz.e e Conferma dei Maestri di Scuola — @ 147.

Lettera di Mons. Umellino Gov.re di Perugia al Gov.re Locale perchè al Consiglio esso non intervenga se non quando devono votarsi i partiti già aggiustati — @ 145

Lettera del Sig.r Card. Barberini in cui prescrive, che il Magistrato, durante il suo Impiego non possino molestarsi, nè molestare — @ 77. f.o 2.

Lettere mandate al Comune si leggano in Conseglio. c. 11. f. 1.
Lumi da farsi nella vigilia di S. Fortunato. c. 14. f. 1.
Lampadi sempre accese siano di notte nel Palazzo del Pop.°, ò del Comune. c. 14. f. 1.
Letami della stalla del Pod.à si dia à Frati di S. Agostino, e di S. Francesco. c. 39. f. 2.
Letami, che giacciono ne' fossi del Comune si vendano per il Comune. c. 41. f. 2.
Libro si faccia dal Canc.llo de' nomi de gli huomini di Monte Falco. c. 43. f. 1.
Legni per i ponti si comprino. c. 45. f. 1.
Lavoratori dell' Ecc.e son tenuti pagar' il danno, che fanno i lor proprij animali, e quelli, che hanno in soccida da Laici, mà anco alla pena statutaria. c. 96. f. 2.
Lettera di Mons.r Lomellini già Gov.re di Perugia che la Pod.ria si gratifica verrà dal pagamento della Punta. c. 96. f. 1.
Lett.a della sac. Cong.ne del buon Governo, che si paghi il quatrino della fogli.ta à c. 123
Lett.a simile che non vale privilegio alcuno, e che si paghi il quat.no della fogl.ta à c. 123
Lett.a della sac. Cong.ne dell' Immunità, che le monache di campello possino vendere il pane à c. 123
Lett.a et ordine di No. Sig.re che gl' ecclesiastici non possano aprire il forno se prima dal Appalt.e del forno sud.co non sia ricusato il grano degl' ecclesiasti à c. 124
Lett.a della sac. Cong.ne si ordina all' Appalt.e del Pan Venale che debba pigliare il grano della menza epis.le al prezzo corrente con l'augum.to della vigesima parte, e prohibitiva che l'ecclesiastici non possino spianare à Car. 12
Lett.a di Mons.re Mestevani già Gov.re di Perugia, Comanda che il Canc.re del Posta non prenda querela contro li Guardiani, et offitiali de danni dati esistente nella Insilia della Canc.ria dell' Ill.mi Priori à c. 130 f.a seconda
Lett.a di Mons.r Jesaie Gov.re, che ordina si paghi la oretta della Gabella da quelli che compraranno altrove il grano da far pane à c. 131 f. p.
Lettera di Mons.r Gov.re di Perugia diretta al Sig.r Podestà, che la Sag.a Congregat.e abolisce il Capitolo secondo sopra la Colletta dell' Ema. c. 131 f. 2
Littera della S. Cong.ne del B. G. sop.a l'Elettione de Salariati c. 133
Lettera della S. Congre.ne del B. G. sop.a il danno dato c. 133
Altra simile c. 133
Lett.a della Congre.ne del B. G. sop.o il pag.to de pesi camerali e Comunali per li Coloni c. 133
Lett.a della S. Congre.ne del B. G. prohibitiva le esecut.ni de Casstrati ed Bigi de Bestie c. 133

M

Moneta del Comune non si spenda in mala parte. c. 5. f. 2.
Mercante, e Notaro eleggersi p. lo Sindicato del Camerlengo. c. 6. f. 1.
Morte del Potà se verrà dopo l'elett:ne e p., ò dopo il cominciato off.o c. 13. f. 1.
Misure d'oglio, vino, e biade si vendano dal Comune. c. 14. f. 1.
Maschi, e femine dell'Hospidale non giacciano nella med:ma stanza. c. 15. f. 1.
Misure del Coe si tengano da Compratori in Piazza, ò strada di S. M.a c. 16. f. 1.
Modo da procedersi contro i contumaci. c. 16. f. 2.
Muri, che sono trà contigui si mantenghino. c. 20. f. 1.
Mri di legnam.e, ò di pietre nõ habbian p. di oltre à 15. soldi, e le spese, c. 20. f. 2.
Malefizij comessi trà congiunti, c. 27. f. 1.
Mitigazione delle pene. c. 27. f. 1.
Macellari, e loro arti, e pena di essi. c. 29. f. 2.
Molinari del Coe habbiano le misure giust.e, e sigillat.e c. 29. f. 2.
Molini del Coe si aggiustino, e possa ogni macinante raccor la farina intorno. c. 30. f. 1.
Misure da tenersi dal tauerniero. c. 31. f. 2.
Modo di vendere il vino. c. 32. f. 1.
Misure del Comune siano giuste. c. 33. f. 2.
Molino nel foss:o possa far' ognuno, e debbia haver le misure giuste. c. 34. f. 2.
Molinari d'olive paghino trè fiorini. c. 38. f. 1.
Muro, ch'è trà i muri si rinovi. c. 39. f. 2.
Mutarsi la strada p. la possessione propria. c. 44. f. 2.
Mastro di Grammatica sia in Monte Falco. c. 48. f. 1.
Mercato può farsi ogni Lunedì. c. 77. f. 2.
Mercato sud.o rinouato in d. giorno. c. 79. f. 2.
Madonna SS.ma della Consolatione conceduta alla Città. c. 92. f. 1.
Macello di Monte Falco Capitoli. c. 97. f. 1.
Muraglie castellane si rifacciano à c. 135

N

Nardo oblato sia Sindico dell'Hospidale. c. 5. f. 2

Nesun dica à chi tocca il brisciolo, ch'elegga alcuno. c. 15. f. 1

Niun obligaz.ne trà Christiano, et hebreo, di che ne sia fatto instro, uaglia. c. 21. f. 1

Notari del Potà & Vic.o debbian mostrar tutte le scritture. c. 21. f. 2.

Not.lo del Potà debbia andar ogni 7mana à i molini à far inquisizione. c. 30. f. 2

Niun uada à macinar fuor del distretto di Mont.o Falco. c. 30. f. 2.

Nesuno possa rompere i uasi sigillati co'l sigillo del Commune. c. 31. f. 1.

Necessario scoperto nesun tenga in Monte Falco. c. 31. f. 1.

Nesuno escli, ò parta dalla tauerna, se non haurà pagato il Tauern.lo c. 37. f. 1.

Not.lo, ch'in pub.co nò esserciti l'arte sua, nò habbi fede nell'instrom.ti c. 41. f. 1.

Niun possi buttar, nè scorticar alc.a bestia presso fonti, ò uia pub.ca c. 42. f. 1.

Nesuno pigli de' beni dell'Hospidale di S. Leonardo. c. 42. f. 1.

Nesuno ardisca comprar grano con causa di riuenderlo. c. 45. f. 1.

Niun'ardisca in Dom.ca, o Lunedì comprar cos'alc.a insino à Terza. c. 49. f. 1.

Nesuno può comprar robba alc.a all'ingrosso, se non doppo le 15 hore. c. 93. f. 2.

O

Offiziale nesuno possa riceuere più del Salario à lui douuto. c. 2. f. 2.
Oscurità dello Statuto possa interpretarsi. c. 15. f. 1.
Offizio ueruno da nesun si accetti senza licenza. c. 37. f. 2.
Offiziali di Monti Falco in tempo del lor sindicato debbian cōdannarsi. c. 47. f. 1.
Ogn'Anno di Luglio s'elegga un Not.: all'offizio de' danni dati. c. 50. f. 1.
Offizio del Canc.: Priorale non possa essercitarsi da Paesano. c. 61. f. 2.
Offizio de' Danni dati in Montefalco spetta in tutto à quella Uniuersità. c. 50. f. 1.
Ordini, Capitoli, e Tassa da osseruarsi da i Notari in Monti Falco alle Cause Ciuili, e Criminali. c. 94. f. 2.
Olio Gabbella. c. 103. f. 2.
Offizio del Danno dato di M. Falco Capitoli. c. 105. f. 1.
Ordini, Decreti, e Visita fatta da Mons.re Grimaldi Gou.re di Perugia, et Umbria Deleg.to Ap.co s.a l'Acque di tutta la Prouincia. c. 106. f. 1.
Oliua non si può estrarre da Monti Falco e Terr.rio come per Bando, et approuatione della Sag. Consulta c. 114. f. 1. e conferma più espressa della Sagra Congreg.ne del Sollieuo di Roma. c. 116. f. 2. c. 117. f. 1. Conferma della Sagra Congreg.ne del Buon Gouerno. c. 117. f. 1.
Offizij, e Pesi publici deuono essercitarsi da tutti, ancorche habbiano li priuilegij Militari, eccettuati i Patentati di S. Offizio c. 121. f. 1.
Oliua non si possa estrarre dal Terr.o di M.te F.co come per lett.a di Mons.r Gou.r di Perugia, et nuouo ordine di Marzo della Cong.ne del B. Gou.o a c. 131. f. 1.

P

Podestà elettione, e suo offizio. c. 1. f. 1.

Podestà giuramento. c. 2. f. 1.

Priori elettione, e lor' offizio. c. 3. f. 2.

Pegni da raccogliersi, e bandirsi. c. 6. f. 1.

Partito qualunque si metta à bussole, e pallotte. c. 7. f. 2.

Podestà, nè nevun' Offiziale possan' habitare in Casa d'alcun particolare. c. 9. f. 1.

Partiserij elettione. c. 9. f. 1.

Possessioni douersi accatastare. c. 10. f. 1.

Podestà, e sui Offiziali non riceuano deposito. c. 11. f. 1.

Prouenti del Commune non s'alienino à forastieri. c. 12. f. 2.

Proposta non si possa fare di ribandirsi alcuno. c. 13. f. 1.

Prestiti da imporsi, ò nò. c. 13. f. 2.

Podestà, nè altro suo Offiziale habbian lica partirsi p.ma di finir lo sind.to c. 14. f. 1.

Podestà, e suoi Offiziali fauoriscano il Cancelliero. c. 14. f. 1.

Patti tutti domenicali della palude del Comune siano fermi. c. 14. f. 2.

Priori, e Canc.lo non proferiscano i prouenti del Comune. c. 15. f. 1.

Potà ad insta del Sind.co dell'Hospid.le astringa chi hà i d. beni à venderli. c. 16. f. 1.

Priori del Popolo debbian' ogni 15. dì dar per amor di Dio coppa una di pane. c. 16. f. 1.

Pagamento di cosa mobile venduta. c. 17. f. 2.

Patti da non farsi delle bestie. c. 20. f. 2.

Podestà, e suo Giudice debbian decider le questioni. c. 21. f. 2. et c. 27. f. 2.

Pena di quei, che bestemmiano Dio, et altri Santi. c. 23. f. 1

Pena d'insultatori, ò sfoderatori d'arme, ò minacciatori. c. 23. f. 1.

Pena di quei, che percuotono altri senz'arme. c. 23. f. 1

Pena di chi percuote altro con l'arme. c. 23. f. 2.

Pena di chi commette il furto. c. 24. f. 1

Pace debba osseruarsi. c. 24. f. 2.

Pena de' frattori di pace. c. 24. f. 2.

Pace douersi fare. c. 24. f. 2.

Pena de' ricettatori de' banditi. c. 25. f. 1.

Pena di chi asconde ò caua termine, ò altra cosa, che stasse in luogo di termini. c. 25. f. 1

Pena del rinfacciator d'homicidij; di badaluco, et altre parole d'ingiuria. c. 25. f. 2.
Pena di chi contrade matrimonio con i minori. c. 25. f. 2.
Pena di chi fauorisce i malfattori. c. 25. f. 2.
Pena di conduttor di gente forastiera contro la Terra di Monte Falco. c. 26. f. 1.
Pena di chi offende il Podestà, suoi Off.li, sbirri, e Not.ro di custodia. c. 26. f. 1.
Pena di chi chiede battaglia à qualcuno. c. 26. f. 1.
Pena di chi offende i Priori, e Canc.ro del Comune. c. 26. f. 1.
Pena del corruttor del Podestà, et Offiziali. c. 26. f. 2.
Pena di chi rompe la carcere del Comune. c. 26. f. 2.
Potà, e sua Curia possan proceder di simili à simili. c. 26. f. 2.
Pena de' testimonij, che non uengono à prouare. c. 26. f. 2.
Pena di chi entra nella possessione accottimata d'alt.o c. 26. f. 2.
Pena di chi entra di sua autorità nella possessione altrui. c. 27. f. 1.
Pena di quei, che dicono le cose non uere. c. 27. f. 2.
Pena di quei, che uanno ad alcun Monastero. c. 27. f. 2.
Pene tutte uenghino in mano del Camerlengo. c. 27. f. 2.
Pena di chi caua i termini della strada di S. Fortunato. c. 28. f. 1.
Pena di chi piglia le pietre del muro del Commune. c. 28. f. 1.
Pesce non s'accottimi. c. 29. f. 1.
Pena di quei, che portan l'armi. c. 29. f. 1.
Pena di chi fà alc.a sozzura nella cortina di qualche Chiesa. c. 29. f. 2.
Pena de' farinaioli, che stanno ne' Molini. c. 30. f. 1.
Pena di chi porta, ò dà à i Molinari qualche regalo. c. 30. f. 1.
Pena di chi uende terreni alcuni ne' confini à forastieri. c. 30. f. 2.
[illegible] Pena di chi manda il porco sciolto. c. 30. f. 2., [illegible]
Pena di chi butta sozzure nelle uie publiche, ò uicinali. c. 31. f. 1.
Persone infette si scaccino dalla Terra. c. 31. f. 1.
Pena de' macellari, e di tutt'altri, che buttano sporcizie nelle strade. c. 31. f. 2.
Pena di chi uà di notte dopo il terzo suono della campana. c. 31. f. 2.
Pena di chi tiene la tauerna aperta. c. 31. f. 2.
Pena delle Donne, che portano la ghirlanda. c. 32. f. 2.
Passo, con cui si misura il panno, sia di ferro. c. 33. f. 1.
Pena di chi dà danno nei Prati c. 53. t.o

Pena di chi lauora presso l'acqua, ò ripa del fiume Timia. c. 33. f. 1.
Pena di chi tien fossa app.° la ripa del Co.e dalla parte di dentro, ò fuori. c. 33. f. 2.
Persona nesuna presuma molestare il Comune di Monte Falco. c. 34. f. 1.
Pena di chi estrahe la grascia. c. 35. f. 1.
Pena di chi estrahe grascia, ò frumento. c. 35. f. 1.
Pena di chi deuia l'acqua dal suo corso. c. 35. f. 2.
Pena di chi fà contro il Comune di Monte Falco. c. 35. f. 2.
Pena di chi getta pietra nel tetto d'altri. c. 36. f. 1.
Pena di chi uendembia auanti mezo Settembre. c. 36. f. 1. Vid. cart. 64. fog. 2.
Persona niuna uada al soldo senza licenza. c. 36. f. 1.
Ponti de' Paduli douer mantenersi. c. 36. f. 2.
Persona nesuna caui nella strada, ò ripe. c. 36. f. 2.
Persona niuna metta barili in alcuna fonte. c. 36. f. 2.
Pena di chi fà conuenticole in congregar genti. c. 37. f. 1.
Pena di chi mette li stoppini d'accia. c. 37. f. 1.
Pena di quei, che fanno strilli, e lamenti de' morti. c. 37. f. 2.
Pena di chi fà doglianze in tempo d'offerta, che si fà p. il morto. c. 37. f. 2.
Prestanze non si debbiano imporre all'Hospidale di S. Leonardo. c. 38. f. 1.
Pena di chi alloca una cosa allocata ad altri. c. 39. f. 1.
Pena di chi tiene il ponte sopra la strada. c. 40. f. 1.
Pena di chi tien capra. c. 40. f. 1.
Pena di quei, che macerano nelle fosse del Commune. c. 40. f. 2.
Pena di chi fà l'appoggio. c. 40. f. 2.
Pena de' contrahenti con minori. c. 40. f. 2.
Pena de' fraudatori della gabbella. c. 40. f. 2.
Pena de' panifacoli, che non fanno il pane. c. 40. f. 2.
Pena di chi butta sozzura nell'altrui possessione. c. 41. f. 1.
Pigliar bestie trouate à far danno nel suo, e presentarle à Corte sia lecito. c. 41. f. 1.
Pena di chi tien fossa di letame uicino la muraglia del Commune. c. 41. f. 2.
Pena di chi coglie l'oliue altrui. c. 42. f. 1.
Priore nesuno in tempo del suo offitio possa essercitar alc.a arte. c. 42. f. 2.
Pena di chi uà à casa d'alcuno in tempo di romore. c. 43. f. 1.
Pena de raccettatori de' forastieri in tempo di romore. c. 43. f. 1.
Pena di chi fà sporcitie nelle fonti. c. 44. f. 2.
Possessioni, e cose p[illegible] che del Co[illegible] si debbian mantenere. c. 46. f. 1.
[illegible] distretto di M.te Falco. c. 47. f. 1.

10v

Potà possa, e debbia fare esseguir tutte le condanne. c. 47. f. 1.
Potà debbia mandar ogni dì di festa il suo Notaro à pesar le carni. c. 47. f. 2.
Priori cō un del Conseglio, e de' Corrett:, e del Popō. debbian dar l'assetto alle carni c. 40. f. 1.
Priori faccin bandir, che se alc.° tien beni del Cōe l'assegni frà certo term.e c. 40. f. 2.
Priori debbiano in princ: del lor off.° elegger un Offiziale ad essiggere datine c. 40. f. 2.
Priori doppō deposto l'offizio debbian essere essenti due Mesi à far la guardia c. 49. f. 1.
Potà debbia offerire alla Chiesa di S. Chiara dui cerei di cera. c. 49. f. 1.
Potà, e Priori debbian far guastare un canale, ch'è nel muro del Palazzo. c. 49. f. 2.
Priori debbian far dir la Messa in Piazza del Cōe in alcuni Mesi. c. 49. f. 2.
Podestà non facci fare esecuzione personal.e in ogni p.° Lunedì del Mese, nella festa di S. Fortunato con dui di inanzi, e dui doppo, ad insta di nevuno. c. 50. f. 1.
Peso, ò fiorino sia al peso del Comun.e di Spoleto. c. 50. f. 1.
Pascolar, nè ritener animali niuno ardisca ne' fossi del Comun.e c. 50. f. 2.
Priori debbiano andare à Conseglio per i dui Mesi. c. 50. f. 2.
Partitori, e soprastanti nō possan di lor fatighe estrarre cos'alc.a del Cōe c. 51. f. 2.
Pena di chi lavora in dì di Sabbato. c. 52. f. 2. [redacted]
Pena di chi dà danno nella vigna. c. 52. f. 2.
Pena di chi coglie alcuni frutti. c. 53. f. 1.
Pena di chi danneggia nell'orto. c. 53. f. 1.
Pena di chi taglia alberi. c. 53. f. 1.
Pena di chi porta via pali delle vigne altrui. c. 53. f. 1.
Pena di chi dà danno con bestie. c. 53. f. 2.
Pena di chi dà danno con polli, e palombe. c. 53. f. 2.
Pena di chi tiene il cane sciolto. c. 53. f. 2.
Pena di chi vende l'uve senza licenza. c. 54. f. 1.
Persona niuna porti l'uve sopra tre graspi. c. 54. f. 1.
Pena di chi dà danno in fave, et altri legumi. c. 54. f. 2.
Pena di chi dà danno in l'erbe, ò alberi. c. 54. f. 2.
Priori debbian far, chi i Depositarii, Camerlenghi, ò esattori mostrino, e portino in Cancellia i ricevuti de' pagam.i fatti in Camera. c. 69. f. 1.
Priori non possino convenire, nè esser convenuti, nè eseguirsi alcun mandato contro di loro, come in 2. lettere della Sac. Cons.ta e dell'A. C. c. 77. f. 2.
Pegni fatti in N[illegible], ò suo servo non [illegible] portino a [illegible] c. [illegible] f. 1. e c. [illegible] 3. f. 2.
[illegible] offi.o in suffrag[illegible]
[illegible] non

Seguita la lett.a P. alla pag. susseguente

Q

Quei, che nò uoglion sottoporsi alla Curia secolare, nò habbino off.o nel Co.e c. 11. f. 2.

Quei, che han possessioni, debbiano pagar datiue, e collette. c. 11. f. 2.

Quietanza da farsi per il Camerlengo à i balij de' breui. c. 13. f. 1.

Quei, c'han gigliare di carta, nò habbino più di 6. denari p soma d grano. c. 16. f. 1.

Qualmente si tenga, e renda ragione. c. 16. f. 2.

Questioni, ò differenze trà consanguinei si compromettano. c. 21. f. 2.

Quello, p cui causa si concedessero ripresaglie, si sforzi dal Podestà. c. 30. f. 2.

Quei, c'hanno il Letame di Piazza, debbian leuarlo ogni Mese. c. 42. f. 2.

Quando si suona la campana all'arme, ognuno uada armato à Palazzo. c. 43. f. 1.

R.

Restituzione di dote p causa di morte della Donna. c. 21. f. 1.

Rinouazione di scomputo del Comune delle terre, de' quali non deue pagarsi datiua, et à ciò si elegga un Notaro. c. 45. f. 1.

Rendite, e Prouenti del Comune non si fraudino. c. 40. f. 2.

Riformanza, che non si uendano terre à forastieri. c. 55. f. 2.

Rifermar non si debbano i Podestà, nè Offiziali di danni dati, et approuazione del Lu.te Gnale di Perugia. c. 56. f. 2., e c. 57. f. 1.

Riformanza s.a i M.ri di scola, e confermaz.ne di Mons.r Gou.re di Perugia. c. 63. f. 1. 56. f. 1. e c. 45. f. 1

Riformanze, proposte, ò decreti mess'una uolta à partito in Conseglio, ò uinte, ò perse, non si possan più in d.o Conseg.o trattare, nè rimetter' à partito. Approuazione di Monsig.r Gouern.re di Perugia. c. 60. f. 2., e c. 69. f. 1.

Robba non si possa mai comprare all'ingrosso, ò à soma, se non dopo le 10. hore. c. 93. f. 2.

Riformanza fatta dal Gnl. Conseglio sotto l'ult.o di Mag.o 1701. de scriuersi à S.ri Sup.ri di Roma p la rimod.ne della sospentione delle Mestrali dell'oliue da q.to Seru.o, q.le fu rigettato [illegible] à C. 131. fol. 2.

Riduzione della Magistratura, e Conseglieri, à C. 143.

11 v.

S

Sindico del Podestà elettione, e suo offizio. c. 1. f. 2.

Sindicato de' Priori. c. 4. f. 2., e c. 47. f. 2.

Spese si leggano in Conseglio frà il Mese. c. 7. f. 2.

Stradieri elettione e loro offizio. c. 9. f. 2.

Sindico dell'Hospidale di S. Leonardo non possi affittar le terre, che per 6. Anni. c. 10. f. 2.

Salario degli Ambasciatori del Commune. c. 11. f. 1.

Salario de' Sbirri del Podestà. c. 12. f. 2.

Statutario non sia veruno, se non è accatastato. c. 15. f. 2.

Salario si riceva in cause civili. c. 17. f. 1.

Sicurtà da conservarsi. c. 19. f. 1.

Sbanditi per dolo, e falsità non possino per l'avvenire rimettersi. c. 34. f. 1.

Strade si mattonino. c. 39. f. 1.

Stendardo si habbia da ogni Compagnia. c. 42. f. 2.

Strade debbiano mantenersi da quei, che hanno possessioni presso alcuna via publica, ò vicinale. c. 46. f. 1.

Sciacquatoro sopra il Ponte di S. Martino si cavi insino à S. Pietro, e si mantenghi per l'aggiacenti. c. 46. f. 2.

Sindico del Commune debbia dar le petizioni all'Offiziali di M. Falco. c. 47. f. 2.

Sindico si faccia per il Commune à chieder'il dovuto à prò de' frati Minori. c. 51. f. 2.

Statuto alcuno se non vi è apposta la pena dovuta, s'intenda di Libr. 10. c. 52. f. 1.

Salariati, et Offiziali publici non possano eleggersi, nè essercitar le loro cariche se non sono distanti almeno 15. miglia da Monte Falco. c. 72. f. 1., e f. 2.

Salariati, et Offiziali publici non possano esser'eletti i Paesani, nè meno essercitar per modo di provisione. c. 73. f. 2. Et vedi à c. 1. . 2.

Statuto di M. Falco approvato, e confermato da Sisto IV. c. 81. f. 1.

Segni, dove possono stare, et alloggiar le Pecore Maremane. c. 90. f. 2.

Sbirri in esseguir mandati civili de' Tes.ri, e d'altri non devon levare e portar via porte, e coppi di tetti dalle Case de' debitori. c. 94. f. 1.

Sbirro non possa essercitar in M. F. persona ivi nativa, ò ammogliata. c. 94. f. 2.

Sigillo publico della Città non possa adoprarsi da' Priori nell'Interessi de' particolari. c. 96. f. 1.

Statuto di M. Falco confermato da Sisto IV. c. 81. f. 1.

Sentenza di Mons.re Palazzi colla quale condanna gli Uomini delle Ville ff

12

Priori non possono scriuere, ò seruirsi del sigillo publico nell' interessi de' particolari. c. 96. f. 1.

Panattaria appaltata Capitoli. c. 99. f. 1.

Passo, e Misure Gabella. c. 100. f. 2.

Pecore Maremmane non possono alloggiar fuori de Segni c. 90. f. 2

Pena di ₰ 25 contro chi ammette, e fà pascolar le pecore, et altri bestiami maremmani fuori di segni c. 120. f. 2.

Pesi et Offizij publici si debbano essercitar da tutti ancorchè godano li priuilegij militari, eccettuati li Patentati di S. Offizio c. 121. f. 1.

Proibiz.e di non ritenersi più di 2. Bovi per famiglia — C. 151. f. 2 —

Pena contro li Consiglieri, che mancano d'intervenire ai Consigli — @ 149.

Pecore Maremmane, e loro passaggio — fog. 91. e segu.ti —

anche vicinori alla dannificata all'emenda de danni quando non venga il dannificante scoperto — — — — — @ 1228.

Sentenza di Mons.r Vincentini nella Causa contro li Gionesi per le datie — — — @ 1236.

T.V

Trombetti del Commune. c. 17. f. 2.

Tutti di M. Falco debbian congregarsi à richiesta de' balij de' breui. c. 12. f. 2.

Trombetta un solo uada à presentar l'elettione al Podestà eletto. c. 14. f. 2.

Torri del Commune si riattino. c. 19. f. 2.

Termine da constituirsi à chi confessa il debito. c. 20. f. 1.

Testamenti, et altri Contratti. c. 52. f. 1.

Trombetti, balij, famegli de' Priori, e Canc.ro non s'ammettino alla guardia. c. 54. f. 1.

Termini de' confini trà il Territorio di Monte Falco, e trà Conuicini, e Piano in particolare debbian riuedersi da Priori, Canc.ro, Trombetta, e dui Testimonij forastieri. c. 67. f. 2.

Tasse da osseruarsi da' Notari in Cause ciuili, e criminali. c. 70. f. 2.

Tasse, ò Capitoli s.a la mercede de' Notari di Monte Falco. c. 75. f. 1.

Tassa da osseruarsi da i Not.ti in d.a Terra alle Cause ciuili, e crim.li c. 114. f. 2. dt approuat.ni di Mons.r Gou.re e del S.r Card.le Legato. c. 117. f. 2.

Terza parte de' Soldati più anziani solo è esenti da Carichi publici. c. 95. f. 2.

Tauola della Gabbella del passo, e misure di M. Falco. c. 100. f. 2.

Tauola della Gabbella dell'olio. c. 103. f. 2.

Tariffe per Appalti di Grano. c. 213. f. 2.

Tassa fatta dall'Ill.mo Mons.r Ghezzi per le giornate de' Deputati, che uanno fuora per negozij de' fiumi, Torrenti e fossi. c. 215. f. 2.

Tassa d'ordine della S. Cons.ta e di Mons.r Gou.re di Perugia sopra le mercedi degli essecutori dentro la Terra, e Terr.o di Monte Falco nuouam.te ottenuta, come à c. 115. f. 2.

Tassa d'Ordine della Sagra Cons.ta e di Monsig.re Gou.re di Perugia approuata, è fatta dal Gen.le conseglio e suoi Deputati sopra le mercedi dell. Essecutori dentro la Terra e Territorio di M.te falco ultimam.te fatta C. 119

Tassa riconfermata dalla Sagra Consulta sopra la Mercede dell' Esecutori per la Terra, e Terr.o di M.te F.co —— C. 242 tergo

Revocato detto ord.e di riduzione di Tassa, e ridotto al solito — C. 143 tergo

Tassa della Carta ultimam.te fatta, ed approvata dal Cons.o e dalla S. Consulta — — — — — — — C. 127. — 130

13v

V.

Vita, et honestà de' Priori. c. 5. f. 1.

Vendita non uaglia, se il uenditore è rimasto in possesso della cosa uendu[ta] c. 10. f. 1.

Vendente se sarà restato in possesso, la uendita non uaglia. c. 10. f. 2.

Usure non faccia uerun Christiano della Terra, ò forastiero. c. 20. f. 1.

Vicenda da darsi per i Molinari del Com(mun)e à chi uà à macinare. c. 30. f. 1.

Vigna chi hà debbia pagar per li Guardiani. c. 35. f. 1.

Via debbia darsi per il luogo men dannoso. c. 39. f. 2.

Vie occupate, et alienate per li aggiacenti. c. 43. f. 2.

Via, per cui si uà al Colle arfuso s'indrizzi. c. 51. f. 1.

Volume presente de' Statuti, e non altro sia lo Statuto di Monte Falco. c. 54. f. 2.

Vendembia si faccia dopo finito il Mese di Settembre. c. 64. f. 2. Vide lar. 36. fog. 1

Uua liberam(ent)e possa portarsi à uendere in altri Paesi. c. 95. f. 1.

Visita, Decreti, et ordini fatti da Mons(igno)r Grimaldi Gou(ernato)re di Perugia et Umbria delegato Apostolico s(opr)a l'Acque di tutta la Prouincia. c. 196. f. 1.

Visita, Decreti, et ordini fatti da Monsig(no)r Ghezzi Gou(ernato)re di Spoleto, e Delegato Ap(ostoli)co s(opr)a l'acque dell'Umbria nel 1694. c. 197. f. 1.

Utili ordinarij, e straordinarij de Gou(ernato)ri e patenti della Com(uni)tà c. 126. f. p.

Ragioneuolmente si ordinò con la costitutione del Jus Ciuile, che sia lecito à tutti i popoli fare i lor particolari Statuti, stante che per le leggi Ciuili, e Canoniche non possa prouedersi à tutti i singolari negotij. Volendo dunque l'infrascritti Statutisti imitar le sagratissime costituzioni legali per prouedere saluteuolm.te al Commune, e singolari persone di Montefalco, et attendendo con diligenza all'utile del Commune et alle di lui persone, per l'autorità concessagli, fecero l'infrascritti Capitoli di Statuti. A lode, e riuerenza di Dio Onnipotente, della B. Maria Vergine sua madre, de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, de' gloriosi Martiri, e Confessori, di S. Fortunato, e Seuero, e di tutta la Corte Celeste, et à grandezza, et essaltat.ne di S. Rom.na Chiesa, e di N. S. Papa Martino V. del Collegio di Cardinali e del R.mo Sig. Cardinale Antonio di Bologna nostro Padrone, dignis.mo Legato di Perugia, di Todi e della Prouincia del Ducato di Spoleto, i nomi de' quali Statutisti sono l'infrascritti, cioè Giacomo di Pietro d'Agnuzzo, Ciccoro d'Antonio, Ser Antonio di Pietro, Andreuccio di Cola di Paris Giouanni di Luca, Nicola Vegnati, Gio: di Ciccoro, Ser Pietro Paolo di Paolo, Fran.co Paluzoli, Giouanni Puzij, Angelo Bardese, Antonio di Paolo.

Dell'elettione del Podestà, e suo Offizio.

Rubrica Prima.

Perche saria in uano far le Leggi, se non ui fussero i Magistrati, e li Podestà, che l'amministrassero, perciò giudicamo degno, che si tratti in prima quanto più decentem.te potemo del Podestà, del suo offizio, et elettione. Statuimo dunque con l'aiuto di Dio, et hauemo stimato ordinar con questo salubre Statuto che li Priori, che saran per li tempi siano obligati sotto uincolo del giuram.to, e pena di 25. libre di denari per ciascuno in ogni semestre, e dui mesi inanzi il fine dell'offizio di qualsiuoglia Pod.tà, far adunare il Conseglio gn.ale di d. Terra, oue interuenghino almeno 30. Consiglieri, nel qual Conseglio si elegga Pod.tà di Montefalco un buono, et esperto huomo, che sia fedele di S. Madre Chiesa per sei mesi solo. E chi sarà eletto in d. Conseglio per due parti di d. Consiglieri, messo à partito per bussola, e pallotte, quello sia Podestà di d.a Terra, à cui si presenti l'elettione, e la debbia accettare, ò rinunziare frà dui giorni dopo che gli sarà presentata, altrimenti l'elezzione sia ipso Jure nulla, e nessun Jus si acquisti all'eletto. E chi sarà stato Podestà sei mesi, esso non possa esser à d. offizio di lì à trè Anni prossimi futuri, nè alcuno della sua Terra, nè della sua Casa. Qual Pod.tà, come si suppone, così eletto habbia per suo salario della moneta, e ualsente del Commune di M.te falco mille, e ducento libre di denari di moneta corrente in d. Terra. E debbia d. Pod.tà per d. salario hauer seco del continuo un Dottore, un Sbirro compagno, dui Notari, una Camerata, sei serui, e dui caualli, tutti à sue spese, de quali Notari uno si deputi al Criminale, e l'altro sia Notaro di cause Ciuili, quali Notari siano obligati, e debbiano far bene, e legalm.te con buona fede tutte le scritture spettanti al loro offizio, e tutte porle stesamente à quinterno, e se sarà

14v

bisogno, ꝑ utile del Commune, fare esse scritture, ò alcune di loro in publica forma, e darle al Camerlengo, ò Priori di d.a Terra senza salario, ò mercede veruna sotto pena di 10. libre di denari ꝑ ciascuno, e ꝑ qualunque uolta, che si contrauerrà nelle cose sud.e, ò alc.a di loro. Nè possa d.o Podestà, ò alcun suo Offiziale assentarsi da d.a Terra senza licenza de' Priori pro tempore. nè andare in alcuna ambasciaria, benche gli habbiano dato lic.a i Priori, sotto la pena contenuta nelle Costituzioni della Curia Ducale. Sia anco tenuto d.o Pod.tà, qualunque uolta sarà richiesto da Priori, e Canc.ro della Terra di Montefalco, delli Offiziali, famigli, e caualli, che deue ritenere. E se ricusarà di far d.a mostra cada in pena di 50. libre di denari ꝑ uolta. Siano obligati parim.te detti Priori, e Canc.ro far la mostra due uolte il Mese al Pod.tà, famigli, e caualli, et Offiziali. E se ui si trouarà alcun difetto, il Canc.ro scriua quei difetti in un Libro da farsi da lui à posta ꝑ q.to. Et assegni allo Sindico, che sindicarà d.o Pod.tà, il giorno che si saranno trouati li difetti, e li med.mi difetti. E d.o Sindico condanni il d.o Pod.tà de' difetti, che trouarà, e gli saranno assegnati dal d.o Cancelliero in q.to modo, cioè ꝑ il Dottore 20. libre, ꝑ qualunque altro Offiziale 10. libre, ꝑ il famiglio in trè libre, ꝑ qualsiuoglia cauallo in cento soldi. E se d.i Priori saranno negligenti in d.a mostra da farsi, incorrino in pena di cento soldi ꝑ uno, e ꝑ ogni uolta del lor salario da ritenersi dal Camerlengo, e se non faran uedere la mostra, ò mostre esser state fatte, come si è detto nel libro del Canc.ro Sia ancora obligato d.o Pod.tà far chiudere, et aprir le porte di d.a Terra e far sonar da sui famigli la Campana alle Laudi sera, e matina. Sia anco tenuto d.o Podestà finito il suo offizio di stare à sindicato ꝑ trè giorni con i sui Offiziali, e famigli secondo la forma delli Statuti di d.a Terra. E si contenti del salario assegnatoli ꝑ il presente Statuto. Et il Camerlengo sia obligato pagargli senza alcuna deliberazione d.o salario in trè termini, purche si ritenga l'ultima terza parte finche il Pod.tà, e sui Offiziali haueranno compito il loro sindicato e saranno assoluti, ò condannati, e che sarà intieramen.te sodisfatto à tutti quelli, che da loro, ò da alcuno di essi hauessero d'hauer qualche cosa. Debbia anco il d.o Pod.tà lasciare della sua prouision.e cinque fiorini d'oro ꝑ il salario de' Trombetti della Terra di Montefalco. Et anco sia obligato, e debbia d.o Podestà nel fine del suo offizio dare et assegnar.e al Camerlengo di d.a Terra, che riceuerà ꝑ la d.a Com.tà, una balestra, e dui targoni dipinti con l'arme sua, di ualore, e stima frà ambidui, ò frà tutti di quattro fiorini d'oro sotto pena di 50. libre di denari, se non darà d.i targoni, e balestra. Sia parim.te obligato d.o Dottore mostrar in principio del suo offizio il priuilegio del suo dottorato nel Conseglio, altrimente non si ammetta.

Dell'elettione del Sindico del Podestà

Rubrica 2.a

È conueniente, che ciascuno di quelli, che hà amministrato la ragione, ne renda conto,

conto, e quelli in particolare, che soprastano nell'Offizij: perciò è stato statuito et ordinato dalli predetti Statutisti, che otto giorni auanti il fine dell'offizio di ciascun Podestà i Priori di d.a Terra conuochino il general Conseglio nel palazzo del popolo, nel qual Conseglio interuengano almeno trenta Consiglieri, due parti de' quali siano d'accordo in eleggere un buon Giudice forastiero, qual uenga à sindicare il Potà, che sarà pro tempore, nell'ultimo giorno del gouerno d'esso Potà, et habbia per suo salario di d.o sindicato trè fiorini d'oro. Qual Giudice sia tenuto sindicar d.o Potà, Offiziali, e suoi famigli frà il terzo dì dopo la depositione del suo offizio, e possa procedere in d.o sindicato somariamente, e de plano, senza strepito, e figura di giudizio, non osseruato l'ordine della legge, ò statuti, mà solo considerata la uerità, talmente che frà il termine sud.o assolua, ò condanni d.o Podestà, e suoi Offiziali, e famigli, conforme gli parerà conueniente. A scriuer poi d.i atti si elegga da' i Priori di d.a Terra un Notaro paesano, il quale insieme co'l Giudice giuri di far bene, e legalmente con buona fede d.o sindicato, et habbia in tutto per suo salario mezo fiorino d'oro. E nesun' Auuocato, ò Procuratore, ò qualsisia altra persona ardisca, ò presuma di auuocare, ò procurar per esso Podestà, ò per altri de' suoi Offiziali, e famigli in ueruna causa contro il Comune di d.a Terra, sotto pena di 10. libre per ciascuno, che contrauenisse, e per ogni uolta

Del giuramento del Podestà.

Rubrica 3.a

Il Podestà della Terra di Montefalco, che ui è, ò ui sarà per l'auuenire giuri di esser fedele, e diuoto di S. Romana Chiesa, e Signor nostro Papa, e del Sagro Collegio de' Cardinali, e che osseruarà i Statuti della Terra di Montefalco, ed anco le Constituzioni della Curia generale, doue d.i Statuti non ne parlassero, nè fare, ò permetter si facci contro quelli per ueruna ragione, ò causa. Di custodire, e mantener la Terra di Montefalco all'obedienza di S. Madre Chiesa nell'unione, e pace; e giurarà mantener d.o Commune, e le persone particolari, e spezialmente i molini della Timia, il Campo de' fornari, il Prato d'Hercole, la forma de' proprij Paduli, e la forma messa trà 'l Commune di Foligno, et il Commune di Montefalco. E di non permettere, che in cosa alcuna siano defraudati gli Hospedali, e luoghi religiosi, e loro beni, e ragioni, e la Casa di Campanone, e la Casa di bolita del Comune di Montefalco. Di mantenere aiutare, e fauorire al possibile l'Offizio de' Priori, de' Corretori, e del Conseglio. Di scacciar uia, perseguitare, e far catturar per quanto potrà, l'heretici Patareni et huomini di cattiua setta, i banditi, e ribelli di S. Madre Chiesa, e della Curia Ducale e di d.a Terra. Di tener ragione et amministrar la ragione, e la giustizia à chiunque la dimandi e massimamente alle persone Ecclesiastiche, Hospedali, Vedoue, et Orfani, e pupilli secondo la forma

15v

delli Statuti, et ordini di d.ta Terra. Et oue non parlassero le Constituzioni secondo le leggi cõmuni, ò le lodeuoli consuetudini approuate. Osseruar li Statuti, et ordini fatti, e da farsi, mentre però siano legitimamente approuati. Nè permetter, che alcun Statuto si cassi, ò sospenda, se non sia osseruata la forma de' Statuti, che parlano di d.ta materia. Spedir li processi de' suoi Antecessori. Punire, e condannar' i delinquenti, come richiede l'ordine di ragione. E di non riceuer mercede alcuna, oltre il salario, e di non dimandare, che in d.o Offizio si riformino le cose tutte sopradette, et altre, che al suo offizio appartengono di consuetudine, ò di ragione giurarà di fare, et osseruare alli Santi Euangelij di Dio, toccate corporalmente con la mano le Scritture, remossi l'odio, l'amore, timore, prezzo, pregliera, et ogn'altra humana grazia.

Che nesuno Offiziale possa riceuer più del salario à lui donuto.

Rubrica 4.a

Nesuno Offiziale riceua alcuna cosa più del salario à lui stabilito dalla forma del Statuto di d.ta Terra. Et i Priori che saranno pro tempore non possino, nè debbian proporre, nè far proponere, nè far uerun discorso in alcun Conseglio che si dia à nesuno Offiziale di d.ta Terra cos'alcuna più del salario, che gli è stato concesso dalla forma dello Statuto, nè meno, che gli si conceda offizio alcuno oltre à quello, al quale furono prima deputati, sotto pena di cento libre di denari per ciascuno d'essi Priori, se faranno in contrario nelle cose sudette. Et il Cancelliero non scriua d.ta proposta, sotto pena di 50. libre che si esigga de facto dal Podestà pro tempore contro il trasgressore. E se il Podestà sarà negligente, cada in pena di cento libre, che si gli possa e debbia ritener della sua prouisione dal Camerlengo in pena di cento soldi di denari. E non possa il pnte Statuto leuarsi, cassarsi, ò sospendersi, e si legga ogni mese dal Cancelliero nel general conseglio.

Delle Chiaui delle Porti da ritenersi dal Potà, e Priori.

Rubrica 5.a

Ciascheduna Porta della Terra di Monte falco habbia due chiaui, e due serrature con diuersi trauagli una de' quali si tenghi dal Podestà e l'altra da' i Priori di d.ta Terra. Et ogn'uno con le sue chiaui faccia aprir, e serrar le Porte.

Dell'elettion del Cancelliero, e del suo offizio.

Rubrica VI.

Il Cancelliero della Terra di Montefalco si elegga dal Conseglio di d.ta Terra nel qual Conseglio debbiano interuenire almeno trenta Consiglieri, e chi sarà eletto per due parti di d.ti Consiglieri messo à partito per bussola, e pallotte sia

Cancel-

Cancelliero di detta Terra. E chi sarà eletto così, dopo presentatagli l'elettione debbia accettarla, ò rinunziarla frà il secondo giorno, altrimente sia ipso iure nulla l'elettione e non si acquisti alcuna ragione all'eletto. E non possa esser d.o Cancelliero di alcuna Terra che sia vicina alla Terra di Montifalco per cinque miglia. E si tenghi l'offizio del Cancelliero, custodia, ò guardia di d.a Terra, et habbia per suo salario in sei mesi, vintidui fiorini d'oro e vinti soldi di denari, qual salario debbia pagargli il Camerlengo pro tempore del Commune senz'altra deliberatione in trè termini, + mentre però si ritenga l'ultima terza paga insino al fin del di lui offizio, e sin'à tanto che sarà condannato, ò assoluto dallo Sindico et haurà sodisfatto à tutti quelli, che hauran d'hauer qual cosa da lui. E chi sarà stato per sei mesi in d.o offizio, non possi esserui in altri sei mesi seguenti. Sia obligato anco d.o Cancelliero d'interuenire à tutti, e singoli Consegli con i Priori del Popolo, et alle prouiste piccole, e grandi de' i sapienti e sia tenuto di contradire à tutte le spese, e datiui da imporsi, et alle sospensioni delli Statuti che non gli paressero utili per il Commune. Et in ogni mese debbia protestarsi al Sig.r Podestà e sui Offiziali nel general Conseglio, che q.sto debbia osseruar i Statuti, et ordini, e riformanze di d.a Terra, che saranno state legitimamente approuate, e di mettere in esecutione tutte le condanne di d. Commune contra qualunque persona. Possa anco aringar nel Conseglio con la volontà de' Priori, ò della maggior parte di loro. E d.o Cancelliero debbia ritrouare tutti i beni, e ragioni di d.o Commune in qualunque luogo fussero stati occupati, ò sorpresi da qualsivoglia altra persona, e ritrouatili farli effettiuamente restituire al Commune. Sia ancora obligato d.o Cancelliero di hauer presso di sè tutte le condannagioni di d.o Commune, et i nomi de' condannati con le quantità contenute delle condannagioni, e darle al Podestà, e sua Corte, che le facci eseguire, cioè quelli da quali non fù appellato. E se il Podestà non farà eseguir d.e Condannagioni, cada in pena di 50. libre. Possa ancor d.o Cancelliero far l'esecutioni contro i condannati, e lor sicurtà e beni realmente, e personalmente. Possa similmente conoscer tutte, e singole cause de' danni dati delle strade del Commune, e delle vicinali Case, e terreni. E far'accomodare le strade publiche, e vicinali, le fonti, ponti, e chiauiche e mattonati alle spese del Commune doue gli parerà conueniente, et alle spese dè gli aggiacenti doue gli parrà espediente. Possa anco far'accomodare le muraglie del Commune, e farci far li speroni, quando gli parerà per utile del Commune. Sia

16v

parimente tenuto di far pulire, e sgombrar tutte le strade publiche e vicinali e quelle pigliate, et occupate da gli altri farle rilasciare e ridurle nel primiero stato. Sia anco obligato d. Cancelliero à richiesta di chiunque lo dimandi d'andare à veder le questioni, ò differenze del suo offizio senza cosa alcuna, purche habbia dalle parti la cavalcatura. Sia anche tenuto d. Cancelliero d'andare in ogni settimana per le Ville, e territorio di Montefalco à far' inquisitione contro quei, che fanno danni con bestie, e persone nelli mesi di Luglio, et Agosto, et almeno andarvi trè volte la settimana nel Settembre, ed Ottobre. Sia parimente obligato d. Cancelliero registrare in un libro di carta pergamena in publica forma tutte e singole spese et entrate di d. Commune. Debbia ancora d. Cancelliero stare, e dimorar nel Palazzo del Popolo con i Priori di d. Terra. E non partir da d. Terra in tutto il tempo del suo offizio senza licenza del general Conseglio, se non quando andasse in servigio della Chiesa Romana, ò de' Presidi della Provincia per la Chiesa. E d. Cancelliero habbia un balìo delli balij del Commune, acciò possi meglio essercitar la sua carica. Nè possi esser d. Cancelliero della Patria, di cui è il Podestà. Sia tenuto anco d. Cancelliero stare allo sindicato dui giorni dopo finito il suo offizio. E sia obligato far tutte le scritture del Commune senz'alcuna mercede ancorche sia necessario far scrittura di elettione d'alcuni Offiziali di d. Terra, quale elettione venghi fatta dal Commune. Sia ancor tenuto dar della sua provisione un fiorino à i Trombetti di d. Terra. Sia pure obligato d. Cancelliero di porre à quaderno tutte, e singole scritture Riformanze, ordini et instromenti del Commune di d. Terra, e tutte l'altre scritture, che gli occorressero nel tempo del suo offizio, ò che spettassero al suo offizio tanto per il Commune, quanto per particolari persone di d. Terra. E tutte, e singole scritture affitti di possessioni, e d'altre cose di d. Commune, e qualsivoglia oblighi, che che ricevesse à favor di d. Commune, ò d'altri per esso in tempo del suo offizio porre, e scriver' in un quaterno grosso, che stà nel Palazzo del Popolo. E se accada, che alcuna scrittura fatta da esso notaro sia necessaria, ò utile à d. Commune, sia tenuto publicarla à richiesta de' Priori del Popolo di detta Terra senz'alcun prezzo, ò salario, nè di verun'altra scrittura, che possa far per d. Commune, possa ricever verun salario, nè haverlo, mentre per le sudette habbi la carta dal Commune.

Dell'elettione de' Priori, e loro Offizio.

Rubrica VII.

Nell'

 17/2

Nell'elezzione de' Priori della Terra di Montefalco si osservi l'ordine infra=
scritto che tutti li Balij de' brevi, cioè ciascuno separatam.te da per sè sia
obligato congregar gli huomini del suo breve in un luogo oue gli parerà
e piacerà dentro d.a Terra, hauuta prima dal Podestà di d.a Terra la licenza di
radunarli, et essendo q.sti in tal modo congregati si mettano in un cappello tan=
te faue bianche, quant'huomini iui stanno, de' quali s'estrahino diece faue
bianche, e ui si pongano diece negre. E q.sto nelli breui di quei, che son tenuti
pagar le datiue di d.o Commune per qualsiuoglia centinaro libre cinque di denari
da indi in sù, et à quelli, à quali uerranno in sorte le prime cinq. faue negre
datosi auanti il giuramento corporale in presenza del Cancelliero di d.a Terra, di
eleggere il migliore, che conosceranno in d.o breue, l'elegghino per elettore. Et à
quei, che nel modo sud.o toccaranno l'altre cinque faue negre, elegghino l'altr'
elettore. Nell'altri breui poi quelli, che hanno meramente per ogni centinaro da cinque
in giù, ponghino solo cinque faue negre, e coloro, à quali toccaranno in sorte d.e faue ne=
gre elegghino un solo elettore di d.o breue. Et in qualunque di d.i casi bastino tre delli
d.i cinque esser concordi nell'eleggere. Et i nomi di d.i eletti si tenghino segreti, li
quali eletti debbiano dal Cancelliero farsi congregare in quel luogo, che ad essi, et à
i Priori parerà espediente per essi elettori. In prima dato da loro il giuramento in
mano di d.o Cancelliero toccate corporalmente le scritture, d'iui eleggere e nominar
tant'huomini, quanti saranno necessarij del Popolo di d.a Terra per dicidotto mesi
da cominciarsi in quel giorno, che incominciaranno il primiero offitio del lor
Priorato. Mentre però, che d.i elettori siano tenuti d'elegger'uno in d.o offitio, che mai
più sia stato Priore. E ciò s'intenda in ogni Priorato. E di qualsiuoglia breue siano
i Priori conforme à ciascun d'essi breui tocca per libra. E compiti d.i dicidotto me=
si, ad elettione de' gli altri Priori per altri 18. mesi nelli sud.o modo, e forma. Pur=
che à d.o offitio di Priorato non possa esser'eletto, nè assunto chi non sia allibra=
to, ò accatastato nel Catasto del Commune per ottocento libre di denari almeno. E chi
eleggerà ueruno contra d.a forma sia punito in diece libre, e l'elettione ipso iure
non uaglia. E li Priori nominati da d.i elettori debbiano da loro, ò da due parti di
essi approuarsi singolarm.te, e distintamente. Così approuati si scriuano dal Cancel=
liero in alcune cartuccie cioè in ogni cartuccia quattro Priori, e qualsiuoglia
d'essi quattro Priori per quindeci giorni sia Prior della bolletta, e preceda all'altri
tre. E non possino d.i Priori nel tempo del loro offitio partir dal loro Palazzo.
E si facci l'elettione de' i detti Priori per dui mesi auanti il fine dell'imbosso=
latione antecedente. E nesuno possi esser' in un tempo istesso Priore, e Corret=
tore. E niuno de' predetti elettori possi esser nell'offitio del Priorato in quel

17v

tempo, ch' esso fù elettore. E chi farà il contrario, incorra in pena di dieci libre, che de fatto gli si levi dal Podestà. E dette cartucce così scritte si ponghano in una cassetta, con trè chiavi, una de' quali tengano i Priori di detta Terra, un'altra il Prior di S. Agostino, e l'altra il Guardiano de' frati Minori di d.a Terra. E sempre quando d.i Offiziali s'estrahono, l'altre cartucce restanti nella cassetta si contino da uno de' Priori del Popolo nel general Conseglio sotto pena di 25. libre di denari à quei, ch' controuerranno. E si cauino d.i Priori da d.a cassetta nel Conseglio generale, e de gli elettori di d.ta Terra in presenza di d.o Priore, e Guardiano. E da d.a cassetta si caui una cartuccia de' sudetti nell'ultima Domenica dell'offizio del Priorato, e quei, ch' si trouano scritti in d.a cartuccia, sian Priori del Popolo di d.a Terra per dui mesi prossimi da seguire. E giurino d.i Priori il loro offizio, nè sian tenuti fare alcuna diceria, e sian' obligati, e debbiano ritener seco dui seruenti. Li Priori poi habbino per lor salario cinque fiorini in ciascun mese. E niente altro più possino hauere, ò spendere per alcuna ragione, ò causa. Et il Camerlengo nulla più gli paghi, e se gli lo pagarà, paghi del suo, e cada in pena di 25. libre di denari per ogni uolta. E nesun de' Priori, ò tutti insieme scriuano ad alcun Signore à fauor di uerun' Offiziale di d.a Terra per la riferma d'esso Offiziale, sotto pena di cento libre di denari per ogni Priore, ch' farà il contrario. Et acciò si leui in d.a Terra ogni materia di scandalo, uogliamo, et anco ordiniamo, ch' il Camerlengo di d.a Terra sotto pena di 25. libre di denari frà quindeci giorni dopo l'apertura del presente Statuto facci fare una cassetta con quattro chiaui di diuersi ingegni, nella qual cassetta si riponghi il sigillo di detto Commune. E ciascun de' Priori ch' saranno per i tempi, tenga una chiaue in modo che niuna lettera possi sigillarsi senza la uolontà di tutti i Priori. E quando succeda, ch' i Priori scriuano qualch' lettera senza saputa del Conseglio, la scriuino per parte de' Priori solamente, e non del Commune, sotto pena di cento libre di denari à ciascun Priore, ch' nelle d.e cose contrauerrà. Mà se fusse stato deliberato in Conseglio di douersi scriuer alcuna lettera, all'hora si scriua per parte del Commune, altrimenti nò.

Del Sindicato de' i Priori.

Rubrica VIII.

Statuimo, et ordinamo, che i Priori, che per il tempo saranno in d.a Terra debbiano nel loro offizio così far sindicare gli Antecessori, cioè che qualsiuoglia

Priorato

Priorato frà quindici giorni dopo finito l'offitio de' loro Antecessori debbiano far congregar il Conseglio insieme col Podestà di d.ta Terra, del Popolo, e Correttori, et in esso Conseglio si mettano in un cappello tant'acini di fava bianchi quanti sono i Consiglieri. E di detti acini bianchi se n'estradino noue, e si mettano noue negri in luogo loro. quali acini s'estradino da d.o cappello ad uno ad uno come si costuma. E quelli, à quai toccaranno i primi tre acini negri, debbiano eleggere uno de' Correttori. E quei, alli quali toccaranno i secondi tre acini negri, eleggano un del Conseglio del Popolo. E quei, à quai toccaranno altri tre acini negri, eleggano un Notaro. Quali Correttore, Consigliero, e Notaro sian tenuti, e debbiano frà quindeci dì dopo che così saran stati eletti, et assonti, di sindicare d.i Priori. et in d.o sindicato possino proceder somariamente e de plano senza strepito, e figura di giuditio, tralasciate tutte le cose di ragione, e di Statuti. E debbian d.i Sindicatori frà d.o termine dar la sentenza condannatoria ò assolutoria secondo gli persuaderà la giustitia, sotto pena di 25. libre di denari per ciascun di d.i Sindicatori. Et il Podestà, che all'hora sarà, debbia essiger d.a pena da medemi, che contrauerranno, e darla, e consegnarla al Camerlengo del sud.o Commune recipiente per esso Commune con vincolo di giuramento. Li quali Correttore, e Consigliero habbiano per la lor fatiga, e di ciascun di loro dieci soldi di denari della moneta di d.o Commune, et il Notaro uinti soldi di denari

Della uita, et honestà de' Priori.

Rubrica IX.

Nesun de' Priori di d.a Terra, durante l'offitio, mangi, è beua fuor del Palazzo della lor residenza, ò fuor di Casa sua propria, sotto pena di cento soldi per uno, e per qualunque uolta, se però non mangiarà con qualche ecclesiastico, che sarà uenuto à d.a Terra. E nesun Priore in tempo del suo offitio ardisca, ò presuma assentarsi da detta Terra, ò fuor de' borghi senz'euidente causa, ò necessità in pena di cento soldi di denari per ciascuno, e per ogni uolta, da ritenersi dal Camerlengo del Commune à d.a pena.

Dell'elettione del Camerlengo del Commune, e suo offitio.

Rubrica X.

Nel Conseglio della Terra di Montefalco si eleggano dodici huomini da bene, e legali, cioè uno di qualsiuoglia Compagnia, quali debbiano elegger noue buoni et esperti huomini della Terra di Montefalco, che sian atti ad essercitar l'offitio del Camerlengato di detta Terra e questi tali così eletti si scriuano ogn'un da se dal Cancelliero della Terra sud.a in cartucce le quali così scritte si pongano in una saccretta, la qual si metta nella cassetta, doue sono i Priori, e di lì si caui=

no. E quello, che così sarà estratto, sia Camerlengo di d.a Terra per dui Mesi da cominciarsi il dì seguente dopo finito l'offizio del Camerlengo antecedente, et habbia per suo salario sette libre di denari il Mese. E debbia d.o Camerlengo dar sicurtà di far bene, e legalmente l'offizio suo. E d.o Camerlengo debbia andare à Conseglio per due Mesi dopo finito il suo offizio sotto pena di cinque soldi. Sia anco tenuto d.o Camerlengo, quando si leggono le spese, cioè l'ultimo giorno del suo offizio, di assegnare al Camerlengo suo successore tutta la quantità della moneta sotto pena di cento soldi. E di restituir la moneta del Commune di quattro mila libre di denari, altrimente non possa essere Camerlengo di d.a Terra. Qual Camerlengo debbia riceuere, e conseruar tutte, e singole entrate di d.o Commune, et esse far scriuer dal Cancelliero di d.a Terra co'l nome, e cognome di colui, dal quale l'hauerà riceute, e la causa perche l'habbia riceute. Custodisca anco il Camerlengo di d.o Commune i libri, e l'armi e tutt'altre cose gli peruerranno in mano. E di tutte le cose di d.o Commune ne facci far l'inuentario. Non spenda la moneta, et altri beni di d.o Commune se non secondo la forma de' Statuti, et ordini di d.a Terra. Possa però pagar il salario de gli Offiziali, l'elemosine, e tutte altre quantità di moneta dounte ad alcuno per la forma di qualche Statuto, purche però facci, che si scriua dal Cancelliero il nome di quello, à cui l'aurà pagato, e per che causa, et il giorno, et il Mese, sotto pena di cento soldi di denari per ciascuna uolta facesse il contrario. E sia tenuto d.o Camerlengo stare à sindicato auanti i Sindici e Computisti da eleggersi nel Conseglio di d.a Terra subito dopo finito il suo offizio frà quindici giorni, e render conto delle cose fatte, et amministrate per lui, di restituir il restante, e giuri nel principio del suo offizio d'osseruar tutte, e singole cose contenute in d.o Capitolo. E nel modo predetto si eleggano i Camerlenghi di dicidotto in dicidotto Mesi. E chi sarà stato Camerlengo nelli dicidotto Mesi precedenti non possi essere nelli seguenti, e chi sarà stato eletto, l'elettione sia ipso iure nulla, e non uaglia. E similmente se accada, ch'esso habbia più dell'uscite, che dell'entrate, gli sia restituito dal suo successore de' primi denari, che gli peruerranno in mano.

Che la moneta del Commune non si spenda in mala parte.

Rubrica XI.

Acciò le spese non si faccino oltr'il douere Statuimo, et ordinamo, che il Camerlengo di d.a Terra non possa spendere anco de mandato ueruna quantità di moneta, se non come, e conforme si troui scritto in alcun de' Capitoli di questo Statuto. Possi però per euidente utilità del Commune di uolontà, e consenso di tutti i Priori messo trà loro il partito à bussole,

e pallotte, spender ogni giorno 40. soldi di denari. Niente più possa spender della moneta, et hauer del Commune. E se più spenderà, si costringa restituir il doppio al Commune. Et i Priori, che consentiranno alla spesa, cadino in pena di 50. libre di denari per ciascuno, e per ogni uolta. E questo Statuto non si possa togliere, sospender, ò cassare, e sia obligato leggerlo in Conseglio il Cancelliero ogni Mese, sotto pena di cento soldi del suo salario.

Che il Camerlengo non possa riceuer deposito.

Rubrica XII.

Il Camerlengo del Commune della Terra di Montefalco non possa fare uerun confesso di datiua alcuna, ò riceuer deposito, fuorche nel giorno, che tal quantità sarà stata pagata, e scritta dal Cancelliero nel Libro dell'entrate di d. Commune. E se altrimente si facesse, la confessione e deposito non gioui à colui, alla di cui istanza sarà stato fatto. Et il Camerlengo del Commune paghi la pena di dieci libre di denari per ogni uolta, che farà il contrario.

Dell'elettione d'un Mercante e Notaro per lo sindicato del Camerlengo.

Rubrica XIII

Quando si eleggono i Computisti, e Notaro nel medemo Conseglio, si elegga un buono et esperto Mercante, quale debbia porgli e far il calcolo di tutte l'entrate il qual Mercante habbia per suo salario 20. soldi di denari e nel medesimo modo il Notaro, e Computisti habbino dieci soldi per uno, e condannino, ò assoluino d. Camerlengo frà quindici giorni dopo che hauerà deposto il suo offitio.

De' i pegni da raccoglierzi, e bandirsi.

Rubrica XIV.

Se pegni alcuni perueranno alla mano del Camerlengo del Commune di mandato di qualche Offitiale del sud. Commune: quello di cui sarà il pegno debbia raccoglier d. pegno frà cinque dì dopo il bando fatto per parte di d. Offitiale, e se non lo raccoglierà, nò sia più inteso, mà essi pegni si uendano et il prezzo uenghi nel Commune. Et il Camerlengo, et il balio, che hauran preso d. pegni non possino per li sud. molestarsi più in alcun modo.

Della correttione, e rinouazione de' Statuti.

Rubrica XV.

Non è cosa nuoua, se conforme alla mutazion de' tempi si uariano gli humani Statuti. Perloche constituimo, et ordinamo che per quattro mesi prima che si compiscano i presenti Statuti, i Priori del Popolo, che per il tempo saranno, debbiano

congregar il general Conseglio di d.a Terra, e fare in esso la proposta della correttione, e rinouazion de' Statuti. All'hora à correggere, e rinouarsi d. Statuti si eleggino per i Correttori delle Compagnie. E non possa veruno eleggere il padre, il figlio, ò il fratel carnale. E se l'eleggeranno, non uaglia l'elettione ipso iure, e l'elettore cada in pena di cento soldi di denari. E da i Priori, Statutarij, e Correttori à scriuer d. Statuti si elegga un buono, e sufficiente Notaro co'l salario deputato da loro. E debbiano hauer d. Statutarij per lor prouisione trenta soldi di denari per ciascuno per tutt'il tempo, che staranno alla rinouazion de' predetti Statuti. E debbiano stare insieme in un medemo luogo, e di lì non partirsi sinche d. Statuti non saranno rinouati. Li Massari poi, quali saran stati eletti ad eleggere alcuni Offiziali habbino per lor salario per tutt'il tempo, che staranno à far l'elettione 20. soldi di denari.

Dell'elettion de' Correttori, e lor Offizio.

Rubrica XVI.

Nel tempo, che si proceda all'elettion de' Correttori, ciascun de' balij de' breui separatamente da per se facci congregar tutti gli huomini del suo breue nel luogo, doue gli parerà, e trà quest'huomini metter' in un cappello tante faue bianche, quanti huomini iui stanno, de' quali si estrahino dieci faue bianche, e si mettano dieci negre nelli breui di quei, che deuon pagar delle datiue di d. Commune per qualsiuoglia centinaro libre dieci di denari, e di lì in sopra. E quelli, à quali toccaranno le prime cinque faue negre datosi inanzi il giuramento in mano del Cancellieri di d. Terra d'elegger' il megliore, che conosceranno, et in tutto, e per tutto in elegger d. Correttori, osseruino l'ordine, e la forma, che si contiene di sopra dell'elettione, imbossolazione, et estrattion de' Priori. Quai Collettori in tal guisa eletti giurino à i Santi Euangelij di Dio toccate corporalmente le scritture di far' il loro Offizio con buona fede, e senza fraude et andare à Conseglio quante uolte saran chiamati tanto per mezo della campana del Popolo, quanto del Commune e consultare, e mettere à partito, ò prender quelle cose, che gli parran più utili per d. Commune. Possino anco per se medemi congregarsi nel Palazzo del Popolo, e per utilità del Commune far' ordini, e riformanze, e uaglino, e tenghino, se da due parti di loro si sia ottenuto à bussoli, e pallotte, purche d. ordini siano approuati dal Rettore della Prouincia. Non possino però d. Correttori spender dell'hauer del Commune senz' il general Conseglio, nè fare alcuna cosa contra la forma di uerun statuto. E se da essi Correttori, ò da alcuno di loro si facesse in uerun Conseglio qualche consulto, debbia prima mettersi à partito, e d. Correttori chiamino, et eleggano

gano sei huomini da beni delle Compagnie, con i quali possino conferir i negozij di dette Compagnie. E che nesun di detti elettori, Correttori, e Consiglieri possino, o debbiano in qualunque modo hauer nel Commune alcun'altro offizio fuor del sudetto frà detti dicidotto Mesi. Possino ben si esser' eletti ad altri offizij ne gli altri dicidotto Mesi seguenti.

Dell'elettione de' Consiglieri

Rubrica XVII.

Il Conseglio della Terra di Monte falco si facci in tal'ordine, che nel tempo, in cui è necessario rinouarsi detto Conseglio, debbiano eleggersi di qualunque Compagnia sei Correttori, et in ciaschedun breui della Terra di Monte falco si eleghino l'infrascritti Consiglieri, cioè nel breue dell'Asignano sedici Consiglieri. Nel breue di Turrita XVI. Consiglieri. Nel breue di Cortignano XII. Consiglieri. Nel breue di Gallo quattro Consiglieri. Nel breue di Rogiolano IX. Consiglieri. Nel breue del Poggio IX. Consiglieri. Nel breue di Turri IV. Consiglieri. Nel breue di S. Paolo dui Consiglieri. Nel breue di S. Martino di Cruce IV. Consiglieri. Nel breue di Camiano IX. Consiglieri. Nel breue d'Agelli sei Consiglieri. Nel breue di Pontani IX. Consiglieri. Nel breue di Castagnano IV. Consiglieri. Nel breue di S. Clemente quattro Consiglieri. Nel breue di S. Sisto IV. Consiglieri. Nel breue di Monte perino IX. Consiglieri. Nel breue di Polzellino XII. Consiglieri. Nel breue del Colle noue Consiglieri. Nel breue delle Cerreta noue Consiglieri. Nel breue di Petrauta XII. Consiglieri. Nel breue di S. Angelo di Casale XVI. Consiglieri. Nel breue di S. Martino di Casale dodici Consiglieri. Nel breue di Pagliarolo XII. Consiglieri. Per dicidotto Mesi da cominciarsi in quel giorno, che gli antecedenti Consiglieri hauran finito il loro offizio, e si facci per elettione come sopra si contiene nel precedente capitolo, e nel capitolo dell'elezzion de Priori. E nesuno possa interuenire ad alcuna elettione, o esser eletto à ueruno offizio, che non sia nato nella Terra di Monte falco, e l'elettione non uaglia ipso iure, e l'elettor si condanni in dieci libre per uolta, mà ciascun di Monte falco possi esser nel suo breue eletto di Conseglio. E ch'essi Consiglieri sian tenuti, e debbiano giurare in mano del Cancelliero di detta Terra di fare il loro offizio con buona fede, e senza fraude, e uenir' à Conseglio quante uolte saran richiesti tanto per il suono della Campana, quanto per la uoce del Trombetta, e consultar quelle cose,

che sian più utili ꝑ d.° Commun.e e che non consultino contro la forma d'alcun Statuto. E finiti i dicidotto Mesi, ad elettion.e d'altri Consiglieri, et Offiziali si proceda ꝑ altri XVIII. Mesi, com.e sopra, e la forma ne' capitoli contenuti, che parlano di d.a materia. E quel, ch.e sarà fatto, e riformato in d.° Conseglio de' Correttori, uaglia, e tenga, purch.e non sia contro la forma di qualch.e Statuto.

Che ogni partito si metta à bussol.e e pallotte.

Rubrica XVIII.

Ogni partito si metta à bussol.e e pallotte sopra qualunque cosa ò negozio. Quel che sarà proposto, ò consultato in qualsisia Conseglio della Terra di Montefalco, debbia mettersi singolare, e separatament.e à bussol.e, e pallotte, e quel che sarà ottenuto ꝑ due parti di d.° Conseglio almeno, uaglia, e tenga, altriment.e nò, purch.e se sarà nel Conseglio del Popolo, e de' Correttori debbiano almeno interuenirci 40. Consiglieri di numero, mà se nel Conseglio de' Correttori, 20. ꝑ il meno. Et altriment.e non uaglia, mentre però non sia contro la forma d'alcun Capitolo de' Statuti, che se fusse, d'adesso, bench.e sia nominato, uogliamo che non uaglia. E volemo, e fermamo nel presente Capitolo, che sopra qualsiuoglia cosa, fatto, ò negozio sia stato proposto consulto, e messo à partito, e se sarà messo, ò proposto, ch.e il d.° Conseglio non si conceda à d.a proposta fatta da alcun' Offizial.e di d.a Terra in alcun Conseglio grande, ò piccolo, in qualunque modo non possin proporlo sotto alcun quesito colore, nè consultar sopra essa proposta. E se uerun de' Priori del Popolo, di d.° Commune ne faran proposta, ò la faran far.e, et il Notaro del Popolo, ch.e l'haurà scritta, e chi ui haurà sopra di essa fatto consulto et in somma qualunque di loro cada in pena di 25. libre di denari, e nella pena dello spergiuro. qual pena pecuniaria debbia da qualsisia contrauentore farsi leuar uia ꝑ il Podestà, e farsi dare al Camerlengo di d.° Commun.e. E questo Capitolo sia preciso in guisa tale, che non si possa togliere, nè meno derogar.e, ò sospendere in uerun Conseglio, ò arringa.

Che le Spese si leggano in Conseglio frà il Mese.

Rubrica XIX.

Statuimo, et ordinamo, che in qualsiuoglia Mese nel penultimo, ò ultimo giorno di d.° Mese, quei che saran ꝑ i tempi faccino congregar il Conseglio general.e nel Palazzo del Popolo, nel qual Conseglio ꝑ bocca d'un Notaro della

Terra

Terra di Monti falco da chiamarsi da essi Priori si leggano particolarmente e separatamente e debbian leggersi in uolgare, e con distintione tutte le spese fatte e scritte in libro del Camerlengo di d.o Commune del d.o Mese, e de mandato di detti Priori senza consenso del Conseglio, secondo la forma del predetto Capitolo. E debbiano in d.e spese leggersi il nome, e pronome di ciascune perso=ne, che apparisca nel predetto quinterno. Et in tal maniera sia tenuto ciascuno di fare per utile del Commune, e debbia da d.o Conseglio approuarsi. E quelle, che in d.o Conseglio non si approuano, si habbiano per non legitime. E quelle, quali non fussero stati approuate, si restituiscano da d.i Priori pro rata al Camerlengo del Commune fra otto giorni dopo deposto il loro offizio. E presente d.o Conseglio debbiano cassarsi da i libri dell'uscita di d.o Commune. E delli altre se ne scriua distesamente la somma, e la quantità con il giorno, che d.a approuazione fù fatta, presente il Notaro che legga d.e spese nel Conseglio, e presente d.o Conseglio per il Cancelliero della predetta Terra.

Dell'elettione de' balij del Commune.

Rubrica XX.

Qualsiuoglia Anno nel primo di Gennaro dal Conseglio della Terra di Monti falco si eleggano quattro balij nuoui per un'Anno, et habbia qualsi=uoglia balio in ogni Mese di d.o Anno per suo salario, e mercede de' beni del Commune cinquanta soldi di denari. E nesuna persona, che fusse allibra=ta nel breue di Monti falco, esso, ò suo padre, ò fratelli carnali habitanti insieme in 200. libre di denari, ò più, sia sforzato far d.a balia. E niun balio possa esser di nesun Conseglio della Terra di Monti falco, ne possa esser balio alcuna persona sospetta, ò prohibita per forma di uerun Statuto. E qualsiuoglia balio sia tenuto, e forzato prima di ricener l'offizio dar nella Curia del Sig. Podestà idonee sicurtà di far, et essercitar il suo offizio di balio legalmente e con fedeltà per tutto d.o Anno, di conseruare, e mantener tutti i pegni, che perueranno in sue mani, e restituirli, e conse=gnarli al Camerlengo del Commune, ò altra persona all'ordine di alcun' Offiziale, à petizion di cui haurà hauto il pegno. E se il balio si haurà perso il pegno sia tenuto pagarne l'emenda circa la stima del quale si creda al giuramento di chi è il pegno. E se il balio assegnarà d.o pegno al Camerlengo, non uogliamo sia tenuto ad emenda alcuna. Et il Camerlengo

21v

del Commune, che sarà per il tempo, nel Mese di Gennaro faccia à qualunque balio de' beni del Commune un buon cappuccio di robba rossa con l'arme del Commune di Montefalco. E nesun balio pigli à veruno per pegno armi alcune offensive, ò difensive, se colui, del quale sono, ò altri di casa non gli le volesse dare nè vada à far pegno al letto di veruno sotto pena di cinque soldi per volta. E niun balio ricusi far citatione, ò ambasciata in pena di cinque soldi per ogni volta, che ricusarà. Limitamo i salarij de' balij con quest'ordine, cioè per qualsisia citatione nella Terra di Montefalco sin'all'Hospidale al Colle di cioeco dentro simili luoghi quattro denari. In altri luoghi di fuori per il distretto di Montefalco sino all'hospidale di bovita, S. Maria di Montdione, e luoghi simili dodici denari. Da indi fuori per il distretto di Montefalco, sedici denari per qualsivoglia citatione, e per la tenuta altretanto. E se il balio prenderà di più, paghi cinque soldi in nome di pena e restituisca in quattro volte altretanto quel, che l'havrà preso. E niun balio pigli tenuta alcuna se non vi sia presente un testimonio in pena di soldi 10 per volta.

De Trombetti del Commune.

Rubrica XXI.

Statuimo, et ordinamo, ch' i Trombetti del Commune, ò publici Preconi della Terra di Montefalco, che saran per il tempo, habbiano per lor salario, cioè ogni Mese un fiorino per ciascuno, e nient'altro possano havere, ò ricever da d. Commune. E nesuno possa arringar nel Conseglio, ch' à d. Trombetti si constituisca altro salario. Nè li Priori permettano se ne facci proposta, e se si facesse il contrario, non vaglia ipso iure. Et i Priori, il Proponente, e Consultore cadano in pena di 50. libre di denari per uno. E d. Trombetti sian tenuti, e debbian fare tutti i bandi, che se gl'imponessero dal Podestà, ò suo Vicario, e da' Priori di d. Terra in pena di dieci libre per ciascuno, e per ogni volta. E non possano partirsi dalla Terra senza licenza del Podestà, e Priori, e se si partiranno, perdano il salario d'un Mese. E sian tenuti d. Trombetti quante volte à far alcuna cosa saranno eletti Sindici di d. Commune, di far quello per il quale son stati fatti Sindici, senz'alcun salario, ò mercede in pena di cento soldi per ogni volta che faranno il contrario.

Che Nardo oblato sia Sindico dell'Hospidale.

Rubrica XXII.

Statuimo, et ordinamo, che Nardo oblato sia Sindico dell'Hospidale di S. Leonardo, e sempre sia di d. Hospidale, e nel Conseglio di d. Terra di Montefalco allo scrutinio si elegga un altro della Terra di Montefalco, che insieme con

detto

detto Nardo sia Sindico del d. Hospidale, e duri il di cui offizio sei mesi, quali finiti, si elegga un'altro per altri sei mesi. Quai Sindici così eletti assieme con d. Nardo habbiano piena, libera podestà, e general mandato in tutte le cose, che à d. Hospidale fussero necessarie, utili, et opportune. E possan uendere, et alienare i beni mobili come à loro parerà esser conueniente, e gouernar, e mantener l'altri beni, e rifar la Casa di d. Hospidale esistente nel borgo fra un'anno dal dì dell'elettione fatta di d. Sindico di Monti Falco, e tener quei famigli, che uorranno per utile di d. Hospidale. Siano anco tenuti d. Sindici fra un Mese dal giorno dell'elettione fatta di d. Sindico di Monti Falco, far l'inuentario di tutti i beni Mobili, Stabili, ragioni et attioni di d. Hospidale in qualunque Luogo sono, e posson ritrouarsi, e quello consegnare à i Priori di d. Terra. Quali Priori in pena di 25. libre di denari sian tenuti, e debbiano sforzar d. Sindici à far il sud. inuentario, et esso inuentario far leggere in Conseglio generale fra un mese dal dì, che sarà fatto sotto d.a pena. Mà i beni stabili in nesuna maniera alienino per uerun modo, titolo, ò quesito colore, nè da alcuni Offiziali di d.a Terra possino alienarsi, ò uendersi, e se si farà il contrario non uaglia ipso Jure.

Che nè il Podestà, nè uerun Offiziale possin' habitar in Casa d'alcun particolare.

Rubrica XXIII.

Il Podestà, ò suoi Offiziali in nesuna Casa d'alcuna particolar persona possino in alcun modo habitare, se non sarà con licenza del Rettor della Prouincia, e faranno il contrario, il Camerlengo di d. Commune debbia ritener del lor salario cinquanta libre à nome di pena per d.o Commune.

Dell'elettione de' Partiserij.

Rubrica XXIV.

Si eleggano del mese di Gennaro nel Conseglio di d.a Terra allo scrutinio per un'Anno quattro buoni Partiserij, che bene, e legalmente faccian l'offizio di misurare, et habbiano per lor salario, e uiatico per ogni modiolo di terra trè soldi da un miglio in sù, da uno sotto habbiano due soldi di denari trà ambedue le parti, e dui denari per qualsiuoglia termine, sotto pena di 20. soldi per ciascuno, e per qualunque uolta, e più non possino hauere, ò riceuere. La metà della qual pena sia del Commune, e l'altra del Podestà che farà esseguir detta pena. De' Casalini poi, e Case in Monti Falco, e borghi habbiano sei denari per ciascun pugillo da qualunque delli parti. E per la misuratura d'una Conserua di capacità di 30. brocche soldi trè, da indi in giù due soldi in ambe le parti. E la Canna, con cui misuraranno debbia esser di dieci piedi al piede di S. For-

tunato, e debbiano sempre andar' à misurarli, quando saran richiesti sotto d. pena da esigersi in d. modo. E d. Partiserij possano à volontà delle parti metter' i termini, e far le distinzioni. E possano ancora essi, e qualunque di loro terminar trà le parti, e definire, e riceuer' i testimonij et i giuramenti de' testimonij, e quelle cose faranno nelle cose sud. in tal guisa, uagliano, e tengano, e dalle parti si osseruino. Et acciò possino meglio essercitar d. Partiserij, possino anco imporre alle parti la pena di cinque soldi di denari. Et il Podestà sia tenuto riscuoter d. pena. Possino anco comandare alli balij del Commune, e per mezo loro far citare, e pignorare. E se i balij, ò alcun di essi non gli obediranno, dal Podestà ogni uolta si castighino. Et il Podestà sia tenuto far giurar d. Partiserij, che osseruino le predette cose nel principio del loro offizio.

Dell'elettion de' Stradieri, e loro offizio.

Rubrica XXV.

In qualsiuoglia Villa nel Mese di Marzo si eleggano, benche in essa Villa fussero più uocaboli, si habbiano per un solo, dui Viarij, ò Stradieri in questo modo, cioè à requisizione del Cancelliero, ò d'alcuno di d. Villa, à cui d. Cancelliero ordinarà debbiano tutti gl'huomini di d. Villa in pena di cinque soldi per uno, doue, e nel giorno, che gli sarà assegnato, congregarsi, et elegger trà loro dui Stradieri di d. Villa per un'Anno, et hauendoli eletti debbiano commandargli, che frà il secondo giorno compariscano alla presenza del Cancelliero. Quali Stradieri debbian giurare di fare il loro offizio con buona fede, e sollecitamente, e di far' accomodar tutte le strade di d. Villa per gli huomini di d. Villa, e per gli aggiacenti di essa strada. E far rilasciar tutte le strade occupate, e sorprese, e tutti di d. Villa debbiano obedire alli Stradieri in pena di cinque soldi per ciascuno, e per ogni uolta. E che d. Stradieri habbiano balìa, e podestà nel riattamento delle strade predette. Et il Cancelliero sia tenuto dargli aiuto, e fauore.

Che non sorgano ad arringare, se non sei.

Rubrica XXVI.

In qualsiuoglia Conseglio, ò arringa non possano nè debbian sorgere ad arringare, ò consultar, se non sei Consiglieri, e nesun debbia dire fuor della proposta, in pena di cinque soldi per ciascuno, e per ogni uolta, e ciò che il Consultore haurà detto fuor della proposta, non uaglia, e nesun Consultor dica quello, che ha detto un'altro in pena di soldi cinque per uno, e per ogni uolta. E quando i Consiglieri mettono le palle nelle bossole, mettano ambedue le mani chiuse. E tutti i Consiglieri, e Correttori debbian uenire à Conseglio in pena di cinque soldi di denari. E se uerranno dopo che fu letta la proposta, paghino sei denari, e più, e meno, conforme parerà al Podestà.

Che il Giu-

23

Che il Giudice del Podestà possa terminar le Cause Civili, e Criminali.

Rubrica XXVII.

Il Giudice del Podestà della Terra di Montefalco possa proceder, conoscere, e terminar tutte, e singole Cause Ciuili, e Criminali mere, ò miste, de quali il Podestà di d.ª Terra hauesse cognitione, sì come potrebbe esso Podestà, in assenza, ò in presenza del d.º Podestà.

Dell'elemosina da darsi dal Sindico dell'Hospidal di bonita.

Rubrica XXVIII.

Il Sindico dell'Hospidale di bonita, che per il tempo sarà, in ogn'Anno del Mese di Maggio, e Giugno, et in qualsiuoglia di d.i Mesi faccia macinar cinque Coppe di grano, e più, se parerà al Conseglio, e di essa farina si faccia il pane, e si distribuisca trà poueri, conforme parerà ad alcun'huomo da bene, che dourà constituirsi dal general Conseglio.

Che nella Chiesa di S. Maria del Popolo vi sia un Sacerdote.

Rubrica XXIX.

Li Priori del Popolo della Terra di Montefalco, che ogn'Anno in d.ª Terra nella Chiesa di S. Maria del Popolo sia un Sacerdote, che serua in d.ª Chiesa, et il qual Sacerdote d'un'Anno non possa esser nell'Anno seguente.

Che ciascun di Montefalco sia di qualche Compagnia.

Rubrica XXX.

Ciascheduno di Montefalco sia tenuto, e debbia esser di qualche Compagnia di detta Terra. E chi è d'alcun'arte, sia tenuto, e debbia esser della Compagnia di quell'arte. Et il figlio sia tenuto entrar nella Compagnia, della quale fu il Padre in pena di 50. libre di denari à chi facesse contro le predette cose, ò alcuna di esse.

Di douersi accatastar le possessioni.

Rubrica XXXI.

Per euidente utilità del Commune statuimo, et ordinamo, che qualsiuoglia di Montefalco, ò suo distretto haurà possessioni alcune in Montefalco, ò suo distretto, delle quali non si pagasse datiua, ò che non sia stato accatastato nel Catasto di Montefalco. sia tenuto far'accatastar'essa terra, e possessione nel Catasto del Commune di Montefalco in tanta quantità, quanto sia stato il prezzo, che gli costò, ò pur se non la comprò, per tanta quantità faccia accatastarla per quanto sono accatastate le terre, che gli stanno intorno, e son vicine. et indi in poi pagarne la datiua, conforme gli altri di Montefalco. e sia tenuto d.º tale, che non hà accatastata tal possessione, e terra, d'assegnar

23v

detta terra, ò possessione frà otto giorni dopo che sarà stato fatto il bando da banditori del Commune, à quella persona, che sarà stata posta alle cose predette, sotto pena di dieci libre di denari. E nondimeno essi pezzi di terra, ò possessioni divenghi nel Commune. Et il Podestà, che per il tempo sarà, debbia farli bandire in ciascun mese nelle scale del Palazzo. Vogliamo ancora, et ordinamo, ch'i venditori, e compratori di terre, è d'altre possessioni di detta Terra, e distretto frà un Mese dopo detta vendita debbian comparire avanti l'Offiziale posto, ò da porsi alle predette cose. E far, che si ponghi nel Catasto del compratore, e si levi dal Catasto del venditore la terra ch'era venduta in pena di cento soldi di denari per qualsivoglia di essi. Et alle cose predette ogni sei Mesi si elegghino dui Notari di Montefalco à 12. acini negri, quali si ponghino in un cappello, e si mettano trà i Consiglieri di detta Terra tant'acini di fave bianche, quanti Consiglieri vi saranno. E che di dette fave bianche si estrahino 12. acini bianchi di detti acini. Si mettano 12. acini negri, et essi estratti, quelli à quali toccaranno detti acini negri, debbiano elegger detti dui Notari alle predette cose. E se non saran tutti dodici d'accordo, basti che otto di loro siano concordi. E l'infrascritte cose ogni volta i balij de' brevi debbian restituire. et elegghino dui Notari per sei Mesi solo. E chi sarà stato una volta, non possi esser di lì all'Anno, in pena di 25. Libre di denari. Et habbiano detti Notari, ò altro di loro per il lor salario, e mercede sei denari per qualsivoglia pezzo di terra. e se alcuno vorrà rifare il suo Catasto di nuovo, habbia, e debbia haver per suo salario, e mercede sei denari per ciascun pezzo di terra, e non più, sotto pena di dieci libre di denari, e nesun'altro salario possan ricever dal Commune, ò da singolari persone in pena di cento soldi, facendo il contrario. E dove si è detto, che habbiano sei denari per qualsivoglia pezzo di terra, s'intenda sei denari per ciascuno delli detti.

Ch'il Sindico dell'Hospidal di S. Leonardo non possi affittar le terre se non per sei Anni.

Rubrica XXXII

Statuimo et ordinamo, che il Sindico, e Procurator dell'Hospidale di S. Leonardo non possi accottimare, ò dare à lavoreccio le terre, e possessioni di detto Hospidale, se non per il tempo di sei Anni solamente e non altrimenti in pena di cento soldi di denari per ciascuna volta. E che faccian far prima bandire l'affitti delle possessioni, e terre sudette nelle scale del Palazzo in diversi giorni di Domeniche, e feste, e qualsivoglia persona vuol pigliare à cottimo, ò à lavoreccio delle possessioni sopradette. E sempre si scriva in publica forma, e se altrimente s'affittaranno, ò accottimaranno, non vaglia ipso iure.

Che le

Che le lettere mandati al Commun. si leggano in Conseglio.

Rubrica XXXIII.

Ogni uolta ch' alcune lettere si presentano al Commun. per parte del Rettore della Prouincia ò d'altro Offizial della Chiesa, il Podestà Priori e Cancelliero sian tenuti farle legger subito in Conseglio, acciò si obedischi à d. lettere, ò se contenessero grauamento, possa appellarsi frà il termin. da d. grauamento, sotto pena di 50. libre di denari all' Offiziali, se saran negligenti.

Che quando si tratta il fatto d'alcuna persona nò possa interuenirui.

Rubrica XXXIV.

Quello, i negozij di cui si han da trattar. in alcun Conseglio, non possa esser presente in d. Conseglio, mentre si trattassero d. negozij, mà il Podestà sia tenuto di cacciarlo fuori, e se farà in contrario, possa imporgli la pena di cento soldi, e de facto riscuoterla.

Del salario de'gli Ambasciatori del Commune.

Rubrica XXXV.

L'Ambasciatori del Commun., che andaranno in seruizio del Commun., ò uadano à piedi, ò à cauallo, e pernottaranno fuor del distretto di Montefalco, habbiano per ogni giorno trenta soldi di denari per ciascuno, e se non pernottaranno habbiano per qualsiuoglia giorno 20. soldi di denari, e debbian riceuer. il fiorino, per come si riceu. in Montifalco nelle mercanzie, et in altra ambasciata, e non possino andar più di dui Ambasciatori in pena di cento soldi di denari à chi faccia in contrario.

Che il Podestà, e suoi Offiziali non riceuano deposito.

Rubrica XXXVI.

Il Podestà, e suoi Offiziali, ò altr. Offiziali di Monti Falco nesun deposito possin riceuer. in moneta, ò robbe per uerun malefizio, mà riceuano sicurtà idonee, secondo richiede la qualità del negozio.

Delle bilance da ritenersi per pesar il zafferano.

Rubrica XXXVII.

Statuimo, et ordinamo, che nel Conseglio general. della Terra di Montefalco s' eleggano dui huomini, quali habbiano libertà di far inquisizion. et essamin. di tutte le bilance, e marchi, co' quali si pesa il zafferano, ò alcun' altra cosa, ad aggiustarli co'l marco del Commun. di Montefalco, et essendosi così aggiustati, sigillare i marchi, e le bilance co'l sigillo del Commune di Monti

falco, e con esse si uenda, e si compri, e non con altre, in pena di 25. Libre di denari. E delle predette il Notaro del Podestà del Mese d'Ottobre, ò Nouembre ogni Lunedì ne facci inquisitione per d.a Terra. E d.e bilance quando fussero caricate da dodici libre e meza debbian correr per la mez'oncia, se si ponesse più da un lato, che dall'altro. E chiunque uuol tener d. bilance à pesare il zafferano, paghi al Commune dui fiorini per qualsiuoglia Anno. L'Hebreo di Montefalco ne paghi trè. E quando si pesa detto zafferano, si ritenghino le bilance nel giudice sotto pena di dieci libre di denari per ciascuno, che faccia in contrario. E nesun forastiero possa hauer le bilance in Montifalco à pesar il zafferano. E quello, che pesarà il zafferano possa riceuer dal uenditore trè denari per qualsiuoglia di zafferano in pena di dieci Libre di denari. E nesuno possa metter le bilance al forastiero sotto d.a pena. E qualsiuoglia Anno del Mese di Settembre nel Conseglio generale s'elegga un Mercante, che tenga le bilance del Commune aggiustate alle quali ogn'uno possi ricorrere à pesare, se non stia contento del peso fatto per gli altri Mercanti. E di ogni guadagno, che faratti con d. bilance, pigliando trè denari per qualsiuoglia libra, sicome gli altri, sia tenuto render al Commune due parti, e la terza parte habbia per sè. E niente altro per d. bilance sia tenuto pagar à d. Commune.

Che quei non uoglino sottoporsi alla Curia secolare nò habbino Off.o nel Co.e

Rubrica XXXVIII.

Quei, che non uoglion soggettarsi alla Curia secolare del Commune di Montifalco, nè in d. Commune pagar le collette, non possino hauer officio nel Commune, e se si eleggano, non uaglia. E chi li eleggesse, paghi la pena di cento soldi. E questi tali, che non uogliono, non possano far l'Auuocato, nè 'l Procuratore nel Commune di Montefalco.

Che quei, che han le possessioni, sian tenuti pagar le datiue, e collette.

Rubrica XXXIX.

Acciò non possa farsi alcuna fraude, statuimo, et ordinamo, che ciascun di Montifalco, ò d'altro luogo, che hà le sue terre, e possessioni in Montifalco, ò suo distretto, sia tenuto pagar le datiue, e collette, che s'impongono in d. Commune: e per d. possessioni far tutt'i seruitij, e fattioni reali, e personali. E chi farà contra, si punisca ad arbitrio del Podestà sino alla quantità di 25. Libre di denari. E nesuno di Montifalco pigli à fitto, ò à cottimo, ò à lauoreccio le terre, ò possessioni di colui, che non pagarà le datiue, e non farà i seruitij, e fattioni del Commune se non le riceua à nome del Commune con pagar le datiue secondo la stima delli possessioni

sioni sue contenute nel Catasto di d.° Commune. E nesun trapassi, ò faccia porersi da un breue in un'altro breue. E se haurà fatto il trapasso sotto à dieci Anni, faccia riponersi nel medemo breue, nel quale fù prima frà 15. giorni dal dì della publicazione del presente Statuto, sotto pena di 25 libre di denari. E se un figlio d'alcuno fusse posto in uerun breue, che non fusse il padre, si presuma esser posto in fraude, e debbia subito cassarsi da d.° breue, e riponersi nel breue di suo padre. E se il padrone del campo non pagarà le datiue, e collette, ch'il lauoratore, ò cottimarolo, finche haurà il lauoreccio, ò cottimo, sia sforzato dal Podestà à pagar d.e datiue, ò collette. Et il Podestà sia tenuto dar'aiuto, e fauore à i balij di breui nella riscossione delle datiue, e collette in far l'essecutioni reali, e personali
3 contra quei, che deuon pagare.

Del conto, che deue rendersi dal balio de' breui.

Rubrica XL.

Tutti i balij de' breui del Commune, et altri Offiziali di d.° Commune, alle mani de' i quali peruerrà qualcosa de' beni, sian tenuti render conto auanti i Computisti, e Notaro di Montefalco da eleggersi per il Conseglio del Popolo, e Correttori frà otto giorni dopo il termine scorso della datiua imposta. E se si ritrouasse alcuna cosa di d.a datiue, ò datiua appresso d.° balio, ò balij, ò altra persona per lui, sia tenuto restituire nel Commune la pena medesima, che altri non paganti d.a datiua sarebbono tenuti à pagare. Et il Podestà sia obligato sforzar d.i balij al pagamento delle predette cose sotto uincolo di giuramento, e pena di 10. libre di denari frà otto giorni dopo che à esso, e suoi Offiziali saranno state assegnate. E che tutti, e singoli breui di d.a Terra siano tenuti, e debbiano eleggere, et hauer nel suo breue secondo il modo, et ordine infrascritto, i balij de' breui, e non altrimente, sotto pena di 25. libre di denari con d.° breue. Cioè che comincino primieramente gli huomini de' breui, che hanno maggior libra, ò Catasto, conforme sono stati scritti per ordine ne' i Catasti di d.i breui fino alla somma di quattro libre cioè alla libra sua dodici denari per qualsiuoglia centinaro. E sicome è stato detto di sei Mesi in sei Mesi. E se altrimente del balio di d.i breui, ò d'altro di essi si eleggesse, se non per libra, come è stato detto, la medema elettione, et offizio non uaglia per autorità del presente Statuto. Et i Priori di d.a Terra, che per il tempo saranno, debbiano farne render conto alli pred. balij, sotto pena di 10. libre di denari per ciascun di essi. Et il Podestà sia tenuto esiger detta pena da d.i Priori e se non l'haurà esatta, sia esso tenuto alla medema. Siano anco obligati i Priori predetti dopo che sarà scorso il tempo, dentro il quale deue pa-

garsi alcuna datiua, ò colletta, di diuider d.i tutti malpaganti, et etti trà il Cancelliero di d.a Terra, e lo Sbirro del Podestà, che sia frà otto giorni dal dì del conto reso dell'amministrazion.e per il balio, sotto pena di 10 libre di denari per qualunque Priore, che faccia il contrario. E detti Sbirro, e Cancelliero, dopo che saran stati dati d.i malpaganti, debbiano hauer esatto d.i malpaganti frà dui Mesi, sotto pena di dieci libre per ciascheduno. Et habbino d.i Cancelliero, e Sbirro per lor salario dui soldi di denari per qualsiuoglia libra di quel, che faran peruenir nel Commun.e E paghino detti dui soldi quelli, che saran stati malpaganti. ——

Che tutti di Monte falco debbian congregarsi à richiesta de' balij de' breui.

Rubrica XLI.

A richiesta del balio de' breui sian tenuti tutti gli huomini di Monte falco, e suo distretto à congregarsi, in pena di dui soldi di denari per ciascuno, e per ogni uolta, e d.a pena si riscuota per il balio de' breui da quei, che non uengono. ——

Che li Prouenti del Commun.e non s'alienino à forastieri.

Rubrica XLII.

Li Prouenti del Commun.e di Monte Falco non possino, nè debbiano alienarsi nè uendersi ò in altro modo concedersi ad alcun forastiero, ò à uerun'altro, che non uoglia soggettarsi alla Corte secolare di Montefalco, e se si facesse il contrario tal uendita non uaglia, et il contrauentor.e cada in pena di dieci libre di denari. Nè possa uendersi ad alcuno il Prouento del Commune, se non per un'Anno et all'hora si uendano à pericolo, e fortuna del Comprator.e, nè possino, se non present.i la moneta, talmente che non si dia ueruna dilazion.e à i Compratori al pagare. Si faccino le uendite nel Conseglio fatti prima i bandi in trè diuersi giorni di Domenica, e di feste. E quando si uendono i Molini di d.a Terra, non possino uendersi tutti insiem.e, mà un molino si uenda ad una persona, et un'altro ad un'altra, nè li predetti compratori se li conferiscano assieme, sotto pena di dieci libre per ciascuno, e per qualunque uolta. ——

Che i balij de' breui non s'astringano à pagar le datiu.e à lor non pagate.

Rubrica XLIII.

Perche nesun'Offizio deue esser dannoso, ordiniamo, che li balij de' breui non siano astretti da alcun'Offiziale à pagar le datiue d'alcuna special persona se prima non si astringessero i principali à pagar le datiue al d.o balio et il Podestà, e qualunque Offiziale siano tenuti sforzar le persone, che deuono pagar le datiue personalmente à petizion di d.o balio. ——

Del salario de' Sbirri del Podestà.

Rubrica XLIV.

Statuimo, et ordiniamo, che i famigli, ò Sbirri del Podestà habbiano, e debbiano hauere per lor mercede, cioè per la cattura di qualche debitore ad instanza di alcuna persona particolar.e nella Terra, e frà i borghi un bolognino per ciascun Sbirro, mà

fuori

fuori de' borghi gli si raddoppi la mercede.

Che i baly de' breui debbiano assegnar' la moneta delle datiue, e collette.

Rubrica XXV.

Ordinamo, ch' i baly de' breui ogni qual volta coglieranno alcuna datiua, ò prestanza imposta in Montefalco, sian tenuti assegnar' al Camerlengo del Commune, et al Cancelliero di d.ta Terra, tutta la moneta, ch' essi, ò altri per loro esigerà di d.ta datiua, ò prestanza frà il termine del bando fatto dopo il termine da pagarsi di d.ta datiua, e debbiano assegnare i nomi di tutti quei, che non pagano, e la parte, ch' gli tocca, del che se ne facci un libro dal Cancelliero, che si chiami il Libro di quei, che non pagano la datiua. E se d.ti baly saran negligenti, cadano in pena di cento soldi di denari per ciascuno, e per ogni volta. E nesuno possi raccoglier la datiua oltre di trè breui. E tal Collettore non possa riceuer più di trè denari per catasto. E se nelle predette cose, ò in alcuna di esse farà il contrario, cada in pena di dieci libre di denari.

Della quietanza da farsi per il Camerlengo à i baly de' breui.

Rubrica XLVI.

Il Camerlengo del Commune, ch' è al presente, e sarà per il tempo sia tenuto, e debbia far quietanza finale, et assolutione à tutti, e singoli baly de' breui, ò ad altri pagatori per loro, di tutte le quantità di monete, che d.to Camerlengo, ò altri per lui riceuerà per ogni occasione.

Se uerrà la morte del Podestà dopo l'elettione, e prima, ò dopo il cominciato Offizio, auanti che si finisca.

Rubrica XLVII.

Se dopo l'elettione, et accettazion d'alcun Podestà prima che sia uenuto alla Terra di Montefalco, ò habbia cominciato l'offizio, morisse esso Podestà, li suoi heredi per d.ta causa nesun salario possino hauer', ò pigliare. Mà s'auuerrà, che mora dopo cominciato l'offizio, il Vicario di d.to Podestà, et altri Offiziali, e famigliari possin compir d.to offizio, e seruir' in esso, se saranno idonei, e sufficienti, e gli heredi di d.to Podestà debbian pigliar' il salario, conforme il Podestà, se fusse uissuto.

Che il Cancelliero sia tenuto cassar le condanne dopo fatto il pagamento.

Rubrica XLVIII.

Le condanne tutte di Montefalco, dopo che sarà stata pagata la quantità contenuta in esse al Camerlengo del Commune, sia tenuto il Cancellier di d.ta Terra cassarle, e cancellarle, e nella margine d'essa condanna porre il giorno della cassatura co' l'Anni del Signore, e quantità pagata, et il nome del Camerlengo, à cui fù pagato, senza mercede alcuna.

Che non possa farsi proposta di ribandirsi alcuno.

Rubrica XLIX.

Il Podestà, ò Priori della Terra di Montefalco non possin proporre, ò farsi proponga

in alcun Conseglio di d.a Terra, che verun sbandito, ò condannato di d.a Terra si ribandisca, ò la sua condanna si cancelli; se prima la quantità nella qual fù condannato, non sarà stata intieramente pagata al Camerlengo di d.a Terra. E se sarà fatta proposita, non vaglia, nè tenga ipso iure. E chi lo proporrà, ò farà proporre cada in pena di cento libre di denari.

Dell'Avuocato, e Procuratore da eleggersi nella Curia Ducale.

Rubrica L.

Acciò il Commune di Montefalco nelle sue cause, e liti sia difeso in Curia Ducale, statuimo, ch'in Conseglio general di d.a Terra al scrutinio si elegga un buono, e sufficiente Giudice delli Avuocati della Curia generale del Ducato, qual sia Avuocato di Montefalco in Curia pred.a in tutte, e singole cause di d.o Commune. Et un buono, et esperto Notaro de' Procuratori, che seguon d.a Curia generale, il qual Sindico, e Procurator sia di d.o Commune à tutte, e singole cause, liti, e controversie. Il qual'Avuocato habbia de' beni, et haveri del Commune ogni Anno quattro fiorini d'oro, e d.o Sindico trè fiorini per lor salario, e merede, che il Camerlengo del Commune sia tenuto pagare a loro senz'alcuna deliberazione. Sia obligato anco d.o Camerlengo dare à d.o Sindico ogni quantità necessaria di moneta per scritture, e carti, et altre cose bisognevoli nelle cause, e questioni di detto Commune.

Che delle terre lasciati alla Chiesa di S. Maria del Popolo non si paghin date.

Rubrica LI.

Ad honor di Dio, e della B. Maria Vergine statuimo, et ordinamo, che delle terre, e possessioni lasciati, ò da lasciarsi per l'avvenire alla Chiesa di S. Maria del Popolo, che è vicino alla piazza, nesuna dativa si paghi, ò s'imponghino altri pesi.

De' prestiti da imporsi, ò nò.

Rubrica LII.

Niuna persona possa imporsi nella Terra di Montefalco d'alcuna quantità di moneta, se non quando al mandato d'alcun'Offiziale di Chiesa da spedirsi presto fusse necessaria qualche quantità di moneta. All'hora per il Conseglio di d.a Terra possa deliberarsi, che la pred.a quantità si paghi dal balio de' brevi per modo di prestanza, purchè i balij sudetti non possino imporre oltre un fiorino per qualsivoglia huomo.

Della condanna delle cose, che si rompessero, ò guastassero in occasione d'incendio.

Rubrica LIII.

Se alcun'incendio nascesse nella Terra di Montefalco, e per causa d'estinguere

27 r

guere il fuoco p li vicini, ò p altri si riceuesse alcun danno nelle scale, ò altre cose, si emendi d.o danno à spese del Commune. E chi offenderà alcuno di d.o incendio, si punisca al doppio di quel, che altrimente verrebbe punito.

De' lumi da farsi nella Vigilia di S. Fortunato.

Rubrica LIV.

Nella vigilia del B. Fortunato ciascun di Montefalco, che habbia ne' beni mille libre, sia tenuto portar un cereo acceso di cera di due libre alla Chiesa del B. S. Fortunato. E qualunque habbia nè beni cento libre, sia obligato portar un cereo di cera di meza libra. Et il Po: debbia andare à d.a Chiesa con un cereo di due libre, e sia tenuto di far inquisitione p quei, che non vengono à d.i Luminari, et imporgli la pena di dieci soldi p ciascheduno.

Che le misure d'oglio, vino, e biade si vendano dal Commune.

Rubrica LV.

Statuimo, et ordinamo, che tutte le misure di vino, biade, cioè coppe, e d'oglio, Staiere, e bollette, con le quali s'estradono gli ovi, polli, e cascio, e sigillatura de' vasi, co' quali si vende il vino, si vendino p il Commune in Conseglio di d.a Terra fatti prima i bandi diversi in giorni di Domenica, e festivi con quelli patti, prezzo, e conditioni, con quali saran d'accordo i compratori di d.e cose, ò d'alcuna di esse, con i Priori in Conseglio di d.a Terra.

Che nè il Podestà, nè alcun suo Offitiale habbian licenza di partirsi avanti finito il sindicato.

Rubrica LVI.

Il Podestà, ò alcun suo Offitiale non possan partirsi dalla Terra di Montefalco, nè i Priori possino dargli licenza di partirsi sotto pena di cento libre di denari, se dal Rettor del Ducato non sarà stato ordinato altrimente.

Ch'il Podestà, e suoi Offitiali fauoriscdino il Cancelliero.

Rubrica LVII.

In fauor del Cancelliero di Montefalco, volemo, et ordinamo, ch'il Podestà, e suoi Offitiali sian tenuti, e debbiano à d.o Cancelliero dar' aiuto, consiglio, e fauore, et al medemo dar' i Sbirri p catturare i condannati, e sbanditi, et i disobedienti, cioè nel suo offitio, e li faccino carcerare à petition di detto Cancelliero.

Che in Palazzo del Popolo, e del Commune sempre di notte sian' accese le lampadi.

Rubrica LVIII

Statuimo, et ordinamo, che nel Palazzo del Popolo, del Podestà, e Vicario della Terra di Montefalco di notte sempre stiano le lampadi accese à spese del Commune, et il Camerlengo sia obligato di comprare delli beni di detto Commune le dette lampadi, et oglio sotto pena di cento soldi. E nell'istessa maniera si accendano le candele di cera, conforme parerà alli Priori di detta Terra.

17+17

Che tutt' i patti dominicali della palude del Commune sian fermi.

Rubrica LIX.

Tutt' i patti, instromenti, e riformanze fatte della palude del Commune, e delle terre di esso trà il Commune, e speziali persone, e trà il Commune di Foligno in tempo della Podestaria del S. Morici da Todi Podestà di detta Terra di Monti falco per il sig. Benedetto all'hora Cardinale, e poi per Papa Bonifazio Ottauo, ferme, e rate, e per il Podestà, et Offiziali debbiano osseruarsi, e mantenersi illese. E se alcuno attentarà contro le predette, cada in pena di cento Libre.

Che quando si faccino le Cauatine, i balij de' breui sian tenuti elegger dui Massari per qualunque breue.

Rubrica LX.

Statuimo, et ordinamo, che se occorrerà in alcun tempo al Commune di Monti falco di cauare, ò far qualche Cauatina, che auanti di cauar la forma, che all'hora deue cauarsi, si diuida per esso Commune trà i breui di esso. E qualsiuoglia balio de' breui che in quel tempo sarà, debbia eleggere, e nominar dui buoni, e sufficienti Massari del suo breue auanti il Cancelliero quai siano insieme co' detti balij à riceuer la parte, che gli tocca. E riceuta essa parte sian tenuti detti balij, e Massari trà gli huomini di detto lor breue cauar la sorte, et à qualunque dar la sorte sua, e la sorte di quei, che non uengono uenderla, et accottimarla, e pagar il cottimo à spese di color, che non uengono. E se detti balij de' breui daranno à cottimo senza la presenza, e uolontà di detti huomini in tal guisa da eleggersi, paghino del lor proprio esso cottimo. E se saran negligenti detti balij in elegger li huomini predetti, paghino à nome di pena dieci Libre di denari.

Che niun uada à presentar l'elettione al Podestà eletto, se non un de' trombetti.

Rubrica LXI.

Statuimo, et ordinamo, che nesun di Monti falco, ò d'altronde ardisca d'andare, ò d'elegger un'altro à presentar l'elettione à nessun Podestà, ò ad altri Offiziali della Terra di Montefalco, in pena di 25. Libre di denari. Possano però i Trombetti di detta Terra eleggersi, et andare à presentar detta elettione, ciascun per la sua uece, come tocca, purche non possa andar, se non uno per uolta, e se alcun'altro fusse eletto, no' uaglia ipso iure.

Che l'instromenti del Commune si riducano in publica forma.

Rubrica LXII.

Statuimo, et ordinamo, che tutti l'instromenti del Commune di case comprate per il Palazzo del Popolo, e uendite de' frutti de i molini del Commune, e quietanze fatte per il Sindico del Commun di Treui del Commune di Montefalco, et altri instromenti si riducano in publica forma nel Libro grosso del Commune dal Cancellier di detta Terra senz'alcun salario: tali che siano appresso alli Priori del Popolo nella Cassa del Commune.

Che l'oscurità

28

Che l'oscurità del Statuto possa interpretarsi.

Rubrica LXIII.

L'ambiguità, et oscurezza, che nascesse in alcun Capitolo del presente Statuto, possa dichiararsi, et interpretarsi dalli Statutarij soprascritti, ò dalla maggior parte d'essi. e quel, che da loro sarà dichiarato, habbia forza di Statuto.

Che nesun dica à chi tocca il brisciolo, ch'elegga alcuno.

Rubrica LXIV.

Nesuno di Montefalco di qualunque conditione si sia ardisca, ò presuma dire à veruno à cui sia toccato in sorte un brisciolo d'elegger alcuno Offiziale, ch'elegga qualcuno, nominando qualche persona con parola, ò per cenno, ò per scrittura, ò per nunzio, ò per altra cosa simile in pena di 40. lib. di denari per ciascuno, e per ogni volta. E nell'istessa pena sian tenuti i Priori, se contraverranno. Vogliamo bensi, et ordinamo, che colui, al qual verrà in sorte d.o brisciolo d'eleggere, elegga prima di partir di Palazzo, ò di quel luogo, ove d.a elettione si celebra. E se farà il contrario, cada d'elettione. E d.o Capitolo non s'attribuisca il luogo nell'elettione del balìo de' brevi. Et il Podestà facci legger sempre q.sto Capitolo, quando si tratta d'alcuna elettione.

Ch'i maschi, e le femine dell'Hospidale nò giacciano nella med.ma stanza.

Rubrica LXV.

Vogliamo, et ordinamo, che tutt'i maschi, e famigli dell'Hospidale di S. Leonardo debbiano insieme giacere, e dormire senz'intermezo d'alcun muro, ò tenda, talmente che uno possa veder l'altro nel letto. Tutte le donne ancora debbian star da per se in un'altra habitazione e nel medemo modo. E se verun farà il contrario, si cacci via da d.o Hospidale.

Ch'i Priori, et il Cancelliero nò proferischino i Proventi del Commune.

Rubrica LXVI.

Nesun de' Priori della Terra di Montefalco, ò il Cancelliero di d.a Terra nel tempo, che venderanno i Proventi del Commune, ardisca, ò presuma di offerire, ò far proferire ad alcun Provento del Commune. E chi farà il contrario, cada in pena di 50 libre di denari, e sia escluso da ogni offizio, e benefizio del Commune, et ogn'uno possa accusar, e denunziare il contravventore, ed habbia la metà del bando, e si creda al suo giuramento con quattro testimonij di fama, e si gli creda.

Delle Datiue da imporsi.

Rubrica LXVII.

Li Priori del Popolo della Terra di Montefalco, che per il tempo saranno, debbiano imporre le Dative nell'ultimi otto dì del loro offizio di tutt'i debiti fatti in tempo dell'offizio d'essi. E se non faran le cose pred.e, sian esclusi da ogn'offizio, e benefizio di d.o Commune. E la d.a Dativa così imposta debbia pagarsi da quei, che devon pagarla, frà un Mese, e mezo, cominciando il primo dì dell'ingresso de' gli altri Priori. E se non pagaranno frà un Mese, e mezo, cada:

no in pena i predetti d'un quarto di più. E dopo d. Mese, e mezo, cadano se non pagaranno frà otto giorni, trascorsi d. otto giorni, nel quarto, et un quarto più sian tenuti à pagare. E nesuno contro le cose pred.e, ò alcuna di loro ardisca, ò presuma farne proposta, arringare, consultare, ò scrivere, ò prorogar d. termine, sotto la predetta pena.

Che niuna composizione possa farsi dal Commune per speziali persone.

Rubrica LXVIII.

Nesuna composizione possa farsi cō l'Offiziali di Chiesa di alcun malefizio per veruna singolar persona dal Commune. E se si facesse, nō vaglia ipso iure. Et i Priori, che saran per il tempo, non permettano si consulti, ò si arringhi, che si faccia dal Commune composizion veruna per alcuna persona singolare. E se lo permetteranno, ipso facto siano privati d'offizio, e benefizio di d.to Comune. Et alla d.a pena sian tenuti quei, che d. cose scrivessero, ò arringassero.

Che nesuno possi esser Statutario, se non sia accatastato.

Rubrica LXIX.

Niuno di Montefalco, ò del suo distretto possi esser Statutario del Comune, se fusse accatastato, ò esaminato nel Catasto del Comune seicento libre. E quello sarà fatto da lui nō vaglia, et anco la pena di dieci libre di denari.

Che tutte le Compagnie sian tenute andar alla Chiesa di S. Chiara.

Rubrica LXX.

Tutte le Compagnie della Terra di Montefalco, e tutti gli huomini dette Compagnie siano tenuti andar con i cerei accesi alla Chiesa di S. Chiara nella vigilia della sua festa, e tutti gli altri huomini di d.a Terra, si come si è detto sopra nel Statuto della festa di S. Fortunato, sotto pena di cinque soldi per ciasc.o, che in d. modo non verrà. E tutte quelle cose, che si sono dette di sopra della festa di S. Fortunato, s'intendano in questo Statuto del tutto repilogate.

Che si riattino le torri del Commune.

Rubrica LXXI.

Le Torri dell'Hospidale, e del Verziero si accommodino alle spese del Commune di Montefalco in questo modo, cioè che si faccino i piancati, ò solari di nuovo, dove sarà necessario, e tutte le scale sino al tetto, et il tetto si raggiusti, e sopra il tetto si faccia una casuccia, in cui le guardie della notte possino stare bene, e cōmodamente, talche non ci piova. E che si bandischino, e si diano à cottimo da d. Priori del Popolo à qualche persona, ò à quelli, che vorran fare e

raccomodar=

raccōmodarle ꝑ minor prezzo. e ciò si faccia subito dopo l'apertura del presente Statuto frà un Mese da'i Priori del Popolo, che ꝑ il tempo saranno sotto pena di 25. libre di denari, la metà di cui sia della Camera della Chiesa Romana, e l'altra del Comun di dª Terra.

Che il Podestà sia tenuto ad instanza del Sindico dell'Hospidale sforzar quei, che hanno di detti beni à restituirli.

Rubrica LXXII.

A petizion del Sindico dell'Hospidale di S. Leonardo sia tenuto il Podestà sforzar tutti quelli, che hanno de' beni di d.º Hospidale alla restituzion d'essi beni. E se alcun dicesse d'hauer qualche ius in alcune possessioni, ò beni di d.º Hospidale, sia tenuto il Podestà ad esso dar' il termine di dieci giorni à mostrar la sua ragione in pena di 25. libre di denari.

Che i compratori delle misure del Comune le tengano in Piazza, ò in strada di S. Maria.

Rubrica LXXIII

Li retentori delle misure del Comune siano obligati, e debbiano hauerle, e tenere nella piazza del Comune, ò uicino ad essa ꝑ sei porte à misure almeno, ò nella strada di S. Maria sino à d.ª Chiesa. E chi farà in contrario, si punisca in 25. lib. di den.

Che li Priori del Popolo sian tenuti ogni 15. giorni dar ꝑ amor di Dio una Coppa di pane.

Rubrica LXXIV.

Per amor di Dio, e della B. Maria sua Madre i Priori del Popolo della Terra di Montefalco sian tenuti, e debbiano ogni quindici giorni far fare una Coppa di pane, e darlo à i poueri di d.ª Terra à spese di d.º Comune, nella Chiesa di S. Maria del Popolo.

Che si caui la forma, ch'è trà il Comun di Foligno, et il Comun di M. Falco.

Rubrica LXXV.

Statuimo, et ordinamo, che la formella, quale è trà il Commune di Foligno, et il Comune di Montefalco si caui ogni tre Anni. Et à d.ª cosa acciò si faccia, i Priori del Popolo efficacemente attendano, sotto pena di 25. libre di denari.

A chi hà nel suo Catasto de' beni dell'Hospidale, si facci leuare.

Rubrica LXXVI.

Chiunque hà, ò hauerà per l'auuenire alcuna possessione accatastata à sè de' i beni dell'Hospidale della Terra di Montefalco, possa farglisi leuare ꝑ il Notaro messo alle predette funzioni.

Che quei, c'han le gigliare di carta, nō possin' hauer più di sei denari ꝑ soma di grano.

Rubrica LXXVII.

Niuno, che conciarà, ò purgarà il grano, possi hauer ꝑ la conciatura più di sei denari ꝑ ogni soma di grano, sotto pena di cento soldi di denari ꝑ ciascuno, e ꝑ ogni uolta

Cominciano le Rubriche della 2.a parte del Statuto di Cause Civili.

Qualmente si tenga, e si venda ragione.

Rubrica p.ma

Perchè trà i precetti di ragione si pone per grandissimo, che ad ogn'uno si dia il suo dritto, perciò i soprascritti Statutarij volendo seguir le sagratissime Constituzioni della Legge han statuito, e deliberato, ch'il Podestà della Terra di Montefalco, et i suoi Offiziali faccino ragione à ciascuno con l'infrascritto ordine, cioè ch'il pred: in tutti i di giuridici due volte, la matina inanzi Terza, e la sera avanti Vespro faccia sonar la campanella, ò squilla del Palazzo di sua residenza. E dopo sonata d.a campana, esso, et il suo Vicario, et altr'officiali siedano al banco per due hore, e più se sarà espediente, à porte del Palazzo aperte. talmente che ogn'uno habbia libero l'ingresso à loro. E benignamente sentano tutte le querele, e lamenti preposti avanti di loro, e faccian precetti, e risposte giuridiche. E dopo sentiti tutti quei, che haveran voluto dire, ò dimandare, faccian di nuovo sonar la campanella, e si partano dal banco. Et il Podestà sia tenuto far le cose pred.e à pena di 25. Libre di denari.

Ch'i balij possan citare senza commissione.

Rubrica 2.a

I Balij del Commune possano in cause civili far le citazioni sent'altra commissione e vaglia la d.a citazione, non ostante qualsivoglia ragione, purche quando citano ci chiamino un testimonio.

In che modo si proceda contr' i contumaci.

Rubrica 3.a

Citato il reo una volta in persona, ò due volte alla Casa di sua solita habitazione e non comparso; si habbia per legitima, e perentoria citazione, ed il Podestà, e sui Offiziali sian tenuti, e debbian procedere à petizione dell'Instante contra tal citato, come contra contumace à dar la tenuta, et all'immissione de' beni per la quantità dimandata, e spese legitime. Prima de' mobili nel doppio. 2.o de gl'immobili nel triplo. 3.o de nomi di debitori per misura del debito dichiarato. E pagato prima il salario à ragion di tre denari per libra nel Ceppo del Commune. E riceuto dall'attore corporalm.te il giuramento, che non dimanda con animo di calunnia, e d.o debito è vero, e che non gli è stato sodisfatto in tutto, ò in parte. E d.o citato e contumace debbia raccoglier la tenuta, che gli fù presa, se sia stato per la quantità di cento soldi, cioè di li ingiù, frà 10. giorni, e se da cento in sù frà 15. giorni dal di della tenuta tolta. E scorsi d.i giorni à petizione dell'Instante il Podestà faccia bandir d.a tenuta in trè bandi con l'intervallo di dui giorni. E passato il termine di d.i bandi, d.a tenuta si venda, e si dia al più offerente. E se si vendesse più del debito, e delle spese, quel di più si restituisca al reo. E la sud.a solennità si osservi nel proceder contr' i contumaci, non ostante altra solennità, ò sostanzialità di ragione.

Mà

Mà se tal contumace comparirà dopo la contumacia, non prima sia sentito, se non haverà sodisfatto alla parte le spese legitime da tassarsi dal Giudice del Podestà. Mà se non si trovasse veruno, che volesse comprar di tenuta, si pongano dui stimatori, cioè uno per parte dell'attore, e l'altro per il Podestà, ò Vicario. E conforme la stima de' predi, così si dia in soluto all'attore per la sorte, e spese legitime. E se accaderà, che non si trovasse tenuta alcuna de' i beni del citato, il Podestà facci catturar il citato, e ritenerlo à volontà dell'attore. E se non si potesse pigliar prigione, si ponga in bando da Monte Falco, e suo distretto à petizion dell'attore nella quantità dimandata, e spese legitime, et in 20. soldi da darsi al Comune. E se gli assegni il termine di trè giorni, nel quale, se nò haurà sodisfatto il Creditore della sorte, e spese, sia come ribandito, dal cui bando non possa uscire, se prima non haurà sodisfatto della sorte, e spese il Creditore, e di 20. soldi il Comune. E nesun debbia raccettar' in sua casa tal bandito in pena di dieci libre di denari. Et il medemo modo, et ordine si osservi nelle citazioni da farsi de' gli heredi, e dell'immission di tenuta, purche si citino à casa del defonto.

Ch'in Cause civili si riceva il salario.

Rubrica IV.

Che nelle Cause Civili si riceva il salario, dopo ch'è stato giurato di calunnia cioè sei denari per libra trà ambe le parti. in contumacia però si paghino dall'attore trè denari per libra, e per tenuta contr'i contumaci. Mà de' debiti non confessati nò si riceva salario. E ricercato il reo, se vuol'opporre contra il precetto, ò darsi per il Giudice il termine ad opponere, e se frà il termine nò sarà comparso, nè haurà opposto legitime escettioni, e nò haverà provato in termine. si dia all'attore la tenuta de' beni del reo per la quantità dimandata, e per le spese legitime. E si proceda contro quello, si come si procede contr'il Contumace nel Capitolo superiore.

Delle Cause da decidersi per giuramento.

Rubrica V.

Rimedio grandissimo di decider le liti è il giuramento; perciò è stato statuito, et ordinato, che le Cause di cento soldi, ò da indi in giù si possino decider per giuramento da darsi per il Giudice ad una delle parti, che parerà al Vicario del Podestà. E se colui, contra il quale sarà stato giurato, vorrà riprovar' esso giuramento, possa frà 'l termine da constituirsi dal Giudice. E se frà d. termine legitimamente lo riprovarà, si punisca lo spergiuro in cento soldi di denari. Et in qualunque delazion di giuramento, prima debbian pagarsi nel Ceppo del Comune sei denari per parte. Et acciò gli huomini non si travaglino con spese, e liti, statuimo, et ordinamo, che nelle Cause Civili sin'à dieci libre possa procedersi somariamente, e de plano, senza strepito, e figura di giudizio,

senz'oblazion di libello, contestazion di lite, giuramento di calunnia, e senz'altre solennità di ragione: attesochè in d.te cause volemo, ch'il Podestà, e suoi Offiziali sian tenuti solo à ritrovar la verità, non già ad osservar le solennità di ragione.

Del pagamento della cosa mobile venduta.

Rubrica VI.

Chiunque comprarà qualche bestia, ò cosa mobile, e nõ fu posto nella compra il termine à pagar il prezzo, se indi ne sia stato esposto richiamo, il Podestà, e suoi Offiziali sian tenuti far fare il pagamento dal debitore al creditore in quell'istesso di ch'ò ne sarà fatto richiamo. e se non sodisfarà in quel giorno, si dia la tenuta al venditore de' beni del compratore, e con tutto ciò sia forzato personalmente d.o compratore à far d.a sodisfattione. E se alcun forastiero comprarà qual cosa, e nõ sodisfarà al Creditore, gli Offiziali sian tenuti fargli sequestar de' suoi beni per sino alla quantità del prezzo della cosa vendutasigli. e nondimeno si costringa personalm.te, se potrà trovarsi, sin'all'intiera sodisfazione del debito, e delle spese. E se si datte la tenuta, si dia per il debito, e per le spese, e per altretanto più, e se la tenuta nõ si trovi, si ponga il reo in bando per la quantità dimandata, e per le spese legitime, et in altretanto di più, cõ il termine di trè giorni. E se in d.o termine dal giorno del bando dato non haurà pagato la quantità dimandata, ò non si sarà accordato cõ'l Creditore. che da indi in poi sia sbandito da Montefalco, e suo distretto, nè possa ribandirsi, se nõ haverà pagata tanta quantità, nella quale sarà stato sbandito, la metà del cui bando sia della parte, e l'altra della Camera della Romana Chiesa.

Che si depositi l'instrom.o del debito da chi sia stato cominciato il pagamento.

Rubrica VII.

Se sarà stato fatto particolar pagamento ad alcuno, del che apparisca instromento publico, tal'instromento si depositi presso qualche persona degna di fede, di volontà del Creditore, che lo tenga finche l'intiero pagam.to sarà fatto, e ciò fatto, si renda al reo d.o instromento, e cancellato per il suo Creditore. Et il Podestà, e sua Corte sian tenuti di costringer' il debitore à pagare, nè si paghi salario veruno, se non si datte la tenuta contro di lui. Et il Creditor sia obligato far quietanza al debitore di quello haverà ricevuto.

Della fede degl'instromenti.

Rubrica VIII.

Se alcuno haurà esposto richiamo avanti il Podestà, e sua Corte di qualche suo debitore, et apparitte publico instromento prodotto, ò che si mandi in esecuzione il dimandato, ò il debitor confessasse il suo debito, ò sia stato mutuo, ò imprestanza, testamento, ò dote, ò altro debito; il Giudice constituisca il termine al reo di dieci giorni

all'hora

all'hora prossimi futuri à pagare frà detto termine. il reo possa opponer l'eccettioni di falsità, ò di pagamento, ò del patto di più non dimandarlo, quali debbia opporre in scritto, et esse, ò alcuna di esse prouare, et hauer prouato frà cinque dì dopo dato d.º termine. se poi frà d.º termine di dieci giorni non pagarà il debito, ò non opporrà, e prouarà l'eccettioni, come si è detto, si astringa il debitore in persona à petizion del Creditore, se uorrà. e se non potrà hauer in persona, ò nò uorrà il Creditore, si gli dia la tenuta de' i beni del debitore per la quantità dimandata, e spese legitime. e quando si dà di cosa mobile, si dia in ualore per la terza parte più del debito. ma se di cosa immobile, sia quella il doppio del petito debito. et il forastiero non possa pigliar la tenuta di cosa mobile fuori di Monte Falco. e di maggiore, e più quantità di ualore possa darsi la tenuta, se il debitor uorrà darla. e se la tenuta sarà stata per un debito di 40 soldi, ò da li ingiù, si dia al debitore il termine di 10 giorni à raccoglierla. e scorso il termine della tenuta, il Giudice dia licenza al Creditore di uender d.ª tenuta sotto buona fede. e renda il soprapiù al reo, purchè d.ª uendita si faccia auanti il Podestà, e Giudice, ò Vicario. e se la tenuta nò potrà uendersi, all'hor gli si dia in soluto, secondo la stima di dui huomini da bene da ponersi nel general Conseglio. ma se sarà stata di cosa immobile, si faccino di d.ª cosa trè bandi in diuersi giorni, in qualsiuoglia de' quali bandi habbia, e si dia il termine di trè giorni, e se non comparirà nerunno, che la uogli comprare, all'hora si dia al Creditore in soluto, e secondo la stima da farsi per dui huomini da bene eletti nel Conseglio già detto. e se alcuno opporrà l'eccettioni di falsità, e non le prouarà, come si è detto, sia punito nella pena di 50 libre di denari à nome di pena, et ancor sia condannato. e nondimeno paghi il debito al Creditore.

Che niun'Auuocato della parte, ò Procuratore interuenga, quando i testimonij s'esaminano.

Rubrica IX.

Quando i testimonij s'esaminano, ò per loro si risponde, nesun'Auuocato delle parti, ò Procuratore debbia esserui presente. mà rispondersi dal principale, e nò per il Procuratore. si possano però leggere in segreto all'Auuocato, e Procuratore le posizioni poste.

Che se il Venditor sarà rimasto in possesso della cosa uenduta, nò uaglia la uendita.

Rubrica X.

Se alcun debitor di qualcheduno dopo contratto il debito haurà uenduto, ò in qualunque altrò modo, ò titolo haurà alienato de' suoi beni mobili, ò immobili, e dopo essa uendita sarà rimasto in possesso della cos'alienata, che ipso iure essa alienazione, uendita, donazione, ò concessione, e ciò che da quello, ò per quello sia seguito, non uaglia, nè tenga, mà per casso, uano, e di niun ualore si habbia, e si presuma nel fatto del Creditore, e d.e cose in nesun modo si ammettano per gli Offiziali del Comune. e nesuna donna si ammetta alla difesa de' beni del marito, se non sin' alla ualuta delle sue doti. e sia lecito ad essi Creditori pagar' à d.e donne le lor doti. e sian constretti le donne conceder le ragioni, che hanno in occasion delle lor doti ne' i beni de' mariti, non ostante alcuna consegnazione, datione in soluto, ò qualsisia altra alienazione fatta ad esse donne, ò ad altri per esse, de' i beni de' i

lor mariti. E se il Podestà sarà stato in d. cose negligente, paghi del suo salario 50 libr. di denari.

Che se il Vendente sarà restato in possesso, la uendita non uaglia.

Rubrica XI.

Se alcuno haurà uenduto, ò donato, ò in altro modo alienato, ò uendè, donò, ò alienò ò per altro in qualunque modo haurà transferito in altri, ò transferisse gl'auuenire beni alcuni con qualunque titolo, ragione, ò causa l'habbia, ò l'hà concesso, e tal Venditore, ò Alienatore sia restato, ò restò in possesso di d. cosa esso, ò alcuno per lui, ò à suo nome, ò habbia percetto, ò pigli i frutti della pred. cosa; Che tal uendita, donatione, ò alienatione, ò concessione in qualunque nome, si reputi, si presuma fatta fintamente, et in frande, et ipso iure sia nulla, e di niun ualore. E se tal venditore, ò Alienatore ò donatore commetterà un delitto, che il Podestà faccia, e sia tenuto di fare, e possa, l'essecutione del bando, e condanna in d. beni, non ostante la uendita, alienatione, donatione ò concessione cosi fatta, quale sempre si presumi simulata, fittitia, e fatta in frande. E se alcuno hauerà presuntione di difender d. beni, si punisca in 200 libre di denari per ciascuna uolta, non ostante Statuto, ragione, ò legge, che parlino in contrario nelle pred. cose, et in qualunque di esse. E se l'Alienatore, donatore, ò Venditore sarà rimasto in possesso per un'Anno, e di quella ne haurà raccolti i frutti, ò per un'Anno hauerà lauorato per essa cosa donata, uenduta, ò alienata; Ch'essa alienatione, donatione, ò uendita non uaglia, ne tenga ipso iure, mà sia cassa, e di nesun ualore, efficacia, ò momento, nò ostante che s'in essa uendita, donatione, ò alienatione si contenesse, ch'i frutti rimanghino appresso il donante, ò alienante, ò ch'il Donatore, ò alienatore si sia constituito posseder la cosa, e riceuer la cosa alienata, uenduta, ò donata à nome suo. Aggiungendo nondimeno à questo Capitolo, che se il venditore, Alienatore, ò donatore haurà riceuto la cosa uenduta, alienata, ò donata à cottimo, ò à lauoreccio, et indi apparirà per publico instromento, ouero che sia prouato per testimonij legitimi della locatione, cottimo, ò lauoreccio; Che la donatione, vendita, ò alienatione sia per l'autorità del presente Capitolo ualida, e ferma, e rata. Ordinando hauer luogo il presente Statuto, e Capitolo ne' tempi passati, presenti e futuri, non ostante alcun Capitolo, che parlasse in contrario.

Della recettione de' testimonij.

Rubrica XII

Il Podestà, e sua Curia, doue saran necessarij i testimonij, faccian che si riceuano dopo il giuramento di calunnia frà dieci giorni, se la Causa sarà di cento soldi. E da indi in giù se uorrà riprouar i testimonij frà cinque dì dopo l'apertura de' testimonij sia tenuto di dar l'intentione. E frà otto dì, dopo data essa intentione, definisca la Causa. Mà se sarà di maggior quantità di cento soldi, il Giudice sia tenuto far, che si riceuano i testimonij frà 20. dì dopo il giuram.to di calunnia. E se uorrà alcuna delle parti opporre contr' i testimonij, dia la sua intentione frà cinque dì, dopo l'apertura de' testimonij. E frà altri 20. dì terminare, e definire, compiti i dì statuiti, se nò fusse stato prorogato il termine di uolontà delle parti.

Delle

Delle sicurtà da conservarsi.

Rubrica XIII.

Qualunque habbia, overo hà fatto la sicurtà per alcuno; Che il Podestà, e sua Curia sia tenuto, e debbia à petizion di d. sicurtà, sforzare il principale in persona, ò negli haveri, ad arbitrio di d.ta sicurtà, sinche l'haurà conservato senza danno, e sodisfatto ogni cosa, e le spese. E s'intenda quello esser sicurtà, à cui è stato promesso di conservarlo senza danno da qualsivoglia promissione, ò obligo principale. E nesuno di Montefalco, ò di suo distretto faccia alcuna sicurtà per verun forastiero appresso alcun Terrazzano di d. Terra, e chiunque fece, ò haurà fatto alcuna promissione al padre, alla madre, ò al figlio; sia tenuto esso, et i sui heredi osservarla, e se nò potrà osservarla, il Podestà faccia, che si restituisca il prezzo, che hebbe, et essa promissione co l'infrascritte cose indi fatte.

Che il ius del lavoreccio sia salvo.

Rubrica XIV.

Il ius del lavoreccio sia salvo à tutti i lavoratori secondo la consuetudine de' i luoghi. Et i patti hauti co'l padrone della cosa data à lavorare, ò co'l suo procuratore. E se il padrone venderà la cosa allocata, sia tenuto pagare al lavoratore il suo interesse. E se il lavoratore non haurà osservato il patto, e la promessa al locatore, sia obligato d'emendare il danno à esso locatore à stima di dui vicini da eleggersi per essi.

Che non possa dimandarsi, che l'instromenti di debito habbino pronta l'esecuzione se siano stati fermi per dieci Anni.

Rubrica XV.

All'instromenti di debito, che siano stati fermi per 10 Anni, non si possa fare instanza, che si cometta esecuzione, mà si dia per quel debito l'instanza in scriptis, e si proceda secondo l'ordine di ragione, non ostante il Capitolo, che parla del debito, onde appare l'instromento publico, ò altro Capitolo.

Che se uno havesse in una Causa dui Avvocati, e l'altro nò, che segli dia uno.

Rubrica XVI.

Se alcuno havesse in qualche Causa dui Avvocati e l'avversario non havesse Avvocato; Che sia tenuto il Podestà à petizione dell'instante forzare uno di quelli Avvocati ad avvocare d. dimandante nella pred.ta Causa per il prezzo giusto.

Della discordia tra fratelli.

Rubrica XVII.

In qualunque tempo, che sarà alcuna discordia tra fratelli di qualche cosa da dividersi ò trà altre persone; che quello, il qual vuol dividere metta la vece per la partitura, e metta à pigliar di d.ta vece il d. Consorte. E s'il Consorte vorrà pigliar di d.ta vece frà otto giorni dopo che gli sarà stato fatto il partito il Partitore habbia potestà di divider trà essi con buona fede. E metta quello ad elezion di pigliare, senz'alcuna vece, e partitura

da pigliarsi. E qualsivoglia habbia tanto, e non più. E se farà il contrario, incorra ogni volta in pena di 50. libre. E se la partitura alcuna sarà stata sopra qualche cosa da diuidersi. E la partitura fatta per i Partitori sia tenuto il Giudice ponerla di volontà delle parti. E se le parti concordaranno co'l Giudice, ò Notaro, patti bene mà se nò, ponga esso il Partitore. E se alcuno vorrà sortir senza veci, e partir con il suo Consorti con buona fede. E metter' il Consorti à cappare; e se il Consorti non pigliarà frà otto giorni, e la diuisione sarà stata fatta; dall'hora in auanti sia lecito à esso, che haurà mandato à cappare, di pigliare, non mutando essa diuisione. Et i Diuisori in solido possin diuidere, e definir tutte le questioni vertenti auanti di loro, ò d'alcun d'essi. E chi non obedirà à loro, ò ad alcun d'essi, paghi il bando di dieci libre di denari, et il Partitore sia tenuto alle spese del dimandante.

De' Contumaci, e non paganti frà il termine.

Rubrica XVIII.

Chiunque sia stato citato per qualche debito, e sia stato contumace, ouero habbia hauuto precetto, e se esso non pagarà frà il termine datogli, ò non si trouassero de' suoi beni per la quantità da darsi; Che ad instanza del Creditore si sbandisca da Montefalco, e distretto nella quantità dimandata, e spese legitime con termine di trè giorni. E se frà d. termine non haurà concordato ò non haurà dato sicurtà di star' à giuditio, e pagar quello sarà giudicato, rifatte primieramente le spese della Causa; Che d'indi in auanti sia sbandito da Montefalco, e dal suo distretto. E se si ritrouasse, ò apparisca in Montefalco, ò nel suo distretto, si ponghi in carcere, ò in un luogo ristretto, à richiesta del Creditore insino à tanto che sarà stata pagata la dimandata quantità, e le spese al suo Creditore, et al Commune 20. soldi di denari. E sin che non haurà pagato, tale sbandito, ò un procurator per lui non si ascolti nella Terra di Montefalco ad atti Ciuili, ò Criminali. E nesuno possa auuocare, ò procurar per lui in pena di cento soldi di denari. E basti una citatione personale, ò due citationi alla Casa della solita habitatione. E tali citationi si habbiano per piene, e legitime proue. E questa contumacia, ò citationi bastino, et habbian luogo in Cause Criminali, e Ciuili.

Degli alimenti da darsi alla donna morto il marito.

Rubrica XIX.

Morto il marito, la moglie che resta vedoua debbia hauer gli alimenti condecenti secondo la qualità delle sue doti doue vorrà dimorare, da quello, che tiene le doti, ò quel, che confessò d'hauer ricenuto la dote, ò dall'heredi del marito insinche haurà rihauute le sue doti, ò che quelli che son tenuti alla restitutione di essa, saranno apparecchiati di rendere effettiuamente la d. dote. E detti alimenti in nesun modo si computino in sorte, ò nella quantità della dote. Mà dopo che la donna sarà passata alle

seconde

seconde nozze, non possa, nè debbia dimandar l'alimenti con quel pretesto, che dica, ch'il suo marito gli li lasciò, ò la cōstituì donna massara di tutti i suoi beni, se non apparesse espressamente contraria d̄ volontà del testatore, ò del moriente.

Che nesuna dote possa darsi in tenuta.

Rubrica XX.

Nesuna dote di donna alcuna, nè frutti delle doti si possin dare in tenuta per occasione di qualche debito, ò contratto fatto dal marito, e se si facesse, non vaglia, nè tenga ipso iure, alcun capitolo non ostante.

Del termine da cōstituirsi à chi confessa il debito.

Rubrica XXI.

A ciascuno, che confessasse alcun debito in giudizio avanti la Curia ad instanza del suo creditore, il Podestà, et altri Offiziali, e qualsivoglia di loro possiano constituire il termine di cinque giorni à pagar d.o debito al suo creditore, e non si astringa inanzi à petizione del creditore in persona, e realmente e per la sorte, e spese: purche se il reo vorrà opporre contra il precetto, che gli si dia il termine di trè giorni, frà il quale se haurà provato l'eccezzioni legitime, si assolua. Chi poi non haurà provato frà d.o termine, paghi al Comune 20. soldi di denari per qualunque eccettione, e con tutto ciò paghi il debito al suo creditore. Et in qualsivoglia tempo, che qualche debito sia stato pagato ad alcuno in tutto, ò in parte, che questo tale sia sforzato à richiesta del pagatore farli quietanza di quel, che haurà ricevuto.

Che i muri, che sono trà contigui si mantengano.

Rubrica XXII.

Li muri, che sono trà i contigui si mantengano secondo la consuetudine dell'instromenti, et anco il tenor delli medesimi. E se alcuno havesse un fondello con il suo contiguo, et uno di essi l'abbia fabricato à sue spese esso fondello, le facciano in commune, e se poi l'altro vorrà fabricarlo sia tenuto, e forzato render la metà di tutte le spese fatte in d.o fondello da lato. E se quello haurà voluto fabricar nell'opera, in cui havesse la sorte nella fabrica, debbia restituire à colui, che edificò la metà di tutte le spese, che haurà fatte in esso muro, ò opera di lì à sei mesi cominciando frà quel giorno, che cominciò a fabricare. E si faccia di d.e spese publico instromento della restituzion delle spese al parer del suo perito.

Che nesun Christiano della Terra, ò forastiero faccia l'usure.

Rubrica XXIII.

Nesun Terrazzano per 10. Anni, ò forastiero in Montefalco, ò suo distretto ardisca contraher l'usure, ò imprestare alcuna quantità di moneta con speranza di merito ò d'usura, ricever pegno, far vendita, alienazione, provisione, concessione, ò patto con alcun habitante nella Terra, ò forastiero, sotto speranza d'alcun merito, ò d'usura, overo appresso alcun Giudeo far de'

suoi denari verun deposito. E se alcuno contrafarà nelle pred.e cose, ò in alcuna di esse per nesun modo à tal contra facente sia tenuto il suo debitore à restituir la moneta. Mà ogni contratto indi fatto, instrom.to di promessa, imprestanza, vendita, ò tradizione sia cassa, e di niun valore. Et il Podestà la faccia cassare à richiesta di qualsiv.a instante dopo che sarà constato in giudizio nel d.o Anno al Podestà per sei testimonij degni di Fede della publica fama, che tal contrafattore habbia in publico, ò in segreto fatto l'usure, ò che sia stato solito sotto speranza di merito far deposito, alienazione, vendita, Locazione, ò qualsivoglia altro contratto. E fatta tal prova, si presuma usuraro, et il di lui contratto si presuma esser stato fatto con speme d'usura, e merito. Et il Podestà, che sarà per il tempo, faccia inquisizione ogni Mese delle pred.e cose, in pena di cento Libre di denari da levarsigli per i suoi Sindicatori. E questo Statuto non possa togliersi, ò cassarsi in veruna sua parte. E se alcuno farà il contrario, si punisca in cento Libre di denari per ciascuna volta, et il denuntiatore habbia la quarta parte della pena, e sia tenuto segreto. ———

De' i patti da non farsi delle bestie.

Rubrica XXIV.

Nesun di Montefalco, ò del suo distretto nelli mercati, ò in altri giorni possa, nè debbia nelle vendite delle bestie bovine di fare, ò far che si faccia per sè, ò per mezo d'altri alcun patto, se non che siano obligati subito fatto il mercato, e l'accordo co'l venditore, di ricondurre, ò far ricondurre alla lor casa tutte le bestie bovine. E se si facesse, ò si havesse in d.i patti cos'alcuna, nò vaglia, nè tenga per l'autorità del presente Statuto. ———

Che s'eleggano in ogni Villa dui Huomini dal Conseglio à ritrovar i beni del Commune.

Rubrica XXV.

Per il Conseglio general di d.a Terra nel primo Mese dopo l'apertura del presente Statuto à ritrovar le cose, e beni del Commune, s'alcuno l'haurà tenuto occupati, si eleggano in qualsivoglia Villa del distretto di Montefalco dui huomini alle pred.e cose, e duri il loro offizio per un'Anno, quali siano tenuti giurar nel principio di riferir bene, e legalmente al sig.r Podestà, et Offizio del Popolo quei che ritrovino haverli occupati, ò invasi. Et il Podestà debbia sforzar d.i tali così eletti à discurere, et investigar per le cose pred.e in ogni Mese per vincolo di giuramento, e pena di 25. Libre di denari. E se si sarà trovato alcun occupatore, ò che habbia occupata veruna cosa de i beni, e delle cose di d.o Commune; Che tal occupante si astringa per d.o Podestà della Terra pred.a à farla restituire al detto Commune de facto, senza strepito, e figura di giudizio, saputasi la verità da d.i dui huomini, ò da uno di loro. ———

Ch'i mastri di legname, ò di pietre nò possano haver per giorno oltre 15. soldi, e le spese.

Rubrica XXVI.

Nesun mastro di legname, ò di pietre possa, nè debbia pigliare, ò haver per suo salario

da

da ꝑsona alcuna di Monte falco, ò suo distretto, se non solamente quindici soldi di denari, e le spese ꝑ qualunque giorno. E se alcuno contrafarà nelle pred. cose, cioè tanto il dante, quanto il recipiente, paghi al Commune di Montefalco, e ciascuna uolta quaranta soldi de' denari. Qual pena debbia togliersi ꝑ il Podestà di d. Terra dal contrafattore. E se il Podestà sarà negligente nelle pred. cose, incorra in pena di dieci Libre di denari del suo salario.

Che nesun obligazione trà Christiano, et Hebreo di che ne sia fatt' instrom. uaglia.

Rubrica XXVII.

Niun Christiano di Montefalco possa ꝑ instromento publico, ò ꝑ alcuna scrittura priuata obligarsi à uerun' Hebreo. E se alcun' obligazione si facesse trà Loro ꝑ publico instromento, ò priuata scrittura, sia nulla, e di niun ualore, efficacia, ò momento. E di d. obblighi, ò instromenti nesuna esecuzione si faccia ꝑ gli Offiziali di Montefalco. E se si facesse, incorra d. Offiziale in pena di cento Libre. Vogliamo ancora, che in ciascheduni contratti di deposito, e d'imprestanza ui si adoprino dui Notari, uno à scriuere, e l'altro à sottoscriuere. E se si facesse altrimente, non uaglia ipso iure.

Della restituzion di doti ꝑ causa della morte della donna

Rubrica XXVIII.

Se uerun matrimonio contratto, ò da contrahersi ꝑ l'auuenire trà alcuni di Montefalco sia sciolto ꝑ morte della donna, senz' esserui figliuoli legitimi nati di d. donna e marito, d. marito debbia hauer la quarta parte della dote, e niente più della dote predetta possa hauere, ò riceuere ꝑ testamento, ò ꝑ qualsiuoglia altra ultima uolontà, ò ꝑ qualunque altra ragione, ò ꝑ causa di contratto inter uiuos. La qual quarta parte possi, e uaglia ritenersi appresso di sè; l'altre trè parti sia tenuto restituire nell'istesso modo che le pigliò, e non altrimente; nõ ostante patti alcuni fatti, et hauuti trà le parti, non ostanti alcuni Statuti, ò ragioni, che parlino in contrario. E nesuno possi auuocare, ò procurare, ch' il marito non habbia detta quarta parte di tutta la quantità della moneta.

Se ueruno giurarà esser alcun sospetto, e fuggitiuo, debbia pigliarsi in ꝑsona.

Rubrica XXIX.

Se alcuno di Montefalco, ò suo distretto, ò d'altronde, auanti il Podestà, Vicario, ò Luogotenente, che ꝑ il tempo saranno, dimandasse ad alcuno qualche quantità di moneta, e giurarà, che colui, al quale la dimanda, è sospetto, e fuggitiuo e che non possiede in mobili nella Terra di Montefalco, e ne apparisse il debito. ꝑ il Podestà, Vicario, ò Luogotenente à richiesta di d. dimandante, d. tal debitore debbia pigliarsi carcerato, sforzarsi, astringersi e ritenersi in ꝑsona, e nelle cose. E tanto tempo à perizion di d. Creditor domandante si constringa realmente, e ꝑsonalmente, ꝑ sinche di d. debito, e spese

legitimo sarà stato intieramente sodisfatto, ò pur data la sicurtà di star' ingiudi=
zio, e di pagar quello sarà giudicato. E se apparisse, che detto debitore fusse bastante per
detta quantità, colui che giurarà, cada in pena di cento soldi di denari.

Che li Notari del Podestà, e Vicario debbian mostrar tutte le scritture.

Rubrica XXX.

I Notari, et Offiziali del Podestà, ò del Vicario, che sono adesso, e saran per il tempo, si=
no tenuti, e debbiano ad orecchio steso porgere, e mostar tutte, e singole scritture, et atti
di Criminali, e Civili à tutti quei, che le voglino vedere, senza salario, ò mercede in pe=
na di 25 libre di denari per volta, e dal Sindico, che li giudicarà, debbian condannarsi, e far=
li devenire al Comune. E qualsivoglia possi denunziare, et accusare il contrafattore avanti
Sindico, e Computisti predetti. E tutti i Notari di Montefalco possino esse scritture in publica
forma estrahere, e publicare.

Che le questioni trà Consanguinei si comprometttano.

Rubrica XXXI.

Afinche si toglia ogni materia di discordia trà Consanguinei, e trà gli Affini, vogliamo, che
in qualsivoglia tempo nasca alcuna discordia, lite, questione, ò controversia trà alcuni Con=
sanguinei fino al terzo grado di consanguinità, ò trà alcuni Affini in primo grado di affinità
fino al secondo grado; il Podestà, e suoi Offiziali sian tenuti forzar dette parti a fare il Com=
promesso della lite, e questione vertente trà esse parti, in alcuni huomini da bene da elegger=
si per esse parti frà il quinto giorno dopo che fu dimandato il compromettersi, in pena di dieci
libre di denari al Podestà, Notaro, et Offiziali, se le pred. cose non faranno.

Che nesuna donna dotata, ò da dotarsi succeda nelli beni paterni, nè materni.

Rubrica XXXII.

Nessuna donna dotata, ò da dotarsi dal padre, dalla madre, dal nonno, ò dalla nonna
dal fratello, ò da qualunque altro, possa succedere ab intestato al dotante, sopraviuente
al dotante un maschio nel medemo grado, ò qualche maschio, che parimente venisse
alla successione ab intestato al pred. dotante.

Che il Podestà, et il Giudice sian tenuti decider le questioni.

Rubrica XXXIII.

Statuimo, et ordinamo, che il Podestà di Montefalco, et il suo Vicario
siano tenuti, e debbiano spedire, e dare la sentenza di tutte, e sin=
gole questioni Civili infra trè mesi dopo l'oblazione del libello, sotto
pena di vinticinque libre di denari, e sotto pena dello spergiuro.

Cominciano

Cominciano le Rubriche della terza parte de' Statuti. Sopra i malefizij.

Rubrica p.ma

L'impunità delle sceleraggini perturba, et arma l'audacia de' gli huomini accorti contro i cattiui, et à gli huomini da bene porge incentiuo à delinquere. È dunque conueniente, che gli empij sforzi di essi si limitino sotto la regola della legge, acciò li tristi per timor della pena si riduchino dall'attioni colpeuoli, et al ben viuere, e siano giuridicamente constretti, e che li buoni separati dalle licenzioni di quelli possino attaccarsi alle buone operazioni. Che se i malefizij potran farsi, non restino impuniti. Volendo dunque li soprascritti Statutarij prouedere à tutte le cose predette, et attendendo alla publica utilità, diedero in luce gli Capitoli infrascritti di douer punirsi i malefizij.

Della giurisdizione del Podestà ne' i malefizij.

Rubrica 2.a

Il Podestà della Terra di Montefalco, et il suo Giudice, che saran pe' li tempi, e qualsiuoglia di loro habbino, e s'intendano hauere nella Terra di Montefalco, e suo Contado e Distretto ogni giurisdizione, e che tanto il Podestà, quanto il suo Giudice possano conoscer di tutti, e singoli malefizij, che nella Terra, e Contado, ò Distretto di Montefalco si commettessero, e sian stati commessi nel tempo del suo reggimento, per accusa, denunzia, et inquisizione, benche non via stata precedita alcuna infamia del malefizio, di cui se ne facesse inquisizione, et nò fussero dedotti. E di questi, e sopra questi d.i S.ri Podestà, e Giudice, e l'un, e l'altro di essi possano, e debbian conoscere, procedere, e pronunziare in qualsiuoglia giorni tanto giuridici, quanti feriati anco ad honor di Dio introdotti, tralasciate tutte l'altre solennità di ragione, osseruata solo nelle cose, e sopra le pred.e, e circa di esse la censura, e la forma del Statuto del Commune della Terra di Montefalco. Et i predetti S.ri Podestà, e Giudice, e l'un, e l'altro di essi sian obligati di costringere, e punir li malfattori con le pene douute secondo il tenore, e forma delle proue fatte sopra ad esse cause di malefizij, considerata in esse proue la sostanzialità di essi malefizij obietti, e la proua di essi, non già la forma, ò qualunque qualità circa l'alleggerim.to delle pene da imporsi da essi circa a d.i malefizij in esse accuse, denunzie, ò inquisizioni apposto, ò aggiunto, qual nò prouato, nondimeno di esso malefizio conforme alla misura delle proue fatte, s'impongano le pene douute, restando salui sempre i patti della pace. Vogliamo ancora, che d.o Podestà possa imporre di suo arbitrio sino alla quantità di cento soldi, mà il Giudice insino à 50. Mà l'altr' offiziali sin' alla quantità di 25. sol. senz'altra scrittura, ò processo.

Della notificazione di denunzie, et accuse debbia mandarsi copia del processo alla Camera del Commune

Rubrica 3.a

Si notifichino dal detto, ò dal suo Giudice alli S.ri Priori del Popolo, e Cancelliero

35v

del Commun.e tutte l'inquisizioni, che per essi, ò altro di loro si formassero contro qualsi=uoglia, di qualunque malefizij, e denunzie, et accuse esibite auanti di quelli ò altro di essi, frà 10 giorni dal dì della formazion.e dell'inquisizion.e, e denunzia esibita, ò accusa, e la lor copia trasmettano di parola in parola alli medemi, sì com.e, e conform.e si trouano, in quinterni senza i nomi de' testimonij, eccettuat.e l'accuse, denunzie, et inquisizioni, ch.e si facessero sopra i danni dati, alla notificazion.e de' quali, e trasmission.e di copie d'essi non siano tenuti. Li Sig.li Priori poi facciano, che d.e copie bene, e diligentem.te si registrino per ordin.e in un Libro da farsi di esse. Et in qualsiuoglia 15 giorni quelle esaminino, e mandino alli inguiriati. E che osseruino le pred.e cose. Mà se il Podestà, e suo Giudic.e lasciaranno di mandar d.e copie, come è stato detto,

Delle citazioni ne' i malefizij.

Rubrica XV.

Le citazioni ne' i malefizij si facciano con quest'ordine, che s'è il reo accusato, de=nunziato, ò inquisito, si citi dal publico balio del Commun.e una uolta personalm.te, ò due uolt.e à casa di sua solita habitazion.e, e la cedola contenent.e l'effetto del malefi=zio, del che si procede contra di esso, la copia della qual.e lasci al citato, ò alla casa di sua solita habitazion.e. E se tal citato non sarà comparso nel termin.e d.o da consti=tuirsi arbitrario del Giudic.e in d.a cedola, dopo il termin.e possa ponersi in bando pu=blicam.te, et ad alta uoce, preceduto il suono della tromba, nelle scal.e, ò alla fenestra del Palazzo, e che al medemo si prefigga il termin.e di trè giorni à comparire, et à scusarsi del malefizio, del qual.e si fà processo contro di lui. E se frà d.o termine non uerrà, si habbia per confesso, e conuinto di tutte quell.e cose, delle quali contro lui si procede, e come confesso, e conuinto possa ribandirsi. Mà se frà d.o termine di ci=tazion.e, ò di band.i comparirà, ò darà idonee sicurtà

Che le Constituzioni fatte contro gli heretici s'habbian ꝑ Statuti.

Rubrica V.

Statuimo, et ordinamo contra li heretici, e contro quei, che han contratto heresia, che tutti l'Offiziali sian tenuti, e debbiano proseguir contra qualsivoglia d'etti ꝑ inquisizione, denunzia, et accusa secondo la forma delle Constituzioni, e d.e Constituzioni si habbino in d.a causa ꝑ Statuto della Terra di Montefalco.

Della pena di quei, che bestemmiano Dio, et altri Santi.

Rubrica VI.

Chiunque bestemmiarà Dio, ò la Vergine Maria, si punisca ꝑ ciascuno, e ꝑ ogni volta in 20. libre di denari; e se dirà dell'anno sia detto, et ad onta di Dio, et à dispetto di Dio, ò della Vergine, Maria sia punito in pena di cinque libre di denari ꝑ ogni volta. Se dirà Per il corpo, ò qualche membro di Dio, e della Vergine Maria, si punisca in 50. soldi di denari ꝑ ciascuna volta. E se bestemmiarà qualche Santo, ò Santa, si punisca in 25. soldi di denari. Et ogn'uno possi denunziarlo, et accusarlo, et haver la quarta parte del bando, con il giuramento, et habbia la quarta, e si tenga segreto.

Della pena de'gl'insultatori, ò sfoderatori d'arme, ò minacciatori.

Rubrica VII.

Se alcuno farà insulto contra qualcheduno alla Casa propria, ò presa à pigione dell'habitazione allocata, ò alla possessione sua, ò vicino alle prede ꝑ una pertica, se con l'armi, si punisca in 25. libre di denari ꝑ ciascuna volta. Mà se non entrarà in Casa, ò nella possessione, come sopra, si punisca nella metà di d.a pena. Se poi farà le pred.e cose senz'armi, si punisca in 12 libre di denari ꝑ volta. Mà se con l'armi, si punisca il doppio. E se dopo d.a insultazione, ò nel tempo dell'insulto, ò poi, farà qualche altra ingiuria contra il d.o insultato, da cui ne risulti maggior pena, si punisca di quella pena maggiore, e non dell'insulto. Mà se alcuno contra qualcheduno sfoderarà veruna sorte d'armi, ò con lancia ferrata ingiuriosam.te minacciarà, ò haurà amminacciato, si punisca in cento soldi di denari ꝑ ciascuna volta.

Della pena di quei, che percuotono alcuno senz'armi.

Rubrica VIII

Se alcun di Montefalco, ò del suo distretto percuoterà qualcuno con un schiaffo, con un calcio, ò con un pugno in faccia, in testa, ò in gola talmente che n'esca il sangue di lì, si punisca in 50. libre di denari ꝑ ogni volta. Se non sarà uscito il sangue, sia punito nella metà di d.a pena. Mà se in altra parte del corpo ꝑcuoterà, e ne sarà uscito il sangue, in 25. libre di denari ꝑ ogni volta si punisca. E se non ne sarà uscito il sangue; sia punito nella metà di d.a pena. Mà se al-

cuno percuoterà veruno con un calcio, e di lì ne sarà uscito il sangue, sia punito per ogni volta in 25. libre di denari. e se non sarà uscito il sangue, nella metà di d. pena. Se alcuno poi ingiuriosam. morsicarà in testa, in faccia, ò nella gola talmente che la cicatrice resti evidentem. in perpetuo; si punisca in 50. libre di denari per ogni volta; mà se come si è detto, non sarà rimasta cicatrice, et uscito il sangue, sia punito nella metà di d. pena. Se poi morsicarà con mal'animo in altra parte del corpo, e ne sarà uscito il sangue; sia punito in 10. libre di denari per ogni volta; se nò sarà uscito il sangue, si punisca nella metà di d. pena. Se alcuna persona ingiuriosam. tirarà fuori à veruno i peli della barba, ò gli carpirà i peli; si punisca in 25. libre di denari per volta. E se alcuno scapigliarà, cioè stroncarà i capelli à qualcheduno, ò lo farà ingiuriosam. cadere, ò gli stracciarà il cappuccio, la berretta, ò la montiera, ò'l cappello dalla testa, ò ad una donna il veletto; si punisca in 10. libre di denari per volta. E se ingiuriosam. lo pigliarà per li panni, ò alcuna persona al petto, ò capelli; ò stracciarà ad alcuno i panni dal dorso; sia punito nella pred. pena. Se alcuno darà una spinta à veruno, talche lo farà cadere, et uscirà il sangue dalla faccia, testa, ò gola; si punisca in 25. libre di denari per ogni volta. mà se nò uscirà il sangue, sia punito nella metà di d. pena. E se dalla spinta non caderà; si punisca in 10. libre di denari per volta. E se alcuno ingiuriosam. pigliarà veruno per il naso, ò gli metterà le mani alla gola, talche ne sia uscito il sangue; si punisca in 25. libre di denari per ogni volta. E se nò sarà uscito il sangue; sia punito nella metà di d. pena. E se veruno strascinarà alcuno per terra; si punisca in 25. libre di denari per ogni volta, trè parti della qual pena siano del Commune, e l'altra dell'ingiuriato.

Della pena di chi percuote alcuno con l'armi.

Rubrica IX.

Se veruno di Montefalco, ò di suo distretto percuoterà, ò ferirà alcuno con armi di ferro, ò ferrate, bastone, ò pietra in testa con rottura di cranio, e spargim.to di sangue; sia punito in ducento libre di denari per qualunque volta. Mà se con effusion di sangue, e non con frattura di cranio; si punisca nella metà di d. pena. Mà se senza spargim.to di sangue; sia punito nella metà di d. pena. Mà se con d. armi percuoterà, ò ferirà alcuno in faccia, ò in gola con effusion di sangue, dalla qual ferita si fà una cicatrice enorme da rimanere in perpetuo; sia punito in ducento libre di denari per qualunque volta. Se poi non rimarrà la cicatrice, come si è detto di sopra; si punisca nella metà di d. pena. Mà se dalla gola in giù alcuno percuoterà senza debolezza di membro veruno con spargimento di sangue; sia punito in 50. libre di denari per ogni volta. E se senza spargim.to di sangue; si punisca nella metà di d. pena.

Mà se

Mà se tagliarà il naso, orecchio, ò cauarà un'occhio, ò acciecarà in altro modo; in qualunque uolta sia punito per qualsiuoglia tal membro in trecento libre di denari. E se tagliarà ambedue le mani, ò ambidui i piedi, ò gambe, ò gli cauarà tutti dui gli occhi; si punisca per ogni uolta in mille libre di denari. Se poi gli tagliarà un dito della mano; si punisca con l'infrascritta pena, cioè per il pollice, ò deto grosso tagliato; sia punito per ciascuna uolta in 200. libre di denari. Per qualunque altro deto, si punisca in cento libre di denari. In qualsisia de' d.i casi di pene sud.e sia la metà dell'ingiuriato, et l'altra del Commune. E ciò s'intenda solo de' membri tagliati. Che se non potrà pagar frà 20. giorni da numerarsi dal dì della condanna fatta, non contandoci il giorno della condannagione fatta; simil membro, ò membri simili debbian tagliarsili, cauarsigli, ò acciecarsi. Se poi secarà, ò tagliarà qualche deto di piede; per qualunque tal deto paghi 50. libre di denari. Mà se in altro modo che per tagliamento, ò troncazion di membro gli farà qualche parte inutile. sia condannato in 200. libre di denari per qualsiuoglia membro così reso inutile, ò indebolito. E s'alcun forastiero offenderà un Terrazzano, si punisca con la pena del doppio senz'alcuna diminuzione. E se alcuno di Monte falco percuoterà, ò offenderà qualche forastiero; si punisca nella metà di d.e pene, come che s'hauesse offeso un Terrazzano. E questo Statuto non possa togliersi uia in modo alcuno.

Della pena di chi commette il furto.

Rubrica x.

Se alcuno commetterà un furto di cinque soldi in giù, ò di cosa, che sia di ualuta di cinque soldi, ò sotto, sia punito per ogni uolta in dieci libre di denari. Mà se commetterà un furto di 20. soldi in giù sino à cinque, ò di cosa, che uaglia d.a quantità; si condanni in uinticinque libre. Se poi commetterà un furto di quantità di 40. soldi di denari, ò di cosa, che uaglia 40. soldi sino in 20.; si condanni in trenta lib. di denari. Mà se sarà stato di dieci libre di denari, e frà l.e sino in quaranta soldi; si punisca per ogni uolta in cento libre di denari secondo la forma di ragione, mentre però per un furto non possa alcuno esser condannato à morte, ò à tagliam.to di membro, mà si merchi con l'arme di Monte falco. E se in alcun caso delli pred.i non haurà pagato d.a condanna, che si facesse da lui; sia frustato, ò castigato altrim.te ad arbitrio del sig.r Podestà. Et in tutt'i casi soprad.i emendi il danno dupplicato al paziente. Di quei, che habbino rubbato alcuno di alquante robbe, ò cose in strada publica, ò altroue in qualsiuoglia luogo, secondo che è stato detto di sopra del ualore delle cose furate, e della quantità rubbate; così ne' suoi casi si faccia la condannagione.

Dell'osservarsi la pace.

Rubrica XI.

Il Podestà, e gli altri Offiziali del Commune, e del Popolo di Montefalco sian tenuti, e debbiano per uincolo di giuram: à tutto potere di far'osseruarsi tutte, e singole paci sin'hora fatte, e da farsi per l'auuenire scritte, e da scriuersi, per mano di qualunque Notaro apparisse. E chiunque la pace, ò paci attentarà di frangere, ò rompere, ò prestarà l'opera; Che il Podestà, e suoi Offiziali sian tenuti proceder contro tal delinquente subito per inquisizione, ò per accusa, conforme gli parrà meglio espediente. E tal delinquente condannino nella pena contenuta nell'infrascritti patti di pace e nella pena contenuta nel Statuto del malefizio, che l'aurà comesso frà dieci di dal giorno della citazione di lui fatta. E con tutto ciò si sbandisca, e si releghi, e per sbandito, e traditor di d. Commune si habbia da Montefalco, e suo distretto. E come traditore di d. Comune si pinga nelli palazzi del Commune pred: E se con l'armi percuoterà quello, con cui hebbe la pace, ò il figlio, ò herede suo, oltre le sopradette pene, le pecuniarie dupplicate contenute nel Statuto per quelle cose, che l'à commesso, sia tenuto à pagare. Et il Podestà, e la sua Curia subito rotta la d. pace sian tenuti far'adempir tutte le cose pred. in pena di cento libre di denari del suo salario, la metà delle quali pene sia del Comune, e l'altra sia della parte offesa, e de'suoi heredi, le quai pene di fatto si tolghino uia, pretermesse tutte le solennità di ragione, e sostanzialità, alcuni statuti sopra, ò infraposti, quali in questa parte sian sospesi, e corretti: Et il presente Capitolo sia preciso, alcun'altro Capitolo non ostante.

Della pena de'i frattori della pace.

Rubrica XII.

Se alcun di Montefalco, ò del suo distretto romperà la pace fatta con qualche suo auuersario; Che quel tal frattore, sia uno, ò più, nesun'offizio possa hauer nel Comune. E se ueruno à qualche offizio eleggerà d. tali frattori di pace; paghi in nome di bando 10. libre di denari, che per il Podestà si esigga di fatto, non derogando alla pena del Statuto, che parla de'i frattori di pace. E per falso, e traditore si dipinga nel Palazzo del Popolo di d. Terra e si scriua il suo nome sotto la sua figura. E la detta elettione non uaglia ipso iure.

Di douersi far la pace.

Rubrica XIII.

Il Podestà, et altri Offiziali del Commune, e Popolo della Terra di Montefalco diano opera, et effetto,

et effetto, che trà le discordie si faccino le paci. E qualunque ricusarà far la pace à qualcun suo auuersario; Ch'il Podestà, e sua Curia sforzi tal ricusante à promettere, et à dare idonea sicurtà al Sindico di d.o Comune di non offendere d.o suo auuersario à quelle cose, che pareranno al Podestà, ò suo Vicario. E se poscia l'offenderà; sia tenuto il tale offensore à pagar tutta la pena contenuta nella promissione. E nientedimanco la pena de' i delitti, che haurà comesso. E si elegga nel general Conseglio frà un mese dopo l'ingresso del Podestà, un'Approuatore, che approui le sicurtà. E sia tenuto il Podestà frà un mese dopo l'ingresso del suo offizio di far, che si faccia la pace trà i discordi. E niuno si constringa far la pace col suo auuersario di alcuna ingiuria fatta frà un'Anno; sia sforzato però di dar sicurtà di non offendere nel tempo del reggim.to del Podestà. E chi haurà ricusato far la pace, e dar la sicurtà, come si è detto, si astringa per il Podestà in persona, conforme parerà à d.o sig.r Podestà. E se non potrà hauerlo, si sbandisca da Montifalco, e suo distretto in 25. libre di denari, nè possa per l'auuenire ribandirsi, se non haurà pagato d.o bando, e venitte à i mandati del Podestà, e del Comune. Vogliamo, che nesuno sia forzato far la pace col suo auuersario di homicidio, nè alcun suo parente per sangue fin'al terzo grado, per insino à cinque Anni all'hor prossimi venturi, cominciando dal dì del delitto commesso, nè con verun sbandito di Montifalco per alcun delitto de non offendendo. E se il Podestà sarà negligente, ò rimesso, paghi in nome di pena cento libre di denari —

Della pena de' ricettatori de' sbanditi.

Rubrica XIV.

Nesuna persona ardisca, ò presuma raccettare, ò accompagnar alcun sbandito del Comun. di Montefalco, e distretto, ò della Curia ducale per delitto in pena di 10 libre di denari. E se alcuno raccettarà un sbandito di d.o Comune per guasto, ò per debito, paghi il bando di 20 soldi di denari. E se tale sbandito in tal giorno, ò notte, che sarà raccettato, hauerà offeso alcuno; Che tal raccettatore sia punito di quella pena, della qual deue essere punito il pred.o delinquente, se tal malfattore si possa hauere, ò non possa pigliarsi prigione. E nesuno dia aiuto, conseglio, e fauore ad alcun sbandito del Comune, ò della Curia ducale per delitto, in d.a pena di 10. libre di denari. E qualsisia possa il contrafacente, e qualsiuoglia di essi denunziare, et habbia la terza parte del bando. E si creda al giuram.to del denunziatore con un testimonio, e si habbia per piena, e legitima proua. E che se il Comune di d.a Terra incorra in alcun bando, ò pena per occasione di esso condannato; Ch'esso tale raccettato, ò il raccettatore sian tenuti, e debbiano conseruar d.o Comune senza danno, e pagar tutta la condannagione, ch'à d.o Comune sarà toccata à pagare, ed anco le spese, che per d.a causa gli accadranno fare.

Della pena di chi asconde, ò caua il termine, ò alcuna cosa, ch'è stata in luogo del termine

Rubrica XV.

Niuna ꝑsona ardisca, ò presuma nascondere, ò cauar' alcun termine, ne cosa ueruna che stasse in luogo del termine, ò senata in pena di 10. libre di denari ꝑ ogni uolta, e si frusti dalla porta di S. Maria sino alla porta di S. Clemente di Colle mora. e niente di meno si rimetta il termine doue fù, e lo prouino dui testimonij. E nesuna ꝑsona presso à qualche termine lauori, ò faccia lauorare in pena di 10. libre di denari ꝑ ogni uolta.

Della pena del rinfacciatore d'homicidij, di badaluco, e cò parole ingiuriose.

Rubrica XVI.

Chiunque rimprouerarà ad alcuna ꝑsona l'ingiuria dell'homicidio cõmesso in ꝑsona del padre, fratello, figlio, nipote, ò altro parente di sangue, che gli attenga sino in terzo grado; paghi ꝑ ciascuna uolta 50. libre di denari, due parti del qual bando siano dell'ingiuriato, e la rimanente sia del Comune. E se ueruno dirà ad alcuno parole ingiuriose, cioè Renaglioso, ò Recredente, ò parola simile; si punisca in 10. libre di denari. E se dirà Tù menti; sia punito ogni qual uolta in 100. soldi di denari. Se poi ad alcuno dirà ueruna parola ingiuriosa; paghi ꝑ qualunque parola ingiuriosa 20. soldi ogni uolta. E le pred.e s'intendano parole ingiuriose, in qualsiuoglia tempo siano state richiamate ad ingiuria. Se poi haurà rimprouerato, ò haurà con qualche ꝑsona ingiuriosamente ricordato Badaluco, ò un' abbrugiamento fatto de gli Anni passati nel distretto di Montefalco; paghi la pena di 20. soldi di denari, qual pena il Podestà possa esiger de fatto senza solennità di ragione, ò condannagione alcuna.

Della pena di chi contrahe matrimonio con i minori.

Rubrica XVII.

Qualunque haurà contratto alcun matrimonio con minore di 20. Anni senza consenso del padre, se l'haurà; e se nõ haurà il padre, senza consenso della madre se l'haurà, e se nè l'uno, nè l'altro di essi hauerà, senza consenso di dui suoi parenti prossimi ꝑ sangue, e di legitima età, incorra il giouine in pena di 100. libre di denari. E l'istesso diciamo d'una zitella minor di 20. Anni; che senza consenso de' parenti ꝑ sangue, e di genitori, non si pigli da ueruno ꝑ moglie, sotto la d.a pena. E se alcuno uiolentemente farà qualche matrimonio; sia punito in pena di ducento libre di denari.

Della pena di chi fauorisce i malfattori.

Rubrica XVIII.

Nesuna ꝑsona di Montefalco, ò suo distretto dia, ò apprestì ad alcun malfattore, aiuto, consiglio, ò fauore, sotto la pena, à cui è tenuto il delinquente, e nell'istesso modo si faccia l'esecuzione contra tal delinquente, come si faria contra tal malfattore, che commette il malefizio. E se alcuno sia stato emancipato dal padre in minor quantità di quello, che fusse la sua legitima, nondimeno si faccia l'esecuzione nelli beni del padre sino alla legitima, non ostante la predetta emancipazione, quale si presuma esser stata fatta in fraude.

Della

Della pena del Conduttor di genti forastiera contro d.a Terra.

Rubrica XIX.

Se alcuno di Monti falco, ò suo distretto conducesse alcune genti forastiere per causa di perturbare il pacifico stato di d.a Terra, ouero trattasse qualche contratto contro d.o stato, che sia dipinto in qualsiuoglia Porta di d.a Terra dentro, e fuora per falsario, e traditor di d.a Terra, et anco sia dipinto nel Palazzo del Popolo di d.a Terra dentro, e fuora in simil modo. Et i Priori del Popolo di d.a Terra sian tenuti mandar ad esecuzione le pred.e cose in pena di spergiuro, e di 100. libre di denari per qualsiuoglia, e sian priuati in perpetuo da ogni offitio, e benefizio di d.o Com.e, e questo Statuto s'osserui per legge.

Della pena di chi offende il Podestà, suoi Offiziali, sbirri, e Notaro di custodia.

Rubrica XX.

Nesuna persona ardisca, ò presuma d'ingiuriar, nè d'offendere il Podestà, Offiziali suoi, e Sbirri, nè il Notaro di custodia di d.a Terra con animo, ò con fatto. E chi farà il contrario, paghi il quattro doppio della pena contenuta nel Statuto del Commune, quale parla della percossione con l'armi, ò senza, con il sangue, ò senza, con mano uacua, ò con parole ingiuriose, in alcuna parte de' corpi d'essi: quale Statuto s'osserui per legge.

Della pena di chi chiede battaglia à qualcheduno.

Rubrica XXI.

Niuno di Monti falco, ò suo distretto ardisca, ò presuma dire ad alcun forastiero, ò Terrazzano Vuoi combatter meco? ò chieder battaglia in pena di 100. libre di denari, la metà della qual pena sia della Camera della Romana Chiesa, e l'altra del Comune di Monti falco. E nesuno di Monti falco, ò suo distretto ardisca d'andare, ò di accostarsi alla scoperta, ò in occulto in altra Terra della Prouincia lungi per 40. miglia da d.a Terra di Monti falco à dirobbare, ò inuadere alcuna Terra, in pena di ducento libre di denari, la metà della cui pena sia della Cam.a della Romana Chiesa, e l'altra del Commune di Monti falco. Et il Podestà, e Priori di d.a Terra in pena di spergiuro debbiano farlo catturare à d.a pena, e porlo in poter della Corte del sig.r Rettore del Ducato.

Della pena di chi offende i Priori, e Canc.re del Commune.

Rubrica XXII.

Qualunque offenderà, ò farà, che si offendano in detto, ouero in fatto li Priori, ò pure il Cancelliero di detta Terra, ouero contro alcuno di essi dirà qualche parola ingiuriosa, ò contro di essi, ò di loro, ò d'alcun di loro in presenza, ò assenza, paghi il quadruplo della pena contenuta nel Statuto del Commune del Malfattore, e del delitto, che haverà commesso.

17+17

Della pena del Corruttore del Podestà, et Offiziali.

Rubrica XXIII.

Nesuna psona ardisca, ò presuma corromper, ò far, che si corrompa il Podestà, Vicario, ò altri Offiziali di d. Comune, promettendo, ò facendogli prometter moneta ò altra cosa. E chi contra farà, cada in pena di 40. libre di denari p ogni volta. E se il Podestà, ò altro suo Offiziale si corrompesse p prezzo, ò ingegno, ò altra occasione; paghi il Podestà del suo salario cinquanta libre di denari.

Che chiunque romperà la Carcere del Comune incorra in pena di 50. lib. di denari.

Rubrica XXIV.

Qualunque romperà la Carcere del Comune di Montifalco p uscirne fuori, p la pena della pena del delitto, ò del debito, p il che u'era stato messo, p causa d'essa frattura incorra in pena di 50. libre di denari, et anco quei, che gli danno aiuto. E questo Capitolo habbia luogo ne' i passati, presenti, e futuri.

Che il Podestà, e sua Curia possan proceder di simili à simili.

Rubrica XXV.

Di tutti, e singoli malefizii, delli quali non ne fusse nel presente volume sopra, e successivamente stata fatta espressiva, ò menzione. Che il Podestà, e sua Curia possa proceder di simili à simili, e condannarsi p il Podestà, ò Vicario nel caso à lor pmesso.

Della pena de' testimonii, che non vengono à provare.

Rubrica XXVI.

Se alcuno sarà stato citato p il balio del Comune à far testimonianza della verità, e non verrà nella prima citazione, si citi di nuovo à sue spese. E se non verrà nella seconda citazione, si punisca in 20. soldi di denari senza diminuzione. E qualunque haurà pigliato qualche pegno ad alcun balio, ò si gli sarà opposto, quando voleva pigliarlo, sia punito in dieci soldi p qualsisia volta. E niun balio vada à pignorare psona alcuna al letto di veruno, nè pigliar alcun panno del letto, se colui, del qual fusse, non gli l'haurà voluto dar spontaneamente, in pena di 10. soldi di denari p ogni volta. Nè il balio debbia pignorare alcuno senza licenza del Podestà, del Sindico, ò Notaro de' Priori, ò del Cancelliero di qualche Offiziale, ò Soprastante in pena di quaranta soldi.

Della pena di chi entra nella possessione accottimata d'alcuno.

Rubrica XXVII.

Nesuna psona prenda la tenuta altrui nella cosa, ch'alcuno hauesse in cottimo, ò Censo, nè giurisdizione da alcuno di qualche cosa, che veruno hauesse in enfiteosi, ò à scritto, ò à Censo; in pena di cento soldi di denari, e restituisca d. tenuta. Saluo che se auanti il giuramento di calunnia haurà giurato nõ hauer saputo d. cose, e renderà la tenuta, e tutto ciò, che haurà preso, non sia tenuto in verun modo à d. pena.

De' i malefizii

De' i malefizij commessi trà i congiunti.

Rubrica XXVIII.

Se alcun malefizio si commettesse trà persone congiunte, cioè trà padre, figlio, fratel carnale, e marito, e moglie, ò qualunque altri habitanti in una casa, et una fameglia ad un pane, et un vino; se sarà stato leggiero il malefizio, e sia fatto senz'armi, i delinquenti nò sian tenuti à pena.

Della pena di chi entra di sua autorità nella possessione altrui.

Rubrica XXIX.

Niuna persona di Monte falco, ò suo distretto ardisca, ò presuma entrar di sua autorità nell' altrui possessione. E perciò se ui sarà entrato, e stato accusato; paghi in nome di pena 10. libre di denari. E se dopo l'accusa restituirà la tenuta, e le spese all'accusatore; non sia obligato pagar, se non 20. soldi di denari in nome di pena. E se tal' entratore haurà hauuta à lauoreccio la tenuta, ò à cottimo d. cosa, non sia tenuto à pena. E se alcuno haurà mutato la tenuta, per quello paghi il bando di 20. soldi di denari, et emendi il danno in quadruplo, la metà del cui bando sia del Commune, e l'altra dell'accusatore.

Del duplicarsi le pene.

Rubrica XXX.

Tutti, e singoli pene per qualunque Statuti del Commune di Montefalco imposte si raddoppino se quelle accaderà conuenirsi in luoghi, e tempi infrascritti, cioè nella piazza del Commune, nel Palazzo de' Priori, e del Podestà, nelli molini del Commune, ò nella strada di S. Maria di doue si uà alla Chiesa di S. Agostino, ò nella strada di doue si uà alla Chiesa di S. Francesco ò in alcuna Chiesa Claustrale, ò cimiterio di essa, ò pure auanti qualunque Offiziale che fà giurisdizione contenziosa, ò in tempo d'incendio, ò di rumor' insorto in d. Terra ouero mentr'alcuno stasse à qualche funerale, ò in tempo di notte. E la notte s'intenda dopo sonata la campana alle Laudi, sino al tocco della campana la matina per il giorno. E se alcuno offenderà qualche Offiziale di d. Terra. E sempre si raddoppi quello, che prima era semplice.

Della mitigazione delle pene.

Rubrica XXXI.

Se alcuno pagarà la pena impostagli per alcun Statuto della Terra di Montifalco frà dieci giorni dal dì della condanna, ò precetto à sè fatto; si gli rimetta la parte quarta della pena. E se d. pena sia stata imposta per occasione di alcun delitto et hauerà confessato d. delitto et hauta la pace dall' offeso, e frà 10. dì haurà pagato; all' hora paghi la metà della pena, concorrendoui queste trè cose. Mà se haurà dui di d. benefizij, si gli diminuiscano due parti della metà di d. pena. Se poi hauerà solam. un benefizio; se gli sminuisca la quarta parte di tutta la pena, qualunque di detti benefizij haurà hauto. E se frà 10. dì nò pagarà, il quarto più sia tenuto pagare, senz'altra condanna da farsi di detto quarto.

Della pena di quei, che nō dicono le cose uere.

Rubrica XXXII.

Se alcun di Montefalco raccontarà qualche cosa nuoua, ò dirà qualche nouella con alcuna persona singolare, che non fusse il uero, il che fusse, ò potesse ridondare contro lo Stato della Romana Chiesa, ò della Terra di Montefalco; si punisca per ciascuno e per ogni uolta in 10 libre di denari. Sia però lecito à ciascheduno di sentire qualche cosa, e se nō fusse il uero, dire, e riferire quel, che haurà sentito, et udito al S. Podestà, e Priori di d.a Terra senza pena alcuna.

Della pena di quei, che uanno ad alcun Monasterio.

Rubrica XXXIII.

Statuimo, et ordinamo, che nesun della Terra, ò forastiero, tanto chierico, quanto secolare ardisca, ò presuma andar alla porta, rota, ò alla grata di alcun Monasterio dalla parti esteriore senza licenza del Podestà; sotto pena di cento soldi di denari. Ma se alcuno sarà trouato dentr' il Monastero; paghi per ciascuno, e per ogni uolta 25. libre di denari. Et il Podestà sia tenuto far fare esecuzione, et inquisizione per le cose predette in pena di dieci libre di denari.

Che tutte, e singole pene uengano in mano del Camerlengo.

Rubrica XXXIV.

Statuimo, et ordinamo, che tutti, e singole quantità di moneta, che douessero pagarsi in occasione d'alcun malefizio, uengano, e uenir debbiano alle mani del Camerlengo del Commune di Montefalco, recipienti per esso Commune.

Cominciano le Rubriche del Quarto Libro de' gli Straordinarij.

Delli giorni festiui da guardarsi.

Rubrica p.ma

Tutt' i giorni di Domeniche, e feste, cioè del Natale del N. S. Giesù Christo, di Pasqua di Resurrettione, e Pentecoste. Tutte feste della nostra redenzione. e della Madre del N. S. Giesù Christo B. Maria sempre Vergine, di Gio: Battista, e B. Giouanni Euangelista. Del Venerdì santo, delli BB. Pietro, e Paolo, e di tutti gli Apostoli, et Euangelisti. La festa di S. Michele Arcangelo. La festa dell' Ascensione del N. S. Giesù Christo e delle Pasque pred.e con i dui giorni seguenti. La festa delli BB. SS. Fortunato, e Seuero, di S. Stefano, e d'ogni Santi. La festa di S. Caterina, La festa di S. Lucia, La festa di S. Lorenzo, La festa di S. Nicolò, La festa della Circoncisione del N. S. Giesu Xpo, dell' Epifania di N. S., Tutt' i giorni di Venerdì del Mese di Marzo. E si guardino da ogni lauoro, e nesun presuma in questi giorni fare lauoro alcuno, ò portar some in pena di 40. soldi per ciascuno. La festa della B. Chiara, la festa di S. Croce del Mese di Maggio. E si faccino i Custodi in tutt' i breui, quali denuncino i contrafacenti.

Et

et habbiano la terza parte del bando, e si tengano in credenza. E si creda al detto, e giuramento di esso con un testimonio segreto. E se il delinquente vorrà confessare, gli si rimetta la quarta parte. E qualsivoglia altro possa accusare, e denunziare il contrafacente con un testimonio, et habbia la terza parte del bando, non però sia tenuto in credenza. Possa nondimeno ciascheduno in d. giorni andare à far tagliar l'herbe per le bestie, e portarle senza pena. E riportar la farina dal molino. Volemo anco, che quando occorrerà un caso di necessità, nelle feste, e giorni pred. si possi macinare alli molini del Comune cò licenza del Podestà, ò Vicario senza pena. Et il Podestà sia tenuto far bandir d. feste nella vigilia, ò alcuni dì avanti, e ciò à fin, che sia maggiorm.te in notizia delle persone.

Della pena di chi cava i termini della strada di S. Fortunato.

Rubrica 2.a

Nesuna persona ardisca, ò presuma estraere alcun termine già messo per la strada dalla porta dell'hospidale sino alla Pieve di S. Fortunato, ò da essi termini levare, ò farsi levar le pietre, à pena di 25. libre di denari per ogni contrafacente, e per ciascuna volta. E che d. termini in d.a strada esistenti fino al Mese di Maggio prossimo venturo si rialzino, e si murino in quei luoghi, nelli quali son soliti stare, alle spese del Comune. Et il Cancelliero, e Notaro del Podestà sian tenuti ogni Mese andar à far inquisiz.ne delle cose pred. E le sud.e cose habbiano luogo in tutte le vie, e strade publiche di d. Comune terminate trà il Comune, e speziali persone. E chiunque possa accusare, e denunziare chi fà il contrario, et habbia la terza parte del bando. E si creda al giuram.to del denunziatore con un testimonio, e si habbia per piena, e legitima prova, e si tenga in segreto.

Della pena di chi piglia le pietre del muro del Comune.

Rubrica 3.a

Niuna persona pigli, ò faccia, che si pigli pietra, ò pietre da alcun muro di d. Commune, e chiunque contraverrà, si punisca in 25. libre di denari. E sia astretto in quadruplo di fare esso muro, che diminuì, ò distrusse, di buona calce, arena, e buone pietre. Mà quelli, che hanno le case congiunte al muro del Comune, possan detraher le pietre per cagion di metter legnami d'edifizio della lor casa, senza pena. E nesuno ardisca, ò presuma di tener, fare, ò havere alcuna porta grande, ò piccola in alcun muro del Comune in pena di 25. libre di denari. E nondimeno sia tenuto frà 15. dì serrarla, e murar di buona calce, et arena, e pietre, ò mattoni, dell'istessa grossezza, si come è l'altro muro del Comune. E nõdimeno sia lecito à qualsivoglia di accusare, e denunziar il contrafattore, et habbia la quarta parte del bando.

Che le femine di mala fama si caccino via.

Rubrica IV.

Il Podestà, ò chi sarà in suo luogo, sia tenuto frà 15. dì dell'ingresso del suo offizio, ò reggimento, di cacciare, ò far che si caccino via, e si sbandiscano da Montefalco, e

suo distretto tutte le femine di cattiua condizione in guisa che non possino star in Montifalco ò suo distretto, se non solam.te una, ò due, in pena di 25. libre di denari per ciascuna, e per ogni uolta. e niuna meretrice possa stare in assio di cannella. E se ui staranno, si gli taglino i panni à ginocchi. E nesuna persona in Montifalco, nè nel Castellaro, ò borghi debbia ad esse dar' albergo in pena di 20 per ogni uolta. Et anco uolemo, e firmamo, che niuna persona di d.a Terra, Castellaro, ò borghi debbia à queste tali donne di mala fama allocare, nè dar' à pigione casa in pena di 100. soldi di denari, per ogni uolta. E quelle s' intendino femine di mala fama, che si approuassero per trè testimonij di publica fama, che fan guadagno illecito del proprio corpo. E nò possano esse femine star uicino alla strada, per doue si uà à Foligno, e Beuagna, à far' il peccato, per 30. pertiche; e presso alcuna strada publica per tutto il territorio, e distretto di Montefalco in pena di 10. libre di denari. E qualsisia possi denunziar, et accusar chi fà il contrario, et habbia la terza parte del bando.

De' Macellari, e lor' arti, e della pena d'essi.

Rubrica v.

Nesun beccaro, ò macellaro ardisca, ò presuma uender' una carne per l'altra, nè uender le carni morbose. E se alcuno haurà interrogato, ò interrogatt.e il macellaro, di qual bestia fussero le carni che si gli dimandassero. sia tenuto d.o macellaro à dirgli la uerità. E chi farà il contrario nelle pred.e cose, ò alcuna di loro, paghi per ciascuno, e per ogni uolta 40. soldi di denari. E nò debbia uerun macellaro uender' ad alcuno del mese di Luglio, Agosto, e Settembre, ò d' alcun di d.i mesi le carni di scrofa, sotto d.a pena per ogni uolta, che contra farrà nelle pred.e cose, ò in alcuna di loro, nè meno macellarle. E sian tenuti i macellari à tutti, che gli chiedon le carni, di uenderghile in quella quantità, che gli sarà stata chiesta d' una d' indi in sù. E se ad alcun beccaro saran stati trouati i pesi non giusti, ò pure habbia pesato con i pesi nò giusti, paghi facendo il contrario, 100. soldi di denari. Et il Podestà, e sua Corte sia tenuto frà un mese dopo l' ingresso del suo Offitio, mandare, e far mandar, doue à lor parerà, à sapere per quanto prezzo si uende la libra delle carni porcine, e di castrato; e d'altre carni, eccetto delle bouine vogliamo, che li Priori, che saran per il tempo, sian tenuti, e debbiano elegger dui homini da bene per dui mesi, insieme co'l bargello del Podestà, à far la stima di d.e carni co'l mezzo del giuramento. E per quel prezzo, che per loro sarà stato dichiarato d.i macellari sian obligati uenderle. Ma sian tenuti d.i macellari pesar le carni, che uendono, con le bilance, e non con la statiera da sei libre, e meza in giù inclusiuam.te con i pesi sigillati co'l sigillo del Comune di Montifalco, e sian tenuti, e debbiano hauer l' infrascritti pesi, cioè la meza libra, una libra, due libre, trè libre, quattro libre, cinque libre, e sei libre. Et in qualsiuoglia libra sia in d.i pesi un' anello, talche il peso di sei libre habbia sei anelli, e cosi de' gli altri. E questi sian di peso, e si conoscano da tutti. E con essi pesi, e qualunque d' essi, e con alcun' altro facciano il peso giusto, e non possano con d.e carni pesar' i capi, ò i piedi dal ginocchio in giù. Siano anco tenuti detti macellari lasciar' i peli della pelle de' testicoli del Castrato à fin, che apparisca à tutti euidentem.te E chi farà il contrario, paghi per ciascuno, e per ogni uolta 40. soldi di denari. E qualsiuoglia macellaro possa pesar le carni con la statiera, mentre sia giusta, frà

trenta

trenta libre, da indi in sù debbia pesar cō la stadera del Comun.e E debbian d.i macellari frà un mese doppo l'apertura del p.nte Statuto haver aggiustati d.i pesi: e se hauran fatto il contrario, paghino à nom.e di pena 40 soldi per uno, e per ogni volta. E nè possan d.i macellari spander pelli alcun.e nella piazza del Comun.e, nè in altra strada publica in pena di dui soldi per ogni pelle, e per ciascuna volta. E niun macellaro possa vender le carni di scrofe, di pecore, e capre in un medemo banco, nè possa vender le d.e carni vicino à dove si vendono le carni di porci, e di castrati, che non vi sia intervallo d'una casa, ò d'una strada, sotto pena, et in pena di 100 soldi per ciascuno, e per ogni volta, senz'alcuna diminuzion.e E sian tenuti detti macellari dare à ciascheduno il dovere, e far il peso giusto, in pena di 20 soldi per uno, e per ogni volta. E chiunque vorrà macellar.e, e far le carni in d.a Terra di Monti falco, sia tenuto, e debbia incominciar.e à macellar.e, ò far macellar.e frà 40 giorni da cominciare dal dì di Pasqua. Volemo anco, che quelli che voglion far le carni nella Terra di Montefalco, debbian farle nella piazza del Comun.e, e non altrove dentro la Terra solo in pena di 50 libre di denari per ogni volta chi contrafarrà. Et à qualsivoglia sia lecito di vender le carni caprin.e, pecorin.e scrofine, e tutt'altre carni, eccetto castratine, vitellin.e, e porcin.e, nè borghi della Terra di M.Falco.

Che non s'accottimi il pesce.

Rubrica VI.

Nesuna persona accottimi i pesci in Monti falco, ò vicino d.a Terra, quando in essa si portano i pesci à vender.e in pena di cento soldi per ogni volta, che alcuno farà il contrario. E qualsivoglia possa denunziar.e, et accusar il contrafattor.e, et habbia la terza parte del bando. E niun di Montefalco possa vender i pesci per alcun forastiero, nè accottimarsi à vender detti pesci in pena di 10 libre di denari. E chiunque possa accusar.e il contrafacente, et habbia la metà del bando, et il nom.e dell'accusator.e si tenga segreto. Et il Podestà sia tenuto mandar l'offiziali à far inquisizione delle cose pred.e Volemo anco che i detti non si vendano fuori della piazza di Monti falco in pena di 100 soldi.

Della pena di quei, che portan l'armi.

Rubrica VII.

Niun di Monti falco, ò suo distretto nè anco forastiero ardisca, ò presuma portar per Montefalco, ò suoi borghi dalle porte, e steccati in giù, ò Castellaro alcuna sorte d'armi, e chi contrafarrà sian puniti per il Podestà, e sua Curia per qualsisia volta, che saran trovati dalli sbirri del Podestà, e sua Curia per qualunqu.e sorte d'armi e sian condennati in cento soldi di denari e si stia delle cose predett.e alla relazion.e de famigli del Podestà. Et qualsivoglia sia lecito portar armi offensiv.e, mentre fuss.e nel viaggio, che farà fuor della Terra, et anco lecit.e nel ritorno, che farà dentro la Terra, e fossi di d.a Terra, senza pena, e bando. E che à nesuno sia lecito portar armi alcun.e difensive per la Terra, ò borghi di Monti falco in pena di cento soldi per qualsivoglia sorte d'armi da levarsigli de fatto per il Podestà. E le pred.e cose non s'intendano, nè habbian luogo

in quelle persone, che vengono à Montefalco, e ritornano per custodia di d.ta Terra. Volemo anco, e stabilimo, che sia lecito ad ogn'uno di Montefalco portar l'hasta corta per la Terra di Montefalco senza pena, e bando, et anco per li borghi, mentre la porti sotto la veste, e sia tenuto dare e pagar al Comune di Montefalco in qualunque Anno 20. soldi di denari e si facci scriuer nel Libro grosso del Commune per il Cancelliero. E da altro giorno in avanti, che si sarà fatto scriuere, gli sia lecito portar d.ta hasta corta, fatto prima da lui il pagam.to al Camerlengo del Comune recipiente per esso Comune di d.ti 20. soldi. E della ceruelliera. E se d.to tale, che porta l'hasta corta, ò la ceruelliera, portarà altr'armi, sia tenuto pagar la pena doppia contenuta nel Statuto del Commune.

Della pena di chi fà alcuna sozzura nella cortina di qualche Chiesa.

Rubrica VIII.

Nesuna persona faccia alcuna cosa sporca nella cortina di veruna Chiesa di Montefalco, ò di suo distretto, ò butti altrove il letame, ò sordura in pena di 20. soldi per ciascuno, e per ogni volta. E qualsivoglia possa accusare, e denunziare il contrafattore, et habbia la terza parte del bando. Et il Cancelliero proceda, e faccia esecuzione delle predette cose. Et anco di suo offizio sia tenuto, e debbia procedere in ogni Mese per vincolo di giuram.to, alcun Capitolo non ostante.

Ch'i Molinari del Comune habbian le misure giuste, e sigillate.

Rubrica IX.

Tutti, e singoli Molinari del Commune, e s'intendano molinari i cottimatori, ò i compratori di d.ti Molini, e tutt'i padroni, ò compratori de' i frutti delli molini habbiano per qualsivoglia paro di molini una giusta mezenga aggiustata con l'altre misure del Comune di Montefalco. E carti à tutt'i molini una coppa, quali misure si diano per il Comune, e si stimino con l'altre massarizie, e cose de' Molini. E chi farà il contrario, si punisca per il Podestà in 25 libre di denari per ogni volta. E chiunque comprasse d.ti molini debbia macinare à tutti, che voglion macinare, nel modo infrascritto, cioè à qualsivoglia macinante debbia pigliar di grano delle trenta parti una. E del mistume delle vinti parti una, e nò più in modo alcuno. E debbia havere il ramaiolo sigillato co'l sigillo del Comune di Montefalco aggiustato à coppa à coppa del Comun pred.to, talmente che possa pigliar di trenta parti di coppe, una, e non più. E sia tanto da capo, quanto da piede in pena di 10. libre di denari per qualsivoglia volta, che contra farà nelle cose pred.te, ò in alcuna di esse. E tutta la biada, che si portarà à d.ti molini, sian tenuti d.ti Molinari riceuere dopo, che à loro sarà stata assegnata, ò ad alcuno di essi. E se d.ta biada, ò grano, dopo che sarà stato assegnato à quelli, ò ad alcuno di essi, si perdesse; li detti molinari emendino il danno al paziente. E si stia, e si creda al giuramento di chi perde la biada.

Della

Della pena de' farinaioli, che stanno ne' i molini.

Rubrica X.

Nesun farinaiolo ardisca, ò presuma stare, ò dimorare in d. molini, e chi farà in contrario; si punisca in cento soldi di denari per ogni uolta. E quei, che tengono à d. molini i d. farinaioli, nò li tengano, e nò gli permettano stare in d. molini sotto d. pena. Et i Custodi, che son stati posti in guardia per i compratori, ò accottimatori de' molini; debbian raccogliere la farina di tutt' i molini à quei, che uenissero à macinare, senz'alcun prezzo, ò mercede. E se essi tali Custodi riceuessero alcun'altra cosa; paghino à nome di pena 10. libre per ogni uolta, et altretanto chi gli l'haurà data. E la pred. pena il recipiente, et il dante la paghi al Comune di Montefalco senz'alcuna diminuzione. Et à qualsiuoglia sia lecito denunziare, et habbia la quarta parte del bando.

Ch'i molini del Coē si aggiustino e sia lecito ad ogni macinante raccoglier la farina intorno.

Rubrica XI.

Li compratori de' i molini di Montefalco debbiano aggiustare essi molini bene, e legalmente, e che il letto del molino sia piano, et eguale, e far buona farina à qualsiuoglia macinante, e raccoglier la farina intorno intorno alla macina. E se i compratori in alcuna cosa contrafaranno; sian puniti per ogni uolta in dieci libre di denari. E che d. molini debbiano intauolarsi egualmente con la tremoggia.

Della pena di chi porta, ò dà à i Molinari qualche rigalo.

Rubrica XII.

Niun'huomo, ò donna il quale, ò la quale andarà à macinare à i molini del Comune, ardisca, ò presuma portare, ò dare à i Molinari, ò ad alcuno per quelli, ò à i Custodi di d. molini pane, uino, carni, ò qualch'altra simonia con alcun quesito colore. E chi farà il contrario, si punisca in cento soldi di denari per ciascuna uolta. Et il Molinaro nò debbia pigliare, ò far, che si pigli, sotto d. pena. E qualsiuoglia possa denunziare, et accusar tale, ò tali contrafattori col giuramento; et habbia la terza parte del bando.

Della uicenda da darsi per i Molinari del Comune à quei, che uanno à macinare.

Rubrica XIII.

Ogni molinaro, che d. molini haurà comprato, ò starà alla guardia di d. molini; debbia macinare à qualsiuoglia, che uenga, e dar la uicenda à quella persona, che prima sarà andata à d. molini. E dopo che sarà data la uicenda, non possa ritorglila. E chi farà il contrario, sia punito in quaranta soldi per qualsiuoglia uolta. E si creda al giuramento di colui, à fauor del quale fu accettata la uicenda. E qualunque persona denunziarlo, et accusare, et habbia la metà del bando. Et il Podestà riceua il medesimo in uincolo di giuramento.

Ch'il Notaro del Podestà debbia andar ogni settimana à i molini à far inquisizioni.

Rubrica XIV.

Il Notaro del Podestà, ch'e sarà per il tempo, debbia andare à d. molini ogni settimana una volta, e sopra tutte, e singole pred. cose contenute nei precedenti Statuti tangenti in qualunque modo de' Cottimaroli, molinari, e farinaioli et ad altri molini del Comune far solenne inquisizione con uincolo di giuram.to, e con pena di 10 libre di denari. qual pena debbia ritenersi per il Camerlengo del Comune, dal salario del Podestà. E punir i ritrouati colpeuoli secondo, ch'e si contiene ne' i preced.ti Capli. et esse pene esiger di fatto da contrafattori.

Che niun uada à macinare fuori del distretto di Montefalco.

Rubrica XV.

Nesuno uada à macinare fuor del Territorio di Montefalco in pena di 100 soldi di denari per ciascuno, e per ogni uolta, chi ui andarà. Se alcuno andarà à macinare alli molini di Treui; paghi cento libre à nome di pena, della qual pena sia la terza parte dell'accusatore, la terza del Comune, e l'altra terza della Chiesa Romana. E qualsiuoglia possa accusare, e denunziare, e si gli dia credito

Della pena di chi uende terreni alcuni ne' confini à forastieri.

Rubrica XVI

Niuna persona di Montefalco, ò suo distretto debbia uendere, dare, ò alienare à nerun forastiero terreni alcuni, ò possessioni situate in contrade, ò confini de' uicini, ò in alcuna parte del Comune di Montefalco uendere, ò alienare, ò delle terre confinanti con i territorij di Montefalco. E chi contrafarrà; si punisca in 50 libre di denari, la metà della qual pena sia della Camera della Romana Chiesa. E ciascheduno possa accusare, e denunziare il contrafattore, et l'abbia la terza parte del bando.

Della pena di chi manda il porco sciolto.

Rubrica XVII.

Nesuna persona tenga, ò permetta, che uada il porco sciolto per la Terra di Montefalco, Castellaro, ò borghi in pena di 10 soldi per qualsiuoglia porco, ò scrofa. Et ognuno possa denunziare, et accusare chi fà contra alle pred. cose, et l'abbia la quarta del bando. E si tenga in credenza. E si stia al giuram.to del denunziante senz' alcun'altra proua. E sia lecito à chiunque di ritenere un porco sciolto senz'alcuna pena uicino à casa sua per cinque pertiche. E questo s'intenda solo nel Casalino. Et il Podestà, e Cancelliero, e qualsiuoglia di essi procedano sopra le cose pred.; e di fatto facciano pigliare i porci, e pagar la pena. E che nesuna persona del Contado di Montefalco, possa in d. Contado ritenere in alcun tempo oltre dui porci, ò porcastre in pena di cento soldi di denari senz'alcuna diminuzione: purche

dal primo del Mese d'Agosto sino alla metà del Mese d'ottobre quei, che hanno, ò ritengono de porci, ò porcastre castrati siano obligati, e debbiano ritenerli legati in pena di 20 soldi senza diminuzione, la qual pena debbia di fatto togliersi per il Podestà di detta Terra. Et à qualsivoglia sia lecito accusar i delinquenti nelle predette cose, e qualsivoglia di essi, et habbia la quarta parte del bando, et il nome dell'accusatore si tenga in segreto. E questo Statuto non s'intenda ne' i mercanti.

Della pena di chi butta sozzure nelle vie publiche, ò vicinali.

Rubrica XVIII.

Nesuna persona butti da alto, e da terra di casa alcuna, ò faccia buttar alcuna putredine, nè acqua, nè sozzura veruna nelle strade publiche, ò vicinali, ò sopra il tetto, ò casa d'altri in pena di 40 soldi per ogni volta. Et ad ogni uno sia lecito denunziare, et accusare chi fa il contrario, et habbia la quarta parte del bando, e si tenga in segreto, et in fede. Nè ritener nelle strade publiche alcuna sozzura, ò letame sotto detta pena.

Che si scaccino le persone infette dalla Terra.

Rubrica XIX.

Niuna persona infetta del suo corpo d'infermità di lepra possa, nè debbia stare in Montefalco, Castellaro, ò borghi in pena di cento libre di denari. E se alcuna vi dimorasse, che gli Offiziali del Podestà in vincolo di giuramento la scaccino.

Che nesuno possa romper i vasi sigillati co'l sigillo del Comune.

Rubrica XX.

Nesun Offiziale del Comune di Montefalco, ò qualsisia altro possa, nè debbia con alcun quesito colore prendere, ò far prender i vasi sigillati, ò aggiustati co le misure del Comune per i compratori de' vasi, nè far romper i vasi, se fussero non giusti. Ma se si provasse un vaso non giusto con la misura del Comune, et esser sigillato co'l sigillo, si punisca in 10 soldi di denari per ogni misura. E gli Offiziali contrafacendo nelle predette cose paghino al Commune la pena di 20 soldi di denari.

Che nesun tenga il necessario scoperto in Montefalco.

Rubrica XXI.

Nesuno tenga il necessario scoperto nella Terra di Montefalco, ò borghi, e faccia capo in qualche via publica, ò vicinale, se non lo raccomodi totalmente, che nesun fetore apporti alli vicini, ò transeunti in pena di 100 soldi di denari per qualsivoglia, e per ogni volta. E il Podestà, e sua Corte sia tenuto, e debbia di suo offizio far inquisizione delle predette cose. E si stia, e creda al giuramento di dui vicini, et anco à petizione di qualsivoglia instante sia tenuto sforzare, e constringer li predetti, che hanno in tal modo il necessario, a rimoverlo, talche à nesun faccia incomodo, ò rechi puzzore. E se fusse in luogo, nel quale si

44v

possa far' una chianica, che li pred. tali, che hanno il necessario aggiacenti insieme con i vicini à far d. chianica, che debbia farsi. E qualsivoglia, che hà il necessario, come di è detto, lo tenga à d.a chianica, conforme ciascheduno de' gli altri aggiacenti à d. chianica. Et il Podestà sia tenuto metter in esecuzione le cose pred. sotto vincolo di giuram.to, e possa imporre alli pred. la pena, et esigerla à libito di volontà.

Della pena de' macellari, e di tutti altri, che buttano sporcizie nelle strade.

Rubrica XXII.

Nesun macellaro, ò qualsivoglia altra persona ardisca, ò presuma sotto alcun quesito colore di buttar.e, ò far buttar.e sporcizia nelle vie publiche, e vicinali della Terra di Montefalco, sangue di bestie, nè sterco, nè farci alcun' altra bruttitudine, ò sozzura, in pena di 40 soldi per ciascuno, e per ogni volta.

Della pena di chi và di notte dopo il terzo suono della campana.

Rubrica XXIII.

Niuna persona vada di notte dopo il terzo suono della campana per la Terra, e castellar di Montefalco, e chi farà il contrario, se sarà huomo di mala fama, si punisca in 100 soldi per ciascuno, e per qualunque volta. E se alcuno sarà stato ritrovato dopo d. suono, per lo sbirro del Podestà paghi in nome di pena cinque soldi senz' alcuna diminuzione. E chi fuggirà avanti li sbirri, si punisca in 100 soldi di denari. Se d. tal fugitivo sarà catturato, il Podestà, e suoi officiali ritengano esso insino ne i ferri, e vi lo faccino tenere. Se alcun' haverà perso veruna cosa debbia venire avanti il Podestà, se volesse dire alcuna cosa contro di esso. E qualunque possa andar per la Terra di Montefalco co'l lume in luogo di necessità; et anco sia lecito à tutti quelli, che vogliono lo star di sera à sedere vicino à casa sua per due pertiche almeno co'l lume solamente.

Della pena di chi tien la taverna aperta.

Rubrica XXIV.

Nesun venditor di vino debbia tener la porta, ò la taverna aperta dopo il secondo suono della campana, che si suona la sera per custodia della Terra di Montefalco, nè in essa taverna verun raccettare, ò tenere dopo d. secondo suon di campana in pena di 10 soldi per ciasc.o e per ogni volta, e per qualsisia contra fattore. Eccettuati li forastieri, che albergaranno, no sian tenuti à d.a pena. Ma li albergatori, ò tavernieri debbian tener chiusa la porta del lor' hospizio, ò taverna dopo d. suono sotto la pena predetta.

Delle misure da tenersi dal taverniero.

Rubrica XXV.

Qualsivoglia

Qualsivoglia tauerniero, che fà la tauerna nella Terra di Montefalco, sia tenuto hauer l'
infrascritte misure, cioè petitto, mezo petitto, foglietta, e meza foglietta sigillate col sigillo del
Commun di Montefalco in pena di 20. soldi di denari per ciascuna misura. E dette misure non sian di=
uerse, nè perforate à detta pena. E nesuna persona ardisca, ò presuma uendere, ò far uendere
il uino à minuto in alcuna Villa di Montefalco in pena di cento soldi di denari per ciascuno, e per
ogni uolta. E chiunque possa accusare, e denunziar il contrafattore, et habbia la terza
parte del bando, e si stia, e creda al giuramento del denunziatore, ò accusatore e di un testimo=
nio. E delle predette cose in niun modo possa concedersi licenza, e concessa non uaglia. Et il
Podestà sotto uincolo di giuramento debbia delle predette cose far inquisizione. E tutte le misure
del uino si uendano, e si diano al più offerente; e quello, che dette misure haurà comprato,
ò hauto; habbia la quarta, il petitto, il mezo petitto, la foglietta, la meza foglietta aggiu=
state con le misure di detto Commune. E debbian prestare ette misure à tutti, che uogliono
segnar qualche cosa. E non possi pigliar, se non quattro denari per qualunque misura,
ò sciamuatura, se non fusse stato deliberato altro per il Conseglio di detta Terra. E sia tenu=
to sigillare à chi lo uole, e domanda, tutte le misure giuste col sigillo del Comune,
e non possi pigliar, senò dui denari per qualsisia sigillo in pena di 20. soldi. E nesun debbia
uendere un uino per un'altro, nè mescolar l'acqua con il uino, ò mescolar i uini in pena di
cento soldi per ciascuno e per ogni uolta. E chi uenderà il uino de i barili, mentre uenderanno, nò
possa uender dell'altro barile in pena di 100. soldi. Et ogni uenditor di uino à minuto debbia
empir bene le misure in pena di 20. soldi per uno, e per ogni uolta. E co la misura sia tenuto
dar' il uino à chi lo dimanda sotto detta pena. E chiunque possa denunziar, et accusare il con=
trafattore, et habbia la terza parte del bando. E si stia, e creda al giuramento del denunzia=
tore, e s'habbia per piena, e legitima proua. E se i uasi saran più grandi, che le misure
del Comune, mentre però sian sigillati, nò sia tenuto à pena. E sia lecito à gli huo=
mini della Villa di Petrauta e Pulita, et à tutti gli altri di Montefalco, che in dette Ville uo=
lessero uender' il uino, et il pane et altre cose necessarie conforme à loro parerà, nella
strada publica di dette Ville, per la quale si uà alla Città di Foligno, alla Città di Todi. E nella
festa di S. Maria possa uendersi il uino nella Villa di Turrita. E possano i tauernieri te=
ner nelle loro tauerne quanti uasi uorranno, senza pena, e bando.

Del modo di uendere il uino.

Rubrica XXVI.

A ciascuna persona di Montefalco sia lecito uender' il uino à minuto, ò all'ingrosso per
libito di uolontà, in poca, ò in gran quantità, e senz'alcuna approuazione. Et à
ciascheduno sia lecito terrazzano, ò forastiero estraere, ò far' estraer' il uino da

45v

Monte falco, ò suo distretto. E sia lecito à qualsivoglia forastiero, ò Terrazzano di d. Terra di asportare, e vender il vino forastiero nel modo, e forma, e via come sopra si contiene.

Della pena delle donne, che portano la ghirlanda.

Rubrica XXVII

Nesuna Donna ardisca, ò presuma portar alcuna corona, ò ghirlanda d'oro, ò di argento, nè altr'oro, ò ornamento d'oro, ò d'argento nelli vestimenti, se non saranno bottoni d'argento in pena di 40 soldi per ciascuna, chi farà il contrario. Et il Podestà sia tenuto, sotto pena di 10 libre di denari, e vincolo di giuram. almeno una volta il Mese, et in giorno di Domenica far inquisizion delle pred., e di tutta la quantità della moneta, ch'esso di d. pene farà venir nel Commune, habbia dodici denari per qualsivoglia Libra, mentre le pred. cose non habbiano luogo nelle Mogli di Soldato, Giudice, ò Medico, e nipoti, e donne della Casa loro, ò d'alcuno di essi.

De' giocatori à dadi.

Rubrica XXVIII

Niuna persona di Monte falco, ò suo distretto ardisca, ò presuma giocare al gioco de' dadi, ò à zardi, ove la moneta si vince, ò si perde, nè ritener, nè raccettar i giocatori in casa propria, ò presa à pigione, ò taverna, chiostro, ò cortina, et ad alcun giocatore, ò al gioco somministrare, ò prestar moneta. E chi nelle cose pred., ò in alc. d'esse contrafarrà, paghi un fiorino d'oro per ciasc., e per ogni volta senza diminuzione alcuna. E chiunque possa accusare, e denunziar qualsivoglia contrafattore, et habbia la terza parte del bando, e si creda al detto, e giuram. del denunziatore, ò accusatore, e si habbia per piena, e legitima prova, il nome del qual denunziator sia segreto. Et anco vogliamo, che si elegghino in Conseglio i Guardiani per brevi, che sian tenuti denunziar i contrafattori nelle cose pred., ò in alc. d'esse frà 4 giorni dopo il delitto commesso, i nomi de' quali si legghino à i Priori prima che giurino l'offizio. E vedano, se sian persone di buona condizione, e sufficienti. E tali Guardiani così approvati sian tenuti di denunziar i delinquenti nelle pred. cose, ò in alc. di loro, e si stia, e si creda al giuramento del denunziatore, ò guardiano con giuram. datogli di nuovo. E si habbia per piena, e legitima prova, et il nome di d. denunziatore sia segreto, et habbia la terza parte del bando. E li sbirri del Podestà, ò Cancellieri, ò balij del Commune non possino in d. cose denunziare. Et il Podestà, e sua Curia possa, e debbia delle pred. cose fare inquisizione, e processo, e mandar in esecuzione, conforme gli parerà meglio espediente. Et acciò nesuno presuma in qualunque modo imprestare à i giocatori, ò al gioco alcuna quantità di moneta. E che tal prestatore, ò che

volgarm.

uolgarm.te parlando, si chiami in mano, nō presumano riceuerlo in mano, nè far' alcu=
na promissione. E se la farà, e sarà prouato per un testimonio degno di fede di hauer fatto
in mano, ò promissione, ò sicurtà, Che tal contratto si presuma fittizio, e cosa fittizia, e
simulata, e fraudata. Et il Podestà, che sarà per il tempo, sia tenuto, e debbia dichiarar
tal contratto, patto, e fatto esser nullo, e di niun ualore, efficacia, ò momento.

Ch'i fornari cuocano bene il pane.

Rubrica XXIX.

Qualunque farà il forno, ò scaldarà, e cocerà il pane nella Terra di Montefalco sia
tenuto rifare, e raccōmodar' esso forno, e scaldarlo, ò farlo scaldare, e cuocer' il pane
à tutti, che lo uoglion cuocere, ò far cuocere. E riceuer per la cottura, e legne, con le
quali si scalda il forno, 20. denari per coppa. E stagionare il pane bene, e legalm.te ad uso
di buon fornaro. E se alcuno per sua colpa, ò negligenza perderà il pane. sia tenuto emen=
darlo del suo. Et in ciò si stia al giuram.to di chi harà patito il danno fino à 10 pagnotte,
da indi in sù secondo la discrezione di qualche huomo da bene. Et il Podestà, che sarà per
il tempo, dal contrafattor delle cose sud.e, e che nō haurà raccōmodato, ò nō uuol raccō=
modar' esso forno, pigli di fatto dieci libre di denari, e sotto uirtù del suo dato giuramento
faccia, che si osseruino in pena di cinquanta libre di denari del suo salario.

Ch'il passo, con cui si misura il panno, sia di ferro.

Rubrica XXX.

Qualsiuoglia passo, co'l quale si misura il panno di Lana, quando si uende, sia tutto di ferro,
e sia di due braccia, e nessun debbia misurar con altro passo, se non sarà stato aggiustato cō
'l passo designato nella porta del Palazzo di d.o Commune, e senza piccarello. Et il Canc.re del
Commune sia tenuto hauer nella Cancellaria del Cōmune un passo di ferro giusto, et il passo sia
sigillato da capo, e da piede co'l sigillo del Cōmune. E se alcun misurarà con qualche passo
non aggiustato, come si è detto. sia punito in 10. libre di denari per ogni uolta. Et il compra=
tor del panno sempre possa ritener' il panno, quando si misura, da un capo; et altrim.te
non possa farsi, sotto detta pena.

Della pena di chi lauora uicino all'acqua, ò ripa del fiume Timia.

Rubrica XXXI.

Nesuna persona possa, ò debbia lauorare, ò far lauorare uicino alla ripa del fiume Timia
dalla parte inferiore per una pertica di 10 piedi in pena di cento soldi. E cō tutto ciò lasci il
lauoro, e lo riduca nel pristino stato. E sopra queste cose si faccia un soprastante in con=
seglio, che debbia delle pred.e in tutti i mesi inuestigare, e se esso sarà negligente, cada

in pena di cento soldi. e denunziar al Podestà quei, che haurà trouato far il contrario. e qualsiuoglia possa denunziar delli pred.i, e qualunque di loro, et habbia la terza parti del bando. e che nesuno possa lauorar.e uicino al sciacquatoro e forma tra il Comun.e, e particolari per meza pertica dall'una, e dall'altra parti, in detta pena.

Della pena di chi tien fossa presso la ripa del Comun.e dalla parti di dentro, ò di fuori.

Rubrica XXXII.

Nesuna persona habbia, ò tenga alcuna fossa dalla parti di dentro, ò di fuori appresso, ò uicino al Muro della Terra di Montifalco, ò Castellaro per una pertica in pena di 10 libre di denari. e cô tutto ciò debbia riempirla, ò leuarla del tutto frà 'l termin.e datogli per gli Offizial.i del Podestà, ò del Cancelliero. Quali Podestà, e Canc.ro in uincolo di giuram.to e pena di 25 libre di denari per ciascuno del lor salario in ciascun Mese sian tenuti di far inquisizion.e, e punir li trouati colpeuoli. et a qualsiuoglia sia lecito accusar.e e denunziar.e, et habbia la quarta parti del bando. e niuna persona caui uicino ad esso muro di dentro, ò fuor del muro per una pertica, com.e si è d.to in pena di 100 soldi. e cô tutto ciò debbia ridurlo nello stato primiero. e nella med.ma pena si punisca chi haurà il letam.e uicino à d.o muro. e di d.e cose in d.a pena d.o Podestà, e Cancelliero siano tenuti far inquisizion.e, come si è detto.

Che si mantengano le form.e uicino la Timia.

Rubrica XXXIII.

Le form.e de' Molini dell'acqua della Timia del Comun.e di Montifalco, e tutti le fiamenghi fatti per il Comun.e si terminino, e mantengano in buon stato, e buoni termini, e ad arena, e calcina si mettano nel Territorio del Comun.e, e person.e particolari in guisa, che si ueda ben.e, e si discerna sopra terra. e niuna persona ardisca, ò presuma di lauorar.e, ò far lauorar.e nelli ripe di d.e form.e, ò fiammegni. et à canto esse ripe frà dui termini, e semiti. et i contrafattori nelli cose pred.e, ò in alc.a di esse si puniscano in 25 libre di denari per qualunque, e per ogni uolta, e ciascheduno possa accusar.e, e denunziar.e i contrafattori, et habbia la quarta parti del bando. e sopra le d.e cose si eleggano dui soprastanti, i quali sian tenuti alm.o una uolta per ogni mese, di ueder d.e form.e, e fiammegn.e, e se saran negligenti, paghino per ogni uolta dieci soldi di denari.

Che le misure del Comun.e sian giust.e

Rubrica XXXIV.

Tutti le misure del Comun.e, cô quali si uendono sale, biada, cananeccio e simili sian sigillati col sigillo del Comun.e aggiustati à giusta misura di d.o Comune. e nesuno ardisca, ò presuma ad altr.e misure uender.e, ò comprar.e. e debbiano esser.e nel Comun.e tanti Coppe, quanti bastino, cioè Coppe, meze Coppe, terze Coppe, e quarti Coppe, che debbian farsi à spese del Commun.e, e sia tenuto farle fare il

Camerlengo

Camerlengo di d.o Comune. E se alcuno misurarà ad altre misure, si punisca in cinque soldi per ciascuna uolta. E qualunque persona possa accusare, e denunziare il Contrafattore, et habbia la terza parte del bando. Aggiungendo à questo Capitolo, che le misure debbiano raderſi, cioè il grano, e nõ altro biadume, cõ la raditora, che sia tonda, la qual raditora dal Cottimatore, ò Compratore debbia portarsi, et appiccarla à essa Coppa cõ una cordella, ò catena. E che niun Venditor di altra sorte di biade, ò frumento, nè d'oglio sia tenuto dare alcuna giunta. E chi contrafarà nelle pred.e, ò in alcuna di d.e cose, tanto chi dà, quanto chi riceue, paghi in nome di pena cinquanta soldi per ciasc.o, e per ogni uolta, senz'alcuna diminuzione. E che qualsiuoglia uendente il sale à minuto sia tenuto hauere il quarto, il mezo quarto, il terzo quarto, et il quartuccio, tali d.i si facciano del quarto quattro parti sigillati cõl sigillo del Comune di Montifalio, et aggiustati à giusta misura del pred.o Comune, e cõ esse uendere, e comprare, e non con altre. E se alcuno farà il contrario, si punisca in 20. soldi di denari, la qual pena debbia per il Podestà di d.a Terra leuarsi dal contrafattore sotto uincolo di giuramento.

Che li sbanditi per dolo, e falsità nõ possino per l'auuenire rimettersi.

Rubrica XXXV.

Li sbanditi, e condannati di d.o Comune per dolo, e falsità, machinazione, fraude, tradim.to, ò per concessione di terreno, e giurisdizione del Comune, di persona altrui, ò per qualunque altra occasione, rimanghino sbanditi in perpetuo, e non possano rimettersi. E se in alcun tempo uenissero nelle forze della Curia del suo Comune, si puniscano come nelli lor sbandim.ti, e condanne si dichiara nelle pene del Comune. E giurino i Statutarij poner d.o Statuto parlante della pena di chi offende i Priori, di Statuto in Statuto. Et il Podestà, et i Priori, nè alcuno di loro possin proporre, che à alcuno si rimetta il bando, ò la condanna. E se alcuno in proporre, ò consultare, ò aringare contrafarà; si punisca in 25. libre di denari; e nell'istessa pena si punisca il Notaro che scriuerà.

Che nessun forastiero possa misurar' i panni di canape.

Rubrica XXXVI.

Nessun forastiero ardisca, ò presuma con sue mani misurar' i panni di canape in piazza del Comune di Montifalio, ò altroue in pena di 20 soldi per uno, e per ogni uolta da leuarsigli per il Podestà, e non gli si possa conceder licenza in alcun modo.

Che nessuna persona presuma molestare il Comune di Montifalio.

Rubrica XXXVII.

Niuna persona ardisca, ò presuma molestare, ò inquietar' il Comune di Montefalco nella tenuta, ò possesso di alcuna cosa mobile, ò immobile, che d.o Comune in alcun mo-

do tenesse, ò possedesse, ò alcuna possession fusse, ò stata fusse ò in giurisdizione di tenuta, ò possession di d. Comune, ò d'alcuna cosa, diminuire, devastare, ò peggiorare, ò far alcuna novità, per causa di cui la cosa di d. Comune, ò si possedesse, ò sia stata posseduta per d. Comune, si peggiorasse, ò diminuisse sotto alcun' altro quesito colore; in pena di 100 libre di denari per ciascheduno; e per qualunque volta. E niente di meno chè si sia contravenuto, si riduca dalli contrafattori nel primiero stato. Et il Podestà, e sua Curia delle, e nelle pred. cose habbino libero arbitrio, e giurisdizione ad inquisire, procedere, esaminare, condannare, et esiger la condanna, conforme gli parrà espediente. E se il Podestà, ò Vicario saranno negligenti in d. cose; paghino la pena di 100 lib. di denari di lor salario.

Che quei, che han le botteghe nella strada di S. Maria, nò possan hauer tende.

Rubrica XXXVIII.

Quei, che han le botteghe nella strada di S. Maria, ò d'intorno intorno alla piazza, nò possano hauer le tende, se non conforme piglia la lor bottega, e la debbian tenere alta da terra piedi quattro almeno, à piede giusto di pertica, e non debbian stender' essa oltre la terra, mà penda dritta verso la terra, e nò possa serrarsi con panno, ò altra cosa trà se, et il suo vicino fuor della bottega. E se alcuno nelle pred. ò in alc. di d. cose contrafarrà; paghi per ogni volta in nome di pena 20. libre di denari.

Che ciascheduno possa far' il Molino nel fossato, e debbia hauer le misure.

Rubrica XXXIX.

Qualsivoglia possa fare il Molino, ò Molini nel fossato, ò nell'acqua, et altri luoghi del distretto di Montefalco, eccetto che nel fiume Timia, e senz' altrui pregiudizio, e chiunque macinar liberam. à d. molini, salui sempre i patti de Comimaroli del Comune. E quei, che hann' i molini in d. distretto, adesso, et in auuenire, sian tenuti, e debbiano bene accomodar' essi molini, e tener' i lor luoghi piani, et eguali. Et à qualsivoglia macinanti ad essi molini, ò ad alcuni di loro permetter di raccoglier la farina à torn' à torno al molino, et in esso tener la meza coppa giusta, ò la coppa di Montefalco, e dui ramaroli di ferro, un de' quali tenga delle 30 parti d'una coppa, una parte solamente, e cò quello pigli la moltura del grano, cioè per ciascuna coppa un solo. E l'altro tenga delli 20. parti una parte di coppa, e nò più, e con esso pigli la moltura del mistume, e di qualsivoglia coppa di mistume un ramaiolo solo. Et i d. ramaioli, e qualunque di essi debbian' aggiustarsi cò i ramaioli del Comune, e sigillarsi co'l segno del Comune. E chi contrafarrà nelle pred. ò in alcuna di d.e cose; per ciascheduno, e per ogni volta si punisca in quella pena, in cui si punirebbe qualunque contrafattore in simil cose ne' i molini del Comune per appunto. Et il Pod. debbia farne inquisizione in vincolo di giuramento.

Che qualunque

Che qualunq.e hà vigna debbia pagar p li guardiani.

Rubrica XL.

Se accaderà, ch'in alcuna contrada del distretto di Montefalco, doue fussero le vigne, nel tempo dell'uue ponersi ad ett.e vigne un guardiano, ò guardiani p gli huomini, ch'iui hanno le vigne; Ciascheduno, che hà vigna in d.a Contrada, ò Contrade, sia tenuto iui pagar la parte, che gli tocca di d.a guardia p la vigna, che hà in essa, conform.e pagaran gli altri, ch'iui han le vigne. E chi ricusarà pagare, paghi in nome di pena cento soldi, e dal Podestà se gli esigga de fatto.

Della pena di chi estrahe la grascia.

Rubrica XLI.

Chiunque vorrà estrahere, ò far estraher alcuna grascia, cioè polli, colombi, piccioni, ò oua; possa liberam.te estrarli, ò farli estrarre nel modo infrascritto, cioè p qualsiuoglia soma di polli, di colombi, di piccioni, d'oche, ò d'oua sia tenuto primieram.te pagar al Camerlengo del Comune, ò ad altri, che comprarà d.o negotio dal Comune cinque soldi. E debbia hauer la polizetta sigillata co'l sigillo, ò la bolletta di quell'Offiziali, à cui deue pagare, ò pigliar p le pred.e cose il pagam.to, ò di chi altrim.te sarà stato messo dal Comune. E chi farà il contrario estrahendo la d.a grascia; paghi in nome di pena dieci libre di denari, e perda la bestia, e la soma. Saluo che sia lecito à ciascheduno senza pena, e bando, e senz'alc.a polizetta portare, e far portar fuori di Montefalco, e suo distretto fino à dui para di polli, dui para di colombi, ò di papare, e fino à 20 oua p vicolo, e p huomo. E se tal portator commetterà fraude, e più ch'una volta, portarà in due volte; Che à ciascuno sia lecito accusare, e denuntiare, e catturar.lo, e porre in forza del Comune il contrafattore, et habbia la terza parte di quello, ch'e alle sue mani sarà peruenuto tanto della pena, quanto della bestia, e soma, ò della cosa vietata, e prohibita. E basti il giuram.to di tal denunziante con un testimonio da bene, idoneo, e degno di fede, il nome di cui, e del testimonio si scriua negli atti, e si publichi, e se n'eshibisca copia alla parte. E si habbia p piena, e legitima proua.

Della pena di chi estrahe la grascia, ò frumento.

Rubrica XLII.

Niuna psona ardisca, ò presuma estrarre, ò far estrarre da Montefalco, ò suo distretto alc.a sorte di biada, cioè frumento, grano, orzo, spelta, sureo ò altro gener di biada, ò legume senza licenza in polizetta sigillata co'l sigillo, bolletta de Priori di d.a Terra in pena di 10 libre p qualunque et ogni volta, et ogni soma, e con tutto ciò perda la bestia, e la soma in qualsiuoglia caso delli pred.i. E chiunque possa accusare, e denunziare il contrafattore, et habbia la terza parte del bando, della soma, e della bestia. E che nondimeno nel Conseglio generale si faccino in qualsiuoglia breve dui buoni guardiani almeno, i quali denunzino i contrafattori nelle pred.e, ò alc.a delle pred.e cose. E si creda al detto, e giuramento del guardiano con un testimonio degno di

fede, e si habbia p piena, e legitima proua, et il nome di tal guardiano sia segreto, et habbia tal guardiano la terza parte del bando, della soma, e della bestia.

Della pena di chi estrahe l'acqua dal suo corso.

Rubrica XLIII

Qualunque haverà tratto l'acqua dal suo corso, e l'haurà messa, ò indirizzata verso la possessione d'altri, debbia ridurre ess'acqua ridurre p il suo corso talmente che non apporti danno à veruno in pena di cento soldi. Et il Canc. proceda contro i delinquenti e mandi ad esecutione sotto pena di dieci libre di denari da ritenersi del suo salario p il Camerlengo.

Della pena di chi fà contra il Comune di Montefalco.

Rubrica XLIIII

Nesuna psona ardisca, ò presuma fare, ò far fare alcun ordine contr il Capitolo di d. Comune, in pena di cento fiorini d'oro. E qualunque Compagnia facesse, ò facesse fare qualche conventicola contra le cose pred., sian tenuti il Podestà, e sui officiali inquisirla ogni mese in pena di 10 libre.

Che i barbieri nō radano in giorni di feste.

Rubrica XLV.

I barbieri nō radano ne giorni di domeniche, e di feste della B. Maria Vergine, della Risurrettione del N. S. Giesù Christo, del Natale del medesimo con i dui dì seguenti, delli BB. SS. Fortunato, e Severo, nelli feste delli Apostoli, nella festa di S. Gio: Battista, nella festa d'Ogni Santi, nel dì del Venerdì Santo, della Pentecoste, et Ascensione del Sig.re in pena di soldi cinque p ciasc. e p ogni uolta. E si elegga alle d. cose un Custode. E che nesuno ardisca, ò presuma in alcun tempo cogliere in verun bacile, ò buttar sangue nella piazza del Comune in pena di 20 soldi p ciasc. e p ogni uolta. Qual Custode giuri di denunziare i contrafattori, et habbia la metà del bando, e si stia al suo giuramento, e si habbia p legitima proua, e si tenga il suo nome in segreto. E nō dimeno ogn'uno, e qual si voglia possa accusare, e denunziare i contrafattori et habbia la metà del bando, e si creda al suo giuram. e s'habbia p piena proua. E nō pigli p far la sanguigna, oltre 12 denari, in d. pena.

Di quei, che hanno albero in possessione d'altri.

Rubrica XLVI.

Chiunque psona hà albero alcuno nella possessione d'altri, colui del qual fusse la possessione debbia comprar d. albero, ò alberi p prezzo competente. E quello, di cui fusse l'albero sia tenuto à venderglielo. E se non saran d'accordo, debbian eleggere un huomo da bene, ò più, a dichiarar del prezzo, sotto pena di 10 libre. E qualunque hà alcun albero, che pendesse sopra la possesion del suo vicino, sia tenuto levar tutto quel, che pendesse, frà otto dì dopo che sarà stata fatta instanza, in pena di 10 libre di denari. E l'accusator n'habbi la metà, e cō tutto ciò sia costretto levarlo.

Della

Della pena di chi getta pietra nel tetto d'altri.

Rubrica XLVII

Niuna persona ardisca, ò presuma gettar alcuna pietra, tegola, ò mattone per violenza, ò per cosa frustratoria di essi, ò altro simile, nella casa, ò tetto di nessuno, in pena di cinque Libre di denari per ciasc.º, e per ogni volta. et ogn'uno possa accusar, e denunziar i colpevoli, et habbia la metà del bando, e sia tenuto segreto, e si creda al suo giuram.to e nulladimanco del delitto, ch.e haverà comesso nel gettare, si punisca senza diminuzione.

Della pena di chi vendembia avanti il mezo mese di settembre.

Rubrica XLVIII

Nesuna persona ardisca, ò presuma vendembiar vigna ali.a avanti 20 dì del Mese di 7bre nel distretto di Montefalco in pena di 10 Libre. E ciasc.º possa accusare, e denunziar.º, et habbia la terza parte del bando. et il Podestà debbia farne inquisizione per vincolo di giuramento.

Che nesuna persona vada al soldo senza Licenza.

Rubrica XLIX.

Niuna persona di Montefalco, ò suo distretto vada à verun soldo senza Licenza del Podestà, e Priori di d.a Terra, in pena di 25. Libre di denari. E mentr'alcun di Montefalco andasse à soldo, ò stipendio di d.o Comune, non possa d.i tali star più di 15. dì alle spese del Comune. E se sarà espediente, che più servienti ivi stiano. Che i Priori debbian mandar' altri di nuovo, e sian tenuti in pena di spergiuro, et in 25. Libre per ciasc.º. E ciò nõ habbia Luogo, mentre si andasse per la Curia generale Romana, ò di cõmando del Rettore à qualsi.a Luogo. E delle pred.e cose il Podestà possa farne inquisizione, e processo.

Di doversi mantener la fonte di S. Bartolom.º et altre fonti.

Rubrica L.

Il Podestà, Priori, e Cancelliero di Montefalco sian tenuti vedere, e mantener la fonte di S. Bartolomeo, la fonte canale, la fonte di S. Lorenzo, e buche di esse, e condotti, e che la via, per la quale si và dalla porta di S. Bartolom.º, debbia indrizzarsi, et aggiustarsi dall'una, e dall'altra parte della strada, e rimovere il terreno, e spianarsi, talm.te che Libera, e cõmodam.te ogn'uno possa veder qualunque persona dal muro, ch.e stà avanti d.a porta in=sino alla fonte pred.a. E che la fonte di S. Lorenzo si mantenghi, e sempre si accomodi, e particolarm.te La cloaca, che viene dentro terra, si metta sotto terra cõ arena, e calcina per tre, ò 4. piedi di pertica, e più, e meno al sentim.to del maestro. Et à farsi fare accõ=modar, et indrizzar d.a via di S. Bartolom.º, si eleggano dui soprastanti da eleggersi per il

49v

Conseglio di d.ª Terra, quali debbian far accomodar d.ª strada, e d.ª fonte à spese del Commune di qui al primo di Aprile pross.º uenturo. E così, e talmente che l'acqua putrefatta de i molini d'oliue non uada, ò entri in d.ª fonte, acciò per causa dell'acqua, e morca, d.ª fonte, et acqua nõ si guasti. Et i contrafattori dal Canc.º per ogni uolta si puniscano in 100. soldi, cioè quei, che inuiano la pred.ª acqua, e morca di molini uerso d.ª fonte, e suo condotto. E se d.i Soprastanti così eletti, saran negligenti nelle pred.e, ò in alc.a di d.e cose, paghino al Commune cento soldi di denari in nome di pena, per ciascheduno. Et il Podestà, ò Canc.º che per il tempo saranno, sian tenuti, e debbiano in uincolo di giuram.º, e pena di 50. Libre il Podestà, e 10. Libre il Cancelliero del lor salario di far fare, e metter'in esecuzione tutte, e singole soprascritte cose.

Del mantenersi i ponti de' paduli.

Rubrica LI.

Tutti i ponti, che per il Commune sono stati fatti in paduli, si mantengano per esso Commune. Sopra qualsiuoglia di d.i ponti si elegga un soprastante da bene de gli aggiacenti, qual giuri di bene, e legalmente custodire il ponte à sè comesso. E chiunque offenderà lui, cioè d.º ponte con guastarlo, ò asportar legna, sia punito in 100. soldi per qualunque uolta. E delle pred.e cose sia tenuto il soprastante di far inquisizione per li uicini et aggiacenti.

Che niuna persona caui nella strada, ò ripe.

Rubrica LII.

Nesuna persona caui nella strada, ò ripe di strade, nè alcun'altra strada dalla porta di S. Bartolomeo sino alla Chiesa di S. Fortunato, ò occupi essa strada, ò caui fuora i termini posti, in pena di 10. Libre di denari. E niuna persona ind.a ui e, e fratte getti alcun impedim.º in pena di uinti soldi per ciasc.º, e per ogni uolta, e d.i termini estratti faccia, di in d.a strada si rimettino, e murino à sue spese, in quei Luoghi, ne quali furon soliti stare i tempi à dietro. E delle d.e cose il Cancelliero sia tenuto, e debbia contr'i delinquenti procedere, e far'esecuzione, in pena di cento soldi del suo salario.

Che nesuna persona metta i barili in alc.a fonte.

Rubrica LIII.

Nesuna persona ardisca, ò presuma in nesune fonti metter i barili, ò legnami, ò lauare erbaggi, ò faue, ò buttar qualche cosa sporca in alcune fonti, ò fonte, ò uicino ad esse, in pena di 20. soldi, e più ad arbitrio dell'Offiziale, per ciasc.º, e per ogni uolta considerata la qualità del delitto. E delle cose pred.e il Podestà sia tenuto, e debbia per

uincolo

uincolo di giuram.to in ogni dì di Dom.ca al meno, nelle contrade delle fonti di S. Bartolomeo, di Camiano, di S. Lorenzo, Canale, et altre fonti d'inquisir contra i pred.ti, e punir i colpevoli.

Che nesuno eschi, ò parta dalla tauerna, se nō pagarà il tauerniero.

Rubrica LIV.

Niuna persona parta dalla tauerna, se nō haurà pagato il uino, che haurà preso, ò se nō haurà hauto dal med.mo uenditore licenza di partirsi, nè alcun uaso rompa, nasconda, ò porti uia, in pena di 20. soldi per ciasc.o, e per ogni uolta. Et ogn'uno possa accusar, e denunziare i contrafattori, et habbia la terza parte della pena, e si creda al giuram.to del denunziatore, ò accusatore, e si tenga in segreto.

Della pena di chi fà conuenticole in congregar le genti.

Rubrica LV.

Nesuna persona ardisca, ò presuma far alcuna conuenticola, ò congregazion di genti in grande, ò poca quantità, che fusse contraria in detto, ò in fatto al Podestà, Priori, Canc.ro, ò Correttori, ò al Comune, o Popolo di Montefalco. E nesuna persona presuma fare, ò far che si faccia nuoua società, ò compagnia senz'espressa licenza, et ordine del Podestà, e Priori di d.a Terra, in pena di cento fiorini d'oro per qualunque, e per ogni uolta alli contrafattori nelle pred.te, ò in alc.a di d.e cose. E se non potrà hauersi; Che si sbandisca per traditore da Montefalco, e suo distretto. A prouar ciò basti la publica fama, e s'habbia per piena, e legitima proua. E niuna compagnia del Popolo presuma far nella sua compagnia più di due Correttori, à d.a pena, e ciò che sarà stato fatto in contrario, non uaglia, nè tenga.

Della pena di chi mette i stoppini d'accia.

Rubrica LVI.

Niuno ardisca, ò presuma fare alcun cereo, in cui si metta stoppino d'accia, se non il stoppino di bombace, in pena di 10. libre di denari per ciasc.o, e per ogni uolta.

Che nesuna donna sia cōstretta entrar in Palazzo.

Rubrica LVII.

Nesuna donna sia astretta entrar in Palazzo, ò in altra casa, doue stà il Podestà, e sua Curia di stanza, à testificar la uerità, ò per altr'occasione. E debbiano esaminar essa nelle scale del Palazzo, ò auanti il Palazzo, ò in qualche Chiesa, e luogo honesto. E s'habbia, e tenga, come se fusse fatto auanti il Podestà al banco di ragione. E d.e cose il Podestà, Vicario, e sua Corte debbiano osseruar per uincolo di giuram.to, e pena di 25. libre del suo salario.

Che l'arredo delle donne nō si porti alla scoperta.

Rubrica LVIII.

L'arredo delle donne, ò panni di lino, ò di canape, ò ornamento di testa, quando si dà al

marito, avanti, ò doppo, ò in alcun tempo, nō si porti scopertamt:, mà in cassa, cofino, ò sacco di segreto, ò nascosto, e chẽ nō si faccia mostra; in penadi 10. libre ꝑ ciasc.o, e ꝑ ogni volta. E d.e cose si bandiscano nel principio del reggim.to del Podestà, e si faccia di ciò inquisizionẽ. e ciasched.o possa accusarẽ, e denunziar i contrafattori, et habbia la terza partẽ del bando.

Della pena di quei, chẽ fan strilli e lamenti de' morti.

Rubrica LIX.

Nesuna ꝑsona di Montefalco, ò suo distretto ardisca, ò presuma ꝑ alcun morto mascio, ò femina di strillarẽ, ò fare alcun atto sconcio di mestizia fuor della Casa, chiostro, ò casalino, in Chiesa, ò altrovẽ, ò scapigliar il cappuccio, ò cavarsi la scuffia, ò stracciar i panni. E subito, ch' il corpo sarà portato alla Chiesa, fatta la predica, ò la confessione, debbian partirsi, ò ritornar via; in pena di 100. soldi ꝑ ciasc.o, e ꝑ ogni volta. Eccetto quei, chẽ saran rimasti à sepellire il morto, ò à pagar la moneta, quai debbian farlo senza doglianza alc.a, come si è detto. E le cose pred.e si bandischino in principio del reggim.to del Podestà. E di esse il Notaro del Podestà sia tenuto far inquisizionẽ, et habbia, et haver debbia d.o Podestà dui soldi ꝑ libra, chẽ ꝑ d.a cagionẽ farà venir nel Communẽ.

Della pena di chi fà doglianzẽ in tempo d'offerta, chẽ si fà ꝑ il morto.

Rubrica LX.

In tempo dell'offerta da farsi ꝑ il morto nesuna ꝑsona debbia far alc.a doglianza in Chiesa, ò altrovẽ, ò scapigliarsi, ò altra simil cosa: in pena di 100. soldi ꝑ ciasc.o, e ꝑ ogni volta. E se sarà donna, et havrà havuta la dote, paghi delle sue doti. Et il Podestà habbia dui soldi ꝑ libra de' tutt' i denari, chẽ ꝑ d.e cause da chi fà il contrario farà venir nel Communẽ.

Del fossato, che và ꝑ la contrada del Publico.

Rubrica LXI.

Il fossato, chẽ và ꝑ la contrada del Pub.co, e passa ꝑ la contrada dell'isola, debbia ꝑ gli aggiacenti passare illeso in ogni tempo. E se l'aggiacenti saran stati negligenti in custodirlo, sian puniti in 25. libre di denari ꝑ ciascuno, et ogni volta; e se ꝑ negligenza d'essi d.o fossato in qualunque tempo accaderà esser leso, ò distrutto, si riduca ꝑ loro al pristino stato et à lor spese in un Mese sotto d.a pena, chẽ di fatto debbia ꝑ il Podestà levarsi dal contrafattore qualunquẽ volta.

Nesuno accetti verun' offizio senza licenza.

Rubrica LXII.

Nesun di Montefalco, ò distretto ardisca, ò presuma ricevere, ò accettar alc.o offizio in qualunque nomẽ sia constituito senza special licenza delli Priori, e del Conseglio general di d.o Communẽ, e se prima non dia idonee sicurtà in d.o Conseglio di fedelmẽte fare, et anco amministrar d.o offizio sotto pena di cinq. lib. di denari. E chi farà il contrario sia condannato al d.o Communẽ in d.e 5. lib. di den.i Et il Pod.tà possa inquirer, e proceder contra tali.

Di non

Di non doversi imporre prestanze all'hospidal di S. Leonardo.

Rubrica LXIII

Il Podestà, nè alcun'altr' Offiziali della Terra di Monte falco, ò il Conseglio di d.ta Terra possa, ò debbia forzar, costringer', ò detener alcun Sindico, ò fattor dell'hospidali di S. Leonardo di Monte falco, ad imprestar veruna quantità di moneta de' beni, et haveri di d. hospidale in alc.a occasione, ò quesito colore per dritto, ò per storto, in pena al Podestà et ad altri Offiziali di d.o Comune imponenti, ò consentienti di 100. libre di denari, et à chi dice, consulta, et aringa, ò mette à partito, da levarsigli per l'Offiziali, che à tal verità contradicono. E questo Capitolo sia preciso, che togliere, nè sospender non si possa, non ostante alcun'altro.

Che quei, che hanno i molin d'olive paghino trè fiorini.

Rubrica LXIV.

Li molinari d'olive debbiano due volte macinar bene, e diligentem.te l'olive, et havere tutti li Stigli appartenenti à i Molini, e qualsivoglia Sacchetta, ò saccola nò sia capace d'una coppa; e la pertica, ò stanga sia, et esser debbia almeno di quattro piedi, e mezo al piede di S. Fortunato. E l'asse di sopra, che si pone sopra le saccole, sia, et esser debbia ben larga, talche copra bene le saccole. E che in tutto il tempo, ch'essi Molinari, ò altro di loro macinaranno, debbiano bene, e legalm.te macinar l'olive à chi le vuole. E se alc.o farà il contrario nelle pred.e, ò in alc.a di d.e cose, incorra in pena di 10. libre di denari. E qualsisia possa accusare, e denunziar' i contrafattori, et habbia la quarta parte del bando. E che nesun di d. molinari possa, nè debbia macinar l'olive, l'ossa, ò la ciancia dal calar del Sole del dì di Sabbato sino al nascer del Sole del Lunedì seg.te, in pena di 20. soldi. E chiunq. possa accusar', e denunziar' i delinquenti, et habbia la 4.a parte del bando. E qualsivoglia, che macinarà d. olive, debbia frà dui giorni portar l'ossa di d. olive, e se nò le portarà, le perda. Et il Podestà di d. Terra sia tenuto, e debbia in vincolo di giuram.to, e pena di 20. libre di denari del suo salario, mandar' il suo Notaro à d. molini, a far inquisizion delle pred: cose, e qualsivoglia di esse, una volta la 7mana, e punire i ritrovati colpevoli nella pena dichiarata di sopra. E qualsivoglia sia tenuto giurar' à i S.S. Evangelij di Dio toccate le scritture, d'osservare, e far osservar tutte, e singole cose soprascritte. E chiunque di Monte falco, e suo distretto sia tenuto, e debbia portar l'olive al molino di quelli, che havran pagato al Comune tre fiorini d'oro per molino, e non ad altro Molino; in pena di 100. soldi per ciasc.o, e per ogni volta. E chi haverà d. Molini sia tenuto pagar' al Camerlengo del Comune recipiente per esso Comune d. tre fiorini d'oro negli otto giorni delle Calende del Mese di Gennaro; et il Podestà li sforzi à pagare. Et anco sia tenuto il Podestà pred: in ciascuna settimana, mentre si

macina mandar' uno de' suoi Notari, se ind.i molini sono i sud.i stigli, siche non si faccia contro il presente Statuto; saluo che chi haurà il molino, e nō macinarà, nō sia tenuto à pagar d.i tre fiorini d'oro. E nesun di Monte falco, ò suo distretto ardisca, ò presuma andare à macinar l'oliue fuor del distretto di Monte falco, in pena di 10 libre di denari per ciasc.o e per ogni volta, che si farà il contrario. E chisisia possa accusar, e denunziare i contrafattori nelle pred.e cose, et habbia la terza parte del bando, e l'altra terza sia del Commune, e l'altra sia di quelli, che all'hora faranno i molini, et hauran pagato d.i denari al Commune. E si stia al giuram.to del denunziatore, e d.e cose si bandischino nella p.ma avvenga da farsi nel Palazzo del Commune in giorno di Domenica.

Che quello, per cui occasione si concedessero rippresaglie, si forzi dal Podestà.

Rubrica LXV.

Se alcun di Monte falco, ò suo distretto haurà fatto, ò contratto qualche debito con qualunque persona di qualunque luogo si sia: e per quel debito à quel creditore si concedessero alcune rippresaglie contr' il Commune, e particolari persone della Terra di Montefalco, per li Sig.i ò Offiziali della Terra habitata da d.o creditore, ò di altra Terra, in cui d.o creditore si sia servito di d.e rippresaglie. E se rippresaglie pred.e siano state concedute per difetto di quello, che sarà stato creditore, e sarà accaduto, che alc.o, ò alcuna persona di Monte falco, e suo distretto una, ò più fussero danneggiati per d.o creditore; Che il tale che haurà fatto, e commesso il debito si costringa per il Podestà alla sodisfazione di quel debito, à chi ha patito il danno della quantità, e robbe tolte, e d'altre spese, e danni, che per d.a causa haurà sofferto, e si stia al suo giuram.to con un testimonio degno di fede, che faccia attestazione della credulità. E si habbia per piena, e legitima proua.

Del rinouar il muro, che è trà li muri.

Rubrica LXVI

Qualsiuoglia Priorato, che sarà nella Terra di Monte falco dell'infrascritti Mesi, cioè di Marzo, ed Aprile, di Maggio, e di Giugno, di Luglio, e d'Agosto, di Settembre, d'Ottobre, e di Nouembre debbiano nel tempo del lor Priorato far, che si rifaccia una canna del muro trà i muri, che è auanti la Chiesa di S. Agostino di buona calcina, e pietre, ouero mattoni, in pena di cinquanta libre di denari per qualsiuoglia Priorato, la metà della qual pena sia della Camera Romana, e l'altra del Commune di detta Terra, e si faccia nel d.o modo per qualunque Priorato, sinche d.o muro si compisca, talche sia sopra terra per dui piedi alto; e nesuno possa sopradetto muro buttare alcuna cosa in pena di 20 lib. di denari e d.o muro si faccia insino alla Chiesa di S. Bartolomeo.

Che niuna

52 r

Che niuna donna, che venda pane, ò frutti, fili sopra essi.

Rubrica LXVII.

Nesuna donna, che venda pane, oglio, pera, ò altri frutti in Monte falco, ò borghi debbia filare, ò tener la rocca, mentre stà à vender le pred. cose, ò alcuna di loro, in pena di cinque soldi per ciascuna, e per ogni volta, che contrafarrà. E chiunque possa denunziare, et accusar la contrafattrice, et habbia la metà del bando. Et il Notaro del Podestà proceda contro le pred., e di fatto sia tenuto esiger d. pena dalle contrafattrici.

Della pena di chi alloca una cosa allocata ad altri.

Rubrica LXVIII.

Niuna persona ardisca, ò presuma dare, ò concedere à lavoreccio, ò à cottimo alcuna cosa ò possessione à veruno, la qual fusse prima stata allocata ad altri. E nesuna persona pigli à lavoreccio, ò à cottimo alcuna cosa, o possessione prima allocata ad altri, se non passato il tempo della prima allocazione. E se alcuno nelle prede, ò in qualcuna di d.e cose contrafarrà, tanto nel dare, quanto nel riceuere; sia punito in 25. lib. di denari. Et il Podestà proceda sommariamente, e di fatto, e faccia eseguir per vincolo di giuramento.

Che le strade si mattonino.

Rubrica LXIX.

Il Podestà della Terra di Monte falco sia tenuto di far far mattonare tutte le strade publiche di d. Terra per li vicini, et aggiacenti, conforme piglia la casa di ciascuna persona. E dove fusse cosa di Chiesa, ò alloggiamenti, si faccino le cose, che deuon farsi per il Comune alle spese del Comune. E dovunque fusse stato guasto il mattonato, ò si guastasse, e nõ fusse buono; che debbia rifarsi e mattonarsi per esso ò per essi, di cui fusse la casa, ò la robba vicino à lui, siccome tocca la cosa sua. E se toccasse il Comune, la Chiesa, ò alberghi, si faccia per il Comune. E le cose pred. il Podestà, Priori, e Canc.do, e qualsivoglia di loro siano tenuti di far fare per vincolo di giuram.to E se alcuno nelle pred.e sarà stato negligente nell obedire à d. Podestà, Priori, e Cancelliero, paghi in nome di pena 25. libre di den. per volta.

Che le Cisterne di S. Lorenzo si mantenghino.

Rubrica LXX.

Le Cisterne di S. Lorenzo si accomodino, ò quelle, che stan vicine à S. Lorenzo e si risarcischino e mantenghino, e la lor cortina pura, e libera. Et il Cancelliero sia tenuto di far far le pred. cose, e possa in d.a riattazione spendere, e far spendere de beni del Comune, conforme sarà opportuno. E sia obligat ò far le cose sud. la Canc.ria del Comune senza altra deliberazione. E nesuna persona ardisca, ò presuma cavar l'acqua da d.e Cisterne senza licenza del Canc.re, ò metter vasi sporchi, e putridi à cavar l'acqua, ò buttar=

ci, ò farci veruna sporcizia, ò alc.º di lavare nella cortina di d.º Cisterne, ò vicino à d.º Cisterne, e lor cortina, in pena di 10 soldi per ciasc.º, e per ogni volta. E ciascheduno possa accusar, e denunziare i contrafattori, et habbia la terza parte del bando. Et il Notaro del Podestà proceda, e faccia esecuzion delle cose sud.e di fatto, e sommariam.te ommessa ogni solennità di ragione. Et acciò d.e Citerne illese da ogni sporcizia possino meglio custodirsi, vogliamo, e comandiamo, che per cavar l'acqua da esse si faccia vicino à loro una colonna, che si ficchi dentro un vergello, al quale penda per una catena di ferro un catinello di ferro legato à d.º vergello alle spese de gli aggiacenti. Et à custodire, et osservar le d.e cose, si elegga un huomo da bene, e legale de i convicini, che conservi le d.e cose. E li Priori di d.ª Terra debbiano d.º huomo eleggere, e deputar fra un Mese dopo l'apertura del p.nte Statuto in pena di 10 Libre per ciasc.º Il qual huomo habbia pieno arbitrio nella riparazione, et acconcime di d.e Citerne. Et il Camerlengo del Comune sia tenuto à richiesta di d.º huomo soprastante di spendere de' beni, et haveri del Comune, conforme sarà necessario, et opportuno. Et il Canc.ro sia tenuto, e debbia ricever da d.º soprastante corporalm.te il giuramento à far bene, e lealmente il suo offizio. E tutte, e singole cose pred.e si facciano osservare per il Cancelliero di d.ª Terra, e qualunque per ogni volta nelle d.e pene si punisca. E sia tenuto d.º Cancelliero una volta il Mese far inquisizione delle pred.e cose in pena di cento soldi da ritenersi per il Camerlengo, del suo salario.

Che il letame della stalla del Podestà si dia à i frati di S. Agost.no e di S. Fran.co

Rubrica LXXI.

Il letame della stalla del Palazzo del Podestà, ò Vicario e del Palazzo del Comune si dia sei Mesi alli frati di S. Francesco, e gli altri sei Mesi alli frati di S. Agostino e così si faccia in ogni sei Mesi, e di sei Mesi in sei Mesi così si proceda.

Del dover darsi la via per il luogo meno dannoso.

Rubrica LXXII.

Chiunque non haverà havuto la strada ad andar alla sua robba, ò possessione sia tenuto il Cancelliero fargliela dar per il giusto prezzo da dichiararsi per dui huomini da bene, un de' quali eleggano quelli, sopra il terreno de' quali deve mettersi la strada, et elegga l'altro chi dimanda la strada, e quando nella stima non fussero d'accordo, si elegga uno dal Canc.ro, et all'hora basti la concordia di dui vicini, ò vicino, per il luogo men dannoso, e breve. E chiunque occuparà d.ª via, ò fra d.º tempo, ò sopra prenderà altra strada pub.ca, ò vicinale, ò altra in qualunque nome si giudichi, ò l'occuparà, ò sorprenderà per li avvenire, che il Cancelliero ricevuta la fede, per il luogo della differenza, ò altro luogo faccia, che gli si restituisca, e ripari sommariam.te, e di fatto senza strepito, e figura

figura di giudizio, e tralasciata ogni solennità di ragione. e d. Cancelliero habbia pieno, e libero arbitrio nelle pred.te cose, nõ ostante Statuto, ò Legge, che parli in contrario. e debbia d. Canc.ro dagli occupatori, ò sorprensori delle strade del Comune per qualsivoglia, e per ciasc.o Anno che la terra occupata, e sorpresa, esigere in nome di pena 20. soldi di denari.

Della pena di chi tiene il ponte sopra la strada

Rubrica LXXIII.

Nesuna persona di Monte falco, ò borghi, ò castellaro debbia fare, ò tener alcun ponte sopra le uie, ò strade del Comune di Monte falco, ò occupare, ò far occupar uia, ò strada, ò tenerla coperta, e se l'aurà fatta, e tenuta; debbia leuarla trà un mese, dopo che gli sarà imposto in pena di 25. libre per ciasc.o, e per ogni uolta. e qualsivoglia possi accusare, e denunziar i contrafattori, et habbia la terza parte del bando. e se il Podestà sarà in d.e cose negligente; paghi in nome di pena 50. lib. di denari. Mentre poi nõ sia in pregiuditio de conuicini, possi ciascheduno hauer, e tener di ponti senza pena, e bando.

Della pena di chi tien capra.

Rubrica LXXIV.

Niuna persona di Monte falco, ò suo distretto ardisca, ò presuma di ritenere, ò di far ritenere nella Terra di Montefalco, ò suo distretto alcuna capra, in pena di 100. soldi di denari. e qualsivoglia possa denunziare, et accusar i contrafattori, et habbia la metà del bando. Et i balij de' breui sian tenuti accusar i contrafacenti al Cancelliero frà otto di per uincolo di giuram.to, in pena di 10. soldi di denari per qualsivoglia balio. Saluo che chiunque uorrà giurare auanti d. Canc.ro, che per occasion di necessità d'infermi, ò infermità ò di allattar putti uorrà tener'una capra, paghi nel Comune 30. soldi di denari per un Anno, e di ciò il Canc.ro dia la licenza: e poi di d. Capra, di cui haurà hauto licenza, non sia tenuto à pena, mà possa liberam.te tenerla; Mà i Macellari possano 15. giorni far ritener le capre senza pena. Et in qualsivoglia caso, se daranno danno; paghino la pena contenuta nel Statuto. Possa anco il Cancelliero per rata di tempo dar licenza di tener le capre, conforme gli parerà espediente, con pagar per rata di tempo, e cõ giuram.to dato come sopra si è detto. Sopra tutte, e singole quali cose il Podestà, Vicario, e sui Offiziali, e Curia possino procedere, et inquisire per uincolo di giuramento.

Se alcun'albero porti qualche impedim.to sopra la strada, si leui uia.

Rubrica LXXV.

Se uerun'albero si sporgesse sopra la strada, che arrecasse alcuno impedim.to à persona ueruna, ò pur potesse arrecarlo anco personalmente, ò con le bestie. il Cancelliero ascoltata la querela, sia tenuto per uincolo di giuramento, et in pena di dieci Libre del suo salario, di farlo del tutto leuar uia.

Della pena di quei, che macerano nelle fosse del Comune.

Rubrica LXXVI.

Niuna persona ardisca, ò presuma mettere, ò far macerar lanistiero nelle fosse del Comune in pena di 40. soldi per ciascuno, e per qualunque volta contrafarrà. E dette cose habbian luogo contra tutti quelli, che macerano vicino le strade reali per 10. pertiche, et appresso alcun fonte del Comune, ò sui condotti. E l'offitiali del Podestà sian tenuti di ciò inquirire de' i mesi di Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre in vincolo di giuramento, e pena di cento soldi, qual pena di fatto si levi al contrafattore.

Della pena di chi fà l'appoggio.

Rubrica LXXVII.

Nesuna persona ardisca, ò presuma di contradere, ò di far l'appoggio à veruna persona, ò per l'appoggio far altra vendita, permuta, ò patteggiare. E chi con obligarsi farà il contrario, si punisca in 50. libre di denari per ogni volta dal Podestà di detta Terra, et il recipiente in altretanto. E nò di meno il contratto indi fatto, e le promissione similmente, non vagliano, nè tengano, mà il contratto, et instromento debbia cassarsi, et il Podestà farlo cassare in pena di 25. Libre di denari.

Della pena de' contrahenti con Minori.

Rubrica LXXVIII.

Nesuno ardisca, ò presuma contraher cò minore di 25. Anni senza presenza del Curatore, in pena di 25. Lib. di denari. E nondimeno tutto ciò, che sarà stato da esso contrattato, non vaglia, nè tenga ipso iure, mà si reputi finto, e fatto in frande. E però habbiamo giudicato, che il Notaro, che haverà scritto il contratto, debbia punirsi nell'istessa pena.

Della pena de' fraudatori della gabbella.

Rubrica LXXIX.

Nesuna persona ardisca, ò presuma di estrarre, ò di far estradere ad alcun forastiero, da Montefalco, ò suo distretto alcuna bestia, mercanzia ò cosa veruna, di cui al detto si defraudasse il pedagio, ò gabbella in pena di 50 Libre di denari per ciascuno, e per ogni volta, che contrafarrà. E chi si voglia possa accusare, e denunziare chi fà il contrario, ed habbia la metà del bando, e sia segreto il suo nome.

Della pena de' i panifacoli, che non hanno il pane.

Rubrica LXXX.

Tutti, e singoli fabricatori di pane, che son stati soliti vender il pane, siano tenuti, e debbano ogni giorno haver il pane à vendere nelli luoghi, ne' quali è consueto in Montefalco, Castellaro, ò borghi di detta Terra ben cotto, e fermentato. et il pane di dui denari sia di quel peso, che parerà all'offitiale del Popolo, e

talmente

talmente che possa guadagnar di qualsivoglia coppa cinque soldi. E chi non hà ogni dì il pane à vendere, incorra in pena di cinque soldi, se non haurà hauto scusa legitima, della qual scusa si stia, e si creda al giuram.to di d.a panifacola mentre si sia trouato nò hauere, ò ritener di pane, come s'è detto di s., e ricevuto d.o giuram.to che non habbia potuto hauer di pane, non sia tenuta à pena alcuna, massimam.te se non haurà hauto il pane à vendere. E che se il pane sarà stato trouato di minor peso della tassa, ò tariffa data dall'Offiziale del Popolo sud.o, paghi per qualsivoglia pane di fatto 4. denari, et ogni pagnotta di minor peso si spezzi alla med.ma per il Notaro del Podestà, il qual Notaro in ogni settimana tre volte in diversi giorni almeno sia tenuto, e debbia andar per d.a Terra ad inquirire per le pred.e cose in vincolo di giuram.to, alla pena di 100. soldi di denari.

Della pena di chi butta sozzura nell'altrui possessione.

Rubrica LXXXI.

Niuna persona ardisca, ò presuma di gettar dalla sua casa in veruna possessione d'altri alcuna sozzura, ò bruttura, in pena di 10. soldi di denari per ciasc.o, e per qualunque volta. Et ogn'uno possa accusare, e denunziare il contrafattore, e si stia, e creda al suo giuram.to qual pena dal Potà s'esigga di fatto.

Ch'à ciasched.o sia lecito pigliar le bestie, e presentarle alla Curia.

Rubrica LXXXII.

Sia lecito à qualsivoglia di pigliar le bestie, che haurà trouato nella sua possessione ò gli faccino danno, e presentarle, ò farle presentare al Canc.ro, purche le presenti nel dì, che le haurà prese. E nesuno ardisca d'opporsi contro il conduttor di dette bestie in pena di cento soldi da levarsigli per il d.o Canc.ro Et il conduttor di d.e bestie possi presentarle à d.o Offiziale senza pena, e si creda al detto di chi hà patito dano.

Ch'al Notaro, che publicam.te nò eserciterà l'arte del Notariato, non si habbia fede ne' suoi instromenti.

Rubrica LXXXIII.

Nesuna persona di Montefalco, che publicamente l'arte del Notariato non habbia esercitato, ò nò eserciterà, non possa far in d.a Terra di Montefalco, ò suo distretto instrom.to alcuno trà gli huomini di Montefalco, e del suo distretto, e se farà il contrario, nò vaglia ipso iure, mà si presuma esser fittizio. E chi in d.e cose contrafarà, paghi 100. libre di denari, la metà della cui pena sia della Camera della Romana Chiesa, e l'altra sia di d.o Comune, et in simil pena sia tenuto chi d.o instro haurà fatto far da d.o Notaro. Et ogn'uno possa accusar, e denunziare i contrafattori

54r

nelle cose pred.e Possa però in caso di morte far testamento ò codicillo senza pena, e e che sia stato in caso di morte, si creda à i testimonij messi in d.o tal testamento, ò codicillo.

Che i letami, che giacciono ne' fossi del Comune, si uendano per il Comune.

Rubrica LXXXIV.

Da i Priori del Popolo, che per il tempo saranno, si uenda à suon di tromba il letame giacente ne' fossi del Comune d'intorno intorno la d.a Terra. E niuno ardisca prender di d.o letame, se no l'haurà da d.o Comune comprato, come si è detto, in pena di 40 libre di denari per ciasc.o e per ogni uolta da togliersi di fatto per il Podestà di d.a Terra. E che nessuna persona ardisca, ò presuma di buttar ne' i fossi del Comune ueruna bestia, ò fiera morta in pena di 40. soldi da leuarsigli di fatto. E qualsiuoglia persona possa denunziar, et accusare i contrafattori in alc.a di d.e cose, et habbia la quarta parte del bando, e si stia al suo giuram.to Et il Podestà sia tenuto ogni Mese inquisir di d.e cose.

Della pena di chi ha fossa di letame uicino alla muraglia del Comune.

Rubrica LXXXV.

Nessuna persona ardisca ritenere, ò hauere, ò pure far fare alc.a fossa di letame, ò alc.a accolta uicino al muro di d.a Terra d'intorno intorno d.a Terra per due pertiche, nè hauer alc.a fossa di letame frà i muri del Comune, cioè dalla Chiesa di S. Bartolomeo fino al muro della fraternita de' Sacci, ò buttar iui letame, in pena di diece libre di denari per ciasc.o, e per ogni uolta, la quale à chi contrafarà nelle cose sud.e, ò alcuna di esse leuar si gli debbia dal Podestà de facto. Et ogn'uno possa accusare, e denunziar i contrafattori nelle sud.e, ò alc.a delle sud.e cose, et il suo nome sia segreto, e si stia al detto suo. Et il Podestà in uincolo di giuram.to, e pena di 10. libre di denari debbia mandar ogni Mese il suo Notaro ad inquisir delle predette cose.

Che i Cottimaroli de' molini debbiandar in scritto i nomi de' molinari.

Rubrica LXXXVI.

Li Cottimaroli de' molini siano tenuti in principio del lor Cottimo di dare in scritto al Podestà li nomi di tutti i molinari, e che nessuno esistente in d.i molini, ò altronde, possa, nè debbia pigliar cosi alc.a da d.i molini in pregiuditio delli molini pred.i in pena di 25. libre. E che ciasc.o possa denunziare, et accusare, cioè Coppe, Mattoni, Legni, et altre cose utili alli pred.i molini, e che il Potestà hauti i nomi scritti de' molinari detti, gli faccia giurar di hauer in custodia le pred.e cose.

Che i Correttori possano imponer le pene, e riscuoterle.

Rubrica LXXXVII.

Li Correttori di Compagnie della Terra di Montefalco, che per il tempo saranno, possano tener ragione, far i precetti penali, e riscuoter, e far riscuoter le pene trà gli huomini

di

di d.ᵉ compagnie, secondo la forma, e tenor dell'ordini, e brevi di d.ᵉ compagnie; e che in d.ᵉ cose il Podestà, che sarà p il tempo, sia tenuto à richiesta di pred.ⁱ Correttori dargli, e prestargli aiuto, e favore.

Che i Cimatori non possan pigliar più della forma dei Statuti.

Rubrica LXXXVIII.

Qualunque haurà cimato il panno nella Terra di Montefalco, ò suo distretto, debbia pigliar p sua fatiga, e cimatura la quantità infrascritta, cioè se haurà cimato il panno Milanese, ò Franzese, se sarà stato di sett.ᵉ palmi d'altezza, da indi in sù habbia p sua fatiga se haurà cimato d.ᵒ panno una volta p ciascun braccio, 12. denari, e non più. e se haurà cimato il panno fiorentino di d.ᵃ altezza, habbia altrettanto. e se haurà cimato il panno Senese, Perugino, ò d'altro Luogo, mentre sia d'altezza di sei palmi, ò oltre; pigli p sua fatiga di qualunque altezza sarà stato, p qualsisia braccio d'etto panno, sei denari, e non più; da indi in giù habbia 4. denari p braccio, cioè di panni Norcini, et altri simili. e se nelli pred.ⁱ, ò alc.ⁿ d'essi contrafarrà; si punisca in 25. lib. di denari, senz'alc.ⁿᵃ diminuzione. e che qualsivoglia possa accusar li contrafattori, e sia tenuto in credenza, ed habbia la quarta parte del bando.

Della pena di chi coglie l'olive altrui.

Rubrica LXXXIX.

Niuna p.sona di Montefalco, ò suo distretto, ò d'altro Luogo possa coglier l'olive altrui, che giacciono nella terra d'altri, e p la terra d'altri al piede del piantone altrui in pena di 10. libre. e ciasc.ⁿᵒ possi accusarlo, e denunziare, ed habbia la quarta parte del bando, e si tenga in credenza, e d.ᵒ bando debbia togliersi p il Podestà, et emendi il danno.

Che niuna p.sona possa buttar, nè scorticar alc.ⁿᵃ bestia presso alc.ⁿᵃ fonte, ò via pubblica.

Rubrica XC.

Nesuna p.sona di Montefalco, ò d'altronde possa, nè debbia scorticar alc.ⁿᵃ bestia, ò fare sporcizia presso alc.ⁿᵃ fonte, ò fossi del Comune p 10. pertiche, nè in strade publiche, come si è detto di sopra. e chi haurà contrafatto, si punisca dal Podestà di d.ᵃ Terra, che p il tempo sarà, in 100. soldi. e ciasc.ⁿᵒ possa accusare, e si tenga segreto, et habbia la quarta parte del bando.

Che niuna p.sona pigli de beni dello Spedale di S. Leonardo.

Rubrica XCI.

Nesun' officiale della Terra di Montefalco, nè alcun'altra singolar p.sona ardisca, ò presuma pigliar cos'alcuna de' beni, e cose dell'hospidale di S. Leonardo, letti, ò verun' altre cose, ò masserizie contra volontà del fattore, e procu=

ratore di d.° hospidale, in pena à qualsivoglia Offiziale di 100. libre di denari, et in pena di spergiuro, et ad altre particolari persone di 25. lib. di denari, la metà della qual pena sia della Cam.ra della Romana Chiesa, e l'altra di d.° Comune, e si stia alla semplice parola, e relazione di d.° Sindico, e d.e pene si esiggano per il Podestà da contrafattori senza diminuzione.

Che la forma de' molini si cavi del Mese d'Agosto.

Rubrica XCII.

La forma de' molini del Comune si cavi tanto quanto tocca il territorio del Co.e di Monte Falco, e debbia cavarsi la p.ma Dom.ca d'Agosto pross.a da venire dopo l'appertura del presente Statuto. E che il Podestà, e Priori, che per il tempo saranno siano tenuti, e debbiano farfar le cose sud.e in vincolo di giuram.to, e pena alli Priori di 50. lib. per ciasc.o, et al Podestà di 100. libre di denari. E debbia d.a forma cavarsi ogni dui Anni di d.o Mese. e che il sud.o Statuto non possa togliersi via in Conseglio, ò avvenga.

Che niun de' Priori in tempo del suo off.o possa esercitar alc.a arte.

Rubrica XCIII.

Niuno, che sarà Priore della Terra di Monte Falco, in tempo del suo offizio possa esercitar alc.a arte, in pena di 100. soldi da levarsi al med.mo per il Podestà di d.a Terra, che sarà per il tempo, dopo deposto l'offizio del Priorato, sotto vincolo di giuramento.

Che quei, che hanno il letame della piazza, debbian tergerlo ogni Mese.

Rubrica XCIV.

Chi haverà havuto, ò comprato per il tempo il letame, che giace nella piazza rotonda del Comune, debbia, e sia tenuto ogni Mese di ben tergere, e nettare in pena di 20. soldi di denari, la qual pena per il Podestà di d.a Terra si tolga di fatto dal contrafattore.

Che qualsivoglia Compagnia debbia haver un Stendardo.

Rubrica XCV.

Qualsivoglia Compagnia della Terra di Montefalco sia tenuta, e debbia haver un Stendardo all'arme della Romana Chiesa, e qualunque di d.e compagnie sia tenuta, e debbia in tempo di rumore, ò quando sarà stato fatto precetto, ò bando, ò quand'haverà sanato la campana all'arme, di portarsi co'l suo stendardo al d.o Podestà e Priori in d.o tempo, à difesa di essa Terra, et in vice versa d'essa S. M.re Chiesa, e difesa del sig.r Rettor del Ducato per essa Chiesa.

Che l'Arti in tempo di rumore vengano armati à Palazzo.

Rubrica XCVI.

Se accaderà (che Dio guardi) che fusse alcun rumor nella Terra di Monte Falco, per causa di cui si dubitasse dello Stato di d.a Terra: Che l'arti infrascritte, cioè di Calzolari, di Macellari, di Sarti, e di Falegnami sian tenuti, e debbiano per vincolo di giuramento

meno venire, condursi in fretta, e correr al romore con armi pronti al Palazzo del Popolo, e rappresentarsi avanti al Canc.°, e Priori, e similmente quante volte saran richiesti per il balio, ò tromba, ò suon di campana, in pena di 100. lib. per qualsivoglia huomo, e volta. Et il Podestà sia tenuto far giurar i pred.i, che debbiano osservar d.e cose

Della pena di chi va alla Casa d'alt.i in tempo di romore.

Rubrica XCVII.

Nesun di Montefalco, ò suo distretto ardisca, ò presuma in tempo di romore condursi con prestezza, ò andar cō armi, ò senza a Casa di persona alt.a, che nō fusse de' giurati del Popolo, nè accompagnarlo per essa Terra in pena di 50. libr.; la qual pena il Podestà ri esigga sotto pena di 50. libre del suo salario. E se il contrafattore frà 3. giorni non haurà pagato da condanna, si metta in prigione, e tanto vi si tenga, finche haverà pagato d.a quantità.

Della pena de' raccettatori de' forastieri in tempo di romore.

Rubrica XCVIII.

Niuno di Montefalco, ò suo distretto ardisca, ò presuma in tempo di romor di guerra, ò di sospetto, raccettar forastiero alt.o armato, ò senz' armi in Casa sua, senza licenza del Rettor della Provincia, ò sua Curia, ò senza licenza dell' Offizio del Popolo; in pena di 200. libre di denari per qualsivoglia contrafattore, e qualsivoglia forastiero.

Quando si suona la Campana all'arme, qualsivoglia giurato del Pop.° si porti armato.

Rubrica IC.

Se succeda, che la Campana del Popolo si suoni all'arme, ò nasca romore; Che ciascun giurato del Popolo debbia affrettarsi d'andar armato al Palazzo del Popolo di d.a Terra in favor della Romana Chiesa, del Rettor della Prov.cia, e dell' Offizio del Popolo di d.a Terra, in pena di cento fiorini d'oro, e vincolo di giuramento

Che per il Canc.o si faccia un Libro de' nomi de' gli huomini di Montefalco.

Rubrica C.

Per il Cancelliero della Terra di Montefalco si faccia un Libro, nel qual debbia scriver tutti i nomi de' gli huomini di detta Terra. Et i balij de' brevi siano tenuti giurare, et assegnar tutti gli huomini del suo breve da 15. anni insù, e ciasc.° di Montefalco sia tenuto far la guardia, e cavatina, et altri servizij personali, e lavori fatigosi di d.° Commune, cioè qualsivoglia maggiore, ò donna vedova, il quale, ò la quale tederanno accatastati nel Catasto del Commune sian tenuti di cavare, e far la guardia, benche siano accatastati 2. libre. E chiunque nō farà la guardia, conforme gli sarà stato imposto per il Canc.o, si punisca in dieci soldi per ogni volta da pagarsi di fatto. E nō dimeno sia tenuto far la guardia, che non fece. E chi non sarà stato alla cavatina, et ad altri servizij personali del Commune, paghi per ciasc.a volta, che nō ci sarà stato, ò non ci haurà mandato, cinque soldi; e nondimeno

sia tenuto à far la parte, che gli tocca, et eccettuate le persone miserabili, le persone povere, i sessuagenarij, et infermi, sopra quali possa dal Cancelliere in tutte le pred.e cose provedersi, e mitigarle considerate tutte le cose, conforme gli parrà espediente. E tutte le cose sud.e si faccino, e mettano in esecutione, nō ostante Capitolo alc.o Et il Cancelliere, che per il tempo sarà, sia tenuto mandar'ad eff.o per vincolo giuramento.

Della custodia della Terra di Monte Falco.

Rubrica CI.

Il Podestà, Priori, et Offiziali sopra la custodia della Terra di Monte Falco provedano, qualmente la Terra pred.a debbia custodirsi, e per quanti Custodi, e possano imporre la pena à lor'arbitrio, di quei, che nō uengono alla guardia, nō ostante alcun Capitolo, che parli in contrario.

Ch'in Palazzo del Cōe si faccia un ceppo cō 3. chiavi, e serrature, et una cassetta cō altra chiave.

Rubrica CII.

In Palazzo del Comune della Terra di Monte Falco facciasi, e far si debbia un ceppo atto à metter denari à spese del Comune cō tre chiavi, e serrature, una de' quali tengano i Priori, e l'altre tenga il Camerlengo del Comune, oue debbian mettersi tutti li denari per qualunq. devon pagarsi da cinque soldi in giù, e nō in alcun'altro ceppo. Et il Podestà, e suoi Offiziali facciano, ch'iui si tenghino d. denari, come s'si è detto, in pena di 10. libr. di denari, e uincolo di giuram.to Nel qual ceppo si faccia una coperta di ferro senz'alcun forame, cō la serratura, e chiave da ritenersi per il Camerlengo del Comune. E quando denari alcuni si mettessero in d. ceppo, il d. Camerlengo debbia sempre interuenirui à pigliar la coperta, e messi dentro quelli per d. Camerlengo, subito subito si serri d. coperta in uincolo di giuram.to, e pena di 100. soldi. E i denari, che si cauassero da d. ceppo, debbian conuertirsi, e si cōuertano nel salario del Podestà, e nō in altro, in pena alli Priori di 25. libr. di denari, e uincolo di giuram.to E le d.e cose cōmandiamo si facciano in esso Palazzo dopo l'apertura del pnte Statuto.

Che tutt'i fonti, e ponti si conseruino da gli aggiacenti, e le strade.

Rubrica CIII.

Tutte le uie, fonti, e ponti, che si trouassero nel distretto di Monte Falco si accomodino, e mantenghino per l'aggiacenti della Contrada, oue son d. fonti, strade, e ponti, e si facci uno, ò 2. soprastanti à sentim.to del Cancelliere per qualunque fonti, ponti, e strada à cui soprastante ogn'un della Contrada debbia obedire in pena di 5. soldi per ogni uolta. Et il Cancelliere, ò quello à cui l'haurà cōmesso, faccia di fatto l'esecutione.

Delle uie occupate, et alienate per l'aggiacenti.

Rubrica CIV.

Tutte le uie, semite, et aditi, quali fussero delli uicini, e comuni, e fussero occupate

par. per l'aggiacenti, ò alcuno dell'aggiacenti; in uincolo di giuram.to, e pena di 10. libre di denari debbiano restituirsi, conform.te al Canc.ro, e uicini parerà, fatta p.ma la ricognizion della cosa occupata, riceuta fede delle pred.e e detto Cancelliero habbia nelle soprad.e cose general podestà, et arbitrio.

D'una chiauica da farsi da Casa di Petron Pattari sin'al muro del Co.e

Rubrica CV.

Per l'aggiacenti, et a loro spese si faccia una chiauica ben murata nella Terra di Montefalco per la strada pub.ca da Casa di pattaro Petrone di viano, e di Seagni di Giouanni da fociano, e trapassi auanti la Casa già di Gentile d'Angelo, e doppo la Casa d'Angelo di Tomasso fino à fuor del muro della Terra, tanto sotto terra, che sopra d'essa chiauica rimanga il mattonato ben'atto. E qualsiuoglia possa dalla sua Casa sotto terra indrizzare in essa chiauica il uersatoro. E la reggiara, che è doppo la Casa delli figli d'Angelo di Giouanni Simuzio, e d'altri sui uicini, entri in d.a chiauica. Et alle cose pred.e si elegga un soprastante per il Canc.ro à richiesta dell'aggiacenti, e habbia pieno arb.o in esse.

D'una chiauica da farsi da Casa di Nardo Bartolillo sin'al muro del Co.e

Rubrica CVI.

Si faccia una chiauica per l'aggiacenti, et a loro spese dalla Piazza del Co.e per le strade publiche à canto la Casa di Nardo Bartolelli, e Mattolo Petrone, ò delli heredi, e passi auanti la Casa del q. Christoforo, et esca fuor del muro del Co.e Et il Canc.ro, che sarà per il tempo, sia tenuto, e debbia in uincolo di giuram.to, e pena di 10. Libre di farla fare, e sopra d'essa li rimattoni à spese delli aggiacenti sud.i, et à petizion di qualsiuoglia instanti, e nelle pred.e cose habbia generale, e speciale arbitrio.

Che si derivi l'acqua, ch'esce per la porta di S. Bartolom.o, e passa per quella del Marchisiano.

Rubrica CVII.

L'acqua, che esce in tempo di pioggia per la porta di S. Bartolomeo, e per la porta d'Agnarello, et esce per la porta di Marchisiano, si faccia deriuare, et uscir per la cloaca, ò fenestra, ch'è nel muro di d.a porta, e passi auanti la casa di Giouannillo di Valentino già, e adesso delli figli di Gio:, e si derivi sino al cancello di Taddiolo del q. Gerarduccio talmente, che nella fossa, ch'è à canto al Mon.ro del Castellaro, e la strada di S. Chiara non possa d.a acqua ficcarsi, e putrefarsi, per lo che la fonte di S. Bartolomeo, che sole esser contaminata, non si guasti maggiormente. E perche questo è utile à tutti, uogliamo, che il Co.e lo facci aggiustar per il Canc.ro in uincolo di giuram.to, e pena di 10. libre del suo salario, e che fatti le d.e cose, li ricoprino, e mantenghino per l'aggiacenti, e che nesuno debbia impedirsi in uerun modo il corso di d.a acqua, in pena di 20. soldi per ciasc.no, e per

ogni volta. Et il Canc.^ro sia tenuto inquisire una volta il Mese almeno contro i pred.i, et esiger la pena da contrafattori.

Che si caui la forma del Comun.e dal ponte di Turri sin'al ponte di S. Martino.

Rubrica CVIII.

La forma del Comun.e, cioè dal ponte di Turri sino al ponte di S. Martino del Mese di Marzo pross.o uenturo si caui, e si rimondi per gli aggiacenti al parer del Soprastante da eleggersi per l'offizial del Popolo. Et i Priori, che per il tempo saranno, facciano far le cose pred.e in uincolo di giuram.o, e pena di 10. lib. per ciasc. Al qual Soprastante da eleggersi per d.o offi.o in d.e cose diamo piena podestà, et arbitrio.

Dell'accomodarsi, et douersi la strada del Co.e dalla porta di S. Lorenzo sin'alla torre.

Rubrica CIX.

La strada del Comun.e dalla porta di S. Lorenzo sino alla torre del Verziero si accomodi, et il fosso si riempia, e nessuno caui in d.a strada, ò ui faccia alc.a troscia, ò ponga, ò tenga in esso il letam.e, in pena di 10. soldi per ciasc.o, e per ogni uolta, e che l'acqua di d.a strada s'incamini al Cancello di Taddiolo, e si metta nel fosso del Comun.e al parere del Canc.ro, e de maestri per esso da chiamarsi. Et il Canc.ro in uincolo di giuram., e pena di dieci libre sia tenuto di far far d.e cose.

Del mutarsi la strada per la possession propria.

Rubrica CX.

Chiunque uorrà mutar alcuna strada per li beni suoi proprij debbia hauer il consenso de uicini aggiacenti, ò della maggior parte d'essi. E se saranno concordi per il meglio, e per l'utile di d.a strada; Che possa mutare, e pigliarsi l'antica, mentre si accomodi bene à uolontà del Canc.ro, e sia larga, come alc.a altra antica, ò più. E d.o Canc.ro metta le cose sud.e in esecuzione à petizione di qualunque instante.

D'hauer da farsi il fossato del Molinello.

Rubrica CXI.

Il fossato del Molinello si debbia far.e, e cauar.e sino à piede à S. Martino di Vierno à spese dell'aggiacenti d'esso fossato, in pena di cento soldi di denari.

Della pena di chi fà sporcitezza nelle fonti.

Rubrica CXII.

Nesuna persona attinga, ò caui l'acqua da ueruna fonte, se nò cò 'l uastello netto, e puro, ò ui faccia alc.a sporcizia, ò si laui in alc.a fonte, in pena di 20 soldi per ciascuno, e per qualunque uolta. E niuna persona faccia, ò tenga alcuna troscia, ò lauatoro uicino alla fonte, ò suo condotto per due pertiche, in d.a pena. E nesuna persona laui, ò possa lauar panni, ò ancor uicino alle fonti per 10. pertiche, in pena di 20. soldi di denari per ciasc.o, et per ogni uolta. E ciasched.o possa accusar, e denunziare li contrafattori, et habbia la terza parte del bando, e si tenga in credenza. Et il Canc.ro

sia

sia tenuto de fatto esiger d.a pena, e pen.e da contrafattori, in pena di 10 libre. Et ancora sia tenuto il Notaro del Podestà sopra d.e cose procedere, e far esecuzione in vincolo di giuram.to, e pena di 100 soldi. Possano, e debbiano d.i Offiziali far accomodar alle spese del Comune la fonte di S. Bartolom.o, la fonte di S. Lorenzo, la fonte della porta di Camiano, la fonte canale, la fonte di Camiano di sotto, e li condotti di esse, et abbeveratori, et altre cose necessarie di esse fonti in d.a pena. E possan anco a d.e spese chiuder la fonte di S. Lorenzo con le serrature, conforme gli parerà. Et il Camerlengo del Comune le d.e spese, e mondatura d'essi a petizion di d.o Podestà sia obligato pagare. Sia anco tenuto, e debbia d.o Podestà elegger quei soprastanti, che vorrà, ad accomodar d.e fonti, et abbeveratori, e condotti d'esse fonti, et aggiustar le strade loro, sopra quali cose habbia generale arbitrio, giurisdizione, e balia, Capitolo alcun non ostante. E niuna persona di Montefalco, o suo distretto ardisca, o presuma far veruna concia di corame, ne havere il conciatoro vicino ad alcuna fonte per 10 pertiche delle fonti dette di sopra nel Statuto. E chi farà in contr.o, sia punito per ciascheduna volta in 100 soldi di denari. Et ogn'uno possa denunziarlo, et accusarlo; et habbia la terza parte del bando. Et il Podestà, che per il tempo sarà, de fatto debbia levargliela.

Che si comprino i legni per li ponti.

Rubrica CXIII.

Li legnami necessarij per qualsivoglia ponte del fiume Timia, e de sciacquatori del Comune fatti per uso de molini de paduli del Commune, qualunque saranno opportuni per qualsivoglia d'essi ponti, e per qualsisia ponte di strade reali di d.o Comune; Che il Camerlengo del Coe sia tenuto pagar il prezzo a chi bisognarà, della moneta, et havere di d.o Comune. E tutti altri servizij, et opre necessarie, et utili ad essi ponti, et a qualsivoglia d'essi debbiano farsi per qualsivoglia aggiacenti di d.i ponti. Et a mantener d.i ponti, e qualunque d'essi, si elegga un soprastante de gli aggiacenti per il Cam.lo in vincolo di giuram.to qual soprastante giuri di mantenere essi ponti, o ponte a se commessi, e farli mantener per essi aggiacenti dell'opere servitù nelli pred.i, e ne habbia libero arbitrio.

Che si rinovi lo scomputo del Coe delle terre, de quali non deve pagarsi datiua, et a tutte queste cose s'elegga un Notaro.

Rubrica CXIV.

Fra quattro Mesi dopo l'apertura del presente Statuto, nel Conseglio de Correttori allo scrutinio si elegga un buono, sufficiente, e legal Notaro di Montefalco, qual sia tenuto, e debbia correggere, e di nuovo . . . del Comune di tutte terre e possessioni del distretto di Montefalco, de quali la datiua non deve pagarsi nel Comune, et altre terre, che in scomputo del Comune si ritrovano, et hora sono di huomini, e di persone, che devono de iure pagar la datiue per essi, e le possessioni levar da esso

scomputo, conforme gli parerà. Et d.o Notaro così eletto sia tenuto, e debbia inquisire, e trouare tutte, e singole terre, e possessioni tanto accatastate, quanto nò accatastate peruenute, e peruenute à qualunque persona di d.a Terra, e suo distretto, et essa, ò esse assignate al Notaro, ch'è stato eletto per il Comune à ponere, e leuar la terra da Catasto di d.o Comune. Qual Notaro sia tenuto porle così assignate nel Catasto di quello, di cui esse terre sono. Et qualsiuoglia di Montefalco, e suo distretto a cui, ò à quali si trouaranno d.e terre a lor non accatastate, siano tenuti, e debbiano pagar le datiue al Camerlengo del Comune pred. di tutti, e singoli date per esso Comune imposte dal tempo, nel quale esso, ò essi l'hauean cominciato ad hauer d.e terre, e secondo la stima d'essa, ò d'essi, se son state stimate le possessioni, e se non sono state stimate in alcun Catasto di d.a Terra, secondo la stima da farsi d'essa, ò d'essi, e secondo la forma de' statuti fra il termine ad essi, et à qualsiuoglia di loro da assignarsi per d.o Notaro senz'alcuna pena. Et dal termine in auanti d.o Notaro possa da qualunque non paganti la d.a datiua per d.e terre, e possessioni pigliarsi il quarto più di quello, che si douea pagar d'essi datiue per stima, e secondo la stima di d.e terre. Et il Podestà, che per il tempo sarà, ò il suo Vicario in uincolo di giuramento, e pena di 50 libre di denari, à d.o Notaro debbian dar i loro officiali, e sbirri, conforme dimanderà, a far l'esecutione contra essi nò paganti, e qualsiuoglia di essi. Quali debbiano sforzar, e costringere essi nò paganti, in persona, e realmente, come à d.o Notaro parerà, e piacerà. Et nelle pred. cose d.o Notaro habbia il pieno libero arbitrio, e balia, et habbia, e debbia hauer dui soldi di denari per qualsiuoglia libra di quello, che delle cose pred. haurà fatto nel Comune, ò alle mani del Camerlengo per esso Comune. Et la parte di d.o Notaro, e l'introito di d.o Comune non si debbian porre, mà debbia darsigli.

Delle Chiauiche da farsi nelle strade, che escono dalla Piazza.

Rubrica CXV.

In tutte, e singole strade, che escono dirittamente dalla Piazza, si faccian le Chiauiche, che sgorghino fuor delle mura di d.a Terra, e le strade pred. si mattonino fra un'Anno dal dì della publicatione del presente statuto. Et il Cancelliero di d.a Terra faccia in uincolo di giuramento, che d.e cose si facciano, e sopra di questo si elegga un soprastante in Conseglio generale. Per le quali strade, e pred.e chiauiche sia lecito à qualsiuoglia deriuare à spese sue altre chiauiche, e uersatori.

Che il Cancelliero faccia far le cloache, ad instanza di chiunque le dimanderà, per le uie.

Rubrica CXVI.

Il Cancelliero della Terra di Montefalco, per gli aggiacenti ad instanza di qualunque dimandante, sia tenuto, e debbia far fare le cloache à spese dell'aggiacenti, per le strade

tutte

tutti nella Terra di Montefalco in uinc.° di giuram.to, e pena di X. libre di denari.

D'hauer da mantenersi le strade per quei, c'han le possess.ni presso alc.a uia publ.ca, ò uicinale.

Rubrica CXVII.

Chiunque haurà alc.a possession.e presso qualch.e uia publ.ca, ò uicinale debbia mantener le fosse à sue spese, quanto si stende presso la uia della possession.e sua. Et à conseruar, mantener, e riparar qualsisia strade uicinali, ò publiche della Terra, e distretto sud.to s'eleggano in qualsiuoglia strada li Stradieri, e Soprastanti, quali debbian giurar.e di mantener, e riparare illese le uie della loro Contrada, e Villa, e farle riparar da gli aggiacenti à loro spese, in pena di 40. soldi di denari. Mà doue fussero le possessioni d'alc.a Chiesa, si facciano à spese de' Lauoratori di d.e possessioni. E per il Canc.ro si astringano d. Stradieri à dar il giuram.to frà un Mese dal dì della loro elettion.e, e dar aiuto, consiglio, e fauore à d. Stradieri. Sian tenuti, e debbiano d. Stradieri sotto la d.a pena, tutte le fonti, e ponti dell.e Contrade, e Ville di d.o distretto mantener.e, e conseruar illese, e farle riparar.e alle spese de gli aggiacenti, à petizion.e, e richiesta di qualunque Instante frà un Mese dopo, che sarà stata fatta la constituzion.e. Et ancor, se gli parerà necessario, fabricar.e, ò construire altra nuoua fonte. Possano ancor d. Stradieri elegger i guardiani segreti, quali uorranno, à guardar d. uie, e fonti, et à denunziar quei, ch.e hauran trouato contrafare nelle pred. cose.

Di douer mantenersi le possession.i, e cose publiche del Comun.e

Rubrica CXVIII.

A riparar, conseruar, e mantener la Palude del Comun.e, il prato d'Hercole il campo de' i fornari, il Lago, e tutte le possioni, e beni pub.ci di d.o Co.e, et à terminarle co' i conuicini. Che nel Conseglio generale si elegga à uoti un Soprastante frà un Mese dal dì dell'apertura del presente Statuto, il quale à spese del Co.e sia tenuto, e debbia ritrouare, e terminar d. beni del Comun.e frà 15. dì dopo dato il giuram.to, in pena di 100. soldi di denari, e di far solenn.e inquisizion.e, non ostante alcun Capitolo, che parle in contrario.

Che il fossato di Biuera, e Pallo si sgorghi per gli aggiacenti.

Rubrica CXIX.

Il fossato di Biuera, e Pallo si sgorghi per l'aggiacenti insieme unito à sentim.to, e uolontà di due parti de' gli Huomini aggiacenti di d. fossato, à uolontà di 2. parti alm.o, da ottenersi trà loro delle pred. cose, et infrascritte. A far, che si faccino le cose sud.e, s'elegga un Soprastante, che habbia in d.e cose pieno arbitrio, però ottenuto così trà loro in far, che si faccino le cose pred. à spese di d. aggiacenti. Et il Canc.ro di d. Terra à richiesta di d. aggiacenti, ò di due parti, sia tenuto di far far le pred. cose in uinc.° di giuram.to, e pena di 20. libre di denari del suo salario. Cominciando d.a opera uicino al Molino delli figli, e heredi di Figliolo Berardon.e e dell' heredi d'Angelo

Scagnaroni, mentre non possa toccar le possessioni esistenti presso d.° molino, dell'heredi di Cotto d'Angelo, e si stenda insino alli confini del territorio del Com.e di d.a Terra verso d.a parte.

Che si cavino le forme tra il Comune, e particolari.

Rubrica CXX.

La forma posta tra la Palude del Comune, e particolari si cave e si mondi, e si cavi per il Comune di Montefalco del Mese di Maggio pross.° da venire, dopo l'apertura del pr.te Statuto. E che il Podestà, e Priori, che per il tempo saranno, in vinc.° di giuram.° e pena di 25 libre di denari per qualsivoglia, facciano far d.a forma per tutto d.° Mese di Maggio à richiesta d'un soprastante, che si elegga alle pred.e cose con piena autorità, e balia, e giuridizione. Et il presente Statuto non possa cassarsi, e sospendersi in alcun modo in Consiglio, ò arrenga.

Il sciacquatoro sopra il ponte di S. Martino si cavi sino à S. Pietro, e si mantenga per l'aggiacenti.

Rubrica CXXI.

Lo sciacquatoro tra le vigne, che comincia sopra il ponte di S. Martino, e tende sino à S. Pietro si rimondi, e si mantenga per l'aggiacenti del Mese d'Agosto, ò di 7bre, e qualsisia debbia far la parte sua, conforme gli tocca. Et alle pred.e cose si faccia un soprastante.

Che il Camerlengo del Comune sia tenuto haver i pesi, e le misure giuste.

Rubrica CXXII

Il Camerlengo del Com.e habbia, e debbia havere un Marco giusto di peso, item una coppa giusta, la forma de' mattoni di terra, il mezolino d'oglio, e la meza brocca atta à misurar il vino. E che da tutti le misure, e pesi, con i quali alc.a cosa si comprasse, ò vendesse debbia sciamarsi, et aggiustarsi con le misure soprad.e, e sigillarsi col sigillo del Comune di Montefalco. E chi farà in contrario, si punisca per ogni volta in cento soldi di denari. E ciasc.° possa denuntiar, et accusar i contrafattori, et habbi la quarta parte del bando.

Che qualsivoglia Compagnia debbia haver un Cereo di 20 libre di peso.

Rubrica CXXIII.

Qualsivoglia Compagnia della Terra di Montefalco faccia fare un Cereo di peso alm.° di 20 libre di cera, e debbiano portar esso Cereo nella festa di S. Fortunato, e nella festa di S. Chiara, e debbiano haver d.i Cerei nella p.ma festa di S. Fortunato, che sarà, dopo l'apertura del pr.te Statuto. Et i Priori di d.a Terra debbian commettere à i Correttori di d.e Compagnie, che in d.° tempo habbian d.i Cerei, sotto pena di 50 libre di denari à i Priori, se non faran le pred.e cose. Et acciò non nasca rissa tra d.e Compagnie, il Podestà, e Priori, che per il tempo saranno, facciano i nomi di tutte le Compagnie, qualsivoglia nome da per sè in una cedola, e pongano d.e cedole piegate in un cappello, e poi facciano, che si estrahino singolarm.te, e con quell'ordine, col quale si estrahono, si scrivano in un Libro, cioè quella, che per la prima si estrae, primariam.te si scriva, quella, che per la seconda, secondariam.te, e così dell'altre. E poi sempre caminino con l'infrascritt'ordine, cioè quella, che

fu la

fù la prima in un' Anno, sia l'ultima nell'altr' Anno, e così si faccia sempre. E che nella contribuzion di d.° Cereo si paghi per capo d'huomo.

Che l'Offiziali di d.ª Terra in tempo del lor Sindicato debbano condannarsi.

Rubrica CXXIV.

Se in alcun Capitolo s' imponette la pena à veruno Offiziale, ò l'abbino introdotto qual cosa, e non l'habbino osservata; Che in tempo dello Sindicato di d.i Offiziali, per il pred.° Sindico da eleggersi dal Comune debbia condannarsi nella quantità, che si contiene in vigore d'alcun Capitolo contenuto in d.i Statuti, e mettersi in esecuz.ne d.a condanna, alcun Capitolo nò ostante.

Che il Podestà sia tenuto mandar i Sbirri, et Offiziali pe'l distretto di M.te falco.

Rubrica CXXV.

Il Podestà, che sarà per il tempo, sia tenuto, e debbia ogni Settimana una volta di mandar l'Offiziali, e sui Sbirri pe'l distretto di Monte falco ad inquirire per i malefizij, che si comettono per il territorio di d.a Terra. Et i pred.i Offiziali debbian far precetto à gli huomini delle ville di d.a Terra, che custodiscano bene le strade loro, in pena à d.° Podestà, se farà il contrario, di 25. libr. di denari. E sempre in tempo del suo Sindicato debbia mostrare all'infrascritti, se fece le predette cose.

Che il Podestà possa, e debbia metter' in esecuz.ne tutte le condanne.

Rubrica CXXVI.

Il Podestà possa, e debbia metter'in esecuzione tutte le condannagioni de' suoi antecessori, e d'altr' Offiziali, e Sindici di d.° Comune, e far l'esecuzione frà dui Mesi dal dì dell'ingresso del suo offizio; in pena di 50 libre di denari.

Della chiavica da farsi dalla porta di S. Agostino sin'al fosso del Com.e

Rubrica CXXVII.

Li Priori della Terra di Monte falco, che per il tempo saranno, debbiano far fare una chiavica dalla Porta di S. Agostino, ch'è nel muro del Comune, sin'alla fossa del Comune del Mese di Maggio pross.° venturo, dopo l'apertura del presente Statuto.

Che s'accomodi la fonte di Bagnolo per l'aggiacenti.

Rubrica CXXVIII.

Il Canc.ro della Terra di Monte falco, che sarà per il tempo, dopo l'apertura del pres.te Statuto, in pena di 10. libre, e vincolo di giuram.to sia tenuto, e debbia per gli aggiacenti far accomodarsi, e rimurarsi la fonte di Bagnolo, al parer di un sopraftante da eleggersi dal Canc.ro E d.° sopraftante possa imporre la pena à d.i aggiacenti di 20. soldi. Et il Podestà toglierghi à loro d.° fatto, e farli venir in mani ad esso sopraftante, e dare il balio, e lo Sbirro à petizion del sopraftante sud.° E l'aggiacenti dalla Pittura dell'Ostaria, di dove si và à Foligno verso la Contrada, che si dice Colonnata, sino à d.a fonte, et anco tutti della villa di Bagnolo grande, e piccolo.

Che si faccia un'abbeveratoro vicino alla fonte di S. Bartolomeo.

Rubrica CXXIX.

Statuimo, et ordinamo, che si faccia un' abbeveratoro presso alla fonte di S. Bartolomeo,

60v

nel qual possano abbeverarsi tutti l'animali, e sia di lunghezza otto piedi, e di larghezza tre piedi di pertica. e si faccia alle spese del Comune, cioè di maestri, arena, calcina, e pietre, mà l'opere altre si faccian per l'aggiacenti. e si cominci il fonte del Mese di Maggio pross. uenturo, e si continui fintanto si compisca. et il Podestà, e Priori facciano far d. fonte nel modo sud.o, sotto pena di 25. libre di denari per ciascheduno.

Che lo Sindico del Comune di Montefalco sia tenuto dar le petizioni all'Offiziali di d. Terra.

Rubrica cxxx.

A dar le petizioni à qualsiuoglia Offiziale di Montefalco nel suo sindicato di quelle cose che hauran cõmesso l'Offiziali pred. contra la forma di legge, ò de' Statuti di d. Terra, ò tralasciato di far le cose, che doueano per for.a di legge, ò di d. Statuti, per autorità del pnte Statuto d.o Sindico possa far il tutto nelle pred. cose, come se hauesse libero, gnale, e speziale mand.o cõ piena, libera, e gnale amministraz.ne dal Conseglio di d. Terra, et habbia per suo salario per ogn'anno un fiorino d'oro della m.ra, et hauere di d. Coe, e se non haurà dato le petizioni à d. Offiziali, cada in pena di 10. libr. di denari.

Che il Podestà sia tenuto ogni dì di festa mandar' il suo Notaro à pesar le carni.

Rubrica cxxxi.

Statuimo, et ordinamo, ch'il Podestà, che sarà per il tempo, ogni dì di dom.ca, e di feste mandi un Notaro à pesar le carni, che si uendono, in pena di 10. libre di denari.

Che niuna donna uada à lauare al fosso di S. Francesco.

Rubrica cxxxii.

Statuimo, et ordinamo che niuna psona uada a lauare, nè à far alc.a sporchezza nel fosso di S. Fran.co sotto pena di 20. soldi per ciasc. et ogni uolta, et il Not.o del Potà debbia di ciò inquisire.

Del sindicato de' Priori.

Rubrica cxxxiii.

Statuimo, et ordinamo, ch'i Priori, che per il tempo saranno in d.a Terra, debbiano così far sindicar l'antecessori nel loro offizio, cioè Qualsiuoglia Priorato fra 15. dì dopò finito l'offizio de' lor'antecessori debbia fare, e congregar' il Conseglio insieme cõ Podestà di d.a Terra, del Popolo, e Correttori, e nel Conseglio si mettano in un cappello tant'acini di faue bianche, quanti sono i Conseglieri, e di ess'acini bianchi se ne cauino noue, e se ne mettano noue negri in loco loro, quali acini da d. cappello si estradino ad uno ad uno, com'è l'usanza. et à quelli, à quali toccaranno i primi trè acini negri, debbiano elegger un de' Correttori. e quelli, à chi toccaranno le seconde trè acini negri, eleggano un del Conseglio del Popolo. e quelli, à quali toccaranno trè acini negri, eleggano un Notaro. Quali Correttore, Consigliero, e Notaro sian tenuti, e debbiano fra 15. dì dopo che saran stati così eletti, e deputati, di sindicar i Priori pred. e possano in d. sindicato procedere somariamente, e de plano senza strepito, e figura di giudizio tralasciate tutte le solennità di ragione, e de statuti. et li d. sindicatori debbiano fra d. termine dar la sentenza condannatoria, ò assolutoria secondo per suaderà la giustizia, in pena di 25. libre di denari

denari per qualunque di d. Sindicatori. Et il Podestà, che all'hora sarà, debbia in uincolo di giuramento esiger de fatto da medemi contrafattori la d.a pena, e darla, e consignarla al Camerlengo di d.o Comune recipiente per esso Comune. Quali Correttore, e Consigliero habbiano per fatiga loro, e di qualunque di loro delli denari del Comune sud.o 10 soldi di denari, mà il Notaro 20 soldi di denari.

Che nesuno ardisca comprar il grano per causa di riuenderlo.

Rubrica CXXXIV.

Nesun di Monte falco, ò suo distretto ardisca, ò presuma di comprar, ò far comprare in d.a Terra, e suo distretto in grande, ò poca quantità il grano per causa di riuenderlo, e farci mercanzia. E chi contrafarrà, incorra in pena di cento libre di denari, la metà della cui pena si applichi alla Cam.a della Romana Chiesa, e l'altra metà si paghi al Camerlengo di d.o Com.e recipiente per esso Comune. E qualunque possa denunziar, et accusar i contrafattori, et il nome dell'accusatore si tenga in credenza, et habbia la 4.a parte del bando, che tocca al Com.e. Et il Podestà sia tenuto in uinc. di giuram. sopra le d. cose proceder, et inquisire et habbia la quarta parte della pena tangente al Comune, e debbia, e possa di fatto astringer i contrafattori à pagar d.a pena.

Che nella Terra di Monte falco sia un Maestro di grammatica.

Rubrica CXXXV.

Acciò la Terra di Monte falco abondi d'huomini dotti in lettere, statuimo, et ordinamo, che i Priori del Popolo di d.a Terra, che saran per il tempo, ogn'Anno durante il p.nte Statuto, in uincolo di giuram.o sian tenuti, e debbiano conuocare, et elegger otto huomini di d.a Terra, che habbiano figlioli, ò nipoti, ò fratelli atti à studiar nelle scienze gramaticali. Et essi Priori, et huomini prouedano, et ordinino così, e taliter, che à d.a Terra di Monte falco uenga nel tempo da stabilirsi da loro un buono, e sufficiente Maestro di gramatica, in letteratura, e lettura ben esperto, forastiero, e nõ di Monte falco, ò suo distretto, oriundo, il quale à tutti i uogliosi di studiare legga gramatica nella Terra pred.a Et habbia d.o Maestro per suo salario, e mercede, della moneta, et hauer di d.o Comune 25. fiorini d'oro per salario per ogn'Anno, che il Camerlengo del Com.e sia tenuto pagarglieli in tre termini. Sia ancor lecito à chiunque uoglia studiare, d'andar alla scola di d.o Maestro, et imparar la di lui dottrina e faccia intendersi il medemo Maestro da essi, che così uanno, e stanno alla sua scola, che della sua mercede lo facciano sodisfare, conforme esso loro conoscerà conuenire.

Che i Priori con un del Conseglio de Correttori, et un del Conseglio del Pop.o debbian dare l'assetto alle carni.

Rubrica CXXXVI.

Statuimo, et ordinamo, che i Priori del Popolo, che per il tempo saranno, insieme con un del Conseglio

de' Correttori, et uno del Conseglio del Popolo, per essi Priori da eleggersi, e nominarsi, debbiano far, et ordinar l'assetto delle carni di Castrato, e di Porco quante volte, e quando gli parerà espediente. Et essi macellari sian tenuti, e debbian darle e vender per quel prezzo, che a loro per essi Priori, e Consiglieri sarà stato ordinato, e provisto, in pena di cento soldi di denari per qualunque, e per ogni volta, che contrafarranno. E non debbiano essi macellari, nè altri d'essi à veruno, che compri la carne pesargli, ò vender à peso le teste di Castrato, di bestie bovine, nè d'altre bestie le zampe, et i piedi dal ginocchio in giù, sotto detta pena.

Che non si fraudino le vendite, e proventi del Commune.

Rubrica CXXXVII.

Acciò le vendite, e proventi del Comune in modo alcuno non si fraudino statuimo, et ordinamo, che nesuno ardisca, ò presuma di vendere, alienare, affittare, ò accottimare case veruna, possessioni, beni, ò ragioni di detto Commune, se non precedendo prima i publici bandi per li trombetti del Commune fatti nella scala, ò fenestre del Palazzo del Popolo secondo il solito in altre cose osservato. E quei, che sì nel dare, come nel pigliare contrafarranno, incorrano in pena di dieci Libre di denari.

Che i Priori sian tenuti far bandire che s'alcuno tien de' beni del Commune debbia assignarli frà certo termine.

Rubrica CXXXVIII.

Statuimo parimente, et ordinamo, che i Priori del Popolo, che saranno in offitio à tempi dell'apertura del presente Statuto, debbiano ne' luoghi publici di detta Terra far publicamente bandire, che chiunque hà, ò tiene beni veruni, possessioni, ò ragioni di detto Commune debbia frà sei giorni da all'hora seguenti assegnarle al Cancelliero, e Priori di detto Commune, in pena di cento soldi. Et il Cancelliero sia tenuto e debbia in pena di 25 libre di denari, fare, e comporre un Libro, et inventario delle predette cose.

Che i Priori sian tenuti in principio del lor offitio eleggere un offitiale à far l'esecuzioni di datine.

Rubrica CXXXIX.

In oltre acciò non si ritardi l'esecuzion delle datine, statuimo, et ordinamo, che i Priori del Popolo, che saranno per il tempo, sian tenuti, e debbiano in principio del loro offitio deputare, et eleggere un buono, e sofficiente offitiale, ò più se gli parrà espediente, ad eseguire, esigere, e fare esecuzione contro quei, che non pagan le datine imposte dall'antecessori d'essi Priori, in pena di 50 Libre di denari per ciascuno de' Priori. Qual offitiale, ò offitiali debbiano portarsi in dette cose così solleciti, che debbiano avanti il fin dell'offitio di detti Priori haver effettualmente compita dette esecuzione, nella predetta pena. Et habbia detto esecutore per salario, e mercede dui soldi per libra di quel, che farà pervenir nel Commune, che devon pagar quei che non pagano. Sia anco tenuto detto Cancelliero ogni Mese in Conseglio generale di detto Commune legger i nomi, pronomi, e quantità de' non paganti esse datine, in pena di dieci Libre di denari.

Che li Priori

Che li Priori dopo deposto il lor offizio debbian essere essenti dui mesi a far la guardia.

Rubrica CXL.

Similmente statuimo, et ordinamo, che chiunque sarà stato dell'offizio del Priorato, sia esente per dui mesi dopo deposto il suo offizio, da ogni guardia da farsi in detta Terra di Montefalco, et a questo non si possa forzare dall'offiziali di detta guardia.

Che niuno ardisca in dì di Domenica, ò Lunedì comprar cos'alcuna insino à Terza.

Rubrica CXLI.

Item statuimo, et ordinamo, che in giorni di Lunedì, e Domenica nesuna persona ardisca, ò presuma insino à Terza, di comprare, ò far accottimare, e comprare frutti alcuni sopra à cinque soldi. e chi contrafarrà, incorra in pena di 20 soldi, e ciascuno possa accusare, e denunziare i contrafattori, ed habbia la terza parte del bando.

Che se 'l Cancelliero vorrà star cò i Priori, paghi per la rata.

Rubrica CXLII.

Statuimo, et ordinamo ancora, che se il Cancellier di detto Comune, che hora è, e per il tempo sarà, vorrà stare, e dimorar nel Palazzo de' Priori insieme cò essi Priori à mangiare, e bere, debbia, e sia tenuto per le sue spese, e uitto contribuire, e pagare, conforme contribuiscono, e pagaranno gli antedetti Priori.

Che si mondino le chianiche, che uan per la Contrada della Sacca.

Rubrica CXLIII.

Tutte le chianiche, che uanno, e sgorgano per la Contrada della Sacca della Terra di Montefalco, frà un mese dopo l'apertura del presente Statuto si rimondino, e rinouino à spese di detto Commune, et à queste cose siano, e si faccino i soprastanti, che debbiano frà detto Mese metter dette cose in esecuzione, in pena di 25 libre di denari per qualsiuoglia soprastante.

Il Podestà di Montefalco sia tenuto offerir alla Chiesa di S. Chiara dui Cerei di cera.

Rubrica CXLIV.

Il Podestà della Terra di Montefalco, che sarà per il tempo, ogn'Anno nella festa di S. Chiara sia tenuto, e debbia in pena di 10 libre di denari da ritenersi del suo salario per il Camerlengo di detto Comune, di dare, et offerire nell'altar di essa Chiesa di S. Chiara dui Cerei di cera di peso di quattro libre di cera per qualunque d'essi Cerei.

Che nella uenuta del Podestà sia obligato il Cancelliero scriver i di lui Offiziali, e famigli.

Rubrica CXLV.

Item statuimo, et ordinamo, e con il presente Statuto confermamo, che il Notaro, e Cancelliero del Popolo, ch'è adesso, e sarà per il tempo, sia tenuto, e debbia sotto pena di 50 libre di denari da ritenersi del suo salario per il Camerlengo del Comune, nella uenuta di qualsiuoglia Pode-

sta di d.ª Terra, scriver l'officiali, famigli sbirri, garzoni, e caualli del Podestà per pelo, e segno. E la mostra di d.i officiali, famigli sbirri, garzoni, e caualli, che quattro volte il Mese faccia farsi, e uedersi à piedi delle scale del Palazzo de Priori. E subito li puntati in essa mostra dare, et assignare in publica forma al Sindico di d.º Commune. Et il Podestà poi, il quale ricusasse contradire alle pred: cose, ò di far la mostra conforme è stato detto auanti, incorra in pena di cinquanta libre di denari per ogni volta, da ritenersi del suo salario per il Camerlengo di d.º Coe.

Ch'il Podestà, e Priori sian tenuti, e debbian far distrugger un Canale, ch'è nel muro del Palazzo.

Rubrica CXLVI.

Item statuimo, et ordinamo, ch'i Priori del Popolo, et il Podestà della Terra di Monte falco in dieci giorni dopo l'apertura, e publicatione del pnte Statuto, sian tenuti, e debbiano in pena di cento libre di denari per ciasc.º di far distruggere, e guastare un Canale, ò aquedotto fatto, e che è nel muro del Palazzo di d.º Popolo uicino la Casa de' figli di Mascio di Giouannolo, e far riporre e reattar il muro nello stato primiero: talmente che l'acqua, ch' dalla parte uicino i figli di Mascio cala, e scorre, cali, e scorra nella Chiauica reggiana ch'è trà 'l muro del pred.º Palazzo, et il muro de sud.i figli di Mascio, e non per il muro del prenominato Palazzo, sicome auanti fatto d.º canale, è stato sinquì consueto.

Che si caui l'Alueo dalla uia di Turri sin' all'arcatura di S. Martino.

Rubrica CXLVII.

L'alueo antico dalla uia di Turri sino all'arcatura di S. Martino, e per il prato di S. Martino si caui, e rimondi per l'aggiacenti à requisitione, e uolontà del Soprastante deputato alle cose predette, à cui per autorità del pnte Statuto diamo nelle sud.e piena potestà. Se alcun poi di d.i aggiacenti ricusarà far la parte, che gli tocca, incorra in pena di 5. libre da toglierseglî per il Podestà di fatto. E nondimeno li pred.i Soprastanti possano, e debbiano dare, e far fare à cottimo la sorte di tutti quei, che uogliono farla, alle spese di detti recusanti.

Ch'i Priori del Popolo sian tenuti far celebrar de' i Mesi infrascritti una Messa in Piazza del Coe.

Rubrica CXLVIII.

Li Priori del Popolo, che per il tempo saranno, siano tenuti, e debbiano ogn'Anno de i Mesi di Maggio, e di Giugno una volta in ciasc.º di d.i Mesi, far celebrar da Preti e Frati della Terra pred.a una Messa solenne nella Piazza del Commune ad honor, e riuerenza della gloriosa B. Maria Vergine. Et il Camerlengo del Coe sia tenuto, e debbia per qualsiuoglia Messa dare et assegnare ad essi Preti, e Frati una libra di candele et i Frati Minori, et i Frati di S. Agostino debbiano portar dui Ceri per qualsiuoglia di d.i ordini. Quali si accendano, quando si fà l'eleuatione del Corpo di Christo.

Chiunque habitarà nella Terra di Monte falco sia tenuto far la guardia.

Rubrica CXLIX.

Statuimo, et ordinamo, che qualsiuoglia forastiero maggior di 25 Anni, che in Monte falco, ò

ò distretto habbia habitato, ò vi habitarà per un Anno, ò vi habitò la Casa propria, ò di sua moglie, sia tenuto, e debbia far la guardia in d.a Terra in quel modo fanno gli habitatori di d.a Terra, in pena di 10 soldi per ciasc.o, e per ogni volta. E se alcuno di forastieri, che nò havessero case proprie, ò della moglie, sarà stato, ò starà per cinque Anni, paghi per ciasched.o, e per ogn'Anno 30 soldi di denari. Et il Canc.r del Popolo debbia in vincolo di giuram.o far dette sud.e solenne investigazione, e scriverle nel libro della guardia di d.a Terra, e si punisca per ogni volta nella pena di cento soldi.

Ogn'Anno del Mese di Luglio s'elegga un Notaro all'offizio de' danni dati.

Rubrica CL.

Similmente statuimo, et ordinamo, che per il Conseglio gnale di d.a Terra in qualsivoglia Anno del Mese di Luglio si elegga un buono, e sufficiente Notaro all'offizio de' danni dati per dui Mesi da cominciar' alli 15 giorni del Mese d'Agosto, e com.e segue da finirsi. Il qual Notaro habbia, e debbia haver per suo salario della moneta di d.o Comune dui fiorini d'oro per qualsivoglia di d.i Mesi, e trè soldi per libra di quello, che farà pervenir nel Comune, e possa proceder contro i delinquenti, e che fan danno, sommariamente senza strepito, e figura di giudizio osservati i Statuti, et ordini di d.a Terra, che parlano de' danni dati, e che finiti d.i dui Mesi avanti i Sindicatori per d.o Conseglio da deputarsi, per dui giorni il med.mo Not.o sia tenuto render conto dell'amministrazione del suo offizio. Dopo deposto l'offizio di d.o Notaro, sia tenuto di esercitare, e far d.o offizio de' danni dati Il Cancellier del Popolo.

Il Podestà di Montefalco ad insta di verun Cred.e, ò d'altri per ogni p.o Lunedì del Mese, nella festa di S. Fortunato con dui di inanzi, e dui doppo, nò faccia fare esecuz.ne personale.

Rubrica CLI.

Statuimo, et ordinamo che il Podestà di Montefalco chi è adesso, e sarà per il tempo, à petizion di verun Creditore, ò d'altra persona, ò per suo offizio, in ogni primo Lunedì di ciasc.o Mese, nel dì di S. Fortunato con dui giorni avanti, e dui giorni doppo d.a festa, non presuma in qualsivoglia modo esecuzione personale contro alcuno di Montefalco, ò di suo distretto debitor di veruno, in pena di 50 libre di denari per ciasc.na volta.

Che il peso, ò fiorino sia al peso del Comune di Spoleto.

Rubrica CLII.

Item statuimo, et ordinamo, che il peso, ò fiorino nella Terra di Montefalco sia, et esser debbia secondo il peso del Comune di Spoleto, et ad esso peso aggiustato. Et i Priori sian tenuti, e debbiano in vinc.o di giuram.o frà 15 di doppo l'apertura del pnte Statuto far aggiustar d.o peso del Comun di Spoleto, e che del continuo uno ne ritenga il Camerlengo di d.o Commune, e l'altr'uno al Mercante, che comprarà il detto peso dal Commune debbia assegnarsi.

Che niuno ardisca pascolare, nè ritener alcun genere d'animali ne i fossi del Commune.

Rubrica CLIII.

Statuimo, et ordinamo, ch' niuna persona di Montefalco, ò di suo distretto, nè forastiera ardisca, e presuma mandare, ò guardar' nessuna bestia per ragione, ò causa alcuna. E chi farà in contrario; paghi per qualsivoglia boue, asino, ò cauallo, ò caualla, e simili à questi, 20 soldi di denari per qualsivoglia, e per ogni uolta si punisca. Item per qualsivoglia pecora, ò castrato soldi cinque per uolta che contrafarrà. Item per ogni capra, ò becco paghi per ogni uolta in nome di pena 20 soldi. E se alcuno haurà cauato, ò zappato la terra, arena, ò facesse alcun lauoriero nelle sud. ripe; paghi in nome di pena per ciascuno, e per ogni uolta dieci libre di denari. E così l'offiziale de straordinarij sia tenuto far l'inuenzione, et indi l'esecuzione contro i delinquenti in pena di 10 libre di denari, se non farà l'esecuzione.

Ch' i Priori debbiano andare à Conseglio per dui Mesi.

Rubrica CLIV.

Statuimo, et ordinamo, ch' qualsivoglia Priore sia tenuto, e debbia dopo deposto il suo offizio andar' à Conseglio per dui Mesi, et habbia la uoce, sì come l'hanno li altri Consiglieri, in pena di 20 soldi per ciascuno, e per ogni uolta.

Che si faccia una chiauica à spese dell'aggiacenti dalla Casa di Pietro falco, e Marino Andreucci.

Rubrica CLV.

Statuimo, ch' si accommodi una certa reggiara, che comincerà da Casa di Pietro falco, e di Marino Andreucci, e si faccia dalle sudette case una chiauica con calcina, et arena à spese dell'aggiacenti da d. luogo sino alla chiauica dell'horto di S. Lucia. E si faccia frà dui mesi dopo l'apertura del presente Statuto, et à douersi far le sud. cose, si faccia un Soprastante, e se nò le farà, il Podestà gli tolga 10 libre in nome di pena.

Che si faccia una cloaca nella strada di S. Agostino.

Rubrica CLVI.

Volemo, ch' si faccia per l'aggiacenti una cloaca nella strada della Chiesa di S. Agostino di Montefalco dalla Casa di Sciarra sino al fosso del Commune fuor delle mura di d. Commune, e per mezo di quel Soprastante, che da essi aggiacenti sarà stato eletto, e da questi à lui si obedisca, e possa imporre ad essi la pena di cinque soldi di denari.

Che si muri il borgo di Montefalco.

Rubrica CLVII.

Per l'euidente utilità del Commune uogliamo, et ordiniamo, ch' il Borgo della Terra di Montefalco si muri con calcina, arena, e pietre in guisa, che sia alta la muraglia,

e sia

e sia ben pronta la difesa di d.° Borgo. In questo modo, cioè: Che i Borghegiani di d.° Borgo facciano la metà di d.ª muraglia; e l'altra metà si faccia per il Commun.e di d.ª Terra, pur che i Borghegiani primieram.te comincino a fare dieci pertiche di d.° muro. Di poi il Commun.e faccia altre dieci pertiche. E così successiuam.te sin'a tanto che si perfezzioni il muro. E li Priori che saranno nel tempo, che per i Borghegiani saran state fatte le dette dieci pertiche, debbiano sotto pena di 50. libre di denari far far le dieci pertiche, che toccano al Commun.e. E così si faccia sinche d.° muro si compisca.

Ch'il Camerlengo habbia la forma, e sceda de' mattoni.

Rubrica CCLVIII.

I mattonari della Terra di Monte falco facciano i mattoni secondo la sceda, e forma da darsigli, e consignarsi per i Priori, che sono adesso, in pena di 10. libre di denari per qualsivoglia, che facci il contrario, et ogn'uno possa denunziar.e, et accusar.e, et habbia la quarta parte del bando. Et il Camerlengo di d.° Comune habbia sempre la d.ª sceda nella Cam.ra del Comune, in pena di 10. libre à chiunque farà contro le pred.e Et il Podestà sia tenuto in ogni mese di far inquisizion delle sudette cose.

Che s'indirizzi l'acqua del fossato di Lete.

Rubrica CCLIX.

Acciò non sian distrutti i molini di Monte falco, volemo, che del Mese d'Agosto pross.° venturo l'acqua, che scorre per il fossato di Lete s'indirizzi per luogo men dannoso di d.ª terra in modo, che bene sgorghi nel lago del Comune di d.ª Terra, e la spesa necessaria si faccia à spese del Commun.e. Et i Priori, che saran per il tempo, siano tenuti far le pred.e cose in pena di cento libre di denari. E se alcuna persona sarà danneggiata per la caua da farsi, si gli emendi il danno per il Commun.e.

Che s'indrizzi la via per cui si và al Colle arsuso.

Rubrica CCLX.

Statuimo, et ordinamo, che la via per la quale si và al Colle arsuso s'indrizzi per il luogo da eleggersi, e dichiararsi per l'aggiacenti. E la via, ch'è adesso, et incomincia vicino la possessione di Lillo Palmitto, e di Santi d'Angelerio sino alla possessione di Gentile di Ventura, si guasti, e sia d'Antonio di Santi, mentre essi ò sì disfacciano, et emendino il danno, che darebbe per d.ª strada da indrizzarsi ad alcuna person.e, secondo la stima, e dichiarazion.e de' predetti vicini, e debbiano farsi le d.e cose per gli aggiacenti di detta via, e possano imponere la pena, e multare gli huomini fino in cinquanta soldi. Et il Podestà debbia ad essi prestare aiuto, consiglio, e fauore.

64v

Che Bonauentura, e Dattilo Giudei paghino le datine.

Rubrica CCLXI.

Volemo, et ordinamo, che qualsivoglia Giudeo paghi le datiu. imposte, e da imporsi in Monte Falco, cioè quattro soldi per qualunque c. libr. per l'auuenire, mentre per questo Statuto in niente si pregiudichi à i patti hauuti co'l Giudeo con detto Commune.

Che si caui il fossato delle moglie per l'aggiacenti.

Rubrica CCLXII.

Del mese d'Agosto, ò di Settembre si caui il fossato delle moglie per l'aggiacenti di esso fossato, et alle pred: cose si facciano i Soprastanti, che faccian drizzar d. fossato, come gli parerà; e se si dasse ueruno danno ad alcuni in d. occasione, si emendi per essi aggiacenti, secondo la stima da farsi per tre huomini da bene di d. Terra. E si faccian le sud: cose dal fossato dell'acque insino al fiume del Commune. E nel med.mo modo si caui il fossato, che si chiama fossarello, che comincia dalla fonte cannella, e si stende sino al fiume.

Che per il Commune si faccia un Sindico à domandar il douuto à prò de' Frati Minori.

Rubrica CCLXIII.

Afinche in riguardo dell'inhabilità delle persone i Frati Minori non sian defraudati de' loro relitti, e doueri; uolemo, che per il Conseglio della Terra di Monte Falco si faccia Sindico quella persona, che sarà stata ad esso Conseglio assegnata per il Capitolo de' Frati Minori di d. Terra. qual Sindico habbia il mandato in modo che uaglia bene di ragione, ad esigere, dimandare, riceuere tutti i debiti lasciati, e relitti fatti à d. Frati, e luogo. Et il Podestà, e qualsisia altro Offitiale di d. Terra possa in d. cose proceder somariamente, e de plano, senza strepito, e figura di giuditio.

Che si faccia una Cloaca da Casa, ò latrina de' Priori sino alla cloaca, ch'è presso Casa di Santuccio.

Rubrica CCLXIV.

Acciò la piazza del Commune non sia puzzolente per il cattiuo odore, statuimo, che si faccia una chiauica ben'aggiustata co' calcina, arena, e pietre dal necessario, ò latrina de' Priori di d. Terra sino alla Chiauica, ch'è uicino à Casa di Santuccio à spese dell'aggiacenti, cioè per gli heredi del sig. Pier Giouanni, e per i figlioli de Cappis, e di mro Gentile aggiacenti, e conuicini del Palazzo del Popolo di d. Terra, e che si faccia fare à spese di d. aggiacenti fra dui Mesi dal dì della publicatione del presente Statuto. Ma per la terza parte si faccia à spese del Commune, e d. terza parte si dia à cottimo per i Priori di d. Terra fra 15. dì dopo l'apertura del presente Statuto. E se alcuno farà contro le pred. cose, incorra in pena di 25. Libre, la metà di qual pena sia della Cam. della Romana Chiesa, e l'altra del Commune di d. Terra.

Che i Partitori, e Soprastanti non possano delli lor fatighe estrarre parte alcuna del Commune.

Rubrica CCLXV.

Statuimo, et ordinamo, che i Partitori, e Soprastanti posti à uedere alcune fattioni del

Commune

Comuni, steccati, fosse, e qualunque altro; ne sana parte di alcuno di d. Terra possano estrahere, nè ricever verun salario, sotto pena di 25 libre per qualunq., e per ogni volta, che in d. cose, et in ciascheduna di esse contrafaranno.

Se in alcun Statuto non vi è apposta la pena, s'intenda la pena di 10 libre.

Rubrica CCLXVI.

Statuimo, et ordinamo, che se in alcun Capitolo del pnte Volume de' Statuti nesuna pena fusse apposta. s'intenda esser' apposta la pena di dieci Libre, e così incorra in d.a pena, chi farà contro d. Capitoli, ò alcuno de' predetti.

De' Cerei da darsi alle Chiese infrascritte.

Rubrica CCLXVII.

Statuimo, et ordinamo à Lode, e riuerenza dell'Onnipotente Dio, e della B. Vergine Maria, ch'alle venerande feste dell'infrascritte Chiese, i Priori, che saranno per il tempo, facciano dare de' beni di d. Comune li Cerei infrascritti ne' i tempi soscritti, cioè Nella festa di S. Fortunato dui Cerei di cera trà ambidui di sei Libre. Nella festa di S. Agostino, nella festa di S. Maria Maddalena, nella festa di S. Chiara, alla Chiesa di S. Illuminata, all'Hospidale di S. Leonardo, alla Chiesa di S. Maria di Piazza, alla Chiesa di S. Bartolomeo, alla Chiesa di S. Lucia, alla Chiesa di S. Maria di Turri, alla Chiesa di S. Nicolò, alla Chiesa di S. Francesco, alla Chiesa di S. Giouanni di Colle mora, alla Chiesa di S. Lorenzo, alla Confraternita de' Laici dui Cerei di cera di peso trà ambidui di libre quattro per qualsiuoglia di d.e Chiese. E ciò s'intenda solo una volta l'Anno, e non più, nō ostante alcun'altro Statuto, ò riformanza, ò parti in cōtrario.

De' Testamenti, et altri Contratti

Rubrica CCLXVIII.

Statuimo, et ordinamo, che nesun Notaro di Montefalco ardisca, ò presuma pigliare, ò hauer per sua fatiga, e mercede di alcun Testam.to da darsi in publica forma oltre tre fiorini d'oro, in pena di cento libre per ciasc.o, e per ogni volta, che contra farà. E qualsiuoglia Notaro sia tenuto, e debbia mettere, e scriuer nel suo Libro publico, et autentico frà un Mese doppo, che si sarà rogato, in pena di spergiuro, e di 10 libre per ciasc. Contratto, e per volta.

De' giocatori à Carte

Rubrica CCLXVIIII.

Statuimo, et ordinamo, che nesuna persona ardisca, ò presuma di giocare al giuoco delle Carte in Monte Falco, e suo distretto, sotto pena di 40 soldi di denari. Et il Podestà, et altri Offiziali possano, e debbiano in uinc.o di giuram.to inquisir delle d. cose, e far esecuzione.

Che niuna Donna porti Copertoro in testa.

Rubrica CCLXX.

Niuna Donna maritata debbia portar Copertoro in testa nella Terra di Monte falco, ò nelli Borghi, in pena di 20 soldi senz'alcuna.o diminuzione; et il Podestà sia tenuto, e debbia mandar l'Offiziali ad inquisir di d.e cose, e far l'esecuzione in pena di 10. libre di denari.

Della pena di quei, che lauorano in giorno di Sabbato.

Rubrica CLXXI.

Nesuna persona di Monte Falco, ò suo distretto debbia lauorare, ò far lauorare in campagna, ò in alcun'arti mecaniche nel giorno di Sabbato se non per sino al suon della campana de' Priori del Popolo di d.a Terra à quest'atto da sonar dopo i Vespri per insino al Lunedì à matina. E chi farà il contrario, si punisca in cinq. soldi da leuarsegli uia de facto per il Podestà. Et in pena alli Priori di 20. soldi, se nò faran sonar la campana.

Fù riformato in contrario li 3. xbre 1537. nel libro di S.r Gio: Batta da Todi Canc.ro cart. 116.

Incomincia il quinto Libro sopra i danni dati.

Dell'elettione delli Custodi, ò Guardiani segreti sopra i danni dati.

Rubrica p.a

Per i Consiglieri del Popolo si eleggano, e chiamino di qualsiuoglia Villa, e Contrada di Monte Falco quelli Guardiani, ò Custodi, che essi uorranno. Quali Guardiani così eletti, e chiamati debbian giurare auanti il Notaro de danni dati, ò il Canc.ro di d.a Terra, di fare il lor offitio con buona fede, senza frande. E sian tenuti, e debbiano d.i Guardiani denunziare, et accusare al Not.ro de' danni dati, tutti i dannificanti, e delinquenti contra la forma dell'infrascritti statuti fra otto giorni dopo che hauran saputo, chi quelli han commesso il fallo, e si stia, e si creda al giuram.to del denunziatore, e si habbia per piena, e legitima proua, et il lor nome sia segreto. Et habbia d.o Guardian denunziante la quarta parti del bando di quel, che farà peruenir nel Comune, qual parti per il Camerlengo di d.o Commune si dia, e debbia pagarsi à d.i Guardiani, e denunziatori de' i denari del Ceppo de' danni dati, aperto esso Ceppo. E se alc.o di d.i Guardiani darà danno, cioè commetterà fraude nel suo offitio, se non denunziarà frà otto giorni, come si è detto, sia punito per l'officiale sud.o per ciascuna uolta in cento soldi. E se ueruno di d.i Guardiani darà, ò farà danno, si punisca nel doppio per d.o Not.ro, et in pena doppia.

Della pena di chi dà danno nella vigna.

Rubrica 2.a

Niuna persona di Monte falco, ò suo distretto ardisca, ò presuma d'entrare nella vigna di ueruno in pena di 10. soldi. E nondimeno in qualsiuoglia de' casi pred.i, paghi per ogni graspo, che hauerà colto insino à trè graspi, dui soldi; da indi in sù paghi cinque soldi per qualunque graspo. Se poi haurà colte l'uue dalle pergole, sia punito di simil pena, come se fusse entrato in una uigna. E chiunque sarà stato ritrouato portar l'uue acerbe, ò mature, e non hauesse uigna propria, ò in affitto, ò à lauoreccio; sia punito, come se fusse entrato in uigna di alcuno, et hauesse colto l'uue, se non hauesse prouato, che d.e uue gli fussero state date da alcuno. E qualunque sarà stato trouato portar una forcinella, ò mordacchia, ò pertica atta à coglier l'uue, ò altra cosa simile, si punisca come, se hauesse colto l'uue. Li minori di 10. anni sino in sette giudicati dall'aspetto per d.o Not.ro in d.i danni dati si puniscano in mezza pena.

Mà se

Ma se da sette ingiù, niuna pena paghino. Et in tutti i casi, oue si tratti de' danni dati con bestie, ò senza bestie, il padre sia obligato per il figlio, et il padrone per il seruitore, mentre che le sud.e cose non habbian luogo ne' i danni dati, cioè nelle pred.e uigne nelli mesi di Nouembre, Decembre, Gennaro, e Febraro.

Della pena di chi coglie alcuni frutti.

Rubrica 3.a

Se ueruna persona di Montefalco, ò suo distretto coglierà pera, persiche, mela, noci, amandole, oliue, ò altri frutti d'alberi, ò di terra, ò dall'alberi, ò per terra, paghi in nome di pena cinque soldi per ciasc.o e per ogni uolta, se non sarà stata insiem.e co'l padrone della robba, ò con la serua di quello, di cui fusse la robba.

Della pena di chi danneggia nell'horto.

Rubrica IV.

Nesuna persona entri, ò dia danno nell'horto di alcuno, doue stassero herbaggi da mangiare, cauoli, ò meloni, zucche, ò altri frutti in pena di 20 soldi di denari per qualsiuoglia, e per ciasc.a uolta. Et in qualunque caso de' i pred.i, se sarà stato forastiero chi hà dato il danno; paghi la pena doppia.

Della pena di quei, che tagliano alberi.

Rubrica V.

Niuna persona ardisca, ò presuma dar danno con tagliar olmo ò olmi ò altri alberi domestici sotto pena di 50 soldi di denari per qualsiuoglia, e per ogni uolta. Mà se scapecciarà, si punisca in 20 soldi, et emendi il danno in quadruplo. Chi poi darà danno in un sepale tagliato da tre anni in quà, paghi 5 soldi in nome di pena. Sia però lecito à chiunque di dar licenza à qualsisia gli parerà di portar uia i frutti esistenti ind.e possessioni, senza pena, e si stia al giuramento di chi dà licenza.

Della pena di chi porta i pali dalle vigne altrui.

Rubrica VI.

Nesuna persona ardisca, ò presuma cauar ò portar pali noui ò uecchi dalle vigne altrui del distretto di Montefalco, ò d'alcun d'essi in pena di 25 soldi per ciasc.o, e per ogni uolta; e qualsiuoglia persona s'intenda hauer portato uia i pali da esse vigne, che sarà stata ritrouata portar, ò hauer i pali nelle pertinenze d'esse vigne, se nò fussero i pali di colui, che li portasse alla sua vigna, ò che li hauesse à fa noveccio. E chi il Not.o de' danni dati sia tenuto farne inquisitione in qualsiuoglia mese, e quei che per modo d'inquisitione haurà trouato linquenti, debbia di fatto punire, et esiger le sud.e pene, e farle peruenir nel Comune, in pena di dieci libr. di denari del suo salario. E ciò non habbia luogo in quei, che li portaranno dalla

Vigna propria, ò in affitto.

Della pena di chi dà il danno con le bestie in grano, Prato, o altri beni

Rubrica VII.

Qualunque darà danno, ò farà che si dia ad alcuno nelli beni d'altri con bestie giumentini, cavallini, bovini, asinini, ò porcini in vigna, zafferano, ò horto d'alc.; si punisca per qualsivoglia, e per ogni volta in 10 soldi, e per ciascheduna bestia. Mà se cò le sud. bestie darà danno in grano, prato, ò altri beni, si punisca per qualsivoglia bestia, e volta in 10 soldi. E qsto s'intenda nel prato dal primo di Marzo sino alla festa d'Ogni Santi. E se alc. darà danno ne i beni d'altri con le pecore paghi 12 denari per ogni pecora, e volta, e per qualsivoglia capra, e volta 10 soldi. Mà nella vigna per qualsivoglia capra 20 soldi, e nel zafferano cinque soldi. E se alcun giumento, bove, asino, porco darà danno in una meta di grano mietuta, ò in meta di legumi, si punisca per ogni bestia, e volta in 10 soldi. E se alc. bestia starà al piede di veruno albero, che non habbia frutti, no sia tenuto à pena.

Della pena di chi dà il danno con polli, e palombe.

Rubrica VIII

Se i polli, palombe, papare, ò ucelli domestici di alc. daranno danno ne i beni di veruno. il padrone di quelli sia tenuto emendar il danno in quadruplo al paziente e basti il giuram. di chi ha ricevuto il danno, e si habbia per piena, e legitima prova. E dal tempo, che si seminano, ò saran stati seminati le canavine insino à tanto che saranno nati, possa ciascheduno colombe trovate à danneggiar il suo pigliarle, et ucciderle senza pena, e bando. E si stia al giuram. di colui, che dirà d'haverci trovato d. palombe. E paghi in nome di pena per qualsivoglia di d. animali sei denari. E qualsivoglia possa denunziare, et accusare i contrafattori delli sud. cose, et habbia la 4.a parte del bando.

Della pena di chi tiene il cane sciolto.

Rubrica IX.

Dalli giorni 20 del Mese d'Agosto fino à mezo Mese d'ottobre qualunque habbia Cane debbia quello ritener ligato, in pena di 10 soldi per ogni volta, che contrafarà, ò sarà accusato, ò denunziato. E se il Cane haverà dato il danno. il padrone del Cane paghi la pena contenuta nel Statuto Del bove, asino e giumento che danno il danno nella vigna, et emendi il danno in quadruplo al paziente. qualsivoglia possa denunziare, et accusare, et habbia la quarta parte del bando, et il nome dell'accusatore, ò denunziatore sia segreto. e si creda à d. denunziatore senz'altra prova e si habbia per piena, e legitima probazione. E se fra il sopranominato tempo i padroni della vigna, ò i suoi famigliari uccideranno, ò percuoteranno qualche Cane, in nesun conto sia tenuto ad alcuna pena il detto, che l'ammazza, overo lo percuote.

Che si

Che si creda al giuram.to del denunziant.e di chi hà patito il danno, della stima del danno suo.

Rubrica X.

In tutt'i danni dati con bestie, ò senza si creda al detto, et al giuram.to del denunziator.e, ò del padron.e del luogo danneggiato, ò di alc.o di sua famiglia, ò del Lauoratore di essa sua cosa con giuramento da farsi di nuouo. Se diranno d'hauer ueduto, ò trouato; si habbia per piena, e legitima prouanza; e si emendi il danno al pazienti in quadruplo. Et in qualsiuoglia caso de' danni dati con bestie, ò senza, se sarà stato prouato, ò confessato, ò per il Guardiano segreto sarà stato denunziato, ò giurato, che l'hà ueduto, ò trouato, ò per inquisizion.e, ò per qualsisia altro modo sia stato cercato, ò riferito; sempre si emendi il danno in quadruplo al pazient.e del danno, e si creda al giuram.to del denunziatore con un. testim.o degno di fede, che attesti esser uera detta stima.

Dannoua / Pincendion / in quatru / plo

Che ne' danni dati si proceda da simili in simili

Rubrica XI.

Dovunque nel pñte Statuto non fusse stata dichiarata la pena ne danni dati in qualunque tempo, e luogo fatti con bestie, ò senza bestie, con taglio, et asportazion.e ò senza asportazion.e in qualunque cose, legni, frutti, ò altri qualsisia; Che rimanga nella prouista di d.o Notaro de' danni dati; e possa proceder da simili à simili, conform.e à d.o Not.ro parerà espedient.e tanto nel proceder.e, quanto nel far l'esecuzion.e.

Della pena di chi uende l'uue senza licenza.

Rubrica XII.

Niuna persona ardisca, ò presuma di uender, ò far uender.e in Piazza del Comune di Montefalco, ò in altri luoghi l'uue acerbe, ò mature, senza licenza del Notaro de' Danni dati in pena di dui soldi per qualsiuoglia graspo. E qualsisia possa accusare, e denunziar.e i contrafattori, et habbia la 4.a parte del bando. Et il Not.ro faccia l'inquisizion.e ex officio. Sia però lecito ad ogn'uno, uender l'uue co' licenza di d.o Notaro.

Nesuna persona porti l'uue à tre graspi.

Rubrica XIII.

Nesuna persona di Montefalco, ò di suo distretto ardisca, ò presuma dell'uue proprie, ò d'altrui coglierle, nè portar auanti le uendembie sopra trè graspi; in pena di cinque soldi per qualsiuoglia graspo, oltre la pena dichiarata di s.a; e qualunque possa denunziar, et accusar i contrafacenti, et habbia la 4.a parte del bando. E d.o Not.ro debbia solennem.te inquisir dell. sud.e cose, e d'altre s.a nominate persone danneggianti per 2. uolte la simana dal p.o di Luglio sino al p.o d'ottobre alm.o, in uincolo di giuram.to; e cx. libr. del suo salario, et in detta pena sia punito qualunque estrarrà fuori del distretto di Monte Falco l'uue.

Della pena di chi dà il danno nelle faue, et altri legumi.

Rubrica XIV.

Nesuna persona ardisca, ò presuma dar danno nelle faue, piselli, ceci, ò altri legumi, ò entrare in essi, in pena di cinque soldi di denari per qualsiuoglia, e per ogni volta.

Della pena di chi dà danno in Erbe, ò in alberi

Rubrica XV.

Niuna persona di Montefalco, ò suo distretto ardisca, ò presuma dar danno, ò far herbe in zafferano, sorco, canneto, prato, ò beni d'altri, in pena di 20 soldi di denari per qualsiuoglia, e per ciascheduna volta. E coll'istessa pena sia punito qualunque farà le frondi ò ramuscelli d'alcun'albero d'altri ò domestico, ò seluaggio, ò altri rami, ò salci tagliarà, sterparà, ò portarà uia.

Ch'i Trombetti, i balij et i famegli de' Priori, e Cancelliere nõ s'ammettano alla guardia.

Rubrica XVI.

Nesun Trombetta, Balio del Comune, e famigliare de' Priori, e del Cancelliere non s'ammettano per se, ò per altri a far la guardia, e se si ammettessero; quello in luogo di cui si ammette, ò si fa l'ammissione, sia priuato di nomine. E chi sarà ammesso, non debbia segnare alcuno stipendio per nomine, in pena di 25 libre di denari, et in vincolo di giuramento: E se fusse segnato in guardia à quello, in cui luogo si amette, il Camerlengo, ò altri nõ sia tenuto pagare il detto stipendio.

Ch'il presente Volume di Statuti e non altro sia lo Statuto di Monte Falco.

Rubrica XVII.

Acciò nesun'intrigo sia delli Statuti, uolemo, ch'i Capitoli contenuti nel presente Volume siano, e s'intendano essere i Statuti di Monte Falco, e tutti gli altri siano cassi, irriti, e nulli, e niuna fermezza di uigore ottengano; mà essi da hora li cassamo, uacuamo, et irritamo. Nè possano i predetti nostri Statuti, ò alcuno de' predetti esser sospesi, cassati, ò irritati, se non in tempo, ch'si trattasse di Rinouazione de' Statuti, cioè dopo dieci Anni per i quali son stati fatti, e compiti li sopradetti Statuti.

Il Fine detto Statuto

In nome del Sig.re Amen. L'Anno del N. S. Giesù Christo dalla sua Natività 1514. Inditione 2.a, in
tempo del Pontificato del SS.mo Padre in Christo, e Sig. nostro Leone per divina providenza Papa X.
il dì 11. del Mese di Decembre. Il Rev.mo in Christo Padre, e Signore, S. A. del titolo di S. Prassè=
de per grazia di Dio, e della Sede Apostolica Prete Card.le di Pavia, di Perugia, et Umbria dignissimo Legato
de Latere. Essendo che, conforme disse S. Sig.ria Rev.ma, per il territ.o, e distretto della Terra di M.te falco
ne' gli Anni scorsi, e tempi sian stati fatti molti, diversi, et enormi danni, l'autori de quali alle
volte non si sanno, e molte volte se si trovano i danneggianti, ò per la trascuraggine dell'Offiziali,
ò per l'astuzia, e malignità de' gli huomini vengono impuniti. Et alcune volte ancora son stati
per d.a causa commessi li Homicidij in d.a Terra. Perciò volendo S. Sig.ria R.ma, che per l'avvenire
i danneggiatori no' se la passino impuniti, ed anco ovviar.e, che per questo non si commettano
scandali. Di moto suo proprio, e di certa scienza, et autorità di d.a sua Legazione volse,
disse, decretò, e commise à viva voce, che per li tempi futuri li sud.i, che nel Territorio di Mon
tefalco alcun danno fanno, danno, ò commettono, sian puniti, e debbian punirsi nelli danni
dati notorij, ò occulti, et in quei, l'autori de' gli no' si sapessero, secondo la forma, ordine, dispo-
sizione, e contenuto de' Statuti, et ordini della Città di Spoleto, e Città di Foligno, che parlano,
e dispongono de' danni dati, e così in tutte, e per tutte le cose s'eseguisca, e debbia eseguirsi ge-
neralmente, e particolarmente, conforme dettano li d.i Statuti de danni dati parlanti, e disponenti;
non ostanti i Statuti, riformanze, ordini, constituzioni e tutt'altre cose, che de' danni dati
parlino, ò dispongano. A quali tutti, e singoli, e che qui volse, e comandò haversi per espressi
à bastanza, come se di tutti quelli ne fusse fatta mentione speciale, e particolare, per l'autori=
tà di d.a sua Legazione, in quanto à tutte le pred.e cose derogò, e volse essersi derogato, e sotto
la pena d'arbitrio di S. Sig.ria Rev.ma, e di altri succedenti à lui in d.a Legazione, et in ogni
miglior modo, e commise S. Sig.ria R.ma à bocca à mè Notaro, e Canc.ro infrascritto, qualm.te di
tutte, e singole pred.e cose ne facessi pub.co, e valido Instro de jure, e che si ponesse la sotte
sua volontà, ordine, e comando, e decreto, e si scrivesse nel Volume de' Statuti di d.a Terra
ad perpetuam rei memoriam. Ciò fù fatto nella Terra di Monte falco nelli scali, ò gradili esi=
stenti avanti la Chiesa di S. Agostino di d.a Terra, Presenti i dotti de' decreti Il Sig.r Ga=
leazzo de Cuppis egregio Dottor di Leggi, il S.r Lodovico Mauro, e l'egregio Notaro ser Lattan=
zio Senili tutti dalla mentovata Terra ascoltanti tutte le soprad.e cose.

Et io Matteo del q. Luca de Fecianis da Città di Castello per Apostolica, et Imperiale autori=
tà Giudice ordinario, e Notaro publico, et adesso Notaro delle riformanze, e Cancel-
liero di detta Terra, che alle predette cose tutte, e singole fui presente, e rogato men-
tre si facevano l'hò scritto, e publicato, e vi hò posto il mio segno consueto.

Loco ✠ signi.

68v

In nome del Sig.re Amen. l'Anno del Sig.re 1523. Indizion.e XI. Sede uacante, à 14. 7bre di d.o Anno. Conuocato collegialm.te il pub.co gn.ale Conseglio del Comune, et huomini della Terra di Monte Falco à suono di campana, uoce di Trombetta, e stridor di trombe, di comiss.ne de' Magnifici S.ri Priori col consenso, e uolontà del S. Giuliano da Monte Leone moderno d. Podestà della Terra pred.a nella sala inferior del Palazzo della solita residenza di d.i SS.ri Priori in numero sufficiente congregato, e coadunato; nel qual Conseglio li d.i SS.ri Priori comisero à me Not.o Canc.re infrascritto, che leggessi l'infrascritte proposte, cioè: Prima sopra la prouisione da farsi per la conseruazione della quiete del Comune, et huomini della Terra di Monte Falco. 2.o sopra il pagam.to del sussidio. Il circonspetto, e spettabile huomo S.r Gio: Maria di M.ro Alessandro un del num.o di d.o Conseglio, esistente in d.o Conseglio, sorgendo, et andando al solito pulpito, et iui fatta l'inuocazione del diuino aiuto, consultando disse: Ad ouuiare, che non si uenda nella Contrada de' Confini, secondo la riforma de' Statuti: Che per l'auuenire in perpetui futuri tempi non sia lecito ad alc.o della Terra di Monte Falco, ò habitatori, ò che l'habbino in auuenire, di uendere, et alienare ueruna possessione, ò terreni ad alcun forastiero, sotto pena, et in pena di 50. scudi d'oro, tanto per il uenditore, quanto per il compratore, e per il Not.o, che indi sarà per rogarsene, sotto d.a pena. e cò tutto ciò la uendita sia nulla, e le possessioni s'applichino alla Co.tà di Monte Falco, alla Cam.a Apostolica, et al Monte di Pietà di d.a Terra. e la p.nte Riformanza si confermi, e si ponga nel Volume de' Statuti, etiam derogando alli giuram.ti; e che li uitio si habbia per nullo, e messo solennem.te il partito secondo l'usanza solita; fù ottenuto per pallotte 34. ritrouate nella bussola bianca del sì, non ostanti 6. trouate in contr.o La qual riformanza soprascritta appare in pub.ca forma per mano di me Vincenzo da . . . Canc.re, e fù confermata dal Superiore, conforme in quella apparisce: Stà riposta nella Cassa delle quattro Chiaui de' SS.ri Priori.

In nome del Sig.re Amen. l'Anno del Sig.re 1527. Indiz.ne 15. Al tempo del SS.mo P.re in Xpo, e Sig.r Nro Clemente per diuina prouid. Papa VII. A dì 3. di Febraro. Conuocato, e radunato insieme il pub.co e gn.ale Conseglio del Co.e, et huomini della Terra di Monte Falco di commiss.ne de Mag.ci S.ri Priori osseruate le cose da osseruarsi secondo la forma de' Statuti, et ordini di d.a Terra, nel qual Conseglio di uolontà delli prenominati SS.ri Priori da me Canc.re infratto furono lette alcune proposte s.a il ben pub.co, et euidente utilità di d.a Terra, trà le quali apparisce l'infrascritta, cioè Sopra la prouista de' grani per l'abondanza della Terra. L'egregio, e circonspetto huomo ser Lattanzio Senili.o da detta Terra, un de' nri Consiglieri esistente in d.o Conseglio, intese, e ben considerate d.e proposte, e e desiderando il bene, e l'utilità pub.ca di d.a Terra, eccitato da Dio si drizzò in piedi con animo di consultare, et andando alla solita Arenghiera, et iui implorato l'aiuto del diuin Nume, disse e consultò s.a d.a proposta: Che li Magnifici SS.ri Priori di d.a Terra, eleggano, e debban' eleggere

quattro

quattro huomini di essa Terra, cioè uno per Quartiero, e dui huomini per qualsivoglia Villa di d.
Terra, quali habbiano in ogni maniera la facoltà, autorità, et arbitrio di tutta la Communità, li
quali huomini cõ ogni cura, e diligenza indifferentem.te habbino da far inquisizione et investi-
gat.e per tutta la Terra, e sue forze, e distretto anco nelli luoghi più per grano, fave, orzo, e spel-
ta, se sarà bisogno, i prezzi de' quali siano li infrascritti, cioè il grano à ragione di dui fio-
rini di moneta della Marca per qualsivoglia Coppa, le fave à ragion di un fiorino e mezo.
l'orzo à rag.ne di un fiorino, e la spelta à rag.ne di 20 bolognini à d.a ragione. e quelli
che si saran trovati haver di grano, etiam com.e s.a lo ritengano solam.te per uso proprio per tut-
to il Mese di Giug.o del pñte Anno, mà consegnino il restante alli Sig.ri Priori di d. Terra che
saranno per li tempi, unitam.te cogli huomini s.a ciò eletti e deputati. e se alcuno con te-
merario ardire sprezzarà di adempire tutti e singoli cose soprad.e incorra in pena di
privazione delli grani, e di 25. ducati d'oro da levarsigli di fatto e da applicarsi al-
la Cam.a ap.ca di Monte falco, et al Monte di Pietà di d. Terra. Li quali huomini come s.a
eletti possano, e gli sia lecito di far far il pane in più luoghi in d. Terra, dove à loro et
alli Prasciori parerà necess.o et opportuno. e la pñte Riformanza si confermi dal
Superiore, e si ponga nel volume delli Statuti di d.a Terra. Sopra il che messo il solen-
ne partito, conform.e al solito, fù ottenuto per 34. pallotte ritrovate nella bussola
bianca del sì, non ostanti 10. ritrovati in contrario. La qual Riformanza ne veram.te
apparisce scritta in pub.ca forma per mano di mè Ant.o Fidei Canc.o et anco fù confer-
mata dal Sup.re si com.e in q.ta si conviene, et è stata racchiusa e riposta nella Cassa
di 4. chiavi delli Mag.ci Sig.ri Priori.

In nome di Dio Amen. L'Anno del S. N. Giesù Xpo dalla sua salutifera Natività 1540.
Inditione 13. il dì 23. del Mese di Maggio di d. Anno nel tempo del Ponteficato del
SS.mo Sig. nro Sig. Paolo per divina provid.a Papa Terzo. Constituito personalm.te il Rev.mo
Sig.r C. Card.le Jacovaccio di Perugia, et Umbria Legato dignissi.o de Latere conoscendo no-
bilitarsi le Terre, le Città, e le Patrie con l'huomini letterati, et in particolare questa nostra
Terra di Monte falco con i medemi esser stata molto cognita, e denominata anco nella Curia
Romana, e senza Maestro idoneo non potersi apprendere et acquistarsi le lettere. mà uno
ornato di sufficiente letteratura, e costumi non potersi elegger senz'una condecente merce-
de: et alle volte sia accaduto per il poco salario essere qui vacato l'offitio di Maestro nelle
facoltà gramaticali, e li giovani non solo disviati, e codardi, e pigri di lettere si fanno,
mà ancora piangono tardi i giorni, che passano e deviano dalla strada retta, e s'immer-
gono nelli cose illecite, si come l'esperienza maestra di tutte le cose ci insegna: Per lo che
volendo ovviare alli scandali, che per l'avvenire potrebbono nascere dall'assenza de' Mae-
stri in gramatica, e dalla privazione di questi, et intendendo di giovare all'amatori delli

uirtù, constituito, com.e sopra in presenza di Gregorio di Carlo, di Colao di Pier Martino, e di Buzzio Ferrante Mag.ci S.ri Priori di d.a Terra di Monte Falco, e di me not.io, e Testimonij infrascritti, di proprio moto, di certa scienza, e pienezza di potestà, e di autorità della sua Legazione che ritiene, Intendendo prouedere al ben publico, et utile universale, e comodo de' Letterati, e de' uogliosi d'acquistar le lettere più facilm.te, ordinò, statuì, determinò, decretò, e deputò, che quelli otto huomini, à quali è stata data facoltà per il Capitolo di Statuti sotto il Libro quarto, e carte 40., e la Rubrica, ò Cap.o Che nella Terra di Monte Falco sia un Maestro di Grammatica, e nel Negro, che comincia Acciò la Terra di M.te Falco abondi d'huomini dotti in Lettere — insieme co' i S.ri Priori, che per il tempo saranno ad elegger i Maestri di Grammatica, possano, e uagliano ne i perpetui futuri tempi eleggere, e deputare li Maestri, e rifermarli à lor libito, uolere, e libera uolontà con salario, et emolumento di cinquanta scudi, come meglio alli istessi parerà, e piacerà per qualsiuoglia Anno, e qualsiuoglia Maestro solam.te delli denari, e denari di essa Città, e così possano aggiunger il salario oltre la soma tassata per il Cap.o dello Statuto, di cui di s.a, uisto, e letto per il sopra.tto Rev.mo Sig. Cardinale Legato — e così comandò, che questo decreto s'inserisca nel volume del Statuto presente, e per Statuto, et Apostolico decreto Inuiolabilm.te nelli perpetui futuri tempi si habbia, e si osserui, et in niente si contrauenga, non ostanti i Statuti, Riformanze, Consuetudini, Stili, e qualsiuoglia altre cose fatte, e da farsi in contrario. E comise à me Not.io, e Canc.ro infratto come pub.ca persona, che delle cose pred.e ne faccia un publico Instro, e ualido di rag.ne, ò più Instri in ogni miglior mo.

Fatto nella Terra di M.te Falco nella Casa del Rev.mo Sig.r Gio: Domenico Cardinale di Trani sita in Monte Falco presso la Piazza grande la strada da dui, et altri lati — Presenti iui il S. Baldouino Ariminense Sagrista, e M.ro di Casa di d.o R.mo Sig. Card.le Giacouaccio e Matteo Varallo Romano Testimonij alle pred.e cose hauti, chiamati, e rogati, e molti più altri Cittadini di d.a Terra di Monte Falco. Io Gio: Battista della Region.e e Parrocchia di S. Siluestro di Todi, et hora Canc.ro, e Not.o delle Riformanze della Mag.ca Terra di Monte Falco publ.o Not.o per autorità Ap.lica, et Imperiale, e Giud.ce ord.rio, à tutti, e singole cose pred.: insieme con i sopranominati Testimonij interuenni, e fui presente, e rogato di scriuerle le scrissi e le lo publicai, et in fede di tutte singole ui ho apposto il mio segno con il nome

Loco ✠ Signi Segno di Gio: Battista Notaro sopradetto

In nome del Sig.re Amen. L'Anno del Signore 1640. Inditione 13. il dì 11. del Mese di Luglio di d.o Anno, nel tempo del Ponteficato del S.mo Padre in X.po, e Signor n.ro Sig. Paolo per diuina prouidenza Papa Terzo — Conuocato, congregato, e coadunato il Publico, e generale Conseglio del Comune, et huomini della Magnifica Terra di Monte Falco in ualido, e sufficiente numero

numero nella Sala inferiore del Palazzo de' Mag.ci SS.ri Priori à suono di campana, e uoce di trom=
ba hiersera per questo giorno, et hora publicato, nel quali in uero osseruati le cose da osseruarsi per
commissione, e comando de' predetti Mag.ci SS.ri Priori per me Pietro Atti Canc.re furono lette alcune pro=
poste per il ben pub.co di d.o Comune, trà le quali apparisce questa, cioè. Sopra le riferme del
Podestà, et Offiziali de' Danni dati. L'huomo spettabile Bernardino Senile un del num.o di
d.i Consiglieri esistenti in d.o Conseglio, il quali leuandosi in piedi, e salendo nella solita Arenghiera, et in=
uocato l'aiuto del diuin Nume, sopra d.a proposta disse, e consultò, Che ad euitar' i scandali, le discrepanze, e
molti danni, che nascono nella n.ra Terra nel rifermar' i Podestà, et Offiziali del Danno dato della nostra
Terra di Monte Falco, et acciò per l'auuenire per questa cagion.e la n.ra Comunità non patisca danno alcuno,
e per la pace, e quiete del n.ro Publico, con autorità del pnte Cons.o i Podestà, et Offiziali de' Danni dati
della n.ra Terra in nesun patto et in niun modo possino, ò possa in d.i loro offizij di nuouo rifermarsi,
mà che questo decreto non s'intenda, e non habbia luogo nel rifermare, se accaderà, il Sig.r Girolamo Atti
da Todi Podestà di d.a n.ra Terra nuouam.te eletto, e d.o Consulto si confermi dal Superiore. Sopra il
quali messo, e fatto solenn.e, e diligent.e partito à bussol.e, e pallotte, et osseruate le cose da osseruarsi, fù
ottenuto uinto, quel, che fù riformato per pallotte 26. ritrouati nella bussola bianca del sì, non ostanti
sei in contrario ritrouati nella bussola negra del nò. La qual Riformanza in uero fù confermata
per l.ra del R.mo Mons.r Bernard.no Vesc.o di Casale di Perugia, et Umbria per il SS.mo Sig.r Nostro all'hora, et
al pnte Luogotenente gnale. Qual l.ra è stata riposta nella Cassetta di 4. Chiaui de' Mag.ci SS.ri Priori,
il tenor di cui per commission.e, et ordin.e de' Mag.ci SS.ri Priori e del Conseglio di d.a Terra qui di sotto di
parola à parola io Pietro Canc.re predetto hò registrato, e copiato. Di fuori. Alli Spettabili Priori
di Monte Falco n.ri carissimi. Di dentro. Spettabili n.ri carissimi. È uolontà di N.ro Signore, che
in quella Terra di Monte Falco non s'habbino à confirmar gli Offiziali de' Danni dati, nè i Podestà
tampoco oltre 'l termin.e statuito per gli ordini di costì. Et sopra questo habbiamo ordine da S. S.tà
espressam.te di non permettere, che se facci altram.te il che pare cedi à benefizio di tutto quello
Comun.e. Però in esecution.e della mente di S. B.ne per tenor di questa nostra, qual uolemo sia regi=
strata de uerbo ad uerbum nel Libro ordinario de gli Statuti di esso Comune per mem.ria perpetua di
questo; Vi ordinamo, et comandiamo, che per quanto spetta à uoi, non debbiate per nisun conto
dar' à gli sui Offiziali confirmation alcuna, mà ad unguem osseruar gli ordini predetti
sopra di ciò fatti, non gli contrauenendo, sotto pena dell' Arbitrio nostro. Et bene ualete. Da
Perugia 20. de Xbre 1540. B. Ep.us Casalen. S. D. N. Gnlis locumtens

Rub.ca di nò douersi alienare i beni del Comun.e, e dell' Hospidali

In nome di Dio Amen. L'Anno del Sig.re 1550. Indittion.e 8. e per la morte del SS.mo Sig.r nostro
Paolo per diuina prouid.a Papa 3.o uacante la sede, et il dì 9. del Mese di Gennaro. Il pub.co
gnale Conseglio del Comun.e, et Huomini della Terra di Monte Falco in ualido, e sufficien=
te num.o congregato à suon di campana, e uoce del Trombetta, premesso il suono di
tromba, et osseruati le cose da osseruarsi, come si costuma, nella Sala inferiore del

70v

Palazzo solita residenza de Mag:ci S:ri Priori di d:a Terra, doue simili cose soglion farsi iui di comissione, et ordine del moderno Mag:co Magistrato, e con consenso, autorità, e decreto del Mag:co dell'una, e dell'altra legge Dottore S:r Rinaldo Mariscutio moderno Podestà di d:a Terra per me Christoforo Milanutio dalla Terra di S. Anatoglia pub:co Not:o, et al p:nte Canc:ro e Not:ro delle Riformanze della Città di Monti falco, trà l'altre proposi l'infratte proposte consultando cioè tralasciate alcune altre. 7. Essendo che dell'Anno prossimo passato 1549. et il dì 27. del Mese d'Ottobre sia stato nel Conseglio di Riformanze sott' il Consulto, et Arenga del Mag:co e clariss:o Dott. dell'una, e dell'altra legge S:r Antonio Bennati che li beni stabili della Città, e dell'Hospidale in nesun tempo maï possano alienarsi in grande, ò in piccola quantità, et importanza, se prima non sia stato almeno tre uolte raccontato, uinto —, et ottenuto nei Consegli di dui Consegli, e se si faccia altrimenti, ò si arenghi, ò sia stato risoluto, ò fatto, non uaglia, nè tenga, e sia di nesuna forza, ò momento. e che quella Riformanza si scriua nel volume de' Statuti, e per Statuto si habbia, et osserui inuiolabilmente. Ma perche in d:o Conseglio come s:a in d:o giorno celebrato non interuenne num:o sufficiente di Consiglieri, mà in supplim:to per alcune cose furono ammessi à dare le faue, e suffragij il sig:r Podestà et uno de' Priori di d:a Terra, quali non erano del numero de' Consiglieri, e per ciò si dubita della nullità di d:a Riformanza, come s:a fatta, di nuouo si propone, se paia, e piaccia d'emologare, et approuar d:o ordine nel p:nte Conseglio in ualido, e sufficiente numero. Sopra le quali cose il sp. Spettabile, e circonspetto huomo Ser Fran:co Antonio Piperonio un de' Consiglieri esistenti in d:o Conseglio sorgendo, e salendo al solito luogo d'arengare et iui reperito il diuino aiuto, arengando disse, e consultò, come qui sotto, cioè Tralasciate alcun'altre cose. Item seguitando il suo Consulto disse sopra l'approuazione proposta della Riformanza di non douersi alienare le Cose del Comune, e dell'Hospidale se non in un modo certo, com'in quella, disse, e consultò, che con l'autorità, e decreto del p:nte Conseglio di Riformanza si ualidi, corrobori, et approui in tutto, e per tutto ad uerbum secondo il tenore, e contenuto di essa, e conforme si contiene nella proposta, come s:a e si habbia per confermata, et approuata, e si descriua nel volume de' Statuti. Qual Consulto, messo s:a di lui il solenne partito à bussoli, e pallotte, osseruate le cose da osseruarsi, come si costuma, e date e raccolte le pallotte e da me Canc:ro diligentem:te contate, furon trouate nella bussola bianca significante il sì, e restituite faue 34. e così fù uinto, ottenuto, e riformato, non ostanti in contrario 10. ritrouati nella bussola negra significanti il nò.

Et io Christoforo di Giacomo Milanutij pub:co per Apostolica autorità Notaro dalla Terra di S. Anatoglia diocese di Camerino, e Giudice ordinario, et adesso Canc:ro e Not:ro delle Riformanze della Mag:ca Città della Terra di Monti Falco à tutte, e singole predette cose, mentre in tal guisa si faceuano, interuenni, e fui presente, e rogato di scriuerle le scrissi, et hò publicate, et in fede, e uigore il segno, et il mio nome solito ui hò apposto, e publicato

Loco ☩ signi

Signum mei Christophori Notarij, et Cancellarij p:ti

In nome di

In nome di Dio Amen. L'Anno del Sig.re 1562, Inditione 5, in tempo del Pontificato del SS.mo in Xpo Pre,
e Sig.r nro, Sig. Pio p. diuina prouid.a Papa quarto, il di 2 del Mese di Maggio di d.o Anno. Fatto nella
Terra di Montefalco nella sala inferior del Palazzo de' Mag.ci SS.ri Priori posto presso la Piazza grande del
Comune, i beni del S.r Carlo Senile, la strada pub.ca et altri lati. Il Publico, e gnale Conseglio del Coe
et huomini della Terra di Montefalco in ualido, e sufficiente num.o congregato, e coadunato
nel quale i Mag.ci SS.ri Priori oltre l'altre cose, che proposero alli Mag.ci SS.ri Consiglieri iui coadunati, e
congregati, fecero l'infrascritta proposte, cioè. Che debbia farsi, che nesun della Terra uenda be=
ni stabili, esistenti nel Territorio di Montefalco à i forastieri. Sopra tutte le quali cose
L'Ecc.te e Dottor dell'una, e dell'altra Legge Mag.co S.r Gio: Battista Moriconi uno di d.i SS.ri Consi=
glieri sorgendo in piedi, salito alla solita Arengdiera et inuocato p.ma l'aiuto del diuin Nume
disse, e consultò. Che uedendosi p. l'esperienza quanto porti gran danno al Publico, et al pri=
uato, che li forestieri non subietti alla giurisditione della nra Terra possedano bien stabili
tanto dentro della Terra, quanto nel suo Contado, et Territorio si p. che comprando nelli confini
turbano il Territorio, et mettano in confusione, et letigio li termini, et Territorij, si come di è uisto
et si uede p. l'esperienza, essendoci d.i li confini tante lite, et contrauersie, et ancho p. che possedendo
in d.o Territorio deguastano le possioni d'altri, et le fanno danni notabili, et infiniti con retenere
bestiami assai i quali non se posseno retenere in d.a Terra, et suo Territorio p. uigore dello Statuto, et
Capituli di d.o Luoglo, si anco p. che p. li bieni, quali possedano in d.o Territorio, recusano pagare le
datiue, et altre impositioni, quali s'impongano p. pagare la R. Cam.a Ap.ca delli subsidij or=
dinarij triannali, et caritatiuo, et altre impositioni, sotto diuersi priuilegij, subterfugij, et
cauillationi, et il peso, quali deuerebbano portare le lor terre, conuiene, che lo portano qlle
delli nri Cittadini, et Contadini, oltre che p. la strachezza del peso et Territorio ne nascano
molti danni, et incomodità, come euidentem.te appare. Et però p. euitare qsti inconuenien-
ti, et altri, che ne potessero nascere, p. uirtù della pnte Reformanza se prohibisce, et
prohibita se intenda ogni uenditione, p. mutatione, cessione, ò concessioni de' beni sta-
bili existenti in d.a Terra, et suo Territorio, et ogn'altra sorte d'alienatione, alienationi tato
sumpto uocabulo in forestieri, et non subietti alla giurisditione di d.a Terra così, et in
tal modo che d.i forestieri, et non subietti non possano sotto alcuno titolo, et p. qualsiuo=
glia causa, ouero ingegno, ò contratto, et tanto p. atti infra li uiui, quanto p. qualsiuoglia
testam.to, codicillo, legato, donatione causa mortis, ouero p. qualsiuoglia altro atto d'ultima
uoluntà acquistare bieni alcun stabili dentro nella Terra, ò suo Territorio directam.te, ò indirettam.te
ò sotto qualsiuoglia quesito colore, priuilegio, causa, ouero ingegno, à tal che s'intendino
in tutto incapaci di tale acquisitione, cessione, ò concessione delli soprad. ben stabili exi=
stenti tanto nelli confini, quanto nella sud.a Terra, et Territorio. Et che p. la pnte Reformanza
non s'intenda receduto in modo alc.o dallo Statuto di d.a Terra prohibente l'alienatione, et
uenditione nelli forestieri, et non subietti in qualsiuoglia luogho del d.o Territorio, immò s'
intenda confirmato, et approuato con le soprad.e, et infrascritte dichiarationi, et pene

71v

Et ogni venditione, cessione, concessione, et donatione, legato, ò altro titulo etiam universale, et ogn' altra sorte di alienatione, come di sopra, s' intenda nullo, e nulla, e di ragione non vagliente, et il venditore, et alienatore, nè suoi heredi, ò successori siano obligati ad osservanza di alcun contratto, overo obligatione, che sopra ciò havessero fatta, et nondimeno quello, et quelli, quali venderanno, alienarano, cederanno, donarano, ò concederano sotto qualsivoglia tit.o come di s.a à forestieri, et non subietti; cadano in pena di scudi cinquanta d'oro per ciasched.o e ciascuna volta, che contrafaranno, ò contraverranno à quest' ordine, in qualsivoglia modo, et causa, ò sotto qualsivoglia pretesto, ò colore, d'applicarse per un terzo alla R. Cam.a Ap.ca, per l'altro alla Comunità, e per l'altro all' essecutore, che ne farà effettuale essecutione, nella qual pena s' intendino incorsi ipso facto senz' alcuna dichiaratione. E che li Notarij di d.a Terra non possino rogarse d'alcuno testam.to, codicillo, ò donatione causa mortis, nelli quali si vendesse, cedesse, concedesse, donasse, ò alienasse cosa alcuna in d.i forestieri, sotto la d.a pena d'applicarse, come di s.a ipso facto. Et la p.nte Reformanza à maggior sua validità si confirmi da Mons.r R.mo Vicelegato di Perugia, et se bandisca per li luoghi soliti, et consueti di d.a Terra, acciò nisciuno possa pretendere, overo allegare ignoranza, et così confirmata, et bandita se scriva et se registri nel Volume del Statuto di d.a Terra, et in futurum si facci inviolabilm.te osservar.e in ogni miglior modo. Il qual Consulto, e detto messo il solenne partito, osservate le cose da osservarsi, fu vinto, et ottenuto per fave 42. ritrovate nella bussola bianca denotante l'affirmativa, nella bussola negra denotante la negativa due nō ostanti

Piace in quanto à i Terrazzani, e soggetti. . . ., e qn.to all'altri, com'è di rag.ne solam.te

Et io Flaminio Candelfino da Cagli pub.co per Apostolica autorità not.o, e Giudic.e ord.rio, et hora Cancelliero, e Not.o di Riformanze della Mag.a Terra di Monti Falco, che mentre così le d.e cose si facevano, e trattavano v' intervenni, e fui p.nte, e quelle rogato di scriverle le scrissi, e publicai, et il mio segno in fede di tutte, e singole cose premesse fui posi col solito nome.

Loco ✠ sign. | Segno di me Flam.o Canc.o, e Not.o pred.o

R.mo Ill.mo Rev.mo Sig.re Piaccia M. R. S. per l'autorità, con la quale fa l'offizio di Vicelegatione di approvare, e confermare li Statuti, e confermazioni, et ordini preinserti per li devoti Oratori di quella, per la Comunità, et huomini della Terra di Monti Falco dati in luce, e fatti et à quelli aggiungere vigor di perpetua fermezza, e di comettere et ordinare à tutti, alli quali adesso, e per li tempi spettarà, che qlle in tutto, e per tutto osservino, et inviolabilm.te adempiscano, e comandino e facciano che da gli altri si osservino, et si adempiscano. Decretando da hora nullo, irrito, e frustratorio tutto quello che da ciascheduno, scientem.te, ò ignorantem.te accaderà attentarsi. havendo supplendo ogni difetto nō ostanti qualsivoglia cose, che siano contrarie alle premesse, et altre. Piaccia

La sopra d.a

la sopradetta Riformanza, decreto, et ordinazione soprascritti, come nel fine, in quanto non sian contrarij à i Sagri Canoni, et alla libertà della Chiesa, confirmamo, et approuamo, e con la fortificazione della nostra autorità, che hauemo, roboriamo, non ostanti cose in contrario. Sebastiano Atracino Viceleg. Dat. in Perugia li 4. Giug.o 1563. Loco + Sig. Fran.co Aruda &

A dì 10. Giug.o 1563 Gioseppe di Santillo da Spello pub.co Trombetta della Terra di Monte Falco riferì à mè Flaminio Candelfini Canc.ro infrascritto di hauer bandito per li luoghi soliti, e consueti della Terra di Monte Falco le soprascritti Statuti, Constituzioni, et Ordini. Flaminio Candelfino Cancelliero &

In nome di Dio Amen. l'Anno del Sig.re 1563. Inditione sesta, nel tempo del Pontefìcato del SS. in Xpo Padre Sig. Nro, Signor Pio per diuina prouid. Papa quarto, et il dì 26. del Mese di Xbre di d. Anno. Atto fatto & nella Terra di Montefalco nella Sala inferiore del Palazzo de' Mag. SS.ri Priori della medema Terra posto presso la uia pub.ca, la piazza grande del Comune, et altri lati &. Il pub.co e generale Conseglio del Co.e, et huomini della Terra di Monte Falco congregato, e coadunato nel ualido, e sufficiente numero nel soprad. loco conforme si costuma, osseruati le cose da osseruarsi & di comissione delli Mag. SS.ri Priori di d. Terra, e di comiss.ne, consenso, e decreto del Mag.co Sig.or d. Podestà di d. Terra & trà l'altre cose fù proposto da mè Flam. Canc.ro infrascritto l'infrascritta cosa da consultarsi nel p.nte Conseglio, e P.o Che debbia farsi sopra l'euidente utilità. Sopra quali cose tutte il Nobile, e prudent'huomo S.r Antonio Agatonio uno de d. SS.ri Consiglieri leuandosi in piedi, salito su la solita arenghiera, e prima inuocato l'aiuto del diuin Nume, disse, e consultò 1.a il ben pub.co, et euidente utilità, Che il giorno, e la festa del Saluatore in qualsiuoglia Anno si guardi da ogni lauoro, tanto personalm.te, quanto con bestie. E nesuno presuma in tal giorno di far uerun lauoro, sotto pena di un scudo per qualsiuoglia da applicarsi alla Co.ità, et all'esecutore per egual porzione. E d. festa si bandisca auanti in trè giorni festiui, a finche ciò uenga maggiorm.te à notizia del popolo. Et anco la Co.ità à sue spese sia tenuta di celebrar tal festiuità con generale process.ne nella Chiesa di S. Chiara à perpetua mem.ria de' nri Molini à grano, essendo che in tal giorno l'acqua del Clitunno di Acqua uiua, per guida di Dio, fù presa dal Popolo di Monte Falco, et indirizzata à d. Molini. Et il Sig.r Podestà, e Priori non possan dar licenza à ueruno sotto pena della perdita del lor salario. Il qual Consulto, e detto, ammesso il solenne partito, osseruati & fù ottenuto del si 20. del nò 12. non ostanti &

Et io Flam. Candelfino da Cagli pub.co per ap.ca autà Nor., e Giud. ord. et hora Canc. e Nor. di Riformanze della Mag. Co.ità della Terra di M. Falco à tutte, e singole cose sud. mentre così si trattauano, e faceano interuenni, e fui p.nte, e rog. di scriuerle, le scritti, e publicai,

et in fede de' quali tutte, e singole cose, qui a basso mi sottoscrissi, et apposi il segno, et il mio nome solito, e consueto

In nome di Dio Amen. L'Anno del Sig.re 1566. Indizione nona, in tempo del Pontificato del SS.mo Pre in Xpo, e Sig.r nro Sig. Pio per divina provid. Papa V. a dì Giovedì 10. del mese d'ottobre di d.o Anno. Il Rev.mo in Xpo Pre, e Sig.r nro, Sig. Salvatore Pacino per grã di Dio, e della Sede Ap.ca Vesc. di Chiusi, di Perugia, et Umbria general Gov.re Stante che habbia inteso li lamenti di quasi tutti i Cittadini, o della magg. parte, e degli Uomini della Terra di M. Falco sopra i danni dati incolerabili tagliam.ti di alberi, e di viti e scavam.ti, eguasti innumerabili, et abbrugiam.ti di molti pagliari, e danni di giorno, e di notte de' frutti domestici. e che per le premesse cagioni son state nate inimicizie, e scandali, et in avvenire potrebbono rinascere peggiori. Et essendo che per questa causa il R.mo, et Ill.mo di fel. mem. Sig. A. del Monte Card.le di Pavia di Perugia et Umbria in quel tempo Legato de latere del SS.mo S. Papa, e Sede Ap.lica ad evitar i pred. danni, e scandali ordinò, decretò, e commise, che ne' i danni dati si osservassero i Statuti delle Città di Spoleto, e di Foligno, che parlan de' danni dati, sotto pena d'arb. di S. R.ma, et Ill.ma Sig.ria e d'altri successori, e comandò che il decreto, constituzione, et ordinaz.ne pred. si registrasse nel volume de' Statuti di d. Terra, conforme si registrò, e che si osservasse in avvenire, provedendo opportunam.te si come il pred. R.mo Sig.re Gov.re vidde, e lesse il sud. decreto e la copia, o l'essempio de' Statuti di d. Città, e disse d'aver veduto e letto, ed anco la lrã del R.mo Mons. Fran.co Bossio nella Città di Perugia, et Umbria Gnale Gov.re antecessore di S. S. Rev.ma per la med. Lrã confermò il pred. decreto et inviolabilm.te comandò si osservasse, e publicasse. Volendo dunque il pred. R.mo Mons. Salvatore Pacino Gov.re pred. per i perpetui futuri tempi opportunam.te provedere con l'autorità del suo Governo, che fa in questa parte, a tutti li predetti danni, e scandali di moto proprio, di matura deliberazione, e di sua scienza certa, et ad ogn'altro buon fine, et effetto, si come è offizio di buon Gov.re, le sud. ordinazione, decreto, e Constituzione, come necessarie et utili confermò, et approvò, et in questo sia di bisogno, di nuovo concesse, dichiarando, che fatta diligente inquisizione, e non ritrovato il danneggiante, il deguastatore, o il tagliatore, i più vicini della Villa, nel di cui Terr.rio è situata la possess., et il campo, ne' i quali le cose premesse siano state commesse siano tenuti all'emenda del danno secondo la forma de' Statuti e stima, et alle pene secondo la forma de' Capitoli di d.a Terra, nõ ostanti i Statuti, decreti, Riformanze, o qualsivoglia ordini, che faccino in contrario, a' quali tutti in quanto a questo di moto prop., e di sua certa scienza, e sua matura deliberazione derogò, e volse essersi derogato, ordinando, e commettendo tanto al Podestà, quanto all'Offiziali de' d.d. di d. Terra esistenti per il tempo, che fatta la publicaz.ne della pnte conferma, e decreto di nuova ordinazione, stringa e leghi tutti, e l'osservino, e facciano inviolabilm.te osservar sotto pena ad arb. di S. R.ma Sig.lia, e di altri Successori nell'off.o, e che si registri, e debbia registrarsi ad perpetuam rei memoriam da me Flaminio Candelfino

delfino Canc.^ro^ e Not.^ro^ delle Riformanze di d.^a^ Terra nel volume de Statuti di d.^a^ Terra.

Parimente decreto, et ordino, che nessuno di d.^a^ Terra, e Terr.^rio^ di Monte Falco, ò Habitator di d.^a^ Terra, ò nel Terr.^rio^ di quella ardisca, ò presuma co qualsisia quesito colore di estrahere, portar uia, ò far estrarre, ò portar uia fuor del Terr.^rio^ di d.^a^ Terra le piante di qualunque alberi, nè i frutti di qualunque sorte senz' espressa Licenza de ss.^ri^ Priori e bollettino del Canc.^ro^ il qual sia tenuto di far gratis q.sto bollettino, e senz' alcun pagam.^to^ à semplice richiesta del domandante, e di descriver nel Libro p lui da farsi le d.^e^ Licenze distintamente, qual Lic.^a^ contenga le robbe, e frutti, e piante, che si estrahono, il nome dell'estrahente, sotto il di, Mese et Anno, e ciò sotto pena all'estrahente di scudi dieci da applicarsi alla Confraternita del Corpo di Xpo alla Cam.^ra^ Ap.lica, all'esecutore, et all'accusatore p eguali porzioni; et al Canc.^ro^ non osseruante in q.to à sè, in pena di due scudi da tenarsigli del suo salario.

Ordinando in oltre, che q.sto decreto si publichi p i luoghi soliti, e consueti, e si registri nel Volume de Statuti. Saluatore Vesc.^o^ di Chiusi Gnale Gouernatore. Fatto fu nella Terra di Monte Falco nella Sala del Palazzo dell'Ill.mo Sig.r Girolamo de Coppis da d.^a^ Terra presso la via pub.^ca^, e Piazza grande del Comune, et altri lati, Presenti il Mag.co, et Ecc.^mo^ m.ro Fauvino Aramatario d'Assisi Medico di d.^a^ Terra, il Cap.^o^ Mariano Prudenzio, e Stasio Christiano da d.^a^ Città d'Assisi, et anco s.r Siluestro di Ceruasio da Fermo Not.^o^ de Malefitij di d.^a^ Terra test.^i^ tanti chiam.^i^ e rog.^ti^

Et io Flaminio Candelfino da Cagli p l'Ap.ca autorità pub.^co^ Not.^o^; e Giud.^ce^ ord.^rio^, et hora Canc.^ro^; e Not.^ro^ di Riformanze della Mag.^ca^ Com.tà della Terra di Monte Falco, à tutte, e singole pred.e cose, mentre così si trattauano, e faceuano interuenni, e fui p.nte, e q.to rogato di scriuere, le scrissi, e publicai, et in fede di quali tutte, et sngole cose qui sotto mi son sottoscritto et hò segnato, et hò apposto il mio nome solito, e consueto p segno di me Flam.^o^ Cand.^i^ Canc.^ro^ e Not.^o^ rud. loco + sign.

Furono publicati p Andrea di Gioco Ant.^o^ pub.^co^ Trombetta della Terra di Monte Falco p i luoghi soliti, e consueti sotto i giorni di Sabbato 12. del Mese d'obre 1566. e di Domenica 13. di d.^o^ Mese, sì come riferì à me Flam.^o^ Canc.^ro^ infra; in fede di che Jo Flam.^o^ Candelfino Cancelliero

Fuori Alli diletti figli Vniuersità, ò Huomini della Terra nostra di Monte Falco.

Dentro Pio Papa quinto. Diletti figli saluti et Apostolica beneditione. La sperimentata sincerità della uostra diuozione, con cui riuerite Noi, e la Romana Chiesa, merita, che alle uostre dimande non discordanti dalla strada della ragione, fauorabilm.te acconsentendo, quelle cose, che p il buono, e felice stato di cotesta n.ra Terra si dicono esser stato prouidamente fatte, acciò più fermam.te rimanghino immobili, le corroboriamo con lo scudo della nostra approuazione. Perche ci hauete fatto esporre che se bene dopo che Ant.^o^ b.m. di S.R.C. Card.^le^ di Pauia nuncupato mentre era in uita, et era Legato di Perugia, e bramass.e salutevolm.te prouedere alli molti danni, et Incomodi, che ogni giorno cotesta n.ra Terra patiua, haueua statuito, et ordinato, che c.a li danni à q.lla dati, ò da darsi nell'auuenire, si osseruassero

Conviname(n)to i Statuti delle Città di Foligno, e di Spoleto vicine di d.a Terra, concernenti che in caso, nel qual non si ritrovi chi habbia dato il danno, sia lecito à quelli, che l'han patito, d'accusare una, due, ò trè ville à quelli più prossime, li habitatori delle quali sian tenuti consegnar del tutto i detti malfattori, il che se non faranno, secondo la consuetudine del luogo, sian obligati di sodisfare alla pena, e multa, in cui incorsero essi malfattori. Il diletto figlio Fran.co Bossio di fresco Governator della med.ma Città di Perugia primieram.te, e dipoi il Venerabil fratello Saluatore Ves.o di Chiusi, di d.a Città moderno Gov.re, i pred.i Statuti da lor diligentem.te considerati, e maturam.te havuta sop.a quelli discussione, considerando quelli haver proceduto da giuste cause, et appoggiarsi alla ragione, habbiano approvato le cose tutte premesse co(n) la loro autorità, che havevano, et anco habbian co(m)mandato, che da tutti inviolabilm.te debbian osservarsi, conforme più à pieno si contiene nelle loro ordinazioni, e decreti sop.a ciò havuti. Essendo nondimeno più ferme quelle cose, à quali interviene l'autorità della Sede Ap.ca; e che perciò voi desideriate, che tutte, e singole cose premesse, tanto per Ant.o Card.le fatte, e statuite, q(ua)nto per Fran.co, e Saluatore Ves.o sud.i confirmate, ancor da Noi si approvino, e confermino, et à Noi humilm.te habbiate fatto supplicare, che ci degnassimo nelle cose premesse provederui opportunam.te di benignità Ap.lica. Noi, che à quelle cose siamo volentiero intenti, per mezo delle quali possa provedersi all'indennità de' n(ost)ri sudditi; inclinati alle vostre suppliche così esposte, i pred.i Statuti à cotesta n(ost)ra Terra, come si antepone stesi in quanto alle cose premesse, e per vostro interesse, e di cotesta n(ost)ra Terra co(n) l'Apostolica autorità in tenor delle p(rese)nti, confermamo, et approviamo, et à quelli aggiungemo la forza di perpetua, et inviolabil fermezza, e supplimo tutti, e singoli difetti tanto di rag.ne, q(ua)nto di fatto, se alcuni forse in quei medemi siano intervenuti. E nientedimeno per più buona cautela, tutte le medeme cose nell'istessi modo, e forma, co' quali furono fatte, di nuovo le statuimo, et ordinamo, decretando, che quelle da tutti quei, i quali son compresi da d.e cose, perpetuam.te debbian osservarsi, nè da quelle in verun tempo mai poter si torcere indietro, et in tal guisa in tutte, e singole cose premesse per qualunq. Giudici, e Comissarij etiam Cardinali di S. Rom.a Chiesa, et Auditori delle cause del Palazzo Ap.lico (tolta a loro, et à qualsivoglia di loro qualunque altra facoltà, et autorità d'altrimente giudicare et interpretare) debbia giudicarsi, e definirsi. Irrito ancora, e vano, se al contrario sopra q(ue)ste cose da alcuno per qualsivoglia autorità scienti, ò ignorantem.te accaderà di attentarsi. Più strettam.te ancora inhibendo à tutti, e singoli Giudici esistenti tanto in Curia Romana, quanto fuori di q(ue)lla, et in oltre à i Legati, Vice Legati, Governatori, Presidenti, et

alcri

altri Offiziali di qualunque Provincie, Città Terre, Luoghi, e Castelli per il tempo esistenti in virtù di s. obedienza, et in pene di mille ducati d'oro di Cam.ra subitam.te da applicarsi una parte alla Cam.ra Ap.lica, et una parte à noi, che non presumano, ò ardiscano veruna cosa nelle premesse, contro il loro tenore, sotto qualsivoglia pretesto ò occasione, altrim.te di quel, che si preferisce decretare, statuire, et ordinare, ò impedir l'esecuzione delle cose premesse. Committendo oltre à ciò alli Venerabili Fratelli Vescovi di Spoleto, e di Foligno, et al diletto figlio della Curia delle cause della Cam.ra Ap.ca Auditor gnale, adesso, e per i tempi esistenti, et à qualsivoglia di loro, qualmente essi, ò dui, ò un di loro per se, ò per altro, ò per altri, dove, e quando sarà di bisogno, e quante volte per una parte, ò di alcuno di noi saranno ricercati le presenti lre, e qualunque cose in esse contenute solennem.te publicando, et à noi assistendo nelle premesse con aiuto di efficace difesa, facciano con la nra autorità pacificam.te fruire, e goder noi, et ogn'uno di noi tutti, e singole cose premesse. non permettendo, che noi per melo di veruno siate in qualsivoglia modo indebitam.te molestati, anzi astringano quei, che saran ritrovati delinquenti onninam.te al pagam.to delle pred.e pene, e sodisfatione. Ponendo il freno anco à qualsivoglia contradittori, e ribelli per melo di sentenze, censure, e pene Ecclesiastiche e per altri opp.ni rimedij di ragione, e di fatto, posposta l'appellazione, e s.i questi osservati i legiti processi da haversi, aggravando le sentenze, censure, et esse pene, reiterate volte ancora, et apponendo l'Interdetto Ecclesiastico, invocato anco à questo (se farà bisogno) l'aiuto del braccio secolare. Non ostante della felice ricordazione di Bonifazio Papa VIII predecessor nro di una, e del Concilio gnale di due, nò però di tre diete, et altre Apostoliche Constituzioni, et ordinazioni, e qualsivoglia Inhibizioni, e decreti da qualunque Giudici dopo le premesse conferme, et altrim.te per i tempi in qualsivoglia modo emanati, quali Noi in vigor delle pnti togliemo, e sospendemo, e dichiaramo, che contra le premesse non possano sortir l'effetto. et anco di qualunque Città, Terre, Luoghi, e Castelli anche con giuram.to, confermazione Ap.lica, ò altrim.te con qualsisia fermezza roborati Statuti, e Consuetudini, etiam municipali privilegij, indulti ancora e lettere Ap.liche à qualunque persone in genere, overo in specie sotto qualsisia tenori, e forme, et anco con qualsivoglia derogatorie di derogative, et altre clausole più efficaci, et insolite, et irritanti, et altri decreti qualsisiano in genere, ò in specie concessi in qualsivoglia modo, approbati, et innovati. A quali tutti, benche di quelli, e di tutti loro intieri tenori dovesse haversi speciale, specifica, et espressa menzione, ò qualsivoglia altra espressione, havendo per espressi tali tenori, come se de verbo ad verbum fussero inserti alle presenti, quelli per altro da persistere nella sua forza; questa

74v

uolta solamente specialmente, et espressamente derogamo, sian qualunque cose in contrario, ouero se ad alcuni comunem.te, ò diuisamente sia stato indulto dalla medema Santa Sede, che non possano esser interdetti, sospesi, ò scomunicati per mezo di Lettere Apostoliche, chè non faccino piena, et espressa menzione, e di parola à parola di questo indulto. Dato in Roma appresso S. Pietro sotto l'Anello del Pescatore il dì 25 di 9bre 1566. l'Anno primo del Nostro Pontificato. —— Cesare Glorierio

Atteso che era segnato con l'Anello del Pescatore, e à tergo haueua l'infrascritta fede, cioè Fù publicato il retroscritto Breue per i luoghi soliti, e consueti della Terra di Monte Falco da Andrea di Giaco Antonio pub.co Trombetta della pred. Terra di Montefalco à dì 11 del Mese di Nouembre l'Anno 1566 di comandamento del R.mo Mons. Fuluio Orsini Vesc.o di Spoleto, e di comiss.ne de' Mag.ci Sig.ri Priori della med.ma Terra, cioè di Alessandro di Fran.co e di Scipione de' Moriconi, l'altri dui nò contradicenti, per questo riferì à mè Flaminio Candelfino Canc.ro e Not.ro delle Riformanze di d.a Terra, il quale lo lessi in Lingua uolgare ad esso Trombetta publicante, e preconizante per i Luoghi pred. In fede delle quali cose s'era apposto il segno, et il nome mio solito, e consueto —— Item era scritto à tergo del medemo Breue di questo tenore. Registrato in Canc.ria et Archiuio della Curia Vescouale di Spoleto nel Libro 2.o delle Collat.ni fogl. 105. per mè Andrea Delphino di Spoleto Notaro, e Cancelliero di detta Curia, et Archiuio. ——

Et io Flaminio Candelfini da Cagli publico per Apostolica autorità Not.ro, e Giud.ce ord.rio et hora Canc.ro, e Not.ro di Riformanze della Mag.ca Com.tà di Monte Falco, il quale hò letto, uisto, e registrato il pred. Breue, e tutte le cose in lui contenute di comissione del med.mo Vesc.o di Spoleto, ò del suo Vicario, hò collationato il sopratscritto transunto co'l suo originale insieme cò l'infrascritti Notari, e Testimonii, e trouato di parola in parola concordar con l'originale pred. In fede, e testimonio delle quali tutte, e singole cose qui sotto mi sono sottoscritto rogato, e richiesto, et il segno, e'l mio nome solito, e consueto ui hò apposto, hauti, chiamati, e rogati i Testimony, e Notari pred. cioè ser Aless. Moriano da Spoleto, e ser Siluestro Ceruasio da Fermo ——

Loco + signi. Segno di mè Flam. Cancelliero, e Not.ro predetto

In nome di Dio Amen. l'Anno del Sig.re 1577. Inditione 5.a in tempo del Pontificato del SS.mo in Xpo Padre e Signor nro, S.r Gregorio per diuina prouidenza Papa XIII., il giorno 27. di Gennaro di d.o Anno. Conuocato, congregato, e coadunato il pub.co, e generale Conseglio del Comune de'gli huomini della Mag.ca Terra di Monte falco in ualido, e sufficiente numero nella Sala inferiore del Palazzo de' Mag.ci SS.ri Priori à suon di campana, e uoce di tromba per questo dì, et hora publicato, nel qual certamente osseruati le cose da osseruarsi, e di comissione, et ordine de' pred. Mag.ci SS.ri Priori da mè Ottauiano Squatraglia dalla Città di Nocera V. Canc.ro di d.a Terra furono lette alcune proposte per il ben pub.co di d.o Comune, e

e subito di commissione de' predetti Mag.ci Sig.ri Priori fu' aperto il tamburo nel qual furono trouate alcune polize, trà le quali apparisce questa dell' infrascritto tenore, cioè Sig.ri del Conseglio. Essendosi, che per esserci alle uolte per il passato esercitata la Canc.ria delli Priori dall' homini della Terra, ui sia nato non poco disturbo in molti, et mala satisfationi, per tanto per fuggire le fraudi, e suspettioni, ch' alla giornata possono nascere delle persone di Monte Falco, et ad ogn' altro buon fine, et effetto, sarà bene, che per l'autorità del presente Tamburo, et euidente utilità, s'ordini, che per l'auuenire nessuno di Monte Falco non solo non possa, come principale, mà n'ancora come substituto esercitar la Canc.ria delli Priori, et Com.tà di questa Terra, nè in essa per qualsiuoglia modo, strada, ò quesito colore ingerirse, e ministrar etiam à tempo alc.o, et il substituto uenendo il caso, habbia da esser forastiero, et s'habbia à deputare per il Conseg.o, et pena sia alli Priori, che sono, ò saranno per li tempi di scudi 25 per ciascheduno, et ciascheduna uolta, d'applicarsi alla Cam.ra Ap.lica in euento, ch'à questo contrauenghino, ò permettano il contrario, e similm.te al Canc.ro, che è, ò sarà per li tempi sia pena oltra alla perdita del suo salario d'esser priuato dell' off.o ogni uolta, ch' substituisca, deputi, ò permetta, che homo di Monte Falco in qualsiuoglia modo etiam sotto pretesto di suo legitimo impedim.to, tanto come principale, tanto come substituto eserciti, insisti, et se ingerisca in d.a Canc.ria et acciò che questo ordine s'habbia inuiolabilm.te per l'auenire ad osseruare, et con il tempo possa apparere esser stato fatto di mente di questo Mag.co Conseglio, se dice, che questo propongo alle Sig.rie Vostre se debbia subbito registrar in pub.ca forma nel volume delli Statuti di questa Terra à magior fermezza, et prouation del tutto. La qual poliza messa à solenne partito osseruate le cose da osseruarsi fu uinta, et ottenuta per faue 55 trouate nella bossola rossa del sì, non ostante una in contrario trouata nella bussola negra del nò.

Et io Ottauiano Squatriglia dalla Città di Nocera pub.co et per l'autorità Ap.ca Not.ro, e Giud.ce ord.rio, et al presente V. Canc.ro e Not.ro delli Riformanze della Com.tà della Terra di Monte Falco, alle pred.e e singole cose tutte, mentre così, come s'è trattauano, e faceuano, interuenni, e fui presente, e quelle rogato di scriuerle, scritti. Et in fede, forza, e testimonio di tutte le cose premesse, qui mi son sottoscritto, et hò apposto il segno, et il mio nome solito, e consueto, rogato, e requisito.

Loco [signum] Signi

Segno di mè Ottauiano Notaro, e Vice Cancelliero predetto.

75v

In nome di Dio Amen. l'Anno del Sig.re n.ro Giesù X.po 1580, Inditione VIII, nel tempo del Pontificato del SS.mo in X.po Padre e Sig.r n.ro, D. Gregorio per divina providenza Papa XIII; et il dì 5 di Giugno di d.o Anno — Convocato, congregato, e coadunato il pub.co, e gnale Conseglio del Comune de gli huomini della Mag.ca Terra di Monte Falco in valido, e sufficiente numero nella Sala inferiore del Palazzo de SS.ri Priori a suono di campana, e voce di tromba publicato per q.to giorno, et hora, nel qual Conseglio Jn vero osservate le cose da osservarsi, de commissione, et ordine delli pred.i Mag.ci SS.ri Priori per mè Ottaviano Squatraglia dalla Città di Nocera Canc.re furon lette alcune proposte per il ben pub.co di d.o Comune, tra le quali appare q.ta cioè, et —

Prima sopra il ben publico, et evidente utilità à ciascheduno sia lecito dir, e consultar il parer suo — L'egregio, e prudente huomo ser Ridolfo Bontadosio uno di d.i SS.ri Consiglieri, quale sorgendo in piedi, e salendo alla solita Arenghiera, et Jn p.ma invocato l'aiuto del divino Nume, per il ben pub.co seguitando il suo consulto, disse, e consultò: Per provedere, che li denari della n.ra Città nò se possano spendere, nè far bolletta, se prima nò sarà ordinato dal Conseglio, e senza espresso ordine del Conseglio; Che per l'avvenire il Canc.re pnte, e quelli che saranno per li tempi, nò faccino bolletta, se p.ma non sarà ordinato dal Conseglio, sotto pena al Canc.re della perdita del suo salario, e privatione ipso facto dell'offizio, et acciò q.to ordine s'abbia perpetuamente à osservare, il sod.o Canc.re debbia registrarlo nel volume delli n.ri Statuti in pub.ca forma. — Jl qual Consulto, messo il solenne partito, osservate le cose da osservarsi; fu vinto, et ottenuto per fave 30. trovate nella bossola rossa denotanti del sì, non ostanti 4. in contrario trovate nella bossola negra denotanti del nò. Piace —

Et io Ottaviano Squatraglia dalla Città di Nocera pub.co e per l'Ap.lica autorità Not.o, e Giudice ord.rio, et al pred.o Canc.re e Not.o delle Riformanze, et ordinationi della Città della Terra di Monte Falco alle pred.e tutte, e singole cose, mentre così, come sopra si trattavano, e facevano, Jntervenni, e fui presente, e quelle rogato di scrivere, scrissi. Et in fede, e forza testimonio di tutte le cose premesse, qui mi sono sottoscritto, et lò apposto il segno, et il nome mio solito e consueto, rogato, e requisito ——

Loco ✝ signi

Segno di mè Ottaviano Not.o, e Canc.re pred.

La qual riformanza in vero fu confermata per la parola Placet, per l'Ill.ma, e R.mo mons.re Fabio Mirto Gov.re di Perugia, et Umbria A dì 15 Giug.o 1580, com'appare in Cassa di 4 chiavi.

In nome di

In nome di Dio Amen. l'Anno del n̄ro Sig.re Giesù Xpo 1590, Inditione 3.a Vacante la Sede Ap.ca p la morte di Papa Urbano VII, il dì 14. del Mese d'Ottobre. — Il Pub.co, e gnle Conseglio del Comune et huomini della Mag.a Terra di Monte Falco in valido, e sufficiente n.o congregato, e coadunato nella Sala inferiore del Palazzo de' Mag.i sig.ri Priori à suon di campana, comando de' balij, e voce di tromba come si costuma, d'ordine, e comiss.ne de' Mag.ci SS.ri Priori della med.ma Terra, in qual Conseglio in vero furono p mè Not.o, e Canc.o infro di comiss.ne de' SS.ri Priori lette l'infrascritte proposte da consultarsi. Et in p.ma Che cosa debbia trattarsi s.a il ben pub.co, et euidente utilità § 2.a Che cosa s.a lo scauo dell'Alveo. Stando così fermo il Conseglio, di comiss.ne de' Mag.ci SS.ri Priori, p mè scott.: e Canc. infratto fù aperto il tamburo, in cui furon trouate alcune polize, il tenor di una de' quali è tale, tralasciate altre, che nō fanno à proposito. Molto Mag.ci SS.ri Per euidente utilità Arrengo, Che li Mastri di Scola, che p l'auenire s'eleggeranno, ò refirmaranno nella Terra di Monte Falco, che nō sia seruata in ogni cosa la forma dello Statuto, nō se intendano bene eletti, ò rifermati, mà tale elettione, ò referma sia nulla, et inualida, talmente che non possa tale eletto, ò rifermato dimandare, nè hauere salario alcuno, Et li Priori, ò altri nō gli possano far bollette, e facendola, sia nulla, et inualida, et il Tes.ro p li tempi non possa pigliarla, nè sia tenuto pagarla, et li Reuisori non la possano fare bona nelli suoi conti et li Priori, Canc. et altri, che interuenessero à eleggere, ò rifirmare M.ro di Scola, non seruata la forma dello Statuto in ogni cosa, non possano mai più hauere officio pub.co, nè p quelli esser palloctati in modo alt.o, et ogni electione, che se facessero de' loro, sia nulla, et inualida, et q.ta Reformanza se confermi dalli SS.ri Superiori, e subbito se metta nel Libro delli Statuti et se osserui inuiolabilm.te p l'auenire, nō obstante qualsevoglia cosa in contrario — La qual Poliza, messo il solenne partito à bussole, e pallotte, osseruate le cose da osseruarsi § fù uinta, et ottenuta p pallotte trentasei trouate nella bussola bianca denotante l'affermatiua, non ostanti sei in contrario trouate nella bossola rossa denotante la negatiua. ——

Et io Tadeo Micucci dalla Città di Nocera pub.co, e p l'Ap.lica autorità Notaro, e Giud.ce ord.rio, et al p̄nte Not.o e Canc.o delle Riformanze, et ordinationi della Mag.ca Com.tà della Terra di M. Falco à tutte pred.e e singole cose mentre così si trattauano, e faceuano, interuenni e fui p̄nte, e q̄lle rogato scriuere scritti, e publicai, et in fede, e vigore di tutte le premesse il segno et il mio nome qui sotto apposi, solito, e consueto.

Loco † signi. Segno di mè Tadeo Notaro, e Cancelliero sopradetto. ——

Qual Poliza sud.a fù cōfirmata da Mons.re Ill.mo Gou.re di Perugia sotto q̄ste parole, e posta in cassa di 4. Chiaui: Confermamo, et approuamo e in auuenire comandamo s'osserui, qualunq. cose in contr.o non ostanti. f. Arciu.o d'Amalfi Gou.r: Dat. li 12. Febr.o 1591.

Simon Pietro fabio segret.o ——

76v

In nome di Dio Amen. L'Anno del S. N. Giesù Xpo 1592. Inditione 5. in tempo del Pontefìcato del SS.mo Pre in Xpo, e S. N. S. Clemente per diu.a provid.a Papa 8.o, il dì 2. del Mese di Maggio di detto Anno. Convocato, congregato, e coadunato il pub.co e gnale Conseglio del Coe et huomini della Mag.ca Terra di Monte Falco in valido, e sufficiente num.o nella Sala inferiore del Palazzo de SS.ri Priori à suoni di campana e voce di tromba publicato per qsto dì, et hora, e nel cui Conseglio osservate le cose da osservarsi, per di comm.ne et ordine de' pred. Ss.ri Priori per me Romano Micucci dalla Città di Nocera V. Canc.re furon lette alcune proposte per il ben pub.co di d.o Comune, trà quali appare qsta, cioè et P.a Che cosa deve trattarsi s.a il ben publico, et evidente utilità, per à qualunque sia lecito dire, e consultare per

Il Mag. et Ecc.te Dottor dell'una, e l'altra legge S. Papirio Bontadoso uno di d.i Ss.li Consiglieri sorgendo in piedi, e salendo la solita Arenghiera, et in p.a invocato l'aiuto del divin Nume s.a il ben pub.co et evidente utilità proseguendo il suo consulto, disse, e consultò.

Che vedendose le difficultà, che nascono per conto delle bollette alla giornata, quali vengono fatte dalli SS.ri Priori, che sono pli tempi, senza ordine del Conseglio; che la penult.a ò ult.a Dom.a dell'ult.mo Mese d'ogni Priorato à beneplacito delli Priori, che saranno pli tempi, siano tenuti a far congregare il Conseglio per decidere, vedere, e terminare qlle bollette, che s'haveranno da fare, il qual Conseglio se chiami il Conseglio delle botte, et quelle botte che saranno approvate in tal Conseglio, se habbino à fare, et l'altre, che non fossero approvate, non se possano in alc.o modo fare dalli SS.i Priori, et Canc.do sotto pena del loro salario; La quale Riformanza quando se ottenga legitimam.te in giusto num.o se habbia subbito dal Canc.ro à scrivere nel Libro de' Statuti, et ad observarse inviolabilm.te Il qual Consulto, messo il solenne partito, osservate le cose da osservarsi per fù vinto, et ottenuto per fave 39. ritrovate nella bussola bianca del sì; non ostanti cinq. in contrario ritrovate nella bussola rossa del nò. — Et io Romano Micucci dalla Città di Nocera pub.co e per Ap.ca autorità Not.o, e Giud.e ord.rio, et al pnte delle Riformanze, et ordini della Mag. Communità della Terra di Monte Falco V. Canc.ro e Not.o à tutte e singole pred.e cose, mentre così si trattavano, e facevano, intervenni e fui pnte, e quelle rogato di scrivere, scritti, et à fede, e vigore, testimonio di tutte le premesse cose, qui mi sottoscritti, et il segno, et il mio nome solito, e consueto apposi rogato, e requisito per segno di me Rom.o Not.o, e V. Canc.ro pred.o per
Loco ✠ signi

L'Ill.mo, e R.mo Mons.r Giulio Schiaffinato stando nella Saletta di s. del Palazzo de' Mag.ci Ss.ri Priori della Terra di Monte Falco sotto li 25. Giug.o 1592. la soprad.a Riformanza confermò, approvò, et in avvenire comandò si osservi, e di comando di S. R.ma Mons.r Ill.mo io Romano Notaro predetto fui rogato per

In nome di Dio Amen. L'Anno del Sig.r Nostro 1592. Inditione 5.a in tempo del Pontificato del SS.mo in Xpo Pre, e S. N. S. Clemente per diu.a providenza Papa VIII. il dì 21. del Mese di 7bre per Convocato, e coadunato il pub.co, e gnale Conseglio del Coe, et huomini della Mag.ca Terra di Monte Falco in valido, e sufficiente num.o nella Sala inferior del

Palazzo

Palazzo de' SS.ri Priori à suon di campana, e uoce di tromba, publicato p questo giorno, et hora, nel qual Conseglio in uero osseruati le cose da osseruarsi, di comissione, et ordine delli pred. Mag. SS.ri Priori p mè Not.o infro furon letti alquanti proposte trà quali appare questa, cioè. — 2.o Che deue risoluersi sr. la uendembiada farsi, e tralasciati altre cose, chè nò fanno à proposito. Il Mag., et Ecc.te Dott.r di ambedui le leggi sig.r Papirio Bonradosio un di quelli SS.ri Consiglieri sorgendo in piedi, e salito alla solita Arrenghiera, et inuocato prima l'aiuto del diuin Nume, proseguendo il suo dire disse, e consultò: Che essendose uisto p il pass.to con l'experienza, e uedendosi tuttauia ch'il uendembiare fatta la festa di S. Mattheo, come s'è andato custumando di far' alle uolte, non torna bene p nò essere à d.o tempo l'uue mature: Che p la pnte Riformanza s'ordini, et s'intenda ordinato non solo p questo Anno, mà etiam p l'auenire pperuamente, e come se dice in secula seculorum, che non sia lecito à qualsiuoglia psona di qualsiuoglia stato, grado, priminentia, conditione, età, ò sesso di uendembiare sotto qualsiuoglia pretesto, ò quesito colore, se non fenito il pnte Mese di 7bre, et successiuamente ogn'Anno, fenito il Mese di 7bre, et che la presente Riformanza quando s'ottenga canonicamente s'inserisca subbito dal nostro Canc.o nel Volume de' Statuti, et questo p.ma li SS.ri Priori siano tenuti farla confirmare da Mons.r Rev.mo Gou.r della Prouincia; et acciò in questo se può, quest'ordine sia generaliss.o, et uenghino etiam comprese in esso le psone Ecclesiastiche, che bisognando, se ne ottenghi etiam confirmazione da Mons.r Vesc.o di Spoleto, et il contrauenienti caschi in pena ogni uolta, che contrauerrà, in dieci scudi d'applicarsi secondo chè parerà à Mons.r R.mo Gou.r, et chè se possa proceder contra l'inobedienti p inquisitione, accuse, denuntie, et in ogn'altro miglior mò di rag. possibile, nè li SS.ri Podestà, e Priori, chè saranno p li tempi, possano sotto qual se sia pretesto, ò colore contrauenire al pnte ordine con dar licenza ad alc.a psona di uendembiare auanti il Mese di ottobre, e dando lic.a chi se sia d'essi, incorra in pena della pdita del loro salario di doi mesi, et la licentia nondimeno s'intenda nulla, et p non data, et non gioui in modo nisuno à chi la ottenesse. — Il qual detto, messo il solenne partito, osseruati le cose da osseruarsi, fu uinto, et ottenuto p faue 36. ritrouati nella bussola bianca dinotanti del sì, nò ostanti sei in contrario ritrouati nella bussola rossa denotanti del nò. ——

E p chè io Rom.o Micucci dalla Città di Nocera pub.co, e p Autorità Ap.ca Not.o e Giud. ord.rio et al pnte delle Riformanze, et ordini della Mag.ca Com.tà della Terra di M.te Falco Vice Canc.ro e Not.o à tutti, e singole cose pred., mentre così, come si premette, si trattauano, e faceuano, interuenni, e fui pnte, e quelle rogato di scriuere scrissi, e publicai, e però in fede, e uigor di tutte le premesse, qui mi sottoscrissi, et apposi il segno, et il mio nome rogato, e requisito.

Loco ✠ Signi

Segno di mè Rom.o Not.o, e V. Canc.o pred.

47v

La quale Riformanza in vero fù confermata per l'Ill.mo e R.mo Mons.r Gou.re di Perugia sotto queste parole. Confermamo Giulio Gou.re e fù posta in Cassa di quattro Chiaui f — Locus ✠ sigilli —

Bolla del Buon Gouerno.

In nome di Dio Amen. L'infrascritta è la copia della Bolla data fuori per il S.mo Sig.r Nro S. Clemente per diuina prouid.za Papa VIII. s.a il Buon Gouerno, per me Nor.o e Canc.ro infra esempiata, copiata, il di cui tenore è tale, cioè

Bolla della Santità di N.S. Papa Clemente VIII. s.a il Buon Gou.no et amministrat.e dell'entrate, e beni delle Comunità dello Stato Ecclesiastico. In Roma app.o Paulo Blado Stampatore Camerale 1592 f — La Santità di N.S. Papa Clemente VIII per la cura gn.le dal Sig.re Iddio di gouernare la S. Chiesa Rom.na le Città, e Popoli à q.lla soggetti. Volendo prouedere, che li beni delle Com.tà sue suddite siano fedelm.te e cõ utilità pub.ca amministrati, tolti via tutti gli abusi, che fino al pnte sono passati cõ graue danno del Coe per colpa d'alcuni particolari, li quali (hauendo atteso più all'utile, et interesse proprio, ch'al publico) hanno consumato gli erarij in cose uane, e fattoli soggetti à debiti insopportabili, cõ questa sua perpetua Constitutione ordina, e commanda, —

1. Che in ciascuna Città, Terra, Castello, ouero Luogo dello Stato Eccl.stico, comprendendo anche Bologna, e Beneuento, si faccia in ogni principio d'Anno un Libretto, ouero Tauolsetta, oue si scriuano tutte le spese ord.rie et estraordinarie utili, e necessarie al Comune e di quelle, che saranno certe, et ordinarie, si scriua espressam.te la sõma, e tassa determinata, dell'incerte, et estraordinarie se ne tassi giornalm.te una sõma annuale, la quale non sia lecito eccedere, per tutto il corso dell'Anno, e che da tutta la sõma al modo detto tassata si cauino poi dal Conseglio gn.le cõ l'interuento de Podestà, ò Gou.re del Luogo le portioni necessarie, secondo occorreranno li bisogni di tutto l'Anno. —

2. Il d.o Libretto sia ogn'Anno diligentem.te riueduto, corretto, et approuato dal Gou.re e Podestà di ciascun Luogo, e q.ta p.a uolta sia di più frà 30 di pross.mi similm.te riueduto, corretto, et approuato dal Camerlengo, e Tes.ro gn.le della Cam.a Ap.lica, cancellatone le spese, ch'oltre, ouero contro q.ta Constitutione ui si trouaranno, e che dopo essersi registrato gratis in Cam.a Ap.lica subito frà dieci di dalla ricevuta si rimandi alle Communità. —

3. Prohibisce sotto pena della disgrã di S. S.tà e d'altre pene grauiss.e ad arb.o suo, e de suoi Successori, che nè il Camerlengo, nè il Tes.ro, nè loro Nor.i, segretarij, Canc.i, familiari, Min.i e Offitiali piglino cos'alc.a, nè pure un minimo baiocco per sigillo, scrittura, carta, inchiostro, cassetta, cordelle, e simili cose concernenti à tale spaccio per la fatica, ò regaglie, ancorche uenisse loro spontaneam.te offerto, mà che tutto incontanente, e gratis (come nella Penitentiaria Ap.ca) si spedischi, e rimandi senza pagamento alcuno. —

4. Di più comanda, ch'il Camerlengo, e Tes.ro pred.i siano in ciò uigilanti, e se trouaranno, ch'alc.o de suoi, ò altri Nor.i, Canc.i, segretarij, familiari, ò Min.i riceua cos'alc.a, benche minima, procedino anche alla priuatione degli Offitij contro li delinquenti, li quali per l'auuenire siano inhabili d'ottenere nõ solo i medesimi, mà gli altri offitij ancora cõ l'essilio perpetuo di Roma, e suo distretto, e di pene più graui. Auuertendoli, che se dissimulando,

ouero

ouero in altra maniera saranno consapevoli, ò partecipi, benchè indirettam:te de simi-
li esattioni; anch'essi saranno puniti severamente ad arbitrio di sua Santità. —

5. Il d.o Libretto, ouero copia di q.llo come di s.a approuato, e frà 10. dì rimandato, non solo si conserui nell'Archiuij delle Comunità, mà in Luogo pub.co s'attacchi, e ritenga per sempre, doue sia ueduto da ogn'uno s.a la porta della sala, doue si fà il Conseglio publico, ò si tien ragione, ò doue il popolo si raguna più frequente. —

6. Non si possa per l'inanzi, se non con licenza espressa (da concedersi gratis) dalla C.A. ouero s'il caso non patirà dimora dal Gou.re ò Podestà del Luogo, il qual poi sub.o sia tenuto farne auuisati il Camerlengo, e Tes.ro con l'interuento del procurator fiscale del Luogo, et essaminata la causa, mutare, ò alterare il contenuto del Libretto anche nell'Anni à uenire, nè meno ne' i casi sprouisti, et insoliti si possa spender cos'alc.a oltre al contenuto in quello. —

7. Quel di più ch'oltre alle som.e tassate sarà stato speso, non sia menato buono dalli Computisti, ò Sindici, mà si ponga à debito di chi l'haurà speso, il quale sia obligato à restitutione come di cosa ingiustamente tolta. —

8. Per maggior osseruanza di ciò, et utile delle Comunità, ciascun Gouernatore, Presidente, Podestà tanto de' i moderni, q.nto di quei, che saranno per l'auuenire deputati da adesso, e poi nel principio de' i loro offizij, et ancora q.ndo entraranno li noui Magistrati delle Città, Terre, e Luoghi, e nel fine del Magistrato si faccia dare in scritto dalli Priori Massari, Camerlenghi, ò Offiziali del Luogo trà 10. dì dalla riceuta di q.sta, e dal dì, che finiranno il Magistrato respettiuam:te piena informatione delle robbe, e beni comuni, e principalm.te l'indice, e de dette de' Crediti pub.ci da qualsisia persona, che per le sopradette, ò altra qualunque causa sia debitore delle Com.tà, le quali maturate, che saranno subito frà trè, ò al più 4. Mesi, dalli Magistrati, ò Offiziali del Luogo si riscuotano, e mettano nell'erario. —

9. Di quel, che al fin dell'Anno auanzarà fatte le spese scritte nel Libretto se ne paghino debiti comuni, se non ui fussero debiti s'applichi all'abondanza pub.ca, ò al Monte della Pietà, ò in ricuperare, e ricomprare l'entrate, ò beni pub.ci alienati, ò in comprar altri beni stabili cò l'interuento però del Gou.re, ò Podestà, e Pror fiscale del Luogo.

10. Se occorrerà porre d.i denari nel Monte della Pietà, si depositino con conditione, che le Com.tà possino ripigliar il denaro deposto a lor arbitrio, e spenderlo nell'occorrenze espresse in questa Constitutione. —

11. Il Pror fiscale di ciascun Luogo facci instanza dinanzi à Sindici, ò Gou.re, Presid.te ò Podestà, che si renda conto dalli Magistrati, Offitiali q.ndo escono d'offitio frà 10. dì, d'ogni loro amministratione, conforme al d.o Libretto, et altre cose soprad.e e particolarm.te delle partite non riscosse. e trouandosi eccesso nelle spese, ouero negligenza circa all'esattione, e dilatione de' Crediti, si proceda contro essi usciti d'off.o nello sindicato alla restitut.e delle spese indebite, facendoli pagare del loro, similm.te le dette non riscosse per negligenza, e di più le pene contenute nella p.nte Bolla, dandone il quarto al Procurator fiscale. —

78v

12. Se dopo noue di soprad.i il Gouern.re ò Podestà sarà negligent.e in riuedere i conti, astringer'à pagare, à restituire, ouero in esseguire le d.e pene, sia egli del suo tenuto nel med.mo modo all'Erario di rifare il danno, che nascerà dalle spese illecite, e dal ritardare l'esattioni, come erano tenuti li principali delinguenti, e ch'il Procurator fiscale del Luogo auuisi di tal negligenza il q.le Pror fiscali della Cam.a Ap.ca, dichiarando, che sia lecito à ciascun del Popolo dar simil.e auuiso, à finch.e e nello sindicato da coloro, à chi tocca, e dal q.le Pror fiscale della Cam.a si uada contro delli Gou.ri, Podestà, ò sicurtà, ch.e hauranno date nello sindicato, di modo ch.e tanto contro di loro, q.to contro li p.pali Rei si debbia riscuotere il danno fatto, li crediti non riscotti, e le spese nõ lecit.e, com.e di s., applicandosi il medesimo guadagno alle d.e p.soni.

13. Che tanto il Gou.re, President.e, ò Podestà, q.to il Pror.e fiscal.e in ciò colpeuoli, siano priuati dell'offizij, et incapaci di quelli, e di altri simili p sempre.

14. Li d.i Gou.ri, ò Podestà, e suoi Canc.ri, Segretarij, Notari, Ministri, ò familiari non possino pigliar cos'alc.a nè pur minima p occasion.e di d.o sindicato di dar sentenza, ouer p componer.e, ò riueder d.o Libretto, ò Tauoletta, ò p dar d.e licenz.e, ò p sottoscriuerla, ò p far la tassa sotto pretesto di emolum.i, ò regagli.e, ò p mercede, ò p la fatiga, ò qual.a altra causa, com.e di s.a, e se contrauerranno, siano puniti nell.e pen.e, ch.e si cõtengono in q.ta Constitut.ne contra li transgressori di essa.

15. Prohibisc.e ancora à ciasc.a Com.ta, Vniuersità, Popolo dello Stato Ecc.co, à i loro Senati, Conseglio, adunanze, congregat.ni, Magistrati, Amministratori, e p.son.e particolari, che nesuno di loro p qualunque causa ancora urgent.e, e necess.a ardischino contro la Constituzion.e di Sisto V. Santa memoria che comincia Inter multiplices, la qual.e con q.ta s. S.ta conferma, et amplia, di uender i beni, e rag.ni sue, alienar.e, impegnar.e, imponerui Censi, ò obligarli, eccetto in caso di Locationi à breue tempo, e di pagh.e, e con li fitti nõ anticipati, non però con titolo di prender in affitto, nè in altro niun modo p se, ò p altri obligare, ouero in qualunq. modo far debiti, nè mandar.e Ambasciatori, ò Messaggieri alla Sede Ap.ca à spesa pub.ca, ò priuata, ouero propria di etto Ambasciatore, ancorche si offerisse di uenire, e spender.e del suo, nè anch.e sotto nom.e di Agent.e, Fattore, ò Procurator.e (eccetto in caso necess.o di lite) possino mandar.e, ò ritener.e alc.o in Roma à spese sue, priuat.e, ò comun.e, com.e di s., nè alcuno possa riceuer.e, nè essercitar d.o carico, se non con licenza, la quale q.to al potere alienar.e, et obligar.e si debbia ottener.e conform.e alla Constituzion.e di Sisto quinto.

16. Quanto al mandar.e Ambasciator.e si ottenga in scritto dal Papa istesso, ouero dal Prefetto di Consulta dello Stato Ecc.co, e chi contrauerrà, oltre alle pen.e della Constit.ne di Sisto V., sia anco priuato dell'offizij già ottenuti, e p l'auuenir.e inhabil.e et incapac.e d'ottener q.li, et altri qualunque offizij, con esser macchiato, e uituperato d'infamia p.petua.

17. Item che nesuna Com.tà, Vniuersità, ò loro Collegio, Senato, Adunanza, Congreg.ne, Magistrato, Offizial.e, ò particolar p.sona dello Stato Ecc.co presuma dell'entrat.e, frutti, renditi, collett.e, contribuzioni certe, ò incert.e, ordinarie, ò estraordinarie dell'erario, ò massa comun.e, nè meno de' loro proprij priuati, e particolar denari posti in comun.e uolontariam.te dare, mandar.e, donar.e, presentar doni à qualunque Legato, V. Legato, Gouernator.e, Protettore, Vice protett.re, Presid.te, Offizial.i, ò p.sona di qualunque grado, e dignità tanto secolar.e, q.to Ecc.co, bench.e Vescouo, ò Cardinali, nè à loro Parenti, famigliari,

miliari, e Ministri, nè meno circa alli predetti, ò altre persone, benchè Benefattori, ò Protettori usino spesa alcuna in honorarli, ò per occasione di hospizio, passaggio, ò di prima entrata, ouero per gratitudine di benefizio riceuuto, di far'inornar loro Archi, Porti, Trofei, Portici, Muraglie, ò altra memoria, nè per ricener con alcuna sorte di banchetti, ò hospizio, benchè moderato, loro, ò Seguaci, ò Ministri di quelli, ò altra qualsisia persona, oltre che non spendano in sorte alcuna de' uestiti per riceuere, ò andar incontro alle dette persone, nè distribuiscano denari, ò donatiui publici, cose da mangiare, ò da beuere, ouero faccino conuiti al Popolo, Magistrati, ò Offiziali oltre al salario, et emolumenti che giustamente e di Laudabil consuetudine si deuono loro.

18. Non spendano in mantener Giouani à studij, ò creser la dote à Zitelle non bisognose, ò in spettacoli, ancorchè pij nelle Chiese, ò fuor di quelle in qualunque luogo publico, priuato, sagro, ò profano, anchè doue si fanno rappresentazioni de' Santi, nè sotto pretesto delle cose predette, ò di carità, ò d'elemosina, ò d'altra opera pia non necessaria nè contenuta in detto Libretto, spendano dette entrate publiche à pompa, recreazione, guadagno, e utilità de' priuati, eccetto se realmente non si facesse per il culto diuino, ò per necessità euidente de' poueri col consiglio, e consenso dell'Ordinario del Luogo, ouero per qualche pio spettacolo permesso però da usanza uecchia, e non altrimenti, da esprimersi nel detto Libretto, e che la spesa non ecceda la tassa, che in quello sarà dal Gouernatore, ò Potestà del Luogo assignata.

19. Nesun Cittadino, Terrazzano, ò habitante, il quale habbia usurpato beni della sua Comunità, ò Vniuersità, ò c'habbia con quella liti, che à questo effetto s'intenda cō una sola citatione cominciata, ò che le sia debitore per qualunque uia, ò che habbia amministrati le publiche entrate, durante detta Lite, ouero sin tanto che nō restituirà il debito usurpato, darà conto dell'amministrazione intieramente con restituire effettualmente quel, che dourà, sia eletto, ò ammesso ad offizio, ò essercizio publico nella Prouincia, Città, Terra, ò Patria sua e se di fatto si contrauenesse, l'elettione, et ammissione sia nulla, e tanto essi, quanto l'elettori, Gouernatori, ò Podestà, che ciò permetteranno e che non faranno esatta diligenza in scoprir tali impedimenti, che nelle persone predette potessino cadere, siano puniti con le pene de' transgressori di questa Constituzione.

20. Le locazioni, ouero affitti si delle gabelle, e dazij come d'ogn'altra entrata, renditi, giurisdizioni, et emolumenti pertinenti al publico erario d'esse Città ò Luoghi si faccino à pieno seruatis seruandis con le solennità requisite de Iure da Statuto, e consuetudine particolare di ciascuna Terra, con persone di fede, di facoltà idonee, le quali ancora diano buona sicurtà da approuarsi nel Conseglio publico, e che in dette locazioni, ò affitti si metta sempre il patto, che le Comunità debbano riceuere le loro risposte, fitti, ò paghe in tutto franche, e libere da ogni detrattione, remissione, difalco per qualunque caso ancora non pensato et insolitissimo di guerra, scorreria de' soldati, guasto della campagna, sacco, siccità, grandine, tempesta,

79v

fuoco, ò inondazione, e più de tutti fortuito, e per qualsivoglia caso, e causa, ancorche legitima, et urgente di perdita, ò diminuzione de frutti tutti, ò per la maggior parte di sterilità, ò altra cagione pensata, ò nò, considerabile, ò nò, e non si possano forzare à difalcare in parte alcuna, ancorche de Jure fussero tenuti, mà sempre intieramente se le paghino li fitti, e quello, che è stato promesso loro dalli fittuarij, ò Conduttori senz'alcuna diminuzione e questo patto quando non fusse espresso nel Contratto, per vigore della presente Constituzione vi s'intenda espresso, come posto di commune consenso de' contrahenti levando ogni facoltà di giudicare, ò interpretare altrimenti à tutti Giudici anche Cardinali del Sagro Palazzo Apostolico.

21. Parimente li Depositarij de' denari, e dell'entrate publiche di ciascuna Città non si eleggerino, ammettino, e deputino, se prima non daranno sicurtà ad arbitrio del Governatore, ò Podestà del Luogo, altrimente, che tanto le locazioni, ò appalti, quanto elettioni, ò deputazioni d'essi Depositarij con tutto il seguito, ancorche con obligo camerale, giuramento, et instromento fussero confirmati siano nulli, e li Magistrati, ò Offiziali, che haveranno celebrati li Contratti, ò ammesso li Depositarij, ò dato il suo consenso in Conseglio publico circa alle cose predette insieme con li altri, che haveranno parimente consentito, siano soggetti alle pene qui espresse.

22. In oltre S. Santità annulla ogni sorte d'essenzioni, immunità, remissioni, ordinazioni, condonazioni di ragione, oblighi personali, ò reali, et imposizioni della Camera Apostolica, overo di debiti, risposte, gabelle, dazij, dogane, collette, sussidij, contribuzioni à qualunque persona in ogni modo, ò pro rata concesse per qualunque causa, ancorche legitima, et de Jure permessa, come per haver dodici figlioli, ancorche fusse senza pregiuditio della Camera Apostolica et approvata dall'istessa Città. Comandando espressamente, che per l'avvenire non presumano di concedere simili esenzioni sotto di se, rivocando tutto ciò, che contro questa prohibizione, e Constituzione fusse attentato, ò sapendo ignorantemente.

23. Item che à qualunque sia delli comandamenti, ordini, e prohibizioni espressi di sopra contraverrà, ò mancarà d'obedire, et osservarli ò in compagnia d'altri, ò pure apertamente oltre alla restituzione da farsi come di sopra di ogni danno seguito, se sarà persona di qualche preminenza e che non haverà fatto ogni sforzo per opponersi alli transgressori, sia privato d'ogni grado, e dignità, Magistrato, ò Offizio, li inferiori similmente delli offizij ottenuti, et incapaci alli medesimi, e simili con infamia perpetua. E ciascuno se haverà il modo oltre alla detta restituzione, sia tenuto à rifare il doppio del danno dato al Publico di ciascun Luogo, altrimente sia per tre Anni bandito, ò carcerato.

24. Similmente quei, c'haveranno consentito tacitamente, se haveranno facoltà, siano tenuti al doppio del danno; altrimente à pena corporale arbitraria de' Superiori, e che il quarto di dette pene si divida frà quei, che con loro potere si saranno opposti, overo se dopo l'errore ancor proprio saranno i primi à rivelarlo à Superiori.

25. Appresso S. Santità rinova, et amplia le Constituzioni di Bonifatio VIII. e di Gregorio XIII. fel. mem. contra chi parla, offerisce, promette, dà, riceve poco, ò assai per ottener grazia, ò giustizia

stizia p se, ò p altri contro i complici, ò quei, che danno aiuto, conseglio, ò favore nelle cose pre=
dette, con tutte le pene, censure, et estensioni, le quali p le in qsta siano accre=
sciute, e non sminuite, ò mutate in parte alc. contra tutte le psone di s. espresse, che contra=
venessero al prohibito, ò lasciassero di fare il comandamto in quelle Constitutioni in ogni caso
contenuto, dando, ricevendo, promettendo con patto, consenso, ò missione non solo appresso
la Sede Aplica, mà in qualunq. tribunale, ò giuditio, benche lecito, e tanto nella
Corte di Roma, qnto fuori in ogni Prov., Città, ò Luogo dello Stato Ecclesiastico. ——

26. Dichiarando però, che restano nel suo vigore l'altre pene statuite forsi dalle Leggi, ò da
altra Constitutne Apca, ò Statuto, ò consuetudini particolari di ciascun Luogo contra
chi commetterà, ò lasciarà di fare cos alc. circa alla prohibitione, ò ossza delle cose predte.

27. Comanda al Camerlengo, Tesoriero gnale, et à tutti Legati, Vicelegati, Presidenti, Govri,
Potà, e Priori, Massari, Magistrati, et Offiziali, et à chiunque toccarà, che per il suo
offo procurino di far osservare la pnte Constituzione inviolabilmte, e puniscano con
pene condegne chi contraverrà. E principalmte, ch'essi Legati, Vicelegati, Govri e Po=
destà procedino contra qualunque debitore delle Città, ò Università p le esattioni
d'ogni soma, e quantità, che si deve all'Erarij di quelle sommariamte senza stre=
pito di giudizio, e con mano Regia p vigore della presente Constituzione, nò ostante
qualunque inhibizione tanto delli d. Camerlengo, ò Auditore gnale della Camera Aplica,
quanto di ogn'altro Giude ordinario, ò delegato, removendo ogni appellazione e con
ogni rimedio opportuno Juris et facti similmente ——

28. Non ostanti le Constituzioni, et Ordinazioni Aplicte, e delle d. Provincie, Città, Terre
Castelli, e Luoghi particolari confirmate con giuramto, e confirmazione Apca, overo
con qualunque autorità, e non ostante qualsisia Statuto, ò consuetudine, privile=
gio, indulto, e lre Aplicte di qualunque tenore, le quali tutte insieme cò ogn'altra,
in qnto impedissero, ritardassero, ò fussero contrarie alle cose predette, Sua Santi=
tà annulla, e distrugge a fatto. ——

29. La pnte Constituzione sia publicata alle Porte di S. Gio: Laterano, S. Pietro, et in Campo
di fiore, lasciandovi copia, la quale, ò Sommario di essa Latino, ò volgare si scriva nelli
Statuti delle Comunità di ciascheduun Luogo, e che altre due volte l'Anno ne' i maggiori
Conseglj sia publicato, et anco in Luogo publco si ritenga p sempre, talmte che venendo
a mancare li Priori, Massari, Canci, ò altri Offiziali del Luogo, siano tenuti di rino=
varli sotto la pdita dell'offizio, e della inhabilità à qllo, et à gli altri offizij nell'av=
venire, e di pene più gravi, et afflittive, che incontinente incorreranno, e se si pot=
trà commodamte d. copia, ò Sommario si scolpisca in marmo. ——

30. Ciascun Legato, Vicelegato, Presidente, Governatore, ò Podestà, e similmte li Priori Mas=
sari, Cancellieri, et Offiziali comunque si chiamaranno dalle Città, ò Università
nel principio de' loro Governi pma d'ogn'altra cosa giurino solennemte l'osser=
vanza della pnte Constituzione, e che dopo 30. dì dalla publicazne da farsi in Roma
come di s.a, obblighi ciascu, come se psonalmte fusse loro intimata, e con giura=
mento ricevuta. ——

80v

31. Il Transunto di q[ues]ta Constituzione sottoscritto da Notaro pub[li]co, e con sigillo di p[er]sona Ecclesiastica in qualità dignità, faccia l'istessa fede in giudizio, e fuora di giud[izi]o c'haverebbe la medesima Constituzione, se fusse presentata, overo monstrata. Data in Roma nel Monte Quirinale l'Anno dell'Incarnazione del Signore 1592 L. XXV. d'Agosto, l'Anno primo del Pontificato di S. S[anti]tà L. Dat. M. Vestrius Barbianus. Registrata apud Marcellum Secretarium. A. de Alexys.

E p[er]chè io Romano Micucci dalla Città di Nocera pub[li]co, e p[er] l'Ap[osto]lica autorità Notaro e Giud[ic]e ord[inari]o, et al p[rese]nte della Mag[nifi]ca Co[mmuni]tà di Monte falco Not[ari]o, e Canc[ellier]e la sudetta Bolla estrassi, esempiai, e copiai dal suo originale, et à fede, vigore, e testimonio di tutte, e singole cose premesse mi son sottoscritto, segnato, et apposto il mio nome. Segno di me Romano Notaro e Cancelliero sopradetto. Loco ✠ signi.

In nome di dio Amen. L'Anno del Sig[no]r N[ost]ro Giesù X[rist]o 1594, Ind[izio]ne 7, in tempo del Pontificato del SS[antissi]mo in X[rist]o P[ad]re, e S. N. S. Clemente p[er] divina provid[enz]a Papa VIII, il dì 10 del Mese di Luglio di d[ett]o Anno. Convocato, congregato, e coadunato il pub[li]co, e g[e]n[er]al Conseglio del Co[mmun]e, et huomini della Mag[nifi]ca Terra di Monte falco in valido, e sufficiente num[er]o nella Sala inferiore del Palazzo de' Mag[nifi]ci S[igno]ri Priori à suon di campana, e voce di tromba publicato p[er] q[ue]sto giorno et hora, nel qual Conseglio in vero osservate le cose da osservarsi, di comiss[ion]e, e comando delli pred[etti] Mag[nifi]ci Sig[no]ri Priori p[er] me Not[ari]o, e Canc[ellier]o infratto furon lette alquante proposte p[er] il ben publico, trà le quali appare questa, cioè: Che debbia farsi p[er] il ben pub[li]co e tralasciate l'altre, che non fanno à proposito. Il valoroso huomo Cap[ita]no Scipione Brancalupo un di d[ett]i S[igno]ri Conseglieri, sorgendo in piedi, salito alla solita Arengaiera, e p[ri]a invocato il nome di X[rist]o, disse, e consultò sopra il ben publico: Poichè è stata tanto gran fatiga in fare la terminazione nel Terr[ito]rio frà la n[ost]ra Comunità, e Giano Castello di Spoleto, e co[n] non poca spesa di q[ue]sto Pub[li]co, et acciochè in q[ue]sto si può, si facci dalla banda n[ost]ra ogni diligenza possibile, Che li termini appostici siano p[er]manenti, e caso che p[er] l'avvenire fussero da qualc[h]e levati, ò guasti, il che con spazio di tempo facilm[en]te potrebbe avvenire senza che la n[ost]ra Co[mmuni]tà ne havesse notizia: Però che p[er] l'avvenire sia carico delli S[igno]ri Priori, che saranno p[er] li tempi d'andare almeno una volta, durante il loro offizio, à rivedere tutti li termini apposti nelli Confini frà la n[ost]ra Terra, et altri Luoghi convicini, et in particolare co'l sud[ett]o Castello di Giano. E q[ua]n[d]o li sud[ett]i S[igno]ri Priori andaranno à rivedere li d[ett]i termini, debbano menar con lor Signorie il Canc[ellie]ro della n[ost]ra Co[mmuni]tà che sarà p[er] il tempo, il quale Canc[ellie]ro con la p[rese]nza di due testimonij forastieri debbia pigliar rogito di come trovaranno li d[ett]i termini, e debbiano farne relazione in Conseglio, venuti che l'haveranno, e che di q[ues]to ord[i]ne il Canc[ellie]ro sia tenuto nell'intrata che faranno li S[igno]ri Priori, dargline particolar giuram[en]to e che la p[rese]nte Riformanza quando si ottenga canonicam[en]te dal p[rese]nte num[er]o, si debba subito dal sud[ett]o Canc[ellie]ro inserire nel Libro delli n[ost]ri Statuti. E mancando li S[igno]ri Priori

d'andare

Cl'andare à riveder li d. termini, incorrano in pena d'uno scudo p ciasc.° di lor signorie da applicarsi alla Compagnia del Corpo di Xpo, et alla Mad.a della Consolazione p equal parte, e nella med.ma pena incorra anco il Canc.ro, no dandoli il giuram.to e notizia del pnte ordine, da applicarsi, come d.o. Qual detto messo il solenne partito osservate le cose da osservarsi, fu vinto, et ottenuto p fave 47. ritrovate nella bussola bianca del sì, ma nella rossa del nò, nesun discrepante p

Et Io Romano Micucci dalla Città di Nocera pub.ca, e p l'Ap.ca autorità Not.o, e Giud.ce ord.io, et al pnte Not.o, e Canc.ro delle Reformanze, et ordinazioni della Mag.ca Com.tà di Monte Falco alle cose tutte, e singole pred.e mentre così, come di premesso, si trattavano, e facevano intervenni, e fui pnte, e quelle scritti, e publicai rogato, e requisito; pciò à fede, vigore, e testim.o di tutte, e singole premesse, mi son sottoscritto, e vi hò posto il segno con il mio nome p

Loco ✠ signi — Segno di mè Romano Notaro, e Cancelliero predetto p

Nel nome di Dio Amen. L'infrascritta è la copia, esempio, transunto p di una lrã dell'Ill.mo, e Rev.mo Mons: Gov.re di Perugia all'Ill.re, e m.to ecc.te sig: Podestà della Terra di Monte Falco diretta, il di cui tenor seguito, e tale è come di sotto, cioè di dietro co'l suo solito sigillo. Al m.to Mag.co s.: come frello il Podestà di Monte Falco; dentro poi. Molto Mag.co, et ecc.te S.r come frello. Havendo la Congregaz.e de'sgravij, e de bono regimine fatto la risoluz.ne, che si contiene nell'inclusa copia di lrã, e proviste c.a il modo, e tempo da farsi i pagam.ti Camerali in mano de' i Tesorieri delle Prov.cie, e loro esattori; Mi è parso conforme all'ordine datomi dall'Ill.mo S.r Card.le Borghese di mandare à V.S. non solo la copia di d.a risoluz.ne, mà ancora uno de' gli editti di stampa p causa di tal pagamenti. Onde non mancarà V.S. di provedere, che d.a risoluzione si publichi in Conseglio, e che venghi appieno osservata, secondo il contenuto di essa, da cotesto Magistrato, e de' gli altri, che di mano in mano saranno p li tempi, mandandomi poi fede, che sia stato il tutto esseguito, conforme al tenore di d.a lrã, acciò che io possa inviarla à Roma, sì come mi vien comandato. E Dio la prosperi. Da Perugia li 25. di 9bre 1606.

D. V. S. Come frello Aff.mo Lodovico Sarego Gov.re Monte Falco Podestà

Seguita la copia della lrã di d.o Ill.mo sig.r Cardinal Borghese inclusa nella pred.a lrã dell'Ill.mo Mons: Gov.re, cioè fuori: Ill.re, e m.to R. sig.r come frello. E' stato discorso molte volte in q.ta Congreg.ne de'sgravij, et de bono regimine p ordine di N.S.re del modo di esigersi l'imposiz.ni Cam.li senza gravaz.e di magg.i spese le Com.tà rispetto all'esecuzioni, e ripresaglie, e sinche S. S.tà possa applicare il rimedio più opportuno, come sommam.te desidera si è ordinato, che li Tes.ri, et esattori osservino la forma, che si contiene nell'incluso editto, che si è fatto stampare

81v

à porta. E perchè anco dalla banda della Città, e suoi Officiali si faciliti l'essecutione di questo pensiero, e si prevenga co'l pagamento à suoi tempi le spese, che pure è stato necessario di permetterglì quando non possino riscuoterle nel termine che se gli prefigge; si è risoluto, che ciascuna Città procuri una nota di tutte l'imposizioni e del tempo, che maturano, e che si tenga affissa in Cancelleria e nel luogo della residenza del Magistrato, perchè li Priori, che sono per li tempi procurino, e faccino in effetto, che li Depositarij, Camerlenghi, ò Esattori à chi tocca non solo paghino in tempo, mà che mostrino, e riportino in Cancelleria la ricevuta del detto pagamento: altrimenti finito il loro Magistrato, nel qual tempo devono esser sindicati dell'altre attioni loro, non mostrando di haver fatto tutte le loro diligenze contro detti Depositarij ò lor sicurtà debbano esser astretti à pagare di proprio alla Città quanto importa la rata di dette imposizioni, volendo, che con tutto ciò siano astretti li Depositarij, conforme à gli oblighi loro e nella medesima pena vuole, che incorrano anco li Governatori, Podestà Commissarij et Officiali, che ricercati da' Priori per li tempi non faranno ogni possibil diligenza di astringere i detti Esattori, ò Depositarij à mostrare il pagamento nel termine, che matura, ò che ne i sindicati de' Magistrati non procurino l'effettuale essecutione di questo ordine, di che dovranno ancor essi render conto alli sindicati loro, et esserne astretti al pagamento. Sarà però contenta V. S. d'ordinare, che si notifichi per tutta la sua giurisditione questa risolutione, e che letta in publico Conseglio s'inserisca nel Libro de' Statuti, e nell'ingresso d'ogni Magistrato si giuri specialmente l'osservanza di essa. E che per questa prima volta si mandi fede quà della publicatione di essa, e dell'affissione di detta nota de' pagamenti. E me l'offero. Di Roma li 20. d'ottobre 1606. di V. S. Come fratello Il Card.le Borghese | Governatore Generale di Perugia

In nome di Dio Amen. Adì 23. di Febraro 1612. Il Publico, e general Conseglio. Prima Che cosa debbia risolversi sopra il ben publico. — Il prudente huomo Sabbatino d'Andreangelo alias Disse per il ben publico. Che per l'avvenire mentre saranno fatti decreti, e Riformanze dal publico Conseglio tanto per proposte fatte dalli Signori Priori quanto per l'evidente utilità, che tali decreti, e Riformanze, messi che siano à partito, e vinte, ò perse che siano; ch'in tal giorno, e Conseglio non se possi più trattare, discorrere, nè metter à partito tal decreto, che fusse perso, ò vinto come di sopra, sotto pena di cento scudi à quello, che tentasse di contravenire al presente ordine, da applicarsi alla Reverenda Camera Apostolica non intendendo però di contravenire alla Bolla di bono Regimine, e la presente Riformanza vinta che sia, se debba fare confirmare da Superiori. Del si 40. del nò 15.

Item il suo Disse sopra il ben publico: Che l'Officiali dependenti dalla nostra

nostra Comunità per l'auuenire non possino esser proposti per la referma, se non tre Mesi prima che finisca il tempo della loro Condotta; et essendo proposti prima, ancorche si vincesse la loro riferma; Che tale elettione s'intenda nulla, e s'habbia per non fatta; e ch'il pnte decreto se debba far confirmare da Monsig.re Ill.mo Gou.re acciò sia osseruato, e quello che tentasse di contrauenire, incorra in pena di 25. Scudi da applicarsi alla Rev. Cam.ra, e ch'il tutto s'intenda fatto conforme alla Bolla di Bono regimine | Del si 41. del nò 14.

Li soprad.i dui decreti furon confirmati dall'Ill.mo Mons.r Gou.re sotto queste parole, cioè l'ordinazioni, e decreti pred.i confirmamo, e comandamo, che si osseruino, et esseguiscano come s.a, non ostan. &c. Dat. in Perugia à dì 25. Aprile 1614. D. Vesc.o Alb. Gou.re, tralasciato il sigillo + Vlisse Marrocchio Segretario

l'originale nel quinterno 4.o in tempo di S.r Romano Micucci fogl. 12. 13.

Il Mag.co, et Ecc.te D.re dell'una, e dell'altra Legge Sig.r Gio: Batta Agaconio altro &c. disse, Ch'essendosi intesa la riformanza fatta nel Conseglio passato da Sabbatino d'Andreangelo intorno al confermare l'Offiziali, ò salariati della Com.ta, la quale è ben fatta, e laudabile, e parendo, che in quella ad ogni buon fine, et effetto ue s'aggiunga, che qualsiuoglia salariato non si possa confirmare, se non Anno per Anno, e non più per tre Mesi auanti, che spiri il suo tempo, sotto le pene, che si contengono in d.a Riformanza, e che à d.a Riform. s'aggiunga, e per aggiunto s'intenda questo, che dice qui, la quale questo prima si mandi à confirmare à Mons.r Ill.mo Gou.re della Prouincia, ò in altro luogo, che bisognerà. Del nò 7.

Il soprad.o Decreto fù confirmato per l'Ill.mo, e R.mo Mons.r Dom. Marini Nobile Genouese Vesc.o d'Albenga, e di Perugia, et Vmbria Gou.re gnale sotto queste parole. Il Decr.o pred.o confirmamo, e comandamo s'osserui, et esseguisca, come sopra, non ostanti &c. D. Vesc.o d'Alb. Gou.re loco + sigilli Dat. in Perugia il dì 25 Aprile 1614. Vlisse Marrocchio Seg.rio Dal sud.o quinterno 4.o, fogli 21.

In Dei nomine Amen. L'Anno del Sig.re 1616. Ind.e XIV, in tempo del Pontificato del SS.mo in Xpo Pre, e S. N. S. Paolo per diu.a prouid.za Papa V. il dì 10. del Mese di Luglio di d.o Anno &c. Congregato il publico, e gnale Conseglio della Mag.ca Terra di Monte Falco nella sala inferiore del Palazzo luogo solito, d'ord.e, e comando de Mag.ci S.ri Priori presidenti, precedendo &c. et osseruate le cose da osseruarsi, & essendo in sufficiente n.o furon fatte l'infrascritte proposte per li Mag.ci S.ri Priori, sopra le quali dourà consultarsi per il ben publico — Omesse l'altre cose, che nò fanno à proposito, seguì il Cons.to: cioè L'Ill.re, et ecc.te Sig. Giouanni Calui D.r dell'una, e l'altra Legge un de' ss.ti Consiglieri

82 v

salito al luogo di consultare, consultò, cioè — Sopra il ben pub.co Vedendosi per espe-
rienza quanti inconuenienti nascono per le relazioni fatte dalli balij d'hauer citato
alc.o à Casa, ouero presentare intimazioni, precetti, monitorij, et altri simili che
nò hauere li padroni di quelle Case alcuna notizia di d.e citazioni, ò presentazioni,
ben spesso in contumacia, ouero per ignoranza, non hauendo alcuna persona potuto rife-
rire, ch'à Casa loro siano stati fatte di citazioni, ò presentati precetti, monitorij e si-
mili incorrino in qualch' inconueniente con gran loro danno, e pregiuditio. Però per
ouuiare à simili inconuenienti, s'ordina con il pñte decreto, che non si debba dar
fede à relazione de' balij de citazioni, intimazioni, precetti, ò altri simili fatti à
Casa di qualsiuoglia persona, se nella med.ma relazione dalli med.mi balij non sarrà
riferto, che sia stata lasciata alla med.ma Casa copia della citazione, precetto, mo-
nitorio, e simili, che dal balio si presentasse; altrim.te siano nulle e si debbiano di
nuouo rifare altre citaz.ni, precetti, monitorij, e simili. E uincendosi la d.a Rifor-
manza, si faccia confirmare à Mons.r Ill.mo Gou.re di Perugia, e si scriua nel Libro
dell' Statuti à perpetua memoria, e si faccia notificare alli Canc.ri Ciuili, e Crim.li,
che sarranno per li tempi. E messo il partito, e dati, e raccolti i uoti, fu uinta
per 21 uoti fauoreuoli ritrouati nella bussola bianca, e nessuno contradicente.
Ill.mo, e Reu.mo Sig.re Piaccia à V.S. Ill.ma all' humili preghiere della Com.tà, et huomini
della Terra di Monte Falco, il sopradetto decreto, come s'è fatto, di confirmare, et appro-
uare, e di douersi mandare alla debita essecuzione. Che si reputarà per grazia.
Confermamo il pred.o decr.o, comandiamo si osserui, et esseguisca, come s.a, nõ ostante.
S. Vesc.o di Venafr. Loco + sigilli. Dat. in Perugia 19 lug.o 1616. Vitt.o Marrocchio Seg.rio

In nome di Dio Amen. L'Anno del Sig.re 1639. Indiz.ne 7.a, in tempo del Pontificato del
SS.mo in Xpo Pre, e S.N.S. Urbano per diu.a prouid.a Papa 8.o à dì 16 Gennaro di d.o Anno.
L'infra è la Copia di una Riformanza fatta nel gnale Conseglio della Terra di Monte
Falco med.te le cose da osseruarsi celebrato. — Sopra l'utilità della med.ma —
Consultando l'Ill.re, e m.to ecc.te sig.re Antonio Bennati uno de' Consiglieri disse, cioè
La n.ra Com.tà tiene per Auuocato, e Protettore tra li Santi del Paradiso, particolarm.te il
n.ro Glorioso S. Fortunato, il giorno della festa del quale si solena con ogni ueneratio-
ne dimostrare, che portaua uerso quel Santo, e poi di mano in mano raffreddatasi.
E per ridurre in magg.e uenerat.e d.o giorno, et acciò anco q.lla Chiesa riceua gli emo-
lumenti, et elemosine, che solena riceuere dalle n.re Ville, Arti, et essercizij,
che sono nella n.ra Terra con eleggere huomini deputati tanto per le Ville, quanto
per l'Arti, et altr' essercizij, e professioni; Che perciò con la pñte si ordina per l'
auuenire perpetuam.te si debba osseruare lo stile, che si dirà s.a l'elettione di De-
putati chiamati Correttori, ò Collettori, come meglio parerà di nominare, cioè
Che li SS.ri Priori, che saranno per li tempi del Mese di Maggio, e Giugno, à
quali

quali tocca d'elettione, debbano per li 4. di Maggio hauer nominati, et eletti un'huomo per ciascuna Villa, et essercizio, come si è detto di sopra. Ancora trà Notarij, come già ui erano eletti, e deputati, et in oltre anco trà Dottori tanto di Legge, quanto di medicina, quali deputati, ò Collettori poi habbino autà, e peso fare la Colletta per la Villa, ò essercizio, per quali saranno eletti. E questa presente risoluzione messa che sarà à partito, uincendosi, si debba far registrare nelli volumi del nostro Statuto, e far confirmare da Monsignore Illustrissimo Gouernatore di Perugia Prinep — Messa à partito fu uinto non ostante una faua del nò. ————

La Risoluzione soprascritta confermamo, et approuamo et ordinamo, che nelli perpetui futuri tempi si esseguisca, et osserui, non ostante — Cesare Vescovo di Città di Castello Gouernatore il Luogo ✠ del sigillo. Dato in Perugia li di 11. Luglio 1639. Gio: Crisostomo Argenti Segretario

E perche io Nicolò Misurati dalla Città di Nocera publico, e per l'Apostolica autà Notaro e Giudice ordinario, al presente dell'Illustrissima Comunità di Monte Falco Cancelliere, fui rogato delle predette cose, e qui di parola, à parola copiai perciò qui mi son sottoscritto, et lo publicato requisito

il Luogo ✠ del segno — Segno di me Notaro —————

In nome di Dio Amen. Adì 16. del mese di Xbre 1640. Nel Conseglio generale celebrato sotto d. giorno fu fatta da Ser Clearco dell'Abbati Consultore, e Consigliere l'infra Consulta, cioè Conoscendosi il danno, che il passato hà apportato al nostro Publico l'elettioni, che si sono fatte dalli Capo Priori, che non sapeuano nè leggere, nè scriuere, e dubitandosi per l'auuenire non uenga peggio. Però che la poliza trouata nel Tamburo si debba correre à partito in [illegible] lo la presente Riformanza, e uincendosi, come si crede assolutamente, habbia forza di Reformanza, e si debba far confirmare da Monsignore Illustrissimo Gouernatore di Perugia, e registrare nel nostro Statuto, dichiarando espressamente ogni uolta si farà l'elettione de' Capo Priori, si debba in publico Quartiero leggere la presente Riformanza, e mancandosi di leggerla, tanto l'elettione, che si facesse contro la presente, si dichiara nulla, et inualida — Segue il tenor della Poliza ritrouata nel Tamburo, cioè. Signori Conseglieri, e Priori, più uolte l'hò detto, non è bene, che li Capo Priori non sappino leggere, perche è uergogna, e può esser danno, basta: Però fate, che quelli, che non sanno leggere, e scriuere, per l'auuenire non possino esser corsi, nè possino essere amessi all'offizio de' Capo Priori. La presente uada à partito, et habbia luogo, uincendosi, farete bene. Posta à partito, fu ottenuta, non ostanti quattro uoti in contrario — Et io Tullio Hortenzij da Todi per autorità Apostolica Notaro publico, della Comità della Terra di Monte Falco Cancelliere delle premesse rogato qui mi sottoscritti, e co'l mio solito segno segnai requisito —

Loco ✠ signi — Il sopradetto Decreto confirmamo, et approuamo, e come in esso ordinamo s'esseguisca, et osserui, non ostante — Dato in Perugia 30. Xbre 1640.

A. Herrera Gouernatore — Gio Crisostomo Argenti Segretario ————

83v

Ordini, Capitoli, e Tasse da osservarsi dalli Notari, che saranno per li tempi nella Terra di Monte Falco nelle cause Civili, e Criminali.

1. Per risposta da farsi all'inquisizioni, querele, ouero accuse con l'instro della fideiussione, e conseruazione dell'indennità, debbia hauere bolognini dui per ciascheduno.

2. E che dal querelante, ò accusatore per querela, ò accusa da farsi non possa, nè debbia pretender, nè pigliar cos'alcuna per dette querele.

3. Item per precetto, che si farà ad instanzia di qualsiuoglia persona, etiam che fussero più in numero, bolognini dui computato il sigillo, e la requisitoria.

4. Item per instro di fideiussione de non offendendo, bene uiuendo, di rappresentarsi, ò non partirsi di Palazzo, cò la sicurtà, e conseruazione dell'indennità, habbia bolognini dui, et il medesimo dell'instro della pace, et altretanto per la cassatura.

5. Item per ciascheduno atto, ò comparsa, ancorche fussero più per una medesima causa compresi in un medesimo processo, bolognino uno, e cò produzione di scritture cò l'esibita bolognini dui.

6. Item per copia di processo, e testimonij, bolognini dui per ciascheduna carta scritta dall'una, e l'altra banda, qual carta, ouero foglio debba contenere per ciascuna facciata almeno uersi sei, e ciascun uersicolo dittioni cinque, e per ciascuna carta debba hauere bolognini dui, e non più, ancorche detta copia si hauesse in publica forma, etiam se più persone ci hauessero interesse.

7. E se occorresse accòmodar l'originale all'Auuocato, ouero Procuratore in luogo di copia, debba hauere bolognini dui per ciascuna carta scritta à libri d'Atti, ancorche si accòmodasse ad instanza di più persone, e se ne sarà stata cauata copia per Notaro, e data alla parte, attesoche n'habbia riceuuta la mercede della copia per detta accòmodazione non possa dimandare cosa alcuna.

8. Item per essamine de testimonij in cause capitali, se bene sarà cò articoli, et interrogatorij, bolognini sei per testimonio, e nelle cause afflittiue, e pecuniarie grandi, bolognini trè, e nell'altre, bolognini dui per testimonio, et altretanto haurà il S. Potà, ò Luogotenente.

9. Per rogito d'essamine assoluto in cause capitali cò la cassatura, fiorino uno; nell'afflittiue bolognini 25.; nelle pecuniarie bolognini 15.

10. Per cassatura di condennazione in cause capitali con la cassatione del Processo, e rogito d'Instromento grossi sei; nell'afflittiue grossi quattro; nelle pecuniarie grossi dui, e mezo.

Io Dottor Gio: Francesco Guarini hò scritto tutte le sudette cose manu propria

In Dei Nomine Amen Anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo tertio, Indictione prima die uero tertia mensis Januarij Pontus autem Sanctissimi in Christo Patris, et D.

D. N.ri Innocentij divina Providentia Papæ Duodecimi anno secundo.

In mei, Testiumq. infrascriptorum præsentia præsens, et personaliter constitutus Per Ill.ris et ad.m Ex.s D. Joes Franciscus Lucarinus a M.te falco J.V.D., qui sponte, et ac omnibus recognovit, et recognoscit præsentem Copiam paginarum 70 Statutorum Terræ M.tis falchi fuisse Scriptam eius propria manu, et Caractere, et per eum fuisse fideliter, et omni cum diligentia extractam, et copiatam ex originali Statuto eiusdem Terræ asservato, et pro maiori omnium intelligentia materno sermone redactam, atq. cum eodem originali Statuto, facta collatione, concordare invenisse, salva semper &c. et ita tactis &c. Iuravit super quibus &c. Actum M.tis falchi in Domo Per Ill.ris D. Cap. Jacobi Turritæ posita intus dictam Terram prope bona D. Marij Tealdelli, DD. Heredum q. Theodori Moriconi, viam publicam &c. iisdem præsentibus Per Ill.ri D. Cap.o Cherubino Sempestrino de eodem, et Hieronymo Salvino Tubicina eiusdem Terræ Testibus &c.



Et Ego Dionysius Moschettus Hispellas publicus Apost.a authoritate Notarius in Almæ Urbis Archivio descriptus, et ad præs. Per Ill.ris Comm.tis M.tis falchi Secretarius de præd.is rogatus in fidem subscripsi, signavi, et publicavi req.s &c.

84v

non ad maiorem comprobationem praedictorum, solitum legalitatis sigillum eiusdem Com.tis de mandato Per Ill.rum Mag. Priorum apposui ——— ——— ——— ———

In nomine Di

72. 85/2

In nome di Dio Amen. l'Anno del Sig.re 1519. Indittione 7.a in tempo del Ponteficato del SS.mo Pre' in Xpo, e S. N. S. Leone per divina providenza Papa X. li 2. di Marzo di d. Anno. Fatto nella Terra di Montefalco Diocesi di Spoleto. Coadunato, e collegialmente congregato il Conseglio generale dell'Università et huomini della Terra di Montefalco in numero valido e sufficiente à suono di campana, e stridor di trombe, conforme al solito, nella sala inferiore del Palazzo de' Mag.ci SS. Priori di d.a Terra, di comissione e licenza di d. Mag.ci SS. Priori, con la presenza et esistenza del nobil'huomo Sig.r Fabio Patrizio Romano Honorando Podestà di d. Terra nel qual Conseglio così collegialmente congregato li sud. Mag.ci SS. Priori ordinarono à mè Hipolito Canc. infratto che trà l'altre Proposte leggessi in lingua volgare le cose infrascritte, cioè: Perche il giorno d'oggi sia il d.o stabilito dallo Statuto à ch.unque sia lecito sopra l'evidente utilità della Comunità consultare, e dar fuori la sua matura deliberatione; si propone sopra quella che debbia farsi. L'egregio huomo Nicola Bontadosi uno del numero dell'altri Consultori esistenti in d. Conseglio levandosi in piedi, et andando al solito Aringo, invocato p.ma il divin Nume sopra l'evidente utilità della Comunità consultando disse: Che succedendo spessissimo nel doversi elegger l'Offiziali et altri salariati della Terra di Montefalco, che ad intuito, e contemplatione di diverse persone d. Offiziali, e salariati s'eleggano in pregiud. publico, e la med.ma Comunità non conseguisca persone idonee: volendo provedere à questo inconveniente, e pestifero morbo, e rimediare alla salute d'essa Università, per l'autorità del presente Conseglio per l'avvenire in verun'ordinario Conseglio non possano farsi l'elettioni di d.ti Offiziali, e salariati, nè darsi, e concedersi à quelli riferme alcune, eccetto che in Conseglio di trè Conseglj, quali Offiziali non possano eleggersi, se non siano distanti dalla Terra, e Territorio di Montefalco almeno quindici miglia. E la presente Riformanza, ò Constitutione, ò Decreto per sua maggior forza della med.ma osservanza si confermi, ò per Breve del SS.mo S. N., ò dal R.mo Legato, ò dal suo R. Vice Legato. Onde messo il solenne, e diligente partito à bussole, e pallotte trà d. Consiglieri, come si costuma, fu trovato vinto per pallotte 41. ritrovate nella bussola bianca del sì, non ostanti 9. in contrario ritrovate nella bussola negra del nò; quali Offiziali eletti nò possan condur seco altri lor'Offiziali, se non siano distanti, come sopra. Et io Hippolito Pedoni da Fabriano Notaro per autorità Ap.lica, e Giudice ordinario, et al presente Canc.llo, e Not.ro delle Riformanze della Mag.ca Comunità di Montefalco, à tutte, e singole pred. cose, mentre così si facevano, intervenni, e

85v

quell° pregato di scrivere scrissi, e publicai, il segno, et il mio nom° consueto ui posi à forza delle cose premesse

Loco ✠ signi:

Signum mei Canc:rij et notti suspti.

Requisiti d: confermazion° della pred:a Riformanza molto ragioneuol° et hone= stam: et à comodo et utile dell'Ill.e Terra di Monte falco, e del distretto della me= dema, sapientem:te data in luce, quella stessa confermiamo, et approuamo e quando ui sia bisogno, ualidamo, ordinando, che la med:ma in tutti i futuri tempi inuiolabilm:te et ad unguem si osserui, sotto le pene di scomunica, e di mille ducati da incorrersi ipso facto, e da applicarsi alla Cam:a Ap.ca Dat. in Foli= gno il di 5 Giugno 1520. H. di Perugia, et Umbria V. Legato m. pp.a

Loco ✠ sigilli — Marco Filonardi Secr:rio

Hippolito di S. Prassede Diacono Cardinal° de' Medici, di Perugia, et Umbria &c. Legato. Ai diletti à noi in Xpo l'Università, e Priori della Terra di M.falco dio= cesi di Spoleto saluti nel Sig.re Per uostra parte fu humilm:te fatta à noi suppli= ca, che ci degnassimo confermar° la soprascritta Riformanza per Voi, e per il uostro pub.co gnal° Conseglio, à ciò specialm:te conuocato, com° sopra fatto, et ordinata et altrim:te à uoi nell° cose premess° di s. opportunam:te proueder°, e supplire à i di= fetti se alcuni ui fussero interuenuti. Noi dunqu° à tali supplich° inclinati la soprascritta Riformanza con tutta la nr̃a autorità co'l tenor dell° p̃nti con= fermamo, et approuamo, et à quella aggiungemo la forza di perpetua fermezza e supplimo à tutti, e singoli difetti, tanto di rag:ne, quanto di fatto, se forse alcu= ni siano interuenuti in quella, non ostanti qualsiuoglia cose in contrario. In fede de' quali hauemo comandato, che si faccino le p̃nti, e dall'infrascritto nr̃o Canc:lo si sottoscriuino, e corroborino cō l'impression del nr̃o sigillo. Dat. in Roma il di 10 Giugno 1530 nell'Anno settimo del Pontefficato del S.mo S.N. S.r Clement° Papa VII

Hippolito Card.le de' Medici Legato &c. — Loco ✠ sigilli. — Fuluio &c.

Aluigi Cornelio del titolo di S. Marco, Prete Cardinal° della S.R.C. Camerl.° A tutti, e singoli Sig.li Abbati, Priori, Preposti, Decani, Archidiaconi, Custodi, Canto= ri, et altri Preti, Chierici, Notarij, Nunzij e Tabellioni publici qualsiuoglia per la Città e Diocesi di Spoleto, et altrim: in qualunqu° luogo si uoglia consti= tuiti, et à ciascunqu° di loro in solido saluti sempiterna nel Signore. Haurete notizia, che già à Noi è stato esposto per parte del S.r Tullio Festi da Aspra Not.lo delle

delle Cause Ciuili, e Criminali della Terra di Montefalco Diocesi di Spoleto,
che essendo chi esso possedesse con giusto, e legitimo titolo li offizij predetti, nè
sopra quelli, ò lor possesso et essercizio da alcuno potesse esser molestato, ò in=
quietato, tanto esso, quanto i di lui sostituti, e ministri, nondimeno ad ouui=
are le molestie, et impedim.ti in qualsiuoglia modo introdotti n.l'essercizio di d.
offizij, fece proporre in Cam.ra Apostolica l'infratto decreto, cioè Per Tullio Ferti
contra la Città di Montefalco, si cometta al Sig.r Doria informato la causa
della inttazione e molestazione de' Notariati della med.ma Terra, che si man=
tenghi in possesso, e s'inhibisca al Sig.r Doria. In uigor del qual decreto dal
medemo R.P.S.r Gio: Battista Doria ottenne, che se gli concedesse e decretasse
la citazione con l'inhibizione fuor della Curia Romana, et ad partes. Le
quali essendo state esseguite in partibus, e dedotte à notizia di d.a Città di
Monte Falco; ad instanza della medema Comunità prodotte, et esibite auan=
ti il pred. R.P.S.r Gio: Batta Doria le lettere Apostoliche in forma di Breue
del SS.mo S.N. Pio Papa quinto, per le quali espressam.te si prohibisce che nesuno
oriundo da d.a Terra, nè per quindici miglia fuori di d.a Terra possa in qualunq.
modo essercitar li pred. offizij, ò alcuno di essi et il pub.co Instrum.to decreti del
R.P.S. Vicelegato di Perugia, per il quale si ordinò, che il S. Saluatore Branca=
lupi oriundo da d.a Terra douesse esser cacciato, e rimosso dall'essercizio di d.
offizio, e citato il S. Sigismondo Jotti procuratore auuersario à ueder moderarsi
l'inhibizione altre uolte ottenuta per parte di d. S. Tullio e comandarsi, che si
osseruino le lre in forma di Breue del SS.mo S.N. Papa, e nelle cose si espresse
decretarsi, e rilasciarsi le lre opportune al giorno, et hora infrascritti. Il qua=
le uenendo, comparì in giudizio il S. Giacomo Vipera dell'una, e dell'altra Legge
Dott.re Procuratore, e repetita la soprad. citazione, in contumacia della parte au=
uersa dimandò, et ottenne, che per il med.mo R.P.S. Gio: Batta Doria si moderasse
l'inhibizione pred.a pred.; e che si comandi, che si osseruino le pred. lre del SS.mo S.N. Pa=
pa in forma di Breue, sì come Noi similm.te per le p.nti moderamo, e d.e lre coman=
diamo che si osseruino. Le quali cose tutte pred.e à Voi tutti, e singoli, et à qualsi=
uoglia di uoi in solido, d'ordine del SS.mo Sig.r Nro Papa ad oracolo di uoce uiua s.a
questo à Noi fatto e con l'autorità del nro offizio del Camerlengato intimamo,
insinuamo, e notifichiamo, et à uostra notizia, e di qualsiuoglia di uoi deducemo,
e uogliamo si deduchi per le p.nti, et in uirtù di santa obedienza, e sotto le pene
di cento ducati d'oro, e di mandato esecutiuo et in sussidio di scomunica, e sotto
altre Ecclesiastiche sentenze, censure, e pene comandiamo, qualm.te riceuute le

86v

presenti, e dopo ch' per parte di d.a Com.tà sarete stati ricercati, ò altro di noi sarà stato richiesto, non ostante la pred.a inhibitione, nell'essercitio di d.i offitij nesuno ammettiate contro la forma di d.e l.re Apostoliche in forma di Breue, nè facciate, ch' si ammetta, anzi ymettiate, ch' d.a Communità e sue particolari p.soni delle medesime lettere Apostoliche e di qualsiuoglia cose contenute in quelle pacificam.te si seruino, uagliano, e godino. In fede delle quali cose tutte, e singole habbiamo comandato, ch' si facciano le p.nti n.re e dall'infrascritto n.ro Notaro, e della med.ma Camera si sottoscriuano et hauemo ordinato, e fatto, ch' con l'appensione del Sigillo n.ro di d.o Camerlengato si corroborino. Dati in Roma nella n.ra Residenza in Cam.ra Apostolica sotto il dì 20 di Luglio 1571. Inditione XIV, e l'Anno sesto del Pontificato del SS.mo Sig.r N.ro Pio per diuina prouidenza, Papa quinto —

Vista Gio: Batta Doria — Perelli — Loco appens.nis + Sigilli. n.o 17.

Inhibiz.ne dell'Ill.mo Rev.mo Card.le Cornelij Camerlengo. Reg.a al lib. 2.o di Pio V. fogl. 109.

Dom.co Maria Corsi Protonot.rio Ap.lico dell'una, e dell'altra Signatura del SS.mo S. N. Papa Referendario, e della Curia delle Cause della Cam.ra Ap.lica Generale Auditore, e della Curia Romana Giudice ord.rio dal med.mo SS.mo S. N. Papa specialm.te eletto, e deputato. A tutti, e singoli R.R. Sig.ri Abbati, Priori, Preposti, Decani, Tesorieri, Sagrestani tanto delle Catedrali, quanto delle Colleg.te Chiese, Canonici, Rettori delle Parocchiali, Pieuani, Vice Pieuani, Curati, e nò Curati, et altri Preti, e Chierici, Notarij e Tabellioni qualsiuoglia, et à quello, ò à quelli, salute. Hauerete à notitia qualm.te il giorno infratto fu comparso auanti di Noi, e nel n.ro Tribunale per parte, et ad Instanza dell'Ill.ma Com.tà Huomini e Priori di Monte Falco tanto congiuntam.te quanto diuisam.te, separatam.te et in solido, et in ogn'altro miglior modo, pr.pali, e narrato in d.a loro Terra di M. Falco esser stato introdotto certo cattiuo uso, stile, e consuetudine ad effetto che gli huomini del med.mo luogo possano, e uagliano amministrare et essercitar le cariche, et offitij publici della Com.tà à lor cenno, libera uolontà, dispositione e beneplacito non interuenendoui alcun consenso, e uoto de' medemi esponenti, procurando sotto uarij pretesti e modi, e forme anco illegitime, et indirette d'esser eletti, e deputati per modo di prouisione ò dal Magistrato, ò dal Conseglio della med.ma Terra, e così eletti, e deputati, nelli lor offitij nò solo non approuati dal pred.o Conseglio, e Magistrato, mà anco contra uoglia di quello persistere

in

in grandissimo, et euidente pregiudizio del Popolo de' Priori, Consoli, e Magi=
strato della medema Città, et in mal gouerno, direttione, e reggimento delle
cose, e de' publici Offitij, succedendo ancora tra le cose premesse trà i Popo=
li uarie, e diuerse liti, differenze, controuersie e risse, le quali à sfuggi=
re, et euitare, ad effetto di conseruar senza danno, et illesa la Città predetta,
i Priori della sopradetta Terra hauer fatto instanza auanti i Consoli, e
Magistrati chiedendo che per l'auuenire nō possa deputarsi tanto da Priori
quanto dal Conseglio nesun stipendiato, se non forastiero, e se forsi accaderà
e sforzarà un caso necessario, che si possa nondimeno dal Conseglio elegger persona
straniera. A quali petizioni, et istanze esser stato risposto, e risoluto per il
Conseglio, e Magistrati della pred. Città, conforme segue, cioè: Poscia consultan=
do l'Ecc. Sig. Gioseppe Bontadosi disse che uada à partito la poliza troua=
ta nel Tamburo, che concerne la prohibiz. della deputaz. de' salariati Paesani per modo
di prouisione, e uincendosi, si esseguisca quanto in essa si contiene. Posta al scrutinio, fù
ottenuta per uoti 40. fauoreuoli non ostanti cinque in contrario. Dipoi consultando
l'Ecc. Sig. Gio: francesco Guarini disse come qui sono: essendo di sentimento questi Sig.ri
Consiglieri di senato alla poliza corsa la particola dell'elezione anco per un mese
mà che non si possano eleggere per uerun tempo. però uincendosi la presente Riforman=
za, s'intenda prohibita la sopradetta deputazione per uerun tempo. Posta à partito fù
ottenuta per uoti 37. fauoreuoli, et in contrario 8. Datt. in Monte Falco questo di 2. di
Maggio 1663. E desiderando i pred. Priori, che le preinserte Risoluzioni per l'in=
dennità, e conseruamento delle cose publiche di detto Luogo di Monte Falco, si osseruino da
quelli, à quali spetta. perciò esser stato ricorso, e dimandato à Noi qualmente ci degnas=
simo di prouederghi nelle premesse cose dell'opportun rimedio di ragione. Per lo che
à uoi tutti, e singoli sopradetti, et à qualsiuoglia di uoi in solido col tenor delle presenti
cometteremo, et in uirtù di santa obedienza comandiamo, qualmente subito uiste, ò riceu=
te le presenti per parte nostra, anzi più ueramente per autorità Apostolica, ammoniate tutti, e
singoli altri nell'essecuzione delle presenti da nominarsi, e cognominarsi, qualmente frà lo
spazio di sei giorni, dui de' quali per il primo, dui per il secondo, e gli altri dui per il
terzo ultimo, e perentorio termine, e Canonica monitione Noi assegniamo, e Voi
assegnarete à i medemi sotto pena di mille ducati d'oro da applicarsi alla R. Camera
Apostolica, e per quelli del mandato essecutiuo et in sussidio di ragione, di scomunica, e
d'altre pene, debbiano, ò qualsiuoglia di loro debbia realmente, e con effetto all'
instanze predette, e tutte, e singole cose contenute in esse, onninamente, et ad unguem
hauer osseruato, atteso, adempito, et à pieno tutto ciò hauer messo in essecutione,

87v

è per il vero, e reale effetto di quest'osseruanza, da tutte e singole molestie alli medemi Sig.ri Instanti sopra le cose premesse, apportati, date, fatte, et effettuati e minacciati di farsi, e d'apportarsi, e da quelle che fussero per darsi et apportarsi per l'auuenire, affatto del tutto hauer cessato, receduto, lasciato et essersi astenuto, anzi d'hauer osseruato, atteso, adempito, e medianti Noi che si osserui, si attenda, si adempisca, si cessi, si desista, e si astenga, et il mandato di douer osseruare, e qualunque altro nelle cose di sopra necessario et opportuno, et in ogn'altro miglior modo hauer visto, sentito farsi, et interporsi, et hauer rifatto le spese, et alle presenti hauer omninamente obedito. Se altrimenti poi li sopradetti così ammoniti, e da ammonirsi si sentiranno esser grauati nelle cose premesse nel detto modo, e forma li citiamo, e procuriamo sian citati, e l'ordiniamo, qualmente 15 giorni dopo l'essecutione delle presenti, se quel giorno sarà giuridico, compariscano in Roma in giudizio legitimamente auanti di Noi per se stessi, ò per mezo de loro Procuratori idonei sufficientemente instruiti per allegare la causa del lor grauamento, e per altre cose dire, fare, et ottenere conforme persuaderà la giustizia, e dettarà l'ordine di ragione, Certificando inhibiate, et inhibendo espressamente comandiamo, sicome Noi inhibiamo, et inhibendo espressamente comandiamo, et ordiniamo à tutti, e singoli Sig.ri Giudici, delegati ò sotto delegati, et ad altri Ministri della giustizia, come Rabbino, ò sian per hauer qualsiuoglia dignità, et autorità et à tutti, e singoli altri da nominarsi, e cognominarsi nell'essecuzione delle presenti che sotto le già antidette pene non ardiscano, ò presumano in uigore di dette petizioni et instanze fatte per la Città, et Huomini di molestare, uessare, perturbare, inquietare, et impedir gl'Instanti, nè alcun'altra cosa in pregiudizio, e disprezzo, ò uilipendio della nostra giurisdizione innouare, ò attentare, ò far, che si molestino, si uessino, si perturbino, s'inquietino, e s'impediscano sotto qualsiuoglia pretesto. Il che se si farà in contrario. Tutto ciò per l'assoluzione. In fede delle quali cose. Dati in Roma nella nostra Residenza questo di 14 Maggio 1603. D. M. Corsi Auditor della Cam.era | Pietro Scarselli della Curia delle Cause della C. A. notaro | Loco ✠ sigilli. lib. exped. fol. 110 Mon.rio sopra l'osseruazione con l'Inhibizione.

Capitoli, ò

Capitoli, ò Tasse sopra la mercede delli Notari della mag.ca Terra di Montefalco.

Prima statuimo, et ordinamo che ogni Notaro sia obligato rogarsi di qualsisia negozio e Contratto, Testamento, e Codicillo ad ogni semplice richiesta di qual sisia, sotto pena di scudi vinticinque da applicarsi alla Chiesa della SS.ma Madonna della Consolatione di d.a Terra per la metà, e per l'altra metà alla R. Camera Ap.ca, purche il negozio sia lecito, et honesto, e chi il Not.o ricercato non fusse impedito, per il cui impedim.to si debba stare al semplice giuram.to di esso Notaro, il quale per sua mercede hauere, e conseguir possa quanto qui di sotto si dirà ———

Per rogito fatto dentro, ò fuor della Terra nel suo Contado, e Distretto di Censi, ò Compagnie d'offizio con tutti Instrom.ti dipendenti da essi, ancorche ui interuenissero più rogiti, baiocchi trenta ———

Per rogito di cassatura, quietanza, remissione, ò cessione di Censi, ò Compagnie d'offizio dentro, ò fuori di d.a Terra come di sopra, baiocchi quindici ———

Per cassatura di qualsiuoglia altro Instrom.to, baiocchi cinque ———

Per rogito di aditione semplice d'heredità, d'Inuentarij d'Heredi, Tutori, ò Curatori, ò altri cò la tutela e cura, sicurtà, e decreto di Giudice baiocchi dieci ———

Per rogito d'aditione d'heredità cum beneficio legis, et Inuentarij baiocchi uinticinque

Per sotoscrittione col publico, che si farà dal Not.o come testim.o nell'aditione soprad.a baiocchi cinque per ciascun Not.o, e sottoscrittione ———

Per ciascun atto, che si farà da Creditori per deduttione di lor crediti nell'aditione dell'heredità baiocco uno, e quatrino uno ———

Per copia publica di d.a deduttione, baiocchi dieci ———

Per copia publica d'aditione fatta d'heredità con decreto di Giudice, Inuentario, et altri, fiorini trè ———

Per rogito d'Inuentario, ò descrittione, che si farà dall'Vsufruttuario, ò Fideicomissario ò da altri tanto di beni mobili, quanto stabili, se il Not.o andarà fuor della Terra, nel Distretto a descriuer le terre, arbori, ò altro, si paghi secondo, che si conuerrà purche non passi un fiorino il giorno ———

Per copia pub.ca d'Inuentario etiam che fusse per decreto, ò con decr.to di Giud.ce un fiorino.

Per rogito di deputatione ad actum tantum, ò ad lites, ò confirmat.ni di Tutori, ò Curatori con sicurtà, e decreto di Giudice, baiocchi dieci ———

Per rogito di Contratti di minori col Consenso de' Parenti, e Curatori, e col decreto del Giudice, baiocchi dieci ———

88 v Per rogito di mandati di procura ad lites cõ la clausola di poter sostituire
è con facoltà generale di qualsiuoglia altro negotio baiocchi cinque.
Per copia publica di mandati di procura di qualsiuoglia sorte bā quindici.
Per rogito di Testamento, ò Codicillo separato dal Testamento dentro la
Terra, e borghi, baiocchi quindici, e fuori della Terra e borghi come li
conuerrà con le parti, purche non passi baiocchi quaranta il giorno.
Per rogito di qualsiuoglia altro Contratto, ò Distratto di qualsisia qua-
lità, quantità, e negotio, baiocchi due, e quatrini due ——
Per ciascun atto da farsi inanzi à gli Arbitri, Arbitratori, ò altri, baioc=
co uno, e quatrino uno ——
Per produttione d'Articoli, Interrogatorij, et altre scritture cõ l'esibita ba-
iocco uno, e quatrino uno ——
Per essamine di ciascun testimonio senza Interrogatorij bā uno, e quatr. uno
Con Interrogatorij, baiocchi due, e quatrini due ——
Per rogito di sentenza, laudo, ò dichiaratione d'Arbitri ò Arbitratori bā cinque.
Per intimatione di sentenza, laudo, ò dichiaratione con l'insertione del tenore
e relatione di presentatione, baiocchi cinque ——
Per rogito d'appellatione con cedola, ò senza cedola, bā dui, e quatrini dui.
Per copia publica d'appellatione, intimatione, e relatione, baiocchi dieci.
Per copia di processo per ogni carta scritta da ogni banda di uinti linee per
facciata, e la linea sia di sette dittioni senza le monosillabe, bā dui.
Per publicatione di processo cõ'l segno, baiocchi cinque ——
Per copia publica di dette sentenza, laudo, ò dichiaratione habbia, et hauer
debbia per sua mercede come nella dichiaratione dell'estrattione dell'
Instromenti tassata qui di sotto ——
Per mostrare non meno à una parte sola, che à tutte due, e chiunque
ci haurà Interesse quante uolte uorranno, tanto congiuntamente, quanto
separatamente qualsiuoglia rogito di Testamento, ò Codicillo etiam sepa=
rato dal Testamento, e per qualsiuoglia altro rogito, baiocchi cinque ——
Per mostrare à Dottore, Procuratore, ò Notaro li sopradetti rogiti ad instanza d'una
parte quante uolte essa uorrà, per baiocchi dieci per uolta. Ad Instanza d'am-
bedue le parti per una uolta sola baiocchi dieci, cinque per parte, e da una
uolta in sù il Notaro non sia obligato mostrarlo al Dottore, Procuratore, ò Notaro,
come

come di sopra, se non ꝑ quanto si conuerrà con le parti

Se il Dottore, Procuratore, ò Notaro uedrà, e leggerà ad instanza delle parti, ò d'una d'esse ꝑ terminare, ò decider la causa, ò controuersia compromessa ò rimessa in lui ꝑ scrittura, ò à bocca. il Notaro habbia la mercede, come se l'hauesse cauata in publica forma secondo la dichiarazione, e tassa che si dirà, mà poi sia obligato à darne copia autentica à chi l'haurà pagata senz'altra mercede.

Per mostrare qualsiuoglia rogito, come di sopra à Giudici, Arbitri, ò Arbitratori per sola informazione senza che se ne facci altra dichiarazione negli atti ad instanza d'una parte, baiocchi dieci, ad instanza d'ambedue le parti, baiocchi uinti

Per produttione di Protocolli di qualsiuoglia rogito auanti Mons. Ill.mo Legato, ò altro Superiore della Prouincia nella Visita, ò altro Superiore ꝑ decidere, e terminare sommariam. le differenze frà le parti nell'istessa audienza senza rilassarne copia ne gli atti, baiocchi trenta

E se del rogito predetto come di sopra in Protocollo se ne rilassarà copia collazionata, ò non collazionata ne gli atti della Causa, il Notaro habbia quel tanto, che se li douria, se n'hauesse data copia in publica forma

Per produttione di Protocollo ꝑ pigliar possesso d'heredità, ò ꝑ conseguir Legati, ò altri beni comprati donati, ò ceduti, ò spettanti à chi, ò in nome di chi si fà la produttione, e ne ottenghi decreto fauorabile, il Notaro habbia la mercede, come se l'hauesse data in publica forma, mà sia tenuto darne copia come di sopra à chi l'haurà pagata.

Per produttione di Protocollo ad effetto di confrontarlo con l'Instromento, ò transunto, ch'il Notaro n'hauesse dato in publica forma con la copia collazionata lasciata negli atti ꝑ detta confrontazione, baiocchi cinque ò nò collationata l'istesso

Per copia publica di Testamento ch'ascendesse alla soma di trecento fiorini, un fiorino. Da trecento fiorini sino à seicento, fiorini dui. Da seicento fiorini sino à mille, fiorini trè. Da mille fiorini in sù sino à qualsiuoglia soma fiorini quattro.

Per copia publica di qualsiuoglia parte del Testam.to ò Codicillo in tutto, ò in parte habbia secondo l'importanza, e distinzione che si dirà. Nella qual copia dica così, ò in altro modo del medesimo effetto. Inter alia, quæ reperiuntur in quodam Testamento facto ꝑ N. sub die, Mense, Anno (adest infrascriptum legatum, seù Codicillum. Et et post dictum legatum, seù antè dictum Codicillum fuit facta hæredis institutio de N. prout latius) la qual copia non faccia altra fede in giudizio, nè fuora di giudizio, se non tanto, quanto concerne detta partita

89v Per copia publica di qualsivoglia rogito d'incerto valore, come soccite, Compromessi, Tutele, Cure, e simili, Arrogazioni, emancipazioni semplici, baiocchi vinticinque, mà se l'emancipazione sarà cum datione bonorum, in tal caso si paghi secondo la valuta, e tassa qui di sotto

Per copia in publica forma d'enfiteozi, Livelli feudi, e simili, de' fitti, locazione, transattioni di qualsivoglia negotio d'incerto valore non specificato nell'Instromento, ò Contratto, fiorini dui

Per copia pub.ca di rinunzie di donne, e d'altre persone, e cessione d'incerto valore, fiorini trè

Per copia publica di qualsivoglia altro Instromento, che importi da fiorini dieci in giù, baiocchi quindici. Da dieci fiorini sino à vinticinque, baiocchi vinti. Da vinticinque fiorini sino à cinquanta, baiocchi trenta. Da fiorini cinquanta sino à cento, baiocchi cinquanta. Da cento sino à ducento, baiocchi ottanta. Da ducento fiorini in sù sino à qualsivoglia soma, baiocchi vinticinque per centinaro, oltre li detti baiocchi ottanta, purche in tutto non passi la soma di fiorini quattro per qualsivoglia Instromento

Che il Notaro sia obligato dare alle parti, ò à chiunque ci haurà interesse ad ogni sua richiesta, la copia semplice, e fedele senza giorno, testimonij e sottoscrittione, di qualsivoglia rogito d'Instrom.to ò Contratto, per baiocchi quindici. La qual copia non faccia alcuna fede nè in giuditio, nè fuora

Per fede pub.ca nella quale in sostanza si contenesse il tenore di qualsivoglia rogito; baiocchi trenta

Per estrattione di bolletta per vigore d'obligo in forma Cam.le e del solito di Montefalco sino alla soma di dieci fiorini; baiocchi cinque. Dalli dieci sino alli cinquanta; baiocchi dieci. Dalli cinquanta sino à cento, baiocchi quindici. Da cento fiorini in sù per qualsivoglia soma, baiocchi vinticinque. Dichiarando, che il Not.ro debba dare la bolletta al Creditore per quella somma, che egli domandarà, e per quella solo possa, e debba farsi pagare la sua mercede.

Per ciascuna copia, che il Notaro mandarà nell'Archivio di qualsivoglia rogito etiam di Testam.to Codicillo, ò Transattione; baiocchi cinque

Le sopradette dichiarazioni, capitoli, e tasse s'intendano respettivam.te non meno per li rogiti da farsi, che per li passati fatti sino à questo tempo

Che ciascun Notaro, che rogarà nella Terra di Montefalco debba havere, e tenere appresso

appresso di sè una copia dell. predetti capitoli, acciò non possa pretender. ignoranza di essi, e sia tenuto mostrarla alle parti, chè la uorranno uedere, ad instanza delle quali si sarà rogato ———

Che nelle dette tasse non s'intendano comprese le cose della Cancellaria delli Mag.ci S.ri Priori, ne del Mag.co Sig. Podestà nè attiuam.te nè passiuam.te, mà da essi Cancellieri si osseruino le lor tasse e stili soliti di dette Cancellarie ———

Li sopradetti Ordini, Capitoli, e Tasse sono stati fatti, e stabiliti da noi Girolamo Tempestiuo Gioacchino Mariano, Dario Cortese, e Gioseppe Vgulato huomini deputati, et à ciò spezialm.te eletti dal publico e general Conseglio della Terra di Montefalco, come apparisce al libro delle Riformanze sotto il dì 4. di Nouembre 1601. et in fede ci sottoscriueremo di nostra propria mano, con supplicarne humilm.te la confirmazione dall'Ill.mo S.r Card.le Legato, tanto maggiorm.te chè tutti li sopradetti Ordini sono stati accettati dal Collegio delli Notari di detta Terra, si come appare per la sottoscrittione qui sotto fatta dal Priore, e dui Notari deputati dall'istesso Collegio questo dì 22. di Marzo 1602 ———

Io Girolamo Tempestiuo affermo quanto di sopra ———

Io Gioacchino Mariani affermo quanto di sopra ———

Io Dario Cortese affermo quanto di sopra ———

Io Giuseppe Vgolati affermo quanto di sopra ———

Io Ridolfo Bontadosi Notario, e Priore del Collegio, e dep.to accetto le dette Tasse ———

Io Rutilio Bontadosi Notaro, et uno di dep.ti dal Collegio accetto, come di sopra ———

Io Gio: Dom.co Bouio Notaro, et uno di Dep.ti dal Collegio accetto, come di sopra ———

Piaccia à V. S. Ill.ma e R.ma li soprad.ti Capitoli, et ordini confermare e comandare chè si osseruino secondo la disposizione di quelli in ogni miglior modo ———

Confermamo e comandamo si osseruino, come si domanda ———

B. Card.le Beuilacqua Leg.to ———

Dat. in Perugia à dì 26. Marzo 1602 ———

Loco ✠ sigilli. Christoforo Lauri seg.rio S'imprima. Fran.co Vicini Canc.ro ———

90v

Fuori. Al Mag.co mio amat.mo Il Podestà di Montifalco. Loco ✠ sigilli. Dentro. Mag.co mio amat.mo Intorno all'Istanza fatta con memoriale da cotesta Com.tà che li Priori di essa non possino esser molestati duranti il lor Priorato, vi si dice, che la mente di questi miei Sig.ri Ill.mi di Consulta è, che mentre dura il Magistrato, non possino convenire, nè esser convenuti per Cause civili, e che li mandati rilassati per avanti contro di loro non si eseguischino personalmente. In questa conformità dunque potrete voi far, che si osservi per l'avvenire, e Dio vi guardi. Di Roma 20. Gennaro 1629. Vro amor.le Il Card.l Barberino.

Fuori. All'Ill.re, e m.to Ecc.te Sig.re Il Podestà di Montifalco. Loco ✠ sigilli. Dentro. Ill.re, e m.to Ecc.te Sig.re Cotesta Communità mi rappresenta, che li mandati di questo mio Tribunale sono anche esseguiti contro coloro, che pro tempore sono di Magistrato in grave preiuditio de' negotij publici: Ond'io vengo à dire à V.S., che voglia dar' ordine, ch'in avvenire non debbano li sopradetti mandati esseguirsi nè realmente, nè personalmente contro di essi duranti il tempo del loro uffitio, e versa vice, che nè meno loro possano farli esseguire contro altri durante il sud.o tempo. et à V.S. conceda il Sig.re Dio ogni bene. Roma li 25. Giugno 1629. D.V.S. Aff.mo ser.re Ottaviano Raggi Auditore della Camera.

Fuori. Al Mag.co mio amat.mo Il Podestà di Montifalco. Loco ✠ sigilli. Dentro. Mag.co mio amat.mo Acciò gli estratti in cotesto Magistrato possino cò maggior' applicatione attendere à gl'interessi publici, procurarete voi, che in conformità del solito non possino convenire, nè essere convenuti per Cause Civili; Che così hà decretato la sacra Cons.ta. E Dio vi guardi. Roma 12. Agosto 1643. Vro amor.le Il Card.le Lanti.

Pri.o Muti secr.o

Lettera Patentale in forma di Breve del Sig.r Card.le Spinola Camerlengo circa al mercato di Montifalco in ogni Lunedi.

Agostino Spinola per divina misericordia del Titolo di S. Apollinare, Prete Cardinale Perugino, di S. Romana Chiesa Camerlengo. Alli à Noi diletti in Christo Università, et Huomini della Terra di Montifalco salute sempiterna nel Signore. Di fresco à Noi per parte vostra è stato esposto in Cam.ra Apostolica, che abondando voi alquanto solamente della fertilità del vino, et oglio, e patendo penuria di quasi tutte l'altre cose necessarie al vitto degli Huomini; siete stati soliti nel giorno di Lunedi di qualsivoglia settimana aprire il mercato alli convicini, et altri forastieri, e per quanto fusti in

in voi render quelli tutti, e sicuri da ogni molestazione. E questo perchè se li detti Convicini, e forastieri cessassero da tal comercio e se n'astenessero, per quello chè vi si toglierebbe la comodità di barattare, ò vendere il d. vino, et oglio vostro con altre cose necessarie; patireste gran difficoltà del vivere. Et essendo chè al presente è da un certo tempo in qua per varie Ripresaglie, et altre lettere esecutoriali, tanto per debiti delle Communità, quanto di persone particolari ad instanza di qualsivoglia, e per interesse di qualunque, anco della Camera Apostolica forsi decretati, et emanate, et ancora per l'esecutioni indi forsi sosseguite, sia cessato assaissimo il comercio del medemo Mercato. Voi non volendo più soffrir la necessità delle cose, siete ricorsi à Noi, et humilmente ci havete fatto supplicare, chè nelle cose sopradette ci degnassimo benignamente provedere alla vostra necessità. Noi considerando, che dal commercio di questo vostro Mercato si provede et al comodo, ò più tosto alla vostra necessità, ed anco alla comodità de' Curiali, stante chè l'oglio d'indi per lo più si trasporti in Roma et in oltre chè si apporta utile alla Camera, perchè l'entrata delle Gabelle si accresce, inclinati alle vostre suppliche, di comissione del SS.mo Sig. Nostro Papa con oracolo di viva voce sopra questo fattaci, e di autorità dell'offizio del nostro Camerlengato, e per decreto fatto sopra ciò in Cam.ra Apostolica con matura deliberatione, à Voi Communità, et huomini della Terra di Monte Falco co'l tenor delle presenti concediamo, e graziosamente contribuimo, à beneplacito del SS.mo Sig. Nostro, ò di Noi, che tutti, e ciascuni Mercanti, Mulattieri e persone de' luoghi circonvicini et altri forastieri venendo di dove si sia, dal Vespro del giorno precedente à d.o Mercato sino al Vespro del di seguente dopo il medemo giorno del Mercato, al d.o vostro Mercato con le loro mercanzie, grasce, animali, e qualunque cose, da qualsivoglia Ripresaglie per qualsivoglia interesse anco della Camera, e per interesse delle Comunità delle d. persone, che vengono, purchè non per debiti di esse proprie persone siano state rilassate, nell'andare, stare e ritornare siano libere, esenti, e sicure, ancorchè alcune di d.e persone havessero comesso qualche delitto, non però capitale, ò altro, per causa di cui si gli dovesse imporre la pena afflittiva del corpo, per occasione di quello dalli Vespri primadetti sino alli d. secondi Vespri similmente nell'andare, stare, e ritornare non possino esser molestate, anzi da qualsivoglia Offiziali, e da qualsivoglia Corte sian tute, e sicu=

re, purchè nel luogo di Montefalco tali delitti non siano stati comessi. Et in oltre volendo Noi fare à Voi una gratia più copiosa, de' i medemi ordine autorità, e decreto in simil modo vi concedemo, che i Mulattieri chè vengono à detta Terra, e suo Contado à comprar oglio, ò à pigliarlo in baratto di altre cose, et ad asportarlo fuor di d.o Contado, ò Territorio nel medemo modo, et in ogni tempo, anco fuor del tempo di d.o Mercato, solam.te nell'andar.e, stare, e ritornar.e siano, et esser debbiano tuti, e sicuri, inguisa chè per l'occasioni predette particolarm.te di Ripresaglie, mentre non siano stati rilassaci per debiti proprij di essi, che vengono, come si dice di sopra, in nesun patto realmente ò personalm.te possano molestarsi: Ordinando perciò tanto al Vicelegato di Perugia, et al Barigello, ò Maresciallo, et ad altri esecutori della Provincia dell'Umbria, e di Perugia, e del Ducato di Spoleto, quanto anco à ciascun'altri Governatori, Podestà, Offiziali, et esecutori di qualunque Città, Terre, e Luoghi predetti, qualmente tutte, e singole cose predette à Voi inviolabilmente osservino, e faccino e comandino osservarsi sotto pen.a di Scomunica, e di cinquecento ducati d'oro da applicarsi alla Cam.ra Apostolica, e da Incorrersi subito per qualsivoglia che faccia in contrario, dichiarando Noi irrito, e di niun vigore, se accaderà, chè diversam.te sopra queste cose da chiunque in qualsivoglia modo scientem.te, ò ignorantem.te si facci attentato. Non ostanti qualsisia cose in contrario. In fede, e testimonio delle quali cose havemo comandato, chè si faccino le presenti e si sottoscrivano dal Notaro della Cam.ra Apostolica, e fatto che si corroborino con l'appension.e del nro solito sigillo. Dato in Roma in Cam.ra Ap.lica del giorno cinque del Mese di Marzo 1537. L'Anno terzo del Pontificato del SS.mo Sig.re nostro Paolo per divina providenza Papa Terzo — Visa in C.A. Fede. Tudertin.

Loco ✠ sigilli. Val. de Spoleto

Lettera Patental.e in forma di Breve del Sig.r Card.le Pietro Aldobrandini Camerlengo circa la rinovaz.ne e continuaz.ne del Mercato di Montefalco ogni Lunedì e concessione delli fiere nel giorno di S. Croce li 3. Maggio, e nel giorno della festa della B. Chiara —

Pietro per divina misericordia di S. Nicolò in carcere Diacono Cardinal.e Aldobrandino di S. Romana Chiesa Camerlengo. Alli diletti à Noi in Christo Communità, et Huomini della Terra di Montefalco diocese di Spoleto salute nel Signore. La fede,

fede, e deuozione uostre, che siete approuati portare uerso il SS.mo Sig.r Nostro Pa=
pa, e la Sede, e la Camera Apostolica, meritano, che ui usiamo speciali fauori,
e grazie, e che à i uostri commodi per quanto spetta à Noi opportunam.te proue=
diamo. Di certo è stato à Noi ueramente esposto per parte uostra, che uoi poco
tempo è, per comodità, e sostentamento de' Cittadini, et habitanti di detta Terra e
de' luoghi circonuicini soleuate celebrare in essa Terra in certi giorni prescrit=
ti in qualsiuoglia Anno le publiche fiere, e mercato con ampie immunità esen=
zioni, e franchigia all'hora à uoi specialmente concedute: Mà questa cotanto
utile, e necessaria consuetudine si per la negligenza de'gli huomini, si anco per ua=
rie insorgenti calamità de' tempi non senza grandissimo danno, e discapito tan=
to publico, quanto priuato grandemente si raffreddò. Tolti uia dunque di mezo con
l'aiuto del Signore quest'impedimenti, sicome soggiungeua à Noi l'istanza esi=
bita per uostra parte, Voi à publico, e priuato utile, e comodo di tutti desiderate
riassumere queste fiere, e mercato e che si continuino con le medeme immunità,
esenzioni, e franchigia, et anco più abondanti, il che però in nesun modo uolete fa=
re senza licenza nostra, e della Cam.ra Apostolica. Per lo che hauete fatto ricorso à
Noi, et alla Camera predetta con supplicatione humilmente, che ci degnassimo di ac=
cudire à questo uostro giusto desiderio di benignità della predetta Camera. Noi dun=
que inclinati à queste uostre suppliche, come giuste uolendo à uoi far special
grazia, e ricolmarui di grazioso fauore, di comissione del SS.mo Sig.r Nostro Papa per
oracolo di uiua uoce sopra questo à Noi fatto, e di autorità del nostro officio di Ca=
merlengato e dal decreto maturamente fatto in Camera Apostolica e citato sopra
ciò l'Ill.re Sig.r Laudiuio Zacchia general Commissario della Cam.ra Ap.lica auanti
Mons.re Innocenzio Maluasia Chierico, e Presidente della Camera Apostolica, e
Giudice di questa causa, A Voi, che per l'auuenire nelli perpetui futuri tempi
ogni Anno in detta Terra di Montefalco e nel luogo che à uoi sarà parso buono
le publiche fiere nella festa di S. Croce del mese di Maggio, e nella festa della B. Chiara
di qualsiuoglia Anno da cominciarsi, e come segue da continuarsi, si anco il Mercato
in qualsisia Lunedi di qualunque settimana da tutti, e qualunque tributi, ga=
belle, dazij, pedagij, impositioni, bollette, Ripresaglie, e qualsiuoglia altri pesi
tanto reali, quanto personali per qualsisia occasione ò cagione pro tempore impo=
ste, e per l'auuenire da imponersi, libere, immuni, et esenti liberamente, lecitamente,
et impunemente fare, celebrare, et hauere, talmente che à quelle, durante d.o tempo,
tanto uoi, quanto qualsiuoglia altre persone dell'uno, e dell'altro sesso, e quanto
si sia straniere andare, et iui con li uostri e loro beni, mercanzie, et animali

dimorare, e pernottare senz'alcun pagamento affatto di dazij, gabelle, collette, pedagij, impositioni, porti, bollette, e di qualsivoglia altri pesi, et impositioni, non però di quelli, che spettano alla Camera Apostolica, et ivi le compre, vendite, baratti, et altre cose simili, senza però pregiuditio di d. Camera, fare, e celebrare, e di lì tuta, e sicuram.te cessando affatto ogni impedimento, partirsi, et andarsene via, lecitam.te, libera, et impunem.te possiate, e vagliate, e li vostri successori, et altri predetti possino, e vagliano non solo con le sopradette immunità, et esentioni, e conform.te ultimamente erava[no] soliti di fare, e celebrar le d. fiere, ed ancora erano soliti di farsi, e celebrarsi, e con la medema franchigia altrimenti à Voi conceduta, le quali cose tutte, quando sia bisogno, le rinouamo, mà con tutte, e singole immunità, esentioni, facultà, autorità, giurisditioni, favori, grazie, prerogative, e privilegij ad Altre Terre, Castelli, e luoghi convicini, et alli loro fiere conceduti, con il tenor delle presenti. La facoltà però interdetta à Voi, et ad altri predetti di condurre i grani à d. fiere graziosam.te conferimo, e la licenza, facoltà, potestà, et autorità da durare in perpetuo concedemo, e diamo. Così strettamente inibire per ciò comandando à tutti e singoli hora, e per li tempi esistenti Mons.r Vice Legato della Prov.cia dell'Umbria, et alli Governatori di detta Terra, e di qualunque Città d'altre Provincie, e di loro Terre, Castelli, e luoghi, et alli loro Auditori, e luogotenenti adesso, e per li tempi esistenti et alle Communità, et Università, Collegij, et altre persone publiche, e private tanto ecclesiastiche quanto secolari, e Dazieri, Doganieri, Gabellieri, Commissarij, Passaggieri, Portinari e guardiani di porte, ponti, porti, e passi, et anco à Barigelli, esecutori, sottoesecutori e qualunque altri ministri di giustitia, alli quali le nostre presenti saranno mostrate sotto pena di dui mila ducati d'oro da applicarsi alla Camera Apostolica, e per quelli del mandato esecutivo, e d'altre à nostro arbitrio, che queste nostre presenti, e le cose contenute in esse qualsisiano inviolabilmente, et in perpetuo l'osservino, e dall'altri, à quali spetta, e per l'avvenire in qualsivoglia modo spettarà, comettino, e facciano che s'osservino, acciòche non impediscino ritardino, ò molestino Voi, ò le persone, che à d. fiere per li tempi si portano, ò vengono, e d'indi si partono, nè alcun di voi, ò di quelli contro la forma continenza, e tenore delle medeme nostre lettere, nè tralascino, ò permettano, che da altri si impediscino, arrestino, ò molestino, anzi ricercati per parte vostra procurino, comettino, e facciano co' effetto publicare, e che si publichi nelle loro Città, Terre, Castelli, e luoghi alla lor giurisditione in qualsivoglia

qualsiuoglia modo soggetti la celebrazione di queste fiere, e Mercato, et à
Voi nelle cose predette porghino ogni aiuto, consiglio, e fauore. Altrimen-
te / decretando nondimeno Noi irrito tutto quello, che si farà in contrario
non ostanti le constituzioni, et ordinazioni Prouinciali, e speciali indulti
à qualsiuogliano Communità et Università di qualunque Città Terre, e
luoghi alla Sede Apostolica soggetti mediata, ò immediatamente, conceduti,
confermati, approuate e publicate, hauendo qui Noi per sufficientemente espres-
si qualsiuoglia tenori, modi, e forme di tutte le cose, e qualunque altre
cose contrarie già mai non ostanti. Mà uogliamo, che se alcun di ad ho-
nor di Dio, ò de' suoi Apostoli, e della Beata Vergine Maria in di giorno
di Lunedì di qualsiuoglia settimana, nel qual deue celebrarsi d. Mercato
sarà feriato, ui astenghiate dalla celebrazione di quello. In fede delle qua-
li cose / Datum in Roma in Camera Apostolica questo dì 23. del Mese d'Ago-
sto 1602. l'Anno XI. del Pontificato del SS.mo Sig. nro Clemente per diuina
prouidenza Papa Ottauo. / Card.le Aldobrandino Camerlengo /
Loco ✠ di sigilli pendenti. Vista P. Maluasia della C. A. Presid.te Chierico,
e Giudice. /

Tralasciati altri / Sandiuio Zaccaria Commiss.o gnle della C. A. — Titoli Scanardi /

Conferma di sentenza del sig. Card.le Siluio di Cortona Legato di latere della Toscana,
et Umbria, qualmente l'offitio de' Danni dati in Monte Falco spetta del tutto à quella
Università, come appare in Carta pergamena in latino e nella Cassa di quattro
chiaui originalmente si conserua. Il cui tenore in uolgare è il seguente cioè —
Siluio per misericordia diuina del titolo di S. Lorenzo in Lucina della S. R. C. Prete
Cardinale di Cortona, nella Toscana, e nell'Umbria del SS.mo Signor nostro Papa,
e della Sede Apostolica Legato de latere. Alli diletti à Noi in Christo Università
della Terra di Monte Falco Diocesi di Spoleto salute nel Signore. Attesoche da Noi
quel ch'è giusto, et honesto tanto il uigore dell'equità, quanto lo richiede l'ordine
di ragione, à finche ciò per la diligenza dell'offizio di Legazione à noi imposto condu-
chiamo al douuto effetto. In uero la dimanda à Noi per uostra parte poco fa eshibita
conteneua, che essendo già trà Voi da una parte, e trà il diletto à Noi in Christo
Galeotto Eufreduzio da Fano dello, e sopra l'offizio chiamato de' Danni dati della
uostra Università, quale il prefato Galeotto in uigore d'una asserta concessione

nostra, e di approuazione dalla Sede Apostolica indi Susseguita asseriua spettare
à sè di ragione, e voi all'incontro asseriuate esser sorrettizie, et orrettizie questi
concessione, et approuazione, et in uigor di quelle non hauer mai competito ad es-
so Galeotto alcun Jus nel predetto, ò al d.º offitio. e p altre cose negl'atti più dif-
fusamente dedotte, e p occasion di quelle essendo insorta materia di lite, Noi tal
causa al Diletto à Noi in Christo, Francesco Pita Notaro della predetta Sede
in Perugia, e nell'Vmbria Vice Legato nostro commettemmo douersi sentire, e
terminar col douuto fine. Il qual Vice Legato poi procedendo dirittam.te in questa
causa, osseruate le cose da osseruarsi, tra l'altre cose, che l'offitio di questi Ban-
ni dati p piena ragione sempre hauesse spettato, et appartenuto, e che all'hora spet-
taua, et apparteneua alla vostra Vniversità, et à dispositione, e libero arbitrio di
cotesta vostra Vniversità, e che in auuenire possiate, e vagliate disporre di quel-
lo à uostro Libito, e beneplacito, e quello, quando uorrete, e ui piacerà, totalmente
concedere, conforme si era fatto fin'all'hora, p mezo di una sua sentenza definitiua,
che nelle cose di sopra inscritti diede, e promulgò, pronunziò, e dichiarò, Jmponen-
do anco à esso Galeotto, et à ciascun'altri in tutto, e p tutto un perpetuo silentio
si come, e conforme si dice più à pieno contenersi con publico instrom.to fatto sopra
dette cose. e p che si come la medema instanza soggiungeua, la pred.a sentenza per
niuna prouocatione sospesa, et altrim.te è trapassata nella cosa giudicata, che da
Noi la medema sentenza fassi instanza si corrobori con la guarnigione Apostolica,
e con l'offitio della nostra Legazione. Perloche Noi alle vostre suppliche in que-
sta parte inclinati, la Sentenza predetta, come che dritta, e giustam.te fù data
con l'autorità della nostra Legazione hauemo stimato douersi approuare, e
confermare, e co'l patrocinio del present.e scritto l'approuiamo, e confermiamo,
supplendo tutti, e singoli difetti tanto di ragione, quanto di fatto, se alcuni for-
se nelle cose medesime siano interuenuti. Dato in Fiorenza l'Anno dell'
Incarnazione del Signore 1525. alli 15. di Settembre, l'Anno secondo del Pon-
teficato del SS.mo Signor nostro, sig.r Clemente Papa Settimo. Gio: Snydez.
Sep. Sil. Bianco. ——— Loco + sigilli pendentis ———

Conferma, et

Conferma, et approuatione dello Statuto di Montefalco fatta da N.S. Pa-
pa Sisto quarto, e particolarm.te sopra le pene imposte contro i Malefitij,
come appare p Breue Apostolico in Carta pergamena, che si conser-
ua originalm.te in Latino nella Cassa di quattro chiaui del Publico.

Sisto Vescouo seruo de' serui di Dio. A perpetua memoria della cosa.

Considerando Noi del stato di ciascuni fedeli, et in particolare de' sudditi immedia-
tam.te alla Romana Chiesa del continuo circa il lor bisogno e la pace volentieri
siamo intenti, et à quelle cose, che p raffrenar i delitti dell'huomini, e p la
quiete di quei, i quali quietam.te bene, e giustam.te uiuono, prouidamente sono
state ordinate, acciò inuiolabilmente si osseruino, Noi volentieri, quando ne
siamo richiesti, aggiungemo la fermezza della guarnigione Apostolica.
Per parte inuero de' diletti figlioli Conseglio, Priori Vniuersità et Huomini
della Terra nostra di Montefalco Diocese di Spoleto la dimanda à Noi di corto
eshibita conteneua, che essi poco tempo fà prouidam.te attendendo spessissime
volte accadere, che più psone discole, ò malfattori e delinquenti della me-
dema Terra, e suo distretto p causa dell'impunità de' delitti dell'istessi acqui-
stata p mezo di fauori inordinati, et altri modi storti ogni giorno più si ren-
deuano facili à cose illecite, scampando facilm.te impuniti da i lor delitti, sce-
leraggini, et eccessi p uia di fauori et alcuni modi simili e uolendo alle cose pre-
messe p quanto era in loro prouedere dell'opportuno rimedio; composero, e solennem.te
publicarono alcuni Statuti, Riformanze, et ordini continenti cose giuste, e lecite, et
il ben publico sopra di questo, mediante i quali si percuotano con la douuta giusti-
tia i delitti, le colpe, e gli eccessi de' predetti malfattori, e delinquenti conforme la lor qua-
lità, e grauezza e serua la pena di quelli in essempio à gli altri. Perloche p parte
del Conseglio, de' Priori, dell'Vniuersità, e degli Huomini sudetti fù humilmente fatta
à Noi supplica, che à d.ti Statuti, Riformanze, et ordini p la lor più ferma sussi-
stenza ci degnassimo di benignità Apostolica aggiunger la fermezza della confer-
matione Apostolica, e quelli et alcun'altre cose concernenti la lor pace, e la regola
del ben uiuere, di nuouo statuire, et altrimente ad essi, et al loro stato, e bisogno
nelle premesse cose opportunam.te prouedere. Noi dunque attendendo, che secondo
le Constituzioni Canoniche vi son certe colpe, nelle quali è colpa il rilassar la uen-
detta, hauendo con le presenti p espressi come se di parola in parola fussero lora
inserti i tenori, e forme di questi Statuti, Riformanze, et ordinazioni, inclinati
à tali suppliche, hauendo rati, e grati questi Statuti, ordini, e Riformanze, quelli

346

di autorità Apostolica co'l tenor delle presenti confermamo, et approuamo e decretamo douer sossistere nelle forze perpetuamente, sopplendo tutti, e singoli difetti se forse alcuni siano interuenuti nelli medesimi. E nulladimeno per migliore stabilità delle cose premesse, et acciò la peruersità de' malfattori non passi da i presuntori in essempio, con questa Constituzione irrefragabile da durare in perpetuo facciamo legge, e statuimo parimente, e decretamo, che i delinquenti, et i trasgressori de i commandamenti, e quei che commettono malefizij contro la dispositione della giustizia, e di Statuti in detta Terra, e suo Territorio distretto, e giurisdizione à grazia alcuna ò rilassazione di pena del misfatto, e delitto, anco ad instanza d'alcuno; dal Podestà, Priori, e Conseglio di detta Terra non debbiano ammettersi, nè faccino, che si faccino, ò si dimandino petizione, ò intercessione, ò rilassazione per di trasgressori, e delinquenti, sotto pena di cinquecento fiorini d'oro da applicarsi alla Camera Apostolica. E che i Legati, et i Nunzij della Sede Apostolica, ò Gouernatori pro tempore della Prouincia del Ducato di Spoleto, ò altrimenti deputati in quelle parti, in nesuna maniera possino altrimenti di quanto si contenga nel Statuto, e Riformanze predette rimetter la pena con questi termini ò commandare, che si soprasseda in qualunque modo dall'essecuzione in perpetuo, ò à tempo nelli processi cominciati ò da cominciarsi con pretesto di qualunque delitti, ò condannagioni, ò impedire, ò sospendere la cognizione, e punizione di qualsiuoglia misfatti, ò sopra lo Statuto predetto dispensare anco con pretesto di qualunque facoltà à loro concesse, anco uscite fuora per mezo di lettere Apostoliche da indrizzarsi à loro sotto ciascuna forma di parole, et ad instanza di ciascheduni, ancorchè in quelle sia stata fatta mentione della presente nostra Constituzione, Statuto, e decreto, et in quel caso niente possino. E che tutti, e singoli malefizij delitti, eccessi, e misfatti, quali come si antepone, succederà che si faccino tanto nel distretto, e luoghi, benchè siano trascurati dal Podestà esistente per il tempo, secondo la disposizione di ragione si mandino alla debita essecuzione. E di più sia irrito e uano ciò che accaderà, ch'in contrario si attenti per ciascuni con qualsiuoglia autorità, scienti, ò ignorantemente. Non ostanti le Constituzioni, et Ordinazioni Apostoliche, e Leggi Imperiali, e Statuti Municipali, e particolarmente di detta Prouincia del Ducato, anco corroborati con giuramento, confermazione Apostolica ò con qualsisia altra fermezza, e qualunqu' altre cose contrarie. A nesuno dunque omninamente de gli huomini sia lecito romper questa carta di nostra Confermazione,

approuazione,

approvazione, supplimento, decreto, constituzione, statuto, dichiarazione, e volontà ò andargli contro con ardir temerario. Mà se veruno presumerà di attentar ciò, conoscerà di haver da incorrere nell'indignazione dell'Onnipotente Dio, e de i Beati Pietro, e Paolo suoi Apostoli. Dati in Roma appresso S. Pietro l'Anno dell'Incarnazione del Signore MCCCCLXXIV. li trè di Gennaro l'Anno quarto del nostro Pontificato.

Loco ✠ plumbi pendentis.

Concessione della nuova Chiesa della Madonna Santissima della Consolazione di Monte falco e sui beni, e renditi come anco di potervi mettere, e rimouere i Cappellani à fauore dell'Università, et Huomini di Terra, come costa per Breue di Papa Clemente Ottauo in carta pergamena, che si conserua nella Cassa di 4. chiaui esistente nel Palazzo Priorale il cui tenore Latino tradotto in volgare è il seguente, cioè

Clemente Vescouo Seruo de i Serui di Dio. A perpetua mem. della cosa.

Alli pij desiderij de i fedeli che risguardano l'accrescimento del culto diuino e la spiritual consolazione de' Christiani, à finche conseguiscano il bramato fine volentieri accudimo, e facciamo à quelli opportuni fauori. Veramente per parte de' diletti figli Vniuersità et Huomini della Terra di Montifalco diocese di Spoleto la dimanda à Noi di fresco esibita conteneua, che hauendo una volta essi Vniuersità, et Huomini guitati da una singolar diuozione verso la diuota e chiara imagine per l'antichità, e molto più per i miracoli della Beata Vergine Maria, quale comunemente chiamano la Maestà, dipinta in una muraglia nella detta Terra, ò vicino à quella, et altrimente à lode, et honor di essa Vergine Maria, et augumento del diuin culto, et à consolazione di detta Terra, cominciato in quel Luogo à fabricare, et edificare una Chiesa con gran sua spesa, di molte elemosine e contribuzioni loro ridotte insieme e cominciata à perfezzionarla et ad ornarla di paramenti, e d'altre cose necessarie al culto diuino, et al seruizio di essa Chiesa, e finalmente intendendo che à quella si faccino le funzioni, e seruigij nelle cose di Dio per mezzo di Preti, et idonei; Mà dubitando, che dopo che hauerranno adempite

95v

tutte queste cose, alcuni presumino impetrare essa Chiesa sotto pretesto di bene=
fizio Ecclesiastico, ò di altrimenti inquietar l'istess'Università, et
Huomini sopra il pacifico possesso, et uso di quella, se non siano fortifi=
cati contro questi, et altri impedimenti co'l privilegio speciale di questa
Sede: Perloche per parte dell'Università, et Huomini predetti fù Um=
ilmente supplicato à Noi, qualmente à Loro ci degnassimo nelle co=
se premesse di benignità Apostolica opportunamente provedere. Noi dun=
que lodando assaissimo nel Signore in questa parte il pio proposito tale
di dett'Università, et Huomini, e le singolari persone di quest'Universi=
tà da qualsivoglia Ecclesiastiche sentenze, censure, e pene di Scomunica,
di sospensione, e d'Interdetto, e da altre apportategli dalla Legge, ò da Huomo
per qualsisia occasione, ò causa, se nelle quali in qualsivoglia modo si trova=
no essere annodati, ad effetto solo di conseguire le presenti, con il tenore di
queste assolvendo, e giudicandole dover essere assolute, inclinati à questi
supplichi: facciamo grazia all'Università, et Huomini predetti, qualmente
essi per se medemi, ò per altri deputati da loro da hora per l'avvenire, et in
perpetuo possino libera, e lecitamente la predetta Chiesa così da Loro fa=
bricata, e fondata sotto l'Invocazione della Consolazione dell'istessa Bea=
ta Maria Vergine, e suoi frutti, rendite, proventi, ragioni, cose, elemo=
sine, et altri beni presenti, e futuri, e tutt'altre cose à quella spettan=
ti, e che in avvenire spettaranno, reggere, governare, et amministra=
re, et ad essa Chiesa far che si serva nelle cose in ordine à Dio, per
mezo de' Cappellani idonei da approvarsi dall'Ordinario del Luogo e
da mettersi, e rimoversi dall'istess'Università, et Huomini à lor com=
piacimento, in vigor dell'autorità Apostolica, co'l tenor delle presenti, di
grazia speciale, senza pregiudizio di veruno. e che in nesun tempo
mai la Chiesa, rendite, elemosine, e beni presenti, e futuri si eregga
in titolo di benefizio Ecclesiastico con qualsivoglia autorità Apostolica
ò ordinaria, e quella come tale s'Impetri da veruno con qualsivoglia
pretesto overo in titolo, commenda, ò amministrazione, ò altrimente
si conceda per i Romani Pontefici, ò Sede Apostolica, ò suoi Legati, ò

Nunzij,

Nunzij, ò Ordinarij de' luoghi, ò qualsiuoglia altri, che l'habbino, ò siano per
hauer qualsisia autorità, e podestà si conceda, ò di quella altrimente si pos-
sa, ò debbia disporre, e qualunque concessioni, ò collazioni, et altre dispo-
sizioni fatte in contrario siano, e si reputino nel medesimo atto nulle, et
inualide, e di niuna forza, ò momento, e se accaderà, che altrimente sopra
queste cose da chiunque con qualsiuoglia autorità scientemente, ò igno-
rantemente si attenti, lo decretiamo irrito, e uano. Non ostanti le
cose premesse, e le constituzioni, et ordinazioni Apostoliche, e qualun-
que altre cose contrarie. Mà uogliamo, che l'Università, e gli Huo-
mini predetti siano omninamente tenuti ogn'Anno di render conto all'
Ordinario delle cose riceute, e per mezo loro amministrate secondo la dispo-
sizione del Concilio di Trento. A nesuno de' gli huomini dunque sia lecito
affatto di lacerar questa carta di nostra assoluzione, indulto, decreto, e uo-
lontà, ò pure andargli contro con ardir temerario. E se alcuno haue-
rà presunzione di ciò attentare si riconoscerà d'essere per incorrere nell'
indignazione dell'Onnipotente Dio, e delli Beati Pietro, e Paolo suoi Apo-
stoli. Dato in Roma appresso S. Marco nell'Anno dell'Incarnazione
del Signore 1592 alli dieci di Settembre, nell'Anno primo del nostro
Pontificato.

Loco + plumbi pendentis. omissis subscriptionibus

Inhibizione di Mons. Ill.mo A.C. in uigor della pendenza di Lite nel 1590 a fauor
della Communità di Montifalco contra quella di Beuagna circa al Moli-
no à grano, et acque del Teuerone, e Clitunno, come appare origi-
nalmente in latino in carta pergamena esistente nella Cassa di 4.
Chiaui del Palazzo Priorale, tradotta in uolgare di questo tenore cioè.

Girolamo Matthei Protonotario Apostolico del SS.mo Sig. nostro Papa, e
della Curia delle Cause della Camera Apostolica Generale Auditore, e della
Romana Curia Giudice ordinario delle sentenze anco, e delle censure
nella medesima Romana Curia, e fuor di quella fatte, e di qualsiuoglia
lettere Apostoliche universale, e mero esecutore dall'istesso SS.mo Sig.
nostro Papa specialmente deputato. A tutti, e singoli Sig. Abbati,

Priori, Preposti, Decani, Archidiaconi, Scolastici, Cantori, Custodi, Tesorieri
Sagrestani, tanto di Cathedrali, quanto di Collegiati Canonici, e di Chiese
Parocchiali Rettori, ò Luogotenenti, e di quelle Pievani, Vicepievani Cap-
pellani, p ragion di perpetuità Curati, e non Curati, et à gl'altri Preti
Chierici, Notari, e Tabellioni publici ciascheduni per la Città, e Diocese
di Spoleto, et altrimenti doue si voglia constituiti, et à quello, ò à quel-
li, al quale, ò à quali le presenti nostre lettere perverranno, salute nel
Signore, e dare indubitata fede alle presenti, anzi più veramente obedir
fermamente alli comandi Apostolici. Haurete notizia, Noi già ad
instanza della Mag.ca Communità, et Huomini della Terra di Montefalco
diocese di Spoleto principali le lettere monitoriali et inibitoriali ad par-
tes contra la Comunità et Huomini della Terra di Bevagna di desi-
stere dalle molestie, et impedimenti à essi Comunità, et Huomini della
Terra di Montefalco, e loro agenti, fattori, manipulatori di negozij, et affit-
tuarij del Molino à macinar il grano, che li predetti Comunità et Huo-
mini della Terra sud.a di Montefalco hanno nel Territorio di d.a Terra
vicino al fiume volgarm.te chiamato il Teseron.e, soliti à macinare con
l'acque del fiume Clitunno, e sopra la construzzione e fabricazione del-
le parate, ò arcature nel pred.o fiume Clitunno in danno, e pregiud.o dell'
istessi Comunità, et Huomini della Terra pred.a di Montefalco apportate
date, e fatte, ò minacciate di apportare, e da quelle, che fussero per darsi
in avvenire, haver decretato, e rilasciato, et altro, ed altre cose haver fat-
to, sicome indi si contiene nelle nostre lettere fatte, quali trasmesse ad
partes, et eseguite contro la Comunità, et Huomini di d.a Terra di Beva-
gna, e riprodotte presso gli atti della Causa del nostro Notaro infrascritto
benche in partibus da chiunque niente dovesse innovarsi in pregiudizio
della pendenza della lite medema; nondimeno però che d. Comunità, et Huomi-
ni della Terra di Bevagna, ò li lor ministri, et officiali, ò deputati da
essi non cessarono, ne cessano in varij modi di molestar la Comunità,
et Huomini medemi della Terra di Montefalco, e loro affittuarij, e deputa-
ti di, e sopra il d. Molino, et uso, et esercizio di quello. Perloche heb-
bero ricorso à Noi, qualmente ci degnassimo provedere ad essi sopra
questi cose dell'opportuno rimedio di ragione, e decretare e concedere ini-
bizione sopra ciò necessaria, et opportuna. Noi però Girolamo Mattei
Giudice,

Giudice et Auditor predetto attendendo esser tal richiesta giusta, e consonan-
te alla ragione, commettemo à voi et in virtù di santa obedienza strettamente
mente commandando ordiniamo, qualmente subito viste, e ricevute le presen-
ti e dopoche per parte di d. Comunità, et Huomini della Terra di Monte
Faleo sarete ricercati, inibiate et inibendo espressamente comandiate, et
ordiniate à tutti, e ciascuni Giudici, e Comissarij, che habbino, ò siano per
haver qualunque Jus, e potestà et anco à d. Communità, et Huomini del-
la Terra di Bevagna, et à tutti altri nell'essecuzione delle presenti da
nominarsi, e cognominarsi; che dopo esseguite le presenti sotto pena di
cinquecento scudi d'oro di Camera da applicarsi à luoghi pij da eleggersi
à nostro arbitrio, e per quelli del mandato essecutivo, et in sussidio di ragio-
ne, e quando ne sarà bisogno di scomunica, e d'altre ecclesiastiche sen-
tenze, censure e pene per l'avvenire in futuro non ardiscano di presu-
mino contro la Comunità, et Huomini della Terra di Monte Fallo, e sui
Ministri, deputati, et Affittuarij di, e sopra il d. Molino, et uso, et eser-
citio di quello, et il possesso di macinare, ò quasi, per qualsivoglia occasio-
ne, ò causa, diretta, ò indirettamente: con qualunque quesito colore, ò inge-
gno in giudizio, ò fuori, di molestare, ò perturbare, ò di dar veruni impedi-
menti, nè cosa alcuna attentare, ò innovare in vilipendio, e disprezzo del-
la nostra giurisdizione, et in pregiudizio di d. Comunità, et Huomini della
Terra di Monte Falco, e delle sue ragioni, e di questa pendenza di lite;
il che se si farà diversamente: al contrario, tutto ciò procuraremo di rivoca-
re, e di ridurre nello stato primiero per mezo della giustizia. Altrimente
dopoche i prenominati saranno stati così inibiti, se delle cose premesse
si sentiranno esser stati gravati nelli sud. modo, e forma, perentoriamente
procuriate di citare, e citiate conforme Noi co'l tenor delle presenti ci-
tamo li medemi, qualmente il sesto giorno dopo questa nostra citazione à
loro fatta, immediatamente seguente, se esso sesto giorno sarà giuridico, al-
trimente il primo giorno giuridico all'hora dopo, compariscano ex adi prossimamente in giuditio legitimamente avanti di Noi, ò del nostro Luogote-
nente in Civilibus per se medemi, ò per loro idonei Procuratori, per dovere
allegar la causa del lor gravamento, et in altro modo, et altre cose
dire, fare, e mostrare, quali persuaderà la giustizia, e l'ordine di

97v

ragione dettarà. Certificando nondimeno l'istessi così citati, che ò in detto termine di citazione, come si è premesso compariranno, ò nò. Noi con tutto ciò, ò il Luogotenente nostro pred: alla cognitione di questa causa, è decisione, et à tutti, e singoli atti, e termini giudiziali fino alla sentenza definitiva inclusiuam.te procederemo, ò procederà mediante la giustizia, non ostante in cosa ueruna la contumacia, ò l'assenza di detti citati. E ciò che nelle cose premesse sarete per patire à Noi quanto più presto procurate fedelm.te intimare. Mà l'assolutione di tutte, e singole cose premesse, à Noi, ò al Superior nostro solam.te riseruiamo. In fede delle quali cose tutte, e singole pred:, hauemo comandato, che indi si faccino le presenti nostre, e dal not.o nostro pub.co infrascritto si sottoscriuino, e l'habbiamo fatte munir con l'appensione del n.ro sigillo, che in tal cose usiamo. Dati in Roma nel Palazzo n.ro giuridiziale, sotto l'Anno dalla Natiuità del Sig.re 1580. Indizione ottaua e nel Dì 19. di Marzo sotto il Pontificato del SS.mo Pre in Christo Sig.r Nostro, Sig.r Gregorio per diuina prouidenza, Papa decimo terzo, l'Anno ottauo di quello. —— Cesare Ssrte. ——

Per il S. Giac.o Gerardi not.o fran.co Barzelletti con not.o rog.to Loco + sigilli pend.

Ordini, Capitoli, e Tassa da osseruarsi dalli Notari, che saranno per li tempi nella Terra di Monte Falco alle Cause Ciuili, e Criminali.

1. Per risposta da farsi all'Inquisizioni, querele, ouero accuse con l'Instromento della fideiussione e conseruazione dell'indennità, debba hauere per sua mercede bolognini dui per ciascheduna. ——

2. E che dal querelante, ò Accusatore per querele, ò accuse da farsi, non possa, nè debbia dal querelante, ò Accusatore pigliar cosa alc.a per dette querele, ò accuse.

3. Item per precetto, che si farà ad instanza di qualsiuoglia persona, etiam che fussero più in numero, bolognini dui computato il sigillo, e la requisitoria. ——

4. Item per Instromento di fideiussione de non offendendo, beneuiuendo di representarsi, ò non partirsi di Palazzo con la securtà e conseruazione dell'indennità, habbia bolognini dui, et il medesimo dell'Instromento

della

della pace, et altretanto per la cassatura delle d. securtà bolognini dui.

5. Item per ciascheduno atto, ò comparsa, ancorche fussero più, per una medesima causa compresi in un medesimo processo, bolognino uno, e con produzzione di scritture con l'eshibita bolognini dui.

6. Item per copia di processo, e Testimonij bolognini dui per ciascheduna carta scritta dall'una, e dall'altra banda, qual carta, overo foglio debbia contenere ciascheduna facciata almeno versi dicidotto, e ciascheduno versicolo dittioni cinque, e per ciascheduna carta debba havere bolognini dui, e non più, ancorche detta copia si dasse in publica forma etiam se più persone ci havessero interesse.

7. E se occorresse accomodare l'originale all'Avvocato, overo Procuratore in luogo di copia, debbia havere bolognini dui per ciascuna carta scritta à libri d'Atti, ancorche s'accomodasse ad instanza di più persone: e se ne sarà stata cavata copia per Notaro, e data alla parte, atteso che n'habbia ricevuta la mercede della copia, per detta accomodatione non possa dimandar cosa alcuna.

8. Item per essamini de' Testimonij in causa capitale se bene sarà con articoli, et Interrogatorij, bolognini sei per ciascun Testimonio. E nelle cause afflittive del corpo, e pecuniarie grandi, bolognini trè. E nelle altre bolognini dui per ciascun Testimonio. Et altretanto secondo la d. Tassa haverà il Sig.r Podestà, ò Giudice.

9. Per rogito di sentenze assolutorie in causa capitale con la cassatura di processo, fiorino uno. In cause afflittive del corpo, grossi cinque. Et in pecuniarie, grossi trè.

10. Per cassatura di condennatione in causa capitale con la cassatione del processo, e registratura di grazia, grossi sei. E nell'afflittive del corpo, grossi quattro. E nelle pecuniarie grossi dui, e mezo.

11. Per estrazzione di sentenze in publica forma in capitale con il tenore dell'inquisitione, grossi diece; nell'afflittive del corpo, grossi cinque; et in pecuniarie, grossi trè.

12. Per Inventarij, al Notaro con il terzo per la mercede del cavaliero, fuori della

Terra, e borgo, grossi diece. E dentro della Terra, e borgo, grossi cinque, da farsi, doue interueneranno ferite mortali, ouero homicidio, e nelli altri casi, doue uenghi la confiscatione de' beni, e non altrimente.

13. Per l'abolitione con l'atto di qualsiuoglia processo, e bolletta bolognini dieci.

14. Dichiarando, che tutte le soprascritte Tasse l'habbiano à pagare tutti quelli, che saranno inquisiti così, come è detto per insino al numero di dui, e da dui in sù, la quarta parte della soprascritta Tassa per ciascuno inquisito, querelato, ò Accusato nella medesima Inquisitione, querela, ò accusa, e per il medesimo delitto.

15. Item, Che tutti quelli, che daranno accuse, ò querele, sapendo scriuere, s'habbiano da sottoscriuere di loro propria mano alle dette accuse, ò querele, e non sapendo scriuere, facciano sottoscriuere da un'altro in nome loro, e questo per rimediare alle frandi, quali si potrebbono comettere, altrimente le querele, et accuse siano nulle, e non ci si possa procedere in modo alcuno.

16. Item, Che tutte Inquisitioni, querele, ò Accuse il detto Notaro, che sarà per li tempi, sia obligato fra tre dì dopo, che sarà formata l'Inquisitione, querela, ò accusa, mandare copia in Cancellaria delli Sig.ri Priori, sotto pena di dui scudi per ciascuna querela, inquisitione, ò accusa per ciascuno e ciascheduna uolta.

Tassa nelle Cause Ciuili.

Hauerà da osseruare li Capitoli della Matricola. e perche forsi in essi non è espressa la mercede delle cose, e Cause infrascritte, e che l'ordine s'habbia da osseruare, si dichiara, come qui di sotto.

1. Che il pigliare il possesso per le Cause Ciuili, il caualiero hauerà da fare l'essecutione nelli mobili ouero semouenti, et in essi mobili, e soscrittione di tenuta si farà per li balij della Terra, secondo l'antica, et inueterata consuetudine, quali habbiano per loro mercede bolognini quattro.

2. Item per presentatione de' Monitorij rilassati dalla Reu. Camera Ap.lica ò Auditore della d.a R. Cam.a, ò altri Superiori di Roma, giulij tre per ciascheduna persona con rogito, e fede della presentatione.

3. Per mandato di procura da estrahersi in publica forma rogandosene di Not.ro etiamche fusse ad instanza di più persone comprese in una medesima causa,

causa, bolognini dodici. ——

4. Per metter la mano, overam.te sottoscrivere le bollette cavati per Notaro della Terra dell'Instromenti rogati in forma Cameræ, bolognino uno, et il medesimo per ciascuna bolletta che cavarà contro li Contumaci tanto nelle Cause Civili à banco per pronunzia del Sig. Podestà, com.e anco al banco del Cavaliero, overo per sentenze, ò pronunzie ottenuti in contradittorio giudizio. ——

5. Per fede di relazione de presentazioni di precetti in pub.ca forma, bolog.ni quattro.

6. Per immissione di possess.ne per virtù di Testamenti di beni hereditarij, ò legati fatti, fiorino uno. ——

7. Per estrazzione d'Instri di pace ò Tregua in publica forma, giulij trè. ——

8. Per licenza di portar la balestra, bolognino uno. ——

9. Per licenza di cavar olio, e cassatura di securtà per ciascheduno Mulattiero, ancorche contenessi più some d'olio, bolognini dui. ——

Tasse, e pagam.ti, che si contengono

nelli Capitoli della Matricola.

10. Per qualsivoglia petizione, ò libello, protestazione, interpellazione in forma di petizione ò libello in scriptis, ò à bocca, non si possa pigliare per li Attuarij più di dui baiocchi, e similmente per la copia d'essi, e per la registraz.ne

11. Item, Che li presenti si debbiano scrivere gratis. ——

12. Item, Che per le produttioni, registrazioni di scritture . . . . , ò repliche duplice, triplice, e quatruplice, e d'altri atti, ò scritture publiche, e private, non si possa pigliare più d'uno bolognino e della registrazione d'essi bolognino uno, e della copia d'essi, dui baiocchi. ——

13. Item, Che delli precetti, e sequestri per la sua scrittura si paghi un bolognino et un'altro al Podestà del suo sigillo, e della relazione d'essi non si paghi niente. ——

14. Item, Che delli rogiti di mandato di procura, ò d'altri Instrom.ti occorressero in simili Cause da farsi, non si possa pigliare più di dui bolognini, et occorrendo farne fede d'essi à banco, non si faccia pagar niente. ——

15. Item, Che dell'Intimazione di lite con inserzione di libello, overo altr' Intima-

zioni di cause, non si debba far pagare più di dui bolognini, e per la registrazione d'essi, dui altri bolognini assieme con la relazione del balio ——

16. Item per lettere citatorie, et inhibitorie di Cause Commissarie, e de forestieri non si tolga più di bolognini quattro, e per la registratura d'essi, 4 altri ——

17. Item per l'essamini de' Testimonij tanto Atesamente, quanto con articoli per la scrittura d'essi essamini bolognino uno per Testimonio, e bolognino uno al Sig. Podestà, il quale detto di Testimonio si debbia sigillare in continente fatto l'essamine con il sigillo del Podestà insino alla publicazione del Processo, acciò in quel mezo non si venghi à vedere dalle parti, e generasse pregiudizio ad alcuno d'essi. ——

18. Item per produzzione d'articoli, posizioni, et Interrogatorij, baiocco uno, e per registratura d'essi, baiocco uno, e per copia di detti articoli, quali si daranno alle parti, si paghi baiocchi dui. ——

19. Item, Che quanto prima li Attuarij haueranno finito il loro offizio, come di sopra, e consignati li Libri, e scritture nell'Archivio della Cancellaria se ne possa estradere copia da chi ci hauesse interesse, secondo la forma delli Statuti, e cauandoli l'Attuario rogato de' d. atti, si debbia pagare bolognino uno per carta di copia di filoni trentadui per ciascheduna carta et ogni filone sia di sei dittioni, durante l'offizio, e per il publico habbia solo quattro bolognini, oltre la mercede predetta. ——

20. Item, Che tutti li libri da farsi dall'Attuarij per li Atti Ciuili siano stampati con l'Arme della Communità da capo di detti libri con la stampa euidente per il Canc.ro della Città, e per il d. Canc.lo sopra la d.a stampa si debbia cartulare, e nell'ultima carta di d. libri per il d. Podestà, e Canc.ro si debbia annotare, e scriuere il numero d'esse carte, e quelle, ò quelli libri si debbiano consegnare alli prefati Notari estratti per li tempi, come di sopra che scriueranno l'Atti Ciuili. e finito il loro offizio di d. dui Mesi, si debbiano essi libri mettere e conseruare nell'Armario della Canc.ria della Città nel quale Armario si debbiano fare due chiaui, una n'habbia il Cancelliero d'essa Città, l'altra il Priore della Matricola. ——

21. Che il Notaro, ò Notari, quale, ò quali, che saranno alli tempi à d. offizij,

ò sia

ò sia per elettione, ò pur per deputatione fatta dal Conseglio, s'intenda, e debba in suo offitio insieme con il S. Podestà, che sarà per li tempi, et ancorche alle uolte, che cominciasse dopo, nondimeno s'intenda finire, quando il S. Podestà finirà il suo offitio. E l'uno, e l'altro nel medesimo tempo habbiano à star' à Sindicato, e render conto dell'attioni del suo offitio, e stare e contentarsi della sentenza, che si darà per li Sindichi da deputarsi, nè da d.a sentenza appellare, richiamare, dimandare ricorso ouero riduttione ad arbitrio di buono huomo.

22. Item, Ch'il d.o Notaro non possa, nè debbia in alcun modo, ò per qualsiuoglia uia dimandar riferma, nè accettarla se bene spontaneamente fusse rifermato, nè goder, nè essercitar d.o offitio di Notariato Ciuile, e Criminale sotto pena di cinquanta scudi d'oro da applicarsi senz'altra dichiaratione per la metà alla R. Camera Apostolica, e per l'altra metà alla Confraternità del Corpo di Christo, e della Misericordia di Monte falco da incorrere ipso facto e non ne possa dimandare, nè ottenere gratia, e dimandata, ò ottenuta s'intenda nulla, nè la possa godere, mà effettualmente debbia pagare d.a pena, e nondimeno tutti l'atti Ciuili, come Criminali, che saranno fatti, e scritti per esso, s'intendano nulli e che non habbiano forza alcuna, nè si possano in alcun modo corroborare, e ch'in d.o offitio non possa scriuere, et essercitare per sostituto sotto la d.a pena da applicarsi, come di sopra.

23. Item, Ch'in principio di d.o offitio, et essercitio, e prima, che cominci à essercitare debbia dare due sicurtà idonee, e sufficienti approuate dal Conseglio, cioè uno artegiano, e l'altro contadino d'osseruare li soprad.i Capitoli, e di pagare la risposta, che si conuerrà, in mano del Tesoriero di d.a Terra, ouero chi deputarà d.a Comunità di Mese in Mese in fine di ciascheduno Mese e non pagando nel tempo, come di sopra senz'altra dichiaratione s'intenda esser priuo, e casso di d.o offitio, nè resti però libero dell'obligo di pagare, e che nelle Cause Criminali s'habbia da procedere, e seruare la forma dello Statuto di d.a Terra sotto la d.a pena d'applicarsi, come di sopra.

Et ego Octauianus Squat.s de Ciuitate Nuceriæ pub.s, et Ap.lica auctoritate Not.s Judex ordinarius, et ad pñs V. Canc.s, et Not.s Reformationum Comitatis

Terre Montisfalci, copiam retroscriptorum Capitulorum omnium de originali libro, in quo reperiuntur scripta, fideliter copiaui, et exemplaui nihil addens, uel minuens, et ad fidem, robur, et testimonium omnium præmissorum, hic me subscripsi, signum, nomenq. meum solitum, et consuetum apposui rogatus, et requisitus. ——

Loco ✝ signi. Signum mei Octauiani Not., et V. Canc. præd. ——

Supradta Capitula, ac omnia, et singula in eis contenta, dummodò sint Juri consona approbamus, confirmamus, et illa obseruari mandamus, auctoritatemq. et decretum nostrum interponimus. Dat. Perusiæ die 7. Mensis Februarij 1577. J. Ghisl.s Gub.r, Loco ✝ sigilli. V. Caro. Secr.s ——

Ill.me, et R.me Dñe. Omnia supradta Capla, et ordinationes edita p Deputatos a Consilio Coitatis, et Hominum Terre Montisfalci, et p R.mum Ghislerium olim Gubernatorem p. loco approbata, non uidentur contraria Juri cõi, nec sacris Canonibus, nec alicui ordini Dnorum Superiorum Vrbis; placeat igitur Dni Vre Ill.mæ, et R.mæ ad humiles illorum preces, aucte sua Aplica, et qua in hac parti fungitur, illa approbare, et emologare, et cõmittere et mandare omnibus, et singulis, ad quos spectat, eadem seruari debere juxtà illorum dispositionem, et continentiam, quibuscunq. contrarijs non obstantibus, quod ex gratia &c. ——

Supradta Capla, et ord.es, quat.s non sint contraria, ut s.a, approbamus, et seruari mand.s, ut petitur, non obstan. &c. ——

B. Card.lis Beuilaqua Legatus. Dat. Perusiæ die 6. 7bris 1601. ——

Loco ✝ sigilli. Ascanius Cat. Secr.s &c. Jmprimantur fran.cus Vicinus Canc.s

---

Il Podestà, ò Giudice di Monte Falco conosca le differenze cõ i Camerali. come appare dal Libro del Registro dal 1593. sino al 1624. esistente in Cancellaria Priorale, oue stà registrata dal Canc.ro la lrã infrascritta. A tergo con il suo solito sigillo. Al Mag.co mio amat.mo Il Podestà di Monte Falco. Intus uerò. Mag.co mio amat.mo Nella Congregatione, che fù tenuta ultimam.te inanzi à N. S., fu risoluto, che li Gouernatori et altri Offiziali de' Luoghi possino procedere negli aggrauij, che li Popoli

riceuono

ricevono da qualsisia Ministro della Camera, e conoscer tutte le differen-
ze, ch'occorrono con Tesorieri, et altri Appaltatori della Cam.ra sino alla
somma de' venti scudi, senza che le parti siano necessitati di venire à
richiamarsene in Camera. Però non mancarete per quanto tocca à coteste
sta giurisditione di fare usare in modo questa facoltà, che li Sudditi ve-
dendo scoperto gli aggravij, che fanno, non ardischino di richiamarsi
che se li facci torto di non farli giudicare in piena Cam.ra E stati sano.
Di Roma li 30 Luglio 159. Vostro Il Card.le Aldobrandino.

Li pegni fatti in Monte Falco non possano portarsi altrove, che al pro-
prio Depositario, e similm.te quelli fatti nel suo Terr.rio, come apparisce
nel sud.o Libro di Registro, oue stà registrata la seguente lettera
A tergo omisso sigillo. Al molto Mag.co et Ecc.te S.r come fr.llo Il Pode-
stà di Monte falco. Intus. S.r M.to mag.co et Ecc.te S.r, come fratello. Ho visto
quanto V.S. mi scrive intorno all'abuso messo costà da Sbirri, che nel
far l'esecutioni portano in altre parti i pegni, che levano, con pre-
giuditio di cotesto Depositario, e molto scommodo de' pegnorati. E per
risposta devo dirli, che in auuenire non permetta per niun conto, nè
sotto qualsisia pretesto, che da alcuno Sbirro venghi portato pegno
di sorte veruna fatto in cotesto Territorio per qualsivoglia causa
fuora d'esso Territorio, mà che sia consignato al Depositario di costì il
quale faccia poi il suo debito in dar sodisfatione à Sbirri di quello han-
no d'hauere per loro mercede, conforme alle sue Tasse. Tanto dunque
non manchi d'eseguire, che sarà anco in conformità de gli ordini
della Sac. Cons.ta e di Mons.re A.C. e Dio la contenti. Di Perugia li 26.
di Giugno 1613. D.V.S. Come fr.llo A. Vesc.o di Caserta Gou.re

---

Li Carcerati in vigor de' mandati dell'A.C. non si possino menar prigioni fuo-
ri di Monte falco. Ciò appare nel sud.o Libro, oue stà registrata la seg.te
A tergo. Al m.to Mag.co S.r come fr.llo Il Podestà di Monte falco. Loco ✠ sigilli.

101v

Intus uerò Mto Magco Sr, comme fratello. Mentre in cotesta Terra siano Carceri sicure, nelle quali sotto chiaui si possono ritenere i debitori, che uengono catturati costì in esecutione de' mandati del mio Tribunale, V. S. sarà contenta di non comportar mai, che siano trasportati altroue li medemi debitori, mà faccia di modo, che restino nell'istesso luogo doue seguono le catture, come è di douere, acciò niuno resti aggrauato più di quel, che li conuiene. e Dio Nostro Sigre le doni ciò che desidera. Di Roma li 24 Marzo 1621. di V. S. comme fratello Giu:

Domenico Spinola Auditore della Camera

Bando, et ordini sopra il danno dato nel Territorio di Montefalco, registrato in d. Libro sopra espresso, quale è del tenore infrascritto.

Francesco della S. R. Chiesa Diacono Cardinale Boncompagno, di Perugia et Umbria de Latere Legato. Volendo noi prouedere, che li frutti, che per diuina prouidenza sono prodotti dalla terra coltiuata, e piantata da padroni nelle loro possessioni, che per la speranza, che hanno tenuta di poterli godere per loro uitto, e di proprie famiglie, e seruizio anco de' padroni, et amici, non hanno guardato à tempo, fatica, ò spesa alcuna, non siano dissipati dall'insolenza di quelli, che nè per loro propria natura, nè per timore delle pene ordinarie si uogliono astenere di dar dannj, per li quali non solo priuano li proprij padroni de' loro frutti, e li rimouono dalla buona uolontà di continuare il piantare, mà tal uolta per fuggire li scandali maggiori l'inducono à spiantare, e guastare quello, che hanno fatto. e per che dal piantare non solo ne segue la copia de' frutti, mà ancora la bellezza delle possessioni, e del terreno, per euitar questo et altri scandali, et inconuenienti maggiori, che per ciò potessero nascere essendo ragioneuole, che ogn'uno sia padrone del suo, e chi uuol pigliare di quello d'altri contro uolontà de' padroni sia prohibito con ogni opportuno rimedio: che per quanto ha mostrato tal uolontà l'esperienza ne' i tempi de' suoi Predecessori e massime nel tempo del Gouerno di Monsignore Rmo Pellicano è stato con l'imposizioni delle pene maggiori dell'

ordinarie

ordinarie, per timore delli quali si sono più astenuti i Malfattori
dal pigliare quello d'altri; Però S. S.ria Ill.ma e Rev.ma in conformità
delle Lettere di Mons.re Ill.mo Cardinal Montalto spedite nella Sac. Cons.ta
di N. S. sotto il dì 21 di Febraro 1590. ordina, statuisce, e comanda

P.o Che non sia nesuna persona di qualsiuoglia grado, stato, ò conditio-
ne, che ardisca, nè presuma nelle uigne, giardini, horti, ò Casali
di altri nella Terra, e Territorio di Monte falco dare alcun danno
in qualsiuoglia sorte di una agreste, ò mature, ò à fichi, mele, peri, prugne,
amandole, biricoccoli, muniaci, persiche, nocchie, ò alcun'altra sorte de frutti,
ouero à meloni, zucche, cavoli, carciofoli, lattuche, bietole, cipolle, radici, agli,
ouero altra sorte di herbaggi, ò cose simili sotto pena di scudi cinque per cia-
scuno, e ciascuna uolta, se il danno sarà senza asportatione di frutti, her-
baggi, ò altro fuori del loco, doue si commette il danno, mà occorrendo, che
ui segua l'asportatione di alcuna sorte di frutti, herbaggi, ò altri fuori delle
uigne, giardini, horti, ò casalini, doue erano detti frutti, herbaggi, meloni, ò altre
cose dette di sopra, s'impone, e s'intende essere imposta come à furbi, e la-
dri la pena di scudi diece, e dui tratti di corda per ciascuno, e ciascuna uolta,
e se saranno più di due persone insieme, incorreranno nella pena di scudi
uinticinque, e di tre tratti di corda per ciascuno, e ciascuna uolta. Et in caso,
che il danno fatto da uno, ò più persone fusse eccessiuo talmente che si po-
tesse dire Guasto, incorra ciascuno nella pena sud.a, et altre ad arbitrio nostro,
e della galera per cinque anni.

Dichiarandosi, che ogni uolta, che alcuno sarà entrato in uigne, giardini, hor-
ti, doue si potesse far danno à una, frutti, herbaggi, meloni, ò altro d.o di sopra
si intenda essere entrato con mal'animo di far danno, et ancorche non hauesse
fatto alcun danno, incorra nella pena di scudi cinque per ciascuno, e ciascuna
uolta, se non prouarà hauer fatto tale introito con licenza del Padrone à
lui prima data con presenza de' testimonij, ò con la presenza d'esso Pron.e

E perche poco saria di rimediare alli danni de' frutti, se non si prouedesse à
quelli intolerabili, che si fanno all'alberi, che li producono, però S. Sig.ria
Ill.ma e R.ma ordina, e commanda, che non sia alcuna persona, che debbia
dare alcun danno all'alberi fruttiferi, scorzandoli, suellendoli, e tagliando

alcun ramo, ò diramandoli, ò sfrascandoli in qualsivoglia modo, e luogo
con ferro, ò senza ferro, nè alcun altro minimo danno, sotto pena di
scudi diece, e di dui tratti di corda per ciascuno, e ciascuna volta
ancorche non ne segua l'asportatione de' rami, ò altro svelto dal suo
tronco, ò dall'albero. Et in evento, che alcuno tagliasse l'albero da pie=
de; incorra nella pena di scudi vinticinque, et altre pene corporali ad ar=
bitrio nostro, la qual pena s'impone ancora à quelli, che cavassero, ò rub=
bassero, ò facessero cavare, ò rubbare propagine, piante d'alberi, ò di
frutti insitati, ò nò, dichiarandosi doversi intendere, et essere alberi
fruttiferi non solo quelli, che di sopra sono specificati, e simili mà anco
tutti quelli, che dalla ragione commune si danno per fruttiferi. e se
alcuna persona tagliasse le vite d'uva, incorra nella pena della forca.
E perche all'alberi, e vite sogliono ben spesso fare maggior danni li be=
stiami; però per la conservatione dell'alberi fruttiferi, e vite, che sono
nelle vigne, giardini, horti, e pastini, e dell'erbaggi, meloni, et altre
cose dette di sopra nelli d. Luoghi, S. S.ria Ill.ma ordina, e comanda, che en=
trando nelle vigne, è giardini, horti, e pastini bestia alcuna grossa, incorra
nella pena di un scudo per ciascuna bestia grossa, e di dui giulij per be=
stia minuta, e se il pastore, ò padrone sarà li vicino, che si possa dire
che studiosamente ce le ritenga, ò di sua veduta siano entrate, ò stiano
dentro detti Luoghi, incorra di più il padrone, ò pastore nella pena di die=
ci scudi per ciascuno, e ciascuna volta, oltre la pena delle bestie.
e se fuori di d. Luoghi sarà dato alcun danno manualmente alli frutti
dell'alberi sopradetti, il dannodante incorra nella pena di dui scudi per
ciascuno, e ciascuna volta, e se il danno sarà dato all'alberi frutti=
feri, ò vite nelle possessioni di altri dalle bestie grosse, incorra nella
pena di mezo per ciascun albero fruttifero, come di s., e ciascuna bestia.
Dichiarandosi, che di notte tutte le pene sopradette s'intendano duplicate e
che in ogni caso il dannodante sia anco tenuto, et obligato alla restitutione
del danno, et all'emenda alli Padroni, secondo la forma dello statuto e
capitoli del danno dato di detta Terra. ——————

Dichiarandosi

Dichiarandosi ancora, che tutte le sopradette pene s'intendano duplicate, e che in ogni caso imposte, oltre quelle, che da Statuti, Capitoli, ò capitolari ordini, e Riforme della Terra di Montefalco quantunque confermati da Superiori si trouaranno scritti sin qui Imposte, nelli quali non s'intenda douersi fare alcun pregiuditio all'Offitiali del Dannodato di d.a Terra, perche le pene contenute in questo Bando haueranno da essere esseguite, et esatte non priuatam.te, mà cumulatiuam.te e le pene pecuniarie che oltre queste di Statuti, e Capitoli del Dannodato s'Impongono nel presente Bando, S.S. Ill.ma e R.ma l'applica per la metà alla R. Cam.a Apostolica, et un quarto all'accusatore, e delatore, che sarà tenuto secreto, et un quarto all'essecutore, che ne farà totale essecutione, e farà uenire tutta la pena in mano del Depositario, che per ciò si constituirà, qual rata e di accusatore, e di essecutore non si possa riceuere per altre mani, che dall'istesso Depositario. e per ritrouare il malfattore S.S. Ill.ma e R.ma ordina, uuole, e commanda, che in ogni caso delli predetti si possa procedere tanto nella sua Corte, come in quella dell'Ordinario di d.a Terra etiam nel modo, e forma, che si procede nell'offitio del Dannodato di detta Terra per uia d'Inquisitione, querele, denuntie, et accuse, etiam in uirtù di quelle fatte dall'Offitiali de' Dannidati, et inanzi à loro, et In ogni miglior modo.

E Sua Sig.ria Ill.ma e Reu.ma in tutti li sopradetti casi si riserua l'autorità, et arbitrio di crescere, minuire, e commutare le sudette pene pecuniarie In corporali, e corporali in pecuniarie secondo la qualità de' casi, tempi, luochi, e persone.

E se ui fusse alcuna persona, che per li danni, che si facessero nelle loro uigne, giardini, horti, et altri luochi loro detti di sopra, li dannodanti fussero astretti alle sudette pene, e di questa loro uolontà ne faranno dichiaratione in scritto appresso gli Atti per rogito di Notaro attuario del Podestà di Monte Falco; si dichiara, che fatta detta dichiaratione quelli, che daranno danno alli frutti, herbaggi, et altre cose dette di sopra nelli uigne, giardini, horti, et altri luochi sopradetti, questi tali non debbano per tali danni in d.i luochi essere astretti alle sudette pene. In fede. Di Perugia li 16. di Agosto 1622. F. Card.l Boncompagnus Legatus.

103v

Loco ✠ sigilli. Gio: Crisostomo Argenti secretario.

Die 17. Mensis Augusti 1622. Suprad.a Bannimenta fuerunt publicata per me, de mandato, ad sonum tubæ Constantini Vecty publici Tubicinæ in eisdem, die suprad.a Prosp.s Delph.s Canc.rius

Segni fatti dagli Huomini Deputati dal general Conseglio della Terra di Monte falco con l'approvazione, e conferma di Mons. Ill.mo Ripa Gov.re di Perugia, et Umbria, il tutto fedelm.te cavato, e copiato dal Libro originale, et autentico de' Registri della Com.tà di d. Terra esistente in Canc.ria Priorale, e nel principio di d. Libro in c. quale principia l'Anno 1635. sino al 1641., et è del tenore infrascritto.

circa le pecore maremmane.

Al nome de Dio. Amen. Noi Antonio Bennati, Paolo Bontadosi, Vincenzo di Catarino, e Guido di Biagio Huomini eletti, e deputati dal generale Conseglio celebrato sotto li 21. 7bre 1636. sopra il Passo, che fanno le Pecore Maremmane per il nostro Territorio e per ciò per mettere in esecuzione l'ordine e mente del d. nostro Conseglio, e ridurre in vera osservanza gl'ordini altre volte fatti intorno à tal particolare, e confirmati dall'Ill.mi Mons. Gov.li di Perugia come in particolare l'ordine confirmato, et approbato da Monsig.re Ill.mo Ripa, sotto l'infrascritto tenore.

In pieno Conseglio, Adì 23. 7bre 1629. Consultando il presente Sig.re Dottore dell'una, e dell'altra Legge Filippo Caufridio un de' Conseglieri.

Per remediare alli danni, che comunemente si riceuono dalle Pecore Maremmane, s'eleggano, e per eletti s'intendano il S. Sre Honofrio de Cuppis, m. Bernabeo Rossetti, Manilio de Santillo, Rutilio de Catarino, Silvio de Lanzo, Angelo d'Antonio, e Tomasso di Gio: Battista, li quali habbino autorità di mettere li Segni sin doue habbino da potere arrivare d. Pecore, acciò che nesuno possa fuori di d. segni mettere, et alloggiare d.te Pecore sotto pena à chi controverrà di scudi cinque per ciascheduno, e ciascheduna volta d'applicarsi per la metà alla fabrica della nostra B. Chiara, e l'altra al n.ro S. Podestà, incaricando li SS.ri Priori, che debbano supplicare

care Monsignor Ill.mo Gov.re di Perugia di voler confirmare d'ordine,
e pena, ordinando al S. Podestà, che ne facci publicar Bando, et invi=
gilare per l'osservazione di esso. E così mess'à partito, furono tutti i vo=
ti de' Consiglieri, che intervenivano ritrovati del S. Nicolò Misu=
rati Cancelliero rogato

Confermamo, et approvamo, e come sopra commettiamo, che si osservi non
ostanti Dat. in Perugia li 29. 7bre 1629. Carlo Ant.o Ripa Gov.re
loco + sigilli Vincenzo Grifoni per il S. Secretario

In pieno Conseglio celebrato sotto l'infrascritto giorno Consultando il S.r Achille Egi=
dio Dottor di Medicina fù risoluto, come qui dentro à di 21. 7bre 1636.

Perchè si vedono li disordini, che occorrono nell'alloggiare le Pecore Maremmane,
mentre passano per questo nostro Territorio, e non potendosi radunare ogni gior=
no Conseglio; però con il presente decreto si eleggono, e eletti s'intendano quat=
tro huomini, quali siano Il S. Antonio Bennati, Il S. Paolo Bontadosi, Vin=
cenzo di Catarino, e m.ro Guido di Biagio, quali habbino autorità quanto il
presente Conseglio, con fare osservare quel tanto, che di novo occorrerà tanto con
li Ill.mi Superiori, quanto anco con l'istessi Pecorari, e risolvere quel tanto, che
à loro parerà per il meglio per servitio publico. Mess'à partito fù vinto
non ostanti cinque fave del nò Nic. Misurati Canc.ro rogato

Onde per mettere in esecuzione la mente del d. Conseglio, come sopra, e reme=
diare in quanto si può alli disordini Noi sudetti Antonio, Paolo, Vincenzo
e Guido visto, e considerati li luoghi del n.ro Territorio, per dove passano le
dogane, et altri bestiami affidati, e pigliatone informazione dall'huomini delle
Ville, per dove è il passo; havemo posti, e fatti porre li Segni per li luoghi
infrascritti, con dichiarazione, che s'intenda il passo, e pernottare, conforme
alli privilegij, e facoltà della dogana fuori delli Segni, come qui sotto si nota=
ranno

E prima. Cominciando nella Villa di Monte penino, si è posto un Segno nella
Monte penino Possessione di Gio: Battista di Rosato in voc. il Botano, appresso li Beni del
1. S. Cavalier Tempestini, segnando un Pioppio cò un'intacca à modo di Croce
2. Nella Possessione di Giovanni di Santoro per la strada del Molino, in vocabolo

10kv

la Maestà di Meccdenne, vicino alla strada, et alli beni del Conv.to di S. Fran.co, segnando un'olmo con il segno sudetto.

3. Nella Possessione del d.o Conuertio in voc. Valle cupa appresso li beni di Belardino di Girolamo, segnando una Cerqua con il segno sudetto.

4. Nella Possessione dell'Her. di Horatio fracassa in voc.o Il Colle della banda, appresso li beni di m.ro Paolo di Girolamo, segnando una Cerqua con il segno sudetto.

5. Nella Possessione di Pietro di S. Lorenzo in voc. il Passo di Pechino, vicino alla strada, et alli beni di m.r Gio: Maria faccenna, segnando una Cerqua.

6. Nella Possessione di Gioseppe di febo in voc.o Colle S. Giovanni, appresso li beni di Battista di Rutilio, segnando una Cerqua.

7. Nella Possessione di m.r Nicolò Misurati, in voc.o Mosolia, appresso li beni di S. Agostino, segnando una Cerqua.

8. Nella Possessione di Belardino, e fratelli di Ruggiero, in voc. La valle, appresso li beni di fortunato di Antonio, segnando una Cerqua.

9. Nella Possessione di S. Angelo, in voc. La vigna, appresso li beni dell'Her. di Biagio di Cocco, segnando una Cerqua.

Petrauta. Et entrando nelle pertinenze della Villa di Petrauta si è posto un segno.

10. Nella Possessione di Gio: Antonio Rubeo, in voc.o Montaroni, appresso il fossato, segnando una Cerqua.

11. Nella Possessione di S. Angelo, in voc. la fonte di S. Angelo, appresso li beni di Mariotto Corraduccio, e la detta fonte, segnando una Cerqua.

12. Nella Possessione di S. Agnese di Corraduccio Corraducci, in voc. La Casella di Corraduccio, app.o la d. Casella, e li beni della Chiesa di S. Silvestro, segnando una Cerqua.

13. Nella Possessione di m.r Luca Nannetti, in voc. le valle, appresso li beni di Menico di Leon'Angelo, segnando una Cerqua.

14. Nella Possessione di Fortunato d'Andrea, in voc.o La Maestà di pulita, appresso li beni di Rutilio di Catarino, segnando una Cerqua.

15. Nella Possessione di m.r Francesco Grassi, in voc. Casa di Martino, appresso li beni di Domitio Jacobilli, segnando un Sorbo.

16. Nella Possessione di S. Chiara, in d.a voc., app.o li beni di Gio: Paolo d'Horatio, segnando una Cerqua.

17. Nella Possessione di m.r Milerio Bontadoso, in voc. fonte sala, appresso li beni del Convento

Conuento di S. Francesco, segnando una Cerqua.

18. Nella Possessione del d.o Conuento di S. Francesco, in uoc. La Strada d.a di fonte sala, appresso li beni di Nicola di Giouanni, segnando una Cerqua

19. Nella Possessione dell'H. del S. Torquato Bontadosi, in uoc. Casa di Langela, appresso li beni dello Spedale, segnando una cerqua.

20. Nella Possessione di Giuseppe Ciardella in uoc. Pannone, appresso li beni di S. Leonardo, segnando una Cerqua.

21. Nella Possessione di Marino di Pasquino, in uoc. Satriano, appresso li beni di Nicola di Battista, segnando una Cerqua.

22. Nella Possessione di Belardino Petrucci, in uoc. detti, appresso li beni di Crispolto di Tomasso, segnando una Cerqua.

23. Nella Possessione di Nicola di Giouanni, in uoc. Colle di S. Lorenzo, appresso li beni di Giorgio di Alessandro, segnando una Cerqua.

24. Nella Possessione di Chrispolto di mezo frat., in uoc. Col Romano, appresso li beni di Rutilio di Catarino, segnando una Cerqua.

25. Nella Possessione di Jaco di Ottauio, in uoc. La Strada di Colle Romano, appresso li beni di S. Maria Madalena, segnando una Cerqua.

26. Nella Possessione di m. Filippo Anselmi, in uoc. Le Moglie, appresso li beni di Bastiano di Manenti, segnando una Cerqua.

Casale. E passando Lattone entrando nelle pertinenze della Villa di Casale, s'è posto un segno.

27. Nel Casale delli H. Bennati, in uoc. li Collecilli, ouero Il Casale del Caualiero, appresso li beni del S. Filippo Caufridio, segnando un'Olmo.

28. Nell'istesso Casale, uicino alla Casa, segnando un'Olmo.

29. Nella Possessione di Pietro Paolo di Gio: Antonio in uoc. Le ginestre del Caualiero, ouero Il fossatello di Barbaroscia, app.o li beni delli S. H. Bennati segnando una Cerqua

30. Nella Possessione di Don Marco e Nipoti Boni, in uoc. il Passo di rena Bianca, appresso li beni del S. Filippo Caufridio, segnando un'Olmo.

31. Nella Possessione di Dom.co di Horatio, uicino alla Puglia, appresso li beni di Filippo di Batta, segnando un Pioppio.

32. Nella Possessione di Francesco di Simone, in uoc. La Strada del Molino di Termentillo, appresso li beni di Giouanni di Lucido, segnando una Cerqua alta uicino alla Strada

33. Nella Possessione di Simone di Tasso, in uoc. La Cappanna di Simone, appresso li beni di S. Pontano, segnando un'Olmo.

105v

34. Nella Possessione delle Monache di S. Leonardo, in voc. Il Casale di m.r Gio: Maria, app.o li beni di d.e Monache, segnando un'Olmo nella stradetta vicino alla siepe

35. Nella Possessione di Flaminio da Rusticino, in d.o vocabolo, appresso li beni delle dette Monache, vicino alla strada, segnando un'Olmo.

[Cer]reta. Et entrando nelle pertinenze della Villa delle Cerreta, si è posto un segno

36. Nella Possessione di Mario di Cencio, in voc. le Moglie, appresso li beni di S. Agostino, vicino alla strada segnando un Pioppio.

37. Nella Possessione di S. Maria Madalena, in voc. S. Ermo, appresso li beni di Catarin' Angelo di Pier'Angelo, segnando un'Olmo.

[A]signano. Et entrando nelle pertinenze della Villa d'Asignano, si è posto un segno

38. Nella Possessione di Panfilo di Cayone, in voc. la Scialimata, app.o li beni di Crispolto di Giouanni, segnando una Cerqua.

39. Nella Possessione di Fran.co di Beddone, in voc. li Cerqaigli, appresso li beni di esso Fran.co, e la strada, segnando un'Olmo.

40. Nella Possessione di Giouanni di Francesc'Angelo, in vocab.o Le Piane, appresso Lattone, segnando un Pioppio.

41. Nella Possessione di Rocco di Vergilio, in voc. fonte vecchia, app.o li beni di Angelo di Palmero, segnando una Cerqua.

[T]orrita. Et entrando nelle pertinenze della Villa di Torrita, si è posto il segno

42. Nella Possessione di S. Chiara, in voc. Cortignano, app.o li beni di m.r Valerio Agatonio, segnando una Cerqua.

43. Nella Possessione di Christoforo di Spiccalunto, in voc. la fonte di Balluccio di Cortignano, app.o li beni di Giouanni di Menico Narduccio segnando un'Olmo

44. Nella Possessione di m.r Horatio Senili, in voc. Sud.i, appresso li beni di Saluatore di Gio: Battista, segnando una Cerqua.

45. Nella Possessione di Girolamo di P. Paolo, in vocab.o li Sodi di Paolo di Carlo, segnando una Cerqua.

46. Nella Possessione di Gio: Dom.co di Giulio, voc. Casa di Luca Maccione, appresso Giacomo Mauri, segnando una Cerqua.

[4]7. Nella Possessione di Crispolto di Giouanni, in vocab.o Picciano, appresso li beni di m.ro Fabio di Giulio, segnando . . .

[G]allo. Et entrando nelle pertinente della Villa di Gallo, si è posto il segno

48. Nella

48. Nella Possessione del S. Luca Venturini, in voc. la Strada di Spoleto, appresso li beni di Saluatore di Ruggiero, segnando un'Olmo pergolaccio

49. Nella Possessione dello Spedale di Monte falco, in voc. le Caoni, app.o la strada, che và alla fratta, segnando una Cerqua secca senza rami

50. Nella Possessione di S. Maria in Torrita, in voc. il Piano, app.o li beni di S. Chiara, segnando una Cerqua.

51. Et in ultimo segnando, e ponendo per segno la strada, che và dal sud. Piano sino alla Maestà di Commorata, intendendo, che li sud. segni siano posti per l'effetto sudetto, oltre alli quali non sia lecito à persona veruna far passare i Bestiami, conforme all'ordine di Monsig.re Ill.mo Gouernatore di Perugia sopra registrato, e per ordine del nro S. Podestà di nuouo fatto publicare, come qui di sotto, cioè

Di ordine del Molt'Ill.re, et molto Ecc.te Sig. Podestà, ad instanza delli SS.ri Priori, e Deputati. Per il presente, e publico Bando inuiolabilm.te da osseruarsi si riduce à memoria à ciascheduno soggetto alla nra giurisditione, che non ardischi, nè presumi sotto qualsiuoglia pretesto alloggiare, e far passare per questo Territorio le Pecore maremmane, et altri Bestiami della dogana, et affidate à essa, oltre li segni posti, e segnati dalli SS. Deputati, e registrati in Cancellaria Priorale nè quelle ritenere più di trè sere, dopo che saranno entrate in q.sto Territorio, conforme anche alli priuilegij della dogana, sotto la pena di scudi cinque per ciascheduno, e ciascheduna uolta conforme all'ordini fatti dal general Conseglio, e confirmati da Mons.re Ill.mo Gou. di Perugia, da applicarsi, come in esso. Auuertendo ogn'uno à non controuenire: che contro li trasgressori si procederà con ogni rigore.

In fede & Dato in Monte Falco li 30. Agosto 1637.

Giouanni Scelli Potà

N. Mensuratus Canc. de mand.

106 v

Li pegni fatti nella giurisdizione di Monte falco non possano trasportarsi altrove, come appare nella seguente copia di una Lettera originale di Monsig: Ill.mo Verospi Gov.re di Perugia esistente nella Cassa di 4. Chiavi del Palazzo Priorale della Communità di detta Terra, del seguente tenore

Fuori All'Ill.re, e m.to Ecc.te Sig.re, come fratello Il Podestà di Monte falco, Loco + sigilli.

Dentro. Ill.re, e m.to Ecc.te S.re, come fratello. Sarà contenta V.S. conforme l'ordini altre volte dati dalla Sac. Consulta, e da Mons.re Auditore della Camera, à non permettere che li pegni fatti nella sua giurisdizione si trasportino altrove come anco ne hà più volte fatto instantia cotesta Comm.tà: e Dio la salvi. Di Perugia li 21. marzo 1627. D.V.S. Come fratello F. Verospi Gov.re

---

Non si possa comprare in nessun tempo qualsivoglia robba all'ingrosso, ò à soma, se non saran passate le 18. hore, come appare nella seguente copia di Riformanza con l'approvazione originale di Mons.re Ill.mo Gov.re di Perugia, esistente nella sud.a Cassa, del tenor seguente.

Al Nome del Signore Amen. Questa è la copia, esempio, ò transunto di una Proposta fatta dall'Ill. SS. Priori delli Mesi di Maggio, e di Giugno dell'Anno 1634. per l'occasione della quale in quella nel publico Conseglio celebrato sotto il dì 25. di d. Mese di Maggio nella Terra di Monte Falco in vigor dell'ordine ottenuto dall'Ill.mo e Rev.mo Mons.r Gov.re di Perugia, come nella Lettera trasmessa dal med.mo Ill.mo, e Rev.mo Mons.re Gov.re, e diretta alli SS.ri Priori sotto la data in Perugia à dì 23. di d.o Mese di Maggio, e di cui in Cancellaria. Nel qual Conseglio in vero intervennero 27. in numero, e del decreto fatto sopra quella da d.o publico Conseglio sotto la Consulta dell'Ill.re, e m.to Ecc.te S.re Angelo Ugolati uno de SS.ri Consiglieri, che intervenne nel numero, il tenor de quali segue qui sotto, cioè. Tralasciate altre cose precedenti, che non fanno à causa. 12. Se pare di prohibire, che per l'avvenire nessuno possa comprare qualsivoglia sorte di robba all'ingrosso, ò à soma.

Sopra la duodecima disse: Che alcuna persona per l'avvenire non possa comprare qualsivoglia robba all'ingrosso, ò à soma sintanto, che non saran passate le dicidotto hore, tanto nel giorno de' mercati, quanto d'ogn'altro tempo, sotto pena di scudi quattro per ciascuno, et ciascuna volta, che si contraverrà, da applicarsi una parte al S.r Podestà, e l'altra al Cancelliere, l'altra all'accusatore,

re, et l'altra alla Rev. Camera Apostolica, et di ciò se ne procuri licenza de ss.ri Superiori, et poi se ne publichino bandi, acciò venghi à notitia di ciascuno ——

E posto detto Consulto à partito, hebbe tutte le fave favorevoli ——

E perchè io Pietro Giudici da Leonessa diocesi di Rieti publico per l'Apostolica autorità Notaro, e giudice ord.rio, et al p.nte Canc.ro dell'Ill.ma Co.ta della Terra di Monte Falco estrassi, e copiai la soprad.a Copia dal suo Libro originale de' Conseglii esisten=te al p.nte in Cancellaria dell'istessa Co.tà, e fatta la collatione co'l medemo originale, ritrovai concordare, salua sempre la miglior collatione. Perciò à fe=de delle cose premesse, il segno, et il mio nome qui sotto apposi, e publicai rogato, e requisito questo di 20. del mese di Maggio 1634. ——

Loco + signi. Segno di me Pietro Giudici Notaro, e Cancelliero sopradetto.

Confermamo, et approvamo et ordinamo, che si osservi. A. Vesc.o di C. Govern.

Loco + sigilli. Dato in Perugia li 30 Maggio 1634. Gio: Crisostomo Argen.ti Sec.rio

---

Li Sbirri in eseguir mandati civili de' Tes.ri, e d'altri non devono levar', è portar via Porte, e Coppi de' tetti dalle Case de' debitori come appare in una l.ra originale di Mons.re Ill.mo Gov.re di Perugia, che si conserva nella d.a Cassa di 4. Chiavi dell'infrascritto tenore. Fuori. All'Ill.re, e m.to Ecc.te S.r, come fratello, Il Podestà di Monte Falco. Loco + sigilli. Dentro. Ill.re, e m.to Ecc.te S.r, come fr.ello. Non è cosa da tollerare, che cotesti Sbirri in esseguire i mandati Civili, tanto de' Tesorieri, come d'altri, levino, e portino via Porte, e Coppi de' tetti dalle Case de' Debitori, e tanto meno, quanto che può farsi l'essecutione sopra l'istesse Case, ò altri beni stabili, come mi viene rappresentato, onde sarà parte di V.S. di comandare alli medemi Sbirri, che in avvenire non ardischino in modo alcuno di levar Porte, nè Coppi da d.e Case e se contravverranno, dovrà V.S. punirli con ogni rigore, oltre il de=chiarare nulla l'essecutione. E Dio la feliciti. Da Perugia li 12. No=vembre 1650. D. V.S. come fr.ello Giulio Spinola G.re

---

Altra Copia di lettera originale della medesima materia, et annessa al=

la precedente di Mons.re Ill.mo Vesc.o di Spoleto diretta al S.r Vic.o foraneo di Monte Falco del tenor seguente. — fuori All'Ill.re e m.to R. Sig.r come fr.llo Il Vicario foraneo di Monte Falco. Loco ✠ sigilli. Dentro. Ill.re e m.to R. S.r come fratello. In conformità dell'ordine dato à cotesto S. Podestà da Mons.r mio Gou.re di Perugia, come nella qui acclusa lettera uedrà; Prohibirà Ella alli n.ri essecutori, che s'astenghino in esseguire i mandati, di leuar Porte, nè Coppi dalle Case, ancorche i Mandati siano d'altri Tribunali, sotto pena della priuatione dell'offitio, e dell'essilio da tutta la Nostra Diocese à nostro beneplacito, e d'altre à Nostro arbitrio; e Dio la preserui. Spoleto 16. Nouembre 1650. di V.S. — Aff.mo come fratello L. Vescouo di Spoleto —

Lo Sbirro non possa essercitarsi in Monte falco da p.sone natiue, et ammogliate in esso, ò suo Territorio, come appare in una l.ra originale di Monsig.re Ill.mo Gou.re di Perugia diretta al S. Podestà di d.a Terra, che si conserua in d.a Cassa di quattro Chiaui, la di cui copia è del seguente tenore —

Fuori All'Ill.re e m.to ecc.te S. come fr.llo Il Podestà di Monte falco. Loco ✠ sigilli. Dentro. Ill.re e m.to ecc.te S. come frat.o È mente della Sac.a Cons.ta che in cotesto Luogo non possino essercitare lo Sbirro persone natiue, et ammogliate in esso, ò suo Terr.o Dourà perciò V.S. al riceuere di questa mia licentiare qualunque Sbirro natiuo, ò ammogliato costì, come sopra, non permettendo, che in auuenire questi tali s'ingeriscchino più in Interessi Criminali, ò Ciuili della giustitia, operando che sia quest'ordine puntualm.te obedito et osseruato per leuare l'occasione d'altri ricorsi, e di così hauere esseguito mi darà poi auuiso, e Dio la prosperi. Perugia 29. Marzo 1653. Come fr.llo M. Gallio Gou.re

Copia di un Precetto inserto nell'antecedente l.ra —

D'ordine del Sig.r Podestà di Monte falco si fà precetto à tutti l'infrascritti che subito riceuto il p.nte, sotto la pena di scudi cinquanta d'applicarsi alla R. C. A. di trè tratti di corda, et altre pene maggiori ad arbitrio di Mons.re Ill.mo Gou.re g.nale, non ardischino essercitare lo Sbirro in questa Terra, e suo Terr.rio tanto in Ciuile, quanto in Criminale, mentre però siano di questo Luogo natiui,

natini, ò ammogliati; che così è mente della Sac. Consulta, et ordine di d. Mons. Ill.mo Gov.re, come per sue lre à Noi dirette sotto l. 29. del Cadente. In fede &c. Dato nel Palazzo della nra solita Residenza questo dì 30. Marzo 1653. Paolo Leoni Gov.re

Fran.co Antonio Mariani. Agostino Genero d'Alesandro Domenico di Agostino Sbirri & Angelo Gallineo d. Il Roccao — Pier Leoni Mei Cl.co

Ciascuno possa portare à vendere in tempo di Vendembie quella quantità d'uva gli parerà tanto à Foligno, quanto altrove senza pena, nè Licenza alcuna, come appare in una Copia publica di Riformanza fatta in Conseglio di Monte falco, e nella approvatione a tergo di Mons. Gov.re di Perugia, che si conserva in d.a Cassa di quattro Chiavi, et è del tenor seguente

In nome del Signore Amen. Questa è la copia, ò transunto d'una Riformanza fatta nel publico, e general Conseglio della Molt'Ill.re Com.tà della Terra di Monte Falco celebrato sotto il dì 27. di Gennaro 1645. consultando il S. Giacomo Tartari Consigliero del tenor seguente, cioè Per levare l'occasioni di causar fraudi, overo represaglie à quelli, che per loro bisogni portano à vendere l'uva à Foligno al tempo delle vendembie, dico che per la presente riformanza per l'avvenire sia lecito ad ogn'uno portare quella quantità d'uva à vendere à Foligno, ò altrove senza incorso di pena, e senz'obligo di doverne dimandare licenza, e vincendosi la presente, li Signori Priori ne procurino confirmatione da SS.ri Superiori. Il che fù approvato à una voce. Et altrimente più amplam.te, come in detta reformanza alle quali cose &c. In fede delle quali &c. Dato in Cancellaria Priorale di d.a Com.tà questo giorno 12. ottobre 1654. Così è — Domenico Nicolai Notaro e Canc.ro di d.a Com.tà in fede mi sottoscrissi et apposi il mio segno, e di d.a Com.tà requisito: Loco ✠ signi d. Canc.rij

Loco ✠ sigilli dictæ Communitatis

Confirmamo, approvamo, e commandamo, che si osservi, come sopra &c.

108v

qualsivoglia cose non ostanti. Dato in Perugia q.sto dì 13. 8bre 1654.
C. Marazzano Tou.re Loco ✠ sigilli. Bernard. fregosi, e gli H.D.V.S. lio

---

Per li danni dati da' bestiami, et incorsi di pene non suffragano le patenti di S. Offitio, come appare nella Copia presente di una Lettera originale del P. R.mo Inquisitor di Perugia diretta à SS.ri Priori di Monte Falco, che si conserua in d.a Cassa di quattro chiaui, il cui tenore è il seguente, cioè

Fuori. Alli molt' Ill.ri Sig.ri P.roni Oss.mi li SS.ri Priori di Montefalco.
Loco ✠ sigilli. Dentro. Molt' Ill.ri Sig.ri P.roni Oss.mi Deuo d'ordine della suprema Sac. Congregatione del S. Off.o far' intendere alle Signorie loro, che per riguardo del S. Off.o non resta loro impedim.to ueruno, il quale non possano ualersi delle loro ragioni contro il S. Bernardo Parenti da Spoleto patentato di q.sto S. Tribunale per i danni, che pretendono riceuere nel lor Territorio da i bestiami del med.mo, che però potranno procedere con i termini della giustitia, acciò questa habbi il suo luogo, mentre per fine me l'offro, e da N. S. le bramo ogni felicità. Perugia 20. Nouembre 1665. D. SS. V.V. m.to Ill.ri
Aff.mo Ser.re fr. Giacinto Picchetti Inq.re

La terza parte de' Soldati più anziani solam.te è esente da Cariche publiche. Il che appare da una l.ra originale di Mons. Sacchetti Com.o g.nale dell'armi diretta à SS.ri Priori di Monte Falco, che stà in d.a Cassa conseruata, et è la sua Copia la seguente, cioè

Fuori. Alli m.to Ill.ri Sig.ri li SS.ri Priori di Montefalco. Loco ✠ sigilli.
Dentro. Molt' Ill.ri SS.ri Dall' esercizio delle Cariche publiche si è di già risoluto, che sia solamente esente la terza parte de' Soldati più anziani, e che gli altri debbano concorrere come i non Soldati à sostenerne il peso: la onde con tal notizia potranno le SS.rie V.re prouedere al bisogno, che cotesto loro Publico hà
di

di far più frequentemente i Consegli, et alle SS.rie V.V. di vero cuore
mi offero. Roma 11. Maggio 1678. Aff.mo ser.re Urbano Sacchetti
C. gnale.

Nell'interessi de' particolari non possono i SS.ri Priori di M. Falco
scrivere, ò servirsi del Sigillo publico, come appare in una Lettera
originale di Mons. Ill.mo Gov.re di Perugia à loro diretta, che si con-
serva in d.a Cassa di quattro Chiavi, la cui copia è la seguente. Fuori.
Alli m.to Mag.ci SS.ri, come fr.lli li Priori di Monte Falco. loco ✝ sigilli.
Dentro Molto Mag.ci SS.ri, come fr.lli. Mi è parsa molto lodevole la ri-
solutione presa in cotesto Conseglio, che non possa da Priori pro
tempore scriversi, ò servirsi à nome, e col sigillo publico
nell'interessi de' particolari. Onde non solo l'approvo unitame.te
con la pena in esso stabilita, mà ne incarico strettamente alle
SS.V.V. l'osservanza, e Dio le prosperi. Perugia 20. Giug.o 1679.
D. SS.V.V. Come fr.llo L. Lomellino Gov.re

Il S.r Podestà non può, nè deve graziar veruno per il pagamento
della quota della Punta, mà Mons. Gov.re di Perugia, come ap-
pare in una Lettera originale di q.sto à quello diretta posta, come
sopra in d.a Cassa, e la copia è la seguente
Fuori. All'Ill.re, e m.to Ecc.te S.r come fr.llo Il Podestà di M. Falco. loco ✝ sigilli.
Dentro Ill.re, e m.to Ecc.te S.r come fr.o S'asterrà V.S. di graziare, nè permet-
terà, che altri grazij alcuna persona della quota, che deve paga-
re per il ripartimento de' beni di cot.a Città detti della Punta, e
farà intendere à chi pretenda sottraersi da simile pagamen-
to, che ricorra avanti di mè colle giustificazioni valevoli
per esentarsene, e Dio la prosperi. Perugia 9. Ap.le 1682.
D. V.S. Come fr.llo L. Lomellino Gov.re

109v

Li bestiami non devono passolare negli argini de' fiumi di Montifalco, come appare per lra del Sig. Cardinale Barberino diretta à Mons. Gov.re di Perugia, copiata dal Libro de' Registri della Com.tà di d.a Terra esistente in Canc.ria Priorale che comincia dal 1635, sino al 1640. del seguente tenore — Fuori. All'Ill.mo e m.to Rev.do S.r, come fr.llo Mons.r Gov.re di Perugia. Loco ✠ sigilli. Dentro. Ill.mo e m.to R. sig.r com.e fr.llo. Per parte del fiscale di Montifalco viene esposto, come fu fatto altre volte bando ò prohibitione da Mons.r Marini all'hora Gov.re della Provincia e Comm.rio ap.co che le bestie non potessero andare à pasculare per li argini de' fiumi di d.o Luogo, per la gran ruina, che causano alle Cavatine e che non si osserva sotto pretesto, che sia spirata la giurisditione di esso Gov.re, e Comm.rio, e facendo instanza per la confermatione. Sarà contenta V.S. rinovar d.a prohibitione, e bando, è farlo osservare inviolabilmente, non havendo cosa in contrario, del che ne dia avviso, e N.S. Dio la feliciti. — Di Roma li 10. di Maggio 1633. D.V.S. Come fr.llo Il Card.l Barberino. G. Bulgarini seg.rio | Gov.re di Perugia, fiscale di M.falco

---

Li Lavoratori dell'Ecclesiastici son tenuti non solo à pagar il danno, che fanno i lor propry animali mà anco alla pena statutaria di Montifalco, come per lra della Sac. Congr.ne diretta à Mons.r Gov.re di Perugia esistente nel d.o Libro de' Registri, il cui tenore è il seg.te — Fuori. All'Ill.mo e m.to R. S.r come fratello il Govern.re di Perugia. Loco ✠ sigilli. Dentro. Ill.mo e m.to Rev.do S.r, come fr.llo. La S. Cong.ne altre volte hà risoluto, che i Lavoratori delli Ecc.ci sian tenuti non solamente all'emenda del danno, che fanno i loro propry animali, mà anche alla pena statutaria, la qual risolutione comunicata à N.S. fù dalla Santità sua approvata, e comandato ancora che si eseguisse. Dolendosi però la Communità di Montifalco, che alcuni de' prenominati Lavo.ri si difendono dalla pena con diverse Inhibit.ni, V.S. sarà contenta astringerli à pagarla per i loro animali, e per quelli, che tengono in soccida da Laici, senza attendere alcuna di esse inhibitioni, purche non sia spedita in virtù di commissione segnata di mano di Sua S.tà e Dio la prosperi. Roma li 5. Ottobre 1639. D.V.S. Come fr.llo Il Card.l Barberino. Giulio Donati sec.rio | Perugia Gov.re | Com.tà di M. Falco S. Stato

Lavoratori degl'Ecclesiastici tenuti alla pena

Capitoli

Capitoli dell'Appalto del Macello di Monte Falco, cavati dal Libro d'Instromenti Esistenti in Cancellaria Priorale di d.ta Terra, che comincia dall'Anno 1604. sino al 1609. à carte 27. omissis omittendis, il tenor de' quali è questo.

Imprima. Che la presente Condotta s'intenda cominciare alli . . di Giug.o del corrente Anno 1605. e da finirsi alla festa di S. Gio: di Giugno dell'Anno 1606. prossimo da venire inclusive.

Item Che il Conduttore di d.to Macello sia tenuto, et obligato dare dui idonee Sicurtà di osservare tutti l'infrascritti Capitoli, e tutto quello, che si obligarà di pagar la gabella della carne alli Comm.rij della R. Camera, e loro sostituti et agenti in quella moneta, e forma delli Capitoli dell'appalto di d.a Gabella, e mancando, sia obligato à tutti danni, et interessi che la Co.tà di Monte Falco, ò sui particolari in qualsivoglia modo patissero, ò potessero patire per mancam.to, e ritardamento de' pagamenti di detta Gabella.

Item Che d.o Conduttore sia tenuto, et obligato tenere, e vendere indifferentemente nelli sui Macelli Carne buona, e recipiente ad ogni persona, sotto pena per ciascuna volta che non tenesse, e non vendesse Carne come di sopra, d'uno scudo da applicarsi per la metà alla tavola delli Sig.ri Priori, un quarto all'Accusatore, e l'altro quarto all'esecutore, che ne farà totale, et effettuale esecutione, e nella med.ma pena incorra ogni volta che darà, ò venderà una Carne per un'altra, applicata, come di sopra.

Item Che il d.o Conduttore sia tenuto, et obligato far due banche separate nelli tempi soliti, Una nella Porta di S. Agostino, dove non si possa tenere, vendere, nè tagliare altra sorte di Carne, che di Castrato, et Agnelli boni, e recipienti, e Carne di Vitelle lattanti, e tenenti, Carne di Vaccine grosse, e Carne di Porci maschi, e femine sanati buoni, e recipienti; et una banca nella Porta di S. Bartol.o, nella quale non possa tenere, tagliare, nè vendere altra sorte di Carne, che di Pecore, Capre, Becchi, e Porcelle buone, e recipienti secondo la loro qualità, sotto pena di cinque giulij da applicarsi, come di sopra.

Item Che d.o Conduttore sia tenuto, et obligato tutti li giorni da mangiar Carne, et il Sabbato da mezo giorno indietro tener finite le due banche di Carne e quelle venderle ad ogn'uno, che le vorrà. Dichiarando, che la Car=

ne del Castrato le facci scusa per ogni sorte di Carne, et il Giovedì haver tenute finite le sue banche sino à mezo giorno, sotto pena di uno scudo per ciascuna volta che in modo alcuno contraverrà da applicarsi, come di sopra.

Item Che sia lecito al Conseglio che sarà per li tempi della Terra di Monte Falco, levare, e cassare li Tagliatori, che il detto Conduttore tenesse nelle sudette banche per tagliare le sopradette Carni, e prohibirli, che non ci taglino; nelli quali casi il detto Conduttore sia tenuto levarli, e provedersi di altri infra termine di diece giorni doppo, che li sarà notificato, sotto pena di uno scudo il giorno, che tenesse li detti Tagliatori doppo li detti dieci giorni, da applicarsi, come di sopra, e questo quante volte al Conseglio parerà.

Item Che sia lecito ad ogn'uno della Terra, e Territorio di Montefalco, che haurà bestie atte al Macello, poterle cavar fuora, fattane prima offerta al Conduttore.

Item Che il detto Conduttore sia tenuto, et obligato, acciò ogn'uno, che và al Macello possa haver la Carne, e non sia trattenuto tenere aperto il Macello, tutto il dì, eccetto il tempo di mangiare, cioè per due hore per ciascun dì, sotto la detta pena da applicarsi, come di sopra.

Item Che il detto Conduttore, ò sui Tagliatori trovandosi non dare il giusto peso delle Carni, che si tagliaranno in detti Macelli sino à 2. once per libra, cadano in pena di doi giulij per oncia, e da due once in sù, di mezo scudo per oncia, da applicarsi ipso facto per la metà à quello, che non haurà riceuuto il giusto peso, e l'altra metà all'Esecutore, purche la Carne si facci ripesare presenti doi Testimonij, prima che passi lo Sportone presso à Nofrio, e per gli altri luoghi prima che esca l'ultima Porta sotto al Ponte.

Item Che non possa detto Conduttore, ò sui Tagliatori sotto qualsivoglia quesito colore, tenere alcuna sorte di Carne nascosta nelli prefati Macelli, sotto pena di mezo scudo per ciascuna volta, che contrafarranno, da applicarsi per la metà alla Tavola delli Signori Priori, un quarto all'Accusatore, è l'altro all'Esecutore che ne farà totale, et effettuale esecuzione.

Item Che in tutti li sopradetti Capitoli, et altri contenuti nell'Instromento da farsi con detto Conduttore e pene contenute in essi, ci possa procedere ogni Offiziale dependente dalli Signori Superiori, e li Signori Priori, che saranno per li tempi.

Item Ogni volta che si trovarà haver meno di cinque Libre di Carne di

di Castrato nel Macello, s'intenda non hauer carne et il d.o Conduttore essere incorso nella pena d'uno scudo per ciascuna uolta. e similm.te s'intenda essere incorso nella predetta pena, quando negasse di dare d.a Carne à chi ne uolesse da applicarsi, come di sopra.

Item Che sia lecito ad ogn'uno far Carni spallate non infette però fuora delle Porte senza licenza del Conduttore predetto.

Item Che il d.o Conduttore possa tenere nel Terr.rio di Monte Falco doicento cinquanta Castrati e non più per d.o Macello insino à Carneuale; e da Carneuale sino à Pasqua per suerno centocinquanta, e possa tenere altra sorte di bestie atte al Macello predetto.

Item Che il d.o Conduttore sia tenuto, et obligato il Sabbato Santo della Resurrettione di N.S. Giesù Christo far due banche per comodità del Popolo cioè una di dette due banche sia nella Porta di S. Agostino e l'altra nella Porta di S. Bartole e tagliare le Carni per tutto il Sabbato Santo sotto pena di cinque scudi da applicarsi per la metà alla Città di Monte Falco, un quarto alla R. Camera Apostolica, e l'altro quarto alli esecutore che ne farà esecutione.

Item Che il d.o Conduttore sia obligato otto giorni inanzi il giorno di Carneuale far due banche per tagliar le Carni per seruitio del Popolo, Una delle d.e due banche sia alla Porta di S. Bartole, e l'altra alla Porta di S. Agostino, sotto la soprad.a pena da applicarsi, come di sopra.

Item Che sia lecito ad ogn'uno la vigilia di Natale far Carne d'ogni sorte, e quelle uendere senza incorso d'alcuna pena per sino che n'haurà dell'occise.

Item Che il d.o Conduttore sia tenuto, et obligato portare il saggio da Fosigni del ualore, e prezzo della Carne Porcina, e quando non lo porti, sia obligato darla, e uenderla per quatrini sei la libra indifferentem.te sotto pena di uno scudo da applicarsi, come di s.a nelli Capitoli.

Item Che il d.o Condutt.e sia tenuto, et obligato dare li piedi del Castrato, et Agnelli per un quatrino l'uno, e li polmoni sei quatrini l'uno, e la testa quanto una libra di Carne, sotto pena di mezo scudo da applicarsi, come di sopra.

111v

Item Che il prezzo della Carne del Boue da ponersi per li tempi, non possa appressarsi al Castrato ad un quatrino.

Item Che à d.o Conduttore, durante la sua condotta, non sia lecito, nè possa tenere per tagliatore nelli sui Macelli alcuno della Terra di Monte Falco, e Contado, ò habitante in essi, à tagliar Carni in detti Macelli, nè che si habbia da ingerire in qualsiuoglia modo nell'esercitio del macellare sotto qualsiuoglia pretesto per alcun tempo mai, etiam per minimo tempo, sotto pena di doi scudi per ciascuno, e ciascuna uolta tanto à chi macellasse quanto à esso principale Conduttore, che ciò permettesse, da applicarsi la metà alla Chiesa della Madonna della Consolatione di d.a Terra, et un quarto alla R. Cam.a Ap.lica, et per l'altro quarto all'Esecutore.

Item Che il d.o Conduttore ogni uolta che mancarà ogni Sabbato à sera di portare il saggio di quello, che si uenderà la Carne Porcina in Foligni incorra in pena di doi scudi per ciascuna uolta da applicarsi, come di sopra, nè si possa scusare per qualsiuoglia causa, ò pretesto. E che li S.ri Priori, che saranno per li tempi, debbano subito farne fare effettuale esecutione e che per il presente Capitolo non s'intenda derogato à gli altri Capitoli, mà sia cumulatiuè con gli altri, e non priuatiuè.

Item Che à d.o Conduttore non sia lecito, nè possa tenere per Pecoraro nè seruirsi in modo alcuno per guardare li Bestiami, che haurà per il d.o Macello, di Francesco d.o Ronzotto da Gallo.

Item Che il d.o Conduttore non possa, nè le sia lecito uendere, ò far uendere nelli sui Macelli dentro la Terra Carni spallate, ò morticine, sotto pena di scudi doi per ciascuna uolta, da applicarsi, come di sopra.

Item Che il d.o Conduttore non possa riceuere à parte, nè in compagnia alcuna persona della Terra, ò Territorio di Monte Falco, nè habitanti in essi, nè meno alcuno di d.a Terra, Territorio, nè habitanti possa in qualsiuoglia modo ingerirsi nell'appalto, et esercitio di d.o Macello, sotto qualsiuoglia pretesto conforme al decreto fatto dall'Ill.mo S.r Card.l Beuilaqua Legato sotto il di 29. di Maggio 1604., del tenore del quale il pred.o Conduttore n'è stato da mè Notaro, e Canc.ro nel d.o Conseglio, et in presenza de' Testimonij à pieno informato, sotto pena di doicento scudi d'oro, per la metà alla R. Camera

Camera Aplica, p una quarta parte alla Chiesa della SS.ma Vergine della Consolazione di Monte Falco e p il resto all'Accusatore, et Esecutore equalmente da applicarsi, et altre pene etiam corporali da imporsi da S.S. Ill.ma

Item Tutti li Capitoli di d. Conduttore, che appariranno esser contrarij, e differenti da quelli della Communità non s'intendano haver luogo in modo alcuno, mà esser nulli, et inualidi; mà habbino luogo solo quelli della Co.tà —

Capitoli dell'Appalto della Panattaria di Monte Falco cauati dal Libro d'Instromenti esistenti in Canc.ria Priorale di d. Terra, che comincia dall'Anno 1604. sino al 1609., come à cart. 43., omissis omittendis, il tenor de quali è il seguente —

In prima. Che il d. Conduttore della sopradetta Panattaria sia tenuto, et obligato p tutto il tempo della sua Condotta dare il pane buono, e recipiente ben cotto, e stagionato, tanto il bianco, quanto l'ordinario, cioè del pan bruno p tutto il tempo della sua Condotta once dieci, e meza al baiocco; del pane bianco once otto, e meza al baiocco, e del pane lauato mez'oncia di più al baiocco di quello, che si dà in Foligni; il qual pane il debba tenere, e far tenere continuamente in una bottega nella strada publica, e darlo ad ogn'uno etiam non solito à comprarlo indifferentemente quella quantità, che ne uorrà comprare, sotto l'infrascritte pene da applicarsi come qui di sotto. E se non haurà d. pane, tanto il bruno, quanto il bianco buono e recipiente, caschi in pena p ciascuna uolta di doi scudi d'oro, da applicarsi un quarto alla Compagnia del Corpo di Christo di d. Terra, un quarto all'huomini, chè saranno p li tempi deputati sopra la d. Panattaria, un quarto alla Communità di Monte Falco, e l'altro quarto all'Accusatore, et Esecutore, che ne farà effettuale esecutione. La qual pena pagata, ò nò, tante uolte si cometta, quante uolte sarà contrafatto; et ogni uolta che contrauerrà, che il pane non sia buono, e recipiente, ben cotto, e stagionato, s'intenda il d. Conduttore esser incorso nella d. pena da pagarsi, come di sopra. —

Item Che il d. Conduttore se non uendesse, ò non facesse uendere in d. bottega tanto il pane bruno, quanto il bianco, e non facesse dare il giusto peso, e che non fusse buono, e recipiente, ben cotto, e stagionato, come di sopra, caschi in pena p ciascuna uolta delli sud. scudi doi d'oro, da applicarsi, come di sopra, e nella perdita del pane da distribuirsi alli poveri, e miserabili psone per li Mag.ci SS.ri Priori, et huomini deputati, che saranno p li tempi, li quali hab:

112v

bino autorità di giudicare, se il d.o pane sarà buono, e recipiente, come di s.a,
à giuditio de quali d.o Conduttore habbia da stare tacito, e contento e che
detti huomini habbino autorità di eseguire, e fare eseguire quanto di sopra,
e qui di sotto si contiene, da chi parerà à loro, etiam che fusse balio.

Item Ogni uolta che si trouarà, che d.o Conduttore non habbia in d.a Bottega il
pane bianco, e bruno ben cotto, e stagionato, come di s.a, incorra esso Condutto-
re nella pena di scudi dieci per ciascuna uolta, che mancasse di tenere l'
uno, el'altro pane, da applicarsi la metà alla R. Cam.a Ap.ca, et alla Compa-
gnia del SS.mo Sagram.to, e l'altra metà frà la Co.ità, e gli huomini deputati,
che saranno pli tempi sopra la reuisione del pane, e l'esecutore, che ne
farà, ò farà fare l'esecutione.

Item Che d.o Conduttore sia tenuto tutta la semola, che farà durante la sua
Condotta, uenderla all'huomini della Terra di Monte Falco, e Territ.rio indif-
ferentem.te, e quella non cauarla, nè farla cauar fuora di d.a Terra, e
Terr.o, sotto pena delli d.i scudi dieci, e perdita di essa semola per ciascu-
na uolta, da applicarsi, come di sopra, la qual semola non possa, nè
le sia lecito uenderla, se non per tanti bolognini la metenga, quanti
che fiorini ualerà la soma del grano à contanti, e uendendola à mag-
gior prezzo, incorra nella detta pena, da applicarsi, come di sopra, e si
creda all'Accusatore con un Testimonio degno di fede.

Item Che d.o Conduttore sia tenuto, et obligato ad ogni richiesta, che si gli farà
dalla Communità, durante la sua Condotta, far pane del grano, che da essa
ò da altri per lei si gli darà, per il prezzo, che risponde il suo principale à esso
Conduttore, con questo però, che in tutto non siano più di 25. some di grano.

Item Che il d.o Conduttore sia tenuto, et obligato per uso, e bisogno di d.a Panattaria
condurre, e far condurre il grano di fuora à sue spese, risico, e fortuna, sen-
za che la Co.ità, e sui huomini ne habbino da tener conto, nè cura alcuna
di modo che il grano non lo pigli in d.a Terra, e suo Contado, sotto pena di die-
ci scudi da applicarsi, come di sopra.

Item Che d.o Conduttore sia tenuto, et obligato per il bisogno di d.a Panattaria hauer
condotto in d.a Terra cinquanta some di grano per tutto il Mese di Decembre.

Item Che gli huomini deputati, ò da deputarsi, il loro officio habbia da durare per
doi Mesi, e così di doi Mesi in doi Mesi si habbino da estrahere dal bossolo ord.rio

Item Che la presente Condotta s'intenda cominciata alli 15. di Settembre 1605;

e da

e da finirsi per tutti li quindeci inclusiuè di Agosto dell'Anno pross:^le 1606.
Item Che non sia lecito à nesuna pſona tanto della Terra di Monti Falco, quanto del suo Contado, ò habitanti in essi, fare, nè far fare, uendere, nè far uendere alcuna sorti di pane, eccetto pane di sbattitura, sotto pena di dieci scudi pſ ciascuno, e ciascuna uolta, da applicarsi un terzo alla sud:ta Co:tà, un terzo alla predetta Panattaria, e l'altro terzo all'Esecutore, e Conduttore pſ equal parte, al qual Condutt:re non si gli creda, se non con un Testimonio degno di fede.

Item Che d.o Conduttore non possa, nè debbia macinare ad altro Molino, eccetto à quello della Co:tà, e contrafacendo, cada in pena di uno scudo pſ balletta di grano, che macinasse ad altro Molino, da applicarsi un quarto alla p:ta Comm:tà, un quarto alla d:a Compagnia, un quarto alli soprad:i huomini, e l'altro all'esecutore, et Accusatore pſ equal parte. con questo che il Molinaro delle Molina li debba consignare al bisogno della Panattaria una Macina ad elettione del Panifacolo. E caso che pſ qualche impedim:to non potesse macinare al d:o Molino, debba con licenza delli Sig:ri Priori per li tempi, andare ad altro Molino.

Item Che il d.o Conduttore non possa portare, nè tenere nella d:a bottega pane, che non sia di giusto peso, e contrafacendo, incorra nella d:a pena delli scudi doi d'oro, e perdita del pane, e da applicarsi, come di sopra. E perche sogliono alle uolte li fornari uendere il pane al forno. che pſ l'auuenire non possano uender pane di nesuna sorte, eccetto pane di sbattitura, ouero tritello, non segnato, nè altrim:te, sotto pena di doi scudi per baiocco di pane, che uendessero, da applicarsi, come di sopra.

Item Che nè d.o Conduttore, nè sui Ministri possano in modo alcuno, nè sotto qualsiuoglia quesito colore, spianare, nè fare spianare grano di nesuna pſona particolare della Terra, e Terr:rio di Monti Falco, e che hoggi fusse raccolto nel Territ.o di d.a Terra, ò suo Contado, grano delle Molina della Co:tà, nè meno grano dell'Hospidale raccolto nelli beni dell'Hospidale di detta Communità, sotto pena contrafacendosi al p:nte Capitolo, tanto in gran somma, quanto in picciola, di scudi cinquanta pſ ciascuna uolta, da applicarsi come di s.a, et in tal caso sia in libertà della Co:tà di uoler leuare l'Appaltatore di detto Appalto.

113v

Item Che nel Conseglio si eleggano l'Huomini, li quali si habbino da estradere doi q volta, et habbino autorità di segnare, et approuare il pane, con l'autorità, prerogatiua, e parti di pen.e altre volte applicate.

Item Che durante d. appalto, sia lecito ad ogni forastiero portare à uendere il pane d'ogni sorte nella Terra pred.a senza incorso di pena et impedim.to nesuno, il Lunedi di qualsiuoglia settemana, e q quattro giorni, doi prima, e doi doppo la festiuità della B. Chiara, e di S. Croce di Maggio. E uolendo l'Appaltatore pred. in tali giorni crescere il pane oltre q.llo, che si è conuenuto di s. q uenderlo, sia tenuto, et obligato continuare di farlo, e uenderlo del med.mo peso in tutti li giorni di Lunedi, e delle festiuità sopradette, e darlo à chi lo uorrà comprare.

Item Che q uenditore del pane non possa esser deputato alcuno Pizzicarolo, e che eserciti pizzicaria.

Item Che il venditore del pane da deputarsi da d. Appaltatore possa esser remosso, e leuato ogni uolta che parerà, e piacerà alli Mag.ci S.ri Priori, et huomini deputati q li tempi sopra la reuisione del pane.

Item Che il d. Conduttore non possa riceuere à parti, nè in compagnia, alc.a psona della Terra, e Territ.o di Monte Falco, nè habitanti in essi, nè meno alcuno di d.a Terra, Terr.rio, et habitanti possa in qualsiuoglia modo ingerirsi nell'appalto, et esercitio di detta Panattaria sotto qualsiuoglia pretesto, conforme al decreto fatto dall'Ill.mo S. Cardinale Beniuacqua Legato sotto il dì 19. di Maggio 1604. quale gli è stato da me Notaro, e Canc.ro letto, e del tenore di esso ne è stato à pieno informato, sotto pena di doicento scudi d'oro, q la metà alla R. Cam.a Ap.lica, q una quarta parte alla Chiesa della SS.ma Vergine della Consolatione di Monte Falco, e q il resto all'Accusatore, et Esecutore egualm.te da applicarsi, et altre pene etiam corporali da imporsi da S. S.ria Ill.ma

Item Che il d. Conduttore sia tenuto, et obligato dare due idonee sicurtà di osseruare quanto di sopra, e qui di sotto si contiene.

Tauola della Gabbella del passo e misure di Monte Falco.

Per ciascuna soma di Broccato d'oro, ò di Argento fiorini quattro	f. 4 - 0 - 0
Per ciascuna cassetta di d. Broccato	f. 1 - 0 - 0
Per ciascun braccio di d. Broccato	f. 0 - 2 - 2
Per soma di Velluto, Raso, Seta, e Damasco	f. 2 - 0 - 0
Per pezza di d. Drappi in cassetta, ò fardello	f. 0 - 15 - 0
Per braccio delli sudetti, ò altri Drappi	f. 0 - 1 - 0

Per

Per ciascuna Veste di Broccato, ò altri Drappi non usata.	£ 0 — 5 — 0
Per fardello di panni noui fatti di Drappo.	£ 0 — 5 — 0
Per fardello d'altri panni non usati, ò Valisce.	£ 0 — 2 — 2
Per Camorra, Mantello, Saion.°, ò altro vestim.° non usato, ꝑ ciascuno.	£ 0 — 1 — 1
Seta fina per decina	£ 0 — 2 — 0
Seta non fina per decina	£ 0 — 1 — 0
Per soma di Zaffarame	£ 3 — 0 — 0
Per libra di Zaffarame	£ 0 — 1 — 0
Per soma di Zuccaro, spezie, ò altre robbe di speziaria	£ 0 — 7 — 1
Per soma di Zuccaro rottame	£ 0 — 5 — 0
Per libra di d. Zuccari, spezie, ò simili	£ 0 — 0 — 1
Scatole piene ꝑ una	£ 0 — 1 — 0
Riso ꝑ Centinaro	£ 0 — 1 — 0
Solfo per soma	£ 0 — 3 — 0
Sapone per soma	£ 0 — 3 — 0
Perle ꝑ libra	£ 0 — 5 — 0
Pater nostri ꝑ libra	£ 0 — 3 — 0
Finicelli per soma	£ 0 — 5 — 0
Finicelli per libra	£ 0 — 0 — 1
Bambace filato, e non filato ꝑ soma	£ 0 — 5 — 0
Amandole per soma	£ 0 — 3 — 0
Per soma di panni di Lana	£ 0 — 5 — 0
Per pezza di panni di Lana	£ 0 — 1 — 1
Per braccio di panno alto	£ 0 — 0 — 2
Per braccio di panno basso	£ 0 — 0 — 1
Scotano per soma	£ 0 — 2 — 2
Per pezza di Lazzo q.ni sei, e q.do andati alla Valdiera, habbia tempo quindici giorni à non pagare altra Gabella.	£ 0 — 1 — 1
Per soma di panni di Lino, ò cannepa	£ 0 — 5 — 0
Per pezza di detti panni	£ 0 — 0 — 3

114 v

Per braccio di detti panni	f.o — 0 — 1
Per soma d'accia filata	f.o — 5 — 0
Per libra d'accia filata	f.o — 0 — 1
Cannepa rasa per soma	f.o — 5 — 0
Reti per soma	f.o — 4 — 0
Per soma d'arnese	f.o — 15 — 0
Per soma di libri di Legge, ò altri	f.o — 10 — 0
Per ciascun libro di Legge, ò medicina	f.o — 0 — 2
Per soma di libri da cantare, ò Storie	f.o — 2 — 2
Per carca in Spalla di d.i libri da cantar.e, ò Storie	f.o — 1 — 1
Carta per soma	f.o — 5 — 0
Carta per risma	f.o — 0 — 1
Per soma di Corame concio	f.o — 5 — 0
Per pezzo di Coram.e concio, Suolo, Toraccio, ò Manzetto	f.o — 1 — 0
Per pelle di Cordouano	f.o — 0 — 3
Per mazzo di pelle di Cordouani	f.o — 2 — 0
Per mazzo di pelle di fornimento	f.o — 1 — 0
Per soma di Coram.e sconcio	f.o — 4 — 0
Per ciascuno Coro bouino	f.o — 1 — 0
Per coro Asinino, Mulino, ò Cauallino	f.o — 0 — 3
Semola per soma	f.o — 0 — 1
Api per arne	f.o — 1 — 0
Cenere per soma	f.o — 0 — 2
Pelliccioni per soma	f.o — 5 —
Pelliccioni per uno	f.o — 0 — 3
Pelle di volpe per una	f.o — 0 — 1
Per soma di legnam.e concio lauorato, à Mulo, ò Cauallo	f.o — 2 — 2
Per soma ad Asino di d.i legnami	f.o — 1 — 1
Arcioni da basto per soma	f.o — 2 — 2
Basto nouo per uno, che passasse, ò lo cauasse	f.o — 1 — 2

Bigonzi

Bigonzi ꝑ soma, ꝑ transito, ò chi li cauasse	ß°	5	0
Fusa per migliaro	ß°	1	1
Fusti da sella per soma	ß°	4	4
Pale di Legno per soma	ß°	2	2
Scodelle di Legnam.e per soma	ß°	5	0
Vetro ꝑ soma	ß°	2	2
Per soma di Maiolica	ß°	3	3
Per altro lauoro di terra cotta	ß°	2	2
Per soma di Cannepa, funi, filaco, Cigne, Cenci, Tomento, e panni da basto	ß°	2	2
Borra per soma	ß°	5	0
Cardi per soma	ß°	2	2
Mataraźzi per uno	ß°	1	1
Scarza per soma	ß°	0	1
Pesce per soma	ß°	2	2
Per soma d'olio in transito	ß°	2	2
Per soma di Cascio, Tonnina, e Miele	ß°	2	2
Per barile di Tonnina, ò bigonzo, ò simile di Miele	ß°	1	1
Per soma di salsume, ò Carne salata	ß°	2	2
Assogna, et altri grassi per soma	ß°	5	0
Botiro per soma	ß°	3	3
Per soma di Piante d'Arbori cauati nel Terr.o di M. Falco, chi le cauasse	ß°	5	0
Per soma di Piante ꝑ transito	ß°	2	2
Per soma di Propagini cauati nel Terr.io di Monte Falco, chi le cauasse	ß°	5	0
Per mazzo di Propagini, che sia da 10. in sù estratti in d.o Terr.o chi le cauasse	ß°	1	0
Per mazzo di Propagini da 10. à basso estratti, come di s., chi le cauasse	ß°	0	2
Per soma di Propagini ꝑ transito	ß°	2	2
Per mazzo di Propagini ꝑ transito da 10. in sù	ß°	0	2
Per mazzo di Propagini ꝑ transito da 10. à basso	ß°	0	1
Per soma di Vinci, che si cauassero dal Terr.io di Monte Falco	ß°	1	1
E ꝑ transito	ß°	0	3

115 v.

Per mazzo di Vinci, chi li cauasse, ò ꝑ transito	fo 0 - 0 - 1
Per soma di fieno da estrahersi dal Terr.rio di Monte Falco à fascia	fo 0 - 1 - 1
Et à reti	fo 0 - 2 - 2
Per meza soma	fo 0 - 0 - 3
Per soma di fieno ꝑ transito	fo 0 - 0 - 3
Per meza soma	fo 0 - 0 - 1
Per soma di paglia	fo 0 - 0 - 3
Per soma di meloni à Mulo, ò Cauallo	fo 0 - 2 - 2
Per soma ad Asino	fo 0 - 1 - 1
Per soma d'agli, porri, radici, cauoli, foglie, biete, cerase, et altri simili à Mulo, ò Cauallo	fo 0 - 2 - 2
Per soma ad Asino di d.e robbe	fo 0 - 1 - 1
Agli per treccia	fo 0 - 0 - 1
Per soma d'oua, e polli ꝑ transito	fo 0 - 2 - 2
Per soma di uino, ò aceto ꝑ transito	fo 0 - 2 - 2
Per Carca di grano da una Coppa in sù	fo 0 - 1 - 1
Per ciascuna Coppa	fo 0 - 0 - 3
Per mezenga, e quarto	fo 0 - 0 - 1
Per ciasc.a Carca da una Coppa in sù di qualsiuoglia sorte di biade, ò altro legum.e simili	fo 0 - 0 - 3
Per Carca di palombina	fo 0 - 1 - 0
Per Carca di ciancia, ò ghiande	fo 0 - 0 - 3
Per soma di scarpe	fo 0 - 2 - 2
Per paro di scarpe	fo 0 - 0 - 1
Per pezza, ò forma di cascio	fo 0 - 0 - 1
Castagne ꝑ soma	fo 0 - 2 - 2
Per soma di uino, che esce	fo 0 - 3 - 3
Oliua ꝑ Carca	fo 0 - 1 - 0
Calcina ꝑ soma	fo 0 - 0 - 1
Per soma d'uua, che esce, ò ꝑ transito	fo 0 - 1 - 0
Per soma di melangole	fo 0 - 2 - 2
Per soma di legna, frasche, carbone, e simili	fo 0 - 0 - 2
Per ciascuna bestia grossa	fo 0 - 1 - 1
Per porco	fo 0 - 0 - 2
Per porchetto da quattro mesi in giù	fo 0 - 0 - 1

Per

Per Capra, Pecora, ò Castrone	ƒ° — 0 — 2
Per soma di Capretti, ò Agnelli	ƒ° — 2 — 2
Per ciascuno Agnello, ò Capretto	ƒ° — 0 — 1
Per baschiera di Funari, Pettinari, ò Chiavari	ƒ° — 2 — 0
Per soma di ucelletti	ƒ° — 25 — 0
Per fardello di ucelletti, ò saccola in spalla	ƒ° — 7 — 1
Per fardello di d. ucelletti in Cavallo, ò Asino	ƒ° — 10 — 0
Per mezenga di Cannaueccio	ƒ° — 1 — 1
Per soma di semelino	ƒ° — 1 — 0
Per libra d'argento lavorato	ƒ° — 2 — 2
Per soma d'Acciaro	ƒ° — 5 — 0
Incudine per una	ƒ° — 4 — 0
Acora ꝑ. libra	ƒ° — 0 — 3
Arme per soma	ƒ° — 4 — 0
Archibugio nuovo ꝑ uno	ƒ° — 1 — 0
Accetta nuova ꝑ una per transito, ò la cassi	ƒ° — 0 — 3
Bolloni per soma	ƒ° — 5 — 0
Caldaro ꝑ uno	ƒ° — 0 — 3
Gomera per una nuova	ƒ° — 1 — 0
Gomera per una ricalzata	ƒ° — 0 — 3
Ferro nuovo ꝑ soma	ƒ° — 3 — 0
Ferro lavorato ꝑ soma	ƒ° — 5 — 0
Falce fienara ꝑ una	ƒ° — 1 — 1
Ferro in uergde portandolo in spalla	ƒ° — 1 — 0
Pale di ferro per soma	ƒ° — 5 — 0
Pale di ferro ꝑ una	ƒ° — 0 — 1
Piombo per soma	ƒ° — 2 — 2
Rame lavorato ꝑ soma	ƒ° — 5 — 0
Rame non lavorato ꝑ soma	ƒ° — 4 — 0
Roncio nuovo ꝑ uno	ƒ° — 0 — 3
Sega, ò Segone per uno	ƒ° — 1 — 0

116 Stagno lavorato per soma

Stagno non lavorato per soma —— f.° – 7 – 3

Spade per soma —— f.° – 5 – 0

Spade per dozena —— f.° – 5 – 0

Cappelli per soma —— f.° – 2 – 2

Mattoni, Mattonelle, e simili per soma —— f.° – 5 – 3

Per qualsivoglia altra soma di robbe à Mulo, ò Cavallo non espress.te nelli p.nti Capitoli —— f.° – 0 – 1

Et ad Asino —— f.° – 2 – 2

Item Che tutte l'altre cose, de' quali si dovess.o pagar la gabbella, si habbia da pagare da simil.o à simil.o E non vi essendo simile, ad arbitrio delli Mag.ci Sig.ri Priori, che saranno per li tempi —— f.° – 1 – 1

Tavola della Gabella dell'Olio.

Per soma d'Olio, che uscirà, da cinque Caldarelli in sù s'intenda soma —— f.° – 10 – 0

Per Caldarello, che esce —— f.° – 1 – 1

Per misuratura di ciascun Caldarello d'olio, il qual Capitolo della misurazione s'intenda per quelli, che non lo cavaranno —— f.° – 0 – 1

Per misuratura di ciascuna misura di grano, Legume, biade, ò altra semente, ciancia, calcina, ghiande, ò mela —— f.° – 0 – 1

Per misuratura à scodelle di soma di cerase, visciole, pera, brugni, ò altri frutti f.° – 1 – 1

Per misuratura d'incarca di miglio —— f.° – 1 – 1

Per misuratura da una incarca ingiù —— f.° – 0 – 2

Per pesatura di ciascun peso —— f.° – 0 – 2

Per lo verdume venitt.e fuor di Mercato di fuora, cioè il Lunedì, à Mulo, ò Cavallo —— f.° – 2 – 2

Per soma ad Asino di dette robbe —— f.° – 1 – 1

Per misuratura, e sigillatura per paro di barili —— f.° – 5 – 0

E similment.e da simile à simile si habbino d.e robbe appartenenti à pagare, da pagarsi ad arbitrio delli Mag.ci S.li Priori, che saranno per li tempi ——

E chi non pagasse d.a Gabella, e frandasse tal patto, cada in pena della perdita delle robbe, ed uno scudo, la quale si applichi alla Città per la metà, un quarto alla Camera, e l'altro al Gabelliero, et Accusatore, quando l'Accusatore ci sia: purché l'Accusatore nel dì medesimo riconduca d.o frando alle mani delli Mag.ci Signori Priori, che saranno per li tempi; altrim.ti cada in d.a pena l'Accusatore, applicata

come

come di sopra. E per toglier uia ogni dubbio, e controuersia, che trà li Gabbellieri, e gli Huomini di Mont. Falco, ò suo Contado potesse nascere alla giornata: si ordina, e dichiara nel Capitolo delle misure del grano, et altri Legumi, che occorrendo trà detti Huomini ueramente, et non fictè imprestarsi grano, uino, olio, e qualsiuoglia altra cosa solita à misurare; si possa imprestare, e misurarlo con ogni misura non sigillata, e senza pagar Gabella alcuna. Mà imprestandosi à misura del Commune, si debba con quella misurare, e pagare la solita Gabella della misura. E trouandosi in questo fraude, ò finzione alcuna, incorra nella pena secondo la forma delli Capitoli di detta Gabella.

Item Si ordina, e dichiara nel Capitolo della sigillatura de' barili, che il Gabelliero quando haurà à misurare, ò sigillare barile di forastieri, ò Terrazzani, sia obligato sotto pena di scudo uno da applicarsi secondo l'altre pene di d. Capitoli, cioè per la metà alla Città, un quarto alla Cam.ra, e l'altro quarto all'Esecutore, et Accusatore, che ne farà effettuale esecuzione, stamgnare il numero di quanti bocali tenessero d. barili, et à piedi, et à capo di d. num: stamparci il suo solito sigillo, e quello s'habbia, e s'intenda durare per tutto quell'Anno corrente della sua Condotta, e non più oltre.

Item Che nessuna persona di d. Terra, ò suo Contado possa essere astretta sigillare suoi barili, quali tenesse per uso di Casa sua, e non per uendere, ò comprare, e che con tali barili non sigillati possa ciascuno d'essi à piacer suo careggiare à Casa, e portar uia del suo proprio uino de' suoi Poderi fuora di d. Terra senza pagam.to di Gabella, consegnandolo però al passo della Gabella, e quello uendere con qualsiuoglia altra misura forastiera, eccetto che con detti barili non sigillati. E trouandosi in questo fraude, ò finzione alcuna, s'incorra nella pena di d. Capitoli. E nel cauar dell'altre robbe si serui il solito.

Item Si ordina, e dichiara nel Capitolo della pesatura per ciascun peso, che il d. Gabelliero debba tenere due statiere, una grossa, e l'altra piccola approuate dalli Mag.ci SS.ri Priori, et approuate, et aggiustate al giusto peso di Roma, e con quelle si debba pesare quel tanto si compra, ò uende. E uolendo altra persona di d. Terra, ò suo Contado con le sue proprie statiere uendere, ò comprare, debba farle aggiustare à quelle di d. Gabelliero, il quale sia obligato sigillarle senza premio alcuno, e con esse possa uendere, e comprare à piacer suo, pagando il peso à detto Gabelliero, secondo l'ordine di d. Capitolo, et il peso s'intenda da uinti Libre in su

sino à qualsivoglia maggior peso, e dalle d.e 20 libre in giù non si paghi cosa alcuna; e trouandosi alcuna persona, che uendesse, ò comprasse con Statiera, che non fusse giusta, e segnata, caschi in pena di detti Capitoli.

Con dichiarazione quanto al uino, et olio, che chi lo cauasse nel giorno di Lunedì, solamente paghi la metà della Gabella, che è solito à pagarsi descritta nelli presenti Capitoli, e che anche effettualmente in tal giorno lo comprasse, e cauasse, cioè paghi baiocchi cinque per soma d'olio, e baiocchi doi per soma di uino. E che la d.a esenzione s'intenda per due some al più per ciascuno, e non per quelli, che ne comprassero maggior somma, li quali siano tenuti pagare l'intiera solita Gabella e per tutta la quantità, che ne compraranno.

Intendendo la Città per li presenti Capitoli non recedersi in modo alcuno dal contenuto del Monitorio ottenuto già dall'Ill.mo Sig.re Cardinale Camerlengo, per il quale si dispone, che non sia lecito alli Gabellieri d'andare à misurare l'olio, mà che in tutto, e per tutto il d.o Monitorio stia in suo robore con le pene contenute in esso.

E che li Gabellieri siano tenuti indifferentemente à dare il Caldarello ò mezo à chi uorrà comprare, ò uendere olio sent'alcuna replica, ò tardanza, sotto le pene contenute nel Monitorio predetto, quando ci siano, quando nò, sotto pena di doi scudi per ciascuna uolta da applicarsi per la metà alla Città, per un quarto alla Madonna della Consolatione di d.a Terra, e per l'altro quarto all'Accusatore, et esecutore per equal parte. E che esso Gabelliero sia tenuto tenere tutte le misure in una bottega nella strada publica, cioè dalla Porta di S. Agostino sino à Piazza, acciò chi le uorrà, quando non siano in opra, le possa hauere, sotto la d.a pena di ✝ 2. da applicarsi come di sopra.

E d.o Gabelliero sia obligato tenere attaccata una Tauola delli presenti Capitoli nel Molino della Città, et un'altra nella bottega, doue terrà dette misure.

La qual Tauola della Gabella del passo, e misure con tutti il rimanente si è stata cauata, e copiata fedelmente dal sud.o Libro d'Instromenti esistente in Cancellaria Priorale di Montefalco, che comincia dall'Anno 1604. sino al 1609. come appare iui à carte 17. a tergo per sino à cart. 24. omissis omittendis &c.

Capitoli

Capitoli dell'Offizio del Danno dato di Monte Falco cauati, e copiati fedelmente da una Copia publica, et autentica fatta per mano di Paolo Trentaquattro da Todi Notaro, e Canc.ro Priorale di d.a Terra e li quali Capitoli anco si ritrouano registrati ad uerbum nella Cancellaria de' SS.ri Priori, qual Copia è del tenor seguente, tradotte iui da mè in uolgare alcune cose latine, cioè

In nome di Dio. Amen. Questo è un'esempio, copia ò transunto de' Capitoli, con i quali suole appaltarsi l'Offizio de' Danni dati dell'Ill.ma Terra di Monte Falco Diocese di Spoleto, esistenti in Cancellaria di d.a Terra, fatti, e firmati dell'Anno 1557. à di 24. del Mese di Luglio con l'autorità dell'Ill.mo et Ecc.mo S.r Giacomo Sacrato Ferrarese Auditore, e Commissario à ciò deputato dal R.mo Mons.re Fabio Mirto Vesc.o di Caiazzo, di Perugia, et Umbria Gouern.re, scritti, rogati, e piantati da ser Gioseppe Palemonio Todino à quel tempo Canc.ro della Com.tà di d.o Luogo, e da mè Paolo Trentaquattro da Todi al presente Canc.ro di d.a Com.tà fedelm.te, e di parola à parola transuntati da d.o proprio originale per l'antichità quasi consumato, sotto l'Anno dalla salutifera Natiuità del N.S. Giesù Christo 1624. Indittione settima, in tempo del Pontificato del Sant.mo P.re in Christo, e S.N.S. Urbano per diuina prouidenza Papa Ottauo, l'Anno di quello il primo, et il giorno 25. del Mese di Luglio, il tenor de' quali Capitoli segue, cioè

In nome di Dio. Amen. l'Anno del Signore dalla salutifera Natiuità del medemo Mille cinquecento cinquanta sette, Indittione XV. in tempo del Pontificato del SS.mo P.re in Xpo, e S.N.S. Paolo per diuina prouidenza Papa quarto, et à di 24. del Mese di Luglio di d.o Anno. Collegialm.te congregati, e coadunati nella sala di sopra del Palazzo delli Mag.ci SS.ri Priori della Terra di Monte Falco, posta presso i suoi notissimi lati, il Mag.co e Dott.re dell'una, e dell'altra Legge S.re Giacomo Sacrato Ferrarese Auditore, e Comm.rio à ciò specialmente deputato dal R.mo Mons.re Fabio Mirto Vesc.o di Caiazzo, di Perugia, et Umbria Gouernator meritissimo, come più ampiamente per nella Lettera del medemo diretta alla pred.a Com.tà del tenore, cioè. A tergo. Alli Mag.ci n.ri Cariss.mi: Li Priori di Monte Falco. E dentro. Mag.ci nostri Cariss.mi: Desiderosi del quieto, e pacifico uiuere di cotesto Luogo, mandamo m.r Giaco=

mo Sacrati nostro Auditore per terminare il fatto del Dannodato, e spedire alcuni altri negotij, ch'à bocca gli hauemo cõmesso, dandoli in uirtù di questa, facoltà di finire tanto il negozio del Dannodato, et altre cause con quella medesma autorità, che se in persona ce conferessimo alle speditioni predette. Però non mancarete riconoscerlo per tale, e dargli ogni aiuto, e fauore, che sarà necessario, e state sani. Di Perugia il dì 21. di Luglio 1557. Vostro Fabius Pub.[r] e li Mag.[ci] SS.[ri] Priori, cioè il Sig.[r] Pieragostino Alfontio, Ser Pietro Paolo Mattiucci, Pietro di Toccero, e Pietro Martella, et anco il Mag.[co] Dott.[re] dell'una, e dell'altra Legge S.[r] Girolamo Tempestiui, il Mag.[co] S.[r] Dott.[re] dell'una, e dell'altra Legge Seueriano Moriconi, il Mag.[co] Cap.[no] Angelo Nobili, Ser Antonio Agatonij, M.[ro] Placido di Ciceroni, Santi Martella, Bastiano Bucchilli, et Andrea . .

tutti di d.[ta] Terra huomini eletti, e deputati dal Conseglio della med.[ma] Terra ad appaltar.[e] insiem.[e] co'l soprad.[o] Mag.[co] S.[r] Auditor.[e], e Commiss.[rio] l'offi.[o] del Dannodato di d.[ta] Terra, conform.[e] più amplam.[te] nell'Arringa tenuta in d.[o] Conseglio sotto il dì 23. dell'instant.[e] mese di Luglio 1557. et attendendo circa le cose utili di d.[o] offitio de' Danni dati, il medemo Mag.[co] Auditor.[e], e S.[r] Commissario, consensienti d'un istesso parer.[e] d.[ti] Mag.[ci] SS.[ri] Priori, et altri huomini, come sopra deputati, decretò, statuì, et ordinò, che per l'auuenire d.[o] offitio de' Dannidati si uenda à chi più offerisce, e che fà miglior condizione per d.[a] Com.[unità], et osseruate le cose, che altrim.[te] sogliono osseruarsi nella uendita de' prouenti, in guisa però, che non possa uendersi à Terrazzano, con i Capitoli infrascritti, riseruata nondimeno la uolontà, moderazione, e conferma del sud.[o] R.[mo] Mons.[r] Gouernatore

1. In prima. Ch'à nessuna persona di qualsiuoglia stato, grado, e condition.[e], tanto della Terra, quanto del Contado di Monte Falco, ò habitanti in essi sia lecito, nè possi dare danno con qualsiuoglia sorte di bestie, tanto grosse, quanto minute à grani, biadi, legumi, ò altri simili, ad arbori rodendo, ò in qualsiuoglia modo, ò luogo, sotto pena, che si contiene nello Statuto di d.[a] Terra; e quando alle sopradette cose fusse

Danno dato con bestie.

dato

dato danno studiosamente dalle bestie ritenuteci dalli padroni, ò pasto=
Danno dato studiosamente con bestie. ri, il danno dante incorra in pena d'un fiorino per ciascuno, e cia=
scuna uolta. Placet.

Quanto alli danni, che sono da darsi studiosamente le pene si raddoppino,
e nell'istessa pena incorrano i padroni degli animali, che ueramente trouan=
dosi senza custode, dassero danno, mentre ciò non sia senza colpa de' pa=
droni degli animali, ò de' i loro custodi. E se sopra l'esecutione nascesse
alcuna discordia trà l'Offiziale del danno dato, e trà l'accusato,
si stia alla dichiarazione de' SS.ri Priori, che sono per li tempi. Recuper. Stat.

2. Item, Che nessuno possa, nè debba dar danno personalmente in grano, faue, bia=
de, migli, legumi, ò altri simili metendo, cogliendo, ò asportando, sotto
Danno dato personalm. in grano, legumi, si raddoppino le pene. pena d'un fiorino insino à due gregne, e da due gregne in sù di soldi
quattro per ciascuno, e ciascuna uolta, et in oltre all'emenda, secondo la
forma dello Statuto, e questo s'intenda anco per quelli toglieranno gregne
di mete, ò barconi di grani, biade, e legumi. Placet.

3. Item, Che nessuno possa, nè debba personalmente dar danno metendo,
ò carpendo herba in detti grani, biade, migli, ò legumi; cioè dentro nel=
li campi caschi in pena di soldi uenti, e nell'estremi d'essi di soldi diece
per ciascuno, e ciascuna uolta, non facendo però altro danno. Ma tra=
uersando doppo mezo Aprile, di soldi diece, e per prima non pagli niente,
e per ciascuno, e ciascuna uolta, et all'emenda, secondo la forma dello Statu=
to. E portando herba di qualsiuoglia sorte, ò grano in sacco, caschi in pena
d'un fiorino. Placet.

4. Item Che non si possi far paglia per far treccia, sotto pena di soldi quindici
per ciascuno, e ciascuna uolta non facendo però altro danno. Placet.

5. Item Che nessuna persona possa, nè debba personalmente tagliare, cauare, rom=
pere, scapezzare, ò deguastare arbori domestici ò altri arbori atti à piantar
li, pergole, e caschi in pena d'un fiorino per ciascuno albero ciascuna
persona, e ciascuna uolta, et all'emenda, secondo la forma dello Sta=
tuto. Placet.

6. Item Che nessuna persona possa, nè debba personalmente tagliare, rompe=

guastar pgole. ò deguastare alcuna pergola, che già havesse cominciato à produrre uve

Si raddoppino le pene. A. Gub.r sotto pena de fiorini sei per pergola, e ciascuna volta. E chi tagliasse, ò guastasse come di sopra pergole, ò propagini, che non havessero cominciato à produrre uve, caschi in pena di fiorini quattro, come di sopra, et all'emenda, secondo la forma dello Statuto. Placet.

7. d.d. ne prati, et herbe. Si raddoppino le pene. A. Gub.r Item Ch'à nessuno sia lecito, nè debbia falciare, ò mietere nelli prati, overo herbe seminati, ò lassate per il padrone nelli campi domestici purche siano banditi, sotto pena di soldi quaranta per ciascuno, e ciascuna volta, imperòche non esca da un fascio d'Erba, e da un fascio in sù, del doppio, et all'emenda, come di sopra. Placet.

8. cavar propagine. Si raddoppino le pene. A. Gub.r Item Ch'à nessuno sia lecito cavar propagine in qualunque luogo, atte à piantarsi; Caschi in pena d'un fiorino per ciasc.o, e ciascuna volta, et all'emenda, secondo la forma dello Statuto.

9. danno dato nelle canape, e lini. Item Che nessuno presuma personalm.te dar danno nelle canape, caneponi, ò lini traversando, ò guastando, sotto pena di soldi 20 per ciascuno, e ciascuna volta. E chi darà danno con bestie, incorra in la pena dello Statuto, et all'emenda, come di sopra: Placet.

10. rubbar canape, ò lini. Si raddoppi la pena statutaria di furti. Item Che nessuna persona debba togliere canape, caneponi, ò lini macerati, ò non macerati, sotto pena di furto, et all'emenda, come di s. Placet.

11. minori di 24 anni d.d. in horti à rape, cipolle. Si raddoppino le pene. A. Gub.r Item Che non possa nessuno maggiore di 24. Anni personalmente dare danno in horti apparati di spine, overo circondati d'alcuni apparamenti, sotto pena di fiorini quattro. E chi dasse danno à rape, cipolle, radici, agli, e simili in horti, e possessioni di Campagna, caschi in pena d'un fiorino per ciascuno, e ciascuna volta, et all'emenda, come di sopra. Placet.

12. d.d. co' polli. Item Ch'à nessuno sia lecito dar danno con polli in horti, biade, legumi, canape, e simili sotto pena di soldi dui per ciascun pollo, e ciascuna volta, et all'emenda, come di sopra. Placet.

13. toglier legna, e frasche. Si raddoppino le pene quanto alle legna accatastate e legate, e quanto alle potature, durante il tempo delle potature. A. Gub.r Item Che nessuno debba personalmente togliere legne, e frasche accatastate, ò ligate, sotto pena di un fiorino per ciascuno, e ciascuna volta. E chi raccogliesse frasche, ò legne nelle possessioni d'altri, caschi in pena di soldi 20 per ciascuno, e ciascuna volta. Placet.

14. Item

14. Item Ch'à nessuno sia lecito personalmente raccogliere da piedi mela, pera, Sorbe, noci, amandole, e simili, sotto pena di soldi trenta. E cogliendo, ò battendo in qualunque modo li sopradetti, ò altra sorte de' frutti, caschi in pena di soldi sessanta per ciascuno, e ciascuna uolta, et all'emenda, come di sopra. Placet.

[margin:] ...d. à frutti. ... raddoppino le pene. A. Gub.r

15. Item Che nessuno possi, nè debba personalmente dar danno alli pagliari di fieno, ò paglia, sotto pena d'uno scudo per ciascuno, e ciascuna uolta, intendendo ancora in mucchi di paglia, e fieno. Placet.

[margin:] ...r danno à paglia, e fieno.

16. Item Che nessuno presumi dar danno smongendo olmi, ò uiti sotto pena di trenta soldi. Placet.

[margin:] ...onger'olmi, ò uiti. ... raddoppino le pene. A. Gub.r

17. Item Che nessuno debba sparare personalmente Olmi, pergole, propagini, ò altri alberi apparati, ò campi d'ogni sorte, sotto pena de' soldi trenta per ciascuno, e ciascuna uolta. Placet.

[margin:] ...parar'alberi. ... raddoppin le pene. A. Gub.r

18. Item Che nessuno possi personalmente dare danno à ghianda, battendo, ò raccogliendo da piedi, sotto pena di quaranta soldi per ciascuno, e ciascuna uolta, et all'emenda, come di sopra: Placet.

[margin:] ...accogliere e ...er ghiande. ... raddoppino le pene à chi coglie, e ... le ghiande dall' albero. A. Gub.r

19. Item Che nessuno possi, nè debba dare danno personalmente cogliendo uua d'altri, fino à trè graspi cada in pena di soldi uinti per ciascuno graspo, e da trè graspi in sù cada in pena di soldi cinquanta per ciascuno graspo, et all'emenda, secondo la forma dello Statuto, et il simile s'intenda dell'agresta. Placet.

[margin:] ...glier'uua, et agresta. ... raddoppino le pene. A. Gub.r

20. Item Ch'à nessuno sia lecito portare più di trè graspi d'uua, et agresta, quantunque l'hauesse colte nelle sue possessioni senza licenza dell'Offiziale de' Danni dati. E chi più ne portasse, caschi in pena di soldi dieci per graspo. E chi le sopradette uua, et agresta portarà in alcun modo coperte, cada in pena del doppio, e sia tenuto il padrone à giurare à requisitione dell'Offiziale, se le dette uue, ò agreste sono colte nelle sue possessioni, ò d'altri, e chi recusasse giurare, cada in pena d'un fiorino. Placet.

[margin:] ...na di portare uua, ò agresta. ... raddoppi le pene. A. Gub.r

120v

21. Far legna. Si addoppino le pene. A. Gub.r — Item Che nessuno possa far legne in possessioni altrui e facendoli insino al ualore di soldi cinque, cada in pena di soldi uinti, e da cinque insino à dieci soldi, cada in pena di soldi cinquanta, e da dieci soldi in sù insino à cinquanta, cada in pena di scudi trè, et all'emenda, secondo la forma dello Statuto, e da cinquanta soldi in sù si proceda criminalmente. Placet.

22. Coglier olive. Si addoppino le pene A. Gub.r — Item, Che nessuno possi cogliere oliue d'altri, ancorche non fossero mature, sotto pena di soldi uinticinque per ciascuno, e ciascuna uolta, et all'emenda, come di sopra. Placet.

23. non si possino ritener' uue, nè frutti da chi non hà possessioni. Si addoppino le pene. A. Gub.r — Item Che tutte quelle persone, che non haueranno uigne, ò altre possessioni, che ci siano uue, ò altri frutti, e saranno trouati di fuori, ò dentro in Casa hauere alcuna sorte d'uue, e frutti in soma sospetti, siano obligate far fede per un testimonio almeno, degno di fede, d'onde habbino hauti tal frutti, e non facendo tal fede, ouero trouandosi hauerli tolti indebitamente in alcun luogo, cada in pena d'uno scudo per ciascuno, e ciascuna uolta, nel qual Capitolo possa procedere anch'il Podestà. Placet.

24. Si proceda di simile à simile. — Item doue nelli presenti banni non fossero espresse le pene, si debba procedere de simile à simile. et un Capitolo non possa derogare all'altro, e sempre s'intenda con l'emenda, secondo la forma dello Statuto. Placet.

25. d. d. zafferano. Si addoppin le pene A. Gub.r — Item Che nessuna persona possi dar danno cogliendo Zafferano, ò sue cipolle, sotto pena d'uno scudo per ciascuno, e ciascuna uolta, et all'emenda, secondo la forma dello Statuto Placet.

26. recusare, ò negar' il nome. — Item Che tutte quelle persone, che saranno trouati à dar danno tanto personalmente, quanto con bestie, siano tenuti à gli Offiziali dare il nome loro, e de' loro padri, e padroni, e chi dicesse un nome per un'altro, incorra nella pena di due fiorini per ciascuno, e ciascuna uolta, alla qual pena siano tenuti tutti quelle persone, che saranno d'età da sedici Anni in sù. Placet.

27. doue nō parlano i Capitoli, habbi luogo lo Statuto. — Item doue non parlassero li sopradetti Capitoli, e presente prouisione, habbi luogo lo Statuto, e sua forma, duplicando

Si

si imperò la pena. Placet.

28. Item Che se alcuno garzone, ò famiglio di qualsivoglia sorte darà danno,

Sia tenuto il prone et il servitore. sia tenuto il padrone di esso tanto all'emenda, quanto alla pena, e detto padrone se non haverà data causa del danno dato, possa ritenersene tanto del salario del d. garzone, quanto sia satisfatto di d. pena, et emenda. Placet.

29. Item Che ogni persona maggiore di quattordici Anni, che saperà chi

maggiori di 14. anni obligati ad accusare. haueffe dato danno in qualunque modo lo debba notificare all'Offiziale di d. Comunità infra otto giorni. altrim. non lo notificando, cada nella medema pena, che quelli haueranno dato il danno: e se più persone assieme haueranno dato danno, quello d'essi, che prima riuelarà, ò denunziarà gli altri compagni al d. Offiziale, sarà tenuto secreto, e libero, et assoluto d'ogni pena. Placet.

30. Item se si trouarà legitimam. alcuno, che accusasse, ò denuntiasse un'altro

contro chi accusasse falsamente. falsam.te tale accusatore, ò denuntiatore incorra ipso facto nella pena triplicata, oltre l'altre pene ordinarie, et in refettione de' danni, spese, et interessi di tali accusati, e denuntiati. Placet.

31. Item Che nessuna persona possa portare ronche da fratte grandi, ò picco-

no li possino portare ronche, nè pertiche. Vi è la moderne nelle riformanze del 1607. fogl. 161. le, che habbino più di trè piedi d'haste, nè meno portare pertiche, canne, ò bastoni in qualunque modo atti à cogliere uue, ò altri frutti, sotto pena di quaranta soldi per ciascuno, e ciascuna uolta, eccettuati li pignaloni per seruizio dell'arare. Placet.

32. Item Che nessuna persona possa tenere nel Territ. di Monte Falco porcelle

non si tenghino porcelle, nè capre. femine atte à far figliuoli, nè capre, sotto pena d'uno scudo per ciasc. che contrafarà, e ciascuna uolta, e questo non s'intenda per quelle persone, che tenessero porci riserrati in Casa, nel qual Caplo possa procedere anco il Podestà. Placet.

33. Item se l'Offiziale del danno dato sarà negligente in esigere l'emende

l'emende si possino riscuotere dall'Off.li del Podestà. delli danni, all'hora il dannificato possa le soprad. emende farle esigere all'Offitiali del Podestà à suo beneplacito. Placet.

34. Item Che il Podestà di d. Terra possa con quelle persone, che per pouertà non potranno pagare pena, et haueranno fatto un

121 v

Il Potà possa — danno un poco notabile, conuertire la pena pecuniaria incor=
conuertir la pena — porale ad arbitrio suo, considerata la qualità del danno, e
pecuniaria in corporale. — della persona. Placet.

35. Item Che di notte tutte le pene s'intendino dupplicate. Placet.
Pene contro li dd. — Di nuouo le pene del danno dato di notte, oltre il primo doppio,
di notte dupplicate. — siano dupplicate. A. Sub.

36. Item Che non sia lecito ad alcuno far bandire sue possessioni, se non
Ordine da tener- — in questo modo, cioè: Che in fino à trè possessioni, quali hauesse, ne
si in bandire le — possa far bandire una à sua eletta; dalle trè sino alle sei nè pos=
possessioni. — sa fare bandire due; dalle sei sino à dieci ne possa fare bandire
Moderationi lib. — trè. E chi passasse quindici possessioni, ne possa far bandir quattro
Reform. 1607. — nelle quali possessioni bandite entrando personalmente alcuno, oueram.
fogl. 161. — sue bestie, etiamche non costasse del danno dato altrim.; sia tenuto
alla metà di quella pena, alla quale sarebbe tenuto, se ueramente
costasse del danno. Placet, dummodo possiones banniendæ sint cultæ.

37. Item, Che nell'esamini non s'habbi da dar fede, se non saran=
Non si dia fede se non sa- — no due legitimi testimonij. Placet.
nno idonei testimo-

38. Item Che d.o Offiziale sia tenuto ritenere dui Offiziali Campestri
Le guardie son obli- — à fare l'inuenzioni, li quali non possino accusare, se non con
gate quindici, et una — le Guardie da deputarseli per li Mag.ci SS. Priori per il tempo, da estra=
notte andar con l'Of- — hersi del bussolo ord.o ogni Dom.ca, e ciasc.o delle Guardie estratto
fiziale. — sia obligato per quindi, et una notte andare con d.o Offiziale a loro be=
Si raddoppino le — neplacito, e non andandoci richiestone prima, incorra in pena
pene alle Guardie, — di bolognini uinti per ciascuno, e ciasc.a uolta, da applicarsi
che non seruono. — ipso facto per dui terzi al d.o Offiziale, e l'altro alla Communi=
tà. Placet.

39. Item Ch'ogni uolta per li Mag.ci Signori Priori sarà fatta la
Pena delli Appaltatore — richiesta delli d.i dui Offiziali, e non tenendoli, cada in pena di
non tenendo 2. Offi. — dui fiorini per ciascuno, e ciascuna uolta, da applicarsi alla Com=
munità predetta. Placet.

40. Item Che d.o Offiziale sia tenuto d'otto di in otto di far incamerare
Le inuentioni si debbano — nella Cancellaria tutte l'inuenzioni, ch'hauerà fatte in quelli
incamerar di 8 giorni — otto di, sotto pena di uno scudo per ciascuna uolta, da appli=
in 8. giorni. — carsi,

carsi, come di s.a e quelle inuenzioni saranno approuate per d. Guardie, s'habbino per rate, e ferme con loro giuramento da darseli per mano del Canc.ro il quale sia tenuto quelle inuenzioni se li approuaranno dalle sud.e Guardie, notarle per approuati, e quelle non approuaranno, cassarle, secondo sarà il douere; dipoi far li eshibita ne'i fogli di d.e inuenzioni, e riporli cautam.te e non incamerandoli, siano nulle le dette inuenzioni. Placet.

Le Guardie frà trè giorni doppo fatti l'inuenzioni siano tenuti riferirle in Canc.ria, sotto pena di dui scudi da applicarsi, conform.te nel Capitolo, et incorra nella medesima pena chi sarà Guardia della Guardia, se frà d.i termini al sud.o effetto non si presentarà auanti il Canc.ro A. Gub.r

41\. Item Che nessuno delli detti Officiali possa componersi con alcuna persona di qualsiuoglia sorti tanto della Terra, ò suo Contado, ò habitanti, quanto forastieri per il dare danno per l'auuenire in d.o Territorio, sotto pena di scudi uenticinque da applicarsi per un terzo alla Camera Apostolica, un terzo all'Esecutore ne farà esecuzioni, e l'altro all'Accusatore, al quale sarà creso con giuramento, et un testimonio degno di fede, il quale sarà tenuto secreto. Placet.

Che gli Officiali non possino componersi con nessuno per danni da darsi.

42\. Item Che li Mag.ci SS.ri Priori per il tempo, siano tenuti ogn'Anno in quel tempo sarà uenduto il Dannodato eleggeri uno Stimatore per villa Contadino, e quattro Cittadini, uno per quartiero dentro, quali s'abbino da durare per un'Anno, e quelli pretenderanno hauere hauto danno debbano chiamare uno delli sud.i Stimatori à suo beneplacito à stimare detto danno. Placet.

Stimatori da eleggersi ogn'Anno dalli SS.ri Priori.

Approuamo, e confermamo i sopradetti Capitoli, e per li futuri tempi così comandamo si osseruino, non ostanti ſ Dato in Perugia il dì 4. 7bre 1557.

Fabio Vesc.o di Caiazzo Gou.re Loco + sigilli. Oliviero ſ

In nome di Dio. Amen. l'Anno del Sig.re 1558. Indittione prima, del Pontefficato del SS.mo P.re in Christo, e S. N. S. Paolo per diuina prouidenza Papa Quarto et il dì 11 del Mese di Settembre. Qui di sotto siegue l'aggiunta fatta dal general Conseglio della Terra di Monte Falco sotto il pred.o giorno alli presenti Capitoli confermata dal Rev.mo Mons.r Gou.re di Perugia ſ La quale addizione fu aggiunta nella locazione fatta dell'Offizio del danno dato con Pier Matteo

il tenor della quale è come segue, cioè.

43. Che quanto al Capitolo delle Ronche s'intenda incorrere in pena chi le portasse oltre misura da mezo Luglio sino ad Ogni Santi.

formanza d. il portar le ronche.

44. Item Che il Maggioranti finito il suo offizio, et Anno, sia tenuto stare à Sindicato al solito, e cominci in giorno di Sabbato, dando in principio dello Sindicato tutti li suoi libri in mano delli Sindici, e finito lo Sindicato detti libri si debbino lassare in Cancellaria, ad effetto se alcuno volesse vedere le sue stime, ò altro, lo possa vedere, e d. Maggioranti debba cavare, et hauer cavato in notula, ò copia tutti li debitori gli devono giustam.te, e confrontarli con li libri originali, quali poi debitori habbino tempo dui Mesi solo à riscuoterli doppo finito d. suo Offizio.

stare à sindicato

passati 2. mesi non possino più riscuotere.

Et io Gioseppe Palemonio dalla Città di Todi pub.co per Ap.lica, et Imperiale autorità Notaro, e Giudice ord.rio, et al p.nte Canc.ro, e Not.ro delle Riformanze della Mag.a Terra di Monte Falco, mentre in q.sto modo le cose che son state scritte in d.o Conseglio, si trattavano, e facevano, intervenni, e fui presente, e pregato di scriverle, le scrissi, e publicai, et à maggior cautela qui di sotto vi hò apposto il segno, et il mio nom.e consueto loco ☩ signi.

Segno mio Gioseppe Not.ro, e Canc.ro predetto.

L'infrascritti Capitoli sono stati aggionti dell'Anno 1559.

45. Item Che il p.nte offizio de' dannidati s'intenda allocato et affittato per un'Anno prossimo da venire, da incominciarsi à dì 13. del Mese di Settembre prossimo 1559. e come segue da finirsi.

off.o cominci di 13. 7bre.

46. Item Che delli denari pagarà per locazione, et affitto di d.o Offizio de' dannidati sia tenuto, et obligato pagare fiorini vinti il Mese alli S.ri Priori, che per li tempi saranno, da incominciarsi in principio del Mese, e dare, e donare per ricognizione alla Communità, con consignarle in mano de' Signori Priori, un paro di cocchiari, e forchette d'argento di valore di scudi trè, a beneplacito de' Signori Priori.

Cond.re del d.d. debba pagar 20 fiorini il Mese alli S.ri Priori, et per ricogn.ne alla Com.tà un paro di cocchiari, et un paro di forchette d'argento.

47. Item Che li Mag.ci S.ri Priori siano, et esser debbano Giudici competenti dell'appellat.ne nelle Cause dell'Offizio de' dannidati, con autorità di conoscerle, deciderle, terminarle, e sentenziarle somariam.te, de plano, sine strepitu, et figura iudicii, sola facti veritate inspecta.

li S.ri Priori Giud.ci nelle cause de d.d.

48. Item

48. Item Ch'al d.o Conduttore sia lecito da se stesso, ò suoi Offiziali in d.o offizio, ap=
provato, e giurato dalli Mag.ci S.ri Priori per li tempi saranno, assieme con un balio
giurato dalla prefata Co.ità di Monte Falco far li pegni à tutte quelle persone
che per conto del detto Offizio delli Danni dati li saranno debitrici, senza pre=
mio, et esecutione alcuna secondo il solito, dichiarando, ch'in d.e esecutioni
non possa usare altra Corte, che l'ordinaria del Podestà di d.a Terra di Monte
Falco con quelli, che fussero renitenti, ò denegassero dare il pegno ad esso
Conduttore, ò suoi Offiziali, come di s.a, sotto pena di uno scudo per ciascuno,
e ciascuna volta, d'applicarsi per la metà alla prefata Comm.tà di Monte
Falco, un quarto à quella persona li sarà stata fatta l'esecutione d.a, e l'altro
alla Corte, ò esecutori d'esso Offiziale, et un quarto anco à chi ne farà totale
et effettuale esecutione.

Off.li de' dd. debbino far li pegni senza esecutione.

49. Item Che esso Offiziale non possa, nè debba vendere, nè far vendere alcuna sor=
te de' pegni, se non passati otto giorni dal dì, che saranno stati fatti, sot=
to pena d'uno scudo d'applicarsi, come di sopra.

Non si vendino li pegni, se non passati 8 giorni.

50. Item Ch'esso Offiziale sia tenuto, et obligato scrivere, e far scrivere il dì,
il Mese, e l'Anno, che farà, ò farà fare li sudetti pegni.

L'Off.le debba scriver il dì che si faranno i pegni.

51. Item Ch'esso Offiziale sia tenuto pagare tutti danni si daranno per suoi Offi=
ziali, che saranno per li tempi, alli padroni delle possessioni, et oltre
all'emenda, la pena dupple, secondo li Capitoli, e Statuto della predet=
ta Communità, alla medema Comm.tà per trè quarti, et un quarto al
Cancelliero, al quale sia lecito farne, è farne fare totale, et effettua=
le esecutione.

L'Off.le paghi li danni che faranno li Off.li, et anco la pena doppia da pagarsi alla Co.ità, e Canc.ro

52. Item Ch'esso Offiziale sia tenuto, et obligato, ogni volta che verrà in
Cancellaria per incamerare le Invenzioni, di portare il libro ori=
ginale d'esso Offiziale confrontando con la copia da lasciarsi
in Cancellaria, altrimente s'intendino, che siano nulle.

Sia oblig.to l'Off. de dd., mentre viene ad incam.re in Canc.ria portar il lib.o orig.le

53. Item In quanto al Cap.lo delle Bandite, il d.o Cap.lo s'intenda confermato
che non si possano bandire più possessioni, se non quanto dice d.o Cap.lo
et in quel med.mo modo, e forma, che quando occorrerà, ch'alcuno facci
bandire sue possessioni, e campi, come di sopra, le d.e Bandite si debbano

Bandite.

referire al Canc.lto della Co.ità, delle quali se n'habbi à fare un Libro appartato, e nel d. Libro si scriua il dì, che saranno riportate d. Bandite, confinando almeno per trè Lati le dette terre bandite, e se ciò non sarà osseruato, e non saranno descritte nel Libro del Cancelliero, come di sopra, d. Bandite siano nulle, e non uagliano, e chi sarà trouato ind. Luoghi con bestie, ò personalm.te, non siano tenuti à pagare pena alcuna —

54. Item Che le Bandite non habbino à durare, se non un'Anno, e da quello in poi siano nulle. — *Bandite durino un'Anno solo.*

E perchè io Paolo Trentaquattro Todino Not.rio pub.co per autorità Ap.lica, e Canc.ro al presente della Co.ità dell'Ill.re Terra di Monte Falco, i sopradetti Capitoli, conforme giacciono, dal loro antico original.e estrassi, presi, copiai, e transuntai; perciò in fede delle cose premesse, forza, e testimonio della uerità, qui mi son sottoscritto, et hò publicato, con il segno, e nome mio soliti — Loco ✠ signi. —

Signum, quo utor ego Paulus notus, et Canc.rius prędictus —

Li Chierici possono esser licentiati dalle Cariche, et Offizy, che si danno dalle Co.ità come appare da una l.ra della Sag. Congregazione del Buon Gouerno diretta al Gou.re d'Assisi, la cui copia stà nel Libro de' Registri della Canc.ria Priorale di Monte Falco dell'Anno 1635. del tenor seg.te, cioè Foris. All'Ill.re e m.to R. S. come fratello Il Gou.re d'Assisi. Loco ✠ sigilli. Intus uerò. Ill.re e molto R. S. come frat. Nostro sig.re comanda, che tutti gli i quali sono Chierici siano licenziati da Cariche, et Offizy Laicali, che si danno da cotesta Co.ità e che siano altri eletti in luogo loro, i quali siano secolari. Io gli lo fò sapere, affinche possa esseguire li comandamenti di S. S.tà e Dio la feliciti. Roma li 14. di Agosto 1641. D. V. S. come frat. Franc.o Card. Barberino. Giulio Donati seg.rio / Assisi Gou.re —

Li Chierici Coniugati, et altri, che non godono il priuilegio del Clericato, possono ammettersi alle Cariche publiche, et astringersi al pagam.to de' pesi Camerali, e Co.itatini, come appare da una l.ra di d.a Sag. Congr.ne diretta com'e s.a la cui copia cauata dal sud. Libro de Registri è del tenor seg.te, cioè Foris. All'Ill.re e m.to R. S. come frat. Il Gou.re d'Assisi. Loco ✠ sigilli. Intus uerò.

vero. Ill.mo e m.to R. S. com.o frat.o Li Chierici Coniugati, et altri, che non havendo i debiti requisiti, non godano il privilegio del Clericato, potrà V.S. non solo ammeterli alle Cariche publiche, ma astringerli al pagamento, e concorso de' pesi Camerali, e Comunitativi, conforme à Laici, havendo così la Sag. Congreg.ne risoluto con participatione di N.S. e Dio la prosperi. Roma li 5.to di Ottobre 1642. D.V.S. com.o frat.o Franc.o Card.l Barberino. Giulio Donati Seg.rio | Assisi Gov.re

---

Io Dottor Gio: Fran.co Guarini hò scritto tutte le sud.e cose m.u pp.a

In Dei Nomine Amen. Anno Dni millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto Indictione secunda die vero vigesimo quarto mensis Septembris, Pontus autem S.mi in Christo Patris et D. N. D. Innocentij Divina Providentia Papae Duodecimi anno quarto.—

In mei testiumq. infrarum praesentia personaliter constitutus Dor Ill.mus et ad.m Ecc.s D. Joes Franciscus Guarinus de Monte falco J.V.D. qui sponte ac omnis recognovit omnia, et singula superius scripta in praesenti libro a pagina 72. usq. ad partem, fuisse scripta eius propria manu, et caractere, et quae eadem fuisse fideliter, et omni cum diligentia extracta, et copiata ex originalibus, vel ex registris, ut ipse asserit ut supra et cum eisdem originalibus vel registris concordare invenisse, salva semper et ita tactis Juravit super quibus Actum in Cancellaria Priorali Terrae Montisfalchi praesentibus

ibidem Felice q. Francisci Ciardelli de Villa Petra-
mala Comitis d.ae Terrae, et Joanne Ramondino de
Imola incola Terrae pred.ae testibus &.
Et Ego Dionysius Molcherius Hispellas pub.s Ap.ca
auctoritate notarius in Almae Urbis Archivio descriptus
et ad praesens pro Ill.mis Comitibus Terrae Mt.is Falchi Sc.ius
de pred.is rogatus in fidem subscripsi, signavi, et
publicavi requisitus Et ad maiorem cautelam
praedictorum, solitum Legalitatis sigillum eiusdem
Cur.ae de mandato pro Ill.mo M. Priorum apposui





Copia di una l^{ra} originale di Mons. Illmo Gou^{re} di Peru=
gia sopra l'esigenza delle pene de' Danni dati dalli Dan=
nificanti, qualunque siano, come appare, e si troua nella
Cassa di 4. Chiaui esistente nel Palazzo Priorale di Monte
falco del seguente tenore cioè. ——————
foris. All'Ill^{re}, e m^{to} Ecc^{te} S^r, come frat: Il Potà di Monte Falco.
Loco ✠ sigilli. Intus uerò. Ill^{re}, e m^{to} Ecc^{le} S^r, come fratello.
Affinche cot: Publico possa esigere le pene delli Danni dati Non si attende
da cotesti Dannificanti V.S. dourà astringere li med: al pagam^{to} alcuna inibitione nell'esigenza della pena
di d: pene, non ostante qualsiuoglia Inhibit^{ne}, purche non sia
spedita in uigore di commiss^{ne} segnata di propria mano di del Danno dato
N. Sig^{re}, poiche tale è il senso della S. Congr^{ne} del Buon Gouerno,
come p sua l^{ra} in data 19. 9bre dell'Anno scorso, così ese=
guisca, e Dio la prosperi. Perugia 25. Febraro 1696 ——
D.V.S. Come fr^{ello} C. F. Bichi Gou^{re}. M. falco Potà ——————

Copia di una l^{ra} originale di Mons^{re} Illmo Gou^{re} di Perugia sopra la prohi=
bitione di non douersi tenere nel Contado di Monte Falco più di 2. porci
p fameglia come si troua nelle filze della Canc^{ria} del S. Potà cioè
foris. All'Ill^{re}, e m^{to} Ecc^{le} S^r come fr^o Il Potà di Monte falco Loco ✠ sigilli.
Intus uerò: Ill^{re} e m^{to} Ecc^{le} S^r come frat^o Rappresentasi da cotesti Priori
2 coll'ann^o foglio che si sia introdotto abuso di ritenere à centinaia di Porci
bestie porcine che nel mandarsi à pascolare causano un danno no=
tabile tanto ne' terreni, che ne' frutti, benche ue ne sia la prohi=
bitione, in ordine à che dourà V.S. dare in ciò il douuto rimedio cō
rinouare la prohibitione che si suppone prescriuersi dallo Statuto
e susseguentem^{te} procedere alle pene in caso d'inosseruanza contro
li Trasgressori. In tal forma eseguisca et hauendo cosa da dire in=
formi nel ritorno dell'ist. Mem^{le} E Dio la prosperi. Perugia 4.
Agosto 1699 D.V.S. come fr^o Gio: Patritij Gou^{re}, M. falco Potà
Copia del d. foglio iui incluso. Illmo e Rev^{mo} Sig. S. e Pron^e nostro Col^{mo}

125v

Essendosi qui da sei in sett'Anni in circa introdotto da tal'uni con titolo di mercanzia un'abuso di ritenere à centinaia di Bestie Porcine come succede di pñte, è queste mandarle à pascolare in campagna e continuatamẽte p il piano di qsto Terrᵒ che consiste in Praterie e Canapine con danno troppo notabile de' medemi Terreni e frutti di essi, p il qual fine à richiesta de' danneggiati e p provedere al buon servizio del Publico, conforme richiede il nr̃o debito ne portiamo à V. S. Illᵐᵃ riuerenti le nr̃e suppliche affinchè con la sua rettissima giustizia voglia degnarsi dare qualche opportuna provisione; tanto più che habbiamo p legge Statutaria che veruna psona del Contado non possa ritenere più di dui Porci sotto pena di Cento soldi; che della gratia singolare ne rimarremo à V. S. Illᵐᵃ con ppetue obligationi, ed in fine facendoli humᵐᵒ inchino, restiamo. Montefalco 3. Agosto 1699 di V. S. Illᵐᵃ e Revᵐᵃ Humᵐⁱ Devᵐⁱ Serⁱ Sempre obligᵐⁱ Li Priori.

Copia di Lettera originale di Monsʳ Illᵐᵒ Gouᵉ di Perugia sopra il douersi procedere rigorosamẽte p giustizia contro quei che ritengono i Porci nel territorio di Montefalco in più numᵒ di quello pmette lo Statuto come si troua nelle filze della Cancᵗⁱᵃ del Sʳ Potà, cioè foris All'Illᵉ e mᵗᵒ eccᵗᵉ Sʳ comᵉ frᵉ Il Potà di Montefalco. Loco ✠ sigilli. Intus vero Illᵉ e mᵗᵒ eccᵗᵉ Sʳ come frᵉ. Si rappresenta coll'ingiunto memˡᵉ li danni notabili che vengono fatti nelli seminati et Arboreti delle Ville di Camiano grande, e piccolo di cotesto Territorio da Porci ch'in gran quantità si ritengono da Gioseppe di Checco, e da altri nominati in esso memˡᵉ; hò pciò motivo d'ordinare à V. S. che onninamẽte proveda colli rigori della Giustᵃ, che non venghino fatti tali danni, e che non si ritenghino simili animali nel maggʳ numᵒ pmesso dallo Statuto, et hauendo in ciò cosa da dire informi col ritorno dell'istᵒ memˡᵉ. E Dio la prosperi. Perugia 15 Agosto 1699 D. V. S. comᵉ frᵉ Gio: Patritij Gouᵉ. Montefalco Potà. Copia del dᵗᵒ memˡᵉ incluso. Illᵐᵒ e Revᵐᵒ Sʳ Prone Colᵐᵒ Nelle Ville di Camiano grande, e di Camiano piccolo contado di Montefalco si pasturano gran quantità di Porci mercanteggiati da Giuseppe di Cecco, da Nicola di Trasciatta, da Cristofaro di Giouanni detto dello Sbirro, e da altre psone che in tutto fanno una grossa mandra con danno de' seminati de' frutti, e delle terre maesate. Si ricorre alla retta giustᵃ di V. S. Illᵐᵃ ordinare che si rimedij à tanto disordine, non essendo il douere che li terreni fruttiferi, pgolati, et olivati diuentino pastura de' Porci. Che il tutto &c.

126 r

Copia di Lrã originale di Mons: Ill.mo Gou.re di Perugia, che nesuno debbia graziarsi dal pagam.to del foco, e Punta, mà debbia dedurre le sue ragioni solo auanti S. Sig.ria Ill.ma, com.e apparisce nelle filze della Canc.ria del S. Potà, cioè foris All'Ill.re e m.to ecc.te S. com.e frat.o Il Potà di Montifalco loco ✠ sigilli. Intus uero Ill.re e m.to ecc.te S. com.e fr.o Non dourà V.S. in conto alcuno graziare, anzi ordinarà, che nè tampoco da altri si grazij p.sona alc.a della quota che deue pagare per il riparto tanto del fuoco, che de' Beni di cotesto Publico detti della Punta e quando ui sia alcuno che pretenda non esser tenuto à simil pagam.to dourà dedurre auanti di mè le sue ragioni. In tal forma faccia che siegua. e Dio la prosperi. Perugia 11. Agosto 1699. D.V.S. Com.e fr.o Gio: Patritij Gou.re Monti Falco Potà.

Copia di Lrã orig.le di Mons: Ill.mo Gou.re di Perugia p. il douersi eseguir gli ordini di non ritenersi Capre e Porci nel Terr.o di Monti Falco, come in filza della Canc.ria dell'S. Potà cioè foris All'Ill.re e m.to ecc.te S. com.e fr.o Il Potà di M.te falco loco ✠ sigilli Intus uero Ill.re e m.to ecc.te S. com.e fr.o Si dolgono cotesti Publici Rappresentanti che da V.S. non si dia la douuta esecuzione à gli ordini da mè datigli in ordine alla retenzione delle Capre e Porci, che si fà in cot.o Terr.o contro la dispositione dello Statuto e Capitoli, onde q.do ciò sussista dourà ella onninam: eseguire d.i miei ordini et in specie quello p. ciò datole sin sotto li 13. del corrente. Tanto farà che siegua. e Dio la prosperi. Perugia 16 Ag.o 1699. D.V.S. Com.e fr.o Gio: Patritij Gou.re di Monti Falco Potà.

Copia di Lrã orig.le di Mons: Ill.mo Gou.re di Perugia p. la materia di d.i di sopra, e che nesuno debbia esimersi nè con patenti di Dogana nè di 12 fig: com.e in filza della Canc.ria del S. Potà, cioè foris All'Ill.re e m.to ecc.te S. com.e fr.o Il Potà di M.te Falco loco ✠ sigilli, Intus uero Ill.re e m.to ecc.te S. com.e fr.o Sento l'attenzione che usa V.S., acciò uenga osseruato lo Statuto e Decreti fatti p. la retenzione de' Porci e Capre in cot.o Terr.o e uoglio credere che sarà p. continuare anche in auuenire nell'ist.a forma, astringendo tutti indifferentem.te all'osseruanza mentre le Patenti che ella accenna della Dogana, e 12. fig: non esimono dall'osseruanza dello Statuto. Tanto m'occorre in risposta del suo foglio. e Dio la prosperi. Perugia 22. Agosto 1699. D.V.S. com.e fr.o Gio: Patritij Gou.re Monti Falco Potà.

Copia di Lr̃a originale di Mons. Ill.mo Gou.re di Perugia sopra il far pagar la pena à chi ritiene le Capre nel Terr.rio di Monte Falco, benche hab-bia qualunq privilegio etiam di 12. figlioli come appare in filza di Canc.ria del S. Potà, cioè foris. All'Ill.re e m.to ecc.te S. come fr.llo Il Potà di Montefalco Loco ✠ sigilli. Intus verò Ill.re e m.to ecc.te S. come fratello.

In ordine alla controuenzione usata da Franc.o Mattioli p nõ hauer ubbedito alla dispositione di cotesto Statuto e Bandi publicati che come V.S. dice, prohibiscono la retenzione delle Capre in cot.o Territ.o dourà ella eseguire gli ordini sopra ciò datili, non disapprouando però, che di tutto anche n'informi Mons.r Ill.mo mio Tes.re e Dio la prosperi. Perugia 5. 7bre 1699. D.V.S. come fr.llo Gio: Patritij Gou.re / M. Falco Potà.

Copia di altra Lr̃a orig.le di Mons.r Ill.mo Gou.re di Perugia S. qualche sbasso di pena p la controuenzione di essersi ritenute Capre e Porci nel Terr.o di Monte Falco, come in filza di Canc.ria del S. Potà, cioè foris. All'Ill.re e m.to ecc.te S. come fr.llo Il Potà di Monte Falco Loco ✠ sigilli. Intus verò Ill.re e m.to ecc.te S. come fr.llo Essendo ricorsi nouam.te Franc.o

6\. di Giacomo et Angelo suo figlio à causa dell'esecuzione patita p la controuenzione del Bando da V.S. fatto publicare e prohibitiuo di non ritener Capre e Porci in cot.o Terr.o et hauendo portato qualche sufficiente scusa d'ignoranza di d.o Bando che può farli degni di qualche sbasso di pena, tanto più p hauer' hora ubbedito, ogni qual uolta da med.i si paghino scudi sette p d.a pena, dourà V.S. p q.sta uolta assoluerli, senza che siano astretti ad altro pagamento. In tal forma dunque eseguisca. e Dio la prosperi. Perugia 17. 7bre 1699 D.V.S. come frat: Gio: Patritij Gou.re / Monte Falco Potà.

Copia di un Bando fatto fare d'ordine dell'ecc.mo sig. Gou.re di Monte falco, inherendo ad una lra di Mons.re Ill.mo Gou.re di Perugia sotto li 9. Genn.ro 1700. e publicato li 10. di d.o mese, prohibitiuo l'estraz.ni dell'oliue da d.a Terra e Terr.o, del tenor seguente, cioè

D'ordine dell'ecc.mo Sig.r Decio Arcang.o Confalonieri Gou.re della Terra di M.te Falco e suo Distretto. Venendoci comandato da Mons.re Ill.mo e R.mo Gou.re di Perugia con lra sotto li 9. del corrente, che sia nra cura d'inuigilare che non sia estratta ueruna quantità di oliue da q.ta Terra e Terr.o senza espressa licenza di S. Sig.ria Ill.ma segnata di prop.o pugno di S. S. Ill.ma; ordiniamo con il pnte pub.co Bando à tutte e singole psone che p l'auuenire non ardiscano di estrarre, ò far estrarre quantità alcuna d'oliua sotto qualsiuoglia pretesto e quesito colore da q.to Luogo e suo Distretto senza la sud.a lica che douerà eshibirsi auanti di noi da chi l'hauerà ottenuta, sotto pena della perdita di d.a oliua, delle bestie che la portaranno, e di scudi dieci p sacco d'essa oliua, uolendo che à q.ta pena siano soggetti non meno i compratori e uenditori, che quelli che la portaranno da un luogo all'altro, et in ciò si procederà per inquis.ne In fede &. Dato dal Palazzo App.co q.to dì 10 Genn.o 1700.

D. Arcang.o Conf.ri Gou.re, Gio: Batta Moriconi finalteri Canc.o Die 10. Januarij 1700. Hieronymus Saluinus M.falci pub.s tubicina retulit mihi se publicasse suprad.um Bannimentum, ut moris est p loca solita & Jo: Baptta Moric.i finalt.i Canc.s

---

Copia di lra originale di Mons.re Ill.mo e R.mo Gou.re di Perugia, che attestante essersi approuato il sud.o Bando dalla Sagr. Consulta, come in filza della Canc.ria del S.r Pod.tà, cioè foris. All'Ill.re e m.to ecc.te S.r come fr.o Il Pod.tà di M.te falco. Loco + sigilli. Intus uero. Ill.re e m.to ecc.te S.r come fr.o È benignam.te condescesa la S. Consulta d'approuare il Bando prohibitiuo l'estrattione dell'oliue da cot.a Terr.o, come di profitto non tanto de' particolari, che della Co.tà. Onde dourà V. S. inuigilare che uenga puntualm.te osseruato. e Dio la prosperi. Perugia 6. Luglio 1700. D. V. S. come frat.o Gio: Patritij Gou.re | Monte falco Pod.tà |

Copia d'un Monitorio con l'Inhibitione in carta pergamena di Mons. Ill.mo A.C. à fauor della Com.tà di Montefalco s. li molini à oglio et altro, cauata dall'originale che si conserua nel Palazzo Priorale dentro la Cassa di 4. chiaui cioè

Carolus de Marinis Prothon. Apl. V.S. S.mi D.N. Papę Referend. necnon Cur. Caus. Cam. Aplicę Gnlis Aud. Romaneq. Cur. Jud. ord. ab eodē S.mo D.N. Papa spēr electus et dep.tus Vris et singulis R.R. DD. Abbatib, Priorib, Prepositis, Decanis, Diaconis, Archidiaconis, Cantorib, Thesaurarijs, sacristis tā Cathedraliū, quam Collegiatar Ecclar, Canonicis, Cappellanis, Parochialiūq. Rectorib, Plebanis, Viceplebanis, Curatis, et non Curatis, ceterisq. Presbyteris, Clericis, Notarijs, et Tabellionibus pub. quibuscūq. illiq. uel illis salm. Noueritis coram nobis ꝑ acta infri notarij pro pte, et ad instam Perill. Coitatis Terrę Montis Falchi omni mel. mō, pntis fuisse comparitum, et exhibitā copiā pub. unius Capitul. Statuti eiusdē Terrę hoi tenore, uidt = Molendinarij oliuar. debeant duabus uicib oliuas benè et diligenter macinare, et habere oia munimenta ꝑtinentia ad molendina, et quelibet saccula non sit capax unius cuppę, et pertica siue stanga sit et esse debeat ad minus quatuor pedū cum dimidiò ad pedē S. Fortunati: et assis superior, quę ponitur sup sacculis sit, et esse debeat benè ampla, itaq. benè cooperiat sacculas, et qd toto tempore, quo ipsi molendinarij, uel alter ipsor, macinabunt, debeant benè et legalr macinare d.tas oliuas oibus uolentib macinare. et si quis contrafecerit in pdictis uel aliquo prędictor. incurrat in poenā X. libr. denarior, et quilibet possit contrafacientes accusare et denunciare, et habeat quartā partē banni, et qd nullus d.ōr molendinarior possit, nec debeat macinare oliuas ossa, sine ciancia ab occasu solis diei sabbati usq. ad ortum solis diei Lunę sequen. ad poenā X. solidor, et quilibet possit delinquentes accusare et denunciare, et habeat quartā partē banni, et quilibet qui macinabit d.tas oliuas debeat infra duos dies portare ossa d.ē oliuę, et si nō portabit, perdat, et Potas d.ę Terrę teneatur et debeat uinculo Juramti, et poenā X. libr. den. de suo salario, mittere notariū suū ad d. molendina ad inquirendū de ꝑdictis et quolibet prędictor. semel in hebdomada, et repertos culpabiles punire in poena superius declarata, et quilibet teneatur Jurare ad S. Dei Euangelia tactis scripturis obseruare, et obseruari facere oia et singula suprascripta. et quilibet de Montefalcone et eius districtu teneatur et debeat oliuas ad molendinas deferre illor qui soluerint Comuni tres florenos auri pro molendino, et nō ad aliud molendinum ad poenam Centū solidor pro quolibet, et qualibet uice. et quicumq. habuerit d. molendina teneatur soluere Camerario Comunis pro ipso Coi recipienti d.tos tres florenos auri in octo dies Kal. mensis Januarij. et Potas cogat ipsos ad soluen., et eo teneatur Potas pręd.ts singulis septimanis dū macinatur, mittere unū ex notarijs suis ad uidendū si in d.tis molendinis sunt supta ordinamta, itaq. nō fiat contra prs Statutū, saluo qd ille qui habuerit molendinum, et nō macinauerit, ad soluendū d.tos tres flor. auri minimè teneatur. et nullus de Montefalconi uel eius districtu audeat, uel ꝑsumat ire ad macinandū oliuas extra districtum Montis falconis

tis fationis ad poenam x. libr. denarior pro quolibet et qualibet vice, qua contrafactum
fuerit. et quilibet contrafacientem in ptis possit denunciare et accusare, et habeat ter-
tiam partem banni, et alia tertia sit Communis, et alia sit illor qui tunc fecerint molen-
dina et soluerint d.s denarios Communi, et stetur Juram.to denunciatoris et pred.
banniant in Arenga facienda in Palatio Cois in die Dominico. = Et licet credamus prein-
sertum Caplum, oiaq. et singula in eo contenta et expressa prud.mo et sapient.mo Consilio emanata,
fore neminemque quin sit obseruaturus, nihilomi. aliqndo expedire, ut in pmissis Judiciali ful-
ciatur ministerio; Proinde pro parte d.e Coitis ad Nos recursum habitum, postulatumq. fuisse,
quat. sibi in pmissis de opp.no Juris remedio debite providere dignaremur. Nos igi-
tur petitioni pred. tanquam iustę annuentes, vobis oib. et singulis supris comm.s
et mand.s, quat. statim visis pntib. ex pte nra immo verius Aplica aucte monea-
tis et requiratis, ac moneri et requiri faciatis, pt Nos p pntes monemus et requirimus
oes et singulos in ex.ne pntium noian et cognominan, quat. infra sex dier spatium ab
exec.ne pntium computan, quor duos pro p.mo, duos pro 2.o et reliquos duos dies pro 3.o
ult.o et peremptorio termino, Canonicaq. monitione assignetis assignariq. curetis, pt
Nos eisdem assignamus p pntes sub mille ducator auri de Camera eidem applican,
et pro illis mti ex.ni, et in Juris subsidium excoionis, aliisq. poenis debeant, et eor
quilibet debeat supptum Caplum ac oia et singula in eo contenta et expressa in oib
et p oia et ad unguem omnino et inuiolabiliter obseruasse attendisse et adimple-
uisse, ac debitę plenarię et oimodę executioni demandasse, et pro vero et reali
obseruat.nis et executionis huoi effectu, ab oib et singulis molestiis vexationib pertur-
bationib et impedimtis quibuscumq d.o Insti in et sup pmissis quomolt illatis, datis
factis et pstitis, vel inferri comminatis, dandisq et inferen in futurum, penitus
et omnino cessasse, recessisse, destitisse et sese abstinuisse, dictasq. molestias et
cetera contraria nullas et nulla declarasse et tanquam talia reuocasse, et pro
reuocatis habuisse, nullumq de cetero damnum sive molestiam desup intulisse
seq. ad hęc et mtum de obseruan ac exequen, ac aliud qdcumq desup necess.rm
et opp.num decerni et relaxari, sentiasq. ferri et promulgari, Jus et Justitiam
fieri ac ministrari omne Jus, omneq. remedium Insti utilius et expeditius de-
duci, beneficiumq. Juris et nobile officium Judicis implorari, pmissaq. et alia oia
desup necess.a et opp.na sic et oi alio meliori modo fieri et interponi vidisse et
audiuisse, damnaq. et expen refecisse, et pntib omnino paruisse; Alioquin eosdem
sic monitos et monen si in pmissis sese grauatos fore senserint, peremptoriè
citetis, citariq. curetis, pt Nos citamus p pntes, quat. x.a die post pntium
ex.nes si dies illa Juridica fuerit, alioquin p.ma die Juridica tunc immediatè
sequen Compareant Romę in Judicio legme coram Nobis cam eor pretensi
grauaminis allegaturi et Justitię complementum consecuturi, Certificantes et
insup inhibeatis pcipiatis et mandetis, pt Nos p pntes inhibemus pcipimus
et mand. oibus et singulis supris in ex.ne pntium nominan et cognominan

necnon Vrijs AA. de partib. Judicib. tam Ecclisticis, quam Secularib. ordinarijs et delegatis, baroncellis quoq. executorib. ceterisq. Justitie ministris, ne sub ia. d. poenis audeant seu presumant, aut aliquis eor. audeat seu presumat d. Coitate instantes in, et sup. premissis molestare, uexare, perturbare, dictasq. oliuas in extero Territorio, aut molendinis asportare, seu ad molendum ducere, aut alibi molari facere, nisi in Molendinis ad Coite instante spectan., aut exteris uendere, uel cum eisd. de d. oliuis aliquem contractum facere, aut aliud quidquam contra formam et tenorem preinserti Capituli attentare, seu innouare per se se quouis sub pretextu quod si secus id totum Abiolond. In quorum fidem Datum Romae ex Aedib. nris hac die XXIII. Maij 1699. – C. de Marinis A.C. Paulus fatius not. Lib. mem. fol. 2101. loco + sigilli. Mon. riu. sup. obs. et executione cum inhibitione.

Copia di una Lettera originale di Mons. Ill.mo e Rev.mo Gou.re di Perugia sopra la Tassa chi dourà osseruarsi per l'auuenire d'ord. della Sag. Cons.ta da gli Essecutori, chi eseguiranno in Monte falco e suo Terr.rio, com'appare nella Cassa di quattro Chiaui in Palazzo Priorale, cioè foris Alli m. Mag. ti. com.ti fretti. li Priori di Monte Falco loco + sigilli. Intus uero m. Mag.ci di. com.ti fretti. Qui ann.a riceueranno le SS.VV. la Tassa fatta delle mercedi degli Esecutori ch'è stata da me approuata à tenore degli ordini della S. Cons.ta Onde sarà loro parte d'accudire che uenga essa Tassa in auuenire osseruata. e Dio le prosperi. Perugia 19 luglio 1701. Delle SS.VV. Com.fretto G. Spinola G.re | Monte Falco Priori

Al nome di Dio Amen. Tassa ordinata et aggiustata dall'Infra. li. Deputati dal gnle Conseglio della m. Ill.e Coità di Monte Falco Diocesi di Spoleto, e dal med.mo Conseglio accettata sotto li 29 7bre 1700. al quale da osseruarsi inuiolabilm.te nella med.ma Terra da gli Esecutori ò Sbirri di qualsisia giurisditione di Paesani, come forestieri nella Cause, et esecut.ni tanto Ciuili, come Criminali, chi in auuenire e per li perpetui futuri tempi accaderanno in essa Terra, e suo Territorio, cioè –

Per Essecutione reale di qualsiuoglia mand.to dentro la Terra, e suo Borgo sino alla somma di Scudi cinque, habbia l'Essecutore per sua mercede un baiocco per scudo, e dalli d. 5. sino à qualsiuoglia somma, quattrini quattro per scudo,

scudo, purchè non passi la mercede di scudi dui m.ta à paoli x. per scudo. Et in Campagna e Terr.o habbia l'essecutore sei quatrini per scudo sino alla somma soprad.a di scudi cinque, è da q.sti in sù per qualsisia somma, un baiocco per scudo sino alla d.a mercede di ∇ 2, e non più, et il med.mo si pagdi per esecutioni personali in Cause Civili.

Per arresto di qualsivoglia m.to e per qualsisia soma, habbia l'essecutore b.ci 9. e non più.

Per Immissioni, associationi, e simili habbia l'essecutore baiocchi uinti sino à trè pezzi di terra, e da trè in sù, altri b.ci cinq. per pezzo sino alla mercede di baiocchi trenta è non più, et in q.sta s'Intendano comprese anche le Case, e simili ——

Per essecutione di mand.o ad faciend. doue non fusse specificata somma tanto reali, q.nto personali, habbia l'essecutore per sua mercede baiocchi dieci e non più, e che il Balio che sarà per li tempi nella Terra di M. Falco possa fare d.e essecut.ni in luogo delli Sbirri ——

Per esecutione di mand.o di sospetto di fuga dentro la Terra, è Borgo, habbia l'essecutore baiocchi quindici, et in Campagna baiocchi trenta, e non più et in q.ste mercedi s'intenda compresa anco quella del Balio, cioè mezo grosso dentro la Terra e Borgo, et un grosso in Campagna ——

Per esecutioni Criminali ——

Per qualsivoglia Cattura Criminale dentro la Terra e suo Borgo habbia l'essecutore per sua mercede baiocchi vinticinque, e se sia Adducatur baiocchi dodici e mezo, et in Campagna il doppio di ambedui ——

Se alcuno uerrà ritenuto in Palazzo con Precetti ò del s. Gou.re ò suo Canc.re per li tempi, è fusse poi fatto mettere in prigione, habbia l'essecutore per sua mercede b.ci dieci, è per le ritiani non si pagdi cos'alcuna ——

Jo Becio Arcang.o Confalon.ri Gn.le ——

Jo Gioseppe Can.co Bagl. Bosch.o Vic.o for.o di d. luogo ——

Jo Anton Nicola fornici Capo Priore m. pp.a ——

Jo Dom.co fabri dep.to m. pp.a ——

Jo Dom.co Bontadosi dep.to m. pp.a ——

Jo Luc'Ant.o Maria dep.to m. pp.a ——

Matteo Cesarino Chiauarini seg.rio Priorali ——

In uirtù dell'ordine della s. Consulta qui sotto registrato approuiamo, e confermiamo la pnte Tassa delle mercedi degli essecutori fatta da Deputati dal Conseglio gnle di Monte Falco, et ordiniamo che in auuenire essa Tassa uenga omninamente

129v

osseruata. In fede / Dato in Perugia dal Palazzo Ap.lico q.sto dì 19 luglio 1701

G. Spinola Gou.re loco + sigilli / G. B. Angelini Seg.rio

L'ordine della S. Cons.ta è del tenore seguente, cioè Ill.mo e m.to R.do S. come fr.llo La S. Con-

sulta, attesa la nuoua Informatione di V.S., s'è compiaciuta d'approuare

la Tassa fatta ultimam.te dalla Com.tà di Montefalco per le mercedi degli

essecutori. Si vaglia di questo auuiso. e Dio la prosperi. Roma 11 Giugno

1701. di V.S. come fr.llo F. Card.le Paolucci / F. Patriarca di Gerusalem

Seg.rio / Perugia Gouern.re

Et Ego Mattheus Cerarinus Clau: de Campello Spoleti Ciuis et incola

Montis Falchi, pub.s Dei gra.a et Ap.lica auctor.e Notus, et ad pres.

Montis Falchi, pub.s ... antescriptas Taxas

Per M.s Comtis Super.s Terre Sec.rius et Cancell.s, antescriptas Taxas

Exequtionum eius ordinamenta ex eorum propriis respec.e origina-

libus, in Secretaria Priorali ... ad pres. existen., licet aliena

tra mihi fida manu scripti, fideliter extraxi et copiaui, sal-

uo semper et ad premissorum fidem hic me subscripsi et pu-

blicaui requisitus hac die 2 Aug: 1701

fin qui

Copia di una l.ra originale di Mons.r Ill.mo Gou.re di Perugia, e d'una

annesso rescritto et ordine della Sag. Congregaz.ne del sollieuo, esistente

nella filza della Canc.ria del sig. Gou.re o Potà di Monti falco, cioè

foris All'Ill.re e m.to Ecc.te S. come fr.llo il Potà di M.te falco, loco +

sigilli. Intus uerò Ill.re e m.to Ecc.te S. come fr.llo. Inherendo alla S. mente

di N. S. tutto intento al sollieuo del suo Popolo, hà la S. Congregat.ne

del sollieuo al mem.le rimesso dalla S. Cons.ta rescritto nel modo e

forma che scorgerà nell'accluso foglio. Onde dourà V.S. commetter-

ne la pronta essecutione, auuertendo però li Possessori de' molini

à pagare l'oliua à venditori il giusto e doueroso prezzo, acciò

non habbino à soggiacere allo scapito per non hauer'io à

darne parte à d. S. Congr.ne in caso diuerso, al che dourà Ella

attentam.te inuigilare, dandone quà parte. e Dio la prosperi.

Perugia 5. Xbre 1701. di V.S. come fr.llo G. Spinola Gou.re

/ Monti falco Potà /

Copia di d. rescritto latino, e tradotto fedelm.te in uolgare per più intelligenza.
La Sag. Congregat.ne dell'Em.mi e Rev.mi S.ri Cardinali del sollievo di Roma. Essendosi rimesso il Libello alla Sag. Cons.ta porretto da i Padroni de' molini à oglio della Terra di Montefalco supplicanti che non si estraino l'oliue fuori del Territorio di d.a Terra alla forma del bando di Mons. Gov.re di Perugia l'anno passato, confermato dalla med.ma Sag. Cons.ta, e sentito il Marchese Leti Tes.ro di Perugia; hà rescritto douere osseruarsi il bando di mons. Gov.re di Perugia ancora in quanto à d. March.e Leti non ostanti qualsiuoglia inhibizioni. questo di 13. Agosto 1701. E fatta la relatione al SS.mo, la Santità sua approuò d.a resolutione il di 10. d. G. Card.le Marescotti Prefetto. Siluio de Caualieri seg.rio ——

Copia di l.ra originale di Mons. Ill.mo Gouernatore di Perugia diretta al S. Podestà di Monte Falco esistente nella filza della Canc.ria del med.mo, sopra l'osseruanza del Bando di non douersi estrarre l'oliue da q.ta Terra e Terr.rio che d'ordine della S. Congr.ne del buon Gov.no si comanda, e si riferisce come in q.to Libro à carte 114. f. 1., et è del seguente tenore cioè: foris All'Ill.re e m.to Ecc.te Sig. Il Potà di M.te Falco loco + sigilli. Intus verò Ill.re e m.to Ecc.te S. com.e fratello ——
La S. Congreg.ne del Buon Gouerno intorno al ricorso fattosi per parte de' Consiglieri di cotesta Terra per l'aggrauio che suppongono riceuere nella prohibizione fattasi di estrahere l'oliue da cotesto Territorio, è stata di senzo di comettere che si osserui il Bando sopra ciò fatto publicare da Mons.re mio Antecessore, à f. 224
Onde V.S. farà che cosi siegua. E Dio la prosperi. Perugia 21. del 1702 ——
D.V.S. Come fratello G. Spinola Gov.re | M.te falco Potà. ——

130 v

Copia dell'Inhibitione sopra l'osservatione et essecutione con il Monitorio

Carolus de Marinis Protonotarius Apostolicus Utriusque Signaturae Sanctissimi D. N. Papae Ref. nec non Causarum Curiae Camerae Apostolicae Generalis Auditor Romanaeque Curiae Iudex ordinarius ab eodem Sanctissimo D. N. Papa specialiter electus, et deputatus. Universis et singulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Praepositis, Decanis, Diaconis, Archidiaconis, Scolasticis, Cantoribus, Thesaurarijs, Sacristis, tam Cathedralium, quam Collegiatarum Ecclesiarum Canonicis, Parochialiumque Rectoribus, Plebanis, Vice Plebanis Curatis, et non Curatis, Ceterisque Presbiteris, et Clericis, Notarijs, et Tabellionibus Publicis, Illisque, vel illis Salutem etc. Noveritis nuper fuisse Coram nobis Comparitum pro parte, et ad instantiam DD. Capitanei Iacobi Turrini, et aliorum possessorum Molarum Olearum Montis Falci omni meliori modo et forma productum, et exibita coram nobis fide publica decreti seu rescripti facti a Sacra Congregatione Sublevaminis Urbis et a Sanctissimo D. N. Papa approbati tenoris sequentis videlicet Sac. Congregatio Eminentissimorum et Reverendissimorum DD. Cardinalium Sublevaminis Urbis remisso Libello Sacrae Consultae porrecto a Dominis Molarum Olearum Terrae Montis Falci supplicantibus prohiberi ne extrahantur Olivae extra Territorium dictae Terrae ad formam Bandimenti a D. Gubernatore Perusiae Anno praeterito et eandem Sacram Consultam confirmati, et audito Marchione Leo Thesaurario Provinciae rescripsit = servandum esse Bandimentum D. Gubernatoris Perusiae etiam quo ad dictum Marchionem Leam non obstantibus quibuscumque adseptis Inhibitionibus hac die 5. Augusti 1701 et facta relatione Sanctissimo dictam resolutionem Sanctitas Sua approbavit die 10 dicti F. Cardinalis Marescottus Praefectus, Silvius de Cavalerijs Secretarius = fuimus pro illius observatione, et executione debita ad instantiam requisiti. Vobis omnibus et singulis supradictis propterea committimus et in virtute sanctae Obedientiae stricte praecipiendo mandamus, quatenus statim visis praesentibus ex parte vestra; imo verius Apostolica brevitate praeinsertam resolutionem Sacrae Congregationis Sublevaminis omniaque et singula in ea contenta, et expressa omnibus et singulis quibus interest, intererit, et quomodolibet interesse poterit in futurum, et quibus opus fuerit intimetis

131 2 / 119

Intimetis, insinuetis, et notificetis, ac ad eorum, et cuiuslibet ipsorum notitiam deducatis, ac deduci curetis, mandetis et faciatis, prout et nos intimamus, insinuamus, et notificamus, ac ad eorum, et cuiuslibet ipsorum notitiam deducimus, deducique volumus, et mandamus per praesentes. Insuper Moneatis, et requiratis, ac moneri, et requiri faciatis, prout nos tenore praesentes monemus et requirimus omnes, et singulos in Exequutoriae praedictum nominatos, et cognominatos quatenus infra sex dierum spatium quorum duos dies pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos pro tertio ultimo, et peremptorio termino, monitioneque canonica nos assignamus, et vos assignetis eisdem sub mille ducatorum auri in Auro R. C. A. applicandorum, et pro illis mandatis exequendi, et in poenis subsidium Excommunicationis, aliisque arbitrio nostro poenis debeant, aut quilibet ipsorum ad quem spectat debeant praeinsertam resolutionem dictae Sacrae Congregationis Subleuaminis, omniaque, et singula in ea contenta, et expressa inuiolabiliter, et ad unguem obseruasse, attendisse, adimpleuisse ac debitae, totali, et integrae executioni demandasse, obseruarique, adimpleri, et exequi ac debitae et totali executioni demandari fecisse et pro eorum effectu ab omnibus, et singulis iactationibus, molestationibus, perturbationibus, et impedimentis dd. Il. Insibus de et super praemissis in partibus, et coram illarum incompetentibus Il. Iudicibus praeter, et contra formam praeinsertae resolutionis quomodolibet illatis, datis, factis, et praestitis, seu fieri, et inferri comminatis, dandisque et inferendis quomodolibet in futurum penitus, et omnino cessasse, destitisse, et sese abstinuisse, cessarique, desisti, et sese abstineri fecisse; et super praemissis, et aliis suis loco, et tempore deducendis coram nobis, et in Acta infrascripti Notarii iuri stetisse, quodcumque mandatum de obseruando, exequendo, et aliud quodcumque desuper necessarium, et opportunum decerni, concedi et relaxari, sententiamque, seu sententias ferri, fieri et promulgari, ipsisque Insibus, qui in praemissis deducunt omne eorum ius pro ius, et iustitiam ministrari

aliasque

131v

aliasq. et alia in premissis fieri, et exequi vidisse, et audivisse, expensasq. refecisse et partibus omnino paruisse. Alioquin prefatos ut supra monitos, et monendos, si sese quomodolibet in premissis grauatos fore senserint peremptoriè Citetis, citariq. faciatis, curetis, et mandetis prout nos hanc seriè citavi Mandamus quatenus quat. decima die post presentium Executionem computan., si dies ipsa Juridica fuerit, alioquin prima die Juridica ex tunc Immediatè sequenti Compareant Romae in Judicio legit. coram Nobis, et Acta presentis Nostri sese vel Proc.res suos idoneos causam eor. pretensi grauaminis allegaturi, aliaq. dicturi, facturi, et ostensuri prout Justitia suadebit et Ordo dictauerit Rationis Certificantes eosd. sic Citatos, et Citandos, quod si In d.o Citationis termino, sibi ipsis ut supra prefixo comparuerint, sive non Nos ad premissa et alia grauiora Juris et facti remedia necessaria et opportuna usq. ad sententiam diffinitiuam inclusiuè debitè procedemus, sive procedet Justitia mediante dd. Citatorum contumacia vel Absentia in aliquo minime obstantibus, et insuper modo et forma premissis Inhibeatis, et inhibendo expresse precipiatis et mandetis, prout nos Inhibemus, precipimus et mandamus omnibus, et singulis dd. Judicibus de Partibus tam Ecclesiasticis, quam Secularibus, delegatis, et Subdelegatis quacumq. Auctoritate et facultate fungentibus, et fungeturi omnibusq. et singulis alijs in Executione presentium nominatis et cognominatis, ne sub iam dictis alijsq. Arbitrio nostro penis audeant, seu presumant, aut quilibet ipsor. audeat seu presumat dd. dd. Instes in de, et sup. premissis aut illor. Causa et occasione alibi quam Romae, et coram Nobis et Acta presentis Nostri molestare, vexare perturbare, In Judicium trahere, vocare, et conuenire, nec quidquam aliud Innouare, vel attentare, seu molestari, vexari perturbari, In Judicium trahi, vocari, et conueniri, nec quidquam aliud innouari vel attentari facere sese quo uis sub pretextu id tond. Absolutione In quor. fid. dat. Romae ex Edibus nris hac die 12 Decembris 1701.

Franciscus Franciscinus Al. Notarius Loco ✝ signi C. de Marinis Al.

Mon sius Observare et exequi curet presentes

Al Nome di Dio Amen

Tassa ordinata, et aggiustata dall'Infrascritti Sig.ri Deputati dal Generale Conseglio della Molt. Ill.re Communità di Montefalco Diocesi di Spoleto, è dal Medemo Conseglio accettata sotto li 29 Sett.re 1700 al quale è da osservarsi inviolabilmente nella Medema Terra dagl'Esecutori, ò Sbirri di qual si sia Giurisdittione si Laesan, come forastieri nelle Cause, et esecution tanto Civili, come Criminali che in auenire, è per li perpetui futuri Tempi accaderanno in essa Terra e suo Territorio, cioe

Per Esecutione Reale di qualsivoglia Mandato dentro la Terra è suo Borgo sino alla somma di scudi cinque; habbia l'Esecutore per sua mercede un Baiocco per scudo, è dalli detti scudi cinque sino à qualsivoglia somma, quattrini quattro per pur che non passi la mercede di scudi due moneta à paoli dieci per scudo; Et in Campagna è Territorio habbia l'Esecutore quattrini sei per scudo sino alla somma sopradetta di scudi cinque, è da questi in su per qualsivoglia somma un Baiocco per scudo sino alla detta mercede di scudi due è non più, et il medesimo si paghi per esecutioni Personali in Cause civili.

Per arresto di qualsivoglia Mandato, è per qualsivoglia somma habbia l'esecutione baiocchi cinque è non più.

Per Immissioni, Associationi, è simili, habbia l'Esecutore baiocchi venti sino à tre pezzi di Terra, è da tre in sù altri baiocchi cinque per pezzo, sino alla mercede di baiocchi trenta è non più, et in questa s'intendano comprese anche le Case, è simili

Per esecutione di mandato ad faciend. dove non fusse specificata somma tanto Reale, quanto Personale habbia l'esecutore per sua mercede baiocchi dieci e non più; e che il Ballio che sarà per li Tempi nella detta Terra di monte faleo possa far dette esecutioni in luogo de Sbirri.

Per esecutione di mandato di sospetto di fuga dentro la Terra, e borgo habbia l'Esecutore baiocchi quindici, e in Campagna baiocchi trenta, e non più, et in queste mercedi si intenda compresa anco quella del Ballio, cioè mezzo grosso dentro la Terra, e Borgo, e un grosso in Campagna.

Per Esecutioni Criminali.

Per qualsivoglia Cattura Criminale dentro la Terra e suo Borgo habbia l'esecutore per sua mercede baiocchi venticinque, e se sia adducatur baiocchi dodici e mezzo, et in Campagna il doppio d'Ambedui.

Se alcuno verrà ritenuto in Palazzo con Precetti o del Sig.re Gov.re, o del suo Canc.re pro Tempore, e fusse poi fatto mettere Prigione habbia l'Esecutore per sua mercede baiocchi dieci, e per le Chiavi non si paghi cosa alcuna

Io Decio Arcangeli Confalonieri Gov.re

Io Gioseppe Can.co Bagliotti Boschi Vic.o foran.o di detto luogho
Io Antonio Nicola Forniti Capo Priore
Io Dom.co Fabbri Deputato
Io Dom.co Bontadosi Deputato
Io Lui Antonio Maria Deputato

Matteo Cesarino Chiavarini Seg.rio Priorale.

in Virtù

In virtù dell'Ordine della Sagra Consulta qui sotto registrato approuiamo, e Confermiamo la pnte Tassa delle mercedi degl'Essecutori fatta da Deputati del Conseglio Generale di Montefalco, et ordiniamo che in auuenire essa uengha omnimamente osseruata. In fede & Dat. in Perugia dal Palazzo Apostolico q.o di 19 Luglio 1701

L. Spinula Gub.

Gio: Batta Angelini Seg.rio

L'Ordine della Sagra Consulta è del Tenore che segue, cioè:

Ill.re e M.to Rev.do Sig.re come Fratello

La Sagra Consulta attesa la nuoua informatione di V.S.; si è compiaciuta d'approuare la Tassa fatta ultimamente dalla Communità di Montefalco per le mercedi degl'Essecutori. Si uaglia di questo auuiso, e Dio la prosperi.

Roma 11 Giugno 1701

V.S. come Fratello. F. Card.le Paolucci

G. Patriarcha di Gerusalemme

Loco ✠ sigilli

Perugia Gouernat.re

133

Copia d'una l(ette)ra originale di Mons.re Ill.mo Gov.re di Perugia sopra la
Resolutione fatta dal g(enera)le Conseglio di Montefalco circa li danni che
si fanno in q(ues)to Terr.rio da bestiami e pecore maremmane esistente
in Canc.ria del s.r Gov.re ò Pod.tà di d.a Terra del seg.te tenore, cioè

Foris All'Ill.mo, e m.to Ecc.te S.r come fr(at)ello Il Pod.tà di Monte Falco; Intus
vero Ill.mo e m.to ecc.te S.r come fr(at)ello. Havendo la S. Consulta rimesso
al mio arbitrio l'approvatione della risolutione presasi da cotesto
Conseglio per riparare alli danni che fanno le pecore, et altri bestia-
mi maremmani in pascolar per cot.o Terr.rio, condescendo io volentieri
ad approvar d.a risolutione; V.S. però ne faccia un editto con tra-
smettermelo poi quà avanti di farlo publicare, afinche venga da me
riconosciuto, et approvato. E Dio la prosperi. Perugia 1 luglio 1702.
V.S. come fr(at)ello G. Spinola Gov.re; Monte falco Pod.tà. Loco + sigilli.

Copia originale d'altra l(ette)ra simile concernente la med.ma materia, diretta,
et esistente come s.a foris All'Ill.mo e m.to ecc.te S.r come fr(at)ello Il Podestà di
M.te falco; Intus vero Ill.mo e m.to ecc.te S.r come fr.o Havendo veduto l'editto
fatto da V.S. circa il modo che si deve tenere nel far pascolare le pecore,
et altri bestiami maremmani per cot.o Terr.rio, non hò che soggiunger-
le, solo che lei faccia publicare, et affiggere d.o editto ne' luoghi
soliti, invigilando per la puntuale osservanza. E Dio la prosperi.
Perugia 4. luglio 1702. V.S. come fr(at)ello G. Spinola Gov.re
M.te falco Pod.tà.

La Copia dell'editto nominato qui di s.a et esistente nella filza della
Canc.ria dell'Gov.re di Monte falco è la seg.te, cioè ——————

D'ordine del m.to Ill.re, e m.to ecc.te S.r Gov.re di Montefalco e suo Distretto.
Si fa intendere con il pn.te editto à ciasc.a persona si paesana,
che forastiera à noi soggetta, che non ardisca, nè presuma
far pascolare, nè prestare la patienza nell'arrestare le
Pecore et altri bestiami maremmani ne' loro terreni fuori
de' luoghi soliti, e termini alli medemi assignatisi sotto
pena di scudi 25. d'applicarsi à tenore della Resolutione
fattasi dal g(enera)le Conseglio in M.te falco sotto il dì 23. Giugno
1701., mentre così è ordine di Mons.re Ill.mo, e R.mo Spinola

Gou.re di Perugia, et Umbria, come p(er) l'ha hauta sotto il dì primo Luglio 1702. p(er) l'autorità dalla Sag. Consulta arbitraria concessagli: Per tanto auuerta ciascuno, ad essere osseruanti, nè trasgredisca d. Ordine sotto le pene cominate, mentre contro li trasgressori si procederà senza altro riguardo. E questo publicato, et affisso che sarà, habbia luogo, come se fusse personalmente à ciasc. intimato. Dato nel Palazzo Ap(osto)lico q(uest)o dì 11 Luglio 1702. Antonio Giorgi Gou.re, Ant. Lattanzi Canc.re Die 11. Julij 1702. retroscr. Bannum publicatum fuit p(er) Hier. Salui nunc pub. Tubicinam, et affixum p(er) B. p. 6, ut moris est etc. in fide etc. Ant. Latt. Cancell.

Copia di un Monitorio con l'Inhibitione di Mons. Ill.e A.C., oue è inserta la particola di un decreto fatto dalla Sag. Congreg.ne et approuato da N.S. che tutti e singoli priuilegiati anco militari, eccetto gli Offiziali et altri dependenti dalla S. Inquisizione debbiano succumbere e li possano astringere ad essercitar gli Offizij, e Cariche delle loro Communità. p(er) com.e si conserua originalm.te in Latino et in carta pergamena nella Cassa di 4. chiaui e Palazzo Priorale di Montefalco, la qual particola iui esistente è stata tradotta in uolgare dal Dottor Gio: Fran.co Guarini, salua sempre etc.

Carolus de Marinis Prot. Ap(osto)licus V.ra S.mi N.N. Papae Ref. ac causar. Cur. C.A. Gnlis Aud. etc. Uniuersis etc. salutem etc. Noueritis infrascripta die pro parte et ad instant. Perill. Communitatis Montisfalci, eiusq. DD. Priorum et Officialium d. mei. no(min)e p(er)ils fuisse coram nobis et p(er) acta infrascr. nots comparitum, et exhibitam particulam Decreti facti à Sac. Congreg.ne deputata et proposita coram s. mem. Innocentio PP. XII, et ab eodem approbati sub dat. Romae 21. 7bris 1692. tenoris seq. uidelt = Perche l'esperienza fà. Mà in quanto à gli Offizij ò Cariche delle Uniuersità di Roma e delle Città dello Stato Ecclesiastico hà deliberato parim.te la Congregaz.ne da proporsi al SS.mo che premessa la quale sospensione di tutti e qualunq. priuilegij anco militari sinche congrua e particolarmente i medemi priuilegij si esaminino, si degni comandare et ordinare che tutti e qualunq. priuilegiati anco degni di special notizia ò espressione (non compresi però come s.a li Offiziali et altri dependenti dalla Sag. Congr.ne della SS. Inquisizione) siano tenuti trà tanto durante d.a general sospensione, indifferentem.te et insieme con li altri non priuilegiati di soggiacere all'Offizij e Cariche delle

134v

Loro Università e Com.tà respettivam.te come se d.i privilegij non fussero stati dati in luce, e possino e debbiano esser sforzati alle cose pred.e da qualunque Giudici ordinarij, ò Superiori de' Luoghi, non ostanti qualsivoglia lor privilegij, lettere patentali, et Inhibizioni s.a ciò spedite da qualunq. Tribunale, e qualunq. altre cose. A dì 20. 7bre 1692. Fatta la relazione al SS.mo Sig.r Nostro del s.o inserto Decreto, Sua Santità l'approvò et ordinò che onninam.te si osservi in tutte le Curie e Tribunali tanto di Roma q.nto dello Stato ecclist.co A. de Ansaldis SS.mi D. N. Papæ Aud.r = Omissis reliquis existentib. in pred.a Inhibitione, ad quam &. Dat. Romæ ex Curia Innocentiana hac die 3.a 7bris 1703. P. Aldrovandus Aud. loco ✠ Sigilli Pro D. Jo: Josepho Pelusio Laur.s Bellus Connot.s expedi. fol. 56. mon.i cum Inhib.ne sij observat.e

---

Copia di lett.a orig.le della Sag.a Cong.ne del buon Governo = Ill.mo e Rev.mo Sig.r Mio Col.mo Il Sig.r Card.le Vescovo d'Ancona –

S.a il dan[no] dato da Coloni degl' Ecclesiastici

Le Cause de danni dati da Coloni Partiarij dell'ecclesiastici con Animali de med.mi Coloni in beni Laicali si devono conoscere dal Giudice Laico e quando dd.i danni sono comessi da dd.i Coloni con animali degl' ecclesiastici contro la persona parim.te deve procedere il Giudice Laico, se poi li danni si comettono in beni ecclesiastici tanto il Giudice ecclesiastico, quanto il Laico possa procedere, come cause di misto foro. Così hà risoluto altre volte la Sag.a Cong.ne sopra l'Immunità ecclesiastica con il decreto, che N.ro Sig.re hà ordinato si trasmetta à V. S. acciò in conformità si compiaccia sodisfare all'istanza della Com.tà in questo proposito; Avvertendo, che anco ne casi negli la cognitione delle Cause spetta al Giudice ecclesiastico – sempre le pene si devono applicare alla Com.tà ò suo affittuario, che le soda secondo il solito in vigor della bolla di Sisto V. santa Memoria; Mentre notifico à V. S. li sensi di sua Beatitud.ne e li bacio le mani. Roma 18 Marzo 1673 = di V. S. loco Sigilli ✠ = G. Card.l Altieri

Fran.co Falconieri Seg.rio

Copia di lett.ª orig.le della sag.ª cong.ne Diretta à Mons.r V.o Generale di Spoleto

Intendendo la sag. congre.ne con la presente, che resti moderata l'Inhibitione de lavoratori, e soccidi delli Can.ci Regolari di S.ª Maria delle Lacrime di Trevi, et le pene dei danni dati, che quella Com.tà deve esigere dalli med.mi lei ordinerà l'esecu.ne senza altro attendere, e Dio la prosperi = Roma 24. 7bre 1634 = P. Card.l Altieri

Sacco mellini seg.rio

(margin:) P. li lav.ri de' Can.ci Re.golari

Copia di lett.ª orig.le di Mons.r Gov.re di Perugia scritta al S.r Pod.tà di Montefalco = Ill.re e M.to Ecc.te Sig.re come Fratello = Nella causa della pretesa incisione d'Alberi, et la qt.e Chiava Ceccoli querelò avanti di V.S. Paolo di Lucido, e figlioli, che come Coloni de beni delle monache di S. Leonardo pretendono d'esimersi dalla Giurisditione Secolare, la sac. Cong.ta hà ordinato, che ella proceda si in questa causa, come in ogn'altra, che si trat. ti contro Coloni simili come si deve di raggione senza attendere la scritt.a Inhibi.ne di Monsig.r Aud.re della Camera; così potrà eseguire, e Dio la prosperi = Perugia 14 Maggio 1690 = come Fr.llo Formaidi Gov.

Copia di lett.ª orig.le di Mons.r Ill.mo Gov.re di Perugia e D'ordine della sac. Cong.ne

Copia di lett.ª orig.le della sac. Cong.ne diretta à Mons.r Ill.mo Gov.re di Perugia = Ill.re e M.to Rev.do Sig.re come Fratello

La sac. Cong.ne altre volte hà risoluto, che i lavoratori degli Ecclesiastici siano tenuti all'emenda non solam.te del danno, che fanno i loro proprij animali mà anche alla pena Statutaria, la quale risolutione Communicata a N.ro Sig.re fù dalla San.tà Sua approvata, e comandato ancora che si eseguisse. Dolendosi però la Com.tà di Montefalco, che alcuni de' prenominati lavoratori si difendono dalla pena con diverse Inhibi.ni V.S. sarà contenta astringerli à pagharla per li loro Animali, e per q.lli che tengono in soccida da Laici, senza attendere alcuna di d.tte Inhib.ni, quando non sia spedita in virtù di Com.ne segnata di mano di Sua San.tà e Dio la prosperi = Roma 5 ottobre 1639 come Fr.llo A. Cavallarini

Giulio Donati seg.rio

(margin:) P. li lav.ri degl'Ecclici

135 v

Copia di lett.a orig.le dell'Em.mo Sig.r Card.l Altieri dirett. all. SS.ri Priori di Monte falco = Ill.ri SS.ri = In materia dei Patentati i miei sentim.ti sono, che quando faranno danni, siano convenuti innanzi all Vicario dell'Abatia, dal q(ua)le sarà amministrata ogni retta Giustitia alle occasioni, havendoglielo Io ricordato di nuovo in congiontura del ricorso, che le SS.rie VV. m'hanno fatto = Potranno però intendersi con lui, quando verranno i casi e prego loro dal Cielo ogni bene = Roma 2 Ap.le 1701

Copia di lett.a orig.le et informativa del S.r Giuseppe Vitelleschi Vic.o dell'Abbadia di S. Croce di Sasso vivo = Dirett. Alli SS.ri Priori di M.te F.co

L'Em.mo Sig.r Card.l Altieri mi comanda di significare alle SS.rie VV. Ill.me, che non sono patentati della Abadia di S. Croce di Sasso vivo di sua Em.za ne Dom.co di Fran.co di Costanzo, ne Clemente, e Giuseppe Cecchi, ne anche Gio. Dom.co Bechetti, e così rispetto à q(ues)ti resta in libertà di cotesta Com.tà di procedere contro di loro per le pene de danni dati; Quanto poi all'altri pochi Patentati, che vi sono, se le Sig.rie VV. Ill.me si degneranno nell'occasioni di portarmi à notitia li danni fatti, non si mancherà di procedere per il pagam.to delle dovute pene contro di loro, affine d'applicarle à beneficio dell'istessa Com.tà, et Ap-altatore, e mentre con tale occasione rassegno alle Sig.rie VV. Ill.me la mia solita et inalterabile osservanza, e divo.ne e vivo desideroso conservo dell'honore de' loro comandi e per fine le faccio hum.ma riveren.za = Foligno 5 Ap.le 1701 —

Copia di lett.a orig.le di Mons.r Gov.re di Perugia al Pod.tà di Monte falco

Affinche da Cotesta Com.tà si possa esigere speditam.te la gabbella dell'estrattione dell'olive, et olio applicata al pag.to de pesi Camerali, dall. mercanti, che lo trasportano altrove, è mente della Sac. Cong.ne, che non s'attenda inhibit.ne alcuna purche non sia ~~segnata~~ spedita in vigore di Comissione segnata di propria mano di N.ro Sig.re, così V.S. farà, che siegua, e Dio la prosperi Perugia 24 Maggio 1682

Come Frat.llo (?) L. Cornelli (?) Gov.re

Copia di Lett.ra orig.le della sac. Cong.ne del Buon Gov.no diretta Mons.r Ill.mo Vescovo di Spoleti

La S. Cong.ne Ogni volta, che li Frati di S. Fran.co di Montefalco vendono il vino à minuto, ò danno comodità di bever nelle case ò cantine dove si vende, sono tenuti al pagam.to della gabella della foglietta, poiche in tal caso non suffraga loro privileggio di sorte alcuna, come altre volte è stato ordinato con partecipatione di Nro Sig.re, onde V.S. in tal guisa ne dovrà dare gl' ordini oppor.ni senz' attendere alcun' inhibit.ne, purche non sia spedita in vigore di com.ne segnata di propria mano di Nro Sig.re, e Dio la prosperi = Roma 22 8bre 1703 di V.S. come fr.llo — Il Card.l Imperiale = Prospero Mario Foschi Seg.rio

Altra simile = A Mons.r Gov.re di Perugia —

Ogni volta che quelli, che vendono vino à minuto, e danno comodità, che l'istesso vino si beva nelle case ò cantine dove si ~~vuole~~ vende, li med.mi sono tenuti al pagam.to della foglietta, non suffragando in tal caso privileggio di sorte alcuna, come più volte è stato ordinato con partecipatione di Nro Sig.re, Però V.S. si contenterà d'ordinare che dalla Comità di Valtopina non si tralasci in tal guisa l'esigenza di d.a Gabella, e che il ritratto d'essa vada à beneficio di d.a Comità, e non dell'Appalt.re, come la Sac. Cong.ne ha giudicato su la relatione da lei trasmessa, e Dio la prosperi = Roma 9. Giug.no 1703 di V.S. come fr.llo Il Card.l Imperiale = Prospero Mario Foschi Seg.rio —

Copia di Lett.a orig.le della sac. Cong.ne dell'Immunità diretta à Mr. V.o di Spoleti

Ill.e e m.o Rev.o Mons.r come fr.llo = All'istanza fattasi in sac. Cong.ne dell'Immunità Ecclesiastica per parte delle Monache di S. Giovanni, e Pietro di Campello di cotesta diocese —

che venga

che venga loro permessa la vendita di quelle poche
Pagnotte, che alle med.me sopravanzano, e moderato il pre-
cetto prohibitivo fattone dalla curia di V.S. — Questi
Em.mi miei Sig.ri doppo uditi quanto ella ha riferto
in tal particolare, hanno rescritto, ch'ella pro-
veda alla sud.a istanza delle oratrici come di raggione
Glielo notifico e le prego da Dio ogni bene — Roma
18 marzo 1698 — V.S. come fr.llo G. Card.le di Carpegna —

// In esecut.e della sud.a lett.a Mons.r Ill.mo V.o fece il sequente rescritto
Qui Ill.s et R.mus D.nus Epus Spolet. sedens etc. visis litteris
Sac. Cong.s Immunitatis sub die 10 martij prox.i et
auditis partibus in earum instantijs, et exceptionibus,
asserendo terminum prorogatum habitum declaravit
et declarat et insimul decernit licere dd. mo-
nialibus ss. Petri et Joannis Civ.tis Compelli licere
vendere illas portiones panis, quae sibi assignan-
tur pro victu, et quae de dictis proprijs alimentis quo-
tidianis supersunt seu autem panem vel ex tritico
Monasterij vel ex alio aliunde quesito confectum,
et pro monialium victu non destinatum ac iuxta
permissa D. Ill.ma et Rev.ma moderata fuit prece-
ptum inhibitivum, de quo in actis et respective
illud servari mandavit sub poenis excom-
municationis ipso facto incurrendae aliisque ad
arbitrium, et ita non solum sed et omni etc.

Petrus Epus Spoleti

Copia)

Fidem facio ego infrascriptus qualiter Sagra Cong.ne Boni Regim.s habita die 13 februarij proximi preteriti rescriptum fuit sicut reperitur in quodam libercolo ingenuo resolutione d.e Sagre Cong.nis annotantur prout infra videlicet

Nocera Fran.co Cammilli Appaltatore del forno contro Mons.r V.o Pagamento di Grano —

Cammillus solvat frumentum Ep.a recollectum in terr.o Nucerino pretio current. iuxta literas huius Sagre Cong.nis expeditas de ordine S.mo et pro liquidat.ne pretij instant coram D. Segretario

Die vero 3.a huius in eadem Causa rescriptum fuit ut infra videlicet Indecisis sub die 13 februarij 1674 = —
et a D. Ponente Aquiescat

Ill.mo Molt. Rev.do Sig.re come fr.llo Il Vescovo di Nocera

La Santità di N.ro Sig.re comanda, che mentre l'appaltatore del forno pub.co di cotesta Città vogli comprare il grano delli Ecclesiastici tanto secolari come Regolari, essi gle lo vendino per il prezzo corrente senz'altro forno per spianarlo, ond' si compiacerà farglielo sapere, e prefigerli anco per effettuar questo il mese di Novembre nel qual tempo se non haveranno obbedito non li permetterà altro forno alcuno, acciò con esso non si habino a sconcertare le provisioni del forno sud.o, e Dio la prosperi = Roma 23 7bre 1673 D. V.S. come fr.llo P. Card.le Altieri Mar. Falco Seg.rio

137 v

Altra Lett.a simile – Ill.e e Rev.mo Sig.re come fratello
il Vescovo di Nocera

Intende la Sagra Cong.ne conforme fu scritto a V.S. sin sotto li 23 [ottobre] prossimo Passato, che cotesto appaltatore del forno pub.co sia tenuto à comprare li grani di V.S. al prezzo che s'era corso nella piazza il mese di Novembre, onde à tenore del ordine sud.o dovrà eseguirsi, e Dio la prosperi – Roma 13 Gennaro come fr.llo P. Card. Altieri
Frà [illegible] Falconieri seg.rio

Copia di lett.a orig.le della Sac. Cong.ne dell'Immunità et d'ordine di N.ro Sig.re diretta Mons.r Ves.o di Nocera
Ill.e e m.to R.do Mons.r come fratello – Ogni volta che cotesta Comtà, et Appalt.e del forno pub.co della med.ma si obligi di pigliare il grano della mensa Ep.le di V.S. al prezzo corrente con l'augu.to della vigesima parte di d.o prezzo a suo favore in tal caso dovrà ella far chiudere il forno che viene present.te aperto per lo spiano del med.mo grano essendo così mente di N.ro Sig.re e Dio la feliciti – Roma 29 xbre 1690 come fr.llo Il Card. Carpegna
Gio Vallemani seg.rio

Copia – Die 22 9bris 1684 spoletana fiori
Fiere Ep.o explanare in proprio furno frumentum recollectum in tota diocesi et quius appaltator velit emere d.m frumentum tenentis solvere pretium illius ad rationem explani detractis expensis, et vetita sine preiud. iuribus partium in fra- deposit. in manibus eiusd. appaltatoris rata respiciente datium &

Copia dell' Decreto fatto sopra lo Spiano del Grano di Mons.re Vesc.o 125 138
Mandata dalla Sac. Congregatione alla Mag.ca Ill.re Comtà di Monte-
falco dal S.r Anton.o Vetti Agente di d.a Comtà in una lett.a
scritta sotto l. 10 Maggio 1704 Nella q.le coopera à tal
Particolare, et è del tenor seguente cioè ———
Soggiungo, che la Sac. Cong.ne del Buon Governo nella
consapusta corrispondenza con Mons.r Vescovo sopra il for-
no aperto ha rescritto = Epo pro informatione cum
trasmissione Iuriu, et quod interim mandet supraseder
in explanat.ne Frumenti et scribatur etia Gubernatori ———
La q.ta lett.a esiste nella Canc.ria Priorale nella filza della
lett.e dell' Agente è Procu. ———

Bando sopra la prohibitione dell' estrat.ne dell' oglio, et olive
Giorgio Abbate Spinola Patritio Genovese dell'una,
e l'altra Sign. di N. S. Refer.rio della Città di Peru-
gia, e Prov.a dell'Umbria Gov.re Generale.

Volendo la Santità di N. S. che la Città di Roma resti
abbondante.te provista d'oglio à proportione del Biso-
gno, c'ha fatto incaricare con lett.a di Mons.r Ill.mo Pre-
sidente della grascia in data dell' 22. Magg.o scorso
d'invigilare con esatta premura, acciò gl'olij, che
sono stati Raccolti, e si raccoglieranno in q.to Terr.rio
ed altri Luoghi di q.sta Prov.a non si estraggono
in modo alcuno dallo stato Ecc.co, ne da ... le spal-
le di Roma. Onde in esecutio.ne de Supremi Comandi
della S.tà Sua servendoci delle facoltà comunicateci
da d.o Mons.r Presidente con altra lett.a dell' 15. stante

138v

Ordiniamo, et espressam.te Comandiamo, che niuna persona di qualsivoglia Stato, Grado, Conditione, et in qualsivoglia modo Privileggiata, e tutti quelli, che sono nominati nelle Bolle dei sommi Pontefici, et in particolare di Pio quarto che comincia Inter Multiplices data sotto li 13. Agosto 1565. Del B. Pio V. che comincia Romani Pontifices, di Gregorio XIII. che comincia Volentes data sotto li 18. Xmbre 1577. e 5 Mag.o 1578. et altri ardischino, ó presumino sotto qualunq.e pretesto quesito colore estrahere, ó fare estrahere dallo stato Ecc.co quantitá alcuná, Benche minima d'olio, et olive di qualsivoglia sorte, e qualitá ancorche fosse olio grosso da far sapone, ne pure transitare da un luogo all'altro dentro lo stato med.mo in modo che volti le spalle à Roma, etiam sotto pretesto di qualsisia Privileggio, Licenza, ó patente ottenuta tanto da Mons.r Presidente della Grascia quanto da noi, e da altri offitiali della R. C. A. Vacanti la datione del presente Bando sotto le pene oltre alla perdita dell'olio, e Bestie, che si trovaranno cariche, e di – 10. per Ciascun Mezzolino ó Calzarello) Contenute nelle Costitutioni dei sommi Pontefici, e Bandi publicati sopra ció da Nostri Antecessori, et di Vinovano, havendo il tenore d'esse quivi dentro per inserto, e per contravente oltre al potersi procedere per Inquisitione, si dichiara bastare l'avvicinarsi a i Confini dello stato Ecc.co, et l'esser trovato per strade fuori dell'ordinarie, ne s'ammetterá scusa alcuna per d.a estrattione

~~Mà ad invigilare esattamente, che non veng~~

incaricando tutti li Gov.ri et Offitiali di questa Provincia, non solo à non far buona patente alcuna per dette estrattione, mà ad invigilare esattamente che non venghi dal loro Governo estratta quantità veruna d'olio, et olive per trasportarsi in altre Provincie benche dello stato med.mo, nè da luogo à luogo della stessa Provincia col titolo del proprio bisogno senza licenza scritta da Noi. Avvertasi pertanto ciascuno d'obedire, perche si procederà per Inquisitione, ed in ogni altro miglior modo e più profiguo al fisco alle pene sopra comminate senza riguardo alcuno, volendo che il presente pub.to, ed affisso ne luoghi soliti di questa Città, et altri della provincia, habbia forza, et obblighi subito all'osservanza, come fosse stato à ciascuno personalmente intimato. In fede &. Dat. in Perugia dal Palazzo Apostolico q.o dì 19. Aprile 1702.

G. Spinola Gov.

Gio. Batt.a Angelini Seg.rio

Publicatum fuit per Petrum Bagalia, et socios pub.os Tubicinas Civit. Perusiae et loca solita p.t retulerunt hac die 22. Ap.lis 1702

Fran.cus Tassius Vic. Canc.

Utili ordinarij, e straordinarij de Gov.ri e patenti della S.ta Consulta

Ferrarese

Argenta	40.
Aviano	35.
Bagna Cavallo	40.
Cento	[illegible]
Codegoro	25.
Comacchio	60.
Cosignola	30.
Crespino	40.

139v

Lugo	₰	20.
Massa Lombarda	₰	25.
Melara	₰	20.
Pieve di Cento	₰	20.
S. Agata e Consalice	₰	20.
Vicenta	₰	35.

Romagna

Borghi	₰	
Castel nono	₰	
Castel de Rio	₰	
Cesena Posta Nominatione	₰	
Cerua sc.di 10.	₰	10.
Chiitella sc.di 1.50	₰	6.
Coriano Nominatione	₰	20.
Folimpopoli sc.di 5.	₰	6.
Gambettola	₰	10.
Linara	₰	20.
Lonzano sc.di 3.	₰	7.
Mandaino sc.di 2.40.	₰	7.
Monte Coluzzo	₰	6.
Monte Fiore sc.di 4.	₰	6.
Piano di Millet sc.di 10.	₰	20.
Proudenzano sc.di 6.	₰	5.
S. Arcangelo sc.di 6.	₰	20.
S. Gio. in Galilea	₰	5:00.
Savignano sc.di 4.	₰	10.
Poggiano et annessi sc.di 1.40.	₰	7.
Sorvano et annessi sc.di 10.		
Scorticata sc.di 15.		

Sotavolo s.di 5. — — 25.

Vennecchi s.di 1.40 — 12.

Marca

Amandola s.di 6:60 — 10.

Aspido s.di 3:60 — 6.

Appignano s.di 3.40 — 4.

Belforte s.di 4:— — 4.

Caldevola s.di 3:90 — 3.

Castelfidardo s.di 4:— — 6.

Cingoli s.di 5.25 — 16.

Corinaldo s.di 4.33 — 12.

Fano Porta Nominatione —

Mont'Alboddo s.di 5. — 10.

Monte Casciano s.di 2:80 — 5.

Montecchio s.di 3:15 — 12.

Monte del Olmo s.di 3:30 — [illegible]

Montefano s.di 3:70 — 4.

Monte Filattrano 1:93 — 6.

Monte Giorgio s.di 3:60 — 10.

Monte Gargano s.di 4:50 — 6.

Monte Luppone s.di 4:16 — 6.

Monte Mare Nominatione —

Monte Melone s.di 2:25 — 3.

Monte Nove s.di 3.33 — 6.

Monte Santo s.di 4:16 — 10.

Monte S. Martino 2:— — 4.

140v

Monte S. Pietro sc.	2:80	4
Morro di Valle sc.	3:20	6
Osimo sc.	3:54	20
Penna sc.	4:08	6
Recanati sc.	5:16	20
Rocca Contrada	5:25	20
S. Genesio sc.	7:50	12
S. Giusto sc.	3:33	4
S. Lupidio sc.	6:45	10
Serra de Conti sc.	3:—	4
Sarnano sc.	6:35	10
Serra di S. Chierico	3:15	6
Staffolo sc.	2:60	4
Tolentino sc.	4:80	15
Urbisaglia sc.	3:—	3
Presidato		
Castignano sc.	4:—	3
Cossignano sc.	1:30	2
Force sc.	4:—	4
Monte Ggaro sc.	4:—	3
Monte Fiore sc.	2:80	3
Monte Fortino sc.	6:60	8
Monte di nove	1:30	2
Monte Monaco sc.	6:60	6:50
Monte Rubiano	3:30	3
Mont'Alto Posta	2:80	1
Offida sc.	3:—	—
Patrignone sc.	1:30	1:20

Porchia sc. 1:30 — d. 1:50
Ripatransona sc. 3:50 — d. 10.
Rotella sc. 2:— — d. 3.
S. Vittoria sc. 2:50 — d. 3.

Umbria

Amelia sc. 14:50 — d. 15.
Arquata sc. 6:60 — d. 6.
Bastia sc. 1:80 — d. 3.
Bevagna sc. 6:— — d. 6.
Bettona sc. 5:13 — d. 12.
Cannara sc. 3:35 — d. 6.
Castiglion del Lago. 14:35 — d. 14.
Cerreto sc. 12:15 — d. 8.
Citerna sc. 6:— — d. 10.
Collestatte e Torre Orsina
Città della Pieve. 9:— — d. 12
Città di Castello Posta Nom.ne
Foligno Posta Nom.ne sc. 6:3[illegible] — d. 6.
Gualdo sc. 10:— — d. 12.
Monte Castello Nom.ne
Monte Falco sc. 6:41 — d. 8.
Monteleone sc. 3:35 — d. 3.
Massa Nominatione
Nocera sc. 5:30 — d. 8.

141v

Caſto Verrano sc. 5 . . . . 25.
Spelle sc. 6.22 . . . . 16.
Spoleto Rom.ne sc. 6.33 . . . .
Terni sc. 10.33 . . . . 18.
Todi Cap.n di Giustitia
Valtopina sc. 1.50 . . . . 3.
Visso sc. 13. . . . . 20.

Patrimonio

Acquapendente 6 . . . . 8.
Bagnarea sc. 6.33 . . . . 10.
Bassano sc. 3. . . . .
Bieda sc. 6. . . . . 16.
Bolzeno sc. 6 . . . . 16.
Bagnaia . . . 16.4.10 . . . . . 8.
Celleno . . . 1.11 . . . . . . 8.
Civita Castellana 6.30 . . . . 9.
Corneto sc. 10 . . . . 25.
Gallignano sc. 2.2 . . . . 10.
Capranica sc. 6. . . . . 15.
Montefiascone 10 . . . . 20.
Mugnano sc. 5 . . . . 4.
Nepi sc. 10 . . . . 20.
Orte sc. 10 . . . . 15.
S. Lorenzo . . . . 10.
Sutri sc. 12.50 . . . . 22.
Toscanella . . . . 30.
Vetralla sc. 10 . . . . 10.
Trevignano sei mesi la 1.a Con.ta

Stato di Valentano

Valentano —— scudi 30.
Canino —— scudi 26.
Collette e piansano —— scudi 10.
Capo di monte, et annessi —— scudi 8.
Grotte —— scudi 15.
Gradoli —— scudi 15.
Ischia —— scudi 20.
Montalto —— scudi 25.
Marta —— scudi 12.
Tannenano, et annessi —— scudi 10.

Stato di Ronciglione

Ronciglione et annessi —— scudi 40.
Caprarola —— scudi 30.
Canepina —— scudi 12.
Corchiano, e Borghetto —— scudi 10.
Castel S. Elia —— scudi 10.
Castiglion della Teverina —— scudi 10.
Fabrica —— scudi 10.
Vallerano —— scudi 13.

Stato Sabina

Aspra scudi 50 —— scudi 3.
Calui scudi 6:30 —— scudi 10.
Cerignano scudi 35 —— scudi 1:50
Cottanza scudi 3:10 ——
Catino scudi 3:50 —— scudi 6.
Fugnola, e Confini 1:50 —— scudi 8.

142v

Montecchio Δi 1:05 ——— Δ : 5 :
Otricoli Δi 6 — ——— —
Piediluco — — —
Rocchetta Δi — 75 — Δ : 4 :
Polo et annessi Nominatione
Scandriglia Δi 5:15 ——— Δ 10 :
Stroncone Δi 4 — ——— Δ : 4 :
Torano Δi 1 — ——— Δ :

Campagna

Alatro Δi 5:75 ——— Δ 15 :
Anagni Δi 8:50 ——— Δ 15 :
Bauco Δi 3 — ——— Δ 60 :
Benevento Ord.rio Temporale 7 Δ : 6 :
Caprano Nom.ne 3:50 ——— Δ : 5 :
Ceccano Δi 1:30 ——— Δ : 3 :
Cresentino Δi 6 — ——— Δ : 8 :
Ciumone Δi 1:50 ——— Δ : 4 :
Pruccino Δi 1:50 ——— Δ : 4 :
Ponte Corvo Ducato 5 — ——— Δ 18 :
Fonice Δi 1:50 ——— Δ : 4 :
Veroli Δi 5:20 ——— Δ : 5 :
Frosinone Posta —

Maritima

Piperno Δi 5:50 — ——— Δ 25 :
Sezze Δi 5:50 — ——— Δ 15 :
Terracina Δi 3 — ——— Δ 5 :

Abbadia di Farfa

Farfa Δi 10 — ——— Δ 10 :

Fava — — — — — — — — — — — — — — — — — — ₰ 10.
Monte p[…]li, con Cocchiano — — — — — ₰ 10.
Poggio S. Lorenzo — — — — — — — — — — — ₰ 4.
Poggio Mertese sc.i 1.50 — — — — — — — ₰ 6.
Calissano — — — — — — — — — — — — — — — ₰ 5.
S. Saluatore Maggiore — — — — — — — — ₰ 6.
Toffia et annessi — — — — — — — — — — — ₰ 10.
Monte S. Giouanni Nom.ne 30. — — — — — ₰ 15.
Castel nuouo Nominatione — — — — — — —

Editto sopra il Danni dato da Coloni degl'Eccl.ci esistente nella Sant.ma Episcopale di Monte Falco

Essendo giusta l'Istanza, che ci vien fatta dalla Com.tà di M.te Falco di nostra Diocese di provedere alli molti, et intollerabili Danni, che di continuo s'inferiscono con bestie, ò in altro modo da ministri, e Coloni degl'Eccl.ci, e non volendo il douere, che dd.i Dannificanti vadino esenti dal pagam.to delle pene; Quindi è che in esecutione della lett.a della Sac. Cong.ne dell'Immunità Ecclesiastica d'ordine della S. Memoria d'Innoc.zo XI in data li 6. Luglio 1680 Col presente Editto da publicarsi ne luoghi soliti della Terra di M.te F., ordiniamo, e comandiamo, che ciascuno de sud.i habbia ardire, ò presuma sotto qualsivoglia pretesto dar danno manualm.te, ò con Bestie nelli Terreni situati nel Terr.o di M.te Falco, et à qualunque persona appartenente à pena, oltre la refettione del danno di giulij cinque per ciascuna volta, e ciascuna persona, ed uno scudo per ciascuna:

143v

Bestia grossa, trà quali siano compresi li porci, et appresso di giulij tré per ciascuna Bestia minuta, e se li sud.ti Danni saranno di notte le d.te pene s'intendano duplicate d'applicarsi alla Com.tà sud.ta, e vogliamo che circa la prova si dia piena fede ad un sol testimonio con il suo giuram.to precedente però la denuntia del danno inferito, mediante la relat.ne dell'accusatore negl'atti della Curia Ep.ca acciò che riconosciuta da questa la verità possa condannare, ò assolvere li dannegianti, come di ragione, et il pnte sud.to che sarà, come sopra astringa tutti, come se li fosse à tutti personalm.te intimato con riservare à Noi la moderatione di d.te pene in caso &c.

Dato in Spoleto dal nro Palazzo Vescouale q.o di 16 gennaro 1704

Loco sigilli ✝ P. Vescovo di Spoleto

Pietr. Ant. Brunetti Canc.

Lett.a dell'Ill.mo e Rev.mo Gov.re di Perugia che il Canc.re dell'Porti non prenda querele date all. Guardiani, et officiali de danni dati

Ill.re e M.to Rev.do S.re Come Fr.llo. Acciò che cotesto publico non resti pregiudicato nel provento de danni dato à causa delle querele, che si prendono nel di Lei Tribunale in occasione, che il Guardiano da qualche sferzata alli Pastori in atto d'ammonitione mi ocorre di rle doppo sentita la di lei relatione, che ordini all. di Lei Canc.re di non ricevere d.te querele, quando però le med.me non contengono che qualche sferzata, che stata data dal Guardiano all. Pastori per ammonirlo dall'astenersi di dannegiare, e Dio la prosperi Perugia 2. Mag.o 1705

Come Fr.llo
G. Masserano Gov.re Sosto

M.I.

Lett.a di Mons.r Thesauriere, che Commanda si paghi la metà della Gabbella del Macinato per quelli che portassero il Tritello da far pane compro altrove, esistente nella Cancellaria della d.a Posta - cioè -

Ill.e e m.to Ecc.te Sig.re. Il Capitano Giacomo Torrita Subapp.ta del terzo giulio del macinato di Cot.a Terra doppo alcuni rappresentato che alcuni di Cotesti Particolari in preggiuditio della Gabbella introducono costì quantità di Tritello p. farne pane, m'hà significato, che altre volte i suoi Antecessori hanno concordato che si paghi d.a Gab.la la metà di ciò che si pagharebbe p. il Grano, ò p. Farina. Lo significo a V.S. perche Ella astringa in tal guisa quelli, che portano costì Tritello da Terr.o Alieno, e ne fanno Pane, parendomi d.a Concordia molto raggioneuole; e occorrendole cos'alcuna in Contrario me ne dia auuiso. E Dio la [illegible]. Roma [illegible] Luglio 1705 -
Monte Falco Posta = Aff.mo sempre = [illegible] de Vicom.ti Tes.re Gen.le

---

Lett.a di Mons.r Ill.mo e Rev.mo Gov.re di Perugia, Prohibitiva l'estrattione delle olive dal Terr.o di Monte Falco, e che si paghino li tre fiorini esistente nella Canc.ria del Sig.r Posta - et è del seguente tenore -

Ill.e e m.to Ecc.te Sig.re Come fr.llo. Hauendo la sac. Cong.ne del B. Gov.o rigettata l'istanza di Cot.a Comtà, acciò fosse moderato il Bando prohibitivo l'estrattione dell'oliue da cot.o Terr.o, m'incarica che Io la ragguaglia de molini p. li quali li Proni de molini da Olio, che sono Laici ricusano di contribuire p. ciascun Molino li tre fiorini d'oro à tenore della dispositione Statutaria come fanno i Laici. Però ella mi ne farà la sua relatione, sentiti ch'habbia dd.i Proni Ecclesiastici, e Dio la prosperi. Perugia 25. Agosto 1705.

Come fr.llo
G. di Masperano Gov.re Gnle
[illegible]

114v

Copia di risformanza fatta dal Sud.to Consiglio di q.sta Comità sotto il di' Ultimo Maggio 1705 - Ch'è la seguente, cioè

Che si scriva à SS.ri superiori di Roma p la moderaz.ne della sospensione dell'estraz.ne dell'oliva, atteso l'esperienza del danno provato, tanto più che si ricusa il pagam.to del canone costituito dal n.ro Statuto sopra i Molini Macinati di d.a oliva

Qual ne hebbe p risposta l'antescritta, che rigetta la sud.a supplica, e n'ordina la Sac. Cong.ne del B. Gov.no à Mons.r Gov.r di Perugia acciò l'osservi il non estrarre d.a oliva —

Copia di Lettera di Monsig.r Ill.mo Gov.re di Perugia scritta al Podestà che la Sagra Congregaz.ne del Buon Governo abolisce il Capitolo secondo della Coltura dell'Ova del seguente tenore cioè — fuori —

Molt' Ill.e e molt' Ecc.te Sig.r come fratello Il Podestà di m.te Falco — tenore

M.to e molto Ecc.te Sig.r e fratello ~~Atteso il discapito~~

Atteso il discapito di cotesta Comità nel Provento della Coltura dell'Ova venendo data con li Capitoli dell'Appalto di d.o Provento alli Vetturali la Libertà di Comprarne anche per incetta il Lunedì di ogni settimana, e ne giorni delle fiere, la Sag. Congregaz.ne del B. Governo condescende alla deroga di tal Capitolo ad effetto che venga riparato al d.o discapito, conforme è stato risoluto da cotesto Publico Consiglio, con che però debba concedersi a med.i Vetturali la facoltà limitata di comprare solam.te un giorno d'ova da servire per il solo loro proprio uso. In tal guisa dunque V.S. dovrà ordinare l'osservanza della risoluz.ne di d.o Consiglio, e Dio la prosperi

D.V.S. Perugia 24 Xbre 1712

Come fratello
G. Fornari Gov.re

M.te Falco Podestà

Copia di Lettera della Sag. Congregaz.ne sopra l'osservanza delli Privilegii Militari dall'Esenzioni Ecclesiastici — fermo Al Sig.r Card.le Arcin.

Per parte dell'Officiali maggiori delle soldatesche dello stato Ecclesiastico si è rappresentato alla Sag. Congregaz.ne che in alcuni Editti degl' Ordinarij

Ordinarij de Luoghi e particolarm.te in Corecto Breve di V. S. 132 ricusi di far buono a soldati i privilegij Militari conceduti loro da somma Pontefici, e specialm.te dalla Sant.à di Nro Sig.re e però essendosi fatta instanza di dar sopra di ciò gl'ordini opp.ni quelli si han giudicato, che fuori di quelle Cause, che appartengono interam.te al foro Ecc.tico privative quoad Iudices Laicos in tutte l'altre i soldati nell'istesso foro Ecc.tico debbano godere de i detti Privilegij nell'istesse forme che li godono ne Tribunali Laici et han commesso, che ciò si scriva a V. S. perchè si compiaccia di fare osservare nell'avvenire conformità da Ministri di Codesta sua Giurisditione, et all. V. S. per fine b. umilm.te le mani Roma 3 8bre 1659.

Copia di un Breve sopra il Mercato e fiere e Privilegij

Copia di Lettera della Sag.a Cong.ne del Buon Governo
s.a l'Elezione de Salariati che s'osservi lo Statuto servato in filza dell'ecc.ma Sig.re cioè

Ill.e e Mto [illegible] S.e e Fratello. Sentitasi ora dall'informazione del Gov.re di Montefalco, da V.S. trasmessa, la suissidenza degl' Abbati introdotti nel proporti ne publ.ci Consegli di quella Comun.tà l'Elezione de Salariati di essa, et altri publ.ci interessi in pregiud.o della med.a contro la disposizione dello Statuto locale. La Sag.a Cong.ne pertanto ha ordinato, che in ciò debba onninam.te osservarsi lo Statuto sud.o sotto le pene in esso contenute. Onde Ella in tal guisa sarà contenta commettere la piena osservanza del med.mo. E Dio la prosperi. = Aff.mo = Roma 7 Lug.o 1731 = Come Fr.llo Il Card.le A. Card.le Imperiali. Bernardo Nari Seg.rio

145v

Copia d'una lettera di M.r Preside di Perugia in ord.e al danno
dato = Suoj = All'Ill.re molt'Ecc.te Sig.r e Sig.r Oss.mo il Gov.re di
Monte Cabio = dentro = Ill.re e molt'Ecc.te Sig.r Sig.r Oss.mo =
Mentre secondo V.S. mi riferisce, sussiste il danno considerabile
che si commette nelli Terreni Piantati di cod.o Terr.o gli Bes=
tiami che vi si lasciano andare à pascolare senza Custode, ò
Pastore, dovrà perciò d'ord.e di questo Trib.le proibire con
Editto penale, che in avvenire non sia permesso manda=
re Bestiami di qualunq. sorte in detti Terreni Piantati,
senza Custode, ad effetto di così riparare agl'accennati
danni. E Dio la feliciti = M.S. = Perugia 28. Lug.o 1757
Come Fratello = L. Andr.a Macci Prov.e Pr.te

Copia di Lettera di Mons.re Ill.mo e R.mo Preside di Perugia in esecuz.ne dell'ord.ni della S. Cong.ne del Buon Governo diretta à q.to Sig. Gov.re di Montefalco = Fuori = All'Ill.e e M.o Ecc.te Sig.re P.ron Oss.mo Il Gov.re di Montefalco = dentro Ill.e e Molto Ecc.te Sig.re P.ron Oss.mo = In seguito à quanto io hò riferito alla sag. Cong. del Buon Governo, sopra il ricorso avanzato à nome di Ant.o Verdiani Appalt.re del Forno dato di cod.ta Comm.tà contro i Ballencati dell'Abbadia di S.ta Croce, e li Coloni parziari di Mons.r Vesco. di Spoleto, p. ricusarsi da med.i di mandare la guardia p. il Forno, e di pagare l'accuse, la sud.a S. Cong.ne hà ordinato, che io con le facoltà della med.a astringa tutti li prenominati Privilegiati all'adem.to dell'una, e l'altra parte. Quanto dunque all'obligarli sud.i à mandare la guardia ne dò à V.S. il carico, e le communico p. tal'effetto le stesse facoltà che sono state à me conferite da essa S. Cong.ne con lett.re delli 15. stante, e rispetto al pagam.to che devono li menzionati Privileggi p. l'accuse, farà intendere al d.o Appalt.re, che mi mandi quà la nota mentre io p. farò l'esig.e. E Dio la felicitti. V.S. = Perugia p.o Ag.to 1752 = Come Frat.o

C. Gonzaga

146 v

Copia di Lett.ra di Mons.r Gov.re di Perugia, Giud.e esecutore della S. Congr.ne del B. Gov.o che venghi costretta la Corre colonica degl'Eccl.ci per il pagam.to de pesi Cam.li e Comun.i

Fori = All'Ill.e e Molt' Rev.do Sig.re e Sig.r Oss.mo = Il Gov.re di Monte Falco = Dentro = Ill.e e Molto Rev.do Sig.re e Sig.r Oss.mo = In conformità della Supplica avanzata alla Sag. Congr.ne del B. Gov.o dai Priori di cod.a Comm.tà, la med.a hà ordinato, che colle solite facoltà communicate a q.to Gov.e con lett.re dei 24 del corr.te mese si astringano li Colonj, ed affittuarj de Benj degl'Eccl.ci, e Privilegiatj d'ogni sorte, che possiedono in cod.o Terr.o al pagam.to per la porzione colonica de tutti i pesi, e collette, tanto Cam.li che Comun.li. Ai questi dunq. V.S. ingiungerà alli Publi. Rapp.ti, che ne mandino quà la nota coll'espress.e della somma da ciascheduni dovute per che si sarà fatto contro di essi il necessario Esecut.e e Ato la felicità = V.S. = Perugia 28. 9bre 1753 = Come Fratello B. And. Mauri Luog.te Gen.le —

Copia di Lett.ra di Mons.r Gov.re di Perugia Giud.e esecutore della S. Congr.ne del B. Gov.o, che proibisce a ciascheduno il ritenere Mandre de Castrati in luogo del Bestiame Pecorino

Fori = All'Ill.e e Rev.do Sig.re Sig.r come Fratello = Il Gov.re di M.te Falco = Intus = Ill.e e Rev.mo Sig.r come Fratello = La Sag. Congr.e del B. Gov.o con sua Lett.a dei 11. corrente hà approvata la pena stabilita dà cod.o publ.o Consiglio, in cui sono intervenuti, anche li Rapp.ti Eccl.ci, contro quei particolarj, che riterranno in cod. Terr.o mandre di Castrati in Luogo del Bestiame Pecorino, per il quale effetto V.S. ne publicarà Editto à nome, e colle facoltà della S. Congr.e med.a, che colla presente se le comunicano. E le Ato la felicità = V.S. = Perugia 14. mag.o 1754 = Come Fratello G. Ianni Luog.te Gen.le =

Copia dell'Editto fatto publicare per la Reserzione de Castrati in luogo delle Pecore

D'ord.e dell'Ill.mo Sig.r Gio: Paolo Rossi Perugino Pod.tà dell'ora, e

e l'altra legge, ed al presente per li S. Consultori Governatori 134 147
di Montefalco, e suo Terrtorio, in esecuzione de Supremi Ordi.
della S. Congregazione del Buon Governo, come per lettera di Monsignor
Illustrissimo, e Reverendissimo Governatore Generale di Corneglia in data li 14=
Maggio 1754 nella quale

Si fa intendere à ciascheduna persona, di qualunque stato, grado
e condizione, tanto Ecclesiastico, che secolare, che in avvenire
non gli sia lecito, nè ardisca tenere, ò far ritenere
sotto qualsivoglia pretesto Mandre di Castrati in luogo del
Bestiame Vaccino in detto Territorio, e suo distretto, sotto pena
in caso di contravenzione, e disubidienza della perdita
di esso Bestiame, e di scudi 25. moneta per ciascheduna
volta d'applicarsi per la 3a. parte à detto Ribelle per altra
3a. parte alla Comunità di detta Terra, e l'altra 3a.
parte all' Accusatore, e ciò tutto à tenore degl'ordini
di detta S. Congregazione. Avvertendo pertanto ciascheduno obbe=
dire di dal' osservanza; mentre il presente publicato
ed affisso che sarà, haverà forza, come se fosse
à ciascheduno personalmente intimato. Dato dal Palazzo
solito questo di 19. Maggio 1754 = G. B. Zappi Governatore
e Giudice = Fabbri Cancelliere = Cuilibet fateor pro veritate Ego
Paulus publicus signifer, qualiter Angelus Maria Pellegrini
publicus Tubicina Terrae Montisfalconis, retulit mihi se
sub die decima nona Maij 1754 publicasse in locis
solitis dictae Terrae supradictum Edictum, ac deinde = Bernardo
Gambacurta publicus Baiulus fuisse affixum in Columna
Palatii solitis mihi Cancellario, supradicto fidem

147 r

Bol.ª Montis Salutis Eccl.ª die 19. Maij 1754 = Joh.es Jos.
Caroleus Abbas Sec.rius = Loco + Sigilli di Mon.re

Copia d'Istruzz.ne trasmessa della Sag. Congre del Buon Gov.
à Mons.r Ill.mo, e R.mo Presid.te di Romagna, da esso g.to
mandata à SS.ri Sig.ri Gov.ri per la totale esecuz.ne
con lett.a in data de' 7 ottob.re 1755: di tenor seg.te

per Monte Feltro

Lasciati ... in sospeso alcuni de Capi comulati nel
Ricorso avanzato contro Bernard.o Bessi, commanda
la Sag. Congre. che si proceda sollecitam.te sopra
li Capi seguenti

Prim.o si costringa il Bessi al pag.to delli ₰ 340 = 90: le q.li
in sentenza sindicatoria fu condannato dall.mo per la
Depositaria Camerale l'anno 1753, unitam.te con li frutti
à tenore della Legge, bonificatoli però le somme,
che giustificarà aver pagato à conto

Second.o si obblighi il med.o al pronto rendim.to de Conti della
Depositaria amministrata dall'1754 fino al mese di
Aprile prossimo.

Nè si ammetta l'Eccez.ne di aver ottenuto con il Commento
Respiro di tre mesi per il Rendim.to de conti
Poiche tal Conven.to si asserisce, ma non si prova: pro-
va non ben si vede come contraria alle Regole;
e finalm.te che era già caduto di fatto il preteso
Termine già spirato, ò vicinissimo à spirare

3.o si astringa à pagare la data Decorsa del primo de
Bessi, Ricevuti della Sollecita, essendogli dalla
Comm.tà ... fatta dell'Istro

A R.to

Attutto si darà pronta esecuz.ⁿᵉ e sollecito ragguaglio
alla Sag. Congre.

Lettera di Mons. Ill.mo e Rmo Gov.re di Perugia dir.ta e seguente alla
Sag. Cong.ⁿᵉ del B. Go. sopra il riattam.to delle Mura Castellane.
Borij = All'Ill.e e Molt'Ecc.te Sig.ʳᵉ come Fratello = Il Gov.re
di Monte Falco = Intus = Ill.e e Molt'Ecc.te Sig.ʳᵉ come Fratello.
La Sag. Congre.ⁿᵉ del Buon Gov.o sentita la mia informaz.ⁿᵉ
ha ordinato, che da me si astringano tutti quelli q.ᵉ Colpa
de quali anno patito danno cod.ᵉ mura Castellane,
ancorche fossero Eccl.ci, e Privilegiati alla refezzione
e riattamento delle med.ᵉ; con' avermi à tal'effetto la med.ª
Sag. Congre.ⁿᵉ attribuite le proprie facoltà. L'esecuz.ⁿᵉ q.ᵉ tanto
d'un tal'ord.ⁿᵉ raccommetto à V.S. con' conferirle le stesse fa=
coltà, anche q.ᵉ astringere li sud.ᵉ Eccl.ci, e Privilegiati purche
sia clerico celibe, come credo e Dio la felicità = Perugia
26. Sett.ᵉ 1752 = come Fratello C. Gonzaga Gov.re

148

Copia di lett.a di Mon.r Ill.mo, e R.mo Gov.re Gen.le di Perugia
in esecuz.e degl' ord.i della S. Cong.ne del B. Gov.o rapporto all'
estraz.e dell' oliva, ed oglio

Fori = All' Ill.e, e molt' Rev.o Sig.e Sig.r come fratello = Il Gov.re di Perugia

Intus = Ill.e, e molt' Rev.o Sig.e come fratello = Nel dubbio promosso da V.S., e da cod. Priori se à lei, ò à quesiti spettar debba la cogniz.e delle fraudi della gabella dell' estraz.e dell' oliva, ed oglio, applicate al Cam.to di la sag. Cong.ne del B. G.o risoluto, e dichiarato, con lett.a dei 3. stante à me diretta, che apparteng[a] à V.S. il diritto di procedere alle fraudi di d.a gabella; siccome però questo è stato fin' ora esposto, senz' alcuna positiva norma, ò regolamento, così ordinarà che si prapongano in cod.o pub.o consiglio coll' intervento de dep.ti eletti à compiegati capitoli, che poj mi riterrà, colla resoluz.e consiliare. E dio la feliciti = Di V.S. = Perugia 15. maggio 1753 = Come fratello C. Gonzaga

Copia d' altra lett.a di M.r Gov.re di Perugia rapp.o al sud.o affare

Fori = All' Ill.e, e m.to Rev.o Sig.e come fratello = Il Gov.re di Alessandro

Intus = Ill.e, e molt' Rev.o Sig.e come fratello = Rimetto à V.S. gl' annessi capit.i della gabella dell' estraz.e dell' oliva e dell' oglio di cod.a terra sotto dalli mon.ri Sig.ri eminenti della S. Cong. del B. G.o affinche li faccia avere la piena osservanza, ed avere rapp.to all' esigenza di d.a gabella, che all' applicaz.ne delle pene di esigersi contro de defraudanti. E dio la feliciti = Di V.S. = Perugia 10. Ag.o 1753 = Come fratello = C. Gonz. S.

Copia de referiti capli del sop.a tenore, cioè = Capitoli della Gabba

Gabba dell'estraz.e dell'oliva, e dell'oglio del Terro di Montefalco

Primo. Che qualunq. persona, anche privilegiata, la quale estraerà oglio, ò oliva dal d.o Terr.o p. trasportarli fuori di esso debba pagare la gabella dell'estraz.e sud.a à ragg.e di un grosso p. ogni sacco d'oliva, e di un baiocco p. ogni decina d'oglio

2.o Che ogn'estraente debba di d.a estraz.e farsene fare dalla Comm.tà, ò di lei Appalt.re Biglietto, ò Bolletta nella quale, debba esprimersi la precisa quantità, che vorrano estraere di grad.o in grad.o e dove tal Boll.a, ò Bigl.to possa servire, tanto p. quel grano che in esso starà annotato, e p. quella quantità che nel med.o sarà espresso

3.o E chi estraesse oglio, ò oliva da d.o Terro. senza pagare d.a gabella, ò senza farsi fare la Boll.a, ò Biglietto, cada in pena della perdita dell'oglio, ò oliva, e delle Bestie, sopra le quali fossero dett'oglio ò oliva caricate con applicare il ritratto la 4. parte alla Comm.tà la 4. parte al Giud.e, la 4. parte all'Appalt.re, e l'altra 4. parte all'Accusatori = Pietro Paolo Conti Leg.to = Gio. B.a Vincentini Consult.e

Jo: Ant. Carolus Tubj Sec.s Pinus

149v

Copia di lettera della Sag. Congne del Buon Gov. sopra la Vig.a del Forno del Pan venale = Conj = Ill.mo Rev.mo e Rev.mo Sig.re Aff.mo = Il Gov.re di Perugia = Intus = Ill.mo e Rev.mo Sig.re Aff.mo = Secondo l'annesso calcolo fatto da questo Comp.ta della S. Congne la Vig.a di Don Carlo Rossi, sopra l'offerta di Franc.o Ant.o degli Abbati per l'appalto del Forno venale della Comm.tà di Monte Falco, quanto al Pane bianco è mancante di sole oncie n. 8, le quale venendo compensate d'altrettante oncie accresciute al Pane buono, non è assolutamente vero, che la dilig. Vig.a non sia intiera, come pretende Franc.o Ant.o degli Abbati, e come prescrive l'editto del 1729 =

Siccome però la d.a Vig.a è caduta sopra le sole oncie a beneficio del Popolo, e non già sopra il prezzo del grano a benef.o della Comm.tà, così la Sag. Congne li commandato, che restando ferma la Vig.a sopra le oncie del Pane, si riaccenda per altre la Cand.a sopra il prezzo del grano, che è quanto s'ordina a V.S. di prontam.te fare eseguire e Dio la prosperi = Roma 13 Ottobre 1746 = A V.S. = come Fratello = Card. Riccivi = C. Conti Seg.rio

Lettera di Mons.r Ill.mo, Rev.mo Gov.re di Perugia Giudice Seg.rio della S. Congne del B. Gov., rapporto all'elemosina che si vol dare la Commun.tà alle Comp.ie del Sag.to = Conj = Ill.mo Rev.mo e molto Ecc.te Sig.re, come Fratello = Il Gov.re di Monte Falco = Intus = Ill.mo e molto Ecc.te Sig.re, come Fratello = Di Ciriaco

a' SS. e Patrocinio della S. Congne, con lettera dei 1 del Lett.e
pross.o che non permettesse a' cod.i Comatti d'ingerirsi
e molto meno fare spesa alcuna nella lite introdotta
sulle pretese traslaz.i della Confraternita di ssmo della
grand.e dell'oned.e di S. Maria alla Chiesa Colleg.ta colla
presente poi tale Commette altresì di far sapere
a quelli, che hanno promossa d.a traslaz.e, che nel
caso, che questa s'effettui, la sud.a Sag. Congne. non
intende, che la Comunità contribuisca ad alcuna spesa
più la solita torcia, né qualunq. altra limosina
ed in [illegible] ordinario, che si finì[?] somm.d resti del
tutto sospeso. [illegible] le filiaz.i = MS. = Perugia
4. Xmbre 1786 = Come Fratello [illegible]

Copia della lett.a di Mons.e Gov.re di Perugia esecut.e degl'ord.i della Sag.a Cong.e
del Buon Gov.o, circa il pag.to de' frutti degli [illegible] de' [illegible] restati [illegible]
nelli loro Camerlengati = Cont.i = Ill.i Sig.ri e Molto Ecc.i Sig.ri come Fratello
Il Gov.re di Montefalco = [illegible] = Ill.mi e Molto Ecc.i Sig.ri come Fratello. Dovrai
[illegible] ordinare, che vengano pure esentati i possidenti [illegible] di cod. Comm.
degl'[illegible] scorsi al pronto pagamento delle somme che debbono alla
Cam.a, ed altresì alla soddisfaz.e de' frutti del loro debito dal giorno
in cui gli è spirato l'anno delle loro esigenze, mentre questa è la
mente della S. Cong.ne del Buon Governo. Dell'adempim.to ne darà
poi qua il riscontro e [illegible] le felicità = [illegible] = Perugia 15. Ap.e
1787 = Come Fratello = G. [illegible] Gov.re = Montefalco

Copia d'altra lett.a di Mons.r Gov.re di Perugia esecut.e degl'ordi
della Sag. Cong.ne del Buon Gov.o [illegible] che [illegible] devono
i Camerl.i [illegible] somme [illegible] pagarle a [illegible] del loro Camerlengato
Cont.i = Ill.i Sig.ri e Molto Ecc.i Sig.ri come Fratello Il Governatore

150v

di M.te Falco = Intesj = M.to Molt. Ill. Sig. come Fratello = Tutti
i sudetti Camerlenghi di cod.ta Terra, i quali sono stati
dichiarati debitori nella Sag.ra Pred.ta, prima dell'
anno 1761 = debbano essere astretti, non solo al pag.to
dell'effettivo, ma anche alla soddisfazione de frutti
à due lati decorsi. Quelli poi che anno geri-
fato tale offizio, dopo il dicisato anno 1761 =
dovranno costringersi alla sodisfaz.e de frutti =
della somma delle quali sono rimasti debitori
à due dimessi offizj. Tanto dunque VS. ne li farà
prontam.te eseguito, essendo questa la mente
della S. Cong.ne del B. Gov.o e le Auguro le felicità =
AB = Perugia 16 gen.o 1765 = Come Fratello
Emerigo Bolognini Pred.te Gen.le

Copia della lettera scritta da Mons. Preside di Perugia in seguela della
Resoluz.e della Sag. Consulta sopra l'uso del Rubbone per il Sag.to Mag-
giore pro tempore di q.to M.mo Mag.to

Priori = M.to Ill.i Sig.ri come Fratelli = Il Sig.re Gov.re di M.te Falco
dentro = Ill.mo e Molt. Ecc.mo Sig.re Osservat.o = Nel rescriversi alla
Sag. Consulta quel tanto, che da me gli fù significato relativa-
mente all'osservanza di cod.ti Castellani di poter continuar l'
uso del Rubbone nero presso del Sag.le nell'anno scorso, ...
della facoltà accordatagli dalla Sag. Cong.ne del B. Gov.o
di poter impiegare la spesa necessaria al qual fine, si è anche

anche in considerazione, ciò che riguarda la pretensione di cod.º Mag.to di poter coadunare li Consigli senza l'intelligenza del Gov.re Locale. In vista di che essa Sag. Consulta si è benignam.te degnata di accordargli del caso di cui si tratta l'esse dell'Abb.re in persona del Cap.lo, e vuole che non si permettano le quoadunanze de Consigli senza il consenso del Gov.re sudd.º. Mi darà perciò tanto V.S. l'ord.i corrispondenti, e Dio la prosperi —

V.S. = Perugia 2. Aprile 1763

Come Fratello
R. Finocchietti Gov.re Gen.le

Copia della lettera di d.º Mons.r Preside, in cui s'ordina che per mantenere sempre completo il Bussolo de Cap.li debbano rimbussolarsi, anche due famiglie de Cittadini soliti di godere un del grado —

Fuori = All'Ill.me e molto Ecc.mo Sig.re d'Fratello il Gov.re di Nocera —
Dentro = Ill.re e molto Ecc.mo Sig.re d'Fratello Considerarasi naturam.te tanto la di Lei informaz.e, sopra le rappresentanze qui avanzate a nome del Conte Ant.º Luigi, e d.º Gaspare Coria, del D.r Bernardino Colly, e del Cap.º Gio. Clemente, e di Clemente Micalj, esclusi nella rinnovaz.e del Bussolo, che costì si sta formando del Off.º di Cap.le, e l'altre del D.r Franc.º Nespi, ed del D.r Taddeo Valenti che fanno istanza di esser per d.º Off.º imbussolati, quando

ancora le Ragioni, che anno addotte li Consiglieri inter=
venuti alla formaz.e del med.o Bussolo di escludere
li sopranominati Soggetti, son venuto in determinaz.e
che non ostanti le ritrovate Eccezioni dalli d.i
Consiglieri, debba V.S. in vista di questa fare imbussolare
nel grado di vess. di Cap.li li mentovati Conte Luigi
Fed.co Conca, Conte Valerj, e Cap. Premiti Picalj, da cui si
riconosciuto esser stati ingiustam.te esclusi, con fare
inoltre imbussolare li stessi tre soggetti ricorrenti nel
proprio rispettivo Quartiere, alli cui era prima descritto,
rispetto poi al Sig.r Gio: Fran.co Sassi, e al Sig.r Giuseppe Valenti,
ordinerà V.S. che vengano secondo il solito imbussolati
tra li Cap.li del Quart.e di S. Fran.co, in cui si trovano
descritti, e l'altri riposti ogni uno al proprio Quartiere;
ed affinche il Bussolo de Cap.li debba essere sempre
compito, dovrà V.S. ordinare, che si osservi lo stile comunemen
do tenuto in passato, con fare imbussolare due Fami
glie de Cittadini soliti a godere così simile Offizio. Com
pito poi che sarà il med.o Bussolo, dovrà V.S. trasmetter
lo originalmente, per riportarne da me l'opportuna
approvazione. Tanto ella eseguisca, e Dio la felicitj
V.S. – Perugia 30. Aprile 1763.

Come Fratello
Ranieri Finocchietti Gov.e

Letta

Lettera scritta da d.° Mons.r Preside de Perugia in seguela dell'ordini della Sag. Cons.ta che si rigettava l'Istanza delli cinque pretendenti p. l'aggregazione alla prima sem. dinanza, e al seo de Capo Priori di d.° Mag.co Magistrato

Fuori = All'Ill.e e molt'Ecc. Sig.re come fratello Il Gov.re di Monte Falco

Dentro = Ill.e e molt'Ecc. Sig.re come fratello = Essendosi considerati dalla Sag. Consulta li fogli, ed informazioni di me trasmesse sopra la supplica ad essa avanzata a nome di Girolamo, ed Alessandro Bedelli, di Antonio Mattioli, e di Fran.co Procchi, siccome di Fran.co Bidelli di essere aggregati al grado di Consalo niere di cod.e Comm.tà, della Sag. Consulta si è creduto di rigettare una tal'Istanza. Se ne porge pertanto a V.S. il riscontro p. sua notizia. e Dio la feliciti

V.S. Perugia 17 Lug.o 1766

Come fratello

Domenico Bolognini Preside

152 v

Copia di lettera di Mons. Preside di Perugia = Fuori = All'Ill.mo e Molto Ecc.mo Sig.re Come Fratello = Il Gov.re di Montefalco = Intus = Ill.mo e molto Ecc.mo Sig.re Come Fratello = Essendosi dalla S. Congre.ne del B. Gov.o quanto stato da me rappresentato, circa la delibera fatta da cotesto Magistrato già da me determinato, delle Bestie, ed altro proceduto da cotesto Comune presso di due macelli, de quali se sia da esso istra preso l'esercizio, debbano comprarsi da cotesto Comune, e delli quali è rimasto deliberato il diversato macello. Dovrà V. S. obligarli astringendo il sudetto delli ad effettuare la compra di esse Bestie. E le auguro la felicità = V. S. = Perugia 13. ottobre 1766 = Come Fratello Enrico Bolognini Gov.re Gen.le

Copia di lettera di Mons. Gov.re di Perugia = Fuori = All'Ill.mo, e molto Ecc.mo Sig.re come Fratello = Il Gov.re di Montefalco = Intus = Ill.mo e molto Ecc.mo Sig.re come Fratello = Essendosi sentito nella S. Consulta quel più fu da me significato, tanto in proposito della supplica alla med.a avanzata dal Cap. Girolamo Benj, ed altri di Famiglie Consiliari di cotesta Terra, che si esercitino nella Rinovaz.e del Bussolo a Uffizio de Capi Priori, ò siano Confalonieri, godendosi di loro stato, non ostante che si trovino nella med.a Terra, quanto à nome delle Famiglie Beccheti, e Mattioli, quali credano possa ad essi competere in quel grado detta S. Consulta premessa la stabilità gione di detti motivi, all'Uffizio delle stabile fondare il spartimento di dette al rimanente di osservarsi il solito. Ne darà dunque di questo ordine corrispondente. E le auguro la felicità = V. S. = Perugia 27. Ott.re 1767 = Come Fratello = Enrico Bolognini Gov.re Gen.le

Lettera della Sag.ra Cong.ne del B. G. per il collettam.to de Bestiami Forastieri diretta al Governo di Perugia, e da questo à gli Gov.ri Locali = Fuori all'Ill.mo e Molto Ecc.mo Sig.re Come Fratello = Il Gov.re di Montefalco = Intus Ill.mo e Molto Ecc.mo Sig.re Come Fratello = Al pagamento della

Colletta

Colletta imposta da cotesta Commun.tà per supplire al discapito de Grani nelle passate Carestie, sarà V.S. contenta dar ordine, che vengano astretti quei particolari, che tengono il propr.o bestiame à pascere in cot.o Territ.o, mentre così hà determinato la Sag.ra Congregaz.ne del B. G. volendo, che restino in ogni sua parte eseguiti gl'ordini suoi già di ciò partecipati à cot.o Governo con Lettere dei 5, e 29 Aple dell'anno 1766: Così farà, che Dio la rendervene intesi cot.i pub.ci Rappresentanti; e Dio la prosperi = Di V.S. = Perugia 18 Ottbre 1769 = Fr. Fratto Emerico Bolognini Gov.re Gnle = L'originale di d.a Littera resta in filsa del Sig.r Gov.re =

Lettera della Sag.ra Congreg.ne del B. Governo diretta à Monsig.re Preside di Perugia per il Collettone de' Bestiami Forast.ri per supplire allo scapito de Grani nelle passate penurie = Fuori = All'Ill.e ed Ecc.mo Sig.e Fratto il Gov.re di M.te Falco = Dentro = Ill.e e M.to Ecc.e Sig.e Fratto = È stata dalla Sag.ra Congreg.ne in ogni sua parte approvata la risoluz.ne presa da cot.o pub.co Consiglio coll'intervento de' Deputati Ecc.ci li 11 Nov.re pross.o circa l'aumento dell'annue Gabelle ad oggetto di supplire col ritratto dalle medesime all'Danno sofferto da cot.a Commun.tà nello spiano de' Grani proveduti nella passata penuriosa Stagione, med.te l'ammiss.e a Luoghi di Monte nella Somma di Scudi Tremila; ed altresì è condesceso la stessa Sag.a Congreg.ne à permettere, che venga deputato un Chierico Celibe, il quale per l'esecuz.ne di d.a risoluzione

Consiliare possa procedere contro gl'Ecc.ci, ed altri Privi
legiati in caso di contravenzione. Le altre determinaz.ni
fui presse dal pub.co Conseglio, e dalla Cong.ne dell'Annona
sotto li 12. e 22. X.bre pross.o p provedere ai danni
provenienti dell'incetta dell'Olive, e prezzo dell'
Olio, come pure alle frandi, che si commettono nel
trasporto d'esso vuole la S. Cong.ne, che restino
nuovam.te proposte in codesto publico Conseglio coll'
intervento de' Deputati Ecc.ci, e quindi se gli trasmet
ta la risoluz.ne, che ne sarà risultata p attenderne
in seguito le di lej precise determinaz.ni Ella dunque
mi farà giungere la stessa risoluz.ne Consiliare,
rendendo palesi à codesti Communisti tutti li accen
nati sentimenti di d.a S. Cong.ne, e Dio la prosperi
D. V.S. = Perugia 18. Genn.o 1765 = Come Fratello
Emerico Bolognini Gov.re Gnle = =

Copia di Lettera di Mons.re Ill.mo C. Gonzaga Gov.re Gnle scrit
ta al Sig.re Gov.re di Montefalco, concernente la proibizione
dell'Estrazzione dell'Olive, ed Oglio = Fuori = All'Ill.mo, e M.to Ec
cellente Sig.re come Fratello, il Gov.re di Montefalco = Dentro = Ill.mo
e M.to Eccellente Sig.re come Fratello = Si ritornano a V.S.
gli annessi Capitoli della Gabella dell'Estrazione dell'
Olive, e dell'Oglio di cod.a Terra sottoscritti dalli Mon
sig.ri Seg.rio, e Ponente della S. Cong.ne del B. Governo, affin
che le faccia avere la piena osservanza, non meno
rapporto all'esigenza di d.a Gabella, che all'Applica
zione delle pene da seguirsi contro i Defraudanti. E Dio la
feliciti = D. V.S. = Perugia 22 Agosto 1758 = Come Fratello
C. Gonzaga Gov.re =

Capitoli della Gabella dell'Estrazione dell'Oliva, ed Oglio del Terr.° di Montefalco.

1. Che qualunque Persona anche Privilegiata, la quale estraerà Oglio, ed Oliva dal d.° Territorio per trasportarle fuori di esso, debba pagare la Gabella dell'Estrazione sud.ª à ragione di un grosso per ogni Sacco d'Oliva, e di un paolo per ogni Soma d'Oglio.

2. Che ogni estraente debba di d.ª Estrazione farsene fare dalla Comm.tà ò di Lei App.re Biglietto, ò Bolletta, nella quale debba esprimersi la precisa quantità, chè ciascuno estraerà di giorno, in giorno, ed una tal Bolletta non possa servire, se non per quel giorno, che in esso verrà annotato, e per quella quantità, che nel medesimo sarà espresso.

3. E chi estrasse Oglio, ed Olive da d.° Terr.° senza pagare d.ª Gabella, e senza farsi fare d.a Bolletta, ò Biglietto, cada in pena della perdita dell'Oglio, e dell'Olive, e delle Bestie, sopra le quali fossero dell'Oglio, e dell'Olive caricate, con applicare il ritratto, la quarta parte alla Comm.tà, la quarta parte al Giudice, la quarta parte all'App.re, e l'altra quarta parte agli Esecutori = Pietro Paolo Conti Less.e = Giuseppe Vincentini Ponente.

154r

Lettera del Sig.re Anibale Marsili Procura.re in Roma sull' Affare della nuova Tassa dell' Osteria = Fuori All' Ill.mi Signori Sig.ri Proni Col.mi = Li Sig.ri Cons.re e Priori di Montefalco = Dentro Ill.mi Sig.ri Sig.ri Proni Col.mi

Finalmente doppo vari congressi tenuti con Mong.re Presidente delle Strade, e suo Uditore, mi è riuscito a forza di persuasive: e mia indefessa assistenza indurre il Prelato, a contentarsi per le Osterie ingenere di Montefalco della somma, e Tassa di annui scudi due, avendo ottenuto il ribasso di due terzi delli 6:15: anzi di più, e fin sotto il dì 10 corrente e nato decreto per gl' atti dell' Orsini Not.o delle Strade nella Citazione letta avanti Mong.re Presidente delle Strade ad istanza della Communità in cui si è detto = reduxit taxas ad scuta duo annua quoad Cauponas Montisfalci. Siccome Potranno le Sig.re loro Ill.me notare un tal decreto, perche resti ad perpetuam rei memoriam assicurandole che niun altra Communità ha auto un tal vantaggio. La Divisione poi di dd.i ₰ 2: da farsi fra l' Osteria della Communità, ele Bettole, o altra Osteria doveranno farsela così, come fanno in tutte l'altre Città, e luoghi. Le pregarò poi di favorirmi dell' importo delle mie funzioni delle quali con loro avviso manderò il Contarello, ed esibendomi sempre pronto a servirle dove possa occorrergli con pienezza di Stima mi ripeto. Delle Sig.re loro Ill.me Roma 11: Xmbre 1779 = Devmo Obb.o Ser.re Annibale Marsili

Osteria e Bettole

Lettera dell'Emo Camgo per le stoppie in tempo della mietitura — Molto Illme Sig.re Appros-
simandosi il tempo della Messura, devo avvertire V.S., che essen-
dovi in cotesto Luogo la consuetudine di permettere ai Poveri la
Raccolta della spiga, quasi nel tempo stesso, che si miete il Grano
non dovrà perciò Ella molestare alcuno, che introduce il Be-
stiame, ne' campi mietuti, prima che spiri il termine prefisso
nel mio Editto, essendo stato così risoluto da una partte Congre-
gazione deputata dalla S. M. di Clemente XIII, onde dovrà
Ella così regolarsi per non recare ad alcuno una ingiusta
molestia. Nel caso poi, che stimasse V.S. di procedere
sopra qualche fatto particolare, compilati gl'atti mel
trasmetterà per udirne i miei sentimenti. E con tutto l'Animo
vesto V.S. Roma 13. Maggio 1780. — Affmo C. Card.
Rezzonico Camgo

Simile lettera si trova nel anno 1773 li 7. agosto Vedi — Co 149.

Lettera dell'Emo Cammerlengo per le stoppie in tempo della mietitura
diretta a questo Sig. Gover.e Locale

Non solamente i Governatori Locali, ma ancora li Vescovi Ordinari sono
stati incaricati nella Costituzione Benedettina sullo Spicilegio ad invi-
gilare, e procedere per l'osservanza della medema costituzione. Di que-
sta loro facoltà si sono sempre mantenuti in posesso i Vescovi come a
Me costa, onde per rapporto alla giurisdizione, gli Esecutori della
Curia Eccl.ca di Spoleto anno legitimamte proceduto in cotesto Territorio
qualora sia soggetto a quella Diocesi.

Per quello poi concerne il merito della Causa, sussistendo in Cot.o
Territorio l'accennata consuetudine di andare i Poveri presso i mie-
titori a raccogliere la Spiga, certamte non è stata commessa nel caso
di cui trattasi alcuna contravenzione. Se per tanto la Curia Vescovile
di Spoleto incontrerà delle difficoltà nell'Esecuzione dell'ultimo Edit-
to, ad ogni nuovo ricorso penserò Io a garantire l'osservanza. Tanto
significo a V.S. in risposta del di Lei foglio dei 10 corrente, e tanto
si compiacerà di fare sapere a cotesti Commsti per di loro regolamento
E con tutto l'Animo vesto — Roma 24. Luglio 1784 — Affmo C. Card.
Rezzonico Camgo

155v

Lettera della Sagra Consulta sull'Osservanza della Tassa Locale nell'Esecuzione de' Mandati da darsi alli Esecutori

In Registris Litterarum S. Consultæ reperitur Epistola scripta Gubernatori Fulginei Die vigesima sexta Januarii currentis Anni tenoris sequentis = In vista di quel tanto, che da lei si è significato à discarico del ricorso avanzato alla Sagra Consulta à nome di Francesco Coriaccioli di Montefalco, contro il Barigello, e Birri di cotesto Tribunale per aver percetta somma maggiore di quella gli si apparteneva secondo la Tassa Locale, nell'Esecuzione di due m.ti speditili, uno contro il ricorrente, e l'altro contro la di lui moglie, d.a Sagra Consulta è venuta nel sentimento, che dallo stesso Bargello si restituisca il percetto, oltre quello si dispone dalla preaccennata Tassa Locale nell'Esecuzioni delle quali si tratta. Ne darà Ella dunque gl'Ordini corrispondenti. In quorum fidem Datum ex Cancellaria ejusdem Sacræ Consultæ hac die vigesima prima Septembris 1781. = M. Gallo Secretarius = Loco Sigilli

Copia di Lettera del Governo di Perugia diretta à questo Sig.r Gover.e Locale = Fuori = Ill.re, e Molt' Ecc. Sig.r S.r Ill.mo = Sig.r Gover.e di Montefalco = Dentro Ill.re e Molt' Ecc.e Sig.r S.r Ill.mo = Siccome li Capitoli rinovati da d.a Communità sopra la Gabella dell'Entratura, ed uscitura contengono, che il 3.o delle pene, le quali si pagano dai contrav.ri debba andare à beneficio publico, e non essere à disposizione del Magistrato, conf.e si è praticato sin'ora, così la Sagra Cong.ne con sua del 3. corrente è passata ad ordinare di doversi in avvenire ordinariamente osservare d.ti Capitoli in tutte le loro parti. = Et alias latius prout in d.a Epistola ad quam &c. Originali vero restituta fuit D. Gubernatori &c.

Riduzione della Magistratura, e Consiglieri

Ill.re, e M.to Ecc.te Sig.e Come Fr.llo = La Sagra Consulta con sua dei 17. correnti mi hà ritornati gl'atti del Bussolo di Codesta Magistratura che vennero formati avanti di me, e nell'essersi degnata di approvarli, ne commanda anche la loro piena esecuzione, e bensì dichiarando che riguardo alli mancanti, tanto rapporto al grado di Confalloniere, che di Priori, in caso di estrazione di simili balle, debba ricorrersi ai respettivi Bussoli de Spicciolati. Prescrive in oltre, che in appresso cotesto Consiglio debba esser valido anche col N.o di 32. trentadue Consiglieri, quantunque in addietro dovesse esser questo di quaranta. Farà dunque V.S. aver luogo a tali supreme determinazioni prontamente communicandole con questa ogni facoltà necessaria, et opportuna per l'ultimazione di d.o Bussolo, e formazione di balle secondo il solito, perche in seguito possa venirsi all'estrazione della Magistratura, e Dio la prosperi = Di V.S. = Perugia 19. Gen.o 1784 = Come Fr.llo = F. M.a Torres Gov.re

Abolizione della Gabella dell'Introduzione, ed Estrazione de Paesani =

Ill.re, e M.to Ecc.te Sig.e Come Fr.llo = Ordina la Sag.a Cons.ta con lett.a dei 17. cor.te che debba sospendersi, ed abolirsi la Gabella dell'Entratura, ed uscitura già imposta da cot.a Communità, adesivamente alla risoluzione fatta su tal proposito da cot.o Consiglio. Vieta per altro, che in luogo di essa resti imposta altra gravezza, come il Consiglio pariment..

156 v

Sopra la mercede degl' Esecutori nei m.ti Camli

Lettera del Governo di Perugia diretta à questo Sig.r Gover.e di Montefalco = Fuori = Ill.re e Molt' Ecc.e Sig.r Sig.r Oss.mo il Gover.e di Montefalco = Dentro = Ill.re Molt' Ecc.e Sig.r Sig.r Oss.mo = Sull' Istanza di cotesto Bargello di poter percipere nell'esecuzione dei m.ti Camli, e Catture un giosso per scudo La Sagra Consulta con lettera dei 7. corrente è stata di senso, che si osservi il solito: Tanto serva di regola, e Dio la prosperi = di V.S. Perugia 10. Maggio 1783 = Come Fratello = G. F. Arrigoni G. G. — — — — —

Lettera della Presidenza di Perugia in ordine al N.° degl'Agnelli, e Animali negri =

All'Ill.mo, e M.to Ecc.te Sig.re Come Fratello = il Sig.re Governat.re di Montefalco = Ill.mo, e M.to Ecc.te Sig.re Come Fratello

Adesivamente all'Istanza avanzata da cot.ta Comm.tà dalla Sagra Cong.ne del B. Governo è benignamente la med.a condiscesa ad approvare la risoluzione presa da cot.o Publico Consiglio in ordine al Num.o degl'agnelli, ed Animali negri che possono ritenersi in cotesta Terra, e suo Territorio a norma dello Statuto Locale. Che però sarà V.S. contenta di avvertirne cotesti Commti, perche abbia effetto una tal risoluzione Consiliare, e Dio la prosperi. D.V.S. Perugia 18. Marzo 1771. = Come Fratello Emerico Bolognini G.S.

Lettera della Presidenza di Perugia coll'approvazione della Risoluz.e del Consiglio dei 11. 9bre 1764 per la gabella imposta sulle pecore, e Vaccine forastiere

All'Ill.mo, e M.to Ecc.te Sig.re Come Fratello = il Gov.re di Montef.co Ill.mo, e M.to Ecc.te Sig.re Come Fratello = È stata dalla Sagra Congre in ogni sua parte approvata la risoluzione presa da cotesto pub. Consiglio coll'intervento de Dep.ti Ecclesiastici li 11. 9bre pros.o circa l'aumento dell'Annue Gabelle ad oggetto di supplire col ritratto delle med.me al danno sofferto da cot.a Comm.tà nello spiano de grani provveduti nella passata penuriosa Stagione med.te l'ammissione a Luoghi di Monte nella Somma di 3000. ed altresì è condiscesa la stessa Sag.a Cong.e a permettere che venga deputato un Chierico celibe il quale per l'esecuzione di d.a risoluzione Consiliare possa procedere contro gl'Eccl.ci, ed altri Privilegiati in caso di contravenzione etc. = Em.co Bolognini G.S.

157 v

Che tutti indistintam.te paghino Punta, e Fuo=
co.

6. Li Pub. Rappresenti della Comtà di Montefalco umi
Ori di V. S. Illma, riverentem.te la supplicano
degnarsi approvare l'infra riformanza, e risolu=
zione fattasi nel pub.co Consiglio celebrato li. x. 7bre
1774. p ovviare allo scapito, che quotidianam.te
q.te ne risalta dal non pagarsi indifferentem.te
da tutti il Ripartimento delli Beni della Pun=
ta, e fuoco aggiunto. Che della Grazia quam
Deus =

Il tenore di d.a Riformanza è il seguente =
Acciò ñ restino sì notabilm.te diminuite l'en=
trate Commue; mentre vedesi giornalmte, che
molti con varj pretesti, e colori si vanno esi=
mendo dalli pagam.ti di Punta, e fuoco aggiun=
to, in gravissimo pregiudizio del Publico, sarei di
senso che p l'avvenire, non ostante qualunq.
ordine, e riformanza che vi fosse in contrario,
ñ s'intendesse veruno esentato da tali pagam.ti,
e particolarm.te quelli i quali sono atti alla
fatiga, vivono colle industrie d'arti, o di cam=
pagna, e possiedono beni delle propr. moglie, o di
altri particolarj. senza descriverli a propr.o cata=
stro, e partite de loro nomi, p evitare studiosa=
m.te i med. pagam.ti = Fu vinta nem. discrep.te

Attentis narratis suprad.am Reformationem confirmamus
et approbamus, ac exigi volumus, et mandamus,
dummodo sit facta ad formam, et tenorem Bullæ
Sa. Congnis Boni Regis, et ipsa ñ obstet Constitutio=
nibus Summorum Pontificum quia [illegible] In quorum fid.
Dat. Perusiæ ex Palatio Ap.co Hac Die 17. 9bris
1774 = Loco [illegible] Sigilli = I. B. Berni Gub. Gen.

Che il Governatore in consiglio debba solo
intervenire quando devono votarsi li partiti

Fuori = All'Illre, e molto Eccte Sigre Come Fratello = Il Podestà di Montefalco.

Dentro = Illre e molto Eccte Sigre Come Fratello = Mentre come V.S. mi riferisce si è sempre costì pratticato, che il Podestà non entri in Consiglio, se non quando devono votarsi li partiti, acquistati prima dal Consiglio medo V.S. si contenterà osservare il solito, non ostante l'ordine da me altre volte dato di dovervi intervenire fin dal principio, e Dio lei prosperi.

Di V.S. Perugia 11 Aple 1684

Come Fratello
C. Umellino Gove

158v

Notificazione

Angelo de' Principi Altieri, patrizio Romano, Nobbile Veneto, e Genovese, dell'una, e l'altra segnatura Referendario, della Santità di N. Signore Prelato Domestico, Abate di S. Marta in Pietra Minuta di Genova, della Città di Perugia, suo Distretto, e Territorio

Governatore Gnle, e Delegato Apostolico.

Con pietoso zelo, ed avveduta clemenza per il bene de' suoi fedeli sudditi, si è degnata la S. D. N. S. prendere nella più seria riflessione il sistema vario, con cui si prestavano le assegne dei raccolti, ed il vincolo del giuramento, che si era in alcun luogo incautamte introdotto, e che poteva talvolta illaqueare le coscienze de' poco esatti, e meno riflessivi. Nella udienza pertanto de' 3. 9bre andante coll'Emo Sigr Cardinal Camerlengo ha commessi li due novi stabbilimenti VII:, e VIII; che appiè della pnte si riportano espressi, nelli quali ha egli proveduto saviamte all'esattezza delle Assegne, col timore delle pene, che irremisibbilmente saranno eseguite. Si notificano i medesimi ad ognuno, perchè restino esattamte adempiti coll'esattezza corrispondente alla sovrana benificenza da qualsivoglia persona di qualunq. grado, e condizione sebbene privilegiata, e privilegiatissima, e degna di speciale menzione tale essendo la mente della S. S.; ed ingiungiamo a questo effetto giusta gl'ordini della prelodata Emã S. dei d. 9bre a tutti li Giusdicenti, e Publici Ufficiali de' Luoghi alla nra giurisdizione soggetti la più attenta vigilanza per l'osservanza di quanto in essi stabbilimenti s'impone, poichè renderanno essi conto, ed all'Emã sua, ed a Noi d'ogni minima contravenzione, o permessa, o non denunziata; Dato in Perugia dal Palazzo Apco questo dì 13. 9bre 1789. =

Angelo Altieri Governatore Gnle, e Delegato Apostolico.

Stabbilimento

VII: Che tutti i possidenti sieno obligati in vigore di Editto da publicarsi dai rispettivi Governatori a prestar le assegne giuste, ed esatte dei raccolti, prima, che entri secondo la Bolla Benedettina la libertà del commercio da Provincia a Provincia, riservando all'Officio del Camerlengato la cognizione delle pene incorse per le assegne mancanti, o del tutto preterite. =

VIII: Che i rispettivi Vescovi, o i loro Vicarj debbano costringere gli Ecclesiastici a dare come sopra le assegne de' raccolti nella Cancelleria del Governo ed a consegnar le quote, che in sequela di dette Assegne saranno fissate dal medo Governo, e ricusando, o procrastinando, essi Vescovi, e i loro Vicarj la Santità sua in questo caso accorda ai prelati Governatori le facoltà necessarie a procedere contro i detti Ecclesiastici.

In Perugia nella Stamperia Camle &c.

An. Angelo de Principi Altieri Patrizio Romano, Nobile Veneto, e Genouese, Ab. di S. Maria in Pietra Minuta di Genoua dell' una, e l'altra segnatura, Referendario della Santità di N. S. Prelato Domestico di Perugia, suo Distretto, e Territorio Gouer.e Gnle Preside dell'Umbria, e Delegato specialmente dalla S. Congne del Buon Governo.

Peruenuto all'Orecchio della Sagra Congne del Buon Governo l'abuso introdotto in Montefalco, contro la disposizione Statutaria, ed in pregiudizio notabile dei Possidenti, per la ritenzione del Bestiame entro la Terra, e Territorio, oltre il numero, e qualità permesso, e per il derubamento della Foglia di Olmo, e mori celsi, con devastazione delle Campagne, che si fà dalla gente più povera, ed oziosa, che senza alcuna Possidenza, si ritira entro la Terra, e non contenta di perdere i pascere per gl' altrui Terreni le Bestie, che si fà lecito ritenere, commettono anche continui furti, e danni manuali. Si è degnata prescriuerci con venerme di sei Foglio segnato li 16 scorso Giugno di pubblicare à di sei nome un penale editto diretto à togliere, ed estirpare gl' abbusi sudd.i

Inerendo adunque noi à dd.i Supremi Comandamenti, ordiniamo, ed espressamente, comandiamo à qualunque sorta di Persona benchè Eccl.ca, e Priuilegiata, ed in qualsiuoglia modo sogetta à detto sacro Consesso, che per i Poderi, e Casali del Territorio sudd.o adesiuam.e alla Rubrica 10. dello Statuto locale nessuno del Contado sudd.o di Montefalco possa nel Contado medemo ritenere in alcun tempo più di due majali, sotto pena di scudi dieci, oltre la perdita di quelle Bestie, che riterranno di più, come pure che dal primo di Agosto, sino alla metà di Ottobre, sotto pena della perdita delle Bestie, oltre la Refezzione di tutti i danni, non si lasciino per le Campagne andare dd.i Animali negri vaganti à d.o Statuto.

Per quelli poi i quali attualmente ritenessero un magg.re numero di simili animali negri, volendo noi auere tutta la possibile condiscendenza, ad oggetto, che possino esitarli, con ogni maggiore vantaggio, accordiamo

159v

il termine di mesi quattro purche per altro nei mesi vietati come sopra, non si lascino andare vaganti, e che detto termine scorso obbedischino puntualmente sotto le sudd.e Pene.

In quanto poi agl'Agnelli, Capre, e Majali, e simili Bestie, che si ritengono entro la Terra di Montefalco e suoi Borghi, specialm.te dai non Possidenti, vogliamo che sotto qualsivoglia pretesto, non sia ad alcuno lecito dal dì dell'affissione del p.nte mandare l'enunciate Bestie, o permettere, che vadino sciolti, e vaganti, per la Terra e suborghi, e molto meno a far danno sotto pena oltre la refezzione di tutti i Pregiudizi della perdita delle Bestie, che potranno ipso facto essere ricondotte in Depositaria, per subastarle poi legalmente tanto dagl'Esecutori, che dal danni ficato.

In ordine poi alle Capre, e majali, che si ritenessero entro la detta Terra, e Borghi, prevalendoci noi non tanto delle sudd.e, che delle ordinarie nostre facoltà, vogliamo, che sotto pena parimenti della perdita di esse, ò essi nel termine di dieci Giorni sieno affatto rimossi, e che à veruno sia lecito in avvenire di tenere Capre, ò Majali nella Terra, e Borghi suddi. sotto le medeme Pene ed altre ad arbitrio.

Chiunque poi non Possidente ardirà con Bestie di qualsivoglia sorte andare à far danno, ò pascere ne Terreni altrui, e molto più se ardirà commettere furti in Campagna, ò danni studiosi incorrerà, oltre la Pena de Bandi gnli ò statutaria in quella della formale Carcerazione, e della perdita delle Bestie da ricondursi in Depositaria, ipso facto, come sopra, e basterà all'eff.o sud.o l'asertiva di un sol Testimonio degno di fede.

Avverta per tanto ogn'uno di fedelmente obbedire à quanto sopra, mentre questo n.ro Editto affisso, e publicato, che sia ne soliti luoghi della Terra di Montefalco, obbligherà ciascuno come se gli fusse stato personalm.te intimato perche così in ogni &. Dato in Perugia dal Palazzo Ap.co questo di 27 luglio 1783 = A. Altieri G.e Gle, e Briad.re
Filippo Tosi Segr.io della Provincia Loco + Signi

Il Originale del p.nte Editto resta nelle Filze della Cancellaria. Fu publicato sotto li due 8bre 1783.

Copia Fuori Illre e Molto Eccte Sigre 147 160r
come Fllo il Governatore di Montefalco = Den
tro Illre, e Molto Eccte Sigre come Fllo.

Essendosi considerato dalla Sagra Consulta, tutto ciò che si è dedotto avanti la medema, tanto per parte delle Famiglie Bechelli, e Mattioli di cotesta Terra, che pretendono di essere ammesse al Grado de Cittadini della medema ad esclusione de minori, che furono abilitati, secondo le resoluzioni di detta Sagra Consulta a V.S. partecipate, con lettera delli 19 Settbre dell'anno scorso, quanto ancora a nome de Cittadini di prima Classe, e Nobili Forensi del Bussolo de Capo Priori del Magistrato di cotesta Comunità, quale ò stanno all'ammissione di dde Famiglie al Grado di cui si tratta detta Sagra Consulta, è stata di senso, che si osservino li ordini, come sopra dati, con lettera dei 19 di Settbre dell'anno prossimo, ma vuole in caso di nuova vacanza si propenghino in cotesto Conseglio l'istanze delle Famiglie ricorrenti: Che però sarà Ella contenta di darne gl'ordini corrispondenti e Dio la feliciti = D.V.S. Perugia 9 Agosto 1764 = Come Fllo Emerico Bolognini
G. Gte

160 v

Lettera della Presidenza sopra la Elezz.e e Conferma del Maes.o

Fu a Lei partecipato con Lett.a dei 20 marzo pp.to che che la Sagra Consulta dopo avere osservato quanto è stato alla med.ma dedotto, tanto per parte di cod.a Comtà che dai Padri di Famiglia rapporto alla elezzione e conferma di Maestro di Scuola di cod.a Terra, la med.a avea risoluto, che su tal proposito si osservi il solito adesivam.te alla disposizione dello Statuto Locale. Una tale risoluz.e che forma Legge è troppo necessario, che sia comunicata a cod.i PP. VV., e che di essa se ne faccia a perpetua memoria il registro ne pub.i Libri della Seg.ria di cod.a Comtà. V.S. però pertanto che così segua ad oggetto che niuno possa allegarne ignoranza, e Dio la prosperi. Perugia 13: aple 1779

Come Frello — G. Goffredo Esse.o — Montefalco Gov.re

La sud.a Copia fu estratta dal suo Origle. fatto ostensibile dal Illmo Sig. Cav.re Gaudenzio Perelli, che suo si riporto, e fa trovera registrata nella Congreg.e della Conferma de maestri antep.a sotto q.to già 24: Xmbre 1795.

Pompeo Bumioli Seg.rio

Epistola Præsidentiæ Perusiæ, relativè ad Epistolam S. Consultæ sub dat. Perusiæ 10. Augusti 1766.

Pena ai Sig.ri Consiglieri, che mancheranno di intervenire ai Consigli ordinata da Mons.re Giustiniani Preside di Perugia — 149.
in forza di ricorso dato da molti Consiglieri, come

dalla Lettera infra, cioè =

Fuori — All'Ill.mo, e Molto Ecc.te Sig.re Come Fratello Sig. Gov.re di Montefalco =

Dentro — Ill.mo, e Molto Ecc.te Sig.re C. Fratello = Avendo preso in considerazione l'acclusa supplica a me fatta presentare dai Consiglieri di cod.a Terra, che domandano l'approvazione dell'arringo fatto da cod.i Pri. il dì 5. del pross.o passato Mese di Xmbre relativam.te al n.o de Consiglieri, che devono intervenire in n.o sufficiente, a tenore delle Leggi Statutarie, sono venuto nella determinazione di ordinare che in qualunque consiglio da farsi in aggresso mancando in essi alcuno de predetti Consiglieri senza una Causa legittima venga immediatamente multato di b. 3. per ogni Mancanza che dovrà esigersi per applicarsi in quanto a b. 1:50: a favore della ~~Comunità~~, del Giusdicente Locale tanto eseguirà. E Dio la prosperi V.S.

Perugia 8. Gennajo 1803.

Come Fratello

G. Giustiniani Preside

Spicilegio

Lettera dell'Emo Camerlengo diretta a questo Sig.r Governatore sullo

Spicilegio

Molto Ill.re Sig.re = Priche viene dal foglio di V.S. del corrente ordinario, che in cod.o Luogo vi è la consuetudine di permettere ai Concorrenti la raccolta della spica quasi nel tempo stesso che si miete il grano, non deve molestarsi alcuno che introduca il bestiame nei Campi mietuti prima che spiri il ter.e prescritto nel mio editto, essendo stato così risoluto da una particolar Congreg.ne deputata dalla S. M. di Clemente XIII, e così in conseguenza dovrà ella regolarsi, ed in recare ad alcuno una ingiusta molestia, e con tutto l'animo resto = Di V.S. = Roma 7 agosto 1773. =
Aff.mo C. Card. Rezzonico Camerlengo.

Spicilegio

LSA 167/2

Al Nome di Dio, della Santissima Trinità, della Beata Chiara, di S. Fortunato, e S. Severo Protettori di questa m.co Ill.ma Comm.tà di Monte Falco

Concessione dell'acqua per i Molini di d.a Comm.tà di Monte Falco fatta dalla Città di Foligno nell'Anno 1561.

In Nomine D. N. Jesu Christi Amen. Anno a salutifera nativit. eius 1561 Indict. 4.a temp. Pontif. SS.mi in Christo Patris, et D. N. D. Pij divina providentia Papae IV. die vero Sabbathi 29 mensis Novembris d. Anni

Cum fuerit, et sit, quod infrascriptas partes, et Priores infrascriptas Coisatum usque asserentem quod inter Mag.cam Comm.tem Civitatis Fulginei ex una, et Communitatem Terrae Montis Falcij ex alia parte mediante persona Rev.mi in Christo Patris D. Hieronimi Manilli de Rocca Contrada Episcopi Nucerini Perusiae D. Vice Legati dignissimi tractata Concordia super Aquis ducen. per d. Comm.tem, et Homines Montis Falcij ad eorum Molendina noviter constructa, seu construenda ex flumine Clitunni Civitatis, sive Meandri, et ex alijs fluminibus, et super quibuscumque alijs rebus occasione premissorum, seu dependentium ab illis quomodolibet, quae et sicut in tractatibus. Confessione eas factis, et nunc velint tractatus predictos deducere ex quibus demandari; Ideirco Constitutis pntr Coram pto Rev.mo Dno Vice Legato, Testibus, et Nobis Notarijs infrascriptis Mag.ci, ac Nobiles Viri D. D. Gentilis de Gentilibus J. V. D. Sr Hieronimus Gerardus, Ferdinandus Vasinus, Sr Bartholomeus de Honofrijs, et Ser Petrus Antonius Ciarfaglia omnes Cives Fulginaten, et Priores d. Mag.ce Civitatis Fulginei, pro d. eorum procuratorio nomine ad infrascripta

171 v

revocenda latius constare vidimus Nos Notarij infrascripti mandato Ser.
Joseph. de Hieronimis de d.a Civit. Nots. et V. Canc.rij Mag.ce Comm.s
per extractam, cuius quidem procurat.nis mihi infrascripto tenor talis est vid.
In Dei Nomine Amen. Anno a salutifera nativit. eiusd. 1561. Ind.ne
4.a tempore Pontus S.mi in Christo Patris, et D.ni Nostri D.ni Pij divina
provid. Papae IV. die vero Sabbathi 08. mensis Nov.ris d. Anni. In
mei Notarij publici et Testium infrascriptorum ad hec specialiter vocator., et
rogator. presentia Congregato, coadunato, et facto magno Consilio
Mag.corum D.D. Prior., et Consiliarior. Populi Mag.ce Comm.tis Fulgi-
nei in Sala magna inferiori Palatij Mag.ce Comm.tis d.e Civit., po-
sita in ead. Civit., et Ioiebat (?) Platea veteris iuxta ipsa Platea, bona
Constantini Orphini, strata publica a pluribus, et alia sua nobi-
lissima parte, ubi similia Consilia solita sunt nunc fieri, et
fiunt ad sonum Campanae Mag.ce d. Com.tis, ac aliis ser: ser:, ut moris est.
In quo quidem Consilio interfuerunt omnes infrascripti Mag.ci D.D. Priores
Consiliarij et d.e Com.tis, et Nob. Vir D. Hier.mus Barnabeus Caput Prior.,
Jo: Martinus Jema, Baptista Orsinus, Jo: Baptista Vincentij Petri Jo:
Pauli, Felicianus Scipioni, et Fr. Ludovicus Falinus omnes Mag.ci
D.D. Priores Com.tis, et Popul. d.e Civit.is Fulginei, nec non Nob.les Viri
Guidantonius Seggius, Franc.us Varinus, Marzanti de Marzantis, Ma-
rianus Elmus, Franc.us Frezzius, Levans Bolog.ni, Lucas Bru-
caleonus, Franc.us Roggius, Jo: Baptista Gentiles, D. Gabriel Bri-
gelius, D. Flavius Florianus, Vincentius Salvatus Ser Agabitus
Orsellus, Jac. Gentiles, D. Constantinus Orsinus, Bern. Ciardellus
Per Nico=

Ser Nicolaus Barnabò, Amerinus Urbus, Ottavianus Orsinus, Sr Julius Gerardus, Sr Petrus Paulus Ursi, Alexander Bolionus, Sr Felicianus Cantagallus, Prosper Marzanus, Constantinus Bologninus, Hier. de Honofrijs, Jo: Franc. Luntius, Jo: Franc. Fulg., Franc. Barnabò, Ludovicus Barnabò, Jo: Bapta Pacificus, Ser Joannes Paulus, Germanus de Germanis, Dm Jo: Bapta Pacificus, Ser Joannes Paulus, Germanus de Germanis, Um Fabritius Fulg., Felicianus Scarmiglionus, Hier. Barnabò, Ser Marius Barnabò, D. Jo: Bapta de Honofrijs, Sr Fuligin. Gilius, Jo: Franc. Barnabò, Ludovicus Poggius, D. Bernardinus Pernicus, Germanicus Fotta, Jonus Orsinus, Ludovicus Elmus, D. Ludovicus Bonavoglia, Petrus Flavius, Caesareus Flastra, Josephus Gilius, Pannuntius Poggius, Bernardinus Elmus, Bapta Di Terra, Vinc. Visches, et D. Jo: Ant. Bonavoglia omnes de Consiliarijs eiusdem Mag. Civit., et Popul., qui quidem Mag. D. D. Priores, et Consiliarij prefati asser. esse num. sufficient. Congregat., et facientes maiorem partem omnium D. D. Consiliariorum Popul., et Mag. Comm. praedicti ac validum, et suffic. numerum ad infrascripta peragenda spontè, et ex certa scientia, animoque deliber., et omni meliori modo nomine, et vice d.te Mag. Communis, fecerunt, constituerunt, creaverunt, et solemniter ordinaverunt eiusdem Communis sindicos, procur., Actores, negotiorumque suorum infrascriptorum gestores, et nuncios speciales, et generales ita tamen, quod specialitas generalitati non deroget, nec è contra videlicet Mag.cos, et Nob. Viros D. Hieronimum Barnabeum, et Jo: Martinum Jovae praefatos, D. Casandrum Caballutium, D. Gentilem de Gentilibus, D. Franc. Jacobillum, Cesarem Marzanum, Sr Ser Hieronimum Gerardum, Ferdinandum Varinum, Sr Jo: Baptam Scarmiglionum, Sr Bartholomeum de Honofrijs, et Sr Petrum Ant. Ciarfaglia omnes Cives Fulginates praesentes, et onus promovendi dumtaxat in tali sponte recipiendum, nec

172v

non d. Vivianū Civolum, et d. Philippū de Gregorijs similiter Ci=
ves Fulginates absen., sed tanquā pntes, et quemlt ipsorū in solidū,
ita quod non sit melior conditio primitus occupantis, nec deterior sub=
sequent., sed quod vnus eorū inceperit, id alter ipsorū mediante termi=
nare valeat, et finire, atq. ad effectum pred.m ad ipsi Mag.ci Coīs noīe,
et proco coram Rev.mo Dnō Hier.mo Mandello Epō Aluerino Leneosis
d. Legat. dignis.mo comparendū, et omnia iura Mag.ci Communis pti alle=
gandū, producendū, dicendū, et defendendū, nec non ad omnes, et sing.os
actus, et terminos iud.liorū tam substant.les, quam accid.les liti necessarios, ac
etiam conveniend., transigendū, componendū, concordandū, et capitulandū cū
Comm.te et Hom.s Terre Montis Falchij eiusd. Sindicis, et Prioribus
super Aquis fluminis Clitunni, sive Meandri, nec non Aquis Aluij
et Rupibus fluminis Tiberonis, et loco, sive locis, modis, et formis
quibus d. Aque ex d. flumine Clitunni, sive Meandri ducende sint
ad Molendinum construend., sive construend. Comm.tes, et Hom.s d. Ter=
re cum conditionibus, capitulis, pactis, penis, modis, et formis, que d.n
Sindicis ipsis, vel eorū alteri videbuntur, et placebunt, et insuper ad com=
promittendū in prefatū Rev.mum Dnum omnes, et quascunq. lites, differ.
sive controversias quomodolibet vertentes, sive que verti possent super pre=
missis vel occasione premissorū, seu dependentia ab illis quomodolibet inter
d. Mag.cam Coītem Civit.is Fulginei ex vna, et Communitatem, et Homines Terre Mo.tis
Falchi parte ex altera, et ad quodcumq. laudum, arbitramentum, sive sententiam
prefatū Rev.mum ferendū, petendū, intelligendū, et audiendū,
ipsumq. et ipsam ratificandū, acceptandū, et emologandū, tā in pñ=
sentia, quam in absentia alt. partis, eamq. et eas notificandū, et noti=
ficari faciendū, et super premissis omnibus, et singulis, et quod pre=
premissorū

premissorum respective unum, seu plura instrumenta, seu instrumentum publicum, seu publica
conficii, et fieri faciendi, et consentiendi modis, formis, pactis conventionibus,
pactis, et clausulis ad hec necessariis, et opportunis, et que dominationibus ipsis videbuntur, et
placebunt, et cum premissis omnibus, et singulis, et eorum quolibet respective in istorum
d. d. Constituentium d. nomine animas corporale iuramentum de observando omnia, et
singula in huiusmodi instrumentis premissis contentis, et singulis, et eorum quolibet
respective contentis expressa, et exprimenda; ac de non contraveniendo illis in
foro contestando, et generaliter omnia alia, et singula dicendi, faciendi, gerendi,
procurandi, et exercendi, que in premissis, et circa ea, et eorum quolibet respective necessaria fue=
rint, et quomodolibet opportuna, et que ipsimet d. d. Constituentes d. nomine facerent, et facere pos=
sent, si presentes illis interessent, et si talia forent, que mandatum exigerent magis spe=
ciale, et amplum, quam presentibus est expressum — promittentes insuper d. d. Constituentes
d. nomine mihi notario infrascripto ut publice persone presenti, et legitime stipulanti nomine, et vice
omnium, et singulorum quorum interest, interierit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum, se se
ratum, gratum, atque firmum perpetuo habituros totum id, et quidquid per ipsos d. d. procuratores
constitutos, vel eorum alterum allegatum, productum, dictum, vel factum, conventum, transactum, com=
promissum, concordatum, capitulatum, compromissum, promissum, petitum, auditum, ratificatum, factum
dictum, gestum, actum, et procuratum fuerit in premissis, seu quomodolibet premissorum. Rele=
vantes nihilominus, et relevare volentes procuratores suos huiusmodi ab omni onere satisdandi
iudicio sisti, et iudicatum solvi in omnibus, et singulis clausulis necessariis, et opportunis sub
hypotheca, et obligatione omnium d. Magnifice Communitatis bonorum mobilium, et stabilium pre=
sentium, et futurorum, ac sub omni iure, et facti renunciatione ad hec necessaria, et cautela iura=
menti ad S. Dei Evangelia manu tactis scripturis, premissa omnia, et singula, ut
supra fuisse, et esse, et ea perpetuo tenere, attendere, et observare, et in nullo
contravenire per se, vel aliud, seu alios aliqua ratione, vel causa sub d.

173 v

obligatne, et pena dupli damnorum, et interesse, et subquatis iuris, et facti renunciatione ad hec necessaria pariter, et cautela. Rogantes me Notarium omni modo. Acta fuerunt hec Anno, Indictione Pontificatu, loco, mense, et die, quibus supra presentibus discretis viris Jo. Paulo Joannardi de Fulginio, et Mauritio Alex. de Assisio Cubicularijs dictorum Mag. DD. Priorum testibus ad hec vocatis, habitis, et rogatis. Et ego Josephus de Jerolamis de Civitate Fulginei pub. Apostolica auctoritate Notarius, et Judex ord., et nunc Cancellarius, et notarius Reformationum Mag. Communis dicte Civitatis, quia dictis omnibus, et singulis [illegible] [illegible] exitit, ideo hoc presens Instrumentum licet aliena, mihi fida manu, me aliis [illegible] [illegible] negotiis fideliter scriptum subscripsi; et publicavi In fidem rogatus, ac omissis [illegible] quo immediate sequitur subscriptio infrascripti tenoris, signumque Joseph, et Cancell. [illegible] [illegible], et postea sequitur immediate fides legalitatis facta de ipso Sr. Joseph a Mag. Commun. [illegible] Civit. Fulginei sub infrascriptis verbis [illegible] — Priores Popul. Civitatis Fulginei — Sr. Joseph. de Hyeronimis Cancellarium nostrum antescriptum esse fidum, et auctoritate Notarium, suisque publ. scripturis in [illegible], et extra [illegible] plenam fidem adhiberi publice attestamur, eiusque testimonium perhibemus. In quorum [illegible] datum Fulginei in Palatio nostre Resid. Die XI. mensis Decembris 1561., et omisso sigillo [illegible] subscriptio Alex. [illegible], et Mag., et Nob. Viri [illegible] Antonius Bennatus, [illegible] Hieronymus Campestrinus, D. Joes Bapta Moriconus J.V.D. Sr. Jo. Baptista [illegible] Agathonius, Herculis Bonbadorius, et [illegible] Furianus de Cuppis omnes Cives [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et Priores dicte Mag. Civitatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mand. [illegible] ad infrascripta [illegible] latius [illegible] [illegible] Nos [illegible] infrascripti [illegible] Flaminij Randolfini de Civit. [illegible] [illegible] Cancel. dicte Mag. Comm. [illegible], [illegible] parte ex alia, cuius quidem procurat., et mand. [illegible] tenor talis est [illegible] — In Dei Nomine Amen — Anno Domini 1561 —

que [illegible]

Ind.ne 4.a temp.e Sanct.mi D. in Xpto Patris, et D.ni N.ri D. Pij divina provid.a Papæ
IV. die vero 12 mensis Octobris d. Anni. Actum in Terra Montis Falchij
in Sala inferiori Palatij Mag.corum D.D. Priorum sit. iuxta Plateam magnam Com.is, bona
D.ni Carol. Semlis, viam publ., et alia latera. Presentibus Angelo Julian. et Ces.o Bernis
Comit. [illegible], et Josepho Cantilli de Spello testibus [illegible] existentes Collegialiter Con
gregati, et coadunat in d. loco coram d. testibus, et me Notario infrascr. Mag.ci
D.D. Priores d. Terre, et in Consilio eiusd. convocato, et coadunato more solito, Gener.al=
is, et sufficient numero videlicet Mag.ci, et J.V.D. D. Jos. Bapta. [illegible] Simon
Pinzari, Thomas [illegible], et Philippus Cotez mag. D.D. Priores, et infrascripti D.
Consiliarij videlicet Antonius Agathonius, Bartholomeus Jacobelli, Petrus Ang. Alex.
Lucas Mariotti, Lucas Capardesse, Janiese Mariotti, Antoniangelus Cole, Thomas Pal=
lotte, D. Antonius Bennatus, Cap. Angelus de Nobilibus, Bened. Antonij Mag.r
Peiriles Lud., mag.r Claudius Cicerni, Marinus Cappis, Cinthus Cianelli, Angelus Beccarini
Dr. Bonifatius Luccarini, Leonangelus Mariotti, Jo: Bapta. Antonij, Petrus Augustinus Cole, D.
Anibal Bonnadossius, D. Joannes Pgolanus, Sr. Ridolphus Bonnadossius, Jo: Simon
Marinus, Leon Cesar Calvus, Petruspaulus Nicolai, Cola Jacuede mag. Cola Jacuede,
Valentinus Cius Nicole, Nunnous Octavian., Clementus Augustini, Jo: Cinthus Mr. Hyp=
liti, Riccardus Bapt.ini, Antonius Franc. Angel., Credus Mariotti, Jo: Paulus Jo: Bapte Lu=
cidus Sebastiani, Bastianus Bucilli, Cicus Joannitti, Jo: Justus Mariotti, Bapta.
Fortunat. Ant. Rucei, Joachinus Pepori, Marcus Andreas Mariotti omnes Consiliarij
d. Terre, et sic insimul totam Universitatem ipsos represent., et proea, ac eius noie, et oi me=
liori modo, via, iure, causa, et forma, quibus magis, melius, validius dici et fieri potuit,
et potest, et eis licuit, et licet, fecerunt, constituerunt, crearunt, et solemniter in forma
deputarunt eorum Procur. Actores Factores, et d. Universitatis Montis Falchij
veros legitimos, et indubitatos Procur.es, Actores, Factores, Negotiorumq. gestores, et
Nuncios speciales, ac gentes, ita tn quod specialitas generalitati non dero=

174v

qlt, nec è contra, si quo alio nomine de iure, uel consuetud. dici, censeri, aut excogitari pot. Nobiles Viros J. V. D. D. Ant.m Benenatum ibid. presentem, et Magistrum D. Ioem Baptam Marionum pariter presentem, nec non Fr. Baptam Agathonium, D. ... ... de Cuppis, et D. Hercul. Bontadosium absentes, tanquam presentes; citra tamen revocat. Nobilis Viri, et J. V. D. Hieronimi Campestrini de d.a Terra Triniscetani (?) const. à d.a Mag.ca Universit. in d.a Ca., et dicta, et ead. facult. in qua ... const. fuit, sunt, et constituunt supradict. Mag.ci, et Nob.les Priores, pro ... de d.a constitut., et facult. sibi concessa apparet pub. instrum. tradito, et rog. per Taddeo Minutio de Aniera Canc. ... Clerc., et ... me Notarium infrascriptum ... et lectos, ita quod si omnes d.i Priores constituti interesse non possint, uel constituti non fuerint, sufficiat presentia, et assistentia quatuor dd. Priorum Constituorum concordantium, et habeant omnem roboris firmitatem omne id, et totum, quod ipsi tres, uel quatuor ex d.is D.D. Prioribus Constitutis Actum, factum, gestum, promissum, conuentum, et capitulatum, ac obligat. fuerint ad ops., et sing. ... d. Comunit., et Universit.is lites, causas, et differ.as tam motas, quam mouendas coram quocumque D.no Iudice Special., et expresse ad paciscend., contrahend., interueniend. cum Mag.ca Comunit. Ciuitatis Fulgine, eiusq. Mag.cis Dominis Prioribus seu Prefecto, aut si quo alio noie nuncupentur, et cum eisd. quascumq. conuentiones, pacta, et capta faciend., stabiliend., et componend. super Aquis fluminis Clitumni ab eius cursu solito accipien., et deriuand., uel accipiendis, uel deriuatis ad usum, et comodum Molendinorum ad granum d. Uniuersitatis tam factis, quam fien., et si eisd. Mag.cis D. Prioribus Constitutis uidebitur, et placebit, et opp.nus esse cognouerint d.as Aquas accipiend. subtus Pontem Lateriind., uel ex alia materia construend. ... ipsa Comm.tas Terre Montis Falerij in Alueo, seu Letto Tiberonis, uel alibi ... qui-

busiuis

ctionumq. obligationib. et pactis, etiam iuram. uallatis in anima ipsorum Constituen=
tium, et d.ae Universitatis Terrae Montis Falconi obligand. et hipothecand. eius
bonorum, et generaliter in premissis, et circa premissa faciend. gerend., et expediend., obli=
gand. et exercend. que eisd. Mag.cis DD. Prioribus Const. videbitur, et placebit
et que d.a Universitas, et Homines facere, dicere, promittere, et obligare pro
premissis, et quolibet premissorum possent, si presentes essent, et dantes, et conced. eisd.
Mag.cis DD. Prioribus in premissis, et quolibet premissorum omnem authoritatem, faculta=
tem, potem, et baliam, et plenam, et liberam, ac gentem administrat.nem, plenam, li=
beram, ac gnale mand.um, et si opus fuerit pro premissis ad agend., petend., et defen=
dend., et libellos dand., seu recipiend., exceptiones quascumq. proponend., re=
plicationibus respondend., litem contestand., et contestari vidend., iuram. Calum=
nie, et quodlibet aliud iuram. in anima ipsorum Constituentium subeund., et
deferri vidend., testimonia, et positiones producend., et quecumq. alia iura, et pro=
ductis respondend., testes producen., et produci vidend., Prioribus, et dictos pro=
tium aperiri petend., et contra producta per partem ad.am excipiend., iur=
bus productis per partem ad.am replicand., in causa concludi, et sententiam dari
petend., et ab ea tam interlocutoria, quam diffinitiva appelland., eaq. acceptand., et
causam appellat.nis prosequend., omniaq. alia faciend., gerend., et exercend., pa=
ciscend., promittend., transigend., et obligand. in premissis necess.ria et opp.na, et
que magis, et melius d.is Mag.cis DD. Prioribus Const.is necess.ria, et opp.na visa fue=
rint, etiam si talia essent, que mandatum exigerent magis speciale, quam presentibus
est expressum, et relevantes, et relevari volentes d.os Mag.cos DD. Priores, et Consi=
liarij d.i Mag.ci DD. Priores Constitutos ab omni onere satis dandi, et de iud.o sist.
et iudicatum solvend., et promitt.s d.i Mag.ci DD. Priores, et Consiliarij d.i Mag.ci
DD. Prioribus, et mihi Notario, ut publ.ce persone pnti, stipulan., et recipien. noie

145v

et ciuil omnium quod inerit, interfuit, aut inesse poterit, se perpetuis, et futuris temporibus, ratum, gratum, et firmum habiturum omne id, et quidquid dtum Mag.ci DD. Priores actum, gestum, procuratum, promissum, transactum, et capitulatum fuerit cum Mag.cis DD. Prioribus, seu Mag.ca Comm.te Fulginei, ac conuentum, promissum, et obligatum fuerit, sub quacumque pena, sub hypotheca, et obligatione omnium bonorum d. Communis. Que omnia promiserunt, et obligauerunt, renunciauerunt, iurauerunt, licentiam dederunt extendendi ad sensum sapientis omni meliori modo. Et postea sequitur publicatio d. Notarij sub infrascriptis verbis videlicet.

Et ego Flamminius Landolphinus de Ciuitate Callij Ducatus Excellentissimi, ac Illustrissimi Ducis Vrbini pub. Aplica auct. Notarius, et Judex ord., ac impresentiarum V. Cancellarius Mag.ce Terre Montis Falchij, quia dum pred.ta sic agerentur, et fierent interfui, et presens fui, eaque rogatus fuit scribere, et publicaui, signumque meum in premissorum omnium, et singulorum fidem apposui meo nomine consueto, et si quid casum, rasum, cancellatum, interlineatum, aut in margine appositum apparet, mea propria manu cancellaui, rasi, cancellaui, interlineaui, et in margine posui, errore quidem, et non fraude factum est, et omisso signo sequenti subscripsi sub infrascriptis verbis videlicet. Signum mei Flamminij Notarij pred. Et postea immediate apparet legalitas facta ab ipsa Comm.te infrascripti tenoris. Priores Commun. Terre Montis Falconij. Fidem facimus, et attestamur, suprascriptum d. Flamminium rogatum de suprascripto mand. fuisse, et esse notarium V. Cancellarium, cuiusque publicis scripturis in d. offo factis ab vnoquoque plenam, et in iud.o, et extra fidem adhiberi indubiam, In quorum fidem presentes fieri fecimus per aliud notarium V. Cancellarium et nro solito sigillo muniri. Datum Montis Falchij in Palatio nro solite residentie sub die 21. mensis Octobris 1561. Rodulphus Bontadi Iunij V. Cancellarius de mand. &c, Sponte &c, et non per aliquem iuris, et facti errorem, ac omni meliori

meliori modo, via, iure, et forma, quibus magis, et melius potuerunt, et de=
buerunt d(ic)ti eor(um) Comm(unita)tes respective Nandoq(ue) etc., et bona singula omnibus, et sin=
gulis solemniter obligantes, devenerunt, et inter se d(ict)is quibus s(upr)a nominibus ad
infrascriptam transact(io)nem, Concordiam, pacta, promiss(io)nes, et obligat(io)nes in hunc, qui
sequitur modum, et formam videlicet.

Imp(rimi)s. Che la Comm(uni)tà di Monte Falco si possa servire dell'Acqua del
Clitunno, Timia, Meandro, o Acquarina o di qualsia altro nome,
che vi si chiami per uso de' suoi Molini fatti o quali si faranno in qual=
che luogo del suo Territorio, le quali Acque debbano correre, et
fluire perpetuam(en)te; et acciò possano comodam(en)te correre, et fluire per ser=
vitio di d(ett)i Molini, sia lecito alla Comm(uni)tà di M(on)te Falco fare un Mu=
ro con portelli, o senza nel d(ett)o fiume Clitunno da una Ripa all'altra
con l'andito del qual Muro, d(ett)e Acque habbiano d'entrare in la forma
fatta, o da farsi per servitio di d(ett)i Molini. E che d(ett)o Muro non sia
tant'alto, che impedisca il Corso di tutte l'Acque, che ordinariam(en)te
corrono per l'Alveo di d(ett)o fiume, mà sempre, e perpetuam(en)te s(opr)a il d(ett)o Mu=
ro ne passino, e corrano delle d(ett)e Acque tre dita in cima di Altezza:
Con questa Conditione però, che non si possa fare in modo alcuno d(ett)o
Muro, se prima non si fa l'esperienza per la quale si cognosca,
e vede apertam(en)te, che per causa di d(ett)o Muro nel letto di d(ett)o fiume,
non si inalzino l'Acque più del suo solito, e non facciano, nè sia=
no per fare nocum(en)to alcuno al Terr(itori)o di Foligno, la quale inspe=
rienza si debba fare con l'intervento di dui Periti da eleggersi com=
munem(en)te, cioè uno per parte. Dechiarando apertam(en)te, che per fare d(ett)a
insperienza, si habbia da misurare, et terminare l'Altezza dell'

176v

Acque di d.te fiume Clitunno al Ciglio dell'acqua solita, e d.a termi=
nat.ne, et tene si habbia da fare cinquanta canne con della terra
di Monte Falco dentro dal d.o muro verso le Molina di Freri per
diretta linea da d.to fiume, dechiarando ancora, che pure che
le d.te Acque non s'inalzino più del solito della d.a terminat.ne
da farsi come di sopra in su, ancora che inalzassero dalla d.a termi=
nat.ne in giù insino al muro, non s'intenda per questi effetti, ne fare
alc.o pregiud.o Et trovandosi poi per l'isperienza, e successo de
tempi, che le d.e Acque dalla d.a terminat.ne in su alzassero più
del loro solito, all'hora la Commun.tà di Monte Falco debba fare
fare d.o muro da farsi come di s.a, et redurlo di sorte, che
le d.te Acque non inalzino più del solito dalla d.a terminat.ne in su,
et ad fare d.o muro nel modo, e forma come di sopra, la d.a Com=
munità di Monte Falco habbia tempo un Anno dopoi la stipulat.ne delli pnti Capitoli, e tra questo tempo li sia lecito in
luogo di d.o muro porvi una parata di qualsivoglia materia quale
che se facia nel modo, et ordine dett di sopra c.a al fare del muro
et non altrimente —

Item, che d.e Acque del Clitunno come di s.a nominate quando sa=
ranno condutte fin al fiume del Carrarone per la forma fatta
o da farsi, le Ripe della qual forma fatti, o da farsi debbiano
essere di uguale altezza. La d.a Commun.tà di Monte Falco sia obli=
gata riceverla dentro uno ponte, o condotto da farsi per essa Com.tà
di mattoni, o d'altra materia di quella larghezza, o capacità, che
parirà ad essa Com.tà, pur che la superfitie d'esso ponte, o

ultro

uero Condotto non ecceda il letto pnte dell'Alueo del sudetto fiume
del Caneuone, e che d. Ponte, ò uero Condotto debba esser di
larghezza tanto che arriui da una Ripa all'altra d'esso fiume
inclusiue, e che d.a Com.tà sia obligata alla ripa dell detto fiume del
Caneuone uerso Foligno in capo di d. ponte da farsi come di sopra,
fare, e sempre mantenere un Muro di due piedi di grossezza, et largo
quanto sarà d. Ponte, et di due piedi di più d'ogni banda dentro in
le Ripe d'esso fiume, acciò che l'impeto dell'Acque non possano ca=
fluere uerso Foligno. Dichiarando, che il d. Ponte, ò uero Condotto si hab=
bia da fare dalla Portella in giù uerso la Torre di Raspitoli, e che
debba farsi fra il termine d'un Anno da incominciarsi come di sa

Item, che la d. Com.tà di S.to Falco fino à tanto, che correrà d.o
tempo, ò uero si farà d. Ponte nelli termini come di sopra possa
ritenere la parata, che è fatta nel Caneuone per condurre l'Ac=
que a loro Molini, ò farne un altra al d. uso pure che mai non
ce ne sia più d'una, e non si faccia per essa innunatione notabile
alli terreni di Foligno, e facendosi innunatione, come di s.a, sia
tenuta la Com.tà di S.to Falco alla emenda del danno da giudicarsi
da dui Huomini da eleggersi communem.te E fatto il d. Ponte, ò uero Con=
dotto come di sopra, ò passato d. Anno, d.a Com.tà di S.to Falco debbia, e
sia obligata di leuare d.a parata, ò altra che fusse fatta in luogo di
quella, che cie al pnte, et ogni altro impedim.to dalla d.a Com.tà fatto, ò da
altri Particolari, ne sia lecito in modo alcuno ritenere alcuna parata ò sim=
la, ò altro impedim.to, che impedisse il libero corso dell'acque, che passano,
ò passaranno per il d. fiume. Et in euento, che essa Com.tà il Ponte fatto

177v

ò suoi Huomini non levassero d. parate, ò impedim.ti, et ch'altro, ò altri facessero alc.o impedim.to di d. impedim.ti, sia lecito alla Co.ità, et Huomini di Foligno levarli di propria autorità, ne sia lecito alla d.a Co.ità di Monte falco, ne meno à qualsiu.a persona particolare fare resistenza, che non si removessero d. parate, ò impedim.ti come d.o s.a

Item in evento, ch'il Muro da farse come di sopra nel fiume del Clitunno fusse da qualsivoglia devastato in tutto, ò in parte, sia lecito alla Co.ità di Mo.te Falco, e suoi Huomini di rifarlo dell'altezza, modo, e qualità come di sopra tante volte, quante sarà necessario, e che ne la Comm.tà di Foligno, ne alcuna altra persona particolare possa fare resistenza, ò impedim.to, che d. Muro non si faccia come è detto di sopra.

Item che in ogni tempo, che per l'insperienza, e dall'effetto si vedesse, che d. Acque del Clitunno non fluissino, ò currissono comodam.te per la forma fatta, ò da farsi, ò per il Ponte, ò condotto sopra d. alli Molini fatti, ò da farsi, in quel caso sia lecito alla d.a Co.ità di Montefalco di condurre d. Acque per l'altra forma da farsi, ò per altro luogo, dove meglio fluiranno, e correranno, purche si faccia tra l'infratti termini, cioè da capo del terreno delli Eredi di Don Brunetto da Trevi fino al principio della forma al p.nte fatta per d.a Co.ità di Montefalco senza che la Comm.tà di Foligno, ò altri particolari possano proibirli, ò impedirli, e ogn. se ne faccia alcun altro pure che non sia più d'una, però sempre s'intenda con li Muri, Ponti, e Portelle, remotioni de parate conditioni, obligationi, e patti, quali si contengono nelli precedenti, et infratti Capitoli, e non altrim.te

Item che la d.a Comm.tà di Monte falco, ò altri non possa fare in alcun tempo alcuna Chiusa, ò parata, ò altra cosa, che dessi impedim.to al libero corso

dell'

dell'Acque dell'infratti fiumi, cioè nel Teuerone, ò in alcun altro fiu=
me, riuo, ò Corrente, che intri nel d.° Teuerone, e qn̄ si facesse, possa
la Co.tà di Foligno, ò suoi Homini leuarli di prop.a autorità, e non si
possa farli resistenza alcuna, nè dalla d.a Co.tà di Mont.e Falco, nè da al=
cuna altra persona priuata, e qn̄ la d.a Co.tà di Mont.e Falco volesse fare altra
parata nelli sopradetti Fiumi, Riui, ò Correnti, che intrino nel Teuerone, non
li sia lecito di farli in modo alcuno, se prima non sarà dichiarato da due
Periti da eleggersi comunem.te cioè uno per ciascheduna parte, che si possa fare sen=
za innundatione notabile del Terr.o di Foligno, quale Judicio dato da
d.i Periti, la Co.tà et Huomini di Foligno non possano negare, che non si
faccia d.a parata, e facendosi altrim.te, sia lecito come di sopra alla d.a Co.tà
di Foligno, e suoi Huomini rimouerli di prop.a autorità, nè se li possa op=
porre persona particolare, nè d.a Co.tà di Monte Falco

Item che la Co.tà di Monte Falco sia obligata tra il termine di due
mesi fare due Portelle di legno, ò d'altra materia nella forma noua
fatta, acciò che crescendo l'Acque del Teuerone non si rifrettano verso
il fiume Clitunno, l'una delle quali s'habbia da fare in capo della for=
ma predetta verso Foligno, e l'altra in piede verso Monte Falco, le
quali Portelle debbano essere alte quanto sono le Ripe della forma, e
basse, che arriuino presso l'Acque correnti d'essa forma, e che siano
fatte di modo, che qn̄ uengono l'Acque turbide, possino serrarsi, acciò che
l'Acque non habbino a passare verso il Clitunno

Item che la Co.tà di Monte Falco possa ritenere le Portelle fatte in la
Ripa del Teuerone verso Monte Falco aperte, ò serrate secondo che
parerà ad essa Co.tà

Item qn̄ occorresse, che l'Acque del Clitunno fussero deuiate in tutto, ò
in parte dal solito, et loro corso in qualunque modo, et arriuassero nel
Territorio di Foligno, all'hora in tal caso, tanto la Comm.tà di Foligno

178 v

quanto quella di Montefalco, acciò li Cerreti di Foligno, et li Molini dico Molini di Montefalco danno, ò interesse non patiscano, ma à richiesta dell'altra, sia obligata concorrere ad ogni spesa necessaria, che si facesse per ridurre dette Acque al solito corso loro presente nel detto Alveo del Clitunno, et in evento che l'una vicevaersa dell'altra non ce le [illegible] concorrere, e non concorrisse a quanto è detto di sopra, possa l'una per se stesso dare tutti i remedij necessarij per ridurre dette Acque al solito presente Alveo, et l'altra parte, ne particolari persone non possano fare resistenza ò darli impedimento alcuno, acciò dette Acque non si riducano al loro solito presente corso, et la spesa, che detta Communità facesse sia à l'effetto sopradetto debba essere cioè all'una, e l'altra Communità ——

Item in evento, che le sopradette Acque, ò tutte, ò parte non si riducessero tra il termine di quindici giorni dal giorno della richiesta, sia lecito, e possa la Communità di Montefalco et sui Homini fare, e rendere la parata nel fiume del Teverone, acciò li Molini di Montefalco si possano servire dell'Acque del Teverone, et ritenerla per a tanto che siano redutte l'Acque di Clitunno nel solito presente loro corso pure che detta parata non si faccia, se prima non sarà iudicato da due Periti da eleggersi communemente, cioè uno per parte, che con il fare detta parata non seguirà innundatione notabile al territorio di Foligno ——

Item, che per li presenti Capitoli non si intenda receduto dalli Capitoli, e conventioni Antique, che sono tra la Communità di Foligno, Montefalco, e Cerreti in quei Casi, che non sono compresi in li presenti Capitoli ——

Item, che li presenti Capitoli, e cose, che in essi si contengono, non si intenda pregiudicare in modo alcuno alle ragioni delli Confini delli Monti e bal-

e l'altra Com.tà di Foligno, et Mont.e Falco.

Item che l'una, e l'altra di d.e Commun.tà di Foligno, e Monte Falco in ogni caso che bisognasse sec.do il tenore delli p.nti Capit.li fare elet=tione d'Homini, ò Periti, sia tenuta tra il termine di dieci giorni doppoi che sarà stata ricercata dall'altra, eleggere il suo homo, ò Perito, e non eleggendo tra il d.o termine, l'altra Com.tà li possa eleggere ambedue per l'execut.ne di quod è detto di sopra, al iudicio de quel siano tenute d.e Commun.tà d'acquietarsi, et esequire quanto da essi Homini ò Periti sarà detto, ò dichiarato

Item in evento, che in qualsivog.a modo si contravenisse da quale si sia di d.e Comm.tà, ò suoi homini particular ad alcun Capitolo sopran.i, ò cose in essi contenute, e che si incorrisse in le infratte pene, non si debba, nè si possa per occasioni delle d.e contraventioni procedere, nè dal fisco, nè da qualsivog.a altro off.ale all'esequut.ne della pena, se la Parte, che pretenda la contravent.ne non darà di ciò querela in scriptis tra il termine di quindici giorni doppò che si fusse contravenut.; Et ancora che fusse data d.a querela da chi si sia delle Part., si possa per il Querlante ritrar d.a querela: la qle ritratta, non sia lecito, nè si possa più procedere per tale contravent.ne rinovata, come di s.a, nè ad istanza del fisco, ò d'altri Officiali, nè della Parte, et in tale caso non dandosi per la querela, che fusse data, et ritratta essere acquist.a alcuna raggione dalla pnte contravent.ne al fisco, nè ad Official alcun. Que omnia, et sing.a in p.nti transact.nis, et concordie, instro contenta, sup.a d.i vocj noibus, quib. s.a firmiter, et inviolabit. at=tend., et observar., et ea facere, et adimplere promiserunt sub pena duorum mil=lium scutorum quo ad Communit. d., quo vero ad Partes p.nas quingentorum in=tonde Cam.e Ap.lice pro dimidia in Com.ta Contravent.nis applicand., et pro alia

dimidia Exequtori, et l'alt(er)a observanti. Ad quam penam quingentor(um) Ju=

prad(icto)rum Sucorum in eventum contraventionis Partium contravenientes nullatenus teneantur et

teneantur, et adstringantur, seu adstringi possint, qua pena soluta vel non, seu

gratis remissa, (pr)esta omnia, et singula rata sint, et firma, et rata, et firma

permaneant in futurum, que pena toties exigi possit, quoties contraventum fuerit, Et

Promutatores pred(ic)ti quibus s(upr)a nominibus, obligantes d(ic)tis nominibus, iurantes corporaliter ma-

nibus tactis Scripturis ad Sancta Dei Evangelia in Animas Constituentium, pro-

mitt(en)tes, rogantes Me Silvium Moriconi, et Sr Joseph de Gerolamis Notarios

pred(ic)tos insimul, et insolidum omni m(eliori) modo. Acta fuerunt haec in Civitate

Perusii in Palatio Ap(osto)lico solitae Residentiae pro temp(ore) Ill(ustrissi)mor(um), et Rev(erendissi)mor(um) D(ominorum)

Umbriae Legatorum in Cam(era) praefati R(everendissi)mi D. Legati iuxta suam nobiliss(imam) Sal(am)

presentibus Mag(nifi)cis, et Nobilibus Viris D. Octaviano Spaniolo de Urbino J.V.D.

et pro Ill(ustrissi)mo, et Rev(erendissi)mo D(omi)no Card(ina)le Urbini Umbriae, Perusiiq(ue) Legato meritiss(imo)

Aud(ito)re, et D. Polidoro Rallo Veneto pariter J.V.D. et Ill(ustrissi)mi, et Rev(erendissi)mi D(omi)ni, et Cam(erae)

Ap(osto)licae Procur(ator)e Fiscali, et D. Franc(isc)o Guido de Callio pro Ill(ustrissi)mo, et R(everendissi)mi D(omi)ni

Secr(eta)rio, ac etiam Mag(nifi)co D. Balthassare di Monte Sperello, et D(omi)no Fedri-

co Bontempo Nobilibus Perusinis, Testibus ad haec vocatis, habitis, et rogatis.

Et Ego Silvius de Moriconibus de Cesena Not(arius) publ(icus) Ap(osto)lica, et Imper(iali) auctoritate Notarius, et Judex ord(inarius), q(uia) dum pred(ic)ta

sic agerentur interfui, et fierent interfui, et presens fui una cum supradictis Mag(nifi)cis

Testibus, ac Sr Joseph pred(ic)to Notario una mecum rogato, et corrogato, insi=

mul, et insolidum rogatus, eadq(ue) rogatus scribere scripsi, publicavi, signumq(ue) no-

menque meum apposui in premissorum omnium, et singulorum fidem appo=

sui hic inferius, et si quid cassum, rasum, remissum, interlineat(um) appa-

ret, mea propria manu cassavi, rasi, remisi, et interlineavi, errore qui-

dem

dem, et non fraude factum loco + signi d.i Silvij Notarij &c

Decreti, e Sentenza con altri atti seguiti, mentre fu sentenata l'Altezza dell'Acqua di l fiume Clitunno p servitio delli Molini di Monte Falco d'ord. della Clara mem.a dell'Em.mo Card. Bevilacqua già Legato de Latere di Perugia, et Umbria nell'Anno 1603.

In Dei Nomine Amen. Anno Dni millesimo sexcentesimo tertio Ind.ne prima, Pontif.s Sm̃i in Christo P. V. & D. N. D. Clementis divina provid.a Papae Octavi, die vero Jovis vigesima tertia mensis Januarij d.i Anni +

Ill.mus et Rev.mus D.nus Bonifatius S. R. E. Presbiter Card.lis Bevilacqua Perusiae Umbriaeq. de Latere Legatus, [illegible] ad locum [illegible] in flumine Aquae vivae, Meandri, sive Clitunni, mandavit p [illegible] eligi unum [illegible] pro quali Comm.te [illegible], et Montis Falci; reservata sibi [illegible] Ill.mo, et Rev.mo facultate eligendi [illegible] Actum in terr. Civitatis Fulginei in strata publ.a prope, et ante Lautam, sive Muratam existentem in flumine Clitunni Aquae vivae, sive Meandri pro conducenda Aqua in forma Molendini ad granum [illegible] Mag.ce Com.tis Montis Falcij, et in vocab. la presa dell'Acqua di l Molino della Com.ta di Monte Falco, sive alio veriori vocabulo iuxta bona hered. q. [illegible] dictum flumen, et alia sua notiss.a lat.a

Presentibus ibid. Ill.e D.no Antonio Borgio Guberd.r Fulginatense, et Ill.e

180v

Dño Abbate Sfondrato familiare D. S. Ill.me Testib.

In Nomine Dni Amen 1603. Die Jovis 23 Jan.rij

Coram Ill.mo, et Rev.mo D. Bonifatio S. R. E. Card.le Bevilaqua Mun.

ngato Levarie, Ambieg. de Latere Legato Meritiss. existente in

loco Muratti, sive Ravae in flumine Chiasunni, Aquae Viuae, sive

Meandri pro Aqua transmittenda ad Molendinum ad usum Mag.ce

Comm.tis Montis falcij pro sedanda differentia orta inter Mag.cam Co.

tatis Crebij, et d. Mag.cam Comm.tem Montis Falcij, In meq. Notarij

testiumq. infrascriptorum presentia constituti Mag.ci, et Exc.ti D. D. Franc.s

Beins, et Armadoris Minerbius deputati pro parte supte Comm.tis Cre

bij, vig.re mand. rogati p. Ill. D. Isidorum Cardolphinum Canc.rium supte Mag.ce

Comm.tis Crebij sub die 2 vigesimo presentis mensis Jan.rij 1603 infra re=

gistrati, elegerunt pro Perito pro parte supte Mag.cae Co.tatis Crebij Mag.cum

Baptistinum . . de partib. Lombardiae presentem, et

Mag.ci, et Exc.ti D. D. Lapinius Bonbadosius, et Baldus Fusilis de

putati pro parte supte Mag.ce Comm.tis Montis falcij vigore auctoritat.

eisd. datae infra registrat., promitt. de rato, ivi ladisone pro Ill. Dño

Janese Fantio, et Mag.co, et Exc.te Dño Paulo Cortesio Condeputat. ip.

alios de eorum prop. teneri voluerunt ad omnem servat. omnium contentor.

in pñti Instrum., ita ut alteram promisisse factum alienum, et possi=

bilia fecisse quandoq. causa impossibilitatis non excusentur, et fa=

cere ratificari per Ill. D. Janesim, et D. Paulum infra triduum

et totum numerum Congregat.nis, sive Ressecturar., elegerunt pro altero Perito

pro parte d. Mag.ce Comm.tis Montis falcij Mag.cum Antonium .

D.

de partibus Lombardie ambem. quibus dederunt auctem declarandi quicquid opus fuerit, et eis videbitur super dicta cavata, murata pro ex=quutione decretorum Ill.mi et Rev.mi D. Cardinalis, quorum declarationi stari, et acquie=scere promiserunt, et in casu discordie consenserunt eligi tertium ipsum Ill.mum, et Rev.mum D. Legatum, et ipsorum duorum dicto, et declarationi stare pro=miserunt, et quatenus d. tertius sic eligendus per d. S. Ill.mam non concordet cum aliquo d.d. electorum, tunc stetur dicto, et declarationi ipsius tertij, prout stare promiserunt, pro quibus observandis d. d. Priores obligarunt d.d. Magnificas Communitates, eorumque, et bona omnia d.d. Communitatum, et in ampliori forma Camere Apostolice, et d. D. Lapinius, et Baldus pro observatione d.d. ratificationum, ut supra obligaverunt se ipsos, suos heredes, et bona in d.a forma Camere, renun=ciarunt, iurarunt, rogarunt dantes licentiam. Actum in supradicto loco, et coram supradictis testibus.

Successive Mag.cus Baptistinus peritus electus pro parte Mag.ce Co.tatis Trebiensis medio iuramento retulit, ut infra videlicet.

Io ho preso la misura del vestigio del murello antico dalla banda verso Foligno, et al mio giudicio misurato secondo la peritia dell'ar=te, et ho visto, che finisce, e piomose nel muro, et luogo verso la Castella che è più a basso di quello ove giudica Mro Antonio eletto per parte della Co.tà di Monte falco, et però io non posso concordar con lui

Mag.r Antonius peritus electus pro parte Mag.ce Co.tatis Montis falci dixit medio iuramento

Io ho preso la misura dell vestigio del murello antico dalla banda verso Foligno, et al mio giudicio secondo la peritia dell'arte, vedo, che finisce, e piomose più alto verso la Castello di Monte falco

181v

quelli, si giudica Mro Battistino eletto per parte della Comtà di Coreni, però non posso concordare con d. Mro Battistino eletto per la Commtà di Coreni —

Ex tunc prefatus Illmus et Revmus Dnus Card.lis Legatus visa, et audita partium discordia, elegit pro tertio Mrum Jo: Mariam Manzolum fabrum Fulginei presentem, cui facultatem dedit iudicandi, et declarandi quidquid ei videbitur. Ass. dicta parates.

Post discessum d. Illmi ex loco differentie

Incontinenti d. Mag. Jo: Maria Manzolus eius med. tertius pro tertio eletto declaravit, ut infra vulgari sermone scripto

Il muro fondato da Noi giù la Sportella, et avanti la Sportella avanzi fuora tre quarti d'un piede alla folignata, et l'altro resto serva per tirar su, et vestir la sportella, et per fare la terminatione dell'altezza, che havemo terminato in presentia dell'Illmo Sig. Card.le Legato; Et ità dixit, et declaravit in Lodia ante furnum Heredis q. Christophori   sit in terr.io Civitatis Fulginei prope d. Lavarone, et iuxta sua notiss.a latera Presentibus ibidem Mag.co Horatio Jacobi Aquilani de Fanese Demetrio, et Franc. Angeli de Fulginio testibus

In Dei Noie Amen. Die Veneris vigesima quarta Ian.rij 1603 —

Crispoltus Feronij, et Leonangelus Simonis Homines elect a Gnli Consilio Mag.ce Terre Montis Falconij una cum nonnullis alijs super accomodandum Lavate, sive Chiurate existen in flumine Clitunni Aque vive, sive Meandri in Confinibus d. Terre, et Civitatis Fulginei, atque constructe, et fabricate pro servitio Molendini ad granum Mag.ce Comtà d. Terre Montis Falconij, habita scientia del decreto facto in d. loco

Lavate

Larese facto Ill.mo, et Rev.mo D. Card.lem Leniaequa Provincie, Umbrie, et Latere Legato de electione facien. de Perit. pro sedanda differentia vertente inter d. Mag.cam Comm.tem Montis Falcij, et Mag.cos Cives Cerrete pro nijonae d. Larese, et de electione facta in personam Mag.ci Antonij de partibus Lombardie pro parte d. Mag.ce Comm.tis Montis Falcij per Mag.cos, et Exc.tes D. D. Lapinum Bonbadosium, et Baldum Fenitto nominat deputatos à Congregat.ne et refectura d. Cerret, ac de acceptat.ne supr. decret, ac de promissione de faciendo ratificari d. electionem acceptat.m, et promiss. quam approbaverunt, acceptarunt, et confirmaverunt d. electionem acceptat.ne per supr. Mag.cos, et Exc.tes D. D. Lapinum, et Baldum factas med.tis omni meliori modo

Actum in Apotheca Dni Rodulphi Bonbadosij sita in Terra Mt.is Falcij iuxta bona Mag.ci Numerij, et fratrum de Buttafoiis, Platea Magna Coll., via publica, et alia latera, presentibus Mag.co, et Exc.te Dno Aristide Egidio, et D. Jo. Dom.co Bonio de Monte Falcio test.

Dicta die

Dnus Rodulphus Bonbadosius, et D. Clarenus de Abbatib. Sindicus Mag.ce Comm.tis Montis Falcij Condeputat à gnali Consilio d. Terre una cum non nullis alijs super accomodamento existen in flumine Clitunni Aque Vive, seu Meandri pro servitio Molendini ad granum supte Mag.ce Comm.tis habita scien.tia de decreto heri facto in d. loco Larese per Ill.mum, et Rev.mum Dnum Card.lem Leniaequa Provincie Umbrie de Latere Legatum super electione Perito, et de electione facta in personam Mag.ci Antonij . . de parti. Lombardie pro parte d. Comm.tis Montis Falcij per Mag.cos, et Exc.tes D. D. Lapinum Bonbadosium, et Baldum Fenitto, et de acceptat.ne per eos facta d. supr. decreto, ac de promissione de faciendo ratificari d. electionem, acceptat.ne, et promiss.ne, approbaverunt, acceptarunt, et confirmarunt med.te facta omni meliori modo

Actum

Actum In Terra Montis faldij in domo Supradi. D. Rodulphi Bontado-
sij iuxta bona Mag.ci et Exc.tis Dni Torquati Bontadosij; bona Monialium
S. Leonardi, viã publ.ca, et alia lat.a pntibus Cap. Vincentio Spinello, et Mro
Hyeronimo Ottaviani de Monte faldo testib.

Die dicta

Mag.us et Exc.s D. Flaminius Moriconus Camerarius Mag.ce Terre Montis faldij
et Condeputatus à Toto Consilio sup. accomodam.to d.ti Caratti, habita scien-
tia de decreto dein facto in d. loco Caratti Ill.mi et Rev.mi D. Card.lis de
Vilacqua Provincie Umbrie Legati sup. electione Peritorum, de acceptatione
facta de d. decreto per Mag.cos et Exc.mos D.D. Papirium Bontadosium, et Bal-
dum Senilem, et de electione per eos facta de Mro Antonio - de
partibus Lombardie pro parte Mag.ce Comm.tis d. Terre Montis faldij, ac de
promissione de faciendo ratificare p.a d. electionem, acceptationem, et promissionem per
d.os D.D. Papirium, et Baldum facta, approbavit, acceptavit, et confirmavit
med.te ratificat omni m.o meliori.

Actum in Terra Montis faldij in domo supradicti Mag.ci et Ad.m Exc.tis Dni Flaminij
iuxta bona D. Hieronimi eius fratris germani, bona Ad.m Exc. D. Joseph Cauffidij
et viam publicam à duobus, et alia latera pntibus ibid. Dno Diomede Sto-
riccone, et Mro Hieronimo Ottaviani de Monte falco testib.

Dicta Die

Ill.is et Ad.m Exc. Dnus Hieronimus Tempestinus Advocatus Mag.ce Com-
munitatis Terre Montis faldij, et Condeputatus sup. acceptatione Caratti aliis
fabricati in flumine Clitunni Aque vive, seu Meandri pro servitio Mo-
lendini ad granum d. Mag.ce Comm.tis, habita scientia p. d. decreto dein
in d. loco Caratti facto per Ill.mum et Rev.mum D. Card.lem Bonvilacqua Pro-
vincie Umbrie Legatum sup. electione Peritorum, et de electione facta in
persona Mag.ci Antonij - de partibus Lombardie pro parte Mag.ce
Comm.tis

Comm.tis d. Terre, et Mag.ci, et Exc.tes D.D. Lapinum Bonbadghiu, et Bal-
dum Senilem, et de acceptat.ne facti de supto decreto, ac de promiss.ne de faci-
endo ratificari d. electionem, acceptat.ne, et promiss.ne, approbauit, acceptauit, et
confirmauit med.te sacris omni cum modo

Actum in domo fabr. Ill.mi D. Hieronimi sit. in Terra Montis faleriij iuxta bona d.
Joseph Oddati, vias publicas à tribus, et alia latera, presentibus Cap. Vincentio
Spinello, et Philippo Joannis de Monte Faleri testibus.

Dicta die

Jo: Nicolaus Antonij, Joseph Gregorij, et Antonius Felici } Mag.ci M. Priores Terre Montis faleriij, et Condeputa-
ti à publ. Consilio una cum nonnullis alijs destinatis accomo-
dand. lacus existen. in flumine vocato Aque ui-
ues, siue Meandri pro seruitio Molendini Mag.ce Comm.tis d. Terre, habita scientia
de decreto heri in d. loco facto per Ill.mum, et Rev.mum D. Card.lem Beuilac-
qua Perusie, Umbrieq. de Latere Legatum super electione sedilorum, et de electio-
ne facta in personam Mag.ci Antonij de partibus Lombardie pro
parte Mag.ce Comm.tis d. Terre per Mag.ci, et Exc.tes D.D. Lapinum Bonbadghiu, et
Baldum Senilem, ac de acceptat.ne per eos facti de supto decreto, ac de promis-
sione de faciendo ratificari d.a electione, acceptat.ne, et promiss.ne, approbaut.,
acceptaut., et confirmaut. med.te sacris omni cum modo

Actum in Terra Montis faleriij in domo heredum q. D. Lucij Matthei, vias publicas
à duobus, et alia latera, presentibus ibid. Simone Jo: Nicole, et Philippo
Joannis de Monte Faleri testibus.

Sententia

In Nomine Domini Amen.

Ill.mus et Rev.mus Dnus Bonifatius S. R. E. Presb. Card.lis
Beuilacqua nuncupat. Perusie, et Umbrie de Latere Legatus, uisa ui-
gore supradicti lacus loci controversia uertente inter Mag.cam Comm.tem, et ho-
mines Terrarum Terre Ciuij, ac Montis faleriij, auditis itidem pluries

183 v

in Contrad.^ti partibus, et stante discordia peritorum electorum hinc inde, pt. in actis sub die 23. mensis Januarij 1603. — (?) notorum rogatorum, et stante men= surat.^ne presentibus partibus facta p. Mag.^cum Jo: Mariam Seprium peritum ex officio (?) D. S. Illma electi, et filo, ac signo prefixo astantibus partibus p. d. dominum Jo: Mariam peritum, decrevit, quod ad d. signum dumtaxat debeat pervenire ultima altitudo, et latitudo ut infra d.^ti muri, seu parate, et quod solummodo iuxta d. signum, et ante faciem dicti veteris muri, seu pa= te versus flumen, adversus cursum aquarum debeant addi, locari, et incastrari la= pides cementini ab utroque latere d.^ti muri pro maiori fortificatione, et perpetuitate vidett.: quod d.^ti lapides cementini nihil addant altitu= dini d.^ti muri, sed sint coequales dicto filo, et signo pred.^o, et in latitu= dine ultra vestigia, et faciem d.^ti antiqui muri, et parate se extendant, et porrigant solummodo per spatium unius cuiusi palmitis in filo designat, et si in ampliori forma comm.^tas montis falcij velit construere d.^tos cementi= nos, tunc debeat immitti intus murum veterem, ita ut ulterius nisi ut su= pra dictum est d.^ti lapides cementini se extendere non possint, et reli= quum mattonate que superierit, et adest in lecto d.^ti fluminis, non possit altius tolli, nisi ut dictum est ad latitud.^e d.^ti palmitis pro fundam.^to dictorum cementinorum contiguorum pred.^to muro veteri, et quod supra d.^tos cementinos de= beat incastrari virga ferrea ab uno ad alterum latus d.^te parate in signum altitudinis perennis d.^ti muri adhoc, ne fraus aliqua committi possit in futurum et hec omnia sine preiud. omnium decretorum, seu sententiarum conventionum inter Mag.^cam comm.^tem civitatis fulginei, et Mag.^cam comm.^tem mon= tis falcij initarum, concessionum, capitulorum quorumcumq., quorumcumq. superiorum, commissariorum, et architectorum, et sine preiud. quorumcumq. quorum interesse habentium, seu pretendentium, et beneficium sentientium seu damnum ex fluxu d. aquarum, salva etiam fenestella dicti muri, seu parate iuxta for= ma conventionum fulginei, que debeat apponi, et stabiliri intra d.

d. d. Conventus ad Margine, seu faciem aterior d.ti Muretti seu Parate

quae Sporetta sit aequalis d.to Muretto, seu parate, et p.d. omnia

fieri, ac servari, et exequi mandavit

Quibus factis, et exequutis, et stabilitis ut supra ut perpetuo in futurum

serventur, et in eorum statu permaneant absque ulla devastat.ne, et

alterat.ne, seu innovat.ne partibus quovis modo praeiudicialibus, iniunxit

poena parti, et quibuscumque alijs particularibus devastantibus, seu alterantibus

sibus in toto, vel in parte scutorum quingentorum Cam.ae Ap.licae applicand.

et aliarum poenarum ex corporalium arb.o D. S. Ill.mae, et aliorum suorum Successorum

et in exequut.ne mandati decreti, deputavit executorem, vel assistentem ex

pedient Mag.cum Potestatem Fulginei, et procuratorem Mag.m Jo: Mariam

Marstum cum Ministris ab eo eligendis, et ita decrevit, mandavit, et

iniunxit singula singulis congrue referendo omni m.o modo etc.

Ita decrevi, et mandavi B. Card.lis Bevilaqua Leg.s

Lata, data, subscripta etc. ab d. Ill.mo et Rev.mo D.no Card.li Legato

sub Anno a Nativitate D.ni N.ri Jesu Christi millesimo sex-

centesimo tertio Ind.ne prima die Sabbathi vigesima quinta men-

sis Januarij, Pontificatus autem S.mi in Christo P.ris, et D.ni N. D. Cle-

mentis divina provid.a Papae octavi Anno undecimo. In Aedibus he-

redum q. D. Julij Jacobilli in Civit.e Fulginei iuxta vias publicas a

pluribus, et Plateam nuncupat. la Piazza della Spada, in quibus D. S.

Ill.ma per plures dies perstitit, praesentibus ibidem R. fre Valerio de Verona

ord. Servorum degente ad p.ns in Civit.e Perusiae, et R. fre Epifanio

de Roma d. ord. Servorum testibus ad p.d.a omnia adhibitis, vo-

catis, et rogatis etc.

Et Ego Romanus Minutius de Civit.e Nuceriae publ.s, et Ap.lica auct.e

Not.us, Judexq. ord., et ad p.ns Mag.ci Comm.is Mattei Falchij Canc.

184r

instr.to d'una ind.ne Flaminio Rentio Notario Citadino rogato, scritti, sottoscritti, publicati.

Succinto discorso d'alcune notitie del copiato fin qui a nostri tempi per restaurat.ne della Casetta situata nel Letto di d.o fiume, e nel luogo preciso, e descritto nella sud.a sentenza con diverse scritture concernenti tal particolare, et altro per servitio di d.i Molini, et altri fiumi del territorio di questa Terra.

Ritrovasi nel Letto di d.o fiume Clitunno, Meandro, ò Acqua viva consigna, et ingiunto al luogo, ò termine divisorio enunciat. nella sopradetta sentenza dell'Em.mo Bevilacqua (hoggi communem.te chiamato la presa dell'Acqua) una Casetta sotto la quale passa l'acqua destinata per li Molini di Monte falco, si come diffusam.te si dice nell'antescritto istrom.to di Concessione dell'istessa Acqua fatta dalla Città di Foligno per servitio di d.i Molini di Monte falco, qual Casetta per la lunghezza del tempo trascorso ò per altro accidente, essendosi ridotta in stato, che minacciava ruina di cadere, et essendosi quasi affatto dalla parte verso il territorio di Fuligno distaccati li di lei fondam.ti con apertura non ordinaria, per cui ne riusciva buona parte di d.a Acqua già incaminata per servitio di d.i Molini con preg.io non ord.rio di m.ri demi, et essendosi più volte tentato dalla Comm.tà di d.a Terra di ristaurarla con haver tenuti varij modi anco con dispendij considerabili, non potè mai riuscirgli, finalm.te (stante il sito di d.a Casetta, e la divisione dell'Acqua di d.o fiume ivi consigna) fu giudicato non potersi venire alla d.a restaurat.ne, se non con lo sviolto di tutto l'acqua di d.o fiume, quale sviolto tentato fù fatto per il territorio di

di Cadini, come più facile, che in qualsiv.a altro luogo, s'opposero à questo
forsim.te li Cesenati con il pretesto, che l'Acqua del med.o fiume co=
me di qualità cattiva apportasse danno alli loro terreni, et in partico=
lare alle peschiere, che d'ombra à segno dal motiuo le menti di Sig.ri
Superiori dell'Acque di questa Provincia, che non volsero permettere
si preuennasse cosa alcuna. Passaron più, e più Anni in questo litigio,
ma perche tuttauia s'accresceua il pericolo della caduta della prefata
Casella, et il danno alli d.i Molini di Mo.te falco, risolsè finalm.te
la Comm.tà di d. luogo ricorrere in sac. Congregat.ne del Buon Gouer=
no come Madre di tutte le Comm.tà, à fine, che si degnasse riparare
alla sua indennità; A tal istanza la med.a Sac. Congregat.ne, depurò
in Giud.e à prouedere à simile bisogno la bo: mem: di Mons.
Giandemaria di quel tempo Gouern.re di Romagna con lra del seg.te
tenore, cioè —

Ill.mo e R.mo Sig.r Come Fratello il Gou.re di Romagna —
Dentro — Ill.mo e R.mo Sig.r Come Frat.llo. La Sac. Congregat.ne dopo hauer
inteso quanto V.S. hà riferito intorno alla restaurat.ne della Cas=
sa doue si prende l'Acqua del fiume Bisugno della Città di
Monte falco per rendere macinante il suo Molino, si persuade, che
possa essere speditam.te prouisto al bisogno con rimettere questo affare
alla di lei prudenza. Onde sentito, che hauerà le parti, che ci hauesse=
ro interesse nel luogo della differenza, potrà dare quelli ordini,
che stimerà più opportuni, e Dio la prosperi. Roma 10. Agosto
1617. Di V.S. Come Fratello Il Card. Cybo — Ant. Lorenzo

185v

Ratta Seir.ᵐⁱ Perugia Gov.ʳᵉ loro + del Sigillo; Onde havendo la Comm.ᵗᵃ di Monte Falco ottenuto d. loro (med.ᵗᵉ l'informat.ⁿᵉ precedute delli pred. Mons.ʳⁱ Gov.ʳᵉ di Perugia) la fece immediatam.ᵗᵉ giungere nelle di lui man; il qual Prelato in essequt.ⁿᵉ di d.ᵗᵉ ordini sotto li 15 ott. 1617. partitosi da Perugia si portò alla volta di d. luogo chiamato la Casella, ò presa dell'acqua, et alla presenza di quantità di popolo, tra Folignati, Creuani, e Montefalchesi, che s'andorno ad incontrare a d.ᵗⁱ Molini di Monte Falco, e di Beuanat, che vi ci si trasferiro con il mendicato pretesto dell'interesse de loro Molini, si inuiorno di li tutti uniti con S.ᵗᵃ Ill.ᵐᵃ verso d.ᵃ Casina, ò Casella, doue giunt. fù da esso Mons.ʳᵉ sentito le pretensioni, e raggioni di tutte le parti, riconosciuto il sito di d.ᵃ Casella, il d. Ciesogno, il d.ᵗᵒ fiume, et il luogo doue facilm.ᵗᵉ poteua sostrarsi la di lui Acqua per il terren. di Creu.; come sito più alto, e meno dispendioso per tal effetto conforme si è detto di sopra; Atteso a prima uista il Prelato a simile istanza fattagli per parte della Comm.ᵗᵃ di Monte Falco, mà oppostisi a ciò fieram.ᵗᵉ li d.ᵗⁱ Creuani con l'accennato motiuo del danno, che gli poteua causar l'Acqua di d. fiume, si mutò di pensiero, e fece l'infratto decr.ᵗᵒ, cioe

Ad 15 ott. 1617. In luogo detto la Casella della presa dell'Acqua per i Molini di Monte Falco. Essendosi Mons.ʳ Ill.ᵐᵒ, e R.ᵐᵒ Giacomo Sandemaria Gov.ʳᵉ Int.ᵗᵒ di Perugia, e della Provincia dell'Umbria Comm.ʳⁱᵒ, e Visitat.ʳᵉ Ap.lico, e delegato specialm.ᵗᵉ dalla Sacra Congreg.ⁿᵉ del Buon Gouerno in uirtù di una l.rà della med.ᵃ in data

l.ss.

A

li 10. Agosto prossimo. Vicagita ad Ill.ma Ill.mo, trasferito questa
matina giorno di Venerdì 15. di detto mese di ott.e alla Casetta,
dove la Comm.tà di Montefalco prende l'Acqua per i suoi Molini dal
fiume Clitunno, qual Casetta divide l'acqua di d.o fiume per quelle
et in faccia del luogo, et alla presenza de Deputati sì della Com.tà di
Montefalco, come di quella di Trevi, qual modo vi fusse più faci=
le, e di meno pregiud.o al Publico, et a privati per restaurar la Casi=
na dove si prende l'Acqua sud.a dal fiume Clitunno per rende=
re macinante il Molino della Comm.tà di Montefalco, e quivi udi=
te le Parti, et insieme M.ro Giuseppe Soldati Milanese Mu=
ratore Capo Mastro, ha risoluto, e decretato secondo il parere del
med.o, che si debba dalla Comm.tà di Montefalco far seccare
la Platea a mano destra verso la strada, e Cerritori di so=
ligno, e per dare lo sfogo capace all'Acqua alzare la forma
con tagliare tanta parte della strada, quanto possa esser capace
del corso dell'Acqua col lasciare però intatto, e isolato tutto il Mu=
ro, e Cerritorini ne quali stà murato il Vergone di ferro, et in=
giornato, facendo deviare l'Acqua sopra la med.a strada,
qual operat.ne nella guisa, e forma sud.a si dovrà dalla Comm.tà met=
tere ad estint.ne di cand.a con li editti anticipati per deliberarla
a chi farà meglior vantaggio al Publico, preferendo però sempre a
quello eguale il sud.o M.ro Giuseppe. Doveranno però prima
misurare lo spatio della strada conforme si trova presentem.te

si come la larghezza del fiume si rimette e d.a strada, e il let-
to del fiume sud.o nel pristino stato quando sarà risanita la
Casetta, a che si dovrà obligare il Conduttore dell'opera, e nell'
atto di d.a reduttione nel primiero stato, si dovrà intimare non
solo alla Commun.tà di Treui, mà etiam di à quella di Beuagna p.
l'interesse, che possa hauere nella forma dell'Acqua, e cuià a
suoi Molini. In oltre S.a Sig.ria Ill.ma dichiara, che non s'intende da
questo sud.o decreto fatto pregiud.o ad alcuna delle Parti, mà
che le raggioni di ciasch.a siano in suo vigore come prima senz'
altro innouat.ne, douendosi solam.te risanire la prefata Casetta
e non fare altra nouità ò alzam.to di quello era prima. —
Ill.i e Giacomo Sianda Maria douer., e sud.o Delleg.to — Ita est
Mattheus Cesarinus Cancellarius de C.te Camer. Ill. Sp.les distric. et de
pred.s d. Comm. Montis Falci Cancell.s, et Notus. — Ita est Ego
Hieronimus Fidelis Hispellas Notus, et ad pres. Ill.mae Comm.tis
Fulginei Cancell.s —

Subsequenter et incontinenti. In esequut.e di gl'ordini, e decreto
come sopra dati, e fatti dal prefato Mons.r Ill.mo, e Rev.mo
Giandem.te alla presenza di sua Sig.ria Ill.ma e Rev.ma, e di tutti li
Agrimensori deputati dal sud.o Mro Giuseppe, fu presa la misura
della larghezza del sud.o fiume Clitunno dalla facciata della sud.a
Casetta verso il fiume, sino al muro, doue stanno incastrati i ter-
mini della parte della sud.a strada verso Foligno, e si è trova-

to

to essere la sud.ª larghezza di palmi venti Romani meno quat=
tro oncie.

Et havendo presa la misura ancora com.te sud.ª dalla larghezza di d. stra=
da, dove si deve cominciare il taglio per deviar l'acqua, si è
tro[va]to essere di larghezza palmi trenta due Romani, et essendo=
si anco misurata la larghezza della strada dalla facciata della
casa di Luca detto Luchetto fino allo spigolo del sud.° muro, do=
ve stanno incastrati l'Chiudini, si è trovato essere di lar=
ghezza palmi trenta sei simili. Ita est Ego Jo: Christ. Giuseppe Sol=
dati confermo quanto di sopra m. p.ª — Ita est Matthæus Capi=
nus Lavarinus qui s.a m. p.ª — Ita est Hieronimus Fidelis
qui supra m. p.ª

Il sopradetto decreto, ò poco, ò nulla all'hora giovò, perche havendo la
Comm.tà di Montefalco eseguito tutti gl'ordini in esso espressi, e
prescritti, et anche già fatta la candela sopra l'accennato ap=
palto, precedenti gl'ordinarij soliti editti, non vi fu chi vi offerisse,
anzi richiedere diligenza maggiore, essa Comm.tà avvisò à Celli il d.
Mro Giuseppe Soldati, acciò fusse venuto a dar la sua offerta sopra lo
stabilim.to dell'opera da esso inventata, e concertata, fu risposto, che
il med.° Mro Giuseppe si ritrovava in quel tempo in Roma, e così s'andò
l'esecut.ne di d. decreto. Continuò nello stesso stato la d.ª Casella
fino al fine dell'Anno 1690. prossimo, finalm.te quando
piacque à S. D. M.tà l'intercessione della d.ª B.ta Chiara
gran Protettrice di questa Terra di Mte falco, a cui furno

a tale effetto o' fece riseruare pregiudizij sotto li 21. Sett. prossimo

di d. Anno 1690. Mons. Ill.mo, e Rev.mo Mesto [?] Grimaldi meritiss.mo

Gouer. di Perugia, e Prud. [?] specialm.te Delegato sopra le Acque della

Prouincia dell'Vmbria p Breue Ap.lico, et inherendo agl'ordini

sopra ciò datigli; si partì dal suo Gouerno di Perugia, et incominciò

la sua visita generale di tutti fiumi, Alui, e Torrenti della

med.a Prouincia; e dopo fatte [?] in essa Visita, Arriuò poi sotto il

giorno 15 dett. alla Visita del Teuerone nel Territ.o di Fo-

ligno, e Montefalco accompagnato dal Sig. Conte Mont[?] Cattini, e

molti Sig.ri Folignati, e Beuanati (come più diffusam.te si dice in

d.a Visita qui allegata, e giunto alla Chiesa [?] de Sig.ri Jacobilli vi-

cino alli Molini di Montefalco, doue trouò molti altri Sig.ri De-

putati Beuanati, e Montefalchesi, che stauano p incontrarlo;

Vedde attentam.te un cauato al pristino stato in cui si ritrouauano

p mancanza d'Acqua li d.i Molini, et iui ordinato che si ri-

ducesse nel pristino stato la forma di esso, e di larghezza, e

di profondità, come si dichiara nell'Istrum.to rog.to sotto li

dì del mese di . . dell'Anno . . p rogito di . .

. . gio Notaro di . . Seguitò il Viag-

gio p continuare d.a Visita accompagnato da tutti li sopradetti, et

altri indotti dalla curiosità, che costituiuano buon numero di

Popolo p la Ripa del Teuerone a cui hauendo prouisto a tutto

il bisogno con il parere del Sig.r Franc. Forsini Architetto

Podino, che seruì a tale effetto condurlo; si portò al luogo

detto la Casella dell'Acque presa di dett'Acqua p li detti Molini di

Monte-

Monte Falco conforme si è detto di sopra, dove arrivati alla pre=
senza di tutti li sopranominati Chiond bbe accuratam.te la
necessità della restaurat.ne della prefata Cassetta, et il danno euid.
che la Rottura di esso causaua alli Molini di Monte Falco, et insie=
me l'euidente pericolo della di lei Caduta, domandò alli Montefal=
chesi l'impedim.to che haueuano in non potere ristaurare la d.a
Cassetta, che era l'istesso accennato antecedentem.te da Part.
e fatto un altro simile Contradittorio, finalm.te Chionsiruo
insussistenti le raggioni addotegli dalle Parti (come egli dichiarò
in d.a sua Visita), et insieme la necessaria prouisione a d.a Ce=
staurat.ne, et altro bisogno p mantenim.to di essa e seruitio delli
pred.i Molini di Monte Falco, come si dirà appresso, uolle senti=
re la d.a resolut.ne presa dal sud.o Mons. Tiandem.a già suo Ant.=
cess.re, e compita la lettura di esso, domandò, se era più in Treui
il d.o Mro Giuseppe Soldati, et essendogli risposto di sì, man=
dollo subito a chiamare, il q.le uenne con ogni prestezza, & pre=
sentatosi auanti esso Mons.re, & a sua richiesta con la q.le egli domandò se
gli daua l'Animo porre in essequit.ne il decreto al'uno lo re di sopra es=
presso, e fatto (con la di lui licentia) dal prefat. Mons.re Tiandem.a, che Cno=
uam.te gli fu riletto, e risposto, che hauerebbe adempito, et oprato quanto
in esso decreto si conteneua, fu stabilita l'opera con altro, conforme
si dirà appresso cioè — Al Nome di Dio Amen —
A di 23 Sett.re 1690.
Volendo la Comm.tà di Monte Falco uenire al risarcim.to della

188 v

Casella della presa dell'Acqua per il Molino di d.a Terra, et anco
per lo spurgo della forma di esso Molino quindi è, che per far d.a
opera; Atteso presenza di Mons. Ill.mo e Rev.mo Primati Govern.re
di Perugia, e Provincia dell'Umbria Comm.rio Ind.le sopra l'Acque, e
Visitatore Apost.co con l'intervento anco delli SS.ri Deputati della Città di
Foligno, Terre di Trevi, e Bevagna. Li SS.ri Dott.ri Bernardino Calvi
Auditore di d.a Comm.tà di Montefalco, Carlo Chiappolo Centoni, e
Cap.no Giacomo Corvelli dalla med.a Terra Deputati in nome, e vece
di d.a loro Comm.tà, et altri Deputati assenti, per li quali sponteanam.te
et in ogni miglior modo convennero, che si eseguisse il decreto altre volte, e sotto li
15 Ott.re 1697 da Mons. Ill.mo e Rev.mo [illegible] già altro Gov.re di
Perugia Comm.rio Ind.le, e Visit.re Ap.lico come sopra fatto in fav.e di
loro per risarcire, e riparare la Casella della presa dell'Acqua per il
Molino a grano della Comm.tà di d.a Terra in conformità di d. decreto, e
mediante di questa Ill.ma nova sentenza, e così pal.te in fav.e loro ordinare
che si stabilisse tal opera, come di fatto li sud.i SS.ri Auditore, e
Deputati di Montefalco in d.o nome come sopra stabilimo a M.ro Giuseppe
Soldati Lombardo Milanese al presente habitante nella Terra di Trevi pre=
sente, et accettante per se stesso, e suoi heredi per prezzo di sud.i Cento m.ta
a paoli dieci per scudo, acciò egli debba fare la forma sufficiente per lo
sbotto dell'Acqua del fiume designato in d. decreto a tutte, e sin=
gole sue proprie spese, senza che dalla Comm.tà sud.a di Mont.e Falco possa
pretendere cosa di più oltre li sud.i Cento per il sud.o sbotto, e forma
da farsi, e questo compito si porrà nel suo pristino stato tutto quello

che

e si innoverà dallo Stato pnte, nel qle finita l'opera si detta riporre.
E tutto ciò esso Mro Giuseppe promette fare, e mantenere ogni qualvolta,
che dalla Commità sud.a gli sarà data la resolutione d'accettar questo partito
nel termine di dodici giorni, quali passati esso Mro Giuseppe si dichiara
non voler esser tenuto alli mantenim.ti di d.a sterra. Con patto però, che
la d.a Commità sia tenuta somministrarli anticipat. scudi trenta, altri
scudi quaranta fatta la metà dell'opera, e li remanenti scudi tren=
ta compita tutta l'opera sud.a, e ridotta in pristino.
Inoltre esso Mro Giuseppe sia tenuto fabricare l'Ala di Muro sotto
la Casetta lunga canne dieci in circa, e resarcire d.a Casetta dove oc=
correrà tanto di d. Muri diguastati, come anco li sfogatori di d.a Casetta
in termine di dieci giorni purche la Commità sud.a non gli facci mancare
li cimenti necessarij, altrim.te gli sia lecito di rimettere l'acqua avvisan=
done però prima S. Sria Illma sud.a almeno tre giorni avanti, perche d.
tempo di dieci giorni sarà sufficiente alla Commità a sgurgare la d.a for=
ma di Molino, e la mercede di ciò la Commità sud.a debba pagarli a stima.
Con questo però, che d. Mro Giuseppe non gli sia trattenuto il corso della d.a
Acqua proveniente da parate, che vi sono di sotto, e che vi possono essere
nel letto del fiume, come anco nel buttare la terra, che si caverà, dove
gli sarà più commodo, obligandosi però in tanto esso Mro Giuseppe ad ogni danno
et interesse, che potesse succedere a d.a Commità, et alla Casa di Luca di Giulio
vicina al sito dove dovrà farsi il sud. lavoro, promettendo inoltre an=
cora esso Mro Giuseppe dare due idonee sicurtà all'assicuram.to di tutte
le sopradette cose da approvarsi dalla sud.a Commità [illegible], altrim.te
[illegible] l'osservanza di tutte le sopradette cose contenute nel pnte foglio

189v

li sud.i SS.ri Avvocati, e Deputati di Montefalco obligorno li beni di

d.a loro Comm.tà, et il d.o Mro Giuseppe, obligò se stesso, suoi Eredi, e beni

mobili, e stabili pnti, e futuri nella più ampla forma della Rev.a Cam.a Ap.ca

con tutte le solite clausule, e renuntiationi, e toccate le scritture, così giurorno

dandomi licenza, et ordine di stenderne la pnte, sì come ho fatto nel

terr.rio di Foligno nella strada pub.ca vicino alla ripa del fiume tra la

casa di d.o Luca, et il Podere delli Eredi del Sig.r Rinj da Treui in voca.

detto il Casco dell'Acqua pnti li m.to Ill.ri, e m.to Rev.do SS.ri Can.co D.

Lucio Piastreli Camerario come sopra della Colleg.a di S. Emiliano di

Treui, e di Domenico Falchini da Foligno testimonij ——

Così è Matteo Cesarino Chiavarini Not.o pub.co, e Canc.re Prior.le di d.a

Terra di Montefalco rogato ——

Et essendosi dalla Comm.tà di Montefalco (dentro il termine prefisso nel sopra scritto foglio) stabilito l'esequut.ne di quanto in esso si contiene, e datone parte subito al d.o Mro Giuseppe Soldati, il quale si trasferì in Monte falco, e stante, e ricavatosi della Comm.tà il compim.to del concertato in d.o foglio, fu fatto, e stipolato il seguente obligo, da rapport rogato, e descritto dietro l'istesso foglio, ò polizza come segue cioè

Adì 21 sett.e 1690. Comparvi in Canc.ria Prior.le di Mon.te Falco Avanti li m.to Ill.ri, e m.to Ecc.te S. Dott.re Carlo Azzarri Capo Prior, Pasquale d'Antonio Bernardino di Gregorio, e Bernard.no d'Ang.o di Cipriano Priori Resid.ti della m.to Ill.re Comm.tà di d.a Terra, et anco Avanti li m.to Ill.ri SS.ri Cap.no Ceruboni Tempestini, Cap. Giacomo Sgrutta, Dott. Carlo Chrisostomo Senatori Cen.re Anselmo Boni, Cap.re Gio. Dom.co Becchelli, e Cap.le Lelio de Chrisostomo, maggior parte de SS.ri Deputati, in termine delli interposti lat. et intimat.ne Mastro Giuseppe Soldati Armatore Antescritto si è

che volendo adempire le cose contenute nella retrotta polizza, e cosi' a d.i SS.i Priori, e Deputati p.nti, et accettanti per d.a loro Comm.tà, et altri interessati, per sua sicurezza il Sig.r Vincenzo fig.o del q. Sig.r Tomasso [illegible] da Treuie iui p.nte, il quale s.o Vincenzo spontaneam.te constituito come sopra sapendo non esser tenuto, nulladimeno per far cosa grata a d.o M.ro Giuseppe spontaneam.te et in ogni altro meglior modo come p.nte, principalm.te, et in solidum obligato con il med.o M.ro Giuseppe a tutte, e singole cose pro- messe nella retrotta polizza da med.o parola in parola ad esso s.o Vincen- zo letta, et esposta, e dal med.o conforme asseri auanti tutti li sud.i SS.i Priori, Deputati, e Testimonij infratti bene intesa, accettò, promise, e s'obbligò, e fece la sicurtà in forma, costituendosi come p.nte obliga- to in tutto, e per tutto promesso da d.o M.ro Giuseppe, di qui contenuto sen- za ueruna eccettione, il quale s.o Vincenzo esso M.ro Giuseppe promise di rileuarlo da tutti, e singoli danni, che per ciò potesse mai patire, e per di lui maggior sicurezza, uolse, et ordinò il med.o M.ro Giuseppe, che li frutti di censo da pagarseli dalla d.a Comm.tà per lo sudetto dell'Acqua si potessero pagare, e si pagassero in sua uece in mano del sud.o s.o Vincenzo, dando hora alla Priora, o a chi per essi dourà pagarli sopra di ciò ogni facoltà, accio quelli siano legitimam.te pagati. Per le quali cose, e per osseruanza delle cose pred.e li sud.i s.o Vincenzo, e M.ro Giuseppe Inso- lido, e si come a ciasch.o di loro tocca, obligorono loro stessi, eredi, e beni p.nti, e futuri nella più ampla forma della Reu. Cam.a Ap.lica con tutte le solite Clausole, e renuntie, e toccate le scritture cosi giurorno, e mi diedero ordine, che Io sone stendesse la p.nte, si come ho fatto in d.a

221 190v

Terra di Monte falco nella Via Contrada Corniole alla presenza di Bernardino di Christofaro di Sepio dalla med.a Terra, e di Giuseppe di Franc.o Ceccoli dal di lei contado testimonij &c. — Cosi e Matteo Cesarini Giovannini Notaro pub.o anted.o, e Canc.o Cur.le rog.o
Fu immediatam.e dal d.o Mro Giuseppe Soldati dato mano all'opera pred.a, e con felice esito compita in tutto quello si era obligato nella descritta poliza, et oltre alle sopradd.e cose, vi trovo ancora lineastri nella muraglia nel principio del tiro della volta della casella [illegible] Canfir andi Cantoni (conforme si era antecedentemente nelli tempi andati pratticato) che servivano i medemi Cantoni in vece di Lavoro in occasione di spurgo della forma di esso Molino, e nel istesso tempo rinouati ancora altri Cantoni con le giuste misure, e riposti a tal fine dentro la med.a Casella, e rinouata ancora per piu sicurezza la di lei porta, e ricoperta di nuove [illegible] gole, o coppi, che per l'antichità del tempo, et insieme porta [illegible] dia il tutto rotto, e disperso; Non mancò di piu ancora la Com.tà di Monte falco nell'istesso tempo di farsi fabricare predette, et opere accennate di spurgar, e quanto porti la d.a forma, che portò fra l'uno, e l'altro spesa di molta considerat.e, mentre fu lavorato per lo spatio di piu di quindici giorni intorno a quattro centinaro d'opere il giorno, tra forastieri Foligniati che si pagavano a ragg.e di [illegible] il giorno per ciascheduno, e Paesani, che lavoravano gratis com.e si dice a popolato con la solita recognit.ne di tri pagnotte il giorno, non essendovi

rimasto

rimasta quasi persona alcuna, che non concorresse ad aiutare con
ogni prontezza, che resi a tutti edificat.ne non ordinaria. Ciò non
ostante per le pioggie, che incominciorno a sopravenire, e perche
mancò ancora l'assegnam. di poter continuare la spesa (senza che
fusse possuto perfettionarsi lo sbarzo di d.a forma) fu levata la
parata fatta da d. M.ro Giuseppe per lo fusto di tutto il fiume,
e rimessa l'Acqua al primiero stato, che (con tutto non si fusse
potuto compire l'accennato sbarzo) se ne era ricuperata non di=
meno di vantaggio al bisogno di d. Molino, il q.le continuò a maci=
nare felicem.te per lo spatio di più mesi.

Accortisi li Bevanati, che tutto quello giustam.te si era opra=
to dalla Comm.tà di Monte Falco era ridonnato in sommo danno
de loro Molini per la diminut.ne dell'Acqua, e di quelli, che for=
zatam.te vi erano andati a macinare, e non potendo più questo
soffrire, all'improviso una mattina di buon'hora se ne andorno
sopra d.a Casella, dove (come meglio in appresso si dirà) si divi=
de l'Acqua per ambedue i Molini, et alcuni operaij con pale,
e vanghe fecero uno sbarro dalla parte della strada nel letto
di esso fiume circa undici passi di lunghezza, e tre in circa di
larghezza con haver levata dal letto di esso med.o fiume gran
quantità di terra, molta della q.le buttarono sopra la ri=
pa del fiume nella d.a strada, et altra portata dalla corr.te
dell'Acqua dentro la forma del Molino di Monte Falco
imboccata a dirittura dentro la d.a Casella, che tra l'una, e
l'altra, fu causa della diminut.ne d'ella in maggior parte di

d.a Acqua Riacquistata.

Non tralasciò però la Comm.tà di Monte falco per mezzo di giustitia oprare, che fussero castigati i Delinquenti per tali innovatione fatta in suo pregiud.o, et in luogo dove d.i Bevanati non hanno veruna attione, come chiaram.te si mostrirà app.o, perche hauuta notitia di quest fatto, essa Comm.tà di Montefalco ne fece formare la recognit.ne del Corpo del delitto, e poi susseguentem.te ne diede parte a Mons.re Ill.mo Grimaldi Sud.o Delegato sopra l'Acque, e Governatore di Perugia, il quale immediatam.te vi spedi un Commissario, e ne fece fabricare Processo, et oltre di ciò affinche restasse a fatto atterrata la pretent.ne de medesimi Bevanati, fu fatta citare la loro Comm.tà, et l'Affittat.re di loro Molino avanti S.S.ria Ill.ma a un giorno certo a portare le raggioni con le quali pretendevano havere potuto fare d.o Stano, in termine di la quale fu mandato dalla Comm.tà di Montefalco il Sig.r Dott. Bernard.no Cattij Audi-tor il suo Canc.re per portare, e dedurre le sue scritture avanti S.S.ria Ill.ma con tutte le raggioni concernenti si tal facto per contrastar in contrad.ri con d.i Bevanati, li quali non solo in quel atto poterono dedurre in scriptis cosa alcuna, ma ne tampoco nelli altri termini assegnatoli da S.S.ria Ill.ma, eccetto che protesti infiniti di parole, e proteste; quali tutti andorno in fumo, perche havendo il med.mo Mons.re per più giorni considerato le buone raggioni di d.a Comm.tà di Monte falco, che si provavano abbattere, provide con la seguente di sua sentenza cioè —

In Nomine Domini Amen. Omnibus presentes intuendo

[illegible]

Fidem facio, et attestor Ego Notarius infrascriptus, qualiter in cau=
sa, que versa fuit, et est coram Ill.mo, et Rev.mo D.no Guber=
natore inter Comm.tem Montis Falci ex una, et Comm.tem Trevanis parte
ex alia, visis videndis, et consid.tis considerandis sub die 23 Augusti 1691.
Coram testibus fide dignis, tulit sententiam, et in scriptis mi=
hi Notario consignavit tenoris sequentis videlicet ——

Christi nomine invocato Nos Fabr. Sed., et solum Deum pre ocu=
lis habentes per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam de quorumque peritorum
consilio in his scriptis ferimus in causa, et causis, que coram Nobis
in prima, seu alia veriori verse fuerunt, et vertuntur Justitie inter
Comm.tem et Homines Montis Falci Actores ex una, et Comm.tem, et
Homines Trevanis, et Aquaeductum Molendini eiusdem Comm.tis Reos
Conventos partibus ex alia, et super excavat. Alvei fluminis
Clitunni per d. Comm.tem Trevanis pretensa, rebusque aliis, et visa
transact.e inita inter Comm.tem Fulginei, et d. Comm.tem Montis Falci
concessionis Aque d. fluminis pro servitio Molendinorum eiusdem Comm.tis
Montis Falci, et visa sententia Clar. mem. Card.lis Benbaccegne, auditisque
partibus in contrad.rio Jud.o, aliisque visis videndis, consid.tis considerandis, dici=
mus, declaramus, et diffinitive sententiamus d. Hominibus, et Com=
munitati Trevanis non licuisse, nec licere excavare, seu expur=
gare Alveum fluminis Clitunni in Terr.rio Fulginei, nec quid=
quam sub.to facere, nec innovare, et signanter in loco, et
circumcirca loco ubi dicitur la presa detta Aceggia, que concessa
fuit per d. Comm.tem Fulginei d. Comm.ti Montis Falci pro

c. 5 192v

Semibi eius Molendini nostri iuxta formam, et tenorem d. transactionis et concessionis d. Aquae inter dd. Communitates, et sub d. Alveo flu-
minis, eiusque Aquis defluentibus in d. loco, et ss terr. ... sulzinarum
nullum, nullamque actionem competisse, nec competere d. Comuni-
tati, et Commun. Rheuanis, et propterea eisdem praecipue iniungi-
mus de non accedendo ad da loca ad effectum praedm faciendi
seu innouandi sub poena scutorum 1000. Rev. Cam. Aplicae
applican., aliisque poenis etiam corporalibus arbitrio nostro, et
successorum nostrorum, et ita dicimus, declaramus, et dif-
finitive sententiamus non solum dicto, sed, et omni ...
Item victam victrici in expensis condemnamus, quas ... in
notula taxamus, pro quibus mandatum quodcunque ad fauorem
d. Communitatis Montis Falci contra d. Communitatem Rheuanis con-
cedimus, et relaxamus, ac exequi volumus, et mandamus, et ita
non solum ..., sed, et alias omni ... A. Grimaldus Gubernator et
Iudex delegatus.

Ego Sinibaldus Cassius ... Colleg. ... Notarius ... in
fidem hic mea manu subscripsi, et publicaui requisitus ...
loco + signi d. Notarij

Nota fatto contento di quanto si è detto di sopra la Commun.
di Monte Falco per evitare ancora li danni riceuuti nel
passato per essere stati più volte a viva forza, e di nascosto
alzati, e leuati dal solito luogo i Chiauttoni esistenti
sotto al Verzone di ferro, et incastrati ne' Chiauttini
contigui alla da Cassetta dalla parte della forma dell'

Acqua

Acqua che passa per le Mura di Foligno, che poi s'introduce
ne sopradetti Molini di Bevagna, li quali Cancelli, e Vergone
di ferro esistenti come sopra servono per regolare l'Acqua di
d. fiume per la parte di Foligno, e Monte Falco; tanto provedd.
et anco a questo con renderli immobili con un Catenaccio di ferro
assicurato con una Catena simile riportata per una piccola aper=
tura dentro d.a Casella; e fattone di ciò parola per dovuta av=
vertenza, e per ogn' altro buon fine con il sud. Mons. Ill.mo Grimal=
di, il quale era a pieno informato di tutto, lodò il pensiero, et ordinò,
che fusse prima a questo effetto citata la Comm.tà di Foligno co=
me quella, che haveva conceduta l'Acqua a questa di Montefal=
co conforme si dichiara nella sopra descritta transatt.ne, acciò che
se havesse havuto cosa rilevante in contrario l'havesse potuta de=
durre. Fu prontam.te eseguito il d.o commando, e riprodotta avan=
ti S. Sig.ria Ill.ma l'esequita citat.ne contro d.a Città di Foligno, la quale
non havendo opposto cosa nessuna, ne nacque l'infratto decreto del
tenore, che siegue, cioè —
In Nomine Domini Amen. Omnibus, et singulis praesentes inspec=
turis fidem facio, et attestor Ego Notarius pub.cus infrascriptus, qualiter
sub Anno D.ni 1691., et die vigesima tertia mensis Augusti
Ill.mus, et Rev.mus D.nus Nicolaus Abbas de Grimaldis Nob. Ianuen.
ex Marchionibus Terrae [illegible] Sig.rae Utriusque D.ni N.ri Papae Referend. Gu=
bernator, et Umbriae Gubern. Gen.lis, et Delegat. Apostolicus super Aquis existen.
in Palatio Apostolico Fulginei, quo coram Ill.mo Exc.mo D.no Io: Simo=
ne Castiliano Procuratore Communitatis, et D. D. Priores Terrae Montis Falci,

193v

et Com., et ad. Commun.tis Fulginei, reproducta citatione ad relatione=tenore. et in actis, et contumacia accusata petente mandari apponi Catenaccium in Tabulone sub Virga ferrea existen. in loco nuncupato la Casella spectan. ad d. Commun. Montisfalci et ex qua dividitur Aqua Fluminis Clitunni pro usu Molendini eius Commun.tis Montisfalci ad hoc, ut Tabulone, et Virga ferrea pred.te ab aliquo amoveri non possint, nec quidquam innovetur super illorum pub. statu firmato a Dno Sua Illma in faciem loci, et speciali decreto roborato, et decretis, et inhibitis, ne sub penis Illmi, et Revmi D. Gubern., et Deleg. Apliciis alisque penia (?) repositione a quondam pred.to decreto, mandavit apponi Catenaccium iuxta petita, et intimari omnibus.

Qui quid intimatio fuit in actis reproducta Die vigesima septima Augusti, et exequuta sub die 26 eiusdem, et latius pro ut in actis.

Ego Dno Sinibaldo Fassi Notario Collegio Perusino de pred. rogato.
Jo: Baptista Amadeus Notarius Collegii Perusini in fidem.

Con l'appositione del sud.o Catenaccio fu adempito a tutto il desiderio, e pretensione della Commun.tà di Montefalco per tanti Anni sospirato, e benche non senza spesa di consideratione, che tra il resarcimento di d.a Casella, scavo di forma, et Alla di Muro con l'altre accennate operationi, ascende circa scudi Cinque cento, di quali ne furno presi a Censo = 350 = dalli Monasterij di d.a Terra con la licenza di Sacra Congregatione, come si vede al libro de Consegli corr.te e il resto fu supplito con altre Entrate di d.a Commun.tà; il tutto seguì con pub.ca sodisfatt.e

sodisfatt.ne, et applauso non ord.rio di d.o Popolo di d.a Terra, il q.le con
qui ha denot.ne possibile ne resa publicam.te gratie a S. D. M.tà,
et all'Avvoc.a S.ta Chiara, et altri Santi Protettori di d.a Terra,
anco con dupplicati Sacrifitij fatti celebrare p. la salvat.ne di d.
Prelato; et la di cui memoria nell'atto del risarcim.to di d.a Casella
gli fu alzata una lapide nella facciata della di lei muraglia ver=
so il territorio di Foligno con la descrit.ne delle seguenti parole
significanti la d.a restaurat.ne, il tempo nel quale fu edificata d.a
Casella, il di lei possesso, et il Notaro rogato, cioè ——

— Anno Domini 1690 Grimaldo Delegato Ap.lico Impérante,
Comm.tas Montis Falci Funditus restaurauit, 1560 edificauit
1561 possedit. Rogato Silvio Moricono Not.o Montis Falci. —
Il tutto qui nelli pres.ti fogli da me Luca Emiliani Not.o pub.co
dall'Cap.lo della Spina di Spoleto, et al pres.te di d.a Ill.ma Comm.tà di
Montefalco Canc.ll. p.uedita descritto, e da publiche scritture esistenti nella
sol.a Cassa delle Archivij di d.a Comm.tà, et in quella poi riposte respettivam.te;
e fedelm.te il tenore, e serie d'esse copiato, e niente di più alle d.e scrittu=
re aggiunto, nè diminuito, che muti il fatto, e sostanza di quelle, salve
sempre, et in oltre a perpetua memoria il di più rozzam.te aggiunto, et
abbozzato p. qualche ragguaglio all. Posteri di quanto è stato in tal cong.ra
oprato p. con il divino aiuto, dal q.le dobbiamo havere ogni cosa, perfettionato,
e così sia. In fede ho scritto, sottoscritto, e publicato nella Terra sud.a
di Montefalco q.sto dì 7. Ag.to 1692. ——

SIC FORTIS IN FIDE

Bolla di Papa Paolo Quinto con le Capitolationi delle Cauatine dell'Umbria.

Paulus Papa Quinctus. Ad perpetuam rei memoriam. Ex universo Nobis desuper Apostolico servitutis officio Christifidelium, quorum debet præsertim nostror, et Sedis Ap.licæ subditorum indemnitatibus, et comodis Intendentes illa, quæ propria concordetur facta fuisse dicuntur, ut firma perpetuo, et illibata permaneant libenter cum a Nobis petitur Apostolicæ confirmationis robore communimus, prout conspicimus in Dño salubriter expedire. Cum itaq. Nos nuper ad obuianda damna, que dilecti filij, Comunitates, ac Universitates, et Homines Ciuitatum Spoletanorum, et Fulginatensium, necnon Terrarum Treuij, Meuaniæ et Montis Falchij Spoletanen, seu Fulginaten Dioecesis ex Marroggia, et alijs fluminibus, ac Torrentibus per eorum agros respectiuè decurrentibus hactenus passi sunt, dilectum filium Jo: Jacobum Bulgarinu Congregationis Venerabilium Fratrum nostrorum S.R.E. Cardinaliu super bono regimine Coitatum, ac Universitatum Status ecclesiastici deputatorum secretarium, in Prouinciam nostram Umbriæ miserimus, et sicut Coitates, et Universitates, et Homines prædicti Nobis nuper exponi fecerunt, ipse Jo: Jacobus pro euitandis damnis prædictis, ad infraptas Capitulationes per easdem Communitates, ac Universitates, et Homines obseruandas de consensu deputatorum, et Hominum huiusmodi deuenerit, ac postea ijdem Communitates, ac Universitates, et Homines, Capitulationes huiusmodi in publicis eoru Consilijs acceptauerint tenoris subsequentis, videlicet.

Nel Territorio di Beuagna incominciando dal Territorio, e confino di Cannara per sino al Ponte, e Molino di Beuagna, e da d.o Ponte, e Molino sino al fosso di Malcompare douranno tagliare gli arbori, e uirgulti nati nel letto, e bancone della Timia, e leuare il reniccio, che stà sotto il Ponte della Timia uerso Cannara, e tutti gli altri renicci, et impedim.ti che possano impedire il libero corso nel tempo delle piene, e prouedendosi all'impedimento dell'Areatura di Cannara, e suo Massiccio, s'offeriscono, e promettono li Beuanati di slargare, e profondare la Timia, e farci ogn'altro Lauoro, che bisogna, intendendosi, che

che tutti di lauori, e cose si faccina à spese di essi Beuanati, perche si
fanno nel Territorio loro. La Sportella del Molino di Beuagna si dourà
mantenere nell'altezza d'altre uolte senza alteratione alcuna, con-
seruandola pura, e netta sopra la sua altezza, e tale spesa si doue-
rà fare alle spese di detti Beuanati.

Dalla detta Sportella del Molino di Beuagna, per doue piglia il nome
il Teuerone sino alla Torre di Foligno, e Molino di Monti Falco, e
dalla detta Torre, ò Molino sino al Pontecanale sotterraneo, sotto il
quale passa la forma del Molino di Monti Falco, si dourà in prima
abbassare il Massiccio sotto il Ponte grande auanti alla Torre sopradetta

Teuerone

di Foligno, e Molino di Monte Falco, palmi quattro, e per darli la pro-
fondità, che si deue, si cauerà tutto il fondo di detto Teuerone in
questo modo, cioè dal diritto di detto Ponte dal Massiccio, che si sarà
abbassato sino alla cima della uolta di detto Pontecanale, e seguita-
re di cauare tutto il detto Teuerone à detto piano, e cauarlo tra detti con-
fini, e tutta la sua larghezza, che sia larga nel fondo palmi 60.
purche non si guastino le ripe uecchie, e farlo di tal larghezza, ca-
minando sino in cima degli argini con la debita scarpa di un palmo per
palmo, e profondarlo che habbia il suo decliuio, e uadi al paro della
cima della uolta, e la terra che si cauarà, si dourà buttare die-
tro à gli argini, et ingrossarli sino all'altezza sufficiente con la
medesima materia. E per quanto il Teuerone stà nel Territorio di Beuagna
douranno concorrere alla spesa li Folignati per la metà, li Mon-
tefalchesi per un quarto, e li Treuani per l'altro quarto, conforme si è
fatto per il passato. E dal Confino di Beuagna sino al Ponte canale
douranno concorrere li Folignati per la metà, e li Montefalchesi per
l'altra metà. Et il medesimo si dourà fare dal detto Ponte canale sino do-
ue entra la Tatarena dalli detti Folignati, e Montefalchesi, contri-
buendo ciascuno alla spesa per la metà, secondo si è fatto per il passato.
E perche si pretende, che la uolta di detto Ponte canale sia stata in-
calzata più di quello era, e più del douere, e bisogno; però si

195v

riserua alla Sac. Congregatione, et à chi ella deputarà, di far visitar:
considerar.ᵉ, Livellare, e misurare d.ᵃ volta, e trouandosi essere alterata
più del douere, e bisogno, farla ridurre al suo douere in modo, che il cor=
so del Teuerone non venghi impedito. Si dourà anco nettare il Letto del=
la Marroggia, incominciando dall' ricauatura del Teuerone, seguitan=
do in sù sino al traue, che serue p ponte alla Casa di Sabbatino di Ric=
cio nel Terr.ʳⁱᵒ di Treui, e cauare, et allargare d.ᵃ Marroggia tanto, che
sia larga p il manco nel fondo palmi quaranta, allargandoli nella
sua sboccatura in modo, ch'entri à seconda nel Teuerone, e nel mo=
do, che dichiararà l'Architetto, e p tutto Leuare l'impedim.ᵗᵒ, e alzare
gli argini à scarpa à proportione con la terra, che si cauarà, e
non bastando la terra, che si cauarà, Leuare la terra dalle bande
delli campi in modo tale, che li d.ⁱ argini siano d'altezza di palmi
dodici, e grossi in cima palmi 15, e più, se sarà bisogno, e la spesa
si dourà fare da Treuani, e Montefalcesi ciasc.ⁿᵒ nel suo Territorio.
Si dourà similm.ᵗᵉ da d.ᵒ traue, che serue p ponte sino al dritto di S.
Giacomo nel Terr.ʳⁱᵒ di Spoleto, doue è un' albero, inalzare, et ingros=
sar tanto, che siano alti palmi 12, e che siano larghi in cima palmi 15,
e più, se bisognerà, e ne' Luoghi, doue sarà di bisogno con sua scarpa
a proportione, e d.ᵃ alzatura, et ingrossatura si dourà fare di terra
schietta, e buona, quale si dourà pigliare nelli campi, poiche q.ˡˡᵃ
della Marroggia non si giudica buona, pigliando la d.ᵗᵃ terra con fare
un fosso uicino all'argano, più profondo, e stretto che si possi, e
con quella terra accomodare gli argini, e d.ᵒ fosso finito ch.ᵉ sarà gli
argini bene accomodati, si potrà far riempire dall'acqua torbida p
mezo di chiauichette, come quelle, che ui sono nell'argini al p.ⁿᵗᵉ
nelle parti delle Vene, accomodando tutte le rotture, che ci sono ag=
giungendoli, ingrossandoli, et alzandoli, come di s.ᵃ, e Leuando gli
arbori, et altri impedim.ᵗⁱ, ch'impediscono il corso dell'acqua;
et ancor parendo all'Architetto addrizzare il Letto della Mar=
roggia

roggia, leuando una curuità sotto il Ponte di Magnolo incontro alla p:ma
dirittura nel Terr:rio di Campello, e la spesa si dourà fare da Treuani,
e Spoletini ciascuno nel suo Terr:o dal dritto di S. Giac:o et arbore
soprad:o si dourà seguitare à risarcire, alzare, et ingrossare gli argi=
ni, come di sopra, serrando tutte le rotture sino al Ponte di Bari, e
che uadino calando proporzionatam:te tanto, che al d:o Ponte di Bari
siano alti palmi sei, e grossi palmi 12. inc:a, e che siano di buona
terra, come di s:a, la quale spesa si dourà fare tutta dalli Spoletini,
p che è nel Terr:rio loro. Si dourà anco nettare la Tatarena, inco=
minciando dalla sua sboccatura nel Teverone nel Terr:o di Monte
Falco, e seguitando in sù nel Terr:o di Treui, e di Spoleto, allargan=
dola nella sua sboccatura in modo ch'entri à seconda nel Teue=
rone, e nel modo, che dichiararà l'Architetto, e p tutto allargan=
dola sino alli suoi argini uecchi, e raccomodandola nella strada,
che uà uerso la Marroggia con buttare la terra sopra gli argini
in modo, che non ritorni alla d:a Tatarena, mantenendo la sua
scarpa sino alla somità, e rinforzandoli dietro, e non bastando la
materia, si deua pigliare delli campi, e si deua fare la spesa dalli
MonteFalchesi, Treuani, e Spoletini ciasc:o d'essi p q:nto dura il
suo Terr:rio, e si debbino fare ancora gli argini nella Tatarena sotto,
doue sbocca la fiumicella dirimpetto alla forma delli prati di Tre=
ui, che sbocca in Tatarena, cioè p q:nto dura il Territ:o di Treui,
dalli Treuani, e p q:nto dura il Territ:o di MonteFalco, dalli Mon=
tefalchesi. La forma de' prati de' Treuani, che hora sbocca nel Terr:o
de' Treuani in Tatarena, si debba drizzar:e, che uadi à seconda,
ancorche s'entri nel Terr:o di MonteFalco, e li Montefalchesi adesso
consentino, mà la spesa si faccia da Treuani. Si dourà anco netta=
re il Meandro, cominciando doue s'uniscono le forme, che uen=
gono dal Padulo di Foligno, e seguitando p il suo Terr:rio Monte
Falco, e Treui sino al molino di Treui, mozzando, e leuando tutti
li suoi impedimenti, e bisognando seguitare sopra d:i Molini, si

196v

facci il simile in modo che d. Meandro corra per tutto liberamente e la spesa si dourà fare da ciasc.° nel suo Terr.° non derogando nel resto alle Conuenzioni, et ordini, che ci sono. Si dourà ancor tener netto, e purgato l'Aluiolo dalli Folignati, e Treuani ciasc.° nel suo Terr.rio et anco si douranno nettare, e purgare li fiumi, e fossati della Fiumicella, Alueo, Malcompare, Cueugno, Rouicciano e Sportella, leuando tutti l'impedimenti in modo, che l'acqua habbi il libero corso, e riserrando gli argini, doue bisogna. e la spesa si facci da ciascuno nel suo Terr.rio Siano tenuti li Folignati, Montefalchesi, Beuanati, e Spoletini far tutti li soprad.i lauori ciascuno come si è detto di sopra, et hauerli cominciati frà trè Mesi prossimi, e finiti frà un'Anno, e supplicano tutti la Sac. Congreg.ne e la Santità di N.S. ad approuare, e confermare, e far osseruare, et esseguire tutte le soprad.e cose per benefizio uniuersale di tutti li soprad.i Luochi con deputar persone, che faccino esseguire, et imporre, e far riscuotere tasse da gli adiacenti, et interessati e far tutto quello bisognerà per essecutione delle soprad.e cose: e di più tutti parimente supplicano l'istessa Sac. Congreg.ne e Santità di N.S. à prouedere, che li Cannaresi leuino l'impostume, et impedimenti dell'Arcatura de' Molini di Cannara, e che in ciò si osseruino le resolutioni fatte dalli quattro Architetti mandati nell'Anno 1594. ò altro più uero tempo, in particolare sopra la d.a Arcatura. Si dichiara, che li presenti Capitoli, et Ordini s'intendino per li presenti bisogni, e si debbano osseruare senza derogare nel resto alle Conuentioni e dichiarationi che sono trà li sopradetti. Io Gio: Giacomo Bulgherini Seg.rio della Sac. Cong.ne de Bono Regimine, e Dep.to hauendo uisitato tutti li sopradetti luoghi, e fiumi con li Deputati di ciasc.° Luogo, e con gli Architetti, e Periti, hauendo anco inteso le ragioni, e pretensioni di ciasc.° e uisto, e considerato scritture, e piante, hò di consenso di essi Dep.ti aggiustato, e concordato tutti li soprad.i Capitoli, et Ordini, e l'hò scritti, e sottoscritti di mia mano questo dì 17. di

No:

Novembre 1619 nella Città di Spoleto. Io Gregorio Jacobilli Deputato
dalla Città di Foligno mi sono sottoscritto per la d. Città, riseruando
però la ratificatione, e consenso d'essa, e non altrimente. Io Me=
tello Chini Dep.to dalla Città di Treui mi sono sottoscritto per la
d.a Città, riseruando però la ratificat.ne e consenso d'essa, e non al=
trimente. Io Paolo Galamo Dep.to dalla Città di Beuagna mi so=
no sottoscritto per d. Città, riseruando però il consenso, e ratificat.ne
d'essa, e non altrimente. Io Luciano Scelli Dep.to dalla Città di
Spoleto mi sono sottoscritto per la d.a Città, riseruando però il consen=
so, e ratificat.ne di d. Città, e non altrimente. Io Gioseffe del q. Giac.o
Filippo Campelli Dep.to dalla Città di Spoleto mi sono sottoscritto per
la d.a Città, riseruando però la ratificatione. Et sicut eadem ex=
positio subiungebat, Ciuitates, ac Uniuersitates, et Homines præd.
plurimum cupiunt, Capitulationes huiusmodi pro firmiori illarum
obseruatione, Ap.licæ nræ confirmationis robore comuniri. Nos
Ciuitates, ac Uniuersitates, et Homines præfatos specialibus fauoribus
et gratijs prosequi uolentes, eorum singulares personas a quibusuis
excomunicationis, suspensionis, et interdicti, alijsq. ecclesiasticis sen=
tentijs, censuris, et poenis a Jure, uel ab homine quauis occasione
uel causa latis, siquibus quomodolibet innodatæ existunt, ad ef=
fectum presentium dumtaxat consequendarum, harum serie ab=
soluentes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum noie
Nobis super hoc humiliter porrectis, et inclinati, de eorum Can=
cellariorum consilio, Capitulationes prædictas Ap.ca auctate tenore presentium
perpetuò approbamus, et confirmamus, illisq. perpetuò, et inuiola=
bile Ap.licæ firmitatis robur adijcimus, necnon omnes, et singulos
tam Juris, quam facti, ac solemnitatum aliter forsan requisitarum,
et necessariarum, et quantumuis substantiales defectus, si qui
in præmissis, aut eorum aliquo quomodolibet interuenerint, sup=
plemus, decernentes, Capitulationes præfatas, necnon presentes literas fir=
mas, et efficaces existere, ac ab omnibus, et singulis, quos il=
læ concernunt, inuiolabiliter obseruari debere. Sicq. per

197v

quoscunq. Iudices ordinarios, et delegatos, etiam Causar. Palatij Aplici Auditores, ac eiusdem S.R.E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quocunq. quavis auctate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca eisdem Cardinalibus per praesentes iubemus, quatenus illi praesentes lras, et in eis contenta quaecunq. ubi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Coitatum, et Universitatum et Hominum praefator, seu alicuius eor. fuerint requisiti solummodo publicantes, eisq. in praemissis efficacis defensionis praesidio existentes, faciant auctate nostra, omnia, et singula ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter observari, cum facultate cogendi quoscunq. adiacentes etiam Ecclesiasticos Seculares, et Regulares cuiusvis Ordinis, et dignitatis, et conditionis ad impensas operis iuxta formam dictarum Capitulationum, necnon Lrarum Aplicarum aliter in similibus concernentium, aliaque omnia, et singula in praemissis, et circa ea, necessaria, et opportuna faciendi, dicendi, gerendi, et exequendi contra dictores quoslibet, et rebelles, praesentes censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaq. opportuna Iuris, et facti remedia applicationi post posita compungi, invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachij secularis. Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus, ac quatenus opus sit, Communium, ac Universitatum, et Hominum praedictor. etiam Iuramto, confirmatione Aplica, vel quavis firmitate aliter roboratis, Statutis, et Consuetudinibus, privilegijs quoq. indultis, et Lris Aplicis, quibusvis personis etiam Regularibus, et Secularibus praedictis, illorumq. ordinibus sub quibuscunq. tenore, et formis, et cum quibusvis clausulis, et decretis, tam in genere, quam in specie, et aliter in contrarium premissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis eorum omnium, tenore praesentium pro plene, et sufficienter expressis habentes, illis aliter in suo robore permansuris,

suris, hac vice dumtaxat, peculiariter expressis derogamus, quibuscumq. non obstantibus. Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris XVI. Martij MDCXX., Pontificatus Nostri Anno Decimoquinto.

S. Cardinalis S. Susannæ

Hen. de la Plume

Loco ✠ sigilli plumbei

La qual copia di d.a Bolla originale è stata estratta fedelm.te da me Dott.e Gio: Fran.co Guarini da quella, che si conserva nella Cassa di 4. Chiavi esistente nel Palazzo Priorale di Monte Falco

In nome di Dio. Amen. A dì 27. del Mese di Agosto dell'anno p̃nte 1545. Fatto nel Territorio di Monte Falco nel luogo, doue si dice il Padule di S. Paolo nelli beni di Chrispolto di Francisc detto presso li beni di Santi alias Bisaccia, l'Alueo, et altri lati, Presenti Luca di Gio: Angelo da Beroito, Angelo di Giuliano da Beroito Giacomotto di Martino dal Castello della Moricchia e Cicco alias Cinolfo di Stefano da Cannara Testimonij. Essendo che il Mag.co S.r Pierfran.co Clemente Architetto e Commissario del S.mo Sig: Nostro sopra lo scaricam.to de' Paludi voglia, et intenda, che si zappi, e caui l'Alueo fino alla Ripa della Polzella per il Territorio di Monte Falco, acciò per d.o Alueo fluiscano l'acque piouane et anco l'acque del fonte cinquanta, medianti gli huomini della Terra di Monte Falco, e mentre gli huomini di Monte Falco dubitino, e temano per l'auuenire, che non possano indirizzarsi per il d.o

Si conferma il presente decreto e si proibisce l'introduzzione di nuoui fiumi nell'Alueo fuori che di quelli che sono espressi in esso
Alessandro Buonac corsi Deleg.o Apos.

198

Alueo l'acque del fium.e Cucugno, ò di qualsiuoglia altri fiumi, ò fossati in pregiuditio de gli Huomini di d.a Terra e perciò non uoglino cauar.e, nè permettere, che si caui. Per lo che per la sicurezza di detti di Mont.e Falco il sopradetto S. Pier fran.co Comissario, presenti, et instanti ser fran.co Antonio Sindico di d.o Comune di Monte Falco, et alcuni altri della medema Terra per il d.o Comun.e, dichiarando decretò, et ordinò con questo presente decreto da ualere in perpetuo, che per nesun patto e per nesun tempo mai possano, ò debbiano fluire per d.o Alueo l'acque de'i fiumi Cucugno, Ruicciano, ò Tatarena, nè di qualsiuoglia di essi fiumi, nè di altri fiumi, ò fossati, eccetto che come si è detto, l'acque piouan.e, e l'acque del font.e cinquanta e se in alcun tempo mai appavisse in qualunqu.e modo il contrario e che l'acque altronde, di quello, che come s.a è stato decretato, fluissero per il d.o Alueo, che sia lecito à d.i Huomini di Monte Falco sempre, et in ogni tempo in qualsiuoglia modo ipso iure, et facto di chiuder dette acqu.e, riempir l'Alueo, e far le ripe talmente che non entrino d'altri acque per il lor Territorio à libito di essi di Mont.e Falco. E così dichiarando decretò, et ordinò in ogni miglior modo, rogando, dando licenza à mè Christoforo Melantio Cancelliero, che delle cose pred.e ne facessi Instromento.

La Copia del sopradetto decreto in lingua Latina, e ridotto fedelmente in uolgare di parola in parola da mè D.r Gio: fran.co Guarini, si conserua nella Cassa di quattro chiaui esistente nel Palazzo Priorale della Molt'Ill.re Comunità della sopradetta Terra di Mont.e Falco di donde se ne è fatta la predetta Copia con il douuto confronto.

In

In nõiẽ Domini Amen. Visita fatta da Mons. Ill.mo e Rev.mo Nicolò Grimaldi de' Marchesi della Pietra nobile Genouese, Gov.re di Perugia, et Umbria, e per Breue speciale di N. S. Delegato sopra l'acque di tutta la Prouincia.

Hauendo Mons. sud.o riceuto lrã dalla Sac. Congr.ne dell'acque del tenor seg.te ad effetto di portarsi alla Visita de' fiumi. Ill.mo e m.to R. S.r come fr.o È stato fatto ricorso à nome delle Comm.tà della Valle Spoletana, come i loro Territorij uengono sõmam.te danneggiati dall'acqua per la ripienezza de' gli Aluei de Torrenti, e fiumi, che inondano con graue lor danno le loro Campagne, e perche è stato stimato, ancorche non fusse stata fatta d.a instanza, che sia necess.io ogni tanto tempo riuederle, si è risoluto, che V. S. uisiti la Valle, e proueda, come sarà di ragione in conformità delle sue facoltà. Roma 22 Aprile 1690.

D. V. S. Come fr.ello Il Card.le Ottoboni. P. fr. Bernini S. Mons.r Gov.re di Perugia

E uolendo dare esecut.ne à gli ordini soprad. elesse il S. Fran.co Sforzini da Todi per Perito, e con il med.mo si ritrouò il giorno delli 8 alla Mad.na SS.ma degl'Angeli, e proseguendo unitam.te il uiaggio, si condusse in Foligno, di doue la matina delli 9. dopo hauer spedite lrẽ alli Dep.ti di tutte le Città interessate, acciò stassero pronti per gli accessi da farsi, si andò à uisitare l'acqua d.a della formetta, che prouiene dal fiume Menotre, e passando fuori le muraglie della Città di Foligno, serue per fare macinare li suoi Molini da olio, et introducendosi una portione d'essa nel Monast.ro delle Margaritole, s'entrò in d.o Mon.ro, e si riconobbe seruirsene per diuersi usi, come di Lauatori, fontane, et altro, e poi uscire sotto la strada publica d.a de Monasteri, e quindi una parte d'essa introdursi nel Mon.ro di Bethelem, e l'altre passare per l'Orto delli Margaritole fuori della Clausura, e susseguentem.te

introdursi nel Monast.co delli Contessi doue similm.te s'entrò, e si uidde, che dopo hauer seruito al bisogno del med.mo, passa per condotto sotterraneo (trauersando la strada) nella Cantina de' SS.ri Gregorij e segue per gli horti di diuersi Padroni contigui alla strada d.a del Borgo vasaro, ne' quali i P.roni attrauersano e serrano il corso dell'acque con alcuni sportelli per farui lauatori, onde resta come imprigionata, e putrida, regurgitando anco le uolte indietro con danno de' P.roni superiori à segno, che cagiona un fetore non ordinario con pregiud.o non solo di tutti gli habitanti uicini, mà anco in buona parte della Città tutta. Seguitando poi sotto le Case dell'Ospidale, e dopo hauere scorso per altri luoghi arriuando nell'horto di Bart.o di Boralice sotto la Chiesa d.a di Fraporta, si riconobbe anco nella d.a forma s'introduce l'acqua, che scola dalle strade della Città, e passando per l'horto di S. Dom.co arriua in q.llo di S. Nicolò, doue furono osseruati s.a essa forma dui archi di muro con le saracineschi, assai angusti, e nel fine dell'horto passa sotto le mura del med.mo per una piccola apertura larga palmi dui doue ui è un'incastro per una saracinesca, formandoci l'acqua una caduta, che in fine attrauersando sotto la strada, sbocca nel Canale del fiume Topino, cioè in q.lla parte, che passa per la Città à far macinare il grano.

Per rimediare dunque à questi inconuenienti s'ordina per adesso, che debbasi espurgare affatto da tutti li Padroni la forma, arriuando sino alla salciata sin quei luoghi, doue stà, e negli altri slargarla, e profondarla in modo di guadagnare un declinio sufficiente senza pregiuditio però di poter fare anco leuare le sportelli, quando con il semplice spurgo non rimanesse intieram.te rimediato, et in oltre che li P.P. di S. Nicolò debbano nelli dui archi di muro fare dilatare le saracineschi sino à palmi cinque Romani di larghezza, e sei di altezza, e con l'istesse misure regolare ancora l'ultima nel muro dell'horto, doue fà la caduta l'acqua. E perche in q.sta medema forma sbocca un'altra formetta, e chiauica

200
2

nica fra l'horto di Doralice, e q.llo del Mon.rio di S. Catarina, che serue p scolo dell'acque piouane della Città, come si è detto di s.a quale ben spesso resta inondata p l'angustia delli med.mi; s'ordina, che debba ampliarsi un palmo, e mezzo p ogni uerso la bocca della Chiauica à spese della Com.tà, e la formetta à spese de' Proni d'essa, et acciò restino eseguiti gli ordini sud.i nel termine di 15 giorni, se ne dà l'incumbenza alli Dep.ti Ecclisiasti[ci], e Secolari con la sopraintendenza del Sig.r Conte Montecatini ——

Doppo le 20 hore dell'ist.o giorno s'arriuò alla Villa di Butine, e si riconobbero l'acque, che sorgono nella strada de' prati contigua à d.a Villa passato il portone delli beni dell'Her. del Cap.no Vittorio Castori, le quali doppo di tenere allagato un tratto di d.a strada di canne 20 in 6.a, s'introducono à mano destra della med.ma uerso Beuagna in una forma manufatta d.a la fossa di Butine, e q.sta si uisitò in giù p la distanza di canne 200, e si osseruò essere tutta ripiena, e ristretta in modo, che non scorreua, e quasi stagnaua ——

Nel giorno de' 10 la matina s'arriuò alla Chiona nel sito, doue ui è s.a il ponte d.o della Paglia nella strada de' mezzoli, et iui trouatisi l. Dep.i di Foligno Assisi, Spello, e Beuagna, si cominciò la uisita dell'Alueo della Chiona del d.o Ponte in su, sino che si peruenne ad una forma d.a di S. Felitiano, che à mano destra uerso Foligno sbocca in d.a Chiona, la quale p la distanza c.a un miglio riceue i scoli de' campi confinanti, e proseguendo in sù p la med.ma Chiona, si giunse à mano destra uerso Foligno, doue sbocca la fossa di Butine, riconosciuta in q.sto modo dal principio sino al fine ripiena, et interrita quasi affatto. Seguitando poi p la detta fossa, si trouò, che à mano destra ui sbocca una forma, la quale fù asserito essere stata fatta p il puro scolo de' campi confinanti, e parim.te à mano destra ui sbocca altra formetta, p la quale uiene

200v

buona copia d'acqua procedenti da altre uene, e sorgenti, che scaturiscono nella strada de' Prati consimili à quelle, che s'introducono nella fossa di Butine, e proseguendo in sù per questa medema, s'arriuò doue à mano sinistra ui sbocca una forma nuoua fatta dalli Cirocchi di Foligno, la quale uà à terminare in sù sino al fosso d.o Scafale, e per questa si è preteso contro il solito imboccare l'acque del d.o fosso Scafale nella fossa di Butine, la quale non essendo capace di riceuerle, ne succede l'inondatione di tutti li campi confinanti, et adiacenti.

Peruenuti poi à capo la forma sud.a fatta dalli Cirocchi sino al fosso Scafale, si uidde questo introdursi nella Chiona in poca distanza sotto la forma, e precisamente nel Ponticello, doue similmente sbocca la Chiona d.a uecchia à differenza di quest'altra, che sentesi nominarsi da molti per Chiona nuoua, e d.a Chiona uecchia, e Scafale originano da Spello nel seguente modo, cioè: Si trouano due miglia in c.a sopra d.a Terra dui monti poco distanti un dall'altro, che uengono congiunti da una muraglia di lunghezza Canne 25 Romane, grossa palmi 12, alta nel mezo c.a palmi 60, onde uengono denominati li Monti gionti, e per questi uiene ne' tempi piouosi un Torrente, che poco lungi dalla strada Romana in sù uiene denominata Chiona uecchia, e poscia diramandosi in uarij riui che uengono passati nella d.a strada con Ponti, se ne formano un poco al di sotto dui soli capi e l'uno à mano destra uerso Spello uien detto Chiona uecchia, e l'altro à mano sinistra uerso Foligno Scafale e tutti dui questi s'introducono nella Chiona d.a nuoua al Ponticello. E tanto d.o Scafale (cominciando dal Podere delli Scarsi di Foligno), quanto la Chiona nuoua, che finisce sboccando nel Topino à capo del Podere de' Marcellesi di Foligno, e nell'estremità dell'altro del Piergilij da Beuagna, si riconobbero in molti luoghi alzati affatto di letti, e senza ripari, nè argini, et in altri ripieni, et interriti in gran parte.

Si

Si riconobbero anco poco discosto dal Ponticello soprad.; e precisam.te nel Prato s.a la Casa de' Saracchi di Foligno, dui sorgenti d'acqua, quali s'introducono p. la forma di Malincarca, che si distende in giù quasi paralella alla Chiona nuoua sino che arriua uicino al Ponte della Paglia, doue s.a il med.mo. La d.a forma di Malincarca imboccaua p.ma nella Chiona nuoua; mà da più Anni sono, fù dalli Bonauoglia di Foligno suoltata, e fatta sboccare nella forma contigua alla strada de Mezzoli con pregiud.o inesplicabile di tutti gli aggiacenti, mentre allaga quelle campagne, tanto maggiorm.te che ancor essa s'è osseruata esser la maggior parte interrita.

Per ouuiare all'inondationi continue, che p. simili disordini si cagionano, si douranno fare spurgare, inalueare, e respettiuam.te arginare secondo li bisogni di ciascheduno Torrente, la formetta, e la fossa grande di Butine, la forma di Malincarca, et il fosso Scafale cominciando solam.te dal Podere delli Scarsi, e precisam.te in modo, che la formetta sia larga in cima palmi 10. romani, in fondo palmi sei, la fossa di Butine in cima larga palmi 16. in fondo palmi dieci, la forma di Malincarca larga in cima palmi 8. in fondo palmi cinque, lo Scafale largo in cima palmi 14. in fondo palmi 8: auuertendo di buttare sempre la terra da tutti dui i lati, acciò faccia argine vagguagliatam.te e q.to alla profondità sia tanto, che basti al suo honesto decliuio, e la spesa dourà farsi da Possidenti nel Terr.rio di Foligno con le solite collette.

Il simile dourà farsi nella Chiona nuoua, e cominciando dal Ponticello sino alla fossa di Butine, dourà esser larga in cima palmi 20. in fondo palmi 12. e susseguentem.te sino alla sboccatura in Topino larga in cima palmi 30. in fondo palmi 18, e c.a alla profondità dourà esser regolata à douere delle sboccature, che si fanno in essa da gli altri Torrenti, e forme, auuertendo che la terra dello Scauo del Ponticello sino al Ponte della Paglia si debba vagguagliatam.te buttare da ciascheduno lato, acciò gli argini uengano eguali, e dal

201

Ponte della Paglia sino à Topino, dalla sola parte verso Spello, et alla spesa di quest'opra che deue farsi da Folignati, siano tenuti concorrere li medesimi per un solo terzo, li Spellani per un'altro terzo, gli Assisani per tre quarti dell'altro terzo, e li Beuanati per gli altri dui quarti residuali, rispartendo però le collette, conforme al solito.

In quanto alla forma di Malincarca, si dourà questa dal Bonauoglia rimettere à proprie spese nel primiero stato in modo, ch'imbocchi nella Chiona dalla parte di sopra del Ponte della Paglia e quando non obedisca nel termine di 15 giorni, si procederà contro d'esso anche criminalmente, oltre a farsi rimettere à danno suo.

Et in ordine alla forma del Ciuocchi, questa dourà serrarsi, e riempirsi da capo verso lo Scafale per la distanza di Canne 20 à spese del medesimo similmente dentro il termine di quindeci giorni.

Et acciò tutti questi lauori siano effettionati in tempo, che possano seminarsi li terreni, se ne dà il pensiero alli Signori Deputati ecclesiastici e secolari con la sopraintendenza del Signor Conte Montecatini con tutte le facoltà & anche di potersi seruire del Signor Lodouico Sisti per assistente à tutte l'operationi da riconoscersi, secondo parerà al detto Signor Conte Montecatini.

Il giorno delli 11 si andò la matina à uisitare la Sporella di Beuagna, si trouorno i Deputati di quella Terra, e ui furono ancoli Signori Gioseppe Jacobilli e Pietro Gregorij rappresentanti i Padroni della tenuta delli Paduli e si fece la pianta di detta Sporella, che si lascia annessa: poiche hauendo preteso li sudetti di Foligno, che la Sporella in pregiuditio de' Paduli fusse alzata più di quello restò ordinato nella sentenza del Signor Cardinal Beuilacqua, ne fù fatta fare l'esperienza et in realtà fù trouato, che era profonda tre palmi di uantaggio, con che i Beuanati dissero essere più utiloso per lo sciacquo de Paduli, e li Padroni asserendo, che ciò caminarebbe, quando rescia al medesimo fusse stata profondata, e non alzata nelle sue sponde: mà all'incontro non hauendo prouata la loro asserriua, che fusse alzata, si lascia pendente ogni attione, che potesse loro competere per questo capo.

Di più hauendo li medesimi preteso, che fusse slamata la sponda dalla parte del boschetto del Signor Gioseppe Vitelleschi con danno parimente de' Paduli, si ordinò, che à spese proprie potessero tagliare tutto il

sito

sito segnato lra A. descritto più diffusam.te in d.a pianta.
In oltre si visitò q.lla parte il Clitunno, ò sia Meandro, come anche il Teve=
rone s.a d.a Sportella sino alla sboccatura della forma del Molino di
Monte Falco nel Teverone, et osservossi, che d.o Teverone è interrito, e le
bandine, ò siano sponde, sono scorse in modo, che impediscono il corso fe=
lice dell'acque; e l'ist.o disord.e benche in minor parte fù osserv.o nel Clitunno.
Il dopo pranzo seguitandosi la visita della Sportella di Bevagna in giù
il Teverone, ò sia Timia, come vien chiamato, dalla d.a Sportella in giù
e pervenuti dove sbocca in essa il fosso di Malcompare, che origina nel
Terr.io di Monte Falco, e divide in qualche parte q.sto da q.llo di Bevagna,
fù riconosciuto, che oltre buona copia d'acqua, conduce qualche quantità
d'interrim.to come si vede nell'Alveo di d.o fiume et angustiando notabilm.te
il corso dell'acque: Proseguendo poi in giù nella d.a Timia, ò Teverone
in c.a à Canne 100, si scorgono nel letto d'esso altri renicci, et impo=
sticci, e similmente più in giù in un'altra consimile distanza si ve=
dono nell'Alveo altri impedim.ti, e scanni lasciati, come s.a, si come in
distanza d'altre Canne 50 parim.te furono osservati consimili intoppi
sino che s'arrivò al Ponte del Molino di Bevagna, sotto il quale il
fiume dalla parte di d.a Terra hà lasciato considerabili renari, e
scanni. Data poi una vista all'accolta de' Molini di d.a Terra
si passò à visitare l'Arcatura, ò sia Lega, ò Parata di Cannarà
la quale è situata à traverso al d.o Teverone, ò Timia, e serve à
effetto d'alzare l'acque in modo, che possa introdursi nella forma
de' Molini di q.lla Com.tà essendo la med.ma fabricata di muro mattic=
cio lungo in c.a Canne 10, grosso palmi 15. alto s.a il pelo dell'acqua
di sotto palmi tre con la sua scarpa, che comincia al pelo dell'
acqua. e s.o d.a Arcatura di muro si vidde un'altra parata fatta
con fascine, tavoloni, e pali, alta palmi tre, seguendo anco sotto
la s.a Arcatura nell'Alveo del fiume un pontone, ò interrimento
dalla parte verso Assisi che occupa gran parte del letto. e poco
di s.o la d.a Arcatura si riconobbe, che nel d.o fiume vi sbocca il
fosso Attone, che interseca qualche poco il Terr.io di Bevagna, e

202 v.

Cannara. E perche questo conduce gran copia d'acque nell'escrescenze del fiume, augumentandosi, et urtando in quella parata di legni, regurgitano l'acque in dietro con danno di tutta la campagna che resta inondata e specialmente la Tenuta de' P.P. Servitti di Foligno, et ad effetto d'indicare l'esito di questo fiume, fu veduto non molto lungi dall'Arcatura unirsi con il Topino, e poscia per le ripe di Bettona rientrare nel Chiascio, ed indi più sotto nel Tevere.

Ad effetto dunque di riparare queste inondationi, s'ordina, che debba onninamente levarsi la parata di legno sudetta l'Arcatura di muro di Cannara lasciando solamente à Cannaresi facoltà di potervi tenere qualche fascinella in modo, che ad ogni piena possa esser dall'acqua portata via et anco dalla parte di Spello posare un tavolone d'altezza di mezo palmo romano sopra il ciglio dell'Arcatura, che venga à morire à niente in mezo della medesima, e ciò a fine che l'acqua maggiormente possa introdursi nella forma del Molino, già che non stà totalmente à seconda del fiume et in oltre che la medesima forma si spurghi, e slarghi, e si profondi à dovere della corrente. Di più s'ordina, che il fosso Attone nella sboccatura, che fa nel fiume si riduca più à seconda di quello stà presentemente, acciò l'esito delle sue acque non vengano impedite tanto dal corso del fiume, e s'habbia anco riguardo à spuntare per qualche tratto ivi vicino quei gomiti, che trattengono la corrente.

E per l'esecutione di detti ordini doveranno li Deputati dell'acqua di Cannara operar che il tutto s'effettui nel termine di 12 giorni, et il detto Commissario Montecatini con le solite facoltà sudette intendervi e per la spesa osservaranno il solito.

Il giorno 12 si visitò l'Alveo del Topino, e sue ripe sino al Ponte nuovo di ambidui i lati, e cominciando al muro nuovo incontro all'altro della Città qual muro restando scalzato dalla corrente, si disse farvi trè denti con passoni, e seguitando più sotto Canne 50 in circa altra corrosione dell'argine, s'ordinò ripararsi con un triangoletto, ò denti con passoni, come sopra. Arrivati poi al letto vecchio dell'istesso fiume in Contrada Ponte cavallo, per sicurezza, e miglioramento del sito fu detto doversi fare un'Argine alla di lui sboccatura, acciò dia causa all'acque che entrano di sopra di ricalzarlo e colmarlo, per dover poscia misurarsi il medesimo sito ad effetto di venderlo ad estintione di candela, con porre ordini necessarij

203
2

cessarij, e depositar il denaro nel Monte della Pietà per eseguirne appresso altri ordini, che si stimaranno necessarij. Giunti alla vottura ne' beni de Cirocchi, doue fatto un'Argine accostandouisi il fiume, con una sessione circolare si disse esser bene farui dui, ò trè gabbioni, ò denti come sopra, come anco alla vottura della Madonna di Caue. E seguitando la visita, si uidde prima d'arriuare alla vottura de' Perugini, l'argine; che dourà esser rincalzato, e rinfiancato per il tratto di Canne sette in circa, e di sotto incontro alla strada, che uà à Caue per il tratto d'altre 4. Canne in circa similmente rinforzato l'Argine, e poco più appresso accomodata altra partita d'Argine. Peruenuti alla votta de' Perugini s'osseruò hauer bisogno di qualche gabbione, e di rinfiancare li suoi Argini per la di lei difesa, e susseguentemente alla votta de' Todi di Caue dourà esser rinfiancato l'Argine, facendoui un dente, ò gabbione

Giunti poi al Ponte nuouo, si ritornò seguitando la visita per l'altra ripa uerso la Città e si riconobbe douersi alzare ne' terreni del Falcia la strada sopra l'argine, si come appresso nella votta del Sisti s'ordinò, che si facci un poco d'argine, ò parata nel mezo de' suoi beni, doue si uidde esser già stata cominciata. Nella Contrada poi delle Cannete, Che si debba slargare alquanto l'Alueo et alzare la strada sopra l'argine, si come alla scesta di Montefalco, doue il fiume hà fatto un seno deue farsi una passonata, e poco più sotto si dourà similmente alzare la strada sopra l'argine, dou'è scosceso, e similmente un poco più da lontano osseruata una corrosione d'argine deue esser rimediata con una fila di passoni lunga Canne 4. Intrecciata con uimini, e ricoperta di terra. appresso scorgendosi un secco, ò ficco fatto dal medesimo fiume, si deue accomodare con una passonata ad uso di dente. Vicino poi alla Chiesa di S. Manno incontro alla Madonna di Caue si riconobbe il bisogno d'essere alquanto alzato l'argine, et in fine della ripa nuouamente aggiustata del bordicciolo delle quaglie ui si douranno fare due denti con passoni, come sopra.

Osseruati nel tratto di questa visita diuersi disordini, e sentiti molti abusi, per l'opportuno rimedio d'essi s'ordina, che da qui auanti

203 r

non si tagli il terreno de gli aggiacenti, quando si puol valere di quello del letto del fiume, perche nell'istesso tempo non resta isolato l'argini, e viene à rimanere profondato l'Alveo con non poco profitto; et in caso che la necessità spinga à tagliar qualche poco di terra, si facci superficialmente, e con fosse, come fin'hora con poca prudenza s'è costumato.

Che le ripe in caso di bisogno siano tagliati à scarpa, e non per il dritto, come si vede esser stato fatto, à fine di meglio conservarle. Et ad effetto perpetuarle, si usi il piantare arbori, e si prefigga una pena à chi li tagliarà, quando non sia per servizio del medesimo fiume.

Una consimile pena si promulghi contro quelli, che haveranno ardire di tralasciare la strada ordinaria per servirsi di quella sopra l'argini per transitarvi con i carri.

Et altra pena si stabilisca contro chi ardisca di fare acquaioli, sbusciando l'argini per macerare le canape, ò per altr'uso senza licenza de Signori Deputati.

Parimente si facci editto, che chi si ritrova d'haver appresso di sè libri di Collette imposte per servizio de' fiumi, fosse, e forme, ò sia persona Ecclesiastica ò Secolare debba restituirli al Cancelliere Priorale nel termine di 15. giorni, et in caso di transgressione, si procederà con ogni rigore.

Havuta poi una piena relatione non essersi costumato per l'addietro di pagare il sito di quei terreni serviti per la riparatione de gli argini, come anco per diverse ragioni si considera esser di giustizia, scusandosi hora che alcuni hanno la pretentione d'essere rimborsati; s'ordina che debba osservarsi il solito, e potendo darsi il caso, che sia stato estorto qualche rescritto contrario à questo decreto, non si dovrà attender in contrario alcuno.

Essendosi stilato per il passato, che nelle volture de' fiumi, i Soprastanti delle Ville con un solo Geometra vadano à riconoscere quei terreni, che inondati devono concorrere alle collette e che l'istesso Geometra se ne stia alla semplice relatione de' Soprastanti; s'ordina, che da qui avanti v'assista uno, ò dui de Signori Deputati, incaricando assolutamente la loro conscienza per l'adempimento del dovere; e quando si praticasse

in

in contrario, la colletta resti nulla, et inualida, ricordando, che la ricognit.ne dell'inondationi deue farsi immediatam.te che s'è ritirata, perche oculatamente si riconosca la verità.

Sentendosi, che in alcune collette vecchie vi siano de residui da esigersi, il Canc.re Priorale ne facci la nota per la totale effettuaz.ne dell'esigenza.

E perche con clamore di molti s'è saputo, che la borsa d'una colletta imposta ad un tal bisogno preciso serua poi ad ogn'altra cosa, che per quello, si ordina, che per l'auuenire ciasc.na sia impiegata per il bisogno, à cui è imposta, nè possa diuertirsi in altr'uso sotto pena à chi pagasse gli ordini d'esser tenuto del prop.o, e per rimediare à quel, che fin' hora è stato fatto si comanda, che siano rimborsati da quelli, per il bisogno de' quali sono state erogate.

Il giorno di 13. si passò alla Visita del Clitunno ò Meandro, e Teuerone s.a la Sportella di Beuagna, osseruandosi attentam.te lo stato d'essi, e giunti alli Molini di Monte Falco, si trouorno li Dep.ti di Foligno Beuagna Treui, e Monte Falco, e con i med.mi data una vista alli med.mi Molini, si continuò il uiaggio in sù per il Teuerone, et arriuati al Ponte sotterraneo di Ponte canale, doue l'acque del Clitunno à mano sinistra s'introducono sotto il letto del d.o Teuerone, e poi nella forma de' Molini med.mi di Monte Falco, si disse douersi la med.ma forma slargare, ripolire, e restituire alla pristina misura enunciata nell'Instro cioè di larghezza in cima palmi 35. in fondo palmi 30. In oltre si osseruò, che nell'imboccatura di d.o Ponte sotterraneo vi era à trauerso una sbarra cō alcuni passoni messici da quelli di Monte Falco, acciò trattenessero gl'imposticci, che non s'introduchino nell'arco esteriore del med.mo in altro modo, che per essere angusto, e basso, impedirebbero la corrente dell'acque: ma perche d.a parata in tal forma puol trattener l'imposticci in maniera, che soprauenendone di molti, potrebbe serrarsi affatto l'Alueo, et in occasione d'escrescenza dare à dietro l'acque, et allagare i campi di s.a, fù per ciò ordinato,

204v

chè la med.ma si douesse fare cō angolo acuto verso la Corrente ad uso di taglia acque, à fine restino l'impostacci di quà, e di là dalle sponde, e l'Alueo libero nel suo mezzo.

Si vidde poi poco s.a d.o Ponte, che nel Teneroni entra la Marroggia, et à mano destra il Torrente Tatarena, et acciò in q.sta unione soprauenendo le piene possano l'acque scorrere più à seconda; s'ordinò, chè li Monte Falchesi douessero continuare la punta della ditta separat.ne frà d.a Tatarena, e Marroggia più auanti Canne cinq. cō pali intrecciati, e riempiti di terra. Si riconobbe ancora iui uicino una rottura fatta nell'Argine di d.a Tatarena nel Terr.rio di Monte Falco nelli beni della med.ma Città, e fù ordinato, chè douesse riattarsi prima delle prossime uendembie.

E proseguendo la visita in sù trà la Marroggia, e la d.a forma del Molino di Monte Falco, si trouò la Casella similm.te di Monte Falco situata s.u il Clitunno, auanti la quale si diuide l'acqua in modo, chè una parte s'introduce dentro la Casella, e da essa nel principio della forma del Molino di Monte Falco, e l'altra, chè da un vergone di ferro, e Trauertini uien regolata, seguita auanti p il Clitunno med.mo sino alla Sportella di Beuagna. Et hauendo li Deps. di Monte Falco fatta instanza, che p la necessità di riattare la d.a Casella, si come p espurgare, e dilatare la forma, li Treuani douessero leuare l'acqua al Clitunno et in ue[r]ce p qualche giorno di spurgare p il loro Terr.rio su'l fondam.to di diuerse concordie, e scritture (trouate q.ste insussistenti), fù risoluto, chè si suoltasse tutta l'acqua, mediante una forma da farsi frà la strada, e la Casa di N. N. esistente nel Terr.rio di Foligno incontro alla d.a Casella, facendola poi in poca distanza rientrare di sotto al vergone accennato di sotto al Clitunno, e à tale effetto ne fù fatto fare obligo da m.ro Gioseppe Soldati muratore Milanese habitante in Treui, come p poliza rimasta appo li Montefalchesi meglio e più diffusamente s'esprime.

Con che terminatasi la visita di tutto il Teneroni anco p quei luoghi, doue si chiama Timia frà q.sta, e la giornata dell'11, e riconosciute,

205
2

te com'già si è d.o, tutte le sue imperfettioni; fù risoluto, che tanto da Folignati, quanto da Monti Falcesi, Beuanati, e Cannaresi si douesse scauare, e slargare in modo, che dall'imboccatura di Tatarena, e da Marroggia in giù sia profondo dal piano delle bandine palmi dieci, largo in cima palmi 55. et in fondo 45. e la d.a bandina larga palmi 10. e sopra d'essa l'argini altri palmi 10. con la sua scarpa palmo per palmo, e con questa misura dourà regolarsi sin sotto li Molini di Monte Falco, e precisamente doue termina lo sciacquo de' med.mi e susseguentemente in giù sino al fosso di Malcompare dourà esser di larghezza in cima palmi 60. in fondo palmi 50. e profondo palmi 10. con le sue bandine, et argini della misura, come sopra, e dal detto fosso di Malcompare in giù sino alla sboccatura nel Topino, già che non ui sono bandine, dourà esser largo il suo alueo in cima palmi 70. in fondo palmi 60. e profondo dalla cima de'gli argini palmi 10.

Sarà però peso de' Desp.ri di ciascheduno luogo farne seguir l'effetto dentro il termine d'un Mese, auuertendoli, che se non faranno le parti loro, oltre al castigo, al quale soggiaceranno per la disobedienza, si farà fare il lauoro à spese di chi non hauerà adempito, et il S.r Conte Monte ca: sopraintenderà à tutta l'opra anco col mezo del S. Lodouico Distini, facendo riconoscere le di lui fatighe da ciascheduna Città. e perche questo scauo è stato fatto altre uolte, e ui saranno le solite collette, dourà procedersi per la spesa necess.a secondo quelle, e secondo le conuentioni, che fussero trà le Communità.

Il giorno delli 24. si ripigliò la Visita del Ponte di Bari sopra la Marroggia nel Terr.rio di Spoleto, et iui s'osseruò al di sotto del Ponte, che gli Argini della d.a Marroggia restauano alquanto bassi interrottamente per la distanza di Canne 200. in c.a, e questi si dissero aggiustarli, et eguagliarli alla loro debita altezza. e poco più sotto à mano destra uerso la strada Romana, doue sbocca una stradella, si uidde l'argine assai abbassato, e però fù detto si rialzasse al

205v

paro degli altri. Douranno perciò li SS.ri Dep.ti di Spoleto farne omninam.te seguir l'effetto, perche altrim.te si farà fare à spese loro, e la spesa dourà farsi con la solita colletta.

Si seguitò poi la visita di d.a Marroggia sino al Ponte di S. Lorenzo Terr.o di Treui, e si riconobbe, che restaua presentem.te in buon stato, essendo stati risarciti l'Argini da poco tempo in quà, e cosi continuano bene accomodati sino al suo sbocco nel Teuerone doue sbocca quasi anche uicino il Torrente di Tatarena, e solo fù osseruato, che uerso il fine d.a Marroggia uiene assai ristretta dalli proprij Argini: perilche fù ordinato, che per 200. Canne p.ma d'arriuare nella sboccatura nel Teuerone si douessero le sue sponde alquanto ripolire dalla parte di dentro per rendere più largo, che sia possibile l'Alueo —

E supponendosi che il tratto di d.e 200. Canne sia nel Terr.io di M. Falco, douranno li Dep.ti di q.lla Co.ità farne seguire l'eff.o co l'assistenza del S.r Conte Monticatini nel modo, che di s.a s'è detto. —

Si uisitorono anco nel Terr.io di Treui il Torrente di Tatarena, e fosse, e forme che in esso sboccano, cioè à mano sinistra dalla parte di Monte Falco il Gallo, Cucugno, Rouicciano, e fossa grande et à mano destra uerso Treui il fiumicello, la Forma, Alueo, Rotea Marroggiale, Reale, e Rota che tutti assieme compongono la Fiumicella, che poi entra in d.a Tatarena, sicome anco sotto d.a fiumicella la fossa renosa, che pur entra in Tatarena —

Et in q.nto à Tatarena fù risoluto, che nel Terr.io delle Picchie si riattassero gli Argini, e dal sito della sboccatura, che ui fà la Fiumicella sino al Teuerone si douesse spurgare, e supponendosi, che una parte di d.o tratto sia nel Terr.io di Monte Falco, e l'altra in quello di Treui, douranno li Dep.ti di d.e Co.ità far le loro incumbenze, perche ne segua l'eff.o osseruando le solite Collette.

Et p.mo oltre perche in d.a Tatarena poco di s.a, doue ui sbocca la Fiumicella, si uidde una rottura d'Argine uerso Monte Falco nel Terr.io di Treui detto il passo di Possidonio, fù ordinato si douesse riattare con la solita Colletta auanti le pross.e Vendembie, e perciò

douranno

douranno li Dep.ti di Treui insisterui gl'accomodam.ti, uolendo, chè il 3 9
Dr Biondi n.ro Comm.rio assista nell'operat.ni ordinat.e fin'hora, e chè s'or=
dinaranno per l'auuenire nel Terr.rio di Treui

In qu.to poi alla Fiumicella, Rota, Alueo, Fiumicello, fosso Gallo, e Cucugno
furono q.sti riconosciuti bisogneuoli di spurgo e ripolim.to per qu.to s'esten=
dono nel Terr.rio di Treui, e però douranno li Dep.ti con il d.o Dr Biondi
farne seguir l'effetto con le solite Collette, ò Popolat.ne respettiuam.te, si come
douranno anche far continuar.e nel modo, chè s'ordinò, lo spurgo della
fossa grande con la Colletta solita senza faruici cōcorrere le Coita delli
Castelli Picchie, e Cannaiola, nonostante fusse preteso in contrario: perchè
fù riconosciuta la loro ragion.e etiam co'l consenso delli parti, che p.ma
contradiceuano. E perchè nello sboccar.e, chè fà la d.a fossa grande in
Tatarena si torce alq.to in modo, che cagiona inondation.e, douranno
li med.mi, com.e fù risoluto, farla sboccare rettam.te trà Rouicciano e Tatarena.

In occasion.e della uisita de' sud.i Torrenti si peruenn.e alli Molini delli S.ri
Scelli di Spoleti nel Terr.rio di d.a Città, li quali pretendeuano, chè li
Treuani fussero obligati per utile del loro Molino di scauare, e dilatar.e
la roueta, acciò l'acque, che escono dal med.mo non douessero con pre=
giud.o regurgitar.e, co'l fondam.to d'una l.ra della sac. Congr.ne dell'acque
chè cinq. Anni sono l'Imponeua alli Treuani. Mà osseruatosi, chè il
motiuo della Congr.ne era di liberar.e i Terreni aggiacenti dall'inondat.ne, chè
in hoggi cessa per non esserui tal bisogno, e che per consequenza li Scelli
haueano il torto, non hauendo li Treuani q.sta seruitù, fù solam.te ordi=
nato chè d.a Roueta douess.e nettarsi, e ripolirsi dall'herbe, e perciò do=
uranno in q.sta maniera contenersi li Deputati di quella Terra

Il doppo pranzo del med.mo giorno si passò à uisitar.e il fium.e Clitunno dal
suo principio delle uene di Pissignano, e con q.sta occasion.e anco la
Marroggiola, chè origina poco s.a à d.e uen.e, e chè nel sito, oue si con=
giunge cō Clitunno, uien chiamato Riuo, ò Sporello, e uisitato d.o
Clitunno sino alli Molini di Treui fù osseruato, chè p.ma d'arriuare à
q.sti à man sinistra contigua al Ponte di S. Pietro di Bouara in

206v

uece d'Argine una parte della sponda è fatta di muro lungo circa Canne noue, in cui sono diuersi busci, e però fu detto di riattarli, e dietro à d. muro fare una terra piena ad uso d'Argine.

E seguendo la visita sud.a dalli Molini sino al Ponte di Pietrarossa fu riconosciuto notabilm.te interrito, ristretto, e slamato anche le sponde, e però fu ordinato che si spurgasse, slargasse, e ripolisse, ed buttare la terra di s.a ad effetto di rimettere le sue sponde in buono stato auanti le vendembie. Da d. Ponte in giù fino la Casella di Monte Falco fu riconosciuto stare d. fiume in competente stato, e douersi solam.te ripolire dall'herbe, e leuare l'impedim.ti che sono nelle sponde per liberar.e affatto il corso dell'acque, nel t.ne d'un Mese. E che ci uien fatta instanza dalli Publici Rappresentanti di Treui, che per quanto scorre il fiume dalli Molini sino al Ponte di Pietrarossa, conforme al solito s'astringa un'huomo à fuoco per far l'operat.ne che bisogna senza escusarsi nesuno priuilegiato, attesoche ogn'uno gode il benefitio delli Molini; però essendo molto giusta, s'ordina, che senza grauam.e di Colletta debba essere astretto dal n.ro Comm.rio un'huomo à fuoco finche resti terminata l'opra. Per q.llo poi concerne il lauoro da farsi dal Ponte di Pietra rossa sino alla Casella, si dourà per la spesa osseruar.e il solito. — Dalla d. Casella poi in giù sino alla Sportella di Beuagna (doue d. Clitunno uien'anco nominato Meandro e doue arrestata una parte delle sue acque per la forma del Molino di q.lla Città si congiunge ed il Teuerone, ò sia Timia), uerso la qual parte ui fu fatta la visita la matina delli 13. che per consequenza resta tutta terminata; fu osseruato che alla fornace de SS.ri Iacobilli, e Gregorij staua à trauerso di d. fiume una Parata ed passoni, e frasche ad uso di Lega, e che più sotto. ue ne erano due altre di minor considerat.ne; e riuscendo q.ste di notabil pregiud.o non solo per li terreni di s.a mà anche per li Treuani, che ne fecero instanza, uenendosi ad impedire il corso dell'acque; Si stimò necessario ordinare, che si douessero leuar.e assolutam.te nel t.ne di dieci giorni, e similm.te che d. Fiume Clitunno dalla sud.a Casella sino alla Sportella,

come

come anco da qsta sino alli Molini di Beuagna per la forma, benchè ripolita dall'herbe, e tagliati qlle sponde, che fussero scorse, et mediante le solite Collette.

E perche l'operationi sudte deuono farsi nel Territorio di Foligno, e Beuagna; dourà esser pensiero delli Depp. dell'una, e l'altra Città con la solita Sa intendenza del S. Conte M. Catini, che il tt. uenga posto in esecutione.

Il giorno de' 15. si ritornò alla Visita del Topino da Ponte nuouo in giù dalla parte uerso Beuagna sino al luogo d.o il Passo di Butine (già che il giorno delli 10. fu uisitato nel tornare à casa il residuo, fin doue ui sbocca la Chiona), e fù osseruato uicino alli terreni d'Agostino Vincenzi l'Argine, e la Strada assai abbassata, mediante la corrosione del fiume, e più sotto nelli terreni di Felitiano di Fran: alcune rotture della Strada, et Argine, e nella ripa de' beni di Mons: Bartoli un'altr'apertura simile, e uicino alli beni del Salta un'abbassamto d'Argine, e contiguo alli beni dell'Orsini abbassata la strada, e consumato l'Argine, e nelli beni di d.o Mons: Bartoli altro simile abbassamto, e consumatione d'Argine, et in fine nel Passo di Butine altro consimile abbassamto, e respettiuamte corrosione; E però fu risoluto, che si accomodassero le rotture, si rialzasse la strada, e rinfiancassero l'Argini in tutti i Luoghi enunciati douendo essere peso de ss. Depp: di Foligno con la sa intendenza del S. Conte Montecatini, seruendosi della solita Colletta farne seguire l'effo dentro il tmê d'un Mese: Mà perche tutto qsto tratto è Territorio di Foligno, e si pretende dalli Beuanati, che li Folignati soli in uirtù della sentenza del so. Cardle Beuilacqua siano tenuti à fare la spesa, benche cô la solita Colletta d'adiacenza, attinenza, et acquapendenza ui entri anco una parte de' loro terreni, parendo duro alli Folignati per diuerse ragioni, che adducono, ne fu mosso il Giuditio in Perugia auanti Mons. Illmo Giandemi. Delegato dell'Acque, che non essendo ancora terminato, si ordinò senza pregiuditio d'ambe le parti, che per la sôma, che toccarà alli Beuanati con il riparto della Colletta se ne facci Deposito al Monte della Pietà in Foligno 10. giorni doppo compito il riparto, e che frà tanto si continui il giud: auanti di Noi per terminare qsta differenza.

207 v

Dal passo poi di Butino sino allo sbocco della Chiona in Topino, e da qta l'altra ripa opposta verso le Case di Butine, fù riconosciuto star tutto competentem.te bene e per la latitud.e del letto, e per la sua drittura, comme gl'altezza delle ripe —

La matina delli 16. si arrivò in Spello, e s'intese da quelli Dep.ti, che la forma del Vaone, che origina nel Terr.rio di Spello, conducendo seco qualche poco d'acqua viva, e termina nel Topino, supponendosi passare per li Terr.rij d'Assisi, e Cannara, hà bisogno d'essere spurgata dal Ponte di d. forma in giù. Si ordina però, che li Dep.ti delle d. trè Com.tà lo faccino fare nel tre.e di 15. giorni con la solita Colletta. Dopo pervenuti alli Monti giunti, de' quali fù parlato nella giornata de' 10. furono osservati due gran rotture nella sommità del muro descritto in d.a giornata, e si è saputo, che nel tempo, che Mons.re Ill.mo Sciamanna fù Deleg.o s.a l'Acque si ordinasse la riattat.ne, e rialzam.to di d. Muro. e perche li Spellani pretendevano, che la spesa riuscisse in qualche parte di benef.o per la breccia, e sassi, che può trattenere alli adiacenti della Chiona vecchia, per q.lla parte, ch'è situata nella strada Romana in sù, fra quali vene sono molti di Foligno, e questi all'incontro asserendo il contrario e che tutto il benefitio sia de' Spellani per il mantenim.to dell'acque per il loro Molino, vi nacque doppo molte controversie, e visite la sentenza di Mons.r Ill.mo Grandem.o per gli atti del Fontaguti Not.o in Perugia contro l'istessi Spellani, dalla quale havendo interposta l'appellat.e desideravano hora, che nuovam.te si rivedessero le loro rag.ni mà non trovati le Collette vecchie, dalli quali si sarebbe potuto ricavare qualche lume sufficiente, e più accertato per la verità, fù ordinato, che p.ma si ritrovassero, e doppo ne facessero ricorso in Perugia ——

Il doppo pranzo si ritornò di nuovo all'Arcatura di Cannara, e fù fatto livellare l'altezza dell'Acqua, che imbocca nella forma del Molino per sino alla botte ad effetto di riconoscere, se si fusse potuta scavare un poco più la forma per maggiore utile del Molino, mentre fù ordinato nella giornata delli 11. che si levasse la Parata di legno esistente s.a d. Arcatura, e fù ritrovato, che le bocchette delle Canali sono più bassi del pelo dell'Acque nel principio della forma all'Arcatura

palmi

palmi noue, e trè quarti, con che si uide, che si può scauar.e nell'imboccatura palmi dui in c.a, e così riceuerà maggior' acqua.

Si uisitò poi il Molino di Cannara, e si osseruò, che le Treggen.e del Molino potessero guazzare, mediant.e molta breccia, ch.e portaua nello sciacquo di d.o Molino il fosso di Limigiano, e p. togliere uia d.o impedim.to fù risoluto suoltar.e d.o fosso à mano sinistra uerso Ponent.e à canto à canto uerso la strada e mandarlo à sboccare à seconda nel Topino, e sarà p. una distanza di circa Cann.e 110. et il nuouo Alueo dourà essere di palmi 12. di larghezza

Il giorno delli 17. si uisitò l'Acqua, ch.e passa sotto il Pont.e della Porta Romana di Foligno, che appunto è l'istessa del Menotre, e della quale cò il nom.e di formetta si è fatta lunga mention.e nella p.ma giornata della Visita, e si uide, ch.e l'arco di d.o Pont.e era in gran parte ripieno, à segno ch.e in occation.e di pioggia nō potendo riceuere tutta l'acqua, parte di q.sta s'introduc.e nel Condotto iui uicino, ch.e uà uerso la Villa dell.e Storpeta in modo, che escrescendo in q.tità grande, alli habitanti riceuendon.e pregiud.o seruano il Cond.to e rigurgita uerso i terreni contigui alla med.ma Porta con sommo pregiud.o un'altra part.e entrà p. un'altro Cond.to similm.te contiguo all'arco del Pont.e, e p. esso nella strada maestra della Città, et imboccando nella Chiauica della strada d.a del Malborghetto, ch.e p. essere angusta, ne succede l'inondat.ne d'un gran tratto della Città; Fù dunque ordinato, che si scauass.e l'Alueo nō solo sotto l'arco, mà anch.e p. molt.e Cann.e auanti, e che douess.e spurgarsi la Chiauica, e dilatarsi alq.to la di lei bocca, e la spesa si facci conform.e al solito, e sia cura de' Dep.ti di farn.e seguire sollecitam.te l'effetto cō la sopraintendenza sempre del S.r Cont.e Montecatini

Il doppo pranzo si andò alla tenuta de' Paduli di Foligno unitam.te cò i SS.ri Dep.ti della Città, e delli S.ri Gioseppe Giacobilli, e Pietro Gregorij rappresentanti li Proni della soprad.a Tenuta, quali pretendendo, ch.e nel tempo in cui seguì la gran rottura nel Topino al Borghicciolo dello quaglie, S. Manno, et altri luoghi, non ui potess.e essere arriuata la piena fecero instanza di nō esser tenuti al ripartim.to delle Collette, e sen=

titi diverse ragioni d'inc inde, fù concluso, che effettivam.te l'acqua fusse arrivata in tre Luoghi della Tenuta, mà ciò non ostante consideratosi, che essi mantengono alcuni forme con molta spesa, e che sono in buona parte proficue per lo riceuim.to di qualche portione dell'Acqua del Topino si stabilì, che per le Collette passate non douessero esser molestati per la seconda partita, che è in soma di 700. stara in c.a, douendo bensi concorrere alla p.ma, che è di 400. Et in quanto alle Collette imposte in tempo nro debbano concorrere per trè delle quattro parti di tutti due le partite in modo, che restino esenti d'un quarta parte di tutti li stari collettati, e ciò habbia luogo, quando s'acquietino à questo decreto. altrim.te resti ogn'una delle parti nelle primiere ragioni, e non ritardata la manu regia che compete alla Città, e per l'auuenire se sarà la Tenuta inondata, similmente siano sempre sgrauati della quarta parte.

Il giorno delli 10. si andò alla Visita della Vescia, et iui si visitò il Molino de' S.ri Gregorij con l'interuento anche de' S.ri Gentili, Marcelli, e Bened.ti e pretendendo il S.r Pietro Gregorij fare una placca auanti alla sportella, doue per una parte imbocca l'acqua del Molino de' S.ri Gentili, e per l'altra scorre uerso il suo, fù mostrata una sentenza di Mons.r Ill.mo Cibo Gou.re dell'Vmbria, e fù risoluto non potersi innouare in cosa di consideratione; mà solamente per leuare tutte le differenze, e per maggior chiarezza, mettere una pietra nel fondo dalla parte opposta alla sportella in modo, che la superficie resti à liuello della soglia della d.a sportella, ad effetto, che douendosi ripolire l'Alueo per doue scorre l'acqua per il Molino di d. S.ri Gregorij, si possi mediante d.a pietra, e soglia ritrouare con maggiore facilità il piano, che deue hauere; fù anche detto, che il S.r Conte Montecatini non sospetto à ueruna delle parti assista all'operatione.

Reclamando poi li S.ri Marcelli, che la sentenza di d. Prelato non fusse stata posta in esecutione per la fabrica dell'Arcatura, che in essa si enuncia, si andò à uisitare il sito, doue sarà per farsi, che attrauersa il fiume Monteuechi, e riueduta, e ben letta la d.a sentenza, fù ordinato, che onninamente

anche

anche in qsta parte douette eseguirsi, e douendo concorrere la Città ꝑ una parte della spesa, riceuendone utile, essendo qsta l'Acqua, che macina i suoi Molini dentro la Città; sarà cura de' sd. Dep. unitamte con gli altri Interessati di non tardar più a farne l'operatione, rimettendosi ꝑ altro in tutto, e ꝑ tutto alla d. sentenza.

E ꝑche le Città interessate in qsta nra Visita habbino notitia ꝑ li tempi futuri di qnto si è ordinato, si è stimato comandare, che debbano prenderne copia, e registrarla ne' Libri publici. Dato in Foligno questo dì 21 settembre 1690. Nicolò Primati Gou.re e Giudice deleg.to Loco ✠ sigilli

Io Fran.co Sforzini Perito eletto mano propria

Ego Marcus Polus fulginas Not.s pub.s, et d. Civitatis Cancell.s sec.s supra copiam ꝑ alium mihi fidum extrahi feci ex suo proprio originali ex Libro inscripto Registrum diversorum asseruato in Canc.ria Priorali cum quo facta diligentia, et collatione concordare inueni, salua &c. In fidem hic me subscripsi, et publicaui req.tus hac die 27. 7bris 1690

Loco ✠ signi

La Copia della soprad.a Visita originale, ꝑ iacet, scritta, e copiata fedelmte da me Dr Gio: Fran.co Guarini mano propria, salua però sempre &c. si conserua nella Cassa di 4. Chiaui esistente in Palazzo Priorale della molt'Ill.re Communità di Monte Falco

Copia del Decreto, Dichiarazione, et Ordini del S.r Cardinale Boncompagno Legato di Perugia, et Umbria che li ecclesiastici debbiano contribuire alle spese delle Cauatine nel modo infrascritto, il che è cauato, e copiato dall'originale, che si conserua nella Cassa di 4. Chiaui detta di sopra, uolgarizate le parole latine da me Guarini sud.: cioè

Fran.co della S. R. C. Diacono Card.le Boncompagno, di Perugia, et Umbria Legato de latere, e sopraintendente gnale sopra la reparazione delli fiumi, che fluiscono nella valle dell' Umbria.

Essendo che siano nate assai molte controuersie, e sino ad hora mai determinate tra la Communità di Monte Falco in occasione del suo Molino da una parte, e trà l' Ecclesiastici dell' istessa Terra dall'altra parte

209v

sopra la divisione delle spese da sborsarsi nello Scavo del fiume chiamato Teverone, e d'altri fiumi, e Torrenti, che scorrono p il Terr.rio di d. Loco. E' volendo con tutta la facilità, che possiamo, definire, e determinare le predette controversie, acciò cessino tutte le liti, viste, e considerate maturam.te le ragioni di quà, e di là dedotte, e veduto bene il loco delle lor dissenzioni, e più volte ascoltate le medeme parti in contradittorio giudizio, e prossimam.te sopra il loco delle differenze pred.e, Dichiaramo, et ordinamo, che dall'una, e dall'altra parte inviolabilmente si osservino le cose infrascritte da pronunciarsi in lingua volgare p maggiore intelligenza di tutti. E prima

Che della spesa, che doverà farsi p la Scavatione del Teverone nel Terr.rio di Monte Falco, incominciando dal Confino di Bevagna sino al Confino di Trevi, la quinta parte si debba pagare dalla Città p cagione del suo Molino, et il resto della spesa sia pagato dall'Aggiacenti, eccetto però gli Ecclesiastici Aggiacenti, i quali (havendo Noi considerato sù la faccia del Luogo il sito, e qualità de loro termini, e dell'utile, che da quest'opera sentiranno) vogliamo, che siano sgravati del terzo di quello, che gli toccherà p loro portione, come Aggiacenti, qual terzo si doverà pagare dalla Città, giudicando Noi così essere espediente in questo caso

In quanto all'Alveo scolatore dell'acque del Palude, si faccia la spesa Aggiacenti, tanto Ecclistici, quanto Secolari à ugual portione

3 Et circa alla Marroggia nel Terr.rio di Monte Falco e Teverone nel Terr.rio di Bevagna, si metta l'impositione della spesa, che ci anderà, p as, et libram.

Oltre le cose pred.e vogliamo, che p evitare i danni, che dà la Marroggia nel Terr.rio di Trevi p il regurgito, che fà l'acqua d'essa in tempo di piena p il canale della Sportella, et i danni, che fà la Tatarena nel Territ.o di Monte Falco per le votture, che avvengano nel suo argine dal Confino di Monte Falco sino alla sboccatura del Roicciano, sia lecito alli Trevani di fare à loro spese una Chiavica di muro alla d. Sportella, dove sbocca nella Marroggia da aprire, e serrare à

giusto

gusto loro, benche sia nel Terr.rio di Monte Falco; et all'incontro sia lecito alli Montefalchesi d'accomodare à loro spese ogni rottura, che succedesse nel soprad.o argine della Tatarena dalla parte verso Monte Falco ancorche sia in Terr.rio di Treui &

Fran.co Card.le Boncompagno Legato, e soprainten.te g.nale. Loco ✠ sigilli

Dato in Perugia il dì 29. Ottobre 1622. Gio: Crisost.o Arg.ti Segretario.

Copia della Visita fatta da Mons.r Ill.mo, e Rev.mo Ghezzi Gou.re g.nle di Spoleto, e Delegato Ap.lico s.a l'acque della Valle dell'Umbria 1694. estratta fedelm.te da mè Sr Guarini da q.lla, che si conserua nella Cassa di quattro chiaui esistenti nel Palazzo Prioral.e della Città di M. Falco.

In noĩe Dñi Amen. Visita fatta dall'Ill.mo, e R.mo Mons.r Leonardo Ant.o Ghezzi Patritio Napolitano dell'una, e l'altra segn.ra di N. S. Referend.o della Città di Spoleto, suo Stato e distretto Gou.re g.nle, e s.a l'acque della Valle dell'Umbria deleg.to Ap.co, il quale doppo hauer fatto diuersi decreti, e particolarm.te s.a la causa di subhastat.ne delli frutti della Tenuta dè Paduli della Città di Fuligno che deue terminarsi ad Ista della med.ma come in Proc.o, doue sua S.ria Ill.ma si portò, e dimorò, finalm.te alli 5. del corrent.e mese d'April.e 1694. partitosi dalla d.a Città di Fuligno, si andò alla Terra di Beuagna per uisitare, uedere, e riconoscer.e li lauori fatti, e da farsi nel fiume Timia, ò Teueron.e respettiuam.te, e per dar sesto, aggiustam.to et ordini opp.ni s.a alli pretentioni delle Città di Beuagna e di Monte Falco; dopo giunto portatosi alla Resid.a destinatagli da s.ri Beuanati che è nel Conu.to delli RR. PP. Domenicani fece intimar sub.to la Città di Monte Falco in q.sta parte Interessata, acciòch.e mandasse i suoi Dep.ti all'acque nella d.a Terra di Beuagna per poter cominciar la Visita sud.a et à mostrar le ragioni, per dar poscia gli ordini neccessarij.

A dì 6. April.e 1694. di Martedì, giorno intimato per le 11. hore, come in d.a Intim.ne alla quale s'interuennero puntualm.te nella Terra di Beuagna per part.e della Città di Monte Falco il P. Gio: Clement.e Micucci Vic.o del Conu.to de

210v

min. Con. di S. Fran.co di d. luogo, il S. Dr Carlo Chrispolto Tentoni, e S. Dionisio Moschetti Canc. Priorale Dep.ti dalla Congr.ne dell'acque di d.o luogo da una parte, e per parte della Città di Bevagna il S. Dr Fran.co de Angelis, e S. Paolo Spetia con il loro Canc. Priorale Dep.ti dalla Congr.ne dell'acqua di d. luogo dall'altra parte, e congregatisi tutti assiem.e avanti S. S. Ill.ma dicendo, e mostrando ciasc.a di esse parti le loro rag.ni s. alle preteese pretenz.ni e S. di ciò fattosi un lungo, e maturo ragionam.to, nè potendosi venire ad aggiustam.to alc.o se p.ma non si vedono ocularm.te le precise difficoltà, che s'adducano, fù stabilito, e concluso d'andar.e al luogo proprio della differenza de Renicci per riconoscere, se veram.te q.sti siano à sufficienza scavati, e perfettionati. La onde ad eff.o di dar provedim.to opp.no alle pretenz. che s'adducano dall'una, e l'altra parti, e per ovviar.e ogni litigio, et altro, si portò S. S. Ill.ma cò li sud.ti H. Dep. s. alla Sportella del fiume Teverone, che prende poi nome di Timia Terr. di Bevag., et addottesi ivi dall'una, e l'altra parte le rag.ni delle pretenz.ni e fattosi novam.te anco un lungo, e maturo discorso fù stabilito di vedere, visitare, e riconoscere seguitam.te d. Timia dalla Sportella del Clitunno di Bevagna sino al ponte delli Molini, e fù primieram.te veduto, e riconosciuto, che la profondità dell'acqua morta esistente avanti d. Sportella nel fiume Teverone, ò Timia respettivam.te è di palmi otto Romani così misurato alla presenza d'ogn'uno.

A piedi al muro della d.a Sportella di Bevagna alla destra verso Fuligno alli beni dell'Avoc.to Giuseppe Vitelleschi Terr.io di Bevag. si vede e si riconosce esservi una pontonata di terreno, che restringe il corso dell'acqua che esce dalla d.a Sportella, e dà di petto al Teverone, e trattiene l'acqua ad uscire dalla sua forma, che non fà perfetta la seconda dell'acqua nella Timia con q.lla larghezza, secondo la visita di Monsig. Grimaldi. S'ordinò per tanto, che d. S. Vitelleschi facci levare d. pontonata e che di tagli à seconda, ò à drittura del muro di essa Sportella per quel tratto di lunghezza di paese, che seconda la corr.te del fiume senz'alcun'altro impedimento.

In d. fiume Teverone avanti la d.a Sportella si è veduto, e riconosciuto

esservi

esservi una pontonata verso Mont'Falco nel Terr.º di Bevagna restata imperfetta, e non esser q'sta stata scavata da capo della sboccatura del fosso vecchio di Malcompare sino alla sboccatura pnte del fosso novo di Malcompar.º et essendo nata quivi s.ª ciò controversia trà li S.ri di Bevagna, e quelli di Monte Falco à chi di q'ste due parti toccassi, et appartenessi di far levar.º e scavare d.ª pontonata, ò ripa del d.º fium.º Teverone, ò Timia: Pretendendosi dalla parte di Bevagna, che q'lli di Monte Falco, di Trevi, e di Fuligno dovessero fare d.º lavoro sino alla sboccatura pnte del fosso di Malcompar.º sotto alla sportella, asserendosi ancora per parte della med.ma Com.tà di Bevagna, che d.º fium.º sino alla sboccatura sud.ª del fosso di Malcompare habbi la denominatione di Teverone, e dalla sboccatura sud.ª verso Bevag.ª pigli il nome di fiume Timia. ———

E dalli S.ri di Monte Falco per parte della loro Com.tà s'asserisce, che d.º fiume sia denominato Teverone dalla sportella in sù verso la Torre di Fuligno, ò Molino di Monte Falco, e dalla d.ª sportella verso Bevagna il d.º fium.º prende il nom.º di Timia mostrandosi per comprova di ciò la visita di Mons.r Bolgarini nel Cap.lo, che comincia = dalla sportella di Bevagna, qui doue si piglia il nome di Teveron.º sino alla Torre di Fuligno = Perloche sentite ambe le parti, veduto il luogo, e visto anco il decreto sud.º di Mons.r Bulgarini, essendovi pnti anco le parti, cioè per la Com.tà di Bevagna il S.r Paolo Spetia, e per q'lla di Monte Falco il S.r Tentoni, si ordinò, che le Comtà di Monte Falco, e di Trevi debbano far far.º à spese di esse Comtà lo scavo del fiume Teveron.º per quel tratto, ò lunghezza lasciato imperfetto sino à tutto il muro tondo della d.ª Sportella, intendendo, che d.e Com.tà habbino da concorrere per la metà Monte Falco, e per l'altra la Comtà di Trevi à tenore della disposit.ne di Mons.r Bulgarini, essendo che la portion.º di Fuligno sia nella parte opposta, e dal d.º muro tondo della sportella, da dove il fium.º prende il nome di Timia, sino al fosso pnte di Malcompare spetti alla Com.tà di Bevagna di fare il sud.º scavo già ordinato in conformità delle misure di d.º Mons.r Grimaldi; Così dunque s'ordina, che prontam.te si eseguischi in termine d'un Mese, e mezo, ò altro

più breve tempo secondo la contingenza, che portarà, da ordinarsi da sua Sig.ria Ill.ma

E ritornando alla uolta di Beuagna per d.o fiume Timia si è ueduto, e riconosciuto euidentem.te, che di sotto à d.a acqua morta uerso Beuagna esser fatto per adesso un scauo de' Renicci esistenti nella sboccatura del fosso di Malcompar.o quali non ui sono scauati, nè leuati à sufficienza secondo la misura di d.o Mons.r Grimaldi, che assegna douer' essere d'altezza di fondo sotto alle ripe palmi dicidotto Romani, mà si uede, che l'acqua corre sopra li Renicci scauati per adesso da d.i S.ri di Beuagna. Onde essendo ancora quì nata controuersia trà li d.i S.ri di Beuagna, e gli di Monti Falco, se il cauamento fatto di essi Renicci dalla Com.tà di Beuag.a fusse sufficiente, asserendosi per parte delli S.ri di Beuagna, che correndo sopra per tutto il letto l'acqua del fiume tanto che non resta secco alc.a parte dell'alueo non possa pregiudicare all'acque superiori con tenere in collo, e per q.sto non esser la Com.tà sud.a tenuta à maggior scauo, ò profondità di Renicci: Mà dall'altra parte della Com.tà di Monti Falco, che asserisce sia anche interessata quella di Fuligno, e Treui, si insiste per la magg.r profondità di esso scauo, col motiuo, che uedendosi un profondo, ò peschiera d'acqua considerabil.e auanti li Renicci si conosce euidentem.te che q.sti trattengono l'acqua, che non habbia il suo esito, e decliuio. Sentite dunque le ragioni dell'una, e dell'altra parte, e uisto il luogo controuerso con l'accesso fatto con li soprad.i S.ri di Monte Falco e di Beuagna, s'ordina, e di comun consenzo, et approuaz.ne si stabilisce che dopo si sarà ritrouato il massiccio sotto al d.o Ponte di Roscitoli, si facci uenire l'Architetto Sforzini per fare uno esatto scandaglio del decliuio che potrà hauere dal sopranominato massiccio sino alli Renicci controuersi della sboccatura del p.nte fosso di Malcompar.o, per riconoscer.e quanto et à che segno si debbano cauare li Renicci, acciò che non sij di pregiuditio dell'acque superiori.—

Dalla parte delli beni di Stefanicchio uicino alla Casa d'Agostino Cecera si è trouata una pontonata che impedisce il corso dell'acqua, e più dalla parte della possione di Benigno Pascoli un'altra pontonata, che

trà

trà l'una, e l'altra sono canni nouanta in circa ______

E più auanti li beni del Mon.rio di S. Leonardo di Mont' Falco si è ritrouato un Reniccio et incontro di q.sto si uedono sterpi, et impedim.ti di uirgulti — E più un'altro Reniccio auanti li beni di Gio: B.ta Palma — E più in altri beni di S. Leonardo di Mont' Falco dalla parte uerso Beuag.a un ripieno di terra — E più si è trouato un riempiticcio di terra dalla part' delli beni delli s.ri Can.ci Benedetti, e Petrucci — E più un'altro riempiticcio dalla parte delli beni di d.o Mon.rio di S. Leonardo di Monte Falco — Item un'altro reniccio dalla parte delli beni del s.r D.r fran.co de Angelis — Un'altro reniccio dalla parte delli beni delle Monache di S. Margarita di Beuagna. E più un pontone di terra dalla parte delli beni di Biagio Ant.o federici — Un'altro riempiticcio di terra esistente dalla part' delli beni del d.to Cap.o Boschi, della Mad.a del Confalone, del s.r D. Angelo Siluestrini, delle Monache di S. Maria del Monte, di Marco d'Attilio, delli s.ri Gentili di Fuligno, di S. Siluestro di Beuagna di là, e di quà, e q.sti riempiticci si trouano in d.o fiume Timia sino al d.o ponte delli Molini; siche trouatosi, e uedutisi tali impedim.ti come s.a notati p. d.o fiume Timia, si ordina, e comanda, che si faccino precetti à tutti gli attinenti soprad.i, che p. q.sto arriua l'hauer di ciascuno debbano in termine d'un Mese dall'esecutione di essi, hauer accomodato, cauato, polito, et aggiustato il d.o fiume de' renicci, riempiticci, pontoni, impedim.ti et altro, e mancandosi d'adempire quanto sopra dalli sudetti, si doueranno metter gli operarij à spese loro. ______

Adì 7. Aprile 1694. Portossi di buon'hora S. S. Ill.ma al Ponte del Saluatore con li già s.a nominati s.ri di Beuagna a far la Visita, e proseguirla p. il fiume Timia sino à Cannara, e giunti in d.o Ponte essendosi ben considerato e maturam.te fatta riflessione al danno, che euidentem.te puol fare il fiume sud.o della Timia al d.o Ponte del Saluatore, p. andare tutta la corrente dell'acqua in un solo occhio di esso Ponte, battendo l'acqua all'ala di esso uerso la strada di S. Antonio, siche p. ouuiare à si euidente danno, e pregiud.o de' medemi s.ri Beuanati, s'ordina p. tanto alli s.ri Consoli, e Dep.ti della Congr.ne dell'acqua di Beuagna, che in termine d'un Mese da hoggi prossimo faccino fare 15. canni

212v

lontano da d.o Ponte verso Monte Falio e possessione del S. Girolamo Pergilij uno, ò dui schifi, ò denti lunghi, tanto che possa fare l'effetto di svoltare una parte dell'acqua e rompa la corrente acciochè entri almeno la metà dell'acqua di d.o fiume nell'altro occhio di d.o Ponte e per d.o effetto ancora si ordina, che faccino un taglio alli Renicci con buttarli di fuora del fiume, et un'altro simil taglio, e scavo dè Renicci farlo anco dalla parte sotto detto Ponte, e fuori verso Cannara.

In oltre considerandosi ancora, che la corrente dell'acqua uscita dal Ponte sud.o verso Cannara corrode con danno euidente la banchina, ò ripa confinante con la forma del Molino in pregiud.o di esso, però s'ordina parim.te alli d.i SS.ri Consoli e Congr.ne dell'acqua di d.o luogo che faccino levare tutto il Renaro, che stà dalla parte opposta verso la possessione delli P.P. di S. Agostino di d.o luogo, acciochè l'acqua pigli il suo corso dritto e levare anche l'isoletta che stà vicino all'occhio p.te di esso Ponte.

Seguitando il viaggio per d.o fiume Timia per andare alla volta di Cannara si è trovata una lunga pontonata, che stà dalla parte delli beni delli Monachi di S. Lucia, il che Impedisce, e restringe il libero corso dell'acqua. E seguitandosi parim.te il viaggio, si è trovato un Reniccio al passo di S. Vincenzo contiguo alli beni delli Monachi di S. Maria del Monte, e li beni del benef. di S. Vincenzo e q.sto reniccio debbasi levare à diritt.a del taglio di sotto, e d.o

E più sotto al Palombaro, e beni di S. Vincenzo si è trovata un'altra pontonata di terra, che Impedisce il corso dell'acqua in tempo di piena. Et arrivati poi vicino al Ponte dell'Isola otto, ò 10 canne lontano s.o di esso Ponte, si è trovato dalla parte delli beni delli Monachi di S. Marg.ta di Bevagna un'altro reniccio. E parim.te sotto al d.o Ponte verso Cannara dalla parte delli beni delli S.ri Cantagalli, e di Silvestrini dall'altra vi è un'altro ripieno di terra in Isola trovato in mezo à d.o fiume, e due canne più giù verso li beni delli med.mi S.ri Cantagalli un'altro reniccio. Item dalla parte della Casella d'Ant.o Mattioli si è trovato un riempiticcio, e poco lungi d'esso si vede altro reniccio, che impediscono il corso dell'acqua.

E più di rimpetto alla poss.ne delli beni del S.r Clemente Leonetti si è trovato dalla parte delli beni de S.ri Cantagalli un trave, e poco distante d'esso si è trovato verso li beni del S.r Prior Mattioli un renaro. E seguitando il viaggio

gio si è trouato dalla parti delli beni del Caporal.e Antonio Mattioli un'albero storto alla ripa, et un'altro à trauerso dentro il fiume sud.o Onde tutti q.sti già descritti Impedim.ti, che Impediscono, e trattengono il libero corso dell'acqua come si è ueduto e riconosciuto, doueranno tutti l'Attinenti s.a no=minati, e descritti p quanto porta l'hauer di ciasc.o leuare, et aggiustar bene d.o fiume, acciò habbia senz'alt.o Impedim.to il suo libero corso, et ogn'uno obedischi, si faccino à tutti li precetti acciochè In termine di 20. giorni habbino hauer compita l'opera; altrim.ti si farà mettere gli operarij à spese de' morosi, et altro ad arbitrio di sua sig.ria Ill.ma

Arriuati finalm.te dentro la Terra di Cannara ui si fecero incontro il S. Gou.re di d.o luogo, li S.ri Abbate Cornucci, Cap.no Mattei, Cap.no Feltri, S. Serafino Serafini Canc.re Priorale, et altri S.ri Cannaresi, et entrati tutti nella Casa del S.re Angelo Paradisi, doue fattosi un lungo ragionam.to s.a all'Interesse de' fiumi e particolarm.te s.a all'Arcatura fù risoluto, e concluso d'andar q.sti à uedere, uisitare, e riconoscere il tutto. E presosi da tutti il camino uerso d.a Arcatura et arriuati alla sboccatura della Timia, che entra al fiume Topino, si è trouato nella sboccatura in mezo trà il d.o fiume Timia, e Topino un'impedim.to di pontone di legno, et un pontone di terra dirimpetto spettanti alle Monache di Cannara, come anco si è trouato in mezo à d.a Timia uicino alla sboccatura un traue, che Impedisce il corso dell'acqua. E seguitandosi il camino sino all'Arcatura, si è trouato dalla parti uicino alli beni del S. Cap.no Marsici una pontonata di terra. E più un reniccio uerso Spello dalla parti delli beni della S.a Camilla Mattei. E più si è trouato un'Isoletta di terra In mezo di d.o fiume Timia uerso li beni di Gio: Simone di Gio: Batta di Mozzanebbia. E dirimpetto à d.a Isoletta dalla parti delli beni delli P.ri di S. Nicolò di Foligno un'altro reniccio. E più dalla parte delli beni del sud.o Gio: Simone si è trouato una pontonata di terra. E più poco distante dall'Arcatura uerso li beni dell'Ospedale si è trouato un lungo reniccio, e q.sti tutti già descritti Impedim.ti si doueranno parim.te dall'Attinenti, e da chi spetta, leuare, cauare, et aggiustare p quanto porta l'hauer di ciasc.o, con fare à tutti li precetti col termine di 20. giorni, come si è detto, et ordinato di sopra —

213v

Giunti finalm.te alla d.a Arcatura di Cannara si è ueduto, e toccato con mani, che s.a al massiccio di essa ui sono state poste le fascine per parata alta un buon palmo Romano, e queste fascin.e dalla parte della forma del Molino sono state fermate con piozzi è dall'altra parte uerso il Topino sono state fermate con piozzi più piccoli, e misuratosi il fondo dell'Imboccatura della forma del Molino, si è trouato essere di un palmo, e mezo Romano, e l'altezza dell'acqua auanti all'Arcatura è quasi un ginocchio.

Ritornando poi uerso la Terra di Cannara, si è trouato che nella poss.ne delli ss.ri Egidij e Cap.no Feltri, e nelli beni del benef.o di S. Angelo, e del benef.o del s.r Arciprete il fiume Topino hà corroso una quantità di terreno con danno notabile delli sud.i lasciando d.o fiume il suo letto antico, e uà hora à dibattere alle muraglie della Terra di Cannara, che sono hormai scalzate dalla d.a corrente dell'acqua con pericolo di rouina in pregiud.o di d.a Terra. S'ordina per tanto alli sud.i ss.ri Egidij s. Cap. Feltri, Lau.re dell'Abbad.a di S. Angelo, et al s. Arciprete, che nel d.o fiume Topino lontano dalla d.a rottura 20 canne in c.a à drittura della strada della possion.e del d.o s. Cap. Feltri debbano in term.e d'un Mese far fare una palificata distante dalla ripa dentro il fiume, quasi à seconda di esso una canna, e lunga da quattro canne tanto, che la punta di essa palificata sia distante dalla ripa una canna, come ancô debbano far fare sotto alla p.ma palificata, una canna distante da q.lla, un'altra simile, mà un poco più lunga, e q.ste palificate s'intreccino con le fascine, ò altro legname tanto, che queste due rompino il corso dell'acqua corrente, che uiene adesso, e uadi per l'altra ripa opposta secondo il letto antico, auanti che fusse d.a rottura. In oltre al luogo più uicino della maggior rottura di d.i beni per renderli liberi da ogni danno si faccino due altre palificat.e consimili, acciochè maggiorm.te pigli l'acqua il suo corso antico, e se si conoscerà bisogneuole, li sud.i già nominati ss.ri debbano nella lingua de' renicci auanti alla ripa opposta alla rottura far l'imboccatura sufficiente, acciochè con le

palificate

palificati accennati possa il fium.e Topino sud: andar liberam.te p il suo letto antico, e lasciar il corso pnti, ch'è verso il d. terreno corroso; e se in caso li d: Sti Egidij, Feltri, Arcipret.e, e lauorator.e dell'Abbad.a di S. Angelo non portaranno in term.e di dui Mesi giustificat.e d'hauer compita l'opera di d: 4. palificati, q.ste si faran far.e à loro spese da gli Aquilani, ò altre psone habili à tal'arti tutto il lauoro accennato et ordinato, dando s.i di ciò Sua Sig.ria Ill.ma adesso p all'hora facoltà al S. Gou.re et altri pro tempore di metter' in esecut.ne tal'ordini senz'altra intimazion.e à spese delli prenominati padroni di detti beni. ——

Dopo l'accesso sud; fattosi chiamare l'Affittuario del Molino, il quali subito comparso fù da Sua S.ria Ill.ma esaminato ad effetto, nel modo, e forma seg.te

Auanti d: Mons.re Ill.mo e R.mo Ghezzi Gou.re gnale di Spoleto, e Delegato Aplico sopra l'acque psonalm.te comparue il Serg.te Fran.co Ciancaleone Aff.rio del Molino à grano, e datoli prima da mè noto pub.co, e Cancell.re dep.to infro il giuram.to, com.e toccando la scrittura giurò in forma, et interrogato, ch'obligo esso hà s. l'affitto del Molino. Rispose d'hauer obligo di pagar p risposta di d: affitto alla Co.tà di Cannara ∇ 223, et in caso di piena del Topino, di mettere alcune fascine s. all'Arcatura secondo gli ordini di Mons: Bolgarini, e di Mons. Grimaldi. Et interrogatolo, se nel tempo del suo affitto le piene habbino mai portato uia le fascine e se l'habbi mai rimesse. Rispose ch'hauendo esso preso l'affitto del molino un'Anno, e quattro mesi fà in c.a mai la piena hà potuto portar uia le fascin.e nè mai hauto occas.ne di rimettere d. fascin.e s.a alla d.a Arcatura. Qui dunque Sua S.ria Ill.ma hauendo fatta matura riflession.e alla Visita dell'Arcatura, e dello stato di essa, come anco al sud. esame dell'Affitt.rio del molino, e conoscendosi, che dall'uno, e dall'altro non sono adempiti gli ordini, e decreti fatti altre uolte si da Mons: Bon.co Marini, come anco da Mons: Grimaldi, et ultimam.te dall'Em.mo Durazzo, q che se fussero state messe le fascine ordinati in quel modo, ch'si è or: ordinato, le piene del Correnti Anno l'hauerebbono al certo portati uia,

214v

e sarebbe stato necessitato l'Affittuario del Molino à rimetterli. Per tanto espressam.te s'ordina all'ist.o Aff.rio, che debba levare li piozzi, e fortificat.ni, che ritengono ferm.e le fascine, nè mai più per l'auuenire si mettino d. piozzi, per li quali la piena nò porta uia, mà stabilischino e mettino de fascine per appunto, come uien descritto, et ordinato dall'altri Ill.mi Superiori Deleg. Ap.lici Antecessori. Auuertendosi in oltre, che per rimediar.e alla trascuraggin.e dell'Appaltatori del Molino in non osseruare puntualm.te gli ordini altre uolte dati s.a à tal materia co'l pregiuditio de luoghi superiori, s'incarica alli Sig.ri Priori pro tempore di Cannara d'andare à riuedere, ò far riueder.e in fine d'ogni bimestre del loro Priorato, se nella materia d'adattare le fascin.e si osseruino gli ordini già dati, et in caso non ritrouino conform.e al douere, doueranno darn.e parte à sua S. Ill.ma, e suoi Successori Delegati Apostolici sopra l'acque dell'Vmbria.

Partendosi finalm.te da Cannara, andando alla uolta di Beuagna per ritorno, e uiaggiando per la strada della ripa del fiume Topino, incominciandosi q.sto à uisitare tanto nel Terr.rio di Cannara, quanto in q.llo di Beuagna per sin doue s'uniscono assiem.e il fiume Timia con d.o Topino, et essendo arriuati sino alli confini trà Beuagna, e Foligno, furono trouati diuersi Renicci, sterpi, frascumi, e uirgulti, che impediscono il corso dell'acqua, com.e anco si è trouato, che li retroargini parti in alcuni luoghi ui sono, et in alcuni luoghi nò, nè si uede esser polito d. Topino nel modo decretato dall'altri SS.ri Super. Delegati Ap.lici s.a l'acque, et essendosi riconosciuto, che le ripe del d. fiume Topino non siano stato polite per la magg. parti, de' sterpi, uirgulti, et altro, cominciando dal Terr.rio di Beuagna, sin doue s'unisce co la Timia uerso Cannara, si ordina, che si facci, si publichi, e si affigga un Bando, nel quali si comandi, che in termin.e del pnte Mese d'April.e dalla publicat.ne di esso debba ciascuno degli Aggiacenti delle ripe tagliare d. uirgulti, e sterpi, com.e anco polire d. alberi, et altri sterpi, che stanno nel fium.e, che impediscono il corso dell'acque, e parim.te leuare i scanni de' renicci, che

in

in Luogo in Luogo vi sono, sotto pena di far fare il tutto à spese de' morosi, dando hora per all'hora facoltà al Sig. Gov.re di Bevagna, che possa far pignorare li sud.i morosi per la somma, che importarà la rata del Lavoro.

In oltre essendosi considerato, che li retroargini ordinati, e fatti, e perfettionati da diversi non solo è utilissimo al ritegno delle ripe del fiume, mà che non proseguendosi dagli altri, che non hanno fatto tal'opera, possa esser danneggiato il Terr.rio Pertanto s'ordina, che speditamente tutti li remanenti Aggiacenti compischino gli retroargini à tenore delle misure già ordinate dalla Congreg.ne dell'acqua di Bevag.a e perche venghi tal'opera con celerità finita, e terminata, si prefigge un termine di tutto il Mese di Giugno pross.o à venire, che tutti habbino perfettionato tal'opera, altrimenti si farà fare à spese de' morosi.

Essendosi ancora conosciuto, che quelli, che sono stati collettati per l'opera, che si deve fare per riparo, e fortificationi delle ripe del Topino, incominciando dal Ponte della paglia fino al Ponte della trave sono morosi si nel pagare le collette, ò pure in computo di esse in andare à Lavorare in benef.o di esse ripe; Pertanto s'ordina, che si publichi Bando con prefiggere un term.e di 15. giorni da hoggi à tutti li collettati, che se non andaranno à Lavorare in d.o termine, non li sarà più permesso di scomputar la colletta con le proprie opere, mà speditamente saranno pignorati, perche paghino in denari la rata della loro Colletta, perche così si stima esser necessario.

Adi 9. Aprile 1692. si andò alla volta del fosso di Malcompare, dove li due fossi s'uniscono assieme nel Terr.rio di Bevagna in loco d.o La strada de' Manicci per vedere i Luoghi, e siti da collocarsi le sbarre, ò parate per d.i fossi di Malcompare, e v'intervennero, cioè per parte della Com.tà di Bevagna il S.r Paolo Spetia uno de' Deputati all'acque di d.o Luogo, e per parte della Com.tà di Montefalco li Sig.ri Dottor Carlo Christoforo Tentoni, e Cap.no Giacomo Turrita parim.te Deputati all'acque di d.o Luogo, et arrivati in d.o fosso s.o descritto, dandosi prima una vista al d.o fosso per invenire il sito più à proposito per fare, e mettere d.a prima sbarra, si è giudicato finalmente esser migliore, che sotto la strada de' Manicci verso la Timia lontano dalla

d.a strada carm.e 27. in c.o si facci una sbarra lunga, che arrivi bene da una, e l'altra sponda delle ripe alta dui piedi, e mezo ben conficcata, e ferma, e farci la sua fascinata, acciòche l'acqua caschi à scarpa e non à piombo, conforme p appunto il tutto dispon.e, et insegna la perizia dell'Architetto Gio: Branca et in oltre che si scavi, ò si facci un fosso à traverso del letto, acciòche d. fossi di Malcompare portando breccia, q.sta si posi nello scavo, ò fosso, ch.e ritrouerà, qual scavo, ò fosso sud. sia fatto sopra alla parata, ò sbarra già descritta lontano dalla d.a sbarra una canna, e meza. In oltre pche l'acqua non corrodi le sponde, ò ripe del fosso di Malcompare, dou.e si douranno poner q.sta, e l'altre sbarre, si facci un'intrecciata una canna lunga p ciasc.a parti dell.e ripe, p appunto doue si collocaranno le d. sbarre, il che speditam.te si facci in termin.e di tutto il Mese d'Aprile corren.te, altrim.te si porranno gli operarij, e si farà fare à spese della Com.tà di Beuagna. Seguitando il fosso sud., lasciando l'altro fosso parim.te di Malcompar.e à mano dritta uerso Beuagna si è trouato che q.sto fosso hà bisogno esser ripolito nelle sponde delle ripe. Per tanto s'ordina, che omninam.te in termine già d. di s.a ciasc.o dell'Aggiacenti ripolischi, e sterpi le ripe del sud. fosso, acciòche l'acqua in tempo di piena habbia il suo libero corso.

Arriuati poi alla strada maestra che da Beuagna uà à Monte Falco uicino al termin.e del confine delli Territorij dell'una, e dell'altra Com.tà esistent.e s.a alla ripa di d. fosso di Malcompare, nacque controuersia, e disparere trà li S.ri di Beuagna, e quelli di Monte Falco, doue, et in che luogo preciso si douesse mettere la 2.a sbarra ordinata dal d. Architetto Branca: pche mettendosi d.a sbarra nel Terr.rio di Beuagna, douerebbe d.a Com.tà soccumbere alla spesa, et al mantenim., e uice uersa poi mettendosi nel Terr.rio di Monte Falco, q.sta Com.tà douerebbe farla, e mantenerla à spese proprie. mà non essendosi potuto assegnare il luogo preciso della fonte falcone, luogo nominato dal sud.o Architetto nella sua perizia p porre q.ta 2.a sbarra, et hauendo sua Sig.ria Ill.ma ben uisto tutto d. fosso, andando auanti, e dietro p considerat.e il modo d'ouuiare tal controuersia, et hauendo il tutto

di

di psona ocularm.te ben uisto, e considerato. S'ordina p tanto non si metta più questa 2.a nominata dall'Architetto nel d.o fosso, essendosi ancora conosciuto, che portarebbe più tosto danno, che utile il metterla, mentre che il ritegno, che hauerebbe l'acqua da essa sbarra, allagarebbe li terreni, e la campagna più facilm.te di quello, che presentem.te fà, hauendo sopra ciò sua Sig.ria Ill.ma inteso anco gli huomini de' Poderi conuicini.

Ritornando à trauerso p li campi nell'altro fosso lasciato à mano dritta uerso Beuagna nominato anco Maliompare, et essendosi considerato, che il d.o fosso porti in tempo di piene quantità notabile di breccia p non esserui posta alcuna sbarra, che ritenghi d.a breccia; S'ordina p tanto, che si debba mettere una, ò più sbarre, secondo che si ordinarà dal Perito, che uerrà p considerare la Liuellatura del Teueron.e con ambe le parti sud.e e secondo quella perizia adattare le sbarre p ben trattener.e la breccia, tanto più, che stà in dubbio, se l'Architetto Branca habbi ordinato la 2.a sbarra, che si ponesse in q.to, ò nell'altro fosso di Maliompare.

Proseguendo il camino p d.o fosso di Maliompare uerso Monte Falco, fù trouato in esso sotto la strada di Beuagna, mà nel Terr.rio di Monte Falco, app.o li beni della S.ra Clarice Vitelleschi, e Pietro Corraducci da una parti, e dall'altra li beni del S.r Arcidiacono Tempestiui, la terza sbarra messa dalli Montefalchesi, la quale uedesi esser guasta e mal'in essere, e s.a di essa ripiena di terra, e reniccio. Per tanto douerà la Città di Monte Falco rifarla p.ffettam.te conforme à gli ordini di Mons.r Verospi, e Capli del Branca, come anco leuare d.o riempiticcio di renicci, e far ciò in term.e d'un Mese prossimo.

Seguitando il camino p d.o fosso Maliompare Terr.o di Monte Falco, si è trouata, e uista la 4.a sbarra parim.te messa dalli Montefalchesi esistente à piedi della Collina in luogo d.o il piano, confinante al campo di S. Siluestro auanti alla piantata dell'Andreozzi da una parte, e dall'altra parte di rimpetto alla Casa, ò Casale del S.r Cap.no Cherubino Tempestiui, la quale ancora q.sta uedesi guasta, e mal in essere, e s.a parim.te ripiena di reniccio. Per tanto doueranno li Montefalchesi rifarla nel modo, e forma prescritta nelli Capitoli dal d.o Branca Architetto, in termine come sopra assegnato.

Et arriuati finalm.te alla quinta sbarra messa parim.te dalli Montefalchesi nel

216v

Terr.o loro vicino alla strada, che va à Cavallara, fù trovata q.sta nel modo e forma che si è sopra descritto dell'altre due. Doveranno li med.mi SS.i Montefalcheti rifarla secondo la perizia del d.o Branca in termini come sopra assegnato.

A dì 10. Aprile sud.o si andò alla volta del Torrente Tatarena per visitar la formella incominciando dalla boccetta di essa per la quale devesi svoltar l'acqua di d.o Torrente Tatarena sino al Molino di Monte Falco, e dando primieram.te una visita alle due rotture esistenti nel Territ.o di Trevi alla ripa di d.o Torrente Tatarena in luogo d.o il Passo di Passidonio, come anco alli renicci, che vi sono dentro d.o Torrente appresso le d.e rotture, si è evidentem.te conosciuto che in tempo di piene per causa di esse inonda tutto il terreno con gran pregiud.o e danno de' Proni di esso terreno, et anco un poco più sotto nel Terr.o di Monte Falco si vede esser indebolito un pezzo di ripa di d.a Tatarena dalla parte di fuora, che facilm.te, se non si rimedia presto, potrebbe la piena causare ivi altra rottura: Onde per evitar.e l'emergente danno, doveranno omninam.te li Trevani rimettere d.e rotture, e farle stabili, e permanenti, et accomodarle effettiv.te, acciò le piene non vi causino di novo tali rotture e levare anco li Renicci, che vi sono, e li Montefalchesi riaggiustare quel pezzo di ripa, e fortificarla in modo, che non vi causi rottura, e far tutto ciò in termine di dieci giorni.

Et arrivando alla fiumicella, che entra à seconda in Tatarena, si è trovato esser le ripe piene di sterpi, e frascumi dal confine del Terr.o di Trevi, sino all' imboccatura del Tenerone. Onde doveranno li med.mi Trevani far sterpare, pulire, e levar via bene, e spurgare da ogni impedim.to d.a fiumicella tanto di sotto, quanto di s.a in termine di 15. giorni prossimi.

E ritornando alla boccetta sud.a del Torrente Tatarena, da dove devesi svoltar l'acqua per d.a formella, fù cominciato andare alla volta del Molino di M. Falco, e fù notato, e descritto tutti quelli, che hanno mancato in perfettionar lo scavo di d.a formella, acciò possa per tale effetto perfettionarsi quanto prima.

A dì 12. Aprile 1694 In conformità dell'intimat.ne mandata d'ord.e di Sua Sig.ria Ill.ma alli SS.i Trevani che subito comparissero à dir le loro ragioni s.a diverse particolarità et essendo venuti li SS.ri dui Priori di d.o luogo, cioè il S.r Luca Bizarri, e Girolamo di Belardino avanti S. Sig.ria Ill.ma, il quale sentite le loro ragioni,

ragioni, et anche quelle della Congreg.ne di Monte Falco, mostrandosi da q.sta R.a continuamente il Torrente Tatarena nel Luogo d.o il Passo di Passidonio Territ.o di Treui facci facilm.te le votture in tempo di piene, si è stabilito, et ordinato prnti le parti sudette p. una Che subito la Com.tà di Treui non solam.te debba far rimettere le due votture nel Torrente Tatarena, che ui sono pontem.te nel campo, ò Passo di Passidonio, in buona forma con buoni passoni, e con cassatura larga, mà che facci ripolire, e leuare tutti i Renicci, che ui sono poco distante dalla sboccatura della fiumicella, p che habbi il suo libero corso d.o Torrente, e sia largo il letto di esso. E stimandosi, che le continue votture in d.o Luogo d.o il Passo di Passidonio prouenghi, p che sbocca la fiumicella nel d.o Torrente Tatarena, e contrastino le acque dell'uno, e dell'altro fiume e Torrente respettiuam.te. Per tanto si ordina ancora alla d.a Com.tà di Treui, che facci prontam.te ripolire la sboccatura di d.a fiumicella nella Tatarena, essendo al presente ripiena, e non dà il suo libero corso. E p che L. Ill. di Treui asseriscono, che le votture, che seguono in d.a Tatarena al Passo di Passidonio prouenghino dalli Lam.e e strettezza uicino all'Imboccatura del Teuerone; Per tanto s'ordina alla Com.tà di M. Falco, che sub.o facci leuar le Lame, e slargar le ripe del d.o Torrente Tatarena uerso doue sbocca il Teuerone secondo la larghezza, e misura, che hanno ordinato gli altri Antecessori Sup.ri Delegati Ap.lici, ò Perizie d'Architetti.

In oltre sentitesi le ragioni rappresentate dalle med.me parti di Treui, e M. Falco, si ordina che prontam.te d.a Com.tà di Treui proseguisca la sua portione dello scauo del Teuerone che deue fare uerso Beuagna, conforme gli ordini di Mons.r Grimaldi intorno alla profondità larghezza, e banchinas.

Hauendo parim.te li d.i Priori di Treui fatta instanza, che si leuino le Lame, ò riempiticci che ui sono nel letto della Marroggia nel Terr.rio di Monte Falco, s'ordina, che essa Com.tà di Monte Falco sollecitam.te facci leuare d.e Lam.e, ò riempiticci, che ui sono in d.a Marroggia uerso l'imboccatura, che ha nel Teuerone. E p che spetta ancora à gli Attinenti il leuar d.e Lam.e, e polire la Marroggia; sarà incumbenza dell'ist.a Com.tà mandar gli ordini ad essi Attinenti, p che speditam.te eseguischino, e faccino, come anco slargar le ripe, in caso non fussero della larghezza sufficiente, conforme alle misure già ordinate dalli altri SS.ri Sup.ri Deleg. Ap.lici.

A dì 14. Aprile 1694. Si portò Sua Sig.ria Ill.ma in Visita al fosso nominato l'Aluco il quale fù trouato ripieno di fango, di sterpi, e frasche, che impediscono lo

sciaquo dell'acqua, et havendo ancora considerato assieme col S. Dottor Car=
lo Chrispolto Tentoni uno della Congregatione dell'acqua di Monte Falco,
che con sua sig.ria Ill.ma interuenne, il danno, che apporta à tutto il piano, se
l'acqua, che raccoglie l'Alueo, non hauesse il suo libero corso, ò sciacquo,
Alueo e respettiuam.te l'utile, che ne hauerebbe tutta la campagna, se si mantenes=
polito, e libero il sud.o fosso: Per tanto s'ordina, che ogn'Anno nel Mese di
Agosto, principiando dall'Anno corrente 1694. ciascun de'gli Attinenti
debbia ripolire, sterpare, ò falciare tutti l'impedim.ti di sterpi, spineti,
scarzeti, et herbaccia, acciò che resti il letto di d. Alueo polito, e libero
à suo corso, dandosi facoltà hora alli SS.ri Priori della Comtà di Monte Falco, che
usciranno, ò saranno estratti del bimestre di Luglio, et Agosto d'andare alli 25.
di d.o Mese d'Agosto à riuedere d.o Alueo, e trouandosi, che qualched.no non habbi ri=
polito il sud.o fosso, possan farli pignorare per pena di paoli sei per ciascheduno
d'applicarsi a loro med.mi e susseguentem.te di coartarli à compire, e mettere
in esecut.ne il ripolim.to di d.o Alueo, come si è d.o di sopra. E se d.o Magistrato nō
farà in d.o tempo quanto s'ordina, caderà in pena di scudi uinticinque da
farseli sub.o pagare dalli Sup.ri Delegati Ap.lici dell'acque nell'Umbria, e d.o Ma=
gistrato non sarà in conto alc.o scusato, se trouando impedim.to alcuno, non giusti=
ficarà d'hauer dato notizia di tutto al Deleg.to Ap.lico pro tempore. Anzi perche
non possa alcuno de'gli Attinenti allegare ignoranza, doueranno l'istessi
SS.ri Priori al p.mo del Mese d'Agosto ogn'Anno, cominciando dall'Anno p.nte
far publicare il Bando s.a à tal materia, e non facendo fare tal publicat.ne
incorran nella pena sud.a, e questo decreto essendosi fatto in p.nza non solo
d'alcuni Deputati sopra alla Congreg.ne dell'acqua, mà anco del S. Dionisio
Moschetti Canc.re Priorale, debba q.sto, et altri pro tempore prenderne copia
pub.ca dal mio Canc.re, et affiggerlo, ò allegarlo ne' Libri publici, perche al
tempo sudetto d'Agosto si possa dar pronta esecuzione. ———

Essendosi d'ord.e di Sua Sig.ria Ill.ma fatto fare, e riscauare la formella non solam.te per
uoltar l'acqua di Tatarena à fine di perfettionare lo scavo del Teuerone, mà an=
Formella d.a che si è considerato, che d.a formella possa esser di utile al piano di M. Falco
nell'inondazioni, ò increscenze d'acque; Per tanto si ordina, che d.a formella
sempre si debba mantenere da gli Attinenti polita, e larga 10. palmi Romani,
e profonda palmi cinque simili dal piano della campagna, e non dalle
ripe

ripe nella conformità, che stà al p̃nte. e p̃che è necessario efficacem.te che d.a for=
mella resti sempre polita, e atta à ricevere le acque della campagna, li Sig.ri
Priori estratti del bimestre di 7bre, et 8bre debbano su'l principio del loro
ingresso far publicare il Bando ogn'Anno cominciandosi dal p̃nt'Anno 1694.
acciochè ciasc.o degli Attinenti ripolisca la formella, e nel p.o mese d'8bre l'ist.o
Magistrato debba far la visita di essa ogn'Anno, e far pagar la pena di b.a
settanta à ciascun degli Attinenti, che non haverà ubidito. e non facendo d.o
Magistrato il sud.o Bando, e visita della formella ogn'Anno, incorra nella pena
di scudi venticinq. com.e s.a, douendosi tal decreto dal sud.o Canc.re p̃nte registra=
re ne' Libri publici p̃ l'osservanza di esso. Dichiarandosi in oltre, che li Sig.ri Prio=
ri, che andaranno alla visita della formella, doueranno dar conto di tutto alli
Delegati Ap.lici dell'acqua in caso, che trouassero impedim.ti nel farla ripolire,
com.e nello scauare alla debita misura, e nõ saranno liberati dalla pena sud.a se
non in caso mostrino d'hauer dato le debite notizie alli Dep.ti Ap.lici pro tempore.
In oltre p̃che comple, che li Ponti fatti, e perfettionati d'ord.e di S. Sig.ria Ill.ma sopra
alla formella che seruono p̃ il passo, ò transito dall'una, e dall'altra ripa della
formella, restino, e si mantenghino in buon stato; doueranno gli huomini delle
Ville, cioè Camiano, Agelli, Vecciano, Colle di S. Clemente, e Monte pennino, à
quali non solam.te spetta di farli, mà anco di mantenerli in buon stato, e pra=
ticabili, et all'osseruanza di q.sto mantenim.to di d.i Ponti debbano li sud.i Sig.ri
Priori nella visita, che faranno della formella, ordinar.e e grauare li sud.i huo=
mini à rifar d.i Ponti, et aggiustarli secondo il bisogno, che richiederà, altrim.te
incorreran nella pena sudetta.

Adì 16. April.e 1694. Essendosi portato S. Sig.ria Ill.ma assieme con li sud.i Sig.ri Deputati
all'acque della Com.tà di Monte Falco alle rotture di Tatarena seguite
poco lontano da doue sbocca nel fiume Teuerone, et hauendo conside=
rato, che porta gran pregiuditio alla campagna l'indugio di rimettere
d.e rotture; s'ordinò alli d.i Sig.ri Dep.ti di Montef.co Falco, che prontam.te faces=
sero rimettere la rottura esistente nel loro Terr.rio, come anco un'altro po=
sto d'argini, che patisce, riattarlo, e susseguentem.te si uiddero le rotture
nel campo d.o di Passidonio nel Terr.rio di Treui, e parim.te si ordinò à

quelli SS.ri Dep.ti della Comtà s.a l'acqua di Trevi, che sono li SS.ri Conte Contucci Cap.o Trifonij, S.r Luca Bizarri Priore, et Ant.o Mansueti Canc.re di d.a Comtà, quali capitorno in d.o luogo per una intimat.ne hauuta, alla quale, che facessero rimettere d.e rotture con leuare li Renicci, e spurgar la fiumicella, conforme fù ordinato altre uolte, quali Dep.ti di Trevi supplicando S. Sig.ria Ill.ma à uolerli concedere altra honesta dilazione di far fare d.o lauoro, q.ta li fù concessa per tutto il pnte Mese, e fecero ancora, che S. Sig.ria Ill.ma uolesse degnarsi d'andare à uedere, e riconoscere le ripe della Marroggia nel Terr.o di Monti Falco. Et essendo andato in d.o luogo con tutti li sud.i SS.ri Dep.ti, fù ueduto, e riconosciuto, che le ripe di d.a Marroggia non erano spurgate, e sterpate e che ui erano alcune lame, e Renicci, che impediscono il corso dell'acqua: Perilche s'ordina, che si spurghino le Ripe, et il letto della d.a Marroggia, acciòche habbi il libero corso per sino alla sboccatura del Teuerone.

Essendo parim.te arriuato alla sboccatura, che fà d.a Marroggia nel Teuerone li sud.i Deputati di Trevi fecero anco uedere, e riconoscere, che la ripa di essa Marroggia, che unisce con la ripa, ò argine del Teuerone uerso Foligno s.a di Pontecanale, è storta in riguardo, perche ui è un'Albero grande d'albuccio che per tal capo in parte impedisce la sboccatura della Marroggia, e fecero similm.te instanza, che si tagliasse d.o Albero, e si mettesse à filo d.a ripa. Et essendosi conosciuto, che l'instanza era ragioneuole, anzi necess.ria per hauere il libero corso nella sboccatura, tanto più, che faceua danno alla ripa opposta di Tatarena, si ordinò alli SS.ri Dep.ti di Monte Falco che in termine di cinque giorni douessero far tagliare d.o Albero, e mettere à filo d.a ripa della Marroggia con quella del Teuerone.

Si riconobbe poi, che la Ripa, ò Argine di Tatarena dall'altra parte opposta, doue parim.te appunto sbocca nel Teuerone la Tatarena, haueua patito; Per tanto si ordinò alli d.i Dep.ti di Monte Falco, che ingrossassero, e fortificassero d.a Ripa, et anco facessero riempire la Casetta quasi demolita di terra, perche il muro, che serue d'Argine à d.a Tatarena restasse per fortezza.

A dì 17. Aprile 1694. Auanti l'Ill.mo, e R.mo Mons.r Ghezzi Gou.re gnale di Spoleto e Delegato Ap.tico s.a l'acque della Valle dell'Umbria personalm.te comparuero

nero li Caporali Antonio di Stefano, e Leonardo Aquilani Appaltatori dello scauo del Teverone, et esposero, e dissero hauer essi adempito all'obligo, che haueua: no intorno allo scauo di d. Teverone, dicendo hauer già fatto gli Argini alti dal fondo del letto di d. fiume Teverone più di palmi 20, e la bandina dal fondo del letto alta palmi dieci, conforme all'Instro, e per tanto fecero instanza, che la Comtà di Montefalco li debba pagare intieramte il douuto denaro per la perfettione dell'opera fatta. —

Vice uersa poi per parte di d.a Comtà di Montefalco, e per essa il R.P. Mro Felice Corraducci Guardno del Conu.to di S. Fran.co, il s. Dr Carlo Chrispolto Tentoni, s. Capno Giacomo Torrita, s. Cap. Cherubino Tempestini, s. Ten.te Vincenzo de gli Abbati, et altri Depp. della Congreg.ne dell'acqua di d. luogo, si replicò no douersi sborsare alli d. Caporali Aquilani soma alcu.na di denaro, per che non si era adempito dalli med.mi l'obligo loro, conforme all'Instro, con asserire esser per altro uero, che li sud. Aquilani habbino alzato le Ripe, e la Banchina nella forma accennata da essi, mà che non haueuano scauato il fondo del letto del Teverone in quel modo, e forma, che erano obligati, e che s'esprime nell'Instro, douendo detti Capli Aquilani cauare il fondo dalla superficie del Ponte canale per sino al massiccio sotto il Ponte Roscitoli, e che seconda alle misure prese ad un di presso, et ad occhio, douerebbono per compire l'opera cauar più di otto palmi di fondo, e per tanto fanno Instanza li sud.ti li Depp. à volersi compiacere di far l'accesso, e uedere ocularm.te il tutto per disporre poi quello sarà di ragione, e di giustizia

Intese dunque S. S. Illma le ragioni, et Instanze fatte dall'una, e l'altra parte, ordinò, e decretò, che per il giorno susseguente s'andasse alla Visita vidicesta con Depp., e Periti, et in oltre si mandasse à chiamare il s. Girolamo Bolognini Geometra in Foligno per assistere per parte della Comtà della Città di Foligno, e per far tutte quelle operat. che fussero di bisogno in detta visita.

A d. 11. d. A tenore dell'Instanze fatte s'andò di buon'hora con dui Deputati della Congr.ne dell'acqua di Montefalco, cioè con li sud. P. Mro Felice Corraducci Guardiano, e s. Dr Carlo Chrispolto Tentoni, e con il s. Bolognini, e m.ro Giouanni Seuerini Periti, e con la pnza anche delli già nominati

219v

Cap.le Ant.o, e Cap.le Leonardo Aquilani Appaltatori dello scavo del Teuero-
ne interessati, à capo del Teuerone uerso Treui, doue appunto imboccano
li dui Torrenti, ò Fiumi Marroggia, e Tatarena, et iui arriuati fu tro-
uato dalla parti uerso Foligno un Ponte, ò Arco fatto di mattoni, sotto
il quale passa il fiume Clitunno, et attrauersando questo sotto al Teuero-
ne, uà à sboccare in un'altro Arco, ò Ponte esistente dall'altra parte fuori
della Ripa uerso Monte Falco nella forma del Molino di d.o Luogo, e si ordi-
nò da S. Sig.ria Ill.ma, che si prendessero le misure dell'altezza di essi Ponti, ò Ar-
chi chiamati dalli Paesani l'Occhi di Ponte canale, e presesi le douute mi-
sure, fu trouato dalli nominati Periti

Che il Ponte, ò Occhio dalla banda uerso Foligno, doue imbocca il Fiume
Clitunno, ò d.o altrim.te il Meandro, dal pelo dell'acqua per sino all'estremità
in mezo del sud.o Arco, ò Ponte, compreso il piano delli dui mattoni murati
sopra di esso, essere di palmi Romani diece, et once cinque. La grossezza
del sud.o Ponte, ò Arco con i dui mattoni uerso Cielo, esser di misura d'altez-
za palmo uno Romano, et once undici, e dal pelo dell'acqua per sino alla
luce sotto l'estremità era di palmi Romani otto, et once quattro. La luce
dell'Occhio, ò Arco di d.o Ponte canale uerso Foligno, doue imbocca il fiume
Clitunno, è di larghezza palmi Romani dicidotto, et un quarto

Si misurò poi parim.te l'altro Occhio, ò Arco, che riguarda uerso Monte Falco,
doue sbocca d.o fiume Clitunno, ò Meandro, e presasi la misura, cioè dal
pelo dell'acqua per mezo del sud.o Arco per sino à tutto il Muro uerso Cielo
situato, e fabricato di mattoni s.a di esso, si uidde essere palmi 17. et once
due Romani, e parim.te misuratosi la grossezza del sud.o Arco con tutto il
muro, e cortellata fatta di mattoni esistenti s.a à d.o muro uerso il Cielo, furo-
no palmi sette Romani, et once dieci, e dalla luce dell'Arco sino al pelo dell'
acqua palmi dieci Romani. E la luce poi dell'Occhio di d.o Ponte uerso M.te
Falco, doue sbocca il d.o fiume, è di larghezza palmi 17. Romani, e la di-
stanza dall'uno, e l'altr'Occhio ui sono palmi Romani cento cinquantatrè
così misurato da d.i Periti attentamente.

Presesi le sud.e misure fu significato à S. Sig.ria Ill.ma dalli sud.i SS. Dep.i all'acqua
di Monte Falco, come ancò dal già nominato Bolognini, che ad effetto,
che

che il sud.° Clitunno passasse sotto al Teuerone, ui fusse fabricata una uolta ò Arco
lungo dall'Imboccatura dell'Occhio sino alla sboccatura dell'altro Occhio d.° di s.ª
sopra al di cui Ponte passa il fiume sud.° del Teuerone, e sotto di esso Ponte il fiu-
me Clitunno, come si è già detto. S'asserì in oltre dalli sud.ti Pres.i, che la super-
ficie del sud.° Ponte chiamato da' Paesani Pontecanale, deue esser il fondo ò let-
to del Teuerone, dal quale poi si deue prendere la liuellatura del corso dell'acqua,
e che hora per la quantità de' Renicci, e Riempiticci non corri l'acqua del Teue-
rone nel fondo, come douerebbe, mà corri presentemente più alta, e desiderorno che
si facesse il tasto per riconoscere quanto stia ò stasse à fondo la superficie di d.° Ponte canale.
Sentitosi dunque l'Informatione, come s.ª Eccell.ma s'ordinò da sua Sig.ria Ill.ma, che si suol-
tasse l'acqua, che correua, acciò restasse asciutto d.° fiume Teuerone, e si cauas-
ser poi li Renicci, e si facesse il tasto per trouare il sud.° Pontecanale. Gli Aqui-
lani sentito tal'ordine, si misero subito all'opera con scauare, e finalmente
fù trouato la superficie, et Arco di d.° Ponte in mezo al letto del Teuerone,
e s'ordinò alli sud.i Bolognini, e Tiro Pio: Seuerini Periti, con l'assistenza,
e presenza de' sud.i Cap.le Ant.° e Cap.le Leonardo, che prendessero una misura
esatta, e fissa inuariabile da poter sempre riconoscere (benche ui corra
l'acqua nel Teuerone) la superficie di esso Ponte canale. In esecutione di
ciò li sud.i Periti pigliorno le misure in questa forma descritta, cioè —
Andorno all'Occhio, che stà uerso Foligno, doue Imbocca il sud.° Clitunno, e
misero un'hasta in mezo s.ª al piano, ò mattonato già descritto dell'Arco
del sud.° Occhio, alla qual'hasta legorno un spago alto dal mattonato, ò piano
sud.° uerso Cielo palmi dieci Romani, et once due e poi essendo andati li
sudetti Periti nell'altro Occhio uerso MonteFalco, misero nel mezo un'al-
tr'hasta s.ª alla cortellata de' mattoni già descritta del sud.° Arco, e legor-
no l'altro capo dello spago, che staua tirato, alla sud.ª hasta per l'altezza di
palmi sei, et once trè Romani, cioè dalla cortellata sud.ª uerso Cielo. Così
dunque ligati li dui capi dello spago, che staua tirato, nell'altezze sud.de
fù attentamente riconosciuto con l'archipendolo, che d.° spago staua in perfetto
piano. E presa poi la misura dal sud.° spago per sino alla superficie della uol-
ta già scoperta in mezo al Teuerone, come si è detto; fù trouato esser d'al-
tezza palmi 25. Romani: per il che dissero li d.i Periti misuratori, che dalla
superficie della uolta sud.ª per sino al d.° spago, ui erano d.i palmi 25. Romani.

Misurandosi ancora quanto vi fusse dal sud.° spago tirato à Livello, come si è detto, sino in mezo al Teverone riempito, si vidde essere di palmi Romani 103, et once due: per il che fù giudicato dalli med.ⁱ Periti, che dal letto del Teverone presentem.ᵗᵉ riempito per sino alla d.ᵗᵃ superficie di Pontecanale ritrovato sotto li Renicci vi si conobbe evidentem.ᵗᵉ esser di riempiticcio palmi Romani sei, et once dieci. Doppo di che non essendosi potuto fare altre diligenze per riconoscere la construttione del sudetto Ponte canale per causa dell'acqua del fiume, che soprabondò, fù cessato, e desistito il lavoro.

Li sud.ⁱ SS.ʳⁱ Dep.ⁱ all'acque di Monte Falco, doppo finita tal'operazione, come s.ᵃ notata, e descritta, fecero instanza à S. Sig.ʳⁱᵃ Ill.ᵐᵃ, che parim.ᵗᵉ ordinasse di far ritrovare il masticcio sotto il Ponte Roscitoli, che dissero essere un'altro termine, sopra del quale deve correre il fiume Teverone, conforme fù disposto da Mons.ʳ Bulgarini, et all'hora si ordinò, che il giorno seguente, perche era quasi sera, s'andasse al d.° Ponte di Roscitoli per osservare l'accennato Masticcio.

1 Alli 19 Aprile sud.° Conforme fù stabilito nel giorno di hieri, si prese il viaggio verso il d.° Ponte Roscitoli assieme con li d.ⁱ SS.ʳⁱ Dep.ⁱ all'acque di M. Falco, e con li dui Periti Bolognini, e Severini, dove arrivati, vi si trovorono anche li Cap.ⁿⁱ Ant.° e Leonardo Aquilani App.ᵗⁱ di d.° scavo del Teverone, e fù benissimo visto esser d.° Ponte chiamato di Roscitoli rotondo situato trà una, e l'altra sponda del Teverone fatto per passare d.° fiume dall'altra parte, e stà in mezo trà il Molino di Montefalco, e la Torre di Foligno. E prima, che si venisse ad altra operazione, si ordinò, che dal mezo del Ponte si calasse un spago co'l piombo per vedere la profondità del letto del Teverone, e fù trovato, che dal fondo di esso letto presente per sino al mezo della volta sotto al Ponte essere palmi 103. Romani, e misurato anco la luce, ò larghezza del Ponte, fù trovato essere di palmi cinquanta Romani.

S'ordinò poi che (scanzata l'acqua) si cominciasse à scavare sotto al d.° Ponte dalla parte verso la Torre di Foligno per vedere, se vi stasse alcun termine, ò Masticcio, mà non fù possuto trovare in d.ᵃ parte cosa alcuna. solam.ᵗᵉ però si ritrovò, che dall'impostatura dell'Arco

Sotto

sotto al Ponte vi era un muro dritto fatto di mattoni per l'altezza di palmi sette,
e mezo Romani, e si viddero anche sotto à d.o Muro li fondam.ti fatti di sassi,
calce, e pali di legno, e perche l'hora era tarda si restò, che per il giorno
seguente si facesse altro tasto dall'altra parte del Ponte verso Monte Falco.

Alli 20. di Aprile sud. si ritornò novam.te con tutti li sud. SS.ri Dep.ti e Periti al d.o
Ponte Roscitoli, e con la presenza, et assistenza delli sud. Caporali Ant.o e Leonar=
do fu fatto scavar.e dalla parte verso Monte Falco, sotto al d.o Ponte, e fu ritro=
vato finalm.te le seguenti costrutture cioè —

Sotto l'Impostatura di d.o Ponte verso Monte Falco vi si trovò un muro fatto à
scarpa à modo di sperone, e si conobbe esser costrutto di sassi, e calce, che leg=
gierm.te andava à ferire, e terminar.e nel fondo sotto al Massiccio fatto, e ritro=
vato di pietre, e prendendosi le misure, si trovò, che d.o muro, ò sperone stava
sotto all'Impostatura del Ponte palmi Romani dui, et once undici, e d.o
sperone, ò muro in cima haveva una risega, ò latitudine d'un palmo Ro=
mano, et once dieci. Fu trovato parim.te esser alto d.o sperone, cioè dal suo prin=
cipio per sino al Massiccio, dove termina, palmi Romani sei, et once sei

Il d.o sperone da capo trovasi largo, quanto è largo il Ponte istesso, cioè di palmi
vintuno, e nel fine di esso sperone si vidde solam.te esser largo palmi 15. perche
il sud. sperone dalla parte verso Pontecanale stava tagliato, e scarnito à
scarpa tanto, che non occupa la larghezza tutta del Ponte. —

Il Massiccio poi, che si è detto, stà sotto, et in fine di d.o sperone, che serve come
platea, e sporge in fuori palmi trè Romani, e fattosi prender.e dalli Periti
sud. lo scandaglio, quanto profondo fusse il sud. Massiccio, ò platea già descritta
sotto lo sperone della luce di mezo al d.o Ponte, fu trovato esser di palmi vin=
tisei, e mezo Romani. —

Si è veduto parim.te quasi nel mezo di esso Ponte un'altro Massiccio quasi
costrutto di calce, e sassi, il quale misurato, fu trovato esser largo palmi
otto Romani, cioè dal mezo del Ponte verso Monte Falco palmi dui Ro=
mani, et un quarto, e verso la Torre di Foligno palmi cinque, e trè quarti;
e questo Massiccio si ritrovò lungo quanto è la larghezza dell'istesso Ponte cioè di
palmi 21. Romani. Fu poi presa la misura quanto era profondo il sud. Mas=
siccio dalla luce nel mezo del Ponte sino à d.o Massiccio di mezo, e fu veduto
esser di palmi 27. Romani: Per il che dalli Periti sud. fu giudicato, che dal

letto, doue presentem.te corre il fium.e Teuerone per sino al Massiccio di mezo vi siano palmi noue Romani di riempiticcio, mentre hieri fu misurato dalla luce del Ponte sino al letto del d.o fium.e Teuerone riempito esser palmi 10 Romani.

Ritrouati li sud.i Massicci, come s.a si è espresso, li sud.i SS.ri Dep.i di Monte Falco fecero Instanza, che ad ogni buon fine mandasse un'Intimat.ne alla Com.tà, ò Dep.i della Congr.ne dell'acqua di Beuagna, acciò che sub.o uenissero à uederli, e riconoscerli, ad eff.o non potessero mai allegare ignoranza alc.a A tenore dunque dell'Instanza sud.a fu trasmessa subito l'Intim.ne, e doppo qualche poco di tempo di hore uennero speditam.te il S.r Can.co Ant.o Piergilij uno de' Dep.i della Congr.ne dell'acqua, il S.r Vinc.o Rossetti Auuocato di d.a Com.tà, e S.r Matteo Cesarini Canc.re Priorale di Beuagna, al Ponte sud.o di Roscitoli, quali unitam.te uiddero lo scano, e riconobbero il Massiccio sotto al Ponte sud.o, benche ricoperto dall'acqua, che penetraua sotto, e per maggiorm.te far restar capaci, e far conoscere il tutto alli d.i SS.ri Beuanati, fece S. Sig.ria Ill.ma calare à basso nel Massiccio una persona à tastarlo con un spontone, ò picca di ferro, et in oltre riconobbero ancora esser di profondità dal Massiccio per sino alla sommità della volta del Ponte palmi Romani 27, perche vi fu messo una canna di tal lunghezza e misura sotto al Ponte sud.o, et un capo di essa appoggiaua s.a al d.o Massiccio, e l'altro toccaua la sommità della volta del detto Ponte.

Dopo di che in d.o giorno fece Instanza il sud.o Cap.n Ant.o Aquilano, che si misurassero gli argini del fium.e Teuerone e banchine, per far uedere d'hauer ben'adempito il lauoro. All'hora sua Sig.ria Ill.ma ordinò al d.o Bolognini Geometra, che facesse d.e misure, e fatte, si ritrouò, che dalla sommità delle ripe noue per sino al fond.o del Teuerone ui erano palmi 20 Romani, e dalle banchine fatte di noue per sino al fondo ui furono palmi dieci Romani. Si ordinò ancora, che si facesse il liuello, se la campagna verso Foligno attaccata alla Ripa del Teuerone fusse più alta ò più bassa del fondo di esso, e presesi le douute misure, si riconobbe, che la campagna staua più bassa del letto del Teuerone palmi 4. Romani.

E uisteri tali misure, fu replicato dalli sud.i SS.ri Dep.i di Monte Falco, e Perito, che le misure degli Argini, e Banchine non si doueuano

prendere

prendere dalla somità di esse, mà bensi dal fondo, quando fusse scauato à decliuio dalla
dalla superficie della volta di Ponte canale sino al massiccio ritrouato di Ponte Roscitoli.
Si misurò poi parim.te q.ta lontananza ui fusse da Pontecanale principio del Teuerone
sino al nominato Ponte Roscitoli, e fù trouato, che ui erano Canne mille nouecento ses-
santacinque di dieci palmi Romani per Canna.

Alli 22. sud.o essendosi certam.te saputo, che la Comtà di Monte Falco non hà fatto mettere
in esecutione gli ordini già dati di far leuar l'Albero, che stà da capo alla Ripa del
Teuerone, doue sbocca la Marroggia, e Tatarena, e che gli Aquilani non hanno ri-
messa la rotta, stimandosi necessarijss.o di fare tanto q.sto lauoro, q.nto il leuare detto
Albero nel modo si è detto p far hauere à libero corso l'acqua della Marroggia, fù
andato di buon'hora in d.o luogo con li ss.ri Dep.ti già altre uolte nominati della Congr.ne dell'
acqua di Monte Falco, e m.ro Giouanni Seuerini Perito, e fatto chiamare il Cap.o Ant.o
et il Cap.o Leonardo, s'ordinò à q.sti, che facessero fare d.o lauoro, cioè di leuare detto
Albero, et aggiustare à filo la Ripa, e rimettere la rottura della Ripa di Tatarena,
conforme p p.nza, et assistenza di S. S.ria Ill.ma fù fatto prontamente.

In oltre hauendo uisto il Teuerone in secco senz'acqua, si è osseruato, che il letto di
esso Teuerone non è uguale, p che nel med.mo letto si uede serpeggiando hor dall'
una, hor dall'altra Ripa l'acqua p un riuoletto, e uedesi da p tutto un riempi-
ticcio di tre palmi Romani, notandosi questo p ogni buon fine, e p dar poscia
gli ordini più adequati, et opportuni.

Dopo fatte le sud.e uisite, e specialm.te quelle del Teuerone con hauere iui fatto fare
li tasti già descritti antecedentem.te, e riconosciutosi lo scauo di esso, che nō era
fatto à perfettione, conforme alla Perizia del s.r Fran.co Sforzini da Todi Architet-
to, et Instrom.to stipolato con l'Aquilani Appalt.ri di esso scauo, s'andò la sera
delli 22. Aprile sud.o alla Città di Foligno p trattare, e concludere cō li ss.ri della
Prefettura dell'acqua di essa Città, e con li Dep.ti della Congr.ne dell'acqua di Monte
Falco s.a tali affari, e particolarità già descritte, e finalm.te alli 24. di detto
Mese si fece la Congreg.ne con la Prefettura sud.a di Foligno, e con dui Deputati
della Congr.ne di Monte Falco s.a l'acque, e fù risoluto, che si facesse uenire un'
Architetto à riconoscere il lauoro fatto in esso Teuerone dall'Aquilani, per
poter poscia dar nuoui ordini e norma, conforme si doueua, e si deue perfet-

tionare lo scavo, giaché pare, e rendesi impossibile di poter arrivare al fondo del Matticcio ritrovato, e mantenere la Latitud: già prefissa nell'accennato Istro, di palmi Romani quaranta nel fondo, e per riconoscere nuovam.te la pendenza che dà il fondo del d.o Teverone dal Ponte di Roscitoli, sino alla Sportella di Bevagna, e fosso di Malcompare, à tenore del decreto fatto nella Visita di Bevagna sotto li 6 April. sud.: in cui fù decretato, che ritrovato il Matticcio sotto d.o Ponte di Roscitoli, si facesse da d.o Architetto Sforzini nova livellatione, e conforme poi la Perizia di q.to si potesse cominciare lo scavo del fondo di d.o Teverone co'l suo declivio sufficiente, e proportionato, e dall'altro canto li Bevanati dovessero levar via tutti li dorsi et impedim.ti che vi porta nell'Alveo il fosso di Malcompare, che trattengono il libero corso dell'acqua, facendo q.sti rigurgitare indietro l'acqua per sino s.a alla Sportella di Bevagna. E così si ordinò, che si facesse venire il d.o Architetto Sforzini da Todi, giaché esso med.mo haveva fatto le piante, e norma dello scavo in tempo della Visita fatta da Monsig: Grimaldi deleg.o Ap.co s.a l'acque, e che si scrivesse lra à quelli di Bevagna, con significare alli med.mi tal risolut.ne, per sentire, se q.lla Comtà confidava nella persona di d.o Sforzini, e risposero prontam.te di non dissentire in conto alc.o in d.o Architetto. Onde essendosi in tal forma concordato, fù scritto al med.mo Architetto Sforzini in Todi, che si portasse con celerità in Monte Falco, per poter fare con più comodità le dovute operaz.ni, come in effetto venne, et arrivò la sera delli 27 di d.o Mese, nella di cui sera giunse anco in Monte Falco l'Sig.r Ill.mo ff. per portarsi unitam.te nel giorno seg.te al d.o fiume Teverone, e Timia per operare q.nto si è stabilito.

Conforme poi alli 28 d.o la matina di buon'hora fù andato à capo al Teverone nel luogo d.o Ponte canale, dove sboccano li dui Torrenti Marroggia, e Tatarena, et ivi arrivati si considerò attentam.te e si riconobbe essere espediente di slargare alq.nto più da capo l'Alveo di d.o Teverone, acciò più felicem.te vi introduchino le acque delli sud.i Torr.i Marroggia, e Tatarena, e furono ivi affissi li passoni uno per parte s.a alla sommità delli Ripe d'esso Teverone, con constituirsi una larghezza di palmi 90, e fatta tal'operaz.ne, si prese il camino alla volta di Ponte Roscitoli per la sommità dell'Argine di

detto

detto fiume Teuerone, e s'andaua osseruando accuratam.te la qualità del sito
e lauoro fatto da gli Aquilani nello spurgo, e scauam.to del medemo Teuerone
et arriuati al Ponte sud.o; si uidde, che le Banchine superiori à d.o Ponte Ro=
scitoli si auanzauano alquanto in dentro ad occupar la luce dell'Arco di d.o
Ponte, e si ordinò, che fussero quelle diminuite, acciò non occupassero d.a luce
e dopo fatte le necessarie riflessioni, si cominciò la liuellazione all'in giù
sotto d.o Ponte per lo scauo del Teuerone, con l'interuento, p.nza, et assisten=
za delli Sig.ri di Monte Falco, e di Beuagna, cioè per la Com.tà di Monte Falco
il P. M.ro Felice Corraducci Guard.no di S. Fran.co di d.o luogo, et il S.r Carlo
Chrispolto Tenconi, e per la Com.tà di Beuagna li S.ri Paolo Spetia, e Vinc.o
Antici, et anco per l'Ecclesiastici il S.r Can.co Ant.o Pergilij, principiando il
liuello s.a al Matticcio di muro ritrouato sotto al d.o Ponte palmi 27. sot=
to la somità della luce del med.mo; e si continuò sino alla sboccatura del=
la forma del Molino di Monte Falco, e da indi sino alla Sportella di Beua=
gna, et al fosso di Malcompare, sotto la sboccatura del quale appariscono, e
ui sono in mezo dell'Alueo di d.o fiume Teuerone, ò Timia, alcuni dorsi di
brecce, s.a la somità de' quali si terminò il liuello, e si ricauò dalle misu=
re esser questi sotto il liuello del piano del matticcio sud.o sotto al Ponte de
Roscitoli solo palmi sei, e si osseruò, e si riconobbe ancora, che d.i dorsi di
brecce sono tutti portati nel d.o Alueo dal fosso di Malcompare con nota=
bil pregiud.o al corso dell'acque del d.o Teuerone, mentre per cagion di d.o impe=
dim.to si trattengono in collo le acque superiori sino à s.a la Sportella di
Beuagna, doue si riconobbe hauer di fondo sopra à otto palmi Romani,
e finiti le d.e operaz.ni; arriuorno in d.o luogo li S.ri della Prefettura di Fo=
ligno, cioè li S.ri Prior Giusti, Giuseppe Jacobilli, Ludouico Nuti, e Girol.o
Bolognini, li quali furno fatti consapeuoli di tutte le sud.e operationi, e
liuellatione, et in questo mentre, essendo l'hora tarda, si ritornò la sera
in Monte Falco.

Alli 29. Aprile sud.o si ritornò la matina al Ponte di Roscitoli, doue arri=
uati, fù preso il camino alla uolta della Sportella di Beuagna, e fosso

di Malcompare, et ivi vi si trouorno li sud.ti SS.ri Deputati della Prefettura di Foligno, e SS.ri Dep.ti all'acque di Monte Falco, e di Beuagna, li quali tutti unitam.te discorsero à lungo s.a al particolare de' Renicci, che tengono in collo l'acqua, e fu restato, che per magg.re informatione di tutti, si facesse molti tasti, e misure nell'acqua per uenire in cognitione di tutto, e così si ordinò al d.o S.r Fran.co Sforzini, che facesse tali operationi, conf.e poi misurato il fondo dell'acqua poco auanti s'arriuasse alla Sportella di Beuagna, fu trouato, che dal fondo sino al pelo dell'acqua, ui sono palmi otto. Misurato il fondo parim.te d'incontro alla d.a Sportella, fu trouato dal pelo dell'acqua sino al d.o fondo palmi otto, e mezo Romani. Misuratosi ancora poco sotto passato la Sportella sud.a, fu trouato dal fondo sino al pelo dell'acqua palmi dieci Romani. Misuratosi similm.te il fondo di d.o fiume Timia auanti d'arriuare alla sboccatura del fosso di Malcompare, fu trouato da d.o fondo sino al pelo dell'acqua palmi sette Romani. Incontro al fosso di Malcompare si è trouato dal fondo sino al pelo dell'acqua palmi trè Romani. In oltre pass.to d.o fosso di Malcompare, misuratosi d.o fiume Timia, si riconobbe essere dal fondo sino al pelo dell'acqua palmi dui. E finalm.te misuratosi il fondo un poco più giù uerso Beuagna, fu trouato da d.o fondo sino al pelo dell'acqua palmi quattro Romani. Per il che il d.o Architetto Sforzini fatte le sud.e operationi, e misure giudicò, che incontro al fosso di Malcompare nel letto del fiume s'alzaua un dorso, ò schiena di Renicci, e Brecciumi considerabili, per il quale impedim.to si conobbe euidentem.te, che non puole sciacquar l'acqua, anzi che uien ritenuta in collo sin sopra alla d.a Sportella, e per maggior chiarezza di tal fatto si ordinò, che si misurasse che acqua ui fusse nella d.a Sportella dal fondo della caduta di essa sino al pelo dell'acqua, e ui si trouò essere palmi cinque Romani, e quest'altezza, et abondanza di acqua si conobbe esser causata per le acque ritenute in collo dalli Renicci sud.i del fosso di Malcompare. Finalm.te li SS.ri Dep.ti della Prefettura all'acqua di Foligno, e q.lli di Monte Falco pnti à tutte q.ste già descritte operationi assiem.e co' q.lli di

di Bevagna, fecero instanza, fatta che fusse la Perizia del d. Sforzini Architetto sopra il togliere li breccciumi, e Renicci, si dovesse stabilire un termine fisso, et inuariabile in luogo più di proposito, acciò che perpetuam.te si potesse riconoscere il fondo del letto Timia, e venendo riempito dal fosso di Malcompare di Renicci, ò altre imposture sempre si potesse vedere à che segno dovessero li Bevanati pulire il letto di esso fiume Timia, à fin che habbino sempre l'acque superiori il corso libero, e non venghino ritardate, come si vede al p.nte. Per tanto Sua Sig.ria Ill.ma, viste le cose da vedersi, considerate le cose da considerarsi, e sentita l'instanza fatta dalli d.ti S.ti della Prefettura dell'acqua di Foligno con quelli di Monte Falco esser giusta, e ragionevole; ordinò, che omninam.te si portasse per il giorno seguente un sasso grande per stabilirlo per termine sopra alla Ripa del detto fiume Timia, e da quello si dovesse prendere tutte le misure, per conoscer sempre la profondità dell'Alveo, e la quantità dell'Imposture, che in esso potessero venire. —

A di 30. Aprile sud. la matina di buon' hora s'andò nouam.te alla d.a Sportella di Bevagna con li S.ri nominati S.ti Dep.ti di Monte Falco, e S. Girolamo Bolognini per parte della Prefettura di Foligno, doue si trouorno parim.te quelli di Bevagna, e conforme all'ordine già dato hieri, quei di Monte Falco haueuano già fatto condurre sotto la Sportella di Bevagna e fosso di Malcompare il Sasso di trauertino, quale è lungo palmi sei, et once cinque, largo palmi due, et once trè, e grosso palmo uno, et once cinque, e si ordinò, che questo si ponesse nel Campo del S. Giuseppe Vitelleschi dalla parte della Ripa di d. fiume Timia, verso la forma del Meandro, e Spello, circa due Canne distante dal ciglio della Ripa di d. Timia, come fù esseguito da m.ro Gio: Severini Capomastro, et altri Muratori, li quali fecero prontam.te una fossa, in cui fabricatouici p.ma in fondo il Matticcio di Muro, e messolo dentro, lo serrorno con d. Muro intorno sino al piano del terreno, restando fuori d. Sasso dal piano di esso terreno solam.te palmi dui, et once trè, il quale fù posto, confinato, e fermo in d. Campo del S. Giuseppe Vitelleschi di Foligno distante dal confine del terreno, che segue

224 v.

della Contrà di Bevagna palmi trè, et è lontano dalla punta dell'ala della Sportella di Bevagna verso la Timia Canne cento dicisette, e palmi otto Romani.

Et acciò che d.o termine, ò Sasso, come s'è posto, e collocato, non si potesse mai alterare, ò alterato, si dovesse mettere sempre al suo luogo destinatogli, si ordinò, che si contrasegnasse: Per il che lo Sforzini Architetto, prese le dovute misure, e livellationi, disse, che posta un'hasta sopra à d.o Sasso alta palmi tredici Romani, la cima di essa hasta andava à ferire orizontalmente la soglia d'una finestrella della Stalla del Casale delli SS.ri Vitelleschi, la qual soglia di d.a finestrella rimane alta dal piano del terreno dell'Androne di d.a Casa palmi sette, e mezo.

Stabilito in tal forma il sud.o Sasso, si ordinò, che dalla sommità di quello si prendessero le misure per sapere quanto profondo fusse il fondo nel mezo del letto della Timia, dove appunto si riconoscevano li brecciumi e Renari lasciati dal d.o fosso di Maliompare, e fatte le d.e misure dal d.o Sforzini Architetto, fu ritrovato, che dal fondo di esso letto per sino alla sommità del Sasso messo era di palmi dodici Romani.

Compite le sudette operazioni, e sapendosi, come si è già visto, e riconosciuto, che il Teverone nel suo principio di tal nome hà per fondo prefisso di letto il Masticcio di Pontecanale, e quasi in mezo di esso Teverone vi è l'altro termine prefisso del fondo, che è il Masticcio sotto il Ponte di Roscitoli, si giudicò esser bene, che nel fine anche del Teverone, cioè alla Sportella di Bevagna, si constituisse un'altro termine fisso per riconoscer sempre l'invariabilità del fondo del letto di esso: Per tanto si ordinò al sud.o Sforzini Architetto, che prendesse le devute misure per tal effetto, il quale havendo fatto le necessarie operationi disse, e riferì, che il fondo del letto del Teverone sotto alla cima dell'ala della Sportella verso la corrente dell'acqua deve essere palmi quindici Romani. E la somità della sud.a ala della Sportella di Bevagna è piana, composta di travertino, et il fine della sua lunghezza resta semicircolare.

Dopo di che, non ostante la protesta fatta dalli Bevanati avanti SS. Ill.mi e l'atti dell'infra.to Notaro della p.nte Visita, li med.mi Deputati fecero

anco

anco instanza, che il giorno dopo pranzo si andasse con d.º Sforzini Architetto à riconoscere doue precisam.te si douessero mettere le sbarre nel fosso di Maliompar.e nella conformità, che fù ordinato nella Visita fatta di Beuagna sotto li 9. del Corrente, e così il dopo pranzo verso le 20. hore si portò S. Sig.ria Ill.ma con detto Sforzini Architetto, S. Paolo Spetia Dep.to di Beuagna con quelli di Monte Falco verso il fosso di Maliompare, e caminando p la ripa di esso, fù arriuato alla strada de Manicci, doue precisam.te sbocca l'altro fosso detto parim.te fosso di Maliompare, uno de' quali preuien.e dalla parti verso Beuagna, e l'altro verso Monte Falco. E perche nel fosso di Maliompare situato verso la parte di Monte Falco, ui sono trouati alcune sbarre messe dalli medem.i Montefalcesi p ritenere il brecciume, che si conduce p d.º fosso, e nell'altro situato verso Beuagna non ui sono sbarre di sorte alcuna: p tanto visto il luogo dal d.º Sforzini Architetto, giudicò p euitare l'augumento delle brecce, che si ponessero due sbarre nel fosso dalla parti verso Beuagna, cioè una sbarra app.º li beni di S. Siluestro verso Monte Falco, e verso Beuagna, li beni di Gio: Battista Menno Calzolaro, e la strada, saluis

E l'altra parim.te in d.º fosso sotto il termine diuisorio, app.º li beni di S. Lucia verso Beuagna, S. Leonardo verso Monte Falco, S. Angelo sopra la strada, e S. Can.co Giorgi verso Beuagna, e queste si doueranno adattare nel modo, e forma, e come meglio descriuerà il d.º S. Sforzini Architetto nella sua Perizia.

E perche le Com.tà Interessate in q.sta nra Visita habbino notizia p li tempi futuri di quanto si è ordinato, si è stimato bene comandare, che ogni Com.tà debba prenderne copia dal nostro Cancelliere della present.e Visita, e registrarla ne' libri publici delle Cancellarie.

Leonardo Ant.º Ghezzi Deleg.

Io Francesco de Benedetti publico p gratia di Dio, e p autorità Apostolica Notaro di Spello, nell'Archiuio della Curia Romana descritto, rogato delle cose pretmesse, al presente Notaro della present.e Visita sopra de' fiumi Deputato da Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma; perciò la present.e Copia dal suo proprio Originale fedelment.e di parola à parola hò estratto, e copiato ad effetto &c e le predette cose hò scritto, sottoscritto, e publicato, e con il mio solito segno hò segnato, e munito requisito, in fede &c Dato in Foligno, questo di otto del Mese di Giugno 1694

Loco ✝ Signi

225v

Nel nome del Signore Amen. Questa è la Copia publica di alcuni Decreti fatti nella Città di Foligno dall'Ill.mo e Rev.mo Monsig.r Leonardo Antonio Ghezzi Gouernatore Gnale di Spoleto, e Deleg.to Aplico sopra l'acque della Provincia dell'Umbria, e Valle Spoletana In tempo della sua Visita sopra lo Scavo della Formella esistente nel Terr.rio di Monte Falco, quali sono l'Infratti, cioè volgarm.te parlando Ij=

Alli 2 Aprile 1694. Avanti d.o Mons.re Ill.mo, e R.mo Gou.re Ghezzi, e Deleg.to Ap.co sopra l'acque, comparirono psonalm.te li Sig.ri D.r Carlo Chrispolto Tentoni, S.r Tenente Anselmo Boui, S.r Ten.te Vincenzo dell'Abbati, e con essi anco il P. Gio: Clementi Micucci Vic.o dell'Ord.e di S. Fran: tutti Dep.ti dalla Congreg.ne dell'acqua di Monte Falco, e con essi parim.te il S.r Dionisio Moschetti Canc: Priorale di d.a Terra da una parte, e li Sig.ri Michel'Angelo Cardoni, e Luca Venturini dall'altra parti et avanti sua Sig.ria Ill.ma fu fatto trà essi un maturo e lungo ragionam.to s.a l'Interessi dello Scavo, e lavori del Teverone, e della Formella nel Terr.o di Monte Falco, che deveti fare intend.de, p poter poi, compita che sarà la d.a Formella, svoltar l'acqua di Tatarena p la medema, ad effetto che l'Aquilani possino pfettionar.e lo Scavo del Teverone. e finalm.te essendosi sentiti ambe le parti restate concordevoli sopra le loro pretenzioni; d.o Ill.mo, e R.mo Mons.re Ghezzi Deleg.to Aplico s.a l'acque ordinò, e decretò, consentienti le parti, nel modo Infrascritto, cioè

Che si cavi la formella da tutti gl'Attinenti nella conformità descritta nel Bando publicato già, et affisso, e che gl'altri Attinenti hanno fatto, et altri hanno cominciato, benche non pfettionato, con riservat.e le ragioni à gl'Attinenti di ripetere lo speso di tutta l'Aggiacenza, riservandosi di vedere le ragioni tanto dall'Attinenti, quato dagl'Aggiacenti, p giudicare à spese de' quali parti si fusse dovuta fare detta Formella.

Che subito terminata qsta, p perfettionar la quale se l'assegna solam.te giorni trè p il pregiud.o, che apportarebbe il dargli maggior tempo, si debba svoltar l'acqua, e nel med.mo tempo gl'Aquilani debbano rimettere la rottura appaltata di Tatarena esistente nel Terr.rio di Monte Falco, essendosi giudicato secondo l'obligo espresso nell'Intromento, che il Caporal.e Ant.o Aquilano debba rimettere detta rottura.

Che s'

Che s'intimi subito alla Comtà di Treui, che speditamte rimettino le due votture esistenti nel Terrrio di Treui al Luogo d: il Passo di Passidonio, secondo il riconoscimento fatto dal Sigr Bardani, e secondo l'accordo fatto con l: Monte Falchesi con leuar le spine morte, et il spurgar il letto, doue si uede il bisogno, e che impedisce il corso douuto all'acqua in tempo di piene. ———

Leonardo Antº Ghezzi Delegato. ———

Jo Franco: de' Benedetti pred: publico per gra di Dio e per autorità Aplica Notaro nell'Archiuio della Romana Curia descritto, la presenti Copia dal suo proprio Originale fedelmte hò estratto, saluo. Perciò le cose predte hò scritto, e sottoscritto, e publicato, e co'l mio solito segno hò segnato, e munito, requisito in fede. ———

Loco ✠ Signi. ———

Li sopradi decreti allegati alla Visita fatta dal prenominato Illmo Monsig. Ghezzi Delegto Aplco sopra l'acque dell'Umbria sono stati copiati fedelmte da me Dottor Gio: Fran: Guarini, uolgarizati le parole da uolgarizarsi da quelli, che si conseruano nella Cassa di 4. Chiaui della Molto Illre Communità di Mont Falco autenticamte, salua sempre. ———

Jo Dottor Gio: Francesco Guarini mano propria. ———

La prossima seguente Copia di Tariffe per mè Guarini sopradetto è stata scritta, e cauata da un Libretto lungo, che si tiene, e conserua nella Cassa di quattro Chiaui esistenti nel Palazzo Priorale della sudetta Molto Illre Communità della Terra di Monte falco, e copiata con ogni fedeltà, salua però sempre ogni miglior collatione, come anco di alcune parole, che non uariano, nè alterano punto la loro sostanza, si come può farsene sempre il confronto in detto Libretto, che è del tenore come nella susseguente facciata apparirà, cioè. ———

Tariffe.

Il Grano, che pesa libre 600. il Rubbio, si potrà lavorare alla Tariffa di lib.e 600. Pane

à once 5. — 14. — 40 —
à onc. 5½ — 13. 90 —
à onc. 6. — 12 —
à onc. 6½ — 11 — 7 —
à onc. 7. — 10 — 28.
à onc. 7½ — 9 — 60 —
à onc. 8. — 9 —
à onc. 8½ — 8 — 47 —
à onc. 9 — 8 —
à onc. 9½ — 7 — 58 —
à onc. 10. — 7 — 20 —
à onc. 10½ — 6 — 85 —

Un Rubbio di grano pesa lib.e 640. levate lib.e 15. conciatura, resta lib.e 625. levate lib. 25. moltura, resta lib. 600. levati q.ti dui, e mezo semola, lib. 35. il q.to lib. 87½; e q.to ½ tritello lib.e 25. in tutto lib. 112; resta lib.e 488. Aggiunti lib.e 24 per conto di crescere, fà in tutto Pane lib.e diviso in ciascheduna sorte come nella sudetta Tariffa, alla quale &

à onc. 5. — 14 — 40 —
à onc. 5½ — 13. — 90 —
à onc. 6. — 12 —
à onc. 6½ — 11 — 7 —
à onc. 7. — 10 — 28 —
à onc. 7½ — 9 — 60 —
à onc. 8. — 9 —
à onc. 8½ — 8 — 47 —
à onc. 9. — 8 — —
à onc. 9½ — 7 — 58 —
à onc. 10. — 7 — 20 —
à onc. 10½ — 6 — 85 —
à onc. 11. — 6 — 54 —

Un Rubbio di Grano di lib.e 630. levati lib.e 20. conciatura, resta lib.e 610. levati lib.e 24 moltura, resta lib.e 586. levati libr. 112 cresce lib.e 87. per q.ti 2½ semola e lib.e 25. per ½ q.to tritello, resta lib. 474. Aggiuntovi lib. 24. per conto di crescita d'acqua, fà di Pane libre 585. Il qual peso si deve dividere à ragione della Tariffa di lib.e 600 — 585.

à onc. 5. — 14 — 4.
à onc. 5½ — 12. 76.
à onc. 6. — 11 — 70.
à onc. 6½ — 10 — 80.
à onc. 7. — 10 — 12
à onc. 7½ — 9 — 36 —
à onc. 8. — 8 — 77.
à onc. 8½ — 8 — 25.
à onc. 9. — 7 — 80.
à onc. 9½ — 7 — 39 —
à onc. 10. — 7. 12.
à onc. 10½ — 6 — 68.

Un Rubbio di Grano pesa lib. 620. levati la lib. 20 — lib. 600. levati lib. 24. moltura — lib. 576. levati lib. 112. per q.ti 2½ semola e ½ q.to tritello resta lib. 464. Aggiuntovi lib. 24 per conto di crescita, fà di Pane lib. 563.
563.

à onc. 5. — 13 — 75.
à onc. 5½ — 12 — 50.
à onc. 6. — 11 — 46.
à onc. 6½ — 10 — 58.
à onc. 7. — 9 — 82.
à onc. 7½ — 9 — 16.
à onc. 8. — 8 — 54.
à onc. 8½ — 8 — 9.
à onc. 9. — 7 — 64.
à onc. 9½ — 7 — 23.
à onc. 10. — 6 — 83.
à onc. 10½ — 6 — 54.

Un

Un Rubbio di Grano, che pesa lib.e 610. levati lib. 20. conciatura, resta lib.e 590. levati lib. 24. moltura, resta lib. 566. levati q.ti 2½ semola à lib. 35. il q.to e mezo q.to trit.o che pesa lib. 25. in tt.o lib. 112. resta lib.e 454. Aggiuntovi lib.e 24 per c.to di crescita d'acqua, fà Pane Libre 562.

562.

à onc. 5.	13-49.
à onc. 5½	12-26.
à onc. 6.	11-24.
à onc. 6½	10-37.
à onc. 7.	9-63.
à onc. 7½	8-99
à onc. 8.	8-43.
à onc. 8½	7-93.
à onc. 9.	7-49.
à onc. 9½	7-9
à onc. 10.	6-74.
à onc. 10½	6-42.

Un Rubbio di Grano, che pesa lib. 600, levate lib. 20. conciatura resta lib.e 580. levati lib. 24. molt.a resta lib.e 556. levati q.ti 2½ semola à lib. 35. il q.to e ½ q.to tritello lib. 25. in tt.o lib.e 112, resta lib. 444. Aggiuntovi lib. 24 per conto di crescita d'acqua, fà Pane lib. 551.

551.

à onc. 5.	13-22.
à onc. 5½	12-2
à onc. 6.	11-2
à onc. 6½	10-17
à onc. 7.	9-44.
à onc. 7½	8-81
à onc. 8	8-26
à onc. 8½	7-78.
à onc. 9	7-35
à onc. 9½	6-96
à onc. 10.	6-61
à onc. 10½	6-30.

Essendo l'Appalto à onc. 5-6-7, à farne 3 per sorti, resta solo q.ti 2½ semola, e q.to ½ tritello e farà Pane, come nelle retroscritte Tariffe, e Peso.

640. Pane — 12-22.
Semola, Trit. — 87.
— 13-9. — 13-9.

630. Pane — 11-92.
Semola, Tritello — 87.
— 12-79 — 12-79.

620. Pane — 11-62
Semola, Tritello — 87.
— 12-49 — 12-49.

610. Pane — 11-45
Sem.a, Trit.o — 87.
— 12-32 — 12-32.

600. Pane — 11-22.
Sem.a, Tritello — 87.
— 12-9 — 12-9.

Essendo l'App.to à onc. 5½-6½-7½ à farne 3 per sorti di Pane, resta solo q.ti 2½ semola e ½ q.to trit.o e se ne cavarà, come nelle retroscritte Tariffe, conforme al Peso

640. Pane — 11-25.
Semola, Tritello — 87
— 12-12 — 12-12

630. Pane — 10-97.
Semola, Trit.o — 87.
— 11-84 — 11-84.

620. Pane — 10-75.
Semola, Tritello — 87.
— 11-62 — 11-62.

610. Pane — 10-54.
Sem.a, Tritello — 87.
— 11-41 — 11-41.

600. Pane
Semola, Trit.

Essendo l'Appalto à onc. 6 – 7 – 9. A farne 3.$\frac{1}{4}$ p. sorte di Pane, resta solo q.^{ti} 2$\frac{1}{2}$ semola, e $\frac{1}{2}$ q.^{to} Tritello, e se ne cauarà, come nelle retroscritte Tariffe, conforme al Peso.

640. Pane ∇ 10 – 9.
Semola, Tritello ∇ – 82
∇ 10 – 91. ∇ 10 – 91.

630. Pane ∇ 9 – 84.
Semola, Trit.^{o} ∇ – 82.
∇ 10 – 66. ∇ 10 – 66.

620. Pane ∇ 9. 64.
Sem.^{a}, Tritello ∇ – 82.
∇ 10 – 46 ∇ 10 – 46.

610. Pane ∇ 9 – 46.
Semola, Trit.^{o} ∇ – 82
∇ 10 – 28. ∇ 10 – 28.

600. Pane ∇ 9 – 27.
Sem.^{a}, Tritello ∇ – 82.
∇ 10 – 09. ∇ 10 – 09.

Essendo l'Appalto à onc. 6$\frac{1}{2}$ – 7$\frac{1}{2}$ – 9$\frac{1}{2}$ A farne 3.$\frac{1}{4}$ p. ciasched.^{a} sorte di Pane resta solo q.^{ti} 2$\frac{1}{2}$ Semola, e $\frac{1}{2}$ q.^{to} Tritello e se ne cauarà come nelle retroscritte Tariffe, conform.^{e} al Peso del Grano.

640. Pane ∇ 9 – 42.
Semola, Tritello ∇ – 82.
∇ 10 – 24. ∇ 10 – 24.

630. Pane ∇ 9 – 18.
Semola, Tritello ∇ – 82.
∇ 10 – 00 ∇ 10 – 00

620. Pane ∇ 8 – 99.
Semola, Trit.^{o} ∇ – 82.
∇ 9 – 81 ∇ 9 – 81.

610. Pane. ∇ 8 – 82.
Sem.^{a}, Tritello ∇ – 82.
∇ 9 – 64. ∇ 9 – 64.

600. Pane ∇ 8 – 65.
Semola, Trit.^{o} ∇ – 82.
∇ 9 – 47 ∇ 9 – 47

Essendo l'App.^{to} à onc. 7 – 8 – 9. A farne 3.$\frac{1}{4}$ p. ciasched.^{a} sorte di Pane, resta solo q.^{ti} 2$\frac{1}{2}$ Semola, e q.^{to} $\frac{1}{2}$ Tritello, e se ne cauarà conforme le retroscritte Tariffe, secondo il Peso del Grano.

640. Pane ∇ 9 – 9.
Semola, Tritello ∇ – 70.
∇ 9 – 79 ∇ 9 – 79.

630. Pane ∇ 8 – 86.
Semola, Trit.^{o} ∇ – 70.
∇ 9 – 56. ∇ 9 – 56

620. Pane ∇ 8 – 64.
Sem.^{a}, Tritello ∇ – 70.
∇ 9 – 34 ∇ 9 – 34.

610. Pane ∇ 8 – 52.
Semola, Trit.^{o} ∇ – 70.
∇ 9 – 22 ∇ 9 – 22.

600. Pane ∇ 8 – 35.
Sem.^{a}, Tritello ∇ – 70
∇ 9 – 05 ∇ 9 – 05.

Essendo l'Appalto à onc. 7$\frac{1}{2}$ – 8$\frac{1}{2}$ – 9$\frac{1}{2}$ A farne 3.$\frac{1}{4}$ ciasched.^{a} sorte di Pane, resta solo q.^{ti} 2$\frac{1}{2}$ Semola, e q.^{to} $\frac{1}{2}$ Tritello e se ne cauarà come qui sotto, conforme alle retroscritte Tariffe, e secondo il peso.

640. Pane ∇ 8 – 55.
Semola, Tritello ∇ – 70.
∇ 9 – 25 ∇ 9 – 25.

630. Pane ∇ 8 – 33.
Semola, Tritello ∇ – 70.
∇ 9 – 03. ∇ 9 – 03.

620. Pane ∇ 8 – 16.
Semola, Trit.^{o} ∇ – 70
∇ 8 – 86 ∇ 8 – 86.

610. Pane ∇ 8 —
Sem.^{a}, Tritello ∇ – 70.
∇ 8 – 70. ∇ 8 – 70

600. Pane ∇ 7 – 85.
Sem.^{a}, Tritello ∇ – 70.
∇ 8 – 55 ∇ 8 – 55.

Essendo

Essendo l'Appalto à onc. 8.-9-11- A farne 3½ ciasched.ª sorte di Pane, resta solo q.ᵗⁱ 2½ Semola, e q.ᵗᵒ ½ Trit.º e se ne cauarà come qui sotto, conf.ᵉ alle retroscritte Tariffe, secondo il Peso del Grano.

640. Pane — £ 7-85.
Semola, Tritello £ — 70
£ 8-55 — £ 8-55.

630. Pane — £ 7-75.
Sem.ª Tritello £ — 70
£ 8-45 — £ 8-45.

620. Pane — £ 7.-59.
Semola, Tritello £ — 70.
£ 8-29 — £ 8-29.

610. Pane — £ 7-44.
Semola, Trit.º £ — 70.
£ 8-14 — £ 8-14.

600. Pane — £ 7-30.
Sem.ª Tritello £ — 70.
£ 8-00 — £ 8-00

Essendo l'App.ᵗᵒ à onc. 8½-9½-10½ A farne 3½ ciasched.ª sorte, resta solo q.ᵗⁱ 2½ Semola, e ½ q.ᵗᵒ Trit.º e se ne cauarà come qui sotto.

Essendo l'Appalto à onc. 5-6-7- A farne della terza sorte un quinto della prima Tariffa, e di quello, che resta, la metà per ciasched.ª sorte di Pane resta q.ᵗⁱ 2½ Semola et un q.ᵗᵒ Tritello che sarà ½ q.ᵗᵒ di Trit.º di più, per farsi meno Pane della terza sorte, e q.ˢᵗᵒ pesarà lib.ᵉ 25. che in Pane sarà lib. 31- che leuati dalle lib.ᵉ 600 resta lib. 569; che diuiso, com.ᵒ s.ª se ne cauarà in Pane £ 11-94.- Sem.ª e Trit.º £ 1-12.
che somma £ 13-06

A farne una settima parte di Pane bruno, restarà un quarteuccio più di Tritello. Che pesarà il Tritello di più, lib.ᵉ 37. A farne Pane, importa lib. 46. leuate da libre 600, resta lib.ᵉ 554.

In Pane — £ 11-76.
Semola, e Tritello — £ 01-24.
£ 13-00.

Io Dott. Gio. Fran.ᶜᵒ Guarini hò scritto tutte le cose soprascritte, che sono mio carattere, di mia propria mano, e con ogni accuratezza possibile.

228v

Tassa fatta d'ordine di Mons.re Ill.mo e R.mo Leonardo Antonio Gherzi Gov.re gnale di Spoleto, e Delegato Ap.lico s.a l'acque della Valle dell'Umbria, e Spoletana per le giornate, che si devono alli SS.ri Deputati, che vanno à riconoscere i lavori, che si fanno alli fiumi, danni, e rotture d'essi, chiamati ad informare li Superiori, ò altro viaggio, che si dovesse fare per negozio, et affare de' fiumi, Primieram.te

1. Per andare à capo, e piedi del Teverone al fosso di Maliompare, et alli Renicci nell'imboccatura di d.o fosso di Maliompare, nel Torrente di Tatarena per quanto porta il Terr.o di MonteFalco, e nella Marroggia per quanto porta parim.te d.o Terr.o et in tutti gli altri fiumi, ò fossi dentro il med.mo Terr.o, se li dia al Dep.o, che anderà ad uno de' sud.i luoghi giulij trè per giorno per ciascun Dep.o, benche dovesse dimorarvi un giorno intiero per far la visita, ò qualche altra operat.ne commessali, e benche vi fussero altri Deputati di qualche altra Com.tà à fare il contradittorio in presenza del Giudice, ò per qualche aggiustamento ———— 30 —

2. Per andare à Bevagna, ò nel di lui Terr.o, à Foligno, ò nel di lui Terr.o, à Trevi, ò di lui Terr.o, si dia per ciascun Deputato mandato in d.i luoghi per negozij di Fiumi, paoli cinque al giorno, benche si facesse contradittorio con altri Dep.ti d'altre Com.tà, et occorrendo in uno di d.i luoghi di pernottare, si debba computare la giornata susseg.te, nella quale il Deputato, ò Dep.i ritornano alla Terra, alla detta ragione d'altri giulij cinque. ———— 50 —

3. Per andare à Spoleto dentro la Città per negozij et affari de' fiumi, si dia per ciascheduno Dep.o paoli otto per ciascun giorno. Et occorrendo pernottare, si computi la giornata del ritorno alla med.ma ragione d'altri giulij otto ———— 80 —

4. Per andare nel Terr.o di Spoleti, cioè à Campello, Piscignano ò altro luogo si dia à ciascun Dep.o paoli cinque per ciascheduno giorno, conforme à punto si è disposto nel secondo Capitolo. ———— 50 —

5. Per andare à Perugia per negozij de' fiumi, si dia à ciascun Dep.o paoli tredici per giorno, cioè paoli tredici per andare à Perugia, et altri 13 per il ritorno, e dimorandovi qualche giorno per necessità di spedire li negozij commessi, parimente si debba dare tredici paoli per giorno ———— 1 — 30 —

E perche non vi habbi mai da nascere alc.a difficoltà per havere il giusto computo delli giornate, che corrono alli Dep.i, che sono trasmessi per necessità in uno de' soprad.i luoghi, prima di partire doveranno prendere il bollettino scritto dalli SS.ri Deputati eletti à rivedere i conti, spedir li bollettini, et

aggiustare

aggiustare i pagamenti: altrimente non si devono senza detti bollettini scritti menar buone le giornate

E questa Tassa si debba osservare da qui avanti inviolabilm.te in questa Terra di Monte Falco, mentre è appoggiata ancora alla comune consuetudin.e pratticata insino ad hora, benche senza certa regola. Dato in Monte Falco in actu Visitationis q.sto di 14. Giugno 1694.

Leonardo Ant.o Ghezzi Deleg.to

Io Fran.co de Benedetti publico per gratia di Dio et Ap.lica autorità Notaro da Spello, nell'Archivio della Romana Curia descritto li soprad.i Capitoli della p.nte Tassa dalla soprad.a Sua Sig.ria Ill.ma fatti, e da essa medema sottoscritti, e tutte, e singole cose di s.a espresse hò scritto, sottoscritto, e publicato, e co'l mio solito segno hò segnato, e munito requisito, in fede questo di 14. Giugno 1694.

loco ✠ signi.

Io Dottor Gio: Fran.co Guarini hò fedelmente scritto et estratto la sud.a Tassa cavata da quella, che hora stà nella Canc.ria Priorale di Monte Falco, volgarizata la sottoscrittione di d.o Notaro, e di mia pp.a mano.

In Dei Nomine Amen Anno Dni millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto, Indictione secunda die vero vigesima quarta mensis Septembris, Pontis autem S.mi in Christo Pris et D.ni N. D. Innocentij Divina Providentia Papae duodecimi anno quarto

In mei et testium q. infrascriptis periorliter Constitus Per Ill.mus et ad.m Ex.mus D. Joes Franciscus Guarinus suprad.s a Mte Falco, qui sponte et ac omnis recognovit omnia, et singula superius scripta a pagina 181. a tergo, usq. ad presentem fuisse scripta eius propria

manum, et caractere, et per eum fuisse fideliter, ac om-
ni cum diligentia extracta, et copiata ex originali-
bus, vel ex registris, et cum iisdem concordare inve-
nisse asseruit, salva tamen semper &c veritate tactis
Juravit &c super quibus &c Actum in Cancellaria Prio-
rali Terrae Montis Falconi praesentibus ibidem Felice q.
Fran.ci Ciardelli de Villa Selvanae Comitatus d.ae Terrae
et Joanne Raimondino de Jsnola incola eiusdem Terrae
testibus &c

Et Ego Dionysius Moschettus Hispellas pub. Ap.lica
auctoritate Notarius in Almae Urbis Archivio descriptus, et ad
praes. Rev. Ill.mi Comitis Terrae Mont. Falconi Secr.rius de praedictis
rogatus in fidem subscripsi, signavi, et publicavi &c
et ad maiorem Cautelam praedictorum, solitum Le-
galitatis sigillum eiusdem Comunitatis de mandato Rev.
Ill.mi M.ri Priorum apposui &c



230 217

Ill.mo e M.to Ecc.mo Sig.re Come Fr.llo. Sentendo dall'informatione accarigatane dalla S. Vostra Ill.ma e sul Memoriale del Capp.o Tito Clemente Guerrieri estratto per Capo Priore Spicciolato di Cotesta Comm.tà che bene lo Statuto Locale disponga di non potersi ammettere all'Officio di Priore, chi non possiede Libre Ottocento di Denari, tal dispositione però non sia in osservanza, sono pervenuto nel sentim.to di dirle che faccia ammettere il d.to Guerrieri al possesso del Priorato sud.to altre volte da lui esercitato tanto maggiorm.te che non solo è possessore de Beni in cot.o Territorio, ma anche nell'altro di Bettona in Maggior Somma di quella prescritta dal d.to Statuto = E Dio la feliciti

V. S.

Venezia p.o 4. Lug.o 1756

Come Fr.llo
Il Cattilo Lod.o

M. F. G. Lod.co

234v

236v

RRS
238 2

Approvazione delle Tasse ~~...~~ riportata dalla Sagra Consulta in vig.re di Risoluzione Cons.re Consiliare, come da veneratissima di M.r Preside di Perugia li 10 Agosto 1796, del tenor

Fuori = All'Ill.mo e M.to Ecc.te Sig.re Com.e Frello = Montefalco.

Dentro = Ill.mo e M.to Ecc.te Sig.re Com.e Frello =

Si è esaminata dalla Sag.a Cons.ta la nuova Tassa da V.S. trasmessa per il Giusdicente, Canc.re Procuratore, Bargello, et altri Ministri della Curia Pretoriale di cod.a Terra; et in seguito d.a Sag.a Consulta è condiscesa ad approvare simile Tassa. Se ne porge dunque a V.S. il riscontro perchè possa farle avere effetto, e farne inteso chi occorre, e Dio la prosperi

Di V.S. Perugia 10 Agosto 1796.

Com.e Frello G. Morozzo Pr.e =

Tenore delle dette Tasse

Va alla pag. 1230 ove resta registrata A tergo la Tassa sud.

240v

Copia

Ecc. Joseph Renati S. Georgii in Velabro S.R.E. Diaconus Cardinalis Imperialis Sac. Congregationis Boni Regiminis Praefectus a SS.mo D.no Nro Papa specialiter electus, et deputatus

Noverint univ.i, et singuli hoc presens publicum Sententiae Instrum. visuri, lecturi, legiq. par.i, et auditur.i, qualiter p. R.P.D. Palagium Sac. Congr.is Boni Regis Prosecretarium fuit ad favorem Comm.tis Montisfalci contra, et adversus Villas, seu Habitatores Villarum districtus d. Terrae Montisfalchi data, lata, et promulgata Sententia sub ipsa die hujus sub tenore, videlicet =

Christi Nomine invocato. Pro Tribunali sedentes, et solum Deum prae oculis habentes in Causa, et causis, quae coram nobis in prima, seu alia veriori verse fuerant Instantiis inter Ill.mam Comm.tem Montisfalchi Actricem ex una, et Villas, seu Habitatores Villarum districtus d. Terrae Montisfalchi Reos conventos partibus ex altera de, et super observat.e, et exequutione Statutorum d. Terrae Montisfalchi, in quib. sancit. pro damnis datis, quoties non reperit. damnificans, posse damnificatum accusare unam, duas, vel tres ex Villis viciniorib., et huiu. Villas sic accusatas teneri ad emendationem damni, nec non sup. observatione, et execut.e Brevis S. Mem. Pii Pp. V. emanat. sub die 15. 8bris 1566 confirmatorii dd. Statutor. supra relat., rebusq. aliis in actis Causae, et Causarum huiu. illarumq. occasione latius deductis, dicimus, declaramus, decernimus, pronunciamus, atq. definitive sententiamus licere cuique damnum passo in suis territoriis existen. in districtu Montisfalchi, quoties non reperiatur damnificans accusare unam, duas, vel tres ex Villis vicinioribus, dictasq. Villas sic accusatas teneri, et obligatas esse ad emendationem damni, prout pro partes teneri dicimus, et declaramus, partemq. victam Victrici in expensis condemnamus, quarum taxat.em nobis, vel cui de jure imposterum reservamus, et ita dicimus, declaramus, decernimus, pronunciamus, atq. definitive sententiamus, non solum, sed et omni = Ita pronunciavi Ego Guidus de Palagio Prosecretarius = Volumus tamen, quod praesens Instrum valeat tantummodo ad effectum ostendendi, non autem exequendi, et quaecumq. exequutio hujus vigore facta sit nullius roboris, atque mo

241v

menti. Quae omnia, et singula Vobis omnibus, et singulis supradictis intimamus, insinuamus, et ad vestram notitiam deducimus, deducique volumus, ac mandamus per praesentes, ne de praemissis ullo unquam tempore ignorantiam aliquam allegare valeatis. Salutem. In quorum fidem. Datum Romae ex Aedibus nostris hac die X.ma Junij 1712.

Paulus Fatius Notarius = G. de Palagio Prosecretarius

Loco ✠ Sigilli = Lib. Recep. fol: 180. = Taxata Sententia ad Officium [illegible]

Quae quidem suprascripta Copia Vide. sive pub. Transumptum factum fuit per me de verbo ad verbum e proprio suo Originali fidelite extractum, et facta cum illo diligenti collatione concordat [illegible], originali vero reposito loco suo in hac Secretaria, in fidem. Dat. Montefalco ex Secretaria Civitatis hac die 3. 8bris 1800.

Ita est Pompejus de Bruciolis Notarius Publicus, et dictae Illustrissimae Comunitatis Secretarius rogatus ad fidem

L'anno 1820: il giorno 29. Luglio

Pervenuto da Monsig. Delegato di Spoleto l'ordine di allyare nel presente Volume di Statuti la Decisione dalla Sag: Congregazione del B. Governo emanata li 22. Luglio 1820: portante revoca del diritto di poter accusare le ville per i danni ignoti commessi in Campagna, si è a tal'ordine adempiuto, dichiarando di aversi allegata tra il fogl. 228: e 229: la Copia conforme della Delegazione di d. Decisione, acciò nei futuri tempi sempre apparisca, e non se ne possa allegare

Copia

242

Delegazione di Spoleto

Altre e Altro Sudo Sig.re Fratte = Prevalendosi la S. Congne delle speciali facoltà concedute da N. Signore con Biglietto di Segreteria di Stato dei 16. Ottobre 1819, dopo di avere maturamente esaminata l'Istanza delle ville componenti la Comune di Montefalco, le quali avevano reclamato contro una disposizione Statutaria, per qualche tempo, ma molto indietro stata inosservanza ed appoggiata ancora ad una Sentenza dell'anno 1813. con la quale nei casi di danno dato, non conoscendosi l'autore del Danno si permetteva al Dannificato di accusare una, due, o tre Ville più vicine i di cui abitanti fossero tenuti a rinvenire il Dannificante ed in mancanza a risarcire il danno, e pagarne la pena, ha in oggi, uniformandosi ancora al sentimento di codesta Congne governativa dei 21. Febrajo prossimo passato, aderito all'Istanza medesima, per la richiesta abolizione della disposizione sopranennata, dichiarando, che nei casi suddetti il dannificato per l'emenda del danno, e la Comità per la penale debbano agire contro l'autore del danno medesimo, non ostante lo Statuto, la pretesa osservanza, e qualunque altra cosa, che facesse in contrario, alle quali in questa parte soltanto ha inteso di espressamente derogare. Si contenterà V. S. per

242 v

tanto di parteciparlo a chi occorre dando gli ordini opportuni per lo adempimento. E Dio la prosperi. Di V. S. = Roma 11 Luglio 1820. = Come Fratello G. Cardinal Albani Prefetto. = G. Conversi Seg.rio

Per Copia Conforme da rimettersi al Sig.r Governatore di Montefalco.

B. Caneri Seg. Gen.le

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI SPOLETO

243v

Resp.to li 28 ug.o 1810

B.G. 57

Si rimetterà l'acclusa ai R.R. PP. B.B. e si rendano avvertiti d'inserirla nello Statuto originale, e precisam.te nel Libro che tratta del Danno dato.

d

— B.G. fe. —

l'ignoranza

In fede Atti fatto nella Segret.a Comunale di
Montefalco nel giorno, ed anno sud.

Così è Gio. Pompili Segret.o pubb.co [illegible]

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI SPOLETO
CONFALONIERE DI MONTEFALCO

214v

menti. Quae omnia, et singula Vobis omnibus, et singulis, uti supra intimamus insinuamus, et ad vestram notitiam deducimus, deducique volumus, ac mandamus p(rae)sentes, ne de praemissis ullo unq(uam) tempore ignorantiam aliquam allegare valeatis, salvo. In quorum fidem. Datum Romae ex Aedibus Nostris hac die xx junij 1711. — Paulus Fatius Notarius

Approvazione delle Tasse riportata dalla Sagra Consulta in vigore di Risoluz.e Cong.e Consti., come da veneratissima di Mons.r Preside di Perugia li 10: Agosto 1796: del tenore

Fuori = All' Ill.re, e Molto Ecc.le Sig.re Come Fratello = Montefalco

Dentro = Ill.re, e Molto Ecc.te Sig.re Come Fratello =

Si è esaminata dalla Sag.a Cong.e la nova Tassa dai SS. Trasmessa per il Giusdicente, Cand.te Procuratore, Bargello, et altri Ministri della Curia Pretoriale di cot.a Terra: ed in seguito d.a Sag.a Consulta è condiscesa ad approvare simile Tassa. Se ne porge dunque a VS. il riscontro perche possa fargli avere effetto e farne inteso chi occorre. e Dio la prosperi =

Di VS. Perugia 10: Agosto 1796:

Come Fratello G. Morozzo Gov.re Pre.

Taxa:

Propinarum iuxta, et Honorariorum servan: a DD. Judicibus, Notariis Actuariis, Curialibus, Executoribus, Bajulis, et Officialibus Curiæ Laicalis Montisfalchi.

Pro D. judice in Causis Civilibus

Propine juxta taxam Cardinalis della Rovere in hac Terra vigen taxantur juxta valorem rei Litigiosæ, prout infra, in Causis tamen contradictis, quæ expediuntur per sententias, seu decreta definitiva

Usque ad Florenos sex, ... rata tria nichil	
A Florenis sex usque ad Flor. 25; seu ad sc: 12:50 Carlena quinque, seu ₰	00: 37 1/2
A ₰ 12:50: usque ad ₰ 50: — — — — — — — — ₰	1: 05: —
A ₰ 50: usque ad ₰ 100: — — — — — — — — ₰	1: 50:
A ₰ 100: usque ad ₰ 150: — — — — — — — — ₰	2: 25:

A ₰ 150: usque ad quamcumque summam augetur tantam pro=

propina in obulis triginta septem cum dimidio pro singulis scutis quinquaginta, usque tamen ad summam ₵ 1050:; itaut ultra dictam summam propina non excedat ullo modo summam ₵ 10: 50: —

In predictis autem Caussis non contradictis nulla debeatur propina.

In caussis Concursus Creditorum, in quibus iura eorundem Creditorum separato capite canonizantur unicam tantum propinam consequi possint, insimul scilicet calculatis ijs modo unicus crediti singulis summis cujuslibet Creditoris.

In caussis in quibus agitur de servitutibus, acta bis, obolorum quinquaginta, dummodo adsit contradictio Partium, sin minus medietas tantum debeatur propine.

In caussis, in quibus agitur de summis Incertis, aliisque juribus incorporalibus scutum unum, et obol: quinquaginta, servata eadem methodo quoad contradictionem, seu contumaciam Partis. —

In caussis immissionis etiam pro aditione hereditatis, manutentionis, et seu regulationis, quando adest contradictio Partium litigantium, usque ad ₵ 10: 50: ₵ 00: 37: ½

A ₵ 12: 50: usque ad ₵ 50: — — — — — — — — ₵ 1: 05: —

A ₵ 50: usque ad quamcumque aliam summam — — — — ₵ 12: 50: —

In predictis autem Caussis possessionum non contradictis, propina non excedat medietatem dictarum summarum.

In caussis subhastationum, et deliberationum pari passu procedatur in ratione dictis propinis, quas in supradictis caussis possessionis; habito tamen eadem respectu ad contradictionem, vel contumaciam Partis.

In Caussis alimentorum quatenus contumaciale decretum proferatur, nihil. quatenus autem adsit contradictio, habeatur respectus ad summam in sententia, seu decreto expressam ad formam taxe in primo paragrapho statute.

In quolibet casu in juxta taxa non considerato, in quo propina percipi non potest juxta previsa nihil quatenus adsit contradictio; ceterum servetur ordo supra statutus in caussis possessionis.

Pro decreto = suspensa criminalitate remissit causam ad iudicium civile = obol quinquaginta.

Pro aſsistentia, et decreto informalibus contradictoriis obul. decem.

Pro qualibet subscriptione in quocumque mandato etiam manus regie ordine, edicto, precepto sequestri taxa expensarum, sive obul. tres cum dimidio.

Pro subscriptione mandatorum suspicionis fuge obul. decem.

Pro aſsistentia in instrumentis jure pretorio stipulan. obul. quindecim.

Pro decreto deputationis tutoris, vel curatoris obul. triginta.

Pro decreto voluntarie jurisdictionis interponen. in contractibus, et testamentis, minorum residentium obul. triginta; extra residentias in Terra, et suburbio obul. quinquaginta; in Territorio autem obul. septuaginta.

Pro decreto admiſsionis ad cessionem bonorum vigore littere salve dilationis ... anni.

Pro decreto admiſsionis ad dilationem vigore littere eiusdem supremi tribunalis obul. triginta septem cum dimidio.

Pro subscriptione exequatur in mandatis iudicum alterius jurisdictionis obul. quinque.

Pro aſsistentia in responsione positionibus, sive articulis dimidium anni obul. pro qualibet positione, seu articulo.

Pro aſsistentia in responsione partis testis desiderio obul. decem.

Pro aſsistentia, et subscriptione in examine formali testium, obul. triginta pro qualibet teste.

Pro aſsistentia in repetitione formali testium super dictis articulis atque interrogatoriis obul. quindecim pro quolibet teste.

Pro acceſsibus in Terra, et suburbio obul. triginta quinque extra suburbium, seu in Territorio obul. septuaginta in quolibet die una cum propina ut supra pro examinibus testium.

Pro quacumque alio acceſsu, in quo testes non sint examinandi sed sit neceſsaria Judicis aſsistentia in Terra, et suburbio obul. septuaginta, in Territorio ... et obul. quinquaginta

Pro decreto in causis damnorum datorum obul. triginta septe cum dimidio.

In causis Criminalibus:

Pro subscriptione capiatur, mandati de excarcerando, precepti de habenda domu pro carcere, et precepti ad comparendum pro examine, ad informandam curiam nihil:

Pro subscriptione precepti de non offendendo, et similium obul: quinque

Pro subscriptione ordinis ad gravandum, perquiratur, et similium obul: quinque

Pro decreto in causis preconialibus, in quibus agitur de furtis, vel de percussionibus cum effusione sanguinis scuto uno, et obul: quinquaginta

Pro decreto in reliquis causis Criminalibus obul: septuaginta quinque

Pro decreto demandan: confectionem Inventarij scuto uno.

Taxa Functionum pro DD. Cancellariis:

Pro prima istantia in qualibet causa obul: decem

Pro ceteris instantijs obul: duo cum dimidio pro qualibet.

Pro confectione libelli obul: quadraginta

Pro contradictionis formalibus obul: decem ultra mercedem pro instantijs.

Pro informatione in voce obul: triginta.

Pro informatione in scriptis a n: 20:, sive a n: 40; aut etiam plus juxta laborem

Pro instantijs in cessione bonorum, et dilatione vigore litterae S. Visitatio=nis obul: quindecim ultra patrocinium, nullo habito respectu ad numerum creditorum.

Propine seu patrocinia taxentur, pro medietate illarum competen Judici iuxta diversitatem omnium causarum, et circunstantiarum expers: in taxa, de qua supra

Pro extensione cedule sententie obul: quinquaginta

Pro extensione cedule sententie Graduatorie in concursu creditorum obul: nonaginta, aut etiam plus juxta laborem.

Pro extensione decreti diffinitivi, in folio separato obul: triginta.

Pro assistentia in examine formali testium cum interogationis loco interpetris obul: triginta pro qualibet teste

232 247/2

Pro extentione positionum, articulorum, et interrogatoriorum obul. duo cum dimidio pro qualibet positione, articulo, et interrogatorio.

Pro assistentia in repetitione Testium super fide loco articulorum atque interrogatoriis obul. quindecim pro quolibet Teste.

Pro accessibus in Terra, et suburbio obul. triginta quinque, in territorio obul. septuaginta pro qualibet die una cum propina, et sugna, pro examine Testium.

Pro quocumque alio accessu, in quo Testes non sint examinandi, sed pro quacumque alia causa requiratur assistentia Procuratoris obul. sexaginta in Terra, et suburbio; in territorio scuta duo, et obul. viginti.

In causis inquisitionis agitur de summa non exceden. scuta duo, honoraria Procuratoris, non comprehendentur inter expensas refectibiles.

Pro visura, et examine Processus actorum obul. quinque pro qualibet pagina.

In causis Criminalibus functiones, informationes et scripturae taxentur in duplo.

Taxa Emolumentorum Pro D. Notario Actuario In causis Civilibus. = = =

Pro quinque taxentur pro tertia parte illorum competen. D. Judici juxta diversitatem omnium causarum, et circumstantiarum expres. in Taxa, de qua supra.

Pro regestro cujuslibet instantiae, responsionis, et replicationis obul. duo, et in contradictoriis ultra mercedem praefinitam pro instantia obul. quinque.

Pro productione juris quadrantes sex pro quolibet documento.

Pro quacumque intimatione quadrantes sex.

Pro extensione mandati executivi obul. duo, et quatr. duo.

Pro extensione edicti, seu mandati sequestrandi, et deliberandi stabilia obul. quinque, mobilia obul. duo, et quat. duo.

247v

Pro extensione Mandati de enunciando, nec exactando obul: decem
Pro extensione mandati suspicionis pravae obul: decem
Pro extensione mandati manus regiae obul: tres, et grani tres.
Pro extensione mandati de immittendo etiam pro aditione haereditatis, manutenendo, reintegrando, obul: quinquaginta.
Pro extensione cujuslibet alterius mandati superius n. considerati, nec provisi obul: tres cum dimidio
Pro appositione ~~cujuslibet alterius mandati superius~~ n. considerati dico, appositione exequatur in mandatis judicii alterius jurisditionis obul: duo cum dimidio.
Pro stipulatione Instrumenti captae possessionis obul: quinquaginta.
Pro stipulatione Instrumenti de jure pretorio in sequelas subhastationis, deliberationis, et pronunciatae adjudicationis obul: quinquaginta
Pro regestro relationis executionum commiss: super bonis stabilibus obul: quinque; super mobilibus obul: duo. Pro relatione autem executionis vigore mandatorum Cammeralium obul: decem.
Pro regestro disdictae obul: quinque.
Pro regestro juramenti prestiti in supplementum plenae probationis obul: decem
Pro regestro juramenti de calumnia prestiti ad oppositionem obul: quinque
Pro extensione sequestri, et precepti obul: duo cum dimidio.
Pro exemtione notulae expensarum in causis, in quibus prestina dexcedit obul: 37. ÷ obul: quinque; in reliquis obul: decem.
Pro regestro renunciationum causis obul: septem cum dimidio.
Pro instantia exibitionis litterarum patentalium pro dedicatione fori, sive obul: quinque; quatenus autem in actis extendatur tenor earumdem, obul: decem
Pro stipulatione Publicationis Cedolae Sententiae obul: viginti
Pro subscriptione decreti definitivi in foliis separatis obul: decem

Pro registro actorum, et decreti super deputatione Tutoris vel Curatoris obul: triginta
Pro examine testium ad perpetuam obul: decem pro qualibet teste.
Pro examine formali testium obul: triginta pro qualibet teste
Pro registro positionum, seu articulorum quatenus in folio separato non producantur, sed in actis extendantur obul: decem pro juramento et quat: sex pro qualibet positione, seu articulo, et quatenus producantur in folio separato cum prestatione juramenti, obul: decem pro registro productionis, et juramenti.
Pro registro responsionum positionibus, seu articulis obul: decem pro juramento et quat: sex pro qualibet responsione
Pro repetitione formali testium super fide loco articulorum ab ipso interrogatoriis obul: quindecim pro qualibet teste.
Pro accessibus in terra, et suburbio obul: viginti quinque, extra suburbio, seu in territorio obul: quinquaginta una cum mercede ut supra pro examinibus testium, ita tamen ut in qualibet accessu fiat examen ab uno teste ad tres.
Pro quocumque alio accessu, in quo testes non sint examinandi, sed ut necessaria vel descriptio, vel ex alia quacumque causa opera Notarii obul: sexaginta in terra, et suburbio; in territorio sextus unus, et obul: viginti, comprehensa in hac summa etiam mercede laboris.
Pro registro partiti litis decisivi, et responsionis cum juramento obul: quindecim
Pro confectione inventarii judicialis obul: septem pro qualibet pagina completa rerum describentarum. Qualibet autem pagina, seu medium folium constare debeat versibus trigintaquatuor, et quolibet versus syllabis tresdecim.
Pro accessibus in confectione inventarii eadem sit merces, que supra fuit statuta in accessibus pro examine formali testium, ita tamen ut in qualibet accessu fiat descriptio ab una pagina ad octo.
Pro copia actorum obul: quindecim pro prima pagina, comprehensa mercede pro appositione signi Notariatus, quoad autem ceteras paginas, que constare debeant versibus, et syllabis supra expressis obul: septem pro qualibet pagina.

248v

In cauſis damnorum datorum obul: quinque pro comparitione, et obul: decem pro examine cujuslibet Testis, ultra tertiam partem propinae D. Judici debit; si autem comparitio fiat cum iuramento accusantis absque indicatione Testium, et procedatur in vim tantum dicti iuramenti, obul: decem.

In cauſis Criminalibus.

Pro extenſione capiatur, mandati de excarcerando, praecepti de habendo domum pro carcere, praecepti ad informandam curiam nihil.

Pro extenſione praecepti de non offendendo, et similium obul: decem.

Pro extenſione ordinis non gravetur, purgatur, et similium obul: quinque

Pro regeſtro actorum, et decreti in cauſis praetorialibus, in quibus agitur de furtis, vel de percuſſionibus cum effuſione sanguinis obul: quinquaginta in totum, comprehenſa propina.

Pro similium regeſtro in ceteris cauſis Criminalibus, obul: viginti quinque in totum, ut supra.

Pro regeſtro pacis in termine a Militibus exiben: juxta constitutionem S. M. Alexandri VII. obul: quinque.

Pro acceſſu, et confectione Inventarij libra unum.

Pro communicatione Proceſſus obul: duo cum dimidio pro qualibet Pagina

Pro copia actorum obul: decem pro qualibet pagina, servata tamen methodo supra expreſſa in cauſis civilibus, quoad numerum verſuum, et syllabarum.

Pro atteſtatione super qualitate personarum, non eſſe scilicet quaerelatos, nec ullo modo inquisitas obul: triginta.

Taxa Mercedis Pro Tubicina:

Pro publicatione Edicti, de subhaſtando, et deliberando res stabiles obul: duo cum dimidio pro qualibet bannimento.

Pro deliberatione pignoris mobilis, vel semoventis in Cauſis Civilibus obul: duo.

Pro deliberatione rerum, et animalium reconduct. in causis criminalibus damnorum datorum, et qua-
[illegible] quinque alia causa supra non expressa, obul: quinque pro qualibet deliberatione qua-
tenus pretium animalium, et rerum deliberat. non excedat scuta quinque, ultra autem pre-
dictam summam obul: decem.

Taxa Mercedis Pro Baiulo.

Pro presentatione cujuscumque citationis, intimationis, sequestri, precepti, in Terra, et Suburbio obul:
unum; in Territorio obul: duo, et etiam merces primæ citationis taxetur in refectione
expensarum.

Pro presentatione citationis Cammeralis, Monitorii, Appellationis, et cujuscumque inhibitionis cor.
Tribunalibus Almæ Urbis, obul: quinque, in Terra, et Suburbio, in Territorio obul: se-
ptem cum dimidio.

Pro presentatione ostendatur appositi in mandatis privilegiatis tam in extra, quam extra expedit.
obul: duo cum dimidio.

Pro presentatione citationis, ac alterius cujuscumque inhibitionis cor. R. D. Vicario Generali Spoleti
in Terra, et Suburbio obul: duo cum dimidio, in Territ.o obul: quinque.

Pro affixione edictorum cujuscumque speciei in causis tamen tantum Civilibus obul: quinque.

In causis damnorum datorum pro presentatione precepti, seu citationis ad informandam Curiam eadem sit
merces, quæ supra in citationibus, et cum eadem methodo in refectione.

Pro mercede in executione tam reali, quam personali mandatorum civilium, etiam de gravando, de extra
hendo, et de evacuando cujusvis Tribunalis obul: unum, in Terra et Suburbio, in Terr.o obul: duo.

Pro mercede in executione tam reali, quam personali mandatorum Cammeralium obul: quinque in
Territorio, et Suburbio; in Territorio obul: decem.

Pro presentatione precepti ad informandam Curiam in causis Criminalibus nihil.

Pro executione requisitoriæ contra testes ad examen, et comparen: obul: decem.

Pro presentatione precepti de non offendendo obul: duo cum dimidio in Terra, et Suburbio in
Territ.o obul: quinque:

Pro presentatione precepti de haben: domum loco carceris obul: quinque in Terra, et subur
bio in Territorio obul: decem.

Pro mercede in carcerationibus Criminalibus, et in reconductionibus Animalium in Terra, et suburbio obul. quinque; in Territ. obul. decem.

Pro mercede in execut. perquiratur obul. quinque tam in Terra, quam extra.

Pro mercede in execut. cujuscumque mandati de immittendo aliq. ad possessionem hereditatis habeatur respectus ad numerum Terrenorum, et domorum, videlicet ab uno terreno, ad tria obul. decem; ultra predictorum numerum obul. duo pro quolibet petio terre, seu domo. Hujusmodi autem numerus considerari debent juxta dispositionem inferius exprimend. in taxa pro executoribus.

Pro mercede in assistentia Inventarii Criminalis obul. quindecim.

Pro mercede in executionibus manus regie in Causis damnorum obul. duo cum dimidio.

Taxa Mercedum Pro Executoribus.

Pro execut. cujuscumque mandati cujuscumque Tribunalis etiam Manus Regie obul. duo pro qualibet scuto usque tamen ad summam scutorum centum, et ultra dictam summam nichil. ita ut merces pro hujusmodi executionibus non excedat scuta duo.

Pro execut. cujuscumque mandati cammeralis obul. quinque pro quolibet scuto usque tamen ad summam scutorum centum, et ultra dictam summam nichil; ita ut merces nunquam sit maior scut. quinque.

Pro carcerationibus Criminalibus obul. triginta quinque in Terra, et suburbio, in Territ. obul. septuaginta, comprehensa in hac taxa pretensa mercede clavium carceris.

Pro mercede in executione Perquiratur in Terra, et suburbio obul. vigintiquinque; in Terr. obul. quinquaginta.

Pro mercede in reconductione pecudum, et caprarum ab una pecude, seu capra usque ad decem obul. decem. ab hoc numero ultra predictam mercedem obul. unum pro qualibet pecude, seu capra: In reconductione autem animalium majorum, vulgo Bestie grosse obul. decem. pro qualibet animali, et hec taxa intelligatur tantum pro illis casibus, in quibus executores nichil percipiunt pro penalitate, vel pro fraude, vel pro quacumque causa.

Pro mercede in assistentia inventarii Criminalis scutum unum repartien. inter omnes Executores.

Pro mercede in executione mandatorum de exfructando, et de evacuendo obul: triginta.

Pro mercede in execut[ione] cuiusvis mandati, de immittendo etiam ad possessionem hereditatis habentis respectus ad numerum terrenorum, videlicet ab uno terreno usque ad tria obul: quinquaginta, ultra predictum numerum obul: decem pro qualibet pecio terre seu domi hujusmodi autem numerus considerari debeat, juxta existentias, et realitatem, et non juxta descriptione catastalem, quia frequenter accidit, quod in catastro tria, quatuor, vel plura terrena distincta apparent, licet in substantia ad unum, vel duo, nempe ad minores numeros redigantur.

Pro execut[ion]e manus Regie in casibus dominorum de corpore obul: septem cum dimidio.

Pro relatione a tergo mandati realis, se nihil invenisse ad executionem faciendam propter deficentiam mobilium debitoris obul: duo cum dimidio

Pro mercede in cessionibus bonorum, in quibus debitor se constituit in carceribus ad actum cessionis perficiendum, frectus unus.

Si mandata cujuscumque tribunalis, et Bimani secteris exequantur personaliter, et debitor in carceribus hujus terre mancipetur, eadem sit merces, quae supra, ~~relictis~~ relicta tamen quarta parte ejusdem mercedis executoribus loci, attenta custodia carcerati

In executione mandatorum super fructibus pendentibus, ac respective non amotis a terrenis debeatur tantum merces supra prefinita, nichil autem pro custodia, seu assistentia Bimaliorum post executionem &c:

Finis

250v

Copia

Editto

Tommaso de Marchesi Arezzo, Patrizio Palermitano, Protonotario Apostolico dell'una, e l'altra Legge Referendario, della Città di Perugia, suo Distretto, e Territorio Gov.e Gnle, e Preside dell'Umbria

Prescrive accordarsi nostro lo Statuto municipale della Terra di Montefalco alla pag. 40 Rub. 74 la ritenzione delle Capre non meno entro di essa, che nel suo Distretto, sotto la pena di 100 Soldi di denari, eccettuati i soli casi di necessità contemplati nella Rub. med.a A fronte di simile utile proibizione canonizzata generale anche dal Consiglio di Comunità adunatosi il d. 19, e successivam.te dal Consiglio Gnle convocatosi nella med. Terra li 11 Giugno 1791 si è preteso in addietro di ritenere de' sd. Animali Caprini. Essendone però avanzato Ricorso alla S. Congreg.e del B. Governo, si è la med.a degnata d'incaricare Noi colla venerabilissima sua dei ... dello scorso mese di fare osservare la pred. Statutaria Rub.a, pubblicando a tal'oggetto un Editto penale per i Contravventori

Valendoci quindi delle preindicate facoltà, col mezzo del pres.e Editto proibiamo espressamente a chiunque la ritenzione di qualsivoglia num.o di dd. Capre, ancorchè si trattasse di una, o due soltanto, nella d.a Terra, e in tutto il suo Distretto, sotto la pena di scudi tre per ciascuna di esse, oltre la Statutaria sudetta, che intendiamo possa cumulativam.te esigersi dai Contravventori, da ripartirsi li med. scudi 3. per 1/3 al Tribunale, che procederà per altro 1/3 all'Esecutore ne casi che carcerasse alcuno de' med.i Animali, e li traducesse all'Offizio, e l'altro 1/3 alla Commodità, nulla intendendo Noi di innovare circa il modo di ripartire la d.a pena Statutaria.

Adesivam.te però alla pred.a Statutaria disposizione sarà permesso di ritenere una Capra per i casi di malattie, o di dovere allattare i Bambini, li quali casi però dovranno essere arbitrati necessarj, o almeno utili dal Professore, che dovrà spiegarli in scritto, e possino prodursi in Tribunale a scanso di ogni equivoca procedura, benintesso per altro, che ne' casi pred. non sarà lecito di lasciare vagare lo stesso animale per la Terra, o per il Territorio, mà dovrà ritenersi in Stalla, o al più condursi al pascolo legata con Corda, come fu risoluto nel sudetto Consiglio di Comunità

Simile proibizione vincolata colle diverse pene, intendiamo di stendere anche ai Conduttori de' Macelli di d.a Terra, perchè sappiano i med.i potranno ritenere sotto qualsivoglia prete, o questito colore Animali Caprini,

sebbene si trattasse di uno, o due soli, come è stato detto di sopra, doppo il taglio di queste sorti di Carni, conforme egualmte. fù risoluto nel menzionato Consiglio Genle. Il pnte Editto poi publicato, ed affisso ne soliti luoghi della sda. Terra di Montefalco, vogliamo, che obblighi ciascuno, come se gli fosse stato personalmte. intimato.

Dato in Perugia dal Palazzo Aplico questo di 1. gennaio 1793.

Loco Sigilli ✝.

Gianbatta. Lazzari Canc. Gle

Filippo Tassi Segrio di Provincia

Publicata, et affixa fuit copia contrascripti Edicti in Locis solitis hujus Terre Montis Falci sub die 10. Januarij 1793, per Philippum Cenzi Tubicinam, et Franciscum Pizzale Bajulum hujus Communitatis sic retulerunt mei.

Ita est Petrus Antonius Cuomanni Notarius, et Canc. Civis

251 v

Die 13. Januarii 1760: Sac: Congne B: Regim: sive

Citat. D. Jo: Felix Paoluccius ex his Scriptoris Commtis Terre Jani, ejusque Civium possidentium Bona in Territorio Montisfalchi exclusis ad viden: Instantes manutenen: inquieta, et pacifica possessione exigendi omnes, et singulas Collectas atq: onera Cammeralia eodem modo, et forma, quibus exiguntur ab aliis Exteris, nempe Mevanatis, et Trebientibus secundum ratam unicuique possessorum tanquam: juxta liquidationem, et ripartimentum singulis annis factum, et respective faciendum, et pro hujusmodi effectu relaxari fuit Commtis Montisfalchi Instantis Mandatum de manutenendo, executivum, et Manus Regia, et aliud quodcumque desuper necessarium, et opportunum tam pro collectis decursis, et non solutis, quam in posterum decurrendis, et dec: quodcumque p. ad pd. Instante Illma Commte Montisfalchi Ente sive &c = Concianus =

Rit D. Annibal Bonfadossi Pror. petiit, et obtinuit ut supra omnis =

Christi nomine Invocato. Pro Tribunali sedentes, et solum Deum pre oculis habentes, per hanc Nostram definitivam sententiam, quam de jurisperitorum consilio in his scriptis ferimus in Causa, et Causis, que primo, et in prima, seu alia veriori coram Nobis verse fuerunt, et vertuntur instantia int. Illmam Commtem Terre ~~[illegible]~~ Jani, ejusque Cives possidentes Bona in Territorio Montisfalchi Reos conventos partibus ex altera. de et super manutentione in possessione seu quasi exigenti à predictis Janensibus, omnes, et singulas Collectas, atque onera Cammeralia eodem modo, et forma, quo solventur, et exiguntur ab aliis Exteris, et forensibus, et precipue à Mevanatis, et Trebiensibus secundum liquidationem, et repartimenta singulis annis facta, et in posterum facienda Rebusque aliis in actis Causae. et Causarum hujusmodi latius deductis, adque &c, dicimus, decernimus, declaramus, et definitive sententiamus (firmis Remanentibus Mandatis de manutenendo, ac executivo, et Manus Regie respective per Nos contemporaneè relaxatis) omnes, et singulas exceptiones à predictis Janensibus propositas, et

nrg =

precipue presentis Transactionis initæ usque ab anno 1594: non obstitisse, neque obstare, ad effectum impediendi Relaxationem D. Mandatorum, easque tamquam nullas, irritas, et inanes rejiciendas fore, et esse, prout Rejicimus. Perpetuumque silentium super premissis imponimus. Partemque victam victrici in expensis condemnamus, quarum taxationem Nobis, vel cui de jure imponendum reservamus; et ita dicimus, pronunciamus, et definitive sententiamus non solum &c. sed et omni &c. = —

Item Caput separatum, et pari nostra definitiva sententia declaramus, ac definitive sententiamus nulla fuisse, et esse attentata, quæ pretenduntur commissa a Commune Montisfalchi, sive ab illius Exactoribus, eaque rejicienda fore, et esse duximus, prout rejicimus. Perpetuumque silentium super premissis imponimus. Partemque victam victrici in expensis condemnamus, quarum taxationem Nobis, vel cui de jure imponendum reservamus, et ita dicimus, pronunciamus, et definitive sententiamus non solum &c. sed et omni &c. = — — —

Ita pronunciavi Ego Vincentinus Sec.rius Lata, et Publicata die 13: Januarij 1760: per acta Lanciani &c. = — —

3452

254 v

2564

259乙

259N

2602

2492

264v

265v

266 ℞

267v

273 v.

277

282 v

2487

285v

2862

STATV
TO